

**1/3
1998**

rassegna penitenziaria e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

ALESSANDRO MARGARA – *Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

VICE DIRETTORE

PAOLO MANCUSO – *Vice Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO SCIENTIFICO

AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDI – LUIGI CANCRINI – GIACOMO CANEPA – MARIO CANEPA – NICOLA COCO – FRANCESCO DE FAZIO – GAETANO DE LEO – FRANCO DELLA CASA – GIUSEPPE DI GENNARO – PAOLO DI RONZA – GIOVANNI MARIA FLICK – VITTORIO FROSINI – VITTORIO GREVI – SALVATORE IOVINO – GIUSEPPE LA GRECA – FRANCESCO MAISTO – MASSIMO PAVARINI – ERNESTO SAVONA – FRANCESCO SCLAFANI – GIANCARLO ZAPPA – DANILO ZOLO

REDATTORE CAPO

MASSIMO REALI – *Direttore Reggente dell'Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO – ASSUNTA BORZACCHIELLO – PAOLO CANEVELLI – SALVATORE CIRIGNOTTA – FRANCESCO SAVERIO FORTUNA – MARIA GRAZIA GRAZIOSO – PAOLO IORIO – MARCELLO MARINARI – LUIGIA MARIOTTI CULLA – GEMMA MAROTTA – RITA MONTANARI – ANTONIO PARENTE – PATRIZIA PATRIZI – GIOVANNI ROSSI – FRANCO SALVI – ERMENEGILDA SCARDACCIONE

Segreteria di Redazione

LUCIA MARZO

PREZZI DI VENDITA 1998

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 28.000

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 46.000

Prezzo di un fascicolo doppio, prezzo doppio.

Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 68.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 106.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — Ministero di Grazia e Giustizia — Largo Luigi Daga, 2 — Roma, tel. e fax 06-66160961.

AVVERTENZA PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale essi dovranno essere inviati, su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto: in italiano, inglese e francese; testo; bibliografia; note.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione e non verranno restituiti.

N. B. — Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione: seguirà l'eventuale riferimento alla pagina preceduto dal segno di due punti (:) Es. (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione Es. (LAMBERTI, 1988a; LAMBERTI 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA.VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico per Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o annata in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

Esempi:

DI PAOLO M. C. – FIUME S. (1989), *Il tatuaggio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XI, 1-3, pp. 115-139);

SALES I. (1983), *Relazione introduttiva*, in *Che cos'è la camorra*, Ed. Sintesi, Salerno;

(1988), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma;

LAMBERTI A. (1988a), *Il modello mafia*, in *Il Manifesto*, 1/4/1988;

(1988b), *L'economia criminale*, in TAMBURRINO L. – VILLARI M. (a cura di), *Questioni del mezzogiorno*, Editori Riuniti, Roma.

c) le parole in lingua straniera saranno in corsivo; per le citazioni letterali da altri Autori si userà il segno « » (caporali); per termini usati in accezione metaforica o in particolare evidenza si userà il segno “ ” (doppi apici).

d) Mentre i riferimenti bibliografici saranno riuniti alla fine dell'articolo o saggio, eventuali note esplicative e/o discorsive potranno essere poste a piè di pagina.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

A. MORRONE, <i>Evoluzione del concetto di bene giuridico e limiti all'opzione penale</i>	Pag.	1
V. PATALANO - F. SCLAFANI, <i>Transizione e criminalità in Romania</i>	»	15
A. PARENTE, <i>Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il «Panopticon»</i>	»	43
A. BORZACCHIELLO, <i>Archeologia penitenziaria – Progetto di recupero, conservazione e riutilizzo del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria</i>	»	139
A. C. BALDRY, <i>Assistenza alle vittime di reato. Obiettivi, proposte e realtà</i>	»	161
G. TERRACINA, <i>Il fenomeno suicidario negli Istituti penitenziari</i>	»	177
F. TAGGI - R. TATARELLI - G. POLIDORI - I. MANCINELLI, <i>Il suicidio nelle carceri in Italia: uno studio epidemiologico (1996-1997)</i>	»	197

DIBATTITI

G. SARTARELLI, <i>Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario.</i>	»	215
A. BONIFAZI - R. DE LUCA - B. GIAMBRA, <i>Un'ipotesi trattamentale dell'assassino seriale.</i>	»	233
P. CANEVELLI, <i>L'attività dei Pubblici Ministeri nell'esecuzione penale e nel procedimento di sorveglianza</i> ...	»	255

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Imputabilità

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Contestazione della validità scientifica di una distinzione - Presunta impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale da fondarsi sulla differenziazione delle due fattispecie - Riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quale criterio di distinzione tra intossicazione acuta e cronica - Ragionevolezza - Non fondatezza.

Corte Cost. - Sentenza 9-16 aprile 1998 n. 114 - Pres. Granata - Rel. Vassalli *Pag.* 299

Ingiusta detenzione

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Domanda di riparazione per ingiusta detenzione - Proposizione a pena di inammissibilità entro 18 mesi dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anzichè dalla notifica di detto provvedimento all'interessato che abbia subito custodia cautelare - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 185 del 1988, 134 del 1985, 14 del 1997, 255 del 1974 e 159 del 1971) - Irragionevolezza - Violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale

Corte Cost. - Sentenza 16-30 dicembre 1997 n. 446 - Pres. Granata - Rel. Mezzanotte » 308

Misure di sicurezza

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Applicabilità ai minori prosciolti per vizio totale di mente e giudicati socialmente pericolosi

per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione - Parità di trattamento tra minori ed adulti - Lesione della tutela dei minori e del principio di eguaglianza per trattamento uguale in situazioni diverse - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia - Inammissibilità nella parte in cui prevede condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza in generale (art. 312 del c.p.p.) - Illegittimità costituzionale.

Corte Cost. - Sentenza 14-24 luglio 1998 n. 324 - Pres. Vassalli - Rel. Onida . *Pag.* 314

Sanzioni sostitutive

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive - Imputati minorenni - Sanzioni sostitutive - Condizioni soggettive previste per gli imputati maggiorenni - Non applicabilità - Violazione dei principi della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del minore condannato - Illegittimità costituzionale.

Esclusioni oggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive - Imputati minorenni - Sanzioni sostitutive - Esclusioni oggettive previste per gli imputati maggiorenni - Non applicabilità - Pena irrogata per un reato non compreso tra le esclusioni oggettive - Inammissibilità.

Corte Cost. - Sentenza 12-18 febbraio 1998 n. 16 - Pres. Granata - Rel. Vassalli » 322

Spese del procedimento penale e di mantenimento in carcere

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Spese di mantenimento in carcere - Prevista intrasmissibilità agli eredi del condannato dell'obbligo del rimborso all'erario - Intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le

spese del processo penale - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 342/1991 - Irragionevolezza - Obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene - Personalità delle sanzioni economiche accessorie alla pena - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.	
Corte Cost. - Sentenza 26 marzo-6 aprile 1998 n. 98 - Pres. Granata - Rel. Mezzanotte	Pag. 329

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.	
Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per spese di mantenimento in carcere - Obbligo per il magistrato di sorveglianza di tenere conto, nella valutazione della condotta del condannato, della sola condotta «strettamente carceraria» - Riferimento alla sentenza della Corte n. 342 del 1991 - Ragionevolezza - Esigenza di valorizzare i principi di ordine e di sicurezza carceraria - Non fondatezza.	
Corte Cost. - Sentenza 7-17 luglio 1998 n. 271 - Pres. Granata - Rel. Mezzanotte	» 335

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Affidamento in prova al servizio sociale

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale - Elementi differenziali - Conseguenze in tema di concessione dei benefici.	
Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 novembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. BARDOVAGNI - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. ALFONSI . .	» 340

Ordinamento penitenziario - Trattamento rieducativo - Necessità con riguardo a qualsiasi genere di reato - Implicazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale.

Costituzione della Repubblica - Pena - Finalità e modalità - Trattamento rieducativo - Necessità con riguardo a qualsiasi genere di reato - Implicazioni in tema di benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Dichiarato intento del condannato di dedicarsi alla «cura dei propri interessi patrimoniali» e non ad un «lavoro socialmente utile» - Ostatività all'applicazione della predetta misura alternativa - Esclusione - Differenze rispetto alla semilibertà.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 dicembre 1997 (23 gennaio 1998) - Pres. TERESI - Rel. FAZZIOLI - P.M. DI ZENZO (Concl. Conf.) - Ric. ARMANINI . . . **Pag. 342**

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Avvenuto completamento del processo di rieducazione - Necessità - Esclusione - Inizio di detto processo - Sufficienza - Criteri di valutazione - Fattispecie.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 febbraio 1998 (27 aprile 1998) - Pres. LA GIOIA - Rel. FAZZIOLI - P.M. MARTUSCIELLO (Concl. Conf.) - Ric. CUSANI » **347**

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità nei confronti di soggetto sottoposto a libertà controllata - Esclusione.

Pena - In genere - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Esecuzione mediante affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità - Esclusione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 27 aprile 1998 (5 giugno 1998) - Pres. FAZZIOLI - Rel. CHIEFFI - P.M. (Concl. Parz. Diff.) - Ric. VALENTINI . . . » **352**

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice abbia già dichiarato l'esito negativo della prova e revocato l'affidamento - Esercizio del detto potere - Esclusione.

Ordinamento penitenziario - Istanza di affidamento in prova ex art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario -

Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice abbia già in precedenza dichiarato l'esito negativo della prova e la revoca dell'affidamento - Sussistenza del detto potere - Esclusione.

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione - Istanza di affidamento in prova ex art. 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario - Finalità della norma - Ipotesi in cui il giudice abbia già revocato in precedenza l'affidamento per esito negativo della prova - Ragionevole aspettativa di un nuovo provvedimento di affidamento in prova - Esclusione - Potere del P.M. di sospendere in tal caso l'ordine di carcerazione - Esclusione.

Ordinamento penitenziario - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 dell'ordinamento penitenziario - Finalità della norma - Ipotesi in cui il giudice abbia già revocato in precedenza l'affidamento per esito negativo della prova - Ragionevole aspettativa di un nuovo provvedimento di affidamento in prova - Esclusione - Potere del P.M. di sospendere in tal caso l'ordine di carcerazione - Esclusione

Corte di Cassazione - Sezione VI - Sent. 3 febbraio 1998 (4 maggio 1998) - Pres. TROJANO - Rel. LA GRECA - P.M. VERDEROSA (Concl. Conf.) - Ric. P.M. in proc. PETRUCCELLI

Pag. 354

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero - Affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47-*bis* della legge n. 354 del 1975 - Procedimento - Istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione in pendenza di esso - Doveri istituzionali del P.M. - Omissione - Rimedio esperibile.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 febbraio 1998 (4 aprile 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. BARDOVAGNI - P.M. (Concl. Parz. Diff.) - Ric. VALERIO

» 359

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova per fini terapeutici - Sindacabilità del programma terapeutico da parte del tribunale di sorveglianza - Sussistenza.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 3 marzo 1998 (4 aprile 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. GIRONI - P.M. VIGLIETTA (Concl. Conf.) - Ric. NOTARANGELO

» 362

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Criteri di cui all'art. 677 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Criteri di cui all'art. 47-bis ordinamento penitenziario - Applicabilità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. del 6 maggio 1998 (13 maggio 1998) - Pres. PIROZZI - Rel. MOCALI - P.M. SINISCALCHI (Concl. Diff.) - Ric. Confl. Comp. in proc. SCARDIA

Pag. 363

Benefici penitenziari (divieto di concessione)

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) - Operatività - Esclusione.

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 marzo 1998 (17 aprile 1998) - Pres. FAZZIOLI - Rel. CANZIO - P.M. IADECOLA (Concl. Parz. Diff.) - Ric. BRUZZONE

» 364

Collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieti e limitazioni per i condannati per determinati reati - Deroga in favore dei «collaboratori di giustizia» ammessi allo «speciale programma di protezione» - Operatività solo nel presupposto dell'attualità del programma.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 10 febbraio 1998 (4 aprile 1998) - Pres. TERESI - Rel. BELFIORE - P.M. MARTUSCIELLO (concl. Conf.) - Ric. MANCA

» 368

Cumulo di pene e benefici penitenziari

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Espiazione di pena oggetto di cumulo comprensivo di pene inflitte per delitti ostativi alla loro concessione - Scioglimento del cumulo - Necessità - Fattispecie.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. DELEHAYE - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. BARDANZELLU

» 372

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti - Indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca «ex lege», ai sensi dell'art. 4 di detto D.P.R. - Natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento - Implicazioni in tema di revoca della semilibertà.

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici
 - Revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Carattere dichiarativo del relativo provvedimento - Implicazioni in tema di revoca della semi-libertà.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Requisito dell'avvenuta espiazione di almeno metà della pena - Esclusione dalla pena espianda di quella già coperta da condono, in presenza di causa di revoca «ex lege» di tale beneficio - Illegittimità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 febbraio 1998 (22 aprile 1998) - Pres. PIROZZI - Rel. LA GIOIA - P.M. DI ZENZO (Concl. Parz. Diff.)- Ric. P.G. in proc. CITRO

Pag. 373

Detenzione domiciliare

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Evasione - Revoca automatica della misura in caso di condanna - Riconoscimento, anche in assenza di condanna definitiva, di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura - Legittimità.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. GIORDANO - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. CESARIO . . .

» 375

Permessi premio

Ordinamento penitenziario - Soggetto in espiazione di pena e al tempo stesso detenuto in custodia cautelare - Intervento sentenza di condanna in primo grado, ancora impugnabile, per il reato cui si riferisce la custodia cautelare - Richiesta di permesso - Competenza - Del giudice che ha pronunciato la detta sentenza.

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere - Soggetto in espiazione di pena e al tempo stesso in custodia cautelare - Intervento condanna in primo grado, ancora appellabile, per il reato cui si riferisce la custodia cautelare - Richiesta di permesso - Competenza - Individuazione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 14 maggio 1998 (15 giugno 1998) - Pres. GEMELLI - Rel. DE PASCALIS - P.M. CIAMPOLI (Concl. Diff.) - Ric. confl. comp. in proc. DI MARTINO

» 377

Reato continuato

Reato - Reato continuato - Pena - Criteri per l'individuazione della violazione più grave - Indicazione.

Reato - Reato continuato - Pena - Pena su cui effettuare l'aumento per la continuazione - Individuazione.

Reato - Reato continuato - Pena - Delitto punito con la multa e contravvenzione punita con pena congiunta - Modalità del computo dell'aumento della pena - Indicazione.

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sent. 26 novembre 1997 (3 febbraio 1998) - Pres. LA TORRE - Rel. PIOLETTI - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. PM in proc. VARNELLI

Pag. 380

Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, comma 2, O.P.

Ordinamento penitenziario - Provvedimento ministeriale di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis - Reclamo - Natura ed estensione del sindacato giurisdizionale - Dichiarazione di inefficacia di singole misure restrittive - Legittimità - Fattispecie in tema di colloqui, ricezione pacchi e permanenza all'aria aperta.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (6 febbraio 1998) - Pres. SACCUCCI - Rel. TARDINO - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. P.G. in proc. DI GIACOMO

» 392

Rinvio dell'esecuzione

Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Concessione per grave infermità fisica - Condizioni - Fattispecie.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 10 dicembre 1997 (14. febbraio 1998) - Pres. PIROZZI - Rel. CHIEFFI - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. GRANDELLI

» 394

Semilibertà

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale - Dichiarato intento di dedicarsi alla cura dei propri familiari - Validità ai fini del riconoscimento di dette condizioni - Limiti.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 3 ottobre 1997 (19 gennaio 1998) - Pres. PIROZZI - Rel. FAZZIOLI - P.M. SCARDACCIONE (Concl. Conf.) - Ric. P.G. in proc. DI MARCO

» 396

Termini processuali

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità, di regola, anche nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza - Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità, in generale, ai procedimenti di sorveglianza - Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

Ordinamento penitenziario - Procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza - Sospensione feriale dei termini - Operatività, in generale - Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. del 12 gennaio 1998 (17 febbraio 1998) - Pres. TERESI - Rel. DELEHAYE - P.M. (concl. conf.) - Ric. BEVILACQUA . . .

Pag. 399

Termini processuali - Computo - Proroga - Termini «ad horas» che scadono in giorno festivo - Applicabilità della proroga al giorno successivo non festivo, prevista per i termini a giorni - Esclusione - Fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento in materia di permessi a detenuti.

Ordinamento penitenziario - Permessi a detenuti - Provvedimenti - Reclami - Termine fissato «ad horas» - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno successivo non festivo - Esclusione.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 febbraio 1998 (13 marzo 1998) - Pres. MARCHESE - Rel. VANCHERI - P.M. DI ZENZO (Concl. Diff.) - Ric. ROSSINI .

» 401

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Misure alternative alla detenzione - Provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza - Termine per la decisione da parte del tribunale di sorveglianza - Sospensione feriale - Operatività.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Sospensione cautelativa disposta dal magistrato di sorveglianza - Termine per la decisione da parte del tribunale di sorveglianza - Sospensione feriale - Operatività.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 25 marzo 1998 (20 giugno 1998) - Pres. FAZZIOLI - Rel. BARDOVAGNI - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. RONCI *Pag.* 404

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Detenzione domiciliare

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare quale misura alternativa al rinvio dell'esecuzione della pena - Concedibilità al condannato in esecuzione di pena detentiva inflitta per reati ostativi alla concessione di misure alternative - Esclusione.

Tribunale di Sorveglianza di Napoli - ord. 9 luglio 1998 - Pres. ed Est. DI GIOVANNI - Cond. PRESTIERI » 407

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997: «Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria» (pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 1997) » 415

Legge 7 agosto 1997, n. 267: «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove» (pubblicata nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997) » 426

Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, del 29 agosto 1997, n. 338: «Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni» (pubblicato nella G.U. n. 234 del 7 ottobre 1997)	Pag. 430
Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 30 luglio 1996: «Determinazioni delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Diparti- mento dell'amministrazione penitenziaria» (pubbli- cato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 1997)	» 433
Legge 7 gennaio 1998, n. 11: «Disciplina della partici- pazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di arti- colo 41-bis dell'ordinamento penitenziario» (pubbli- cata nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 1998)	» 441
Legge 5 febbraio 1998, n. 22: «Disposizioni generali sul- l'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea» (pubblicata nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 1998)	» 445
Legge 27 maggio 1998, n. 165: «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» (pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1998)	» 447
Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, 6 luglio 1998: «Individuazione delle attività lavorative, auto- nome e subordinate, interferenti con i compiti istitu- zionali del personale del Ministero di grazia e giusti- zia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale» (pubblicato nella G.U. n. 151 del 13 luglio 1998)	» 453
 Documentazione	
Assistenza religiosa ai detenuti ed internati ex art. 55 D.P.R. 431/76 (<i>Lettera circolare n. 535554 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - Div. III - del 6 maggio 1997</i>)	» 457

Attribuzione indennità per i servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria. Applicazione art. 9 D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (<i>Lettera circolare n. 72159/3.1 - Ufficio Centrale del Personale - Div. V - Sez. I - del 6 maggio 1997</i>)	Pag. 457
Professionisti esperti di cui agli artt. 80 legge 354/75 e 120 regolamento di esecuzione. Conferimento degli incarichi (<i>Circolare n. 3455/5905 del 7 giugno 1997</i>) »	460
Colloqui abbinati - Interpretazione dell'art. 35 R.E. (<i>Lettera circolare n. 140760/4-2-1. Colloqui - Segreteria Generale - del 21 giugno 1997</i>) »	466
Partecipazione della comunità esterna alla vita detentiva intramurale (<i>Lettera circolare n. 141254/5-4 Segreteria Generale - del 16 luglio 1997</i>) »	467
Personale del «Comparto Ministeri». Applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44. Diritto allo studio (<i>Circolare n. 3461/5911 del 26 settembre 1997</i>) »	469
Obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali Coordinatori (<i>Lettera circolare n. 143840/12 - Ufficio Centrale del Personale - Div. I Sez. A - del 30 ottobre 1997</i>) »	472
Nomina del difensore di fiducia da parte dei detenuti con atto ricevuto dal Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 123 c.p.p. (<i>Lettera circolare n. 551130 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 2 dicembre 1997</i>) »	472
Organizzazione delle sezioni di assegnazione detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Nuove disposizioni su tale regime (<i>Circolare n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998</i>) »	474
Assistenti volontari. Procedure per il conferimento ed il rinnovo degli incarichi ex art. 78 O.P. (<i>Circolare n. 548830 - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 25 marzo 1998</i>) »	484

Legge 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - articoli 32 e 33 - Disposizioni in materia sanitaria (<i>Lettera circolare n. 564696/1 Inc. Gen. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - del 31 marzo 1998</i>)	Pag. 487
Regime penitenziario. L'isolamento (<i>Lettera circolare n. 148.339/4-1 - Segreteria Generale - del 21 aprile 1998</i>)	» 490
Disposizioni riguardanti il «Registro delle visite, osservazioni e proposte del Sanitario» - Mod. 99 (Carceri) - alla luce delle raccomandazioni del CPT (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) (<i>Circolare n. 3476/5926 del 2 giugno 1998</i>)	» 493
Trasmissione circolare relativa a riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica (<i>Circolare n. 3478/5928 dell'8 luglio 1998</i>)	» 495
Raggruppamenti e separazioni dei detenuti e degli internati. Circuito degli istituti o sezioni di istituto di alta sicurezza. Circuito degli istituti o sezioni di istituto con elevato indice di vigilanza. Detenuti per reati diversi da quelli di cui all'art. 4- <i>bis</i> comma 1 parte 1 ^a dell'Ord. Pen., ma ritenuti, ai soli fini della gestione penitenziaria, come appartenenti, gravitanti o comunque legati alla criminalità organizzata (<i>Cicolare n. 3479/5929 del 9 luglio 1998</i>)	» 513

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione - Raccomandazione N. (92) 16	» 527
---	-------

RECENSIONI

M. BARBAGLI, <i>Immigrazione e criminalità in Italia</i> (Antonio Pilieri)	» 551
--	-------

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENE GIURIDICO E LIMITI ALL'OPZIONE PENALE

ADRIANO MORRONE (*)

La rapida evoluzione della società moderna, caratterizzata dalla crescente complessità dell'interazione sociale, dall'aumento e dalla differenziazione dei compiti della pubblica amministrazione, nonché dal frenetico sviluppo del settore economico-produttivo, determina la nascita di nuove esigenze bisognose di protezione anche mediante il ricorso alla sanzione penale.

È stato posto in rilievo (MUSCO, 1997), infatti, che la definizione della società moderna come società del rischio sembra richiedere l'avvento di un diritto penale della prevenzione, che svolga una funzione di promozione dei valori sociali e della loro osservanza.

I sintomi di tale tendenza sono da individuarsi, in particolare, nell'ormai frequente utilizzo del decreto-legge come fonte di produzione normativa in materia penale, nel fenomeno del panpenalismo ed in quello della decodificazione, che, per il vero, investe anche il campo del diritto civile (1).

L'espansione della normazione penale, in spregio al principio di sussidiarietà, ripropone il problema della funzione e dei

(*) Educatore coordinatore Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma.

(1) Più precisamente si parla di età della decodificazione, nel senso che la legislazione speciale, in continua crescita, non si pone accanto al codice, ma piuttosto lo svuota dei contenuti e lo destina a sede di discipline generalissime. Inoltre, il "processo di consolidazione" delle leggi speciali crea micro-sistemi di norme, dotati di logiche autonome ed organiche, cosicché il codice perde intere fasce di destinatari, restringendosi alla disciplina dei casi residuali. IRTI N. (1989).

limiti dell'opzione penale e pone in discussione il ruolo della teoria del bene giuridico, quale mezzo idoneo ad esprimere le esigenze della società moderna.

Appare utile, pertanto, procedere alla illustrazione delle concezioni più significative del bene giuridico, anche con riferimento all'idoneità o meno del medesimo a svolgere una funzione critica e, cioè, di «riscontro e convalida dell'opzione penale, nella corrispondenza della norma ad un'oggettiva esigenza, ad un intenso bisogno sociale di tutela» (RAMACCI, 1991) (2).

Il concetto di bene giuridico nacque in Germania con Birnbaum dalla critica alla concezione illuministica, che identificava il reato nella violazione di un diritto soggettivo.

Secondo Birnbaum, infatti, tale concezione — risalente a Feuerbach (1832) — non consentiva la distinzione tra delitto consumato e delitto tentato e tra fattispecie di lesione e fattispecie di pericolo. Ciò in quanto l'idea di reato come azione in contrasto con un diritto altrui, rendeva equivalenti, sotto il profilo della contrarietà al diritto, sia tentativo e consumazione sia lesione e pericolo. Birnbaum, quindi, sosteneva che solamente il bene nella sua realtà fattuale poteva essere leso o messo in pericolo, consentendo di graduare l'entità dell'offesa. Inoltre, il bene giuridico, stante la sua connotazione più ampia rispetto al diritto soggettivo, aveva la capacità di riferirsi anche ai reati attinenti alla sfera etica o religiosa, difficilmente riconducibili allo schema giuridico della violazione di un diritto.

In merito alla funzione critica del concetto di bene giuridico elaborato da Birnbaum, la dottrina appare controversa.

(2) È opportuno sottolineare che il concetto di bene giuridico può assumere una pluralità di funzioni. Si possono distinguere infatti: «una funzione esegetico-applicativa, nel senso che la sua precisa individuazione consente il ricorso all'interpretazione teleologica; una funzione sistematica-classificatoria, nel senso che sulla base dell'omogeneità relativa dei vari beni giuridici i reati possono essere raggruppati in costellazioni unitarie organizzate; una funzione sistematica-descrittiva, nel senso che ogni reato costituirebbe di per sé e necessariamente l'offesa di un bene giuridico; una funzione politico-criminale, nel senso che l'offesa ad un bene giuridico viene prospettata come criterio che il legislatore dovrebbe seguire nell'identificazione delle condotte punibili» (PADOVANI, 1995).

Una parte di essa (PARODI GIUSINO, 1990) sostiene, infatti, che l'idea di bene, implicando un collegamento del reato con la vita e postulando di conseguenza la lesione di realtà concrete, oggettive e pregiuridiche, apriva — almeno implicitamente — la strada ad un ruolo limitativo del concetto di bene (3); altri affermano, invece, che, poiché la figura giuridica nuova fu proposta da Birnbaum al fine di estendere, o quantomeno giustificare, categorie di delitti non riconducibili alla figura del diritto soggettivo, il bene non svolse la funzione critica di limite all'opzione penale, bensì la funzione opposta (ANGIONI, 1983) (4).

La concezione del reato come violazione di un diritto soggettivo trovava opposizione anche da parte dell'indirizzo positivista, che annovera tra gli esponenti più significativi Karl Binding. Quest'ultimo mise in evidenza come l'idea illuministica del reato comportava la negazione dell'autonomia del diritto penale, in quanto diritto meramente sanzionatorio della violazione di altri precetti formulati in altri settori dell'ordinamento giuridico (BINDING, 1872).

Dire, infatti, che la legge penale punisce solamente la violazione di diritti, significa affermare l'esistenza di diritti già sanciti in precetti presenti in altre branche dell'ordinamento: la legge penale avrebbe, quindi, soltanto funzione sanzionatoria e sarebbe incapace di produrre diritti. Tale assunto è smentito dal fatto che l'applicazione della legge penale, pur costituendo talvolta il rafforzamento di precetti già posti, di regola prescinde dalle corrispondenti statuizioni di altri settori dell'ordinamento giuridico (RAMACCI, 1991).

Secondo Binding il bene giuridico non è preesistente alla norma, ma viene creato dal legislatore, il cui scopo è quello di mantenere le condizioni complessive di una sana vita del diritto. Bene giuridico è definito «tutto ciò che, pur non costituendo diritto, tuttavia ha valore agli occhi del legislatore quale

(3) A favore della funzione critica anche MANTOVANI (1992).

(4) L'autore afferma, in particolare, che la teoria del bene rappresentò «il prezzo pagato da Birnbaum a favore del momento dommatico ed a scapito di quello critico».

condizione per la sana vita della comunità giuridica, ed al cui invariato e indisturbato mantenimento questa ha interesse, secondo l'opinione del legislatore, e che perciò egli si è sforzato di tutelare da lesione o messa in pericolo attraverso le norme» (BINDING, 1872).

Al riguardo è stato sottolineato (PARODI GIUSINO, 1990) come il concetto di bene elaborato da Binding sia del tutto incapace di svolgere una funzione critica, dal momento che il legislatore, nell'assicurare la "sana vita del diritto", conserva un ampio margine di discrezionalità nelle scelte di penalizzazione.

La funzione critica del bene giuridico viene, invece, in risalto con chiarezza — e per la prima volta — con von Liszt. Egli, infatti, sosteneva che i beni preesistono alla normazione penale, ma vengono tutelati dal legislatore in quanto corrispondenti ad esigenze sociali inderogabili, nell'ambito di un diritto penale che trova il suo fondamento nello scopo di mantenere le condizioni di vita in comune. Ne consegue che l'aggressione a questi beni costituisce un fatto antisociale ed il contenuto del reato è un danno sociale (LISZT, 1888).

Secondo questa teoria, pertanto, l'obbligo di tutela gravante sullo Stato costituiva anche il limite del potere punitivo dello Stato medesimo.

Si è, tuttavia, rilevato che questo concetto pregiuridico del bene protetto, seppure teoricamente ineccepibile, «non soddisfa anche le esigenze pratiche, perché lascia pur sempre al legislatore la facoltà di individuare a suo giudizio quali tra i beni materiali debbano essere promossi a beni giuridici» (RAMACCI, 1991).

All'inizio di questo secolo il bene giuridico subisce un «processo di graduale astrazione» (PARODI GIUSINO, 1990), le cui origini possono individuarsi nella distinzione tra oggetto materiale e bene giuridico, operata da von Liszt (5).

(5) Von Liszt infatti, partendo da una concezione rigidamente naturalistica dell'azione, riteneva che l'oggetto materiale fosse un'entità appartenente al mondo biofisico, mentre il bene giuridico apparteneva al mondo normativo (ANGIONI, 1983), (PARODI GIUSINO, 1990).

Tale processo è da ricondursi alla concezione metodologica-teleologica (6) elaborata da Honig, il quale identificava il bene giuridico nello «scopo assegnato dal legislatore alle singole disposizioni penali nella sua formula più breve» (HONIG, 1919) (7).

Lo sviluppo della concezione metodologica giunge, con Schwinge e Gruhnut, fino ad identificare nella *ratio legis* il bene giuridico, rafforzandone la funzione interpretativa.

Al riguardo si è osservato che l'abbandono dell'idea del bene giuridico, quale dato oggettivo tutelato dal diritto in relazione alle esigenze dei singoli o dell'intera comunità sociale, ha «segnato la crisi del concetto di bene giuridico, perché ne ha eliminato la funzione critica di riscontro oggettivo della norma, di spiegazione e di prova della necessità dell'opzione penale» (RAMACCI, 1991) (8).

Ma la crisi del bene giuridico assunse più ampie proporzioni nella Germania degli anni Trenta, con l'avvento dell'indirizzo penale nazionalsocialista della scuola di Kiel.

(6) Utilizzazione del bene giuridico come strumento metodologico nella fase interpretativa.

(7) L'idea di Honig è da collegarsi all'impostazione di Arturo Rocco, il quale nella sua opera intitolata «L'oggetto del reato» (1913), affermava che «accertare quale è il bene e l'interesse leso o minacciato da un dato reato, significa accertare lo scopo che la legge si propone di raggiungere vietando sotto minaccia di pena una determinata azione o omissione»; Cfr. ANGIONI (1983), RAMACCI (1991).

(8) In particolare ANGIONI (1983) ha sottolineato come la concezione metodologica del bene giuridico «mostrò di non avere alcun intento limitatore dell'ambito di operatività delle disposizioni penali: per innata predisposizione la volontà era all'opposto orientata a conferire massima efficacia di tutela ai dettati della legge penale»; PARODI GIUSINO (1990), invece, non esclude a priori la parziale utilità, anche a fini critici, del concetto metodologico; egli, infatti, sostiene che «l'individuazione del bene giuridico deve avvenire per fasi successive: dall'iniziale precomprensione dell'interesse sociale la cui tutela costituisce lo scopo della singola disposizione (bene giuridico come scopo della norma) si passa, mediante l'interpretazione, al riconoscimento della realtà tutelata dalla singola fattispecie (bene giuridico come oggetto della tutela penale) e, quindi, facendo riferimento alla realtà sociale ed ai principi costituzionali, si determinano i limiti oggettivi di tutela anteriori e/o superiori alla singola fattispecie (bene giuridico costituzionalmente orientato), per cogliere così in modo definitivo quale sia l'interesse effettivamente e legittimamente tutelabile».

Per Schaffstein (9), infatti, il reato non era inteso come offesa ad un bene giuridico, bensì come violazione del dovere, ossia «violazione dell'obbligo di fedeltà dei sudditi ai comandi del nuovo Stato-etico, la cui funzione non è più solo quella conservativa di gretti beni materiali, propria dello Stato liberale, ma propulsiva di una nuova moralità, che il Capo dello Stato interpreta dal sentimento del popolo, esprimendola nei precetti giuridici, e che si attua con la loro fedele osservanza» (MANTOVANI, 1992).

Schaffstein non negava il principio di offesa del bene giuridico, ma sosteneva che esso costituiva solamente un aspetto del disvalore del reato, accanto alla violazione del dovere, alla quale l'autore assegnava un ruolo primario. Più precisamente, egli affermava che «la questione dell'oggetto dell'offesa e della realizzazione della fattispecie oggettiva corrispondente può porsi secondariamente, solo dopo l'accertamento della violazione del dovere, poiché essa non rileva più per la sussistenza ma soltanto per il grado dell'antigiuridicità e per la meritevolezza della pena» (SCHAFFSTEIN, 1935).

Ciò significa che nel diritto penale nazionalsocialista l'offesa del bene giuridico retrocedeva a mera circostanza oppure a condizione di punibilità (ANGIONI, 1983).

La rivalutazione del concetto di bene è avvenuta di recente a seguito dei movimenti di riforma del diritto penale in Germania ed in Italia, ed ha privilegiato l'approccio critico (RAMACCI, 1991).

La dottrina italiana, nel tentativo di individuare un vincolo per il legislatore nella scelta di penalizzazione, ha posto l'attenzione — a partire dagli anni Sessanta — sulla Costituzione, giungendo fino alla rifondazione della teoria del reato.

È stato sottolineato (10), infatti, come con l'approccio costituzionale si privilegi la prospettiva critica e si rimanga nel contempo nell'ambito del diritto positivo e, quindi, vincolante.

(9) Schaffstein è considerato uno dei massimi esponenti, insieme a Dahm, della scuola di Kiel.

(10) ANGIONI (1983) afferma che «la costituzione (italiana) ha in linea di principio sia forza vincolante che funzione critica. È vincolante perché è una costitu-

La dottrina italiana ha, quindi, individuato negli articoli 13, 25 e 27 della Carta costituzionale il fondamento per la ricostruzione dell'illecito penale in termini di necessaria offensività a beni costituzionalmente rilevanti (PARODI GIUSINO, 1990).

Al riguardo è opportuno ricordare che l'avvenuta costituzionalizzazione del principio di necessaria offensività (nulla lex sine iniuria) — che rappresenta uno dei principi del garantismo penale (RAMACCI, 1992) — è stata sottolineata da Marcello Gallo, secondo il quale il dettato degli artt. 25 e 27 della Carta fondamentale «dando espresso rilievo alla distinzione tra pena e misure di sicurezza, assegna all'uno e all'altro tipo di sanzione compiti e finalità ben distinti» e comporta il carattere di necessaria offensività del reato (GALLO, 1969) (11).

Secondo Bricola (1973) il limite, per il legislatore penale, di punire solamente i fatti che determinano una lesione o un pericolo a beni costituzionalmente rilevanti è da individuarsi nell'art. 13 della Costituzione, in quanto espressione del valore «del tutto preminente» che la medesima attribuisce alla libertà personale.

zione rigida e garantita, cosicché le leggi ordinarie devono essere conformi a essa, pena la loro illegittimità e caducazione. E ha funzione critica per ragioni storiche contenutistiche. Storicamente, la carta costituzionale è il coronamento giuridico di un capovolgimento di regime politico ed è opera, approvata a larghissima maggioranza, di un'apposita assemblea costituente eletta dal popolo, mentre l'ordinamento penale è nella sua intelaiatura il prodotto del governo di un regime totalitario. Contenutisticamente, la costituzione appronta o riconosce un complesso di valori che si pone in diversità o anche in contrasto con quelli che informano il codice penale vigente».

(11) In particolare, l'autore sostiene che la costituzionalizzazione del sistema binario ha riconosciuto che pena e misura di sicurezza sono entità giuridicamente diverse, con funzioni differenti. Di conseguenza, la previsione di reati di mera disubbidienza assegnerebbe alla pena il compito di colpire la pericolosità sociale dell'agente, cosicché la pena finirebbe per usurpare le funzioni proprie delle misure di sicurezza. Cfr. anche RAMACCI (1991). È da segnalare, inoltre, che GALLO (1964) ha sostenuto la vigenza del principio di necessaria offensività anche nel codice penale, attraverso l'interpretazione dell'art. 49, comma secondo, e l'analisi della relazione intercorrente tra il medesimo e la figura del reato tentato.

Più precisamente, il valore (costituzionale) della libertà personale comporta che ogni limitazione della medesima debba trovare giustificazione nella necessità di tutelare un bene anch'esso di rilevanza costituzionale.

Per contro si è obiettato, in primo luogo, che l'art. 13 Cost. tutela la libertà individuale non dagli abusi del legislatore, bensì da «possibili indebite ingerenze dell'autorità amministrativa»; in secondo luogo, che l'interesse costituzionale alla condanna è sufficiente a giustificare il sacrificio della libertà personale e non richiede, quindi, la necessaria lesione di un ulteriore interesse costituzionale (PARODI GIUSINO, 1990) (12).

Nella peculiare prospettiva di Musco (1974), invece, è esclusivamente dalla funzione rieducativa della pena — sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione — che si desume il carattere necessariamente offensivo del reato. Egli, infatti, sottolinea come ricorrere alla Costituzione per individuare il contenuto materiale del bene giuridico significhi rinviare ad «un principio costituzionale dal quale possano dedursi i contenuti tipici dell'illecito penale e di conseguenza i limiti di legittimità dell'intervento del legislatore in materia penale».

Tale principio viene individuato nell'art. 27, comma terzo, della Carta fondamentale: «se la pena deve risocializzare e se la rieducazione deve mutuare il suo contenuto dal tipo di ordinamento in cui è inserita, in una società pluralistica così come viene delineata dalla Costituzione, essa ha senso in quanto assuma a suo oggetto il rispetto delle forme minime della vita in comune» (MUSCO, 1974). Conseguentemente, il limite per il legislatore penale viene individuato «nella necessità che si sia arrecato un pregiudizio, un danno alle condizioni essenziali della vita in comune» ed è «costituzionalmente conforme solo quella previsione di reato posta a tutela di valori, la cui funzione consiste nel proteggere le

(12) L'autore, inoltre, specifica che la prima obiezione è stata mossa da A. Pagliaro, mentre la seconda da G. Fiandaca.

condizioni minime della vita in comune e la cui violazione può essere quindi tradotta in termini di dannosità sociale» (MUSCO, 1974).

Ma l'applicazione rigida della teoria del bene giuridico costituzionale comporterebbe, da una parte, una sensibile riduzione — in alcuni casi non auspicabile o non giustificabile — delle fattispecie di reato previste dalla legge penale, dal momento che è limitato il numero dei beni di esplicita rilevanza costituzionale; dall'altra, rischierebbero di rimanere senza tutela nuovi beni emergenti (es. i beni ambientali), non riconducibili alla Carta fondamentale.

La categoria del bene giuridico è stata, pertanto, estesa anche ai beni di rilevanza costituzionale implicita — «quelli cioè che hanno una rilevanza indiretta determinata dal loro collegamento diretto con beni di rilevanza esplicita» (RAMACCI, 1991) — la cui tutela penale risulta legittimata in quanto strumentale rispetto alla tutela dei beni costituzionali espliciti.

La visione costituzionalistica del bene giuridico — recepita anche dalla Consulta (MUSCO, 1997) — considera, quindi, penalmente tutelabili anche i beni non incompatibili con la Costituzione, mentre rimane minoritario l'orientamento che limita la tutela ai soli beni costituzionalmente significativi, lasciando alla sanzione amministrativa la difesa dei residui interessi non rilevanti per la Carta fondamentale ma ad essa non contrari (13).

È stato, tuttavia, evidenziato come «l'allargamento ai beni di rilevanza costituzionale implicita lasci di nuovo imprecisi i confini della legittimazione dell'opzione penale» (RAMACCI, 1991).

Inoltre, si è preso atto della mancanza di punti di riferimento in base ai quali operare una precisa distinzione tra fattispecie di danno e fattispecie di pericolo, stante l'impossibilità di trovare nella Costituzione un "catalogo" dei beni giuridici tutelabili per mezzo delle norme penali (PARODI GIUSINO, 1990).

(13) Sul punto MANTOVANI (1992).

Al riguardo è da segnalare il tentativo di costruire una gerarchia dei beni costituzionali, utile come criterio di orientamento per il legislatore nelle scelte di politica criminale, soprattutto con riferimento al grado di anticipazione della tutela legittimamente ammissibile.

In particolare, ANGIONI (1983) ha individuato tre categorie di beni giuridici: il bene fondamentale, corrispondente al «sistema dei diritti e delle istituzioni che connotano il tipo di ordinamento e senza i quali lo Stato perderebbe la sua identità di Stato sociale di diritto»; i beni primari, quelli, cioè, di importanza pari o assimilabile alla libertà personale ovvero indispensabili per la realizzazione dell'uomo nelle forme minime essenziali; i beni secondari, consistenti in tutti quei beni che non rientrano nelle altre due categorie. L'autore ha specificato, inoltre, che, sotto il profilo dell'anticipazione della tutela, il bene fondamentale potrebbe essere protetto mediante fattispecie di pericolo indiretto, i beni secondari mediante fattispecie di lesione o di pericolo diretto ed i beni primari sia con le une che con le altre fattispecie.

Per contro sono stati mossi rilievi — sia in termini di indeterminatezza e vaghezza sia sotto l'aspetto della mutabilità dei beni nel tempo (PARODI GIUSINO, 1990) (14) — e si è affermato che «l'idea di una gerarchia fra beni giuridici, ricavabile dalla Costituzione, può essere accettata soltanto come criterio orientativo di principio e come invito, rivolto tanto al legislatore che all'interprete, affinché si impegnino al massimo per rintracciare quelle indicazioni, da cui possa emergere una preferenza da parte della Costituzione fra interessi o valori diversi» (PARODI GIUSINO, 1990).

(14) Riguardo al primo aspetto è stato evidenziato come l'individuazione dei beni primari sia un'operazione soggetta a margini di opinabilità, quanto ai risultati, talmente ampi da rendere impraticabile la costruzione di una gerarchia dei beni. Relativamente al secondo aspetto si è rilevato che l'importanza di un bene deriva da una valutazione comparativa, in concreto, fra interessi collidenti come si trovano inevitabilmente correlati nella dinamica della vita sociale e che, quindi, la vera fisionomia dei beni giuridici è strettamente legata alla realtà storico-sociale: ne consegue «che anche l'ordinamento gerarchico fra beni può subire — entro certi limiti — aggiustamenti e modifiche».

In conclusione si può dare atto che «l'impostazione in chiave costituzionale del problema del bene giuridico ha senz'altro il pregio di sottolineare in positivo il necessario fondamento costituzionale accanto all'obiettivo tradizionale della determinazione di un limite per l'opzione penale; riguardo ad essa, però, va aggiunto che la scelta dello strumento penale rientra nell'uso discrezionale del potere politico-legislativo; pertanto per il legislatore ordinario non esiste obbligo di tutela penale di beni giuridici derivante tout-court dalla loro rilevanza costituzionale» (RAMACCI, 1991).

BIBLIOGRAFIA

- ANGIONI F. (1983), *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano.
- BINDING K. (1872), *Die Normen und ihre Ubertretung*, I, Leipzig.
- BRICOLA F. (1973), *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto italiano*.
- FEUERBACH (1832), *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts*, 11 Aufl., Giessen.
- GALLO M. (1964), (Voce) *Dolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè.
- GALLO M. (1969), *I reati di pericolo*, in *Foro penale*.
- HONIG (1919), *Die Einwilligung des Verletzten. Die Geschichte des Einwilligungproblems und die Methodenfrage*, MANNHEIM - Berlin - Leipzig.
- IRTI N. (1989), *L'età della decodificazione*, Giuffrè.
- MANTOVANI F. (1992), *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam.
- MUSCO E. (1974), *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè.
- MUSCO E. (1997), *Funzioni e limiti del sistema penale*, in *Studium Iuris*, n. 2.
- PADOVANI T. (1995), *Diritto Penale*, Giuffrè.
- MANFREDI PARODI GIUSINO (1990), *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè.
- RAMACCI F. (1991), *Corso di diritto penale I*, Giappichelli editore.
- RAMACCI F. (1992), *Conferenze*.
- SCHAFFSTEIN (1935), *Das Verbrechen als Pflichtveletzung*, in *Grunfragen der neuen Rechtswissenschaft*, Berlino.
- VON LISZT (1888), *Der Begriff des Rechtsgutes, im Strafrecht*, in *ZStW*.

RIASSUNTO

L'articolo si sofferma sull'idoneità del concetto di bene giuridico ad assolvere alla funzione di limite per il legislatore nelle scelte di penalizzazione. In particolare vengono illustrate le concezioni più significative del bene giuridico, quale criterio che il legislatore dovrebbe seguire nell'identificazione delle condotte punibili.

Nato in Germania dalla critica alla concezione illuministica del reato, il concetto di bene giuridico subisce una rapida evoluzione ed un processo di graduale astrazione fino a giungere alla sua crisi ed alla sua negazione con l'avvento dell'indirizzo penale nazionalsocialista della scuola di Kiel; la successiva rivalutazione del bene giuridico — seguita ai movimenti di riforma del diritto penale in Germania ed in Italia — ha privilegiato l'approccio critico.

L'Autore, quindi, si sofferma sullo sforzo compiuto dalla dottrina italiana, a partire dagli anni Sessanta, nella ricostruzione dell'illecito penale in termini di necessaria offensività a beni costituzionalmente rilevanti.

RÉSUMÉ

Cet article analyse l'aptitude de la notion de bien juridique comme limite pour le législateur dans les différents choix pour la pénalisation. En particulier on décrit les notions les plus significatives du bien juridique, tel un critère que le législateur devrait suivre pour identifier les conduites punissables.

Né en Allemagne de la critique aux idées du siècle des lumières sur le délit, le concept du bien juridique a eu une rapide évolution, mais ensuite il a subi une graduale abstraction, jusqu'à sa négation avec la naissance de la tendance judiciaire national-socialiste de l'école de Kiel; la suivante révalorisation du bien juridique — suivie aux mouvements de réforme du droit pénal en Allemagne et en Italie — a favorisé l'approche critique.

L'Auteur s'arrête sur les efforts de la doctrine italienne, à partir des années Soixante, pour le rétablissement du délit pénal comme une action qui porte atteinte aux biens garantis par la Constitution.

SUMMARY

The article deals with the suitability of the concept of juridical right to limit the legislator with regard to his decisions as to impose a penalty.

In particular, the most important concepts of juridical right are illustrated, as a criterion which should be adopted by the legislator in order to determine punishable behaviours. The concept of juridical right was born in Germany from the criticism to the Enlightenment conception of the offence and then it quickly developed and gradually underwent an abstraction process up to its crisis and its nega-

tion owing to the coming of the National Socialist penal course of the Kiel school; the subsequent re-appraisal of the juridical right — following the reform movements of the criminal law in Germany and in Italy — has privileged the critical approach.

Then the Author dwells upon the efforts made by the Italian jurists, beginning from the Sixties, in order to reconstruct the crime in terms of a necessary offensiveness against rights which are prominent according to the dictates of the Constitution.

TRANSIZIONE E CRIMINALITÀ IN ROMANIA (*)

VINCENZO PATALANO (**)

FRANCESCO SCLAFANI (***)

SOMMARIO: 1. - Notazioni introduttive: l'evoluzione storica della legislazione penale rumena. - 2. - La delinquenza in Romania: analisi e tendenze.

1. - *Notazioni introduttive: l'evoluzione storica della legislazione penale rumena*

I precedenti storici della vigente legislazione penale in Romania vanno ricondotti al codice penale del 1864 (1) che, nonostante taluni riferimenti a quello prussiano del 1851, si riallacciava direttamente al «grande codice» napoleonico del 1810 e, con l'umanesimo del Beccaria, accoglieva i canoni fondamentali della Scuola classica. Venivano infatti riconosciuti i presupposti filosofici fondamentali della responsabilità, primo fra tutti il principio dell'assoluta libertà dell'umano volere, e si

(*) Questa indagine è stata eseguita grazie anche al contributo CNR CTB 96.01033.CT09.

(**) Professore di Diritto Penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», che ha curato soprattutto il profilo penalistico.

(***) Professore di Criminologia. Direttore del Dipartimento di Scienze Penali, Criminologiche e Penitenziarie nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», che ha curato soprattutto il profilo criminologico.

(1) Nel gennaio del 1859, con l'elezione di un *homo novus*, colonnello Alessandro Giovanni Cuza, appartenente alla piccola nobiltà moldava, si realizzò *de facto* l'unione dei principati di Moldavia e di Valacchia. L'unione di pieno diritto venne proclamata il 23 dicembre 1861 e l'anno seguente il nuovo Stato assunse il nome di Romania. Allo scopo di modernizzare il Paese, Cuza, fondatore dell'Università di Bucarest, dispiegò una forte azione riformatrice in campo economico, religioso e sociale, introducendo, tra l'altro, il codice civile sul modello di quello francese e promulgando oltre il codice penale anche quello di rito; entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1865.

afferitava una concezione largamente rispondente a un'idea etico-retributiva della funzione della pena (2).

Nonostante le modificazioni introdotte con vari provvedimenti legislativi, che non ne alterarono però il contenuto e la struttura, questo codice rimase in vigore fino al 31 dicembre 1936 (3). In quell'anno, infatti, ne fu approvato uno nuovo che perfezionava l'antico obiettivo di dotare il Paese di una legislazione penale unitaria (4). Entrato in vigore il 1° gennaio 1937 e

(2) Era in primo luogo consacrato il principio di legalità formale nel senso che fonte del diritto penale può essere soltanto la legge: si intendeva evitare l'arbitrio del potere esecutivo e di quello giudiziario e si volevano assicurare la certezza e l'uguaglianza nell'applicazione del diritto. Inoltre, il principio di personalità dell'illecito penale o di colpevolezza e quello dell'umanizzazione della pena. Sotto quest'ultimo profilo, pur prevedendo la pena dei lavori forzati a vita, quel codice non contemplava la pena di morte, le pene corporali, e la confisca dei beni. Infine, così come la normativa risalente al 1852, la responsabilità penale veniva fissata a 8 anni compiuti e, per i soggetti con età inferiore ai 15, il suo riconoscimento era sottoposto alla prova della commissione del fatto con discernimento. In caso di irresponsabilità, l'affidamento ai genitori per le cure e la sorveglianza; anche per i giovani adulti responsabili, con età tra i 15 ei 20 anni, pene meno severe di quelle minacciate per i maggiorenni. Per quell'epoca, pur non disciplinando istituti di parte generale come il tentativo, il concorso di reati, la recidiva, l'istigazione e la riabilitazione, il codice si poneva come primo modello di sapienza legislativa e di equa moderazione.

(3) Per un commento della legislazione penale del tempo, v. ERACLIDE C., 1865; COSTA-FORU G., 1872; CREȚIESCU AL., 1872; BADULESCU G.St., IONESCU G.T., 1911; PASTION P., PAPADOPOLU M., 1922. Inoltre, il Corso di diritto e procedura penale (*Cursul de drept și procedură penală*), in tre volumi, di Ion Tanoviceanu, già professore nella Facoltà giuridica di Bucarest, pubblicato nel 1912. Negli anni 1924-27 il Corso, con il titolo di *Tratat de drept și procedură penală* (Trattato di diritto e procedura penale), in cinque volumi, fu ripubblicato con il contributo di Vintila Dongoroz che sviluppò, collegandolo con l'evoluzione degli indirizzi dottrinali, il nucleo fondamentale dell'opera. Sono segnalati anche i lavori di Traian Pop, professore nella Facoltà di Diritto di Cluj (*Drept penal*, 3 voll., Cluj, 1921-24) e di Nicolae Buzea della Facoltà di Diritto di Iasi (*Principii de drept penal*, Iasi, 1937). Figura dominante, studioso insigne delle scienze penali resta il prof. Vintila Dongoroz, allievo di Tanoviceanu, noto soprattutto per il suo Trattato pubblicato nel 1939 con il titolo *Drept penal*.

Nel 1929 anche la legge penitenziaria e degli istituti di prevenzione con la creazione di istituti correzionali, di istituti di educazione forzata, di istituti per minorenni abbandonati, vagabondi o irregolari della condotta.

(4) Alla fine della prima guerra mondiale, dopo la realizzazione dell'unità nazionale, nelle nuove provincie della «grande Romania» si continuavano ad applicare i codici penali dei Paesi dal cui dominio esse si erano affrancate: in Transilvania viveva il codice penale ungherese, nella Bucovina quello austriaco, nella Bessarabia

destinato a soddisfare le esigenze di una riforma «equilibrata», il codice, che conteneva non poche coraggiose innovazioni, se da un lato teneva fermi i canoni della Scuola classica, dall'altro confermava, talora rinforzandoli, vari postulati pratici della Scuola positiva (5). Esso resterà in vigore fino al 1969, nonostante che, dopo il secondo conflitto mondiale, la Romania entrerà nei Paesi a «socialismo reale». Di conseguenza, pur essendo stata l'ultima espressione di una risposta penale pensata in un regime democratico, il codice, ogni volta opportunamente rimaneggiato, è servito ai diversi e ideologicamente opposti regimi che si sono succeduti nel corso del tempo, fino alla sua abrogazione nel 1968.

Il 10 febbraio 1938 Carlo II, re di Romania dal 1930, approfittando dello scompiglio nel Paese provocato dalla innaturale alleanza del Partito nazional-contadino di I. Maniu con le forze fasciste, instaurò una dittatura personale, sciogliendo i partiti e promulgando il 27 febbraio una nuova Costituzione di ispira-

quello russo. Se in quest'ultima regione - la cui unione con la Romania fu consacrata da un Trattato firmato a Parigi il 28 ottobre 1920 da Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone - la legislazione penale del 1864 venne estesa gradualmente e con notevoli difficoltà, nelle altre la sua applicazione risultò sempre problematica. Donde la sentita esigenza della vigenza di una sola legge penale in tutto il Paese, strumento fondamentale per la costruzione e il consolidamento dell'unità spirituale e della coscienza nazionale del popolo rumeno.

(5) Così, accanto al principio della responsabilità morale del reo, con il mantenimento della pena nella sua forma tradizionale, si istituivano le misure di sicurezza destinate a combattere la pericolosità del singolo delinquente e ad assicurare la difesa della società. Si riconosceva anche la funzione educativa della pena letta nell'ottica della riabilitazione e del recupero del condannato, quindi l'esigenza dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio e penitenziario. Il sistema tripartito è mantenuto, ma i limiti di età per la responsabilità sono modificati: irresponsabili i minori fino a 12 anni; da 12 a 15 anni essi sono ritenuti responsabili solo se capaci di intendere al momento del fatto; responsabili senza condizioni i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età. Il regime sanzionatorio si componeva delle pene e di misure di sicurezza a carattere educativo; le prime, per la giovane età, risultavano meno severe di quelle minacciate per i maggiorenni.

Non era prevista la pena di morte, anche se vi era un inasprimento di quelle fissate nel codice abrogato; venivano disciplinati gli istituti della liberazione condizionale e della riabilitazione dei condannati. Questo codice, che in ogni caso si segnalava per la severità delle pene minacciate, si rivelò utile strumento, nel corso della sua lunga vigenza, per colpire anche gli «elementi progressisti» (STĂNOIU R.M., 1989: 181).

zione totalitaria che andava a sostituire quella democratica del 1923 (6). La legislazione penale — ancorché modificata e integrata con leggi speciali (7) durante la «grande repressione» post-bellica onde adattarla ai mutamenti della situazione politico-economica e sociale del Paese (8) — rimase in vita fino al 1968, tre anni dopo la trasformazione della Repubblica Popolare Rumena, proclamata il 3 dicembre 1947, in Repubblica Socialista il 21 agosto 1965 (9). Nel 1967 aveva assunto il potere Nicolae Ceaușescu.

(6) Nel 1938 fu ripristinata la pena di morte per i delitti contro la sicurezza dello Stato, mantenuta fino al 1990 quando venne abolita con il d.l. n. 6 del 10 gennaio del Consiglio del F.S.N. e sostituita con l'ergastolo (art. 53 c.p.). Inoltre, l'abbassamento a 12 anni del limite d'età della responsabilità penale e un generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio.

Non si registrano modifiche degne di particolare attenzione durante la dittatura «legionaria» e del maresciallo I. Antonescu, sebbene nel corso di quest'ultima, praticamente coincidente con gli anni della seconda guerra mondiale (più precisamente fino al 23 agosto 1944, quando il re Michele con un colpo di stato rovesciò il governo del Maresciallo), il diritto penale funzionò con leggi eccezionali.

(7) Ad esempio, la legge n. 312/1945 (M. Of. n. 94 del 24 aprile 1945) per la punizione dei colpevoli del «disastro» del Paese o di «crimini di guerra» e la legge n. 351/1945 (M. Of. n. 101 del 3 maggio 1945) per la repressione della speculazione illecita e del sabotaggio economico.

(8) Caratteristica della prima tappa della «rivoluzione antifascista e antimperialista» fu lo sforzo compiuto dalla classe dirigente per innovare sul piano politico-sociale la sostanza normativa dell'apparato giuridico pre-rivoluzionario onde realizzare «la difesa del potere politico e delle altre acquisizioni ottenute dal popolo tramite la Rivoluzione». È evidente che «una siffatta finalità non poteva essere raggiunta che attraverso una politica penale ordinata alla funzione di difendere gli interessi vitali della classe operaia dall'aggressione degli elementi ostili, degli avventurieri, che miravano al ritorno dello *status quo ante*» (STĂNOIU R.M., 1989: 181). V. inoltre DONGOROZ V., 1968: 465 ss.

(9) Dopo la proclamazione della Repubblica Popolare e l'adozione di una Costituzione nel 1948 modellata su quella sovietica, furono promulgate non poche leggi penali speciali, in particolare quelle finalizzate alla difesa del nuovo regime politico ed economico. Di conseguenza, incrementi di pena per i reati contro la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, il patrimonio pubblico, le attività commerciali illecite, il parassitismo, ecc. [ad esempio, il decreto n. 469/1957 (B. Of. I, n. 26 del 30 settembre 1957), il decreto n. 318/1957 (B. Of. I, n. 27 del 21 luglio 1957), i decreti nn. 212 e 213/1960 (B. Of. I, n. 9 del 18 giugno 1960)].

Più precisamente, in sintonia con la nuova situazione politico-economica, il codice penale fu ripubblicato nel 1948 con la denominazione di Codice penale della Repubblica Popolare Rumena (*Codul penal al Republicii Populare Române*). Venivano abrogate le norme sull'immunità penale del re e ogni altra disposizione incom-

**Nel 1968 il nuovo codice penale (10), tuttora vigente (11).
Elaborato sotto l'influenza dell'ideologia marxista, garante**

patibile con l'ideologia marxista, sollevata al rango di ideologia ufficiale, ed era accolto il principio dell'analogia. Di conseguenza, con successive modifiche, fu assegnato alla legge penale soprattutto lo scopo politico di difendere l'ordine socialista, furono inasprite le pene per i reati contro lo Stato e l'ordine socialista, vennero criminalizzate le condotte realizzate contro la proprietà comune collettiva, con la minaccia della pena di morte per i casi più gravi. Il diritto penale, insomma, si trasformò in «uno strumento della politica comunista, in un mezzo di repressione in primo luogo delle persone considerate pericolose per i predetti regimi politici e solo in secondo luogo strumento di difesa della società contro la criminalità» (BULAI C., 1997: 45).

L'ideologia e i principi fondamentali del codice del 1936 svolsero tuttavia una benefica influenza sull'interpretazione e la pratica delle regole penali nel sistema socialista. Basti pensare che l'analogia non ebbe pratica applicazione, venendo anzi espressamente abrogata già nel 1956. Soprattutto dopo la creazione nel 1954 dell'Istituto di Ricerca Giuridica dell'Accademia Rumena, furono coltivati gli studi penali con una notevole produzione scientifica.

(10) Pubblicato nel B.Of. nn. 79-79-bis del 21 giugno 1968 e ripubblicato sul B.Of. nn. 55-56 del 23 aprile 1973. In quell'anno la legge di modifica del codice penale (n. 6, pubblicata nel B.Of. n. 49 del 6 aprile) che, tra l'altro, disciplinava «il lavoro correzionale», istituito che rappresentava una tappa importante nell'evoluzione del diritto penale socialista: «non solo per il fatto che si è posta come un'alternativa al carcere, ma in primo luogo perché ha determinato un cambiamento di concezione nella politica penale. L'attivazione di questa misura ha mostrato che nella società esiste veramente la persuasione di appartenere all'intero popolo capace di assicurare efficacemente la rieducazione di alcuni delinquenti che lavorano in unità socialiste sotto il controllo della collettività dei lavoratori» (MIHAILĂ C., 1982: 68). A proposito, la legge di modifica n. 104/1992. Sull'istituto, BULAI C., 1997: 540 ss.

Dall'entrata in vigore il codice ha subito numerose modifiche, l'ultima delle quali, introdotta con l. n. 140 del 5 novembre 1996, è stata pubblicata nel M.Of. del 14 novembre 1996. Un testo dei codici penale e di procedura penale aggiornati al 1° gennaio 1997: *Cursul de drept și procedură penală*, 1997.

Nel tempo, pur nella cornice del modello dello Stato guardiano vigile e severo, la tendenza alla restrizione graduale della pena detentiva, segno del graduale deperimento della funzione repressiva statale, soprattutto attraverso la decriminalizzazione e la depenalizzazione di fatti ritenuti ormai privi di rilevante pericolosità sociale. V., a proposito, DONGOROZ V., 1960: 393 ss.; DONGOROZ V., 1966: 533 ss.; PAPADOPOL V., 1968: 17 ss.; THEODORU Gr., 1972: 33 ss. Inoltre, già dal 1954 l'attivazione di sanzioni disciplinari e amministrative per le contravvenzioni [il Decreto per la regolamentazione delle sanzioni delle contravvenzioni n. 184 (B. Of. I, n. 25 del 21/5/1954)].

(11) Nello stesso anno (12 novembre) fu adottato anche il codice di procedura penale che, come quello sostantivo, entrò in vigore il 1° gennaio 1969. Tale codice abrogava quello del 1936, modificato e ripubblicato nel 1948. Il codice di rito del 1936 aveva abrogato quello del 1864 che era stato elaborato sotto l'influenza del Codice d'istruzione criminale francese del 1808, ripubblicato nel 1832 sotto il titolo di *Code d'instruction criminelle*. Il codice di procedura penale del 1968 subirà modifiche nel

della democrazia e della legalità socialista (12), questo codice consacrava i principi fondamentali delle moderne legislazioni penali europee. Ad esempio, quelli del *nullum crimen, nulla poena, sine lege*, esteso anche alle misure di sicurezza e a quelle educative, della responsabilità personale, dell'umanizzazione della pena, ecc., propri della Scuola classica. Inoltre, il principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, la previsione di misure di sicurezza e rieducative, ecc., postulati del positivismo criminologico. Infine, per costringere l'intervento penale nei limiti ristretti della necessità che impongono di considerare il ricorso alla pena detentiva soprattutto in termini di assoluta sussidiarietà, cioè l'estremo rimedio per la repressione delle condotte delittuose di sicura gravità, l'ampliamento degli accessi alle alternative alla detenzione (13), in coerenza anche con le proposte avanzate dal Movimento della Nuova Difesa Sociale. Insomma, un eclettismo che riuniva il neo-classicismo di tipo garantistico, il tecnicismo giuridico di tipo dogmatico e certe istanze neo-defensionistiche (14).

Caduto il regime, nel 1996 un ultimo e ampio rimaneggiamento della legislazione penale (15) che si ispira, per l'aspetto

corso degli anni, in particolare nel periodo 1970-1993; l'ultima con la legge n. 141 del 5 novembre 1996, pubblicata nel M.Of. n. 289 del 14 novembre 1996. V. DONGOROV V., 1969: 11 ss.; STĂNOIU R.M., 1989: 182 ss. Ancora, nel 1968 le leggi n. 58 sull'ordinamento giudiziario e n. 59 relativa alle commissioni di giustizia (pubblicata nel B.Of., I, n. 169 del 27 dicembre e succ. mod.).

(12) La concezione del diritto socialista si inverteva ad esempio nell'art. 52 c.p. sugli scopi della pena: questa è una misura afflittiva e un mezzo di rieducazione del condannato; il suo scopo consiste nella prevenzione della commissione dei reati e la sua esecuzione deve formare nel condannato un'attitudine corretta al lavoro, all'ordine giuridico e alle regole della convivenza sociale. Cfr. STĂNOIU R.M., 1989: 183 ss.

(13) Allora due sole allora le pene principali: la reclusione e la multa. Quella di morte, di carattere eccezionale, avrebbe potuto sempre essere sostituita con quella detentiva (art. 53, 1° co., c.p.). Oggi, con la riforma del 1996 (legge n. 140), alla detenzione da 15 a 30 anni e alla multa da 100mila a 50 milioni di Lei, si è aggiunto, tra le pene principali, l'ergastolo (art. 53, 1° co., c.p.).

(14) Cfr. BULAI C., 1997: 54.

(15) Dopo la rivoluzione del 1989 sono state abolite «le strutture politiche e statali del regime totalitario comunista ed è stata eliminata l'ideologia marxista dominante fino ad allora ed è stata eliminata dal nostro sistema giuridico ogni disposizione che appariva incompatibile con i principi democratici proclamati il 22 dicembre 1989 e con la necessità di difendere i valori dell'umanesimo e democratici. Di

repressivo, al recente codice penale francese del 1994: trent'anni il limite massimo della pena detentiva (art. 53 c.p.),

conseguenza, dalla legislazione penale è stata abrogata o modificata ogni disposizione o denominazione che si riferisce alla difesa dell'ordine socialista o allo Stato socialista o che sopprimeva o limitava la libertà del cittadino rumeno di essere o di esprimersi liberamente, di muoversi o di possedere determinati beni, ecc. Attraverso l'eliminazione di queste disposizioni, il nostro diritto penale ha cessato di essere uno strumento della politica comunista, ridiventando un giusto difensore dei valori fondamentali della società democratica rumena. E le norme e le istituzioni del nostro diritto penale e i principi che questo esprime, liberate dalle influenze sopra menzionate, sono in grado di assicurare la difesa di questi valori, come succede in ogni società democratica» (BULAI C., 1997: 53).

Oltre alla larga rielaborazione della parte speciale, le novità investono anche questioni fondamentali come ad esempio la stessa definizione del reato, che ormai non è più ancorata a postulati socio-politici ed economici predeterminati. Quella scritta oggi nel codice penale rumeno (artt. 17, 18 e 18.1) sta solo a indicare, nel solco della tradizione sostanzialistica, che un fatto astrattamente previsto come reato può non esserlo nel caso concreto allorché manchino i requisiti sostanziali e intrinseci, cioè il significativo pregiudizio agli interessi tutelati dalla legge penale. Infatti, il pericolo sociale del fatto configura ancora l'elemento materiale a contenuto negativo, che insieme a quello formale (normativo) è costitutivo della condotta descritta nella singola norma penale incriminatrice di parte speciale. (V. BULAI C., 1997: 146 ss., 152 ss.). L'attaccamento alla concezione sostanziale del principio di legalità si giustifica perché essa, a differenza di quella formale, consentirebbe una più efficace difesa della società e una giustizia più elastica e conforme alla coscienza sociale, dal momento che permetterebbe di punire le condotte effettivamente confliggenti con gli interessi concreti della società in un determinato momento storico e consentirebbe di adeguare la norma penale alla realtà sociale in continuo mutamento, eliminando discrasie tra la norma penale codificata e le cangianti esigenze di difesa sociale.

Diversa la definizione sostanziale con riferimento politico, in quanto fondata su una nozione di reato desumibile anche da fonti extralegali (ad esempio, la coscienza rivoluzionaria, il sano sentimento del popolo, la coscienza sociale), che consentì arbitrii e discriminazioni negli anni del socialismo reale. Secondo la dottrina penalistica sovietica, nella fase di transito dal capitalismo al comunismo, non essendo superate tutte le contraddizioni della vecchia società «permane la delinquenza, quindi anche la necessità di combatterla. Di conseguenza, la politica penale finalizzata a questo obiettivo include, oltre all'azione preventiva delle cause della criminalità attraverso l'edificazione del socialismo, quella repressiva utilizzando mezzi sociali, educativi e giuridici". Il diritto penale, quindi, «non è solo strumento principale della politica penale, ma è, secondo l'ideologia ufficiale marxista-leninista, strumento della politica generale» (BULAI C., 1997: 36-7). Invero, alla luce della concezione marx-leninista, il diritto e lo Stato svolgevano un ruolo di mera precarietà e una funzione provvisoria e residuale. Pertanto, e tenendo conto dei tratti distintivi di ciascun Paese, il concetto del diritto era quello di un residuo borghese, rivolto e teso alla propria scomparsa. Ciò, anche se il principio del deperimento dello Stato e del diritto, sostenuto nella teorica sovietica del primo decennio rivoluzionario, subì poi notevoli rimaneggiamenti, soprattutto a opera di Stalin e Višinskij, che ne postulavano l'esigenza di un

disposizioni più severe sul concorso di reati (artt. 32 ss. c.p.), in materia di recidiva (artt. 37 ss. c.p.) e sui limiti interni ed

«rafforzamento» per favorire lo sviluppo economico — indispensabile per il passaggio al comunismo — e per difendere lo Stato dalle minacce controrivoluzionarie interne ed esterne. Sicché il problema del deperimento del diritto in Unione Sovietica non si pose più nei termini di un puro «nichilismo giuridico», bensì in quelli di un graduale restringimento della sfera normativa di fronte al consolidarsi di rapporti e comportamenti capaci di svolgersi senza la mediazione del diritto: nell'obiettivo dell'instaurazione finale di una società comunista nella quale il diritto stesso sarebbe andato poi a ridursi a un insieme di regole di natura tecnica necessarie per l'attività produttiva.

Ne consegue che in Unione Sovietica, così come negli altri Paesi inseriti nella sua orbita politico-economica, il diritto — date le singolarità che lo caratterizzavano, dipendenti, in coerenza con il materialismo storico e dialettico, dalla sua subvalorizzazione rispetto alla sovravalorizzazione dell'economia — si diversificava nettamente da quello «borghese», ritenuto specchio di conflitti e di disuguaglianze. All'interno di una società socialista, agli albori della Rivoluzione, il diritto penale, in particolare, era considerato come ulteriore mezzo da utilizzare nell'interesse del proletariato per reprimere, in una prima fase, attraverso lo Stato («macchina speciale di repressione»), le classi sfruttatrici e quei residui di resistenza ai precetti di convivenza socialista, e, nelle successive, volgendo la società in senso egualitario e via via comunista, per combattere e rieducare quelli «che violano la legge penale, elementi refrattari all'influenza dell'ideologia comunista, con una coscienza civica arretrata rispetto a quella della classe lavoratrice» (BULAI C., 1997: 37).

Secondo la dottrina penalistica di fondazione marxista-leninista, anche la pena, rispondendo inizialmente a un'esigenza transitoria di «repressione speciale» — cioè quando alla «forza speciale di repressione» della borghesia sul proletariato si sostituisce una «forza speciale di repressione» del proletariato sulla borghesia (soppressione dello Stato borghese — dittatura del proletariato) —, avrebbe dovuto perdere gradatamente, nel periodo seguente la rivoluzione, il carattere afflittivo per assumere quello rieducativo. Successivamente, superato l'antagonismo delle classi sociali, attraverso un lento processo di estinzione, unitamente a tutte le organizzazioni repressive statali, essa sarebbe andata a trasformarsi in categoria storica. Ne derivava un suo ruolo strumentale — di difesa e di supporto di una precisa organizzazione economica e socio-politica — e un suo storico condizionamento alla contingenza dello sviluppo del sistema, diretto dal Partito comunista, vestale dell'ideologia marxista-leninista. In definitiva, si concepiva il controllo sociale come strumento di accelerazione del mutamento e si attribuiva alla normazione penale, posta nella «corazza protettiva» dei canoni del marxismo-leninismo, la funzione ausiliaria del dominio e dello sradicamento delle contraddizioni comportamentali contrastanti l'obiettivo dell'edificazione del comunismo: «Il diritto penale era in questo modo proposto come strumento della pedagogia marxista, come mezzo di formazione dell'«Uomo nuovo», dell'uomo della società socialista e comunista» e la pena aveva «un carattere dichiaratamente afflittivo, di «punizione», in vista però della rieducazione del condannato». Ad essa non si riconosceva «lo scopo di causare sofferenze fisiche o la mortificazione della dignità del condannato». La sua esecuzione doveva perciò attivare nel condannato «un'attitudine

esterni per l'ammissione alla «libertà condizionale» (artt. 59 ss. c.p.). A differenza degli adulti, per i minorenni, i limiti di

corretta per il lavoro, per il rispetto dell'ordine giuridico e per le regole della convivenza sociale» (BULAI C., 1997: 37, 39).

Il complesso dei principi innanzi accennati si riverberò nella definizione stessa del reato e della responsabilità penale. In effetti, dalla definizione unitaria del reato con riferimento espresso e diretto a un segno oggettivo costituito da un fatto (azione od omissione) che presenta un pericolo sociale di non scarsa rilevanza, derivava il prescindere del reato dalla sola violazione formale del precetto, risultando necessario, per la sua esistenza, un *quid pluris*, cioè l'accertamento della pericolosità del fatto commesso (e la sua persistenza al momento del giudizio), la cui misura andava determinata attraverso indici oggettivi e soggettivi. Più precisamente, la nozione di reato compendeva molteplici aspetti: materiali, sociali, umani e giuridici; talché nella sua struttura potevano individuarsi tre particolarità essenziali costituenti un'unità dialettica: a) fatto che presenta un pericolo sociale (aspetto materiale-sociale); b) fatto realizzato con dolo o colpa (aspetto umano-soggettivo); c) fatto previsto e punito dalla norma penale (aspetto giuridico-formale). La clausola del pericolo sociale dell'azione costituiva il caposaldo della concezione sostanzialistica del reato, secondo la quale il fatto commesso, per acquistare rilevanza penale, deve possedere un'apprezzabile carica di pericolosità sociale, dovendosi al giudizio (formale) di riprovazione legale aggiungere quello sostanziale di riprovazione sociale. Di conseguenza, la concezione materiale si inverteva nella clausola della pericolosità sociale, la quale, sul piano ontologico, si concretizzava nel contenuto antisociale della infrazione e, su quello assiologico, si riferiva alla riprovazione della condotta incriminata. La pericolosità dell'autore costituiva solo uno degli indizi del pericolo sociale del fatto, dovendosi altresì valutare l'importanza del bene leso e le sue conseguenze, le circostanze nelle quali esso si era realizzato (criteri oggettivi), nonché la personalità del reo, l'intensità della colpevolezza e i motivi a delinquere (criteri soggettivi).

La moderna concezione sostanziale del reato, non più dipendente dall'accettazione di una determinata ideologia politica, non si allontana e neppure è vicina a quella materialistica e dialettica, concernente i legami indissolubili tra gli aspetti obiettivi e subiettivi dei fenomeni socio-umani, che, accolta per primo dal Legislatore penale sovietico, evidenziava la innovazione profonda apportata al diritto penale, in quanto si ricollegava a principi in totale antitesi con quelli recepiti negli ordinamenti dei Paesi «occidentali». La nota dominante era che la responsabilità penale si sganciava dalla mera disobbedienza alla norma, necessitando per la sua affermazione l'attribuzione al fatto di un'effettiva materialità o possibilità di danno alla compagine sociale; in altri termini, in applicazione del principio della «corrispondenza allo scopo rivoluzionario», la responsabilità non era più rapportata alla sola realizzazione dell'azione tipica, ma veniva invece ragguagliata all'antisocialità del comportamento rispetto alla morale socialista. Conseguentemente, anche il concetto inveterato di antigiuridicità veniva spostato da quello di pura illiceità formale a quello sostanziale di antisocialità, materializzandosi nell'evento effettuale di pericolo o di danno concreto agli interessi dell'ordine socialista. Per le sue caratteristiche obiettive, dunque, in quel sistema ogni reato era un'azione od omissione socialmente pericolosa: tale pericolosità si rivelava come espressione del momento politico-sociale, di

pena si riducono alla metà, con la conseguenza che il minimo non può superare in nessun caso i cinque anni (art. 109, 1° comma, c.p.). Già però, con un vero «ritorno a Bentham», la

classe, del reato, assumendo una specifica posizione in seno alla sua struttura. Il pericolo sociale era valutato in primo luogo dal Legislatore nel momento in cui catalogava e inseriva in modelli legali i fatti pericolosi per la società; in seguito, per adeguare il precetto al caso concreto stante il legame tra fatto tipico e fatto storico, l'apprezzamento dei suoi contenuti e della sua misura era operato dal giudice nella fase processuale. Posto il nesso dialettico tra momento formale (il disposto codicistico) e momento sostanziale (realtà sociale, in continua evoluzione), se la pericolosità era la caratteristica materiale dell'aspetto sociale del reato, l'antigiuridicità ne rappresentava soltanto l'espressione giuridica. Se ogni condotta — attiva o omissiva — realizzata in violazione della norma penale era socialmente pericolosa, non tutte si qualificavano criminose, dal momento che, come si è detto, soltanto quella che, pur completa nella sua veste formale, presentava un pericolo sociale di apprezzabile rilievo integrava un reato. Da qui, nell'*ancien régime*, il legame tra la condotta anti-giuridica e il suo carattere di pericolo sociale poteva essere percepito come rapporto tra la forma legale e il suo contenuto materiale, sociale e politico, nel quale si scorgeva il rispecchiamento della tesi della provvisorietà dello strumento penale, tratto essenziale della teorica marxista-leninista, nella prospettiva di obsolescenza dello Stato e del diritto in una società in cammino verso il comunismo. Di conseguenza, la clausola del pericolo sociale oltre alla funzione di contenimento della responsabilità svolgeva un ruolo anche interpretativo, consentendo di alloggiare il fatto nel castone dei valori che la norma penale incriminatrice, in un determinato momento storico, intendeva effettivamente tutelare. In definitiva, «si è da una parte respinta la concezione formalistica per cui ogni azione prevista dal tipo legale penale è reato, ma si è altresì respinta la concezione sociologistica secondo cui ogni azione socialmente pericolosa, anche se non viola la norma penale, è incriminabile; in realtà, si è accettato il criterio che soltanto un determinato grado di pericolosità sociale — da valutare nella specificità ed individualità del caso — viola la norma penale e che il criterio della pericolosità sociale, peraltro, interviene non già per aggravare ma per alleggerire la repressione penale. Si è così pervenuti ad una concezione materiale del reato (come appunto i sovietici la definiscono) la quale recupera integralmente il principio di legalità ma, combinando tra loro tipicità e pericolosità, lo funzionalizza alle finalità sociali dell'ordinamento giuridico socialista, di un ordinamento cioè che si vuole inquadrare in uno sviluppo politico-sociale, mirante alla costruzione di una società organica che si autocontrolla» (CERRONI U., 1961: 1 ss.).

È impossibile riportare esaustive indicazioni bibliografiche sullo «Stato di diritto socialista» (i presupposti, i metodi, le particolarità politiche ed etiche, ecc.). Di conseguenza, della ricca letteratura occidentale, stratificata nel tempo e nello spazio, sul sistema penale socialista, v. CERRONI U., 1961: 1 ss.; 1964; 1969; *Le système pénal soviétique*, 1975; NAPOLITANO T., 1975; 1981; DURIGATO L., 1976; NAPOLITANO T., 1981; ZWEIGERT K., KÖTZ H., 1992, I: 345 ss.; DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C., 1992: 321 ss.; CATTANEO M.A., 1998: 129 ss., 149 ss., 167 ss., 177 ss. Anche per la ricostruzione delle fonti bibliografiche più significative, fin oltre la perestrojka gorbacioviana, v. SCLAFANI F., 1998: 163 ss.

riforma del 1977 (D.Tr. n. 218), che aveva eliminato la reclusione dal catalogo delle pene per i minorenni a favore di misure educative (16), era stata abrogata con la legge n. 104 del 1992 (17).

In definitiva, in un'epoca in cui si parla della pena detentiva come *ultima ratio*, «l'idea dell'alternatività guadagna sempre più terreno, la bilancia della politica penale si inclina verso la prevenzione, l'instaurazione di un modello neoclassico di politica penale ci fa andare di nuovo e in controtendenza con il corso della storia» (18).

(16) In via eccezionale, per fatti di rilevante gravità commessi dai minori, il tribunale disponeva il loro collocamento in scuole speciali per un tempo da due a cinque anni. Sfortunatamente, pur apparendo il più liberale dell'Europa, questo modello fu introdotto in una società che «né sul piano economico, né su quello sociale, né su quello morale, era in grado di tollerarlo. Venne in un momento in cui l'economia socialista entrava negli anni più duri, nei quali le strutture di assistenza sociale erano precarie (...). Il modello del 1937 era venuto troppo tardi, quello del 1977 troppo presto» [STĂNOIU M., 1997: 3].

(17) V. artt. 99 ss. c.p. con le modifiche apportate dalla legge n. 140/1996.

(18) Così STĂNOIU M., 1997: 4.

In definitiva, anche a seguito delle modifiche successive alla caduta del regime, il contenuto e la struttura del diritto penale vigente si qualificano per l'affermazione dei principi fondamentali quali «il principio di legalità, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, il principio dell'umanesimo, il principio della prevenzione dei fatti previsti dalla legge penale, il reato come unico fondamento della responsabilità penale, la personalità della responsabilità penale, l'individualizzazione delle sanzioni penali». Ma vengono affermati anche altri principi, come quello dell'individualizzazione del trattamento in considerazione delle caratteristiche personologiche del condannato, che esprime l'influenza della scuola positiva. «Sempre grazie all'influenza della dottrina positivista, il nostro diritto penale prevede misure di sicurezza e misure educative destinate alla prevenzione dei fatti previsti dalla legge penale, attraverso l'eliminazione di uno stato di pericolo e attraverso la rieducazione di una categoria speciale di delinquenti come quella dei minorenni. Infine, grazie alla preoccupazione mostrata per evitare per quanto possibile la privazione della libertà e grazie alla risocializzazione del delinquente attraverso misure di trattamento adeguate, ma soprattutto attraverso l'influenza educativa esercitata in diverse forme nei loro confronti, il nostro diritto penale si avvicina anche ai principi promossi dalla dottrina della Nuova Difesa Sociale» (BULAI C., 1997: 48 ss., 53-4, anche per esaustive notizie storiche sulla legislazione penale rumena). Inoltre, STĂNOIU R.M., 1989: 180 ss.

Dal momento che l'evoluzione storica del diritto penale moderno in Romania si intreccia con i fatti storici e politici più significativi, risulta utile la lettura, tra gli altri, di LE BRETON J.-M., 1997: 239 ss.; FEJTŐ F., 1992.

2. – *La delinquenza in Romania: analisi e tendenze*

I radicali mutamenti in Romania iniziano con la drammatica fine di Nicolae Ceaușescu che, fino all'ultimo, sembrava essere riuscito nell'intento di mettere il suo Paese al riparo del vento forte della «rivoluzione» che aveva interessato tutti i Paesi appartenenti all'universo comunista.

Leggendola statisticamente, la delinquenza, tanto sotto il profilo oggettivo, tanto sotto quello soggettivo, manifesta, a partire dagli ultimi anni della dittatura, una chiara tendenza ascensionale (19). Così, trattando il fenomeno principalmente dal punto

(19) Erano note la povertà e le discordanze dei dati statistici della delinquenza ma soprattutto la tradizionale, interessata reticenza delle Autorità a fornirli e le difficoltà per gli studiosi a discuterli: un quasi silenzio, coperto da una prassi risalente a decisioni imbalsamate dal tempo, finalizzata a celare o a minimizzare fenomeni sociali «negativi»: «Nel nostro Paese, sotto il regime della dittatura comunista, i dati statistici relativi alla criminalità erano considerato segreti di stato, non essendo pubblicati e non potendo essere utilizzati neanche per la ricerca scientifica. L'intenzione era quella di nascondere, in questo modo, la realtà del fenomeno criminoso che però si manifestava come fenomeno di massa» (BULAI C., 1997: 7). Inoltre, l'eccessiva enfattizzazione di eventi criminosi — si sosteneva — può avere un effetto boomerang, sia perché abitua la gente a considerarli «normali» sia perché, rispetto a fatti delittuosi di rilevante gravità come i sequestri di persona o spettacolari rapine, in certi individui, specie se già socialmente instabili, potrebbe svilupparsi il complesso di Erostatto che li spingerebbe all'emulazione per «passare alla storia» (Così in *Československá Kriminologie*, 1978: 124).

Invero, nell'ambito della criminologia marxista-leninista, la questione etologica della criminalità, ad esempio, era segnata da una molteplicità di orientamenti teorici, ciascuno dei quali, pur affrontando la problematica nel suo complesso, ne tendeva a evidenziare solo qualche aspetto saliente. Così, alcuni, ritenendo estraneo a quel contesto economico-politico socialista il fenomeno delinquenziale, sottolineavano il ruolo dei sedimenti ideologici e morali del passato pre-socialista, il ritardo dello sviluppo della coscienza rispetto a quello della realtà sociale, l'influenza del mondo capitalistico circostante; altri valorizzavano l'approccio psicologico; altri, ancora, ammettevano che anche nel socialismo sussistevano cause e condizioni obiettive di delinquenza; altri, infine, confermando l'assoluta estraneità del fenomeno criminale al socialismo, precisavano che in siffatto regime non esistevano fonti sociali obiettive ma soltanto condizioni. Un coacervo di fatti oggettivi e soggettivi, collegati anche con le sopravvivenze del mal vivere pregresso, ritenuti «normali» nella fase di transizione al comunismo, durante la quale non si raggiunge una soddisfacente omogeneità economico-sociale.

La delinquenza costituiva, in ogni caso, una parentesi patologica, quasi un'*infelicitas fati*, cioè un semplice infortunio, che non incrinava però la vitalità e le capacità di sviluppo del sistema socialista, né limitava le possibilità concrete di dominarla

di vista soggettivo e riferendosi ai dati relativi al gruppo statistico dei condannati che mettono in luce anche talune caratteristiche differenziali esistenti al suo interno (sesso, età, reato, recidività), nel 1996 i condannati con sentenza definitiva (20) ammontano a 104.029 con un tasso di incidenza pari a 460 per 100.000

e di eliminarla. In definitiva, per la radicale primazia riconosciuta al tipo di struttura economica nella produzione di ogni fenomeno sociale e, quindi, anche della criminalità, si era consolidata una teoria «esogena» della delinquenza, che, accanto ai fattori immediati e individuali del comportamento criminoso, collocava dialetticamente una determinante fondamentale ed estranea all'autore: il sistema politico-economico.

In questo ambito, la *noutate*, nel significato di rottura con il passato regime, è soprattutto nell'identificazione dei reali fattori della criminalità, segnatamente quelli correlabili con le peculiarità della transizione alla democrazia e al mercato. *Amplius* SCLAFANI F., 1998: 135-36, 142, 179, 174; STĂNOIU R.M., 1989: 97 ss., 143 ss., 150 ss., 153 ss.; STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994.

(20) Lo studio della criminalità, in particolare l'ampiezza e la rappresentatività di un suo campione, trova un limite immedicabile nel c.d. numero oscuro (*dark number* o *chiffre noir*), che varia nel tempo e secondo i tipi di reato. Esso riguarda, ad esempio, talune attività umane violente — come la violenza sessuale, l'estorsione, l'ingiuria — che, per la loro natura, potrebbero essere portate a conoscenza soprattutto attraverso la denuncia degli interessati che spesso non viene presentata per paura di ritorsioni, per erronei timori di tipo sociale, per omertà, ecc. Questo insieme indica la c.d. criminalità sommersa che risulta dalla differenza tra la criminalità effettivamente esistente, cioè la criminalità reale, e quella che diventa oggetto di cognizione da parte degli organi istituzionali (c.d. criminalità apparente o convenzionale). Accanto a questi due universi, fin dal 1881 ne venne configurato un terzo, la c.d. criminalità legale, che risulta, sia dal punto di vista concettuale che quantitativo, ancor più restrittivo, dal momento che esso indica i reati effettivamente portati a giudizio e per i quali è stata pronunciata sentenza. In Romania l'area di studio della criminalità dal punto di vista soggettivo viene ristretta principalmente al gruppo dei condannati, dal momento che del fenomeno criminale si intendono approfondire più gli aspetti riguardanti i soggetti attivi che i fatti delittuosi dal loro commessi.

Come è noto, per la misurazione del fenomeno sarebbe teoricamente possibile prendere in esame le persone facenti parte di un raggruppamento alquanto più ampio, come quello delle persone e dei delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria abbia iniziato l'azione penale, che, a differenza delle statistiche sui reati giudicati, presenta anche il vantaggio di riferirsi quasi sempre al periodo di tempo in cui il fatto di reato si è realizzato. Inoltre, l'universo in questione include i delitti di autore ignoto (il c.d. numero grigio, fenomeno di notevole ampiezza) e non risente dell'influenza dell'attività degli organi giudicanti, degli effetti di provvedimenti di clemenza, e di fatti estintivi del reato e della pena. Tuttavia — si fa rilevare — siffatto gruppo non sarebbe rappresentativo della realtà, dal momento che risulta sicuramente inflazionato da un elevato numero di persone che saranno dichiarate del tutto innocenti a processo ultimato. In definitiva, pur potendo ritenere probabile che la criminalità apparente rappresenti abbastanza quella reale nel suo insieme, e pur

abitanti che, rispetto a quello registrato per il 1991 (21), presenta un incremento del 75% (22) (tabella 4 e figura 4) (23).

Il primo elemento di carattere soggettivo riguarda il sesso dei condannati definitivi. Esaminando la serie storica dei dati relativi all'ultimo quinquennio (1992-1996), risulta confermata la partecipazione fortemente minoritaria della componente femminile, con un trend abbastanza regolare dal momento che essa passa dal 10,7% del 1991 al 10,6% nel 1996.

Altro elemento di rilevante interesse è l'influenza dell'età sulla criminalità giudicata. Qui si nota una tendenza all'aumento della componente minorile, dal momento che l'incidenza percentuale passa dal 6,2% del 1991 al 9,9% del 1996 (24).

sapendo che — per le lentezze della macchina alchemica della giustizia — il dato riferito agli imputati condannati in un determinato anno tende a discostarsi dal punto di vista temporale di uno o più anni da quello del commesso reato, quando si vuole affrontare lo studio della delinquenza da un punto di vista soggettivo, occorre, di necessità, rifarsi alla criminalità legale in quanto soltanto dai fatti giudicati è possibile enucleare dalla massa delle persone denunciate gli imputati colpevoli e ottenere, di conseguenza, elementi utili per lo studio delle fondamentali caratteristiche del fenomeno indagato. Cfr. CORRADO S., 1993: 152 ss.; 219-20; AMBROSET S., PISAPIA G.V., 1980; BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I., VERDE A., 1991: 99 ss.

(21) Si esclude come anno di riferimento il 1990 essendo esso atipico in quanto i dati statistici sono alterati in diminuzione per effetto di provvedimenti di clemenza generali e particolari adottati in quell'anno.

(22) Il trend generale nel lungo periodo trova conferma nei dati relativi agli imputati (tav. 1 e figg. 1 e 2) che rivelano l'incremento del 45% del tasso di incidenza registrato nel 1996 (513 per 100.000 abitanti) rispetto a quello del 1991 (354 per 100.000 abitanti).

(23) In un rapporto del Ministero della Giustizia per l'anno 1978, l'indice di criminalità (n. di condannati per 100.000 abitanti) era 241, corrispondente a oltre 53.000 condannati. Dopo il decreto di grazia n. 349 del 1982, 32.200 erano i presenti nei penitenziari, ma già 61.134 al 31 marzo 1984. Nel totale dei condannati sono inclusi anche quelli che dovevano scontare la pena sul posto di lavoro (circa il 20%), quelli con sospensione condizionale della pena (circa il 10%) e quelli alla pena pecuniaria (circa il 5%). Dopo il 22 dicembre 1989, con l'indebolimento dell'autorità dello Stato e della credibilità delle sue istituzioni, con l'allentamento dei freni del controllo formale e informale, con l'instaurarsi di una situazione anomica dovuta al brusco passaggio dalla dittatura alla libertà, e con le conseguenti contraddizioni e negatività del procedere lento nell'aggiustamento economico e istituzionale, si collega la recrudescenza del fenomeno criminoso.

(24) È opportuno precisare per una migliore intelligenza dei dati riportati nella tav. 4 che, secondo l'art. 99 c.p., il minore infraquattordicenne non è penalmente responsabile. Quello di età tra il quattordicesimo e il sedicesimo anno risponde pe-

Anche la recidiva mostra una linea tendenziale di crescita. Il rapporto (in totale) per ogni 100 condannati, che era infatti di 5,7 recidivi nel 1951, cresce rapidamente per toccare 10,5 nel 1996.

I condannati per reati contro la persona nel 1996 rappresentano il 18,1% del totale, mentre nel 1991 essi costituivano il 25,5%. Diversamente per i reati giudicati contro il patrimonio privato: nel 1991 i condannati per i reati rientranti in questa classe toccavano il 26,6%, nel 1996 essi raggiungono il 53% (tabella 5 e figura 5) (25).

Riguardo alla distribuzione dei condannati secondo la pena inflitta (tabella 7), v'è da segnalare, per i maggiorenni, la crescita della sospensione condizionale della pena della reclusione (artt. 81 ss. c.p.) che nel 1996 tocca il 38,3% del totale (26).

Dal 1992 le rilevazioni sul movimento dei detenuti presenti (tabelle 8 e 9 e figure 6 e 7) indicano una generica tendenza all'aumento (27).

L'andamento del fenomeno così come si è specificato, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, negli anni della transizione alla democrazia e al mercato (1988-1992), è rilevabile nelle tavv. 2 e 3: raddoppia il numero dei denunciati dal 1988 al 1992, con decremento della presenza dei delinquenti primari, triplica quello dei reati registrati anche per la decisiva crescita dei reati contro il patrimonio.

nalmente solo quando si prova che ha commesso il fatto con discernimento. Risponde penalmente solo l'ultrasedicenne. Sulla disciplina della minore età e sul trattamento sanzionatorio previsto per i minorenni, v. BULAI C., 1997: 205 ss. Sul fenomeno della delinquenza minorile, dalle ipotesi etiologiche agli aspetti vittimologici, v. da ultima STĂNOIU M., 1997

(25) La crescita risente anche degli effetti della diminuzione in termini assoluti e percentuali della classe dei reati contro il patrimonio pubblico. Il processo riformatore ha portato alla sua definitiva abrogazione con la citata legge n. 140/1996. V. BULAI C., FILIPAS A., MITRACHE C., 1997: 282 ss.

(26) In coerenza con i tempi, il rapido declino dell'esecuzione della pena nel luogo di lavoro (artt. 86-7 ss. c.p.).

(27) Per dati retrospettivi e indicazioni bibliografiche, BULAI C., 1997: 7-8. A proposito, GHEORGHE F., 1997: 63 ss., che sottolinea, nonostante il mutamento, l'assenza di modifiche significative nella vita e nel regime penitenziario.

L'incremento della criminalità di profitto e di quella c.d. di comportamento, che riguarda i rapporti della vita sociale, può collegarsi con l'eredità del passato e con i processi, gli abusi e gli errori della transizione; in particolare, l'instabilità politica e la protratta crisi economica, l'allentamento del controllo sociale, la dissoluzione dei valori storico-sociali positivi, con la decadenza di quelli giuridici, la rottura di meccanismi interni ed esterni di inibizione alla trasgressione, la permeabilità delle frontiere, i provvedimenti di clemenza a pioggia, la mancata riforma della legislazione penale soprattutto per combattere le nuove forme di delinquenza, l'insoddisfazione e la sfiducia dei cittadini negli organi di polizia e di sicurezza e dell'apparato giudiziario, la conseguente diffusione di una sottocultura coerente con schemi mentali e modelli comportamentali criminali e il reclutamento di giovani energie, forti ma vulnerabili, vittime privilegiate delle persistenti e macroscopiche emergenze che, evidenziando le contraddizioni del passaggio alla nuova economia di cui esse sono effetto, accentuano il disagio sociale di cui esse stesse sono (con)causa. La criminalità, infatti, rallenta o arresta lo sviluppo della società, che diviene facile preda di quella organizzata. La presenza di associazioni criminali, anche di tipo mafioso, che utilizzano le condizioni di malessere e di disgregazione sociale, è uno dei fattori che pregiudicano la crescita socio-economica e culturale delle aree da esse controllate (28).

Invero, una delle caratteristiche del «socialismo maturo» fu la diffusione di un'etica lontana da quella ufficiale, alla base della profonda separazione tra parole e fatti, tra vita pubblica e privata; insomma, il distacco tra Paese reale e Paese legale, la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Di conseguenza, scendendo nel sottosuolo mentale dell'uomo socialista: confusione di identità, delusioni, frustrazioni, atteggiamenti e comportamenti passivi e parassitari, conformistici e opportunistici, erosione della solidarietà, ecc.; e la riprovazione del precedente ordine morale e la condanna di quello dei Paesi capitalistici non basta-

(28) V. STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994: 172 ss. Sul fenomeno, da ultimi, ADAMOLI S., DI NICOLA A., SAVONA E.V., ZOFFI P., 1998: 49 ss.; SAVONA E.U., 1998; SCLAFANI F., 1999: 521 ss.

rono a evitare la disobbedienza anche in materia di etica socialista. Cosicché, i valori spirituali e morali che si erano sparsi, condizionando la vita individuale e collettiva, non potevano essere sufficienti per diffondere la cultura della legalità, e ancor più per realizzare il progetto di una società senza classi. E l'illegalità sistemica, se dava forma e volto ai freni, agli ostacoli e alle resistenze al socialismo, costituiva la prova manifesta di una solidità ideologica solo apparente e dell'assenza, per altre contraddizioni interne, di un'effettiva signoria del regime sul processo di edificazione del comunismo; stante, per di più, la sua incapacità di difendere i risultati positivi raggiunti. In definitiva, un'erma bifronte, due mondi contrapposti, uno visibile che esaltava la virtù, l'altro, illegale, criminale, che, data la vastità e la capillarità, tutti conoscevano e di cui tutti parlavano. Quindi, la coesistenza di una doppia morale: una pubblica, rigorosa, rispettosa delle regole, e una privata, caratterizzata da estesa flessibilità e da adattamento della legalità al contesto ambientale.

Nel sinergismo dialettico degli elementi cui uncinare l'area dell'odierna conflittualità e della propensione trasgressiva in diversi settori e a diversi livelli del vivere sociale, si segnalano in particolare quelli espressivi di una visione individualistica della vita, mai domata, che oggi trova, spesso con scompostezza e violenza, riconoscimento e spazio. Più propriamente, con l'impossibilità, nelle attuali condizioni socio-economiche, dell'inveramento dei valori della democrazia e della giustizia sociale, risultano correlabili la maggiore disponibilità ad ogni tipo di disadattamento e l'adesione, soprattutto dei giovani, ai modelli criminali. Dopo anni di uguaglianza nella precarietà, è questa la reazione «normale» dei soggetti più instabili alla crescente disuguaglianza sociale, alle differenze di *status*, ecc. Di qui, l'aumento combinato di vecchie e nuove forme di criminalità, che conosce trasformazioni, oltre che quantitative, anche qualitative: ad esempio, i comportamenti aggressivi (individuali, di gruppo, collettivi), che, sotto il profilo motivazionale, vanno perdendo la connotazione «arcaica» (passionale, ecc.), per inserirsi nella tipologia di quelli posti in essere per finalità lucrative e appropriative, collegabili anche con condizioni di disagio, di disgregazione e di equivocità sul piano etico e sociale.

Se uno stato di anomia latente può riscontrarsi in ogni tipo di società, nei Paesi dell'Est esso è divenuto trasparente solo dopo l'affrancamento dal regime totalitario e si è ampliato «grazie sia all'acuirsi dei fenomeni del passato sia all'apparizione di quelli negativi inerenti alle modalità in cui si realizza la transizione». In effetti, ai tradizionali fattori di rischio di produzione e di riproduzione della criminalità si sono aggiunti altri inquadabili nello scenario della crisi politica, economica, sociale e morale, che segnano il passaggio a una società democratica e capitalistica: le contraddizioni e le distorsioni conseguenti all'aggiustamento istituzionale ed economico con l'avvio di un capitalismo malato, l'indebolimento del sistema di protezione sociale, l'abbassamento del livello di vita per la crescita della disoccupazione e dell'inflazione, la crisi dei valori, il rapporto deteriorato tra soggetto e norma, lo svilimento del controllo sociale, ecc., sono tutti elementi che hanno ingigantito le possibilità della diffusione di comportamenti devianti, anche penalmente rilevanti. Fenomeno «normale» di adattamento allo stato anomico, come lo descrive Durkheim, o reazione comportamentale «innovativa», secondo la visione più pragmatica di Merton, e fonte di una situazione conflittuale, valutabile, nell'ottica funzionalista di Parsons, come meccanismo di equilibrio e di regolazione sociale (29).

Il breve percorso qui tracciato, riferibile alla realtà dei Paesi dell'area ex sovietica, mostra con palmare evidenza che, nell'analisi degli aspetti strutturali ed evolutivi del fenomeno delinquenziale, per aversi una condotta integrata v'è la necessità di un circuito sintonico anche tra valori prescritti e mezzi legittimi, consentiti e disponibili, per praticarli. La definizione del nesso dialettico di questo elemento con le altre determinanti dei diversi processi criminogeni evita lo slittamento della politica penale verso finalità di pura deterrenza mediante sistemi di controllo fondati su meccanismi di intimidazione punitiva.

Per queste ragioni, la criminalità, nella sua attuale consistenza, non può essere controllata affidandosi solo allo stru-

(29) V. STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994: 26.

mento penale, per di più inteso nei suoi aspetti formali, e di per sé necessario a soddisfare immediate — e, a volte, meramente simboliche — esigenze di difesa sociale. Oltre quella politico-criminale inserita nel contesto internazionale (30), occorre, infatti, una strategia di lotta articolata su nuove dimensioni socio-economiche, etiche e culturali.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMOLI S., DI NICOLA A., SAVONA E.V., ZOFFI P. (1998), *Organized Crime around the World*, Helsinki, HEUNI.
- AMBROSET S., PISAPIA G.V. (1980), *Numero oscuro della devianza e questione criminale*, Verona, Bertrami.
- BADULESCU G.ST., IONESCU G.T. (1911), *Codul penal adnotat*, București.
- BANDINI T., GATTI V., MARUGO M.L., VERDE A. (1991), *Criminologia*, Milano, Giuffrè.
- BULAI C. (1997), *Manual de drept. Partea Generală*, Timișoara, All.
- BULAI C., FILIPAS A., MITRACHE C. (1997), *Drept penal român. Curs selectiv pentru licența*, București, Editura Press Mihaela.
- CATTANEO M.A. (1998), *Terrorismo e arbitrio*, Padova, CEDAM.
- CERRONI U. (1961), *La nuova codificazione penale sovietica*, in *Dem. dir.*; 1 ss.
- CERRONI U. (1964), *Introduzione a Teorie sovietiche del diritto*, Milano, Giuffrè.
- CERRONI U. (1969), *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Editori Riuniti.
- Československá Kriminologie (1978), a cura di J. NEZKUSIL, Praha, Panorama.
- Codul Penal și Codul de Procedură Penală* (1997), a cura di C. CRIȘU e S. CRIȘU, București, Argessis.
- CORRADO S. (1993), *Statistica giudiziaria*, Rimini, Maggioli.
- COSTA-FORU G. (1872), *Magazinul judecătoresc*, 2 voll.
- CREȚIESCU AL. (1872), *Comentarii la Codicele penale*.
- DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C. (1992), *Les grands systèmes de droits contemporains*, Paris, Dalloz.
- DONGOROZ V. (1960), *Principale transformări ale dreptului penal al R.P.R. în lumina concepției marxist-leniniste*, in *Studi juridice*, Bucures, ti, Edit. Academiei, 393 ss.
- DONGOROZ V. (1966), *Restringerea treptată a domeniului penal socialist și limitele acesteia*, in *S. C. J.*, 3, 533 ss.

(30) Cfr., anche per aggiornati riferimenti bibliografici, SCLAFANI F., 1999: 587 ss.

- DONGOROZ V. (1968), *Dreptul penal socialist al țării noastre. Raportul dintre conținutul normativ și conținutul social-politic al dreptului penal din R. S. România*, in S. C. J., 3, 465 ss.
- DONGOROZ V. (1969), *Sinteze asupra noului Codul penal*, in S. C. J., 1, 11 ss.
- DURIGATO L. (1976), *Uno studio di diritto penale socialista*, Padova, CEDAM.
- ERACLIDE C. (1865), *Studii practice asupra dreptului criminal*.
- FEJTŐ F., (1992), *La fine delle democrazie popolari. L'Europa orientale dopo la rivoluzione del 1989*, Milano, Mondadori.
- GHEORHE F. (1997), *La signification du pénitencier pour les détenus roumains. Étude comparative 1987-1994*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 63 ss.
- LE BRETON J.M. (1997), *Una storia infausta. L'Europa centrale e orientale dal 1917 al 1990*, Bologna, Il Mulino.
- Le système pénal soviétique* (1975), sotto la direzione di M. ANCEL, A. A. PIONTKOVSKY, V. M. TCHIKHIVADZE, Paris, Institut de droit comparé de Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
- MIHĂILĂ C. (1982), *Directii ale perfecționării legislației penale*, in *Concepția președintelui Nicolae Ceausescu eu privire la căile și mijloacele de combatere si prevenire a infracțiunilor*, Simpozionul National de Criminologie, București, 5-7 mai, 68 ss.
- NAPOLITANO T. (1975), *Istituzioni di diritto sovietico*, Torino, UTET.
- NAPOLITANO T. (1981), *Delitti e pene nella società sovietica*, Milano, Giuffrè.
- PAPADOPOL V. (1968), *Modificările aduse părții generale a Codului penal prin Decretul nr. 213 din 1960*, in L. P., 17 ss.
- PASTION P., PAPADOPOLU M. (1922), *Codul penal adnotat*, București.
- SAVONA E.U. (1998), *Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale*, Convegno: «La questione criminale nella società globale» (Napoli, 10-12 dicembre 1998), dattiloscritto.
- SCLAFANI F. (1998), *Teorie e attualità in Criminologia*, Bologna, CLUEB.
- SCLAFANI F. (1999), *Delinquenza e criminalità organizzata nella Russia postcomunista*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. MOCCIA, Napoli, ESI, 521 ss.
- STĂNOIU R.M. (1989), *Introducere în Criminologia*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.
- STĂNOIU M. (1997), *Les organisations criminelles et l'exploitation des enfants en Roumanie*, Seminario per i Minorenni e per la Famiglia: «Criminalità organizzata e sfruttamento dei minori» (Napoli, 4-6 aprile 1997), dattiloscritto.
- STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T. (1994), *Tranziția și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print.
- THEODORU Gr. (1972), *25 de ani de dezvoltare socialistă a legislației penale și procesual penale*, in R. R. D., 12 33 ss.
- ZWEIGERT K., KÖTZ H. (1992), *Introduzione al diritto comparato*, Milano, Giuffrè, I.

RIASSUNTO

Premessa l'evoluzione storica della legislazione penale rumena e descritti i principali fondamenti di quella vigente, *intus in corpore* modificata dopo la caduta di Ceausescu, gli Autori descrivono la struttura e le tendenze della delinquenza in Romania. I dati contabili sul fenomeno criminoso, soprattutto quelli riferiti agli anni della transizione dalla dittatura alla democrazia e da un'economia centralizzata a una di mercato, riportati e visualizzati in tavole e figure, vengono ampiamente commentati e analizzati. Gli Autori, in particolare, ritengono collegabile l'incremento della criminalità, specie quella di profitto e quella c.d. di comportamento riguardante i rapporti della vita sociale, con l'eredità del passato e con i processi, gli errori e gli abusi della transizione.

RÉSUMÉ

Les Auteurs illustrent la structure et les inclinations de la délinquance en Roumanie, après une introduction sur l'évolution historique de la législation judiciaire roumaine et après la description de la législation actuelle, qui a été modifiée, *intus in corpore*, après la chute de Ceausescu.

Les données comptables sur les phénomènes criminels, surtout ces des années de transition de la dictature à la démocratie, d'une économie centralisée à une économie de marché, sont indiquées et visualisées sur des tables et des images avec des amples commentaires.

Les Auteurs coordonnent le développement de la criminalité avec le passé et les processus, avec les erreurs et les abus de la transition; s'arrêtant en particulier sur la criminalité économique et sur la criminalité liée aux rapports sociaux.

SUMMARY

After a preamble on the historical evolution of the Rumenian penal legislation and the description of the fundamental principles of the law currently in force, amended *intus in corpore* after the fall of Ceausescu, the Authors describe the structure and the trends of criminality in Romania. The accounting data about criminality, above all the data relevant to the period of transition from dictatorship to democracy and from a centralized economy to a free market, are reproduced and visualized on tables and pictures and are widely analyzed and commented on. The Authors particularly think that the increase in crime, especially in the economic one and in the so-called behavioural crime concerning social relations, is connected to the past heritage and to the processes, the mistakes and the abuses of the transition period.

TABELLA 1 – IMPUTATI. ANNI 1971-1996

ANNI	IMPUTATI			TASSI PER 100.000 ABITANTI
1971	100.772			492
1972	72.165			349
1973	66.614			320
1974	72.688			345
1975	77.176			363
1976	64.030			298
1977	43.387			201
1978	55.045			252
1979	60.724			282
1980	56.034			253
1981	67.791			295
1982	102.948			461
1983	120.837			541
1984	110.182			487
1985	108.907			478
1986	106.597			467
1987	84.336			368
1988	42.045			182
1989	62.913	di cui minorenni	3.810	272
1990	53.715	di cui minorenni	4.954	227
1991	82.112	di cui minorenni	8.520	354
1992	91.375	di cui minorenni	9.210	394
1993	102.499	di cui minorenni	10.141	450
1994	107.857	di cui minorenni	11.658	474
1995	117.296	di cui minorenni	12.611	517
1996	115.948	di cui minorenni	12.439	513

Fonte: Ufficio del Pubblico Ministero R.R.

TABELLA 2 – DENUNCIATI IN ROMANIA. ANNI 1988-1992

	1988	1989	1990	1991	1992
TOTALE DENUNCIATI ...	50.432	55.737	56.282	94.248	106.255
<i>di cui:</i>					
Uomini	43.938	47.589	51.841	89.114	96.828
%	87,12%	85,38%	92,10%	91,63%	91,12%
Donne	6.494	8.148	4.441	8.134	9.427
%	12,88%	14,62%	7,90%	8,36%	8,88%
<i>di cui:</i>					
con precedenti penali	10.940	11.159	9.851	12.490	13.418
%	21,69%	20,02%	17,50%	12,84%	12,62%
<i>di cui:</i>					
< 18 anni ...	3.305	2.868	5.490	9.909	10.371
%	6,55%	5,14%	9,75%	10,18%	9,76%
18-21	6.679	6.127	7.084	11.002	11.298
%	13,24%	10,99%	12,58%	11,31%	10,63%
21-30	16.103	18.238	18.857	31.682	34.940
%	31,93%	32,72%	33,50%	32,57%	32,88%
> 30	24.345	27.233	24.851	44.655	56.609
%	48,28%	48,85%	44,15%	45,92%	53,27%

Fonte: STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., *Tranzitia și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print, 1994, 39 ss.

TABELLA 3 – REATI REGISTRATI IN ROMANIA. ANNI 1988-1992

	1988	1989	1990	1991	1992
TOTALE REATI	44.821	48.153	64.005	139.290	144.750
<i>di cui:</i>					
Contro il patrimonio pubblico	10.898	11.552	15.091	37.740	37.114
%	24,31%	23,99%	23,57%	27,09%	25,64%
Contro il patrimonio privato	11.255	9.061	22.151	56.803	60.405
%	25,11%	18,80%	34,60%	40,78%	41,73%
Contro la persona ...	5.329	5.958	8.948	14.013	13.777
%	11,88%	12,37%	13,98%	10,06%	9,51%

Fonte: STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., *Tranzitia și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print, 1994, 39 ss.

TABELLA 4 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA. ANNI 1990-1996

	1990 (1)	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI	37.112	60.883	69.143	83.247	95.795	101.705	104.029
<i>Tassi per 100.000 abitanti</i>	160	263	303	366	421	448	460
<i>di cui:</i>							
Recidivi	2.077	3.491	3.966	5.119	7.487	9.666	10.916
<i>di cui:</i>							
Maschi	32.850	54.385	61.996	74.290	84.085	90.660	92.995
Femmine	4.262	6.498	7.147	8.957	11.710	11.045	11.034
<i>di cui:</i>							
Minorenni	1.983	3.784	4.590	6.940	9.121	9.783	10.377
Maggiorenni	35.129	57.099	64.553	76.307	86.674	91.922	93.652

(1) Nel 1990 sono stati adottati provvedimenti di clemenza generale e particolare (amnistia, indulto e grazia) - DL n. 3/1 gennaio 1990 e n. 23/13 gennaio 1990 del Consiglio del F.S.N.

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 702; *Anno 1997*/ediz. 1998, 740-41.

TABELLA 5 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
PER CLASSI E CATEGORIE DI REATO. ANNI 1990-1996

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI ...	37.112	60.883	69.143	83.247	95.795	101.705	104.029
<i>di cui per:</i>							
Reati contro la persona							
- Totale	8.296	15.537	14.768	16.716	18.617	19.474	18.916
<i>di cui:</i>							
- Omicidio volontario	1.028	1.365	1.556	1.250	1.310	1.370	1.420
- Lesioni personali volontarie	533	838	795	714	906	978	1.017
- Omicidio colposo ..	889	1.096	996	146	145	957	950
- Violenza carnale ..	783	1.259	1.326	883	794	1.005	969
Reati contro il patrimonio privato (1)							
- Totale	9.982	16.201	21.149	28.637	46.110	52.992	55.767
<i>di cui:</i>							
- Furto	8.386	12.740	16.904	22.997	38.952	44.302	46.669
- Rapina	936	1.840	2.518	2.283	2.460	3.133	3.040
Reati contro il patrimonio pubblico (1)							
- Totale	11.274	16.299	19.043	16.762	7.745	5.284	3.218
<i>di cui:</i>							
- Dilapidazione	1.692	1.342	1.590	1.462	961	470	297
- Furto	8.871	14.202	16.601	14.631	6.491	4.028	2.393
- Truffa	277	181	268	231	204	312	324
Reati di servizio (2)							
<i>di cui:</i>							
- Corruzione	25	14	37	50	129	92	119
- Concussione	88	78	112	138	164	217	281
- Traffico di potere ..	68	36	47	54	54	86	113
- Conseguimento di vantaggi non dovuti	5	12	19	26	25	34	35
Reati contro l'Autorità (3)							
- Totale	547	828	681	964	587	594	702
<i>di cui:</i>							
- Oltraggio	415	745	613	611	497	487	551
Reati economici (4)							
- Totale	532	200	286	274	412	294	284
<i>di cui:</i>							
- Speculazione	218	78	9	—	—	—	—
Reati che danneggiano le relazioni di convivenza sociale							
- Totale	1.827	2.397	1.973	2.019	2.093	2.350	2.658
<i>di cui:</i>							
- contro la morale ..	621	497	444	437	443	427	318
Reati in materia di circolazione stradale							
- Totale	2.841	5.299	5.063	6.083	8.631	9.522	10.314

(1) La legge n. 140/1996 ha abrogato il Titolo IV «Reati contro il patrimonio pubblico» (artt. 223-235) della Parte Speciale del Codice Penale. Per effetto della stessa legge, i reati contro il patrimonio, senza distinzione alcuna, sono stati raggruppati e ridisciplinati nel Titolo III «Reati contro il patrimonio» (artt. 208-222).

(2) La legge n. 140/1996 ha modificato il Capitolo I «Reati di servizio o connessi con il servizio» (artt. 246-258) del Titolo VI della Parte Speciale del Codice Penale.

(3) La legge n. 140/1996 ha modificato il Titolo V «Reati contro l'Autorità» (artt. 236-245) della Parte Speciale del Codice Penale.

(4) La legge n. 140/1996 ha modificato il Titolo VIII «Reati contro l'attività economica» (artt. 295-302²) della Parte Speciale del Codice Penale.

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 706 ss.; Anno 1997/ediz. 1998, 744-45.

TABELLA 6 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA PER CLASSI DI REATO E PER TIPO DI AREA IN CUI FU COMMESSO. ANNI 1995-1996

	1995		1996	
	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale
TOTALE CONDANNATI	50.580	51.125	52.231	51.798
<i>di cui per:</i>				
Reati contro la persona	7.156	12.318	6.412	12.504
Reati contro il patrimonio privato	27.747	25.245	31.128	24.639
Reati contro il patrimonio pubblico	2.949	2.335	1.769	1.449
Reati contro l'Autorità	296	298	355	347
Altri reati	12.432	10.929	12.567	12.859

Fonte: Anuarul Statistic al României 1996, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 746.

TABELLA 7 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO LA PENA INFLITTA. ANNI 1990-1996

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI							
MAGGIORENNI	35.129	57.099	64.553	76.307	86.674	91.922	93.652
<i>di cui:</i>							
alla multa	4.999	12.715	12.449	17.823	20.391	20.883	20.583
con esecuzione della							
pena nel luogo di lavoro	8.964	14.845	12.963	4.870	2.971	2.311	2.004
alla reclusione	19.785	21.856	24.075	27.252	31.190	32.948	32.533
con sospensione condizio-							
nale dell'esecuzione della							
pena della reclusione	1.381	7.683	15.066	25.233	29.244	32.480	35.873
con sospensione dell'ese-							
cuzione della pena sotto							
sorveglianza	—	—	—	1.129	2.878	3.300	2.659
TOTALE CONDANNATI							
MINORENNI	1.983	3.784	4.590	6.940	9.121	9.783	10.377
<i>di cui:</i>							
affidati a un collettivo							
di lavoro o educativo/							
professionale	342	712	2.632	—	—	—	—
affidati a speciali scuole							
di lavoro e di rieduca-							
zione	1.641	3.072	1.958	—	—	—	—
alla multa	—	—	—	164	309	407	447
alla reclusione	—	—	—	1.772	4.167	4.557	4.677
con sospensione condizio-							
nale dell'esecuzione della							
pena della reclusione	—	—	—	263	82	1.596	1.907
a misure educative (1) .	—	—	—	4.741	3.821	3.223	3.346
<i>di cui:</i>							
Biasimo	—	—	—	650	930	926	1.003
Libertà controllata ...	—	—	—	1.813	1.931	1.711	1.860
Ricovero in un centro							
di rieducazione	—	—	—	2.241	919	551	465
Ricovero in un centro							
medico-educativo ...	—	—	—	37	41	35	18

(1) Dopo l'abrogazione nel 1992 del Decreto transitorio n. 218/1977, ai minorenni sono inflitte le pene previste dal codice penale. Le scuole speciali di lavoro e di rieducazione sono state trasformate in Centri di rieducazione per minorenni.

Fonte: Anuarul Statistic al României 1996, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 704-05; . Anno 1997/ediz. 1998, 742-43.

**TABELLA 8 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEI PENITENZIARI
E NEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE. ANNI 1990-1996**

	CONDANNATI PRESENTI		
	NEI PENITENZIARI		NEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE
	Totale	di cui maschi in %	Totale
1990	26.010	96,9	1.509
1991	19.871	96,4	2.928
1992	21.961	95,6	3.554
1993	21.838	96,9	2.061
1994	21.869	96,7	1.542
1995	24.556	93,6	1.158
1996	23.097	96,4	548

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 712; *Anno 1997/ediz. 1998*, 747.

**TABELLA 9 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEI PENITENZIARI
PER PERIODO DI DETENZIONE. ANNI 1991-1996**

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI .	19.871	21.961	21.838	21.869	24.556	23.097
<i>di cui:</i>						
alla reclusione						
fino a 1 anno	635	788	957	1.451	1.963	1.784
1-2 anni	2.052	3.616	3.559	3.861	5.686	5.114
2-5 "	8.589	8.752	8.853	8.570	9.038	8.247
5-10 "	6.870	6.624	6.226	5.560	4.757	4.359
10-15 "	826	1.158	1.106	1.219	1.425	1.666
15-20 "	742	879	948	955	1.320	1.517
>20 "	152	129	175	235	343	379
ergastolo	5	15	14	18	24	31

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 712; *Anno 1997/ediz. 1998*, 747.

ARCHITETTURA ED ARCHEOLOGIA CARCERARIA: SANTO STEFANO DA VENTOTENE ED IL «PANOPTICON»

ANTONIO PARENTE (*)

*«Voi che vi chiamate lucerne del mondo, avete voi illuminati
questi che camminavan nelle tenebre dell'ignoranza?»*

(L. Settembrini)

SOMMARIO: 1. - Premessa: a) Archeologia carceraria; b) Sintesi storica di architettura carceraria italiana. - 2. - Il «Panopticon»: a) L'utopia benthamiana del recupero sorvegliando. - 3. - Santo Stefano di Ventotene: a) Ventotene e Santo Stefano isole d'esilio; b) L'Ergastolo di Santo Stefano: quell'illustre sconosciuto panottico a cielo aperto; c) Popolazione detenuta. - 4. - Architettura panottica: geniale intuizione o?: a) Panottico di Bentham; b) Carpi e l'esda di Santo Stefano; c) Carlo Fontana e la nascita del controllo panoramico. - 5. - Considerazioni finali: a) Repressione ed esilio politico a Santo Stefano; b) Santo Stefano: quale domani?

1. - PREMESSA

A) *Archeologia carceraria*

Nella giornata di studio — *«Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città»* —, svoltasi a Fiesole il 22 novembre 1997, a cura della Fondazione Giovanni Michelucci della stessa città e della Regione Toscana, è emersa l'importanza e l'indubbio valore storico-architettonico di alcune strutture del patrimonio immobiliare carcerario, valga per tutte l'esempio della rara e preziosa settecentesca struttura panottica del *«Bagno penale di Santo Stefano di Ventotene»*, per la quale è

(*) Collaboratore Amministrativo Contabile - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Roma.

stata avanzata l'ipotesi di un possibile recupero. Risulterebbe abbastanza incomprensibile parlare di Santo Stefano senza aver prima inquadrato il periodo storico-politico della sua nascita e senza avere, anche se sommariamente accennato al «Panopticon» di Bentham, del quale lo stesso Santo Stefano sembra sia una derivazione architettonica.

La riflessione che segue vuole essere, però, anche un grido di allarme ed una proposta di mobilitazione, affinché si possa finalmente procedere al recupero ed alla salvaguardia di alcuni storici edifici carcerari che, allo stato, versano in condizione di totale abbandono. Salvaguardia e recupero che possono avvenire solo se le autorità competenti (Ministero dei Beni Culturali, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze) hanno fantasia ed interesse a far conoscere prima a noi, e poi ai nostri posteri, un pezzo di storia della nostra civiltà. Quindi un grido di allarme rivolto alla salvaguardia del nostro passato ed una proposta concreta per la realizzazione dell'«archeologia penitenziaria».

Questa nuova disciplina può sembrare, almeno al momento, molto lontana dall'archeologia intesa in senso stretto, cioè come scienza dell'antichità, che studia le civiltà antiche, traendo le sue conclusioni dall'esame dei monumenti, dagli oggetti e dalle tracce di ogni genere giunte fino a noi dai secoli passati o da noi recentemente scoperte, ma è indubbia la sua notevole importanza dal punto di vista storico.

L'Amministrazione penitenziaria, particolarmente in passato, si è interessata in modo veramente apprezzabile, esclusivamente del recupero di materiale «mobile»: oggetti, fotografie, stampe, armi, corpi di reato in genere, ecc... allo scopo di arricchire notevolmente il Museo Criminologico di Roma.

La raccolta di detto materiale di interesse criminologico-penitenziario rimonta addirittura alla fine del secolo scorso e nasce per specifici scopi didattici della Scuola per Agenti di Custodia di Regina Coeli in Roma. Solo intorno agli anni Trenta si penserà ad una eventuale raccolta sistematica dei medesimi reperti da mettere a disposizione degli studiosi, per l'appunto con la istituzione del Museo allora definito «criminale».

Oggi, una tale collezione museale, fa pensare a dei rami di un albero senza il tronco, a degli arti umani ai quali manca il corpo. Non è pensabile, ad esempio, raccogliere materiale per arricchire i musei di Castel Sant'Angelo o degli Uffizi e non interessarsi, poi, delle strutture della medesima Mole Adriana o del Palazzo della Signoria, quali monumenti storici altrettanto interessanti. Sarà, quindi, il caso che a questi rami-arti-oggetti venga aggiunto un tronco-corpo-struttura, sì da avere una panoramica totale dell'evoluzione del pianeta carcere attraverso i tempi. Oggetti e strutture, quali monumenti, da visitare non con un senso di vergogna o di mal celato sadismo che si nasconde in ognuno di noi, ma al contrario, reperti ed immobili da studiare per meglio conoscere, è vero sofferenze e pene, ma anche quanto è stato realizzato nel corso dei secoli per alleviarle. Studiare, ancora, l'evoluzione delle finalità della pena della privazione della libertà, anche attraverso lo studio delle strutture edilizie, dove la stessa veniva scontata: dalle latomie romane, alle segrete medioevali, ai sistemi cellulari dei nostri tempi.

Si dovrà passare da una archeologia «antiquaria», raccoglitrice di reperti fine a se stessi, ad una archeologia che consideri anche il contesto del luogo dove i medesimi erano stati utilizzati. Tutto ciò, allo scopo di inquadrarli e studiarli unitamente all'immobile, in una logica più ampia che ne studi anche i luoghi ed il periodo storico, oltretutto, ovviamente, l'architettura.

Nel Settecento il filosofo e giurista Francesco Mario Pagano diceva che per conoscere lo stato di civiltà di un popolo bastava sfogliare le pagine del codice penale. Alle parole dell'illustre giurista napoletano è da aggiungere che la civiltà di un popolo si può conoscere anche attraverso lo studio del sistema carcerario in uso presso lo stesso popolo.

Ma non possiamo studiare il passato, se proprio noi giornalmente lo distruggiamo, cancellando — senza rendercene conto — dalla nostra storia testimonianze di altissimo interesse storico e filantropico che giungono a noi sia sotto forma di oggetti sia di strutture.

Cancelliamo il passato con opere di ristrutturazione inappropriate ed avventate, spesso dettate, e questo specialmente

negli ultimi tempi, da problemi contingenti di sicurezza e di sovraffollamento; cancelliamo il passato con la distruzione di antichi siti per far posto a nuovi ed anonimi agglomerati. Cancelliamo il passato, trascurando e non intervenendo con appropriate opere di restauro conservativo; cancelliamo la storia delle strutture carcerarie, restituendo al «Demanio» opere di grande valore architettonico, alcune delle quali recuperate per altri scopi, altre, invece, vengono poi abbandonate al loro destino di ruderi che l'inclemenza del tempo, le avversità naturali e la famelica mano dell'uomo, distruggeranno irrimediabilmente.

Quanti castelli, quanti monasteri, quanti palazzi nobiliari, quante fortezze hanno funzionato come prigioni (1), e quanti di questi sono ora da considerare testimonianze di un'epoca e di un modo di considerare l'Uomo delinquente? Quanti artisti famosi si sono cimentati nel progettare prigioni, pensiamo a Vitruvio Pollione architetto-trattatista romano del I sec. a.C., e con un bel salto arriviamo al Filarete, ad Andrea Palladio, a Giorgio Vasari il Giovane, a Pietro Cataneo, a Vincenzo Scamozzi, a Leon Battista Alberti, tutti architetti-trattatisti rinascimentali che, nei progetti delle loro «città ideali», hanno previsto, a fianco di altri edifici pubblici, anche le prigioni. Pensiamo, poi, a Carlo Fontana, a Ferdinando Fuga, e a tanti altri architetti fino ai nostri giorni, a Ridolfi, a Quarone, a Frankl, a Michelucci e non da ultimo a Sergio Lenci.

(1) Da un recente studio degli architetti Scarcella e Di Croce — del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — presentato in occasione del Convegno «Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città» (Fiesole 22 novembre 1997) e riportato da Corrado Marcetti e Nico Solimano in «Fuoriluogo» - inserto del «Il Manifesto», 30 dicembre 1997, si rileva che il patrimonio immobiliare carcerario in uso a quella data era composto da:

a) n. 55 edifici ex conventi, castelli, fortezze, palazzi signorili, pari a circa il 25% del patrimonio in uso;

b) n. 22 edifici costruiti prima del 1890 ad uso detentivo, pari al 10% del patrimonio in uso;

c) n. 29 edifici costruiti tra il 1889 ed il 1948, pari all'11% del patrimonio in uso;

d) n. 65 edifici costruiti tra il 1949 ed il 1977, pari al 26% del patrimonio in uso;

e) n. 28 edifici costruiti negli anni Ottanta, pari al 13% del patrimonio in uso;

f) n. 8 edifici di ultima generazione, alcuni ancora in fase di realizzazione.

Quante tristi storie, quante sofferenze, sono racchiuse tra le mura di una prigione? Dai graffiti apposti sulle pareti delle celle possiamo rilevare momenti di vita vissuta, rabbia, veleni, rancori, amori, passioni, che il carcerato ha voluto tramandare ai posteri. Sono graffiti, o meglio, sono tatuaggi murari, in quanto, come i tatuaggi del corpo, anche questi trasudano sangue. Quindi, testimonianze vive, di uomini che hanno sofferto nella solitudine di una cella e che hanno voluto trasmettere sensazioni e storie a futura memoria.

Perché non intervenire, finché si è ancora in tempo, per salvare dalla sicura distruzione queste rare ed interessanti testimonianze? Creiamo, quindi, a fianco dell'archeologia del territorio, di quella subacquea, e di quella industriale, anche l'archeologia penitenziaria.

Un'archeologia che deve raggiungere le condizioni ottimali per consentire, nello stesso tempo, al visitatore e/o allo studioso, di «stupire ed istruire».

L'Italia, anche in questo settore, ha fatto storia e potrebbe mostrare, se opportunamente restaurati, edifici e complessi penitenziari di grande valore artistico-architettonico e storico.

Strutture carcerarie che hanno segnato, nel mondo intero, momenti nuovi, date storiche, rivoluzioni copernicane sia come tipologia edilizia sia come sistemi di gestione della prigione. Momenti nuovi e teorie filosofico-penitenziarie all'avanguardia, nati in Italia, ma per niente conosciuti, se non a pochi addetti ai lavori.

Anche l'antico carcere è un luogo della memoria, e quale luogo della memoria del tessuto urbano deve essere rispettato e non violentato ed isolato, deve essere recuperato e non distrutto o abbandonato. Ma la volontà di procedere al recupero non dovrà restare solo il timido segnale di una volontà di pochi che si battono per il restauro e quindi per un appropriato riuso alla collettività. Occorre, ora più che mai, che tale volontà non resti solamente un timido segnale, invece tutto ciò dovrà tramutarsi in uno sforzo che Enti statali e locali dovranno fare, in modo che, procedendo organicamente nel recupero dei centri storici dell'intero tessuto di edilizia privata e pubblica, anche il carcere possa concorrere a costituire l'insieme del patrimonio culturale che il passato ci ha consegnato.

Anche il carcere, quindi, dovrà essere considerato come risorsa e come bene «irriproducibile», non permettendo a nessuno di farlo perdere, pena la perdita della memoria e del senso della nostra storia.

Oggi più che mai, in un'epoca nella quale l'uomo pur vivendo in una fase di confusione e di disorganicità, pur se distratto sempre più da altri interessi e dal dinamismo della civiltà attuale, sente inconsciamente il bisogno di una dimensione umana che poi spesso cerca nell'ambiente e nelle cose che lo circondano. L'uomo, malgrado tutto, avverte che quelle strutture architettoniche costruite nel passato e che violentemente contrastano con la discontinuità figurativa del contemporaneo, risultano in armonia con lui stesso e con la voglia di cercare nella storia e nelle testimonianze del passato risposte ai propri dubbi.

B) *Sintesi storica dell'architettura carceraria italiana*

Anche se oggi una vera ricerca sull'architettura carceraria più antica avrebbe scarsissimo valore scientifico, in quanto è con il Rinascimento che si inizia a parlare di vera architettura carceraria, dal punto di vista esclusivamente storico, invece, possiamo contare su diverse testimonianze di antica edilizia carceraria. Strutture eterogenee che testimoniano come anticamente le prigioni fossero ricavate per ristrutturazioni o per adattamenti di locali o di altri edifici originariamente sorti per assolvere alle più disparate funzioni. Dapprima grotte, caverne (cosiddette *latomie*), pozzi, cisterne, cave e recinti per animali, successivamente torri, sotterranei, cantine di castelli e di palazzi aristocratici e principalmente a partire dall'Unità d'Italia, monasteri e conventi, furono luoghi deputati a carcere (2).

(2) Etimologicamente Carcere si fa derivare dal latino «*Carcer*» con il significato di costringere, tener chiuso, recinto per animali, o dall'ebraico «*Carcar*» con il significato di sotterrare, tumulare. Nel vecchio gergo malavitoso palermitano il carcere viene indicato come «*gibbiuni*», cioè ricettacolo d'acqua o luogo umido. Ma il termine «giubbiuni» è di origini arabe e significa appunto cisterna, pozzo. D'altra parte anche «mandare al fresco» rende l'idea del carcere, quale luogo non certamente assolato.

Basta fare riferimento alle Latomie di Roma e di Siracusa (*Lapiciniaie...*) nate come cave di tufo, al Carcer Mamertinum o Tullianum (V-VI sec. a. C.), nato come cisterna per la raccolta delle acque, al Carcer Theodorici (Castel Sant'Angelo), nato come tomba-mausoleo dell'imperatore Adriano, ai castelli di Soriano nel Cimino, di Saluzzo, di Volterra, ai conventi di S. Maria de' Gradi a Viterbo, alle Murate a Firenze, alle Certose di Parma e di Sulmona, ecc...

Ciò che purtroppo non possediamo sono le testimonianze precise su una eventuale autonoma edilizia carceraria romana, se non scarse tracce rintracciabili solo indirettamente dalle poche notizie tramandateci da Vitruvio Pollione nel trattato «*De Architectura*» (I sec. a. C.) allorché parla del Foro ed in questo sito, accanto all'Erario ed alla Curia pone il «*Carcer*»: «*Aerarium, carcer, curia foro sunt coniungenda, sed ita magnitudo symmetriae eorum foro respondeat*». Tra l'altro i relativi disegni e piante non sono giunti fino a noi (sembra distrutti da un incendio) se non attraverso rappresentazioni ideali prodotte da altri architetti-trattatisti rinascimentali e contemporanei. Interessante e prezioso potrebbe essere l'avvio di una serie di scavi a Roma, nella zona dei «Fori» per accertarsi sulla reale estensione (locali e superficie) dell'antico Mamertinum e delle meno note Carceri «*Doliola*» e «*Elephantis*», per i quali si possiedono solo scarse tracce.

Non solamente il periodo romano, ma lo stesso Medioevo non seppe esprimere un particolare tipo di architettura carceraria, in quanto la prigione era solitamente inglobata nel castello o nell'*Oppidum*. Era parte integrante del baluardo, della fortificazione che, a sua volta, doveva avere peculiari caratteristiche di difesa.

Quindi, essendo la prigione ricavata nei sotterranei o nel maschio del castello — locali, come risaputo, più sicuri e difficilmente accessibili ed attaccabili dall'esterno — non aveva alcun bisogno di propri sistemi di sicurezza. La garanzia per la sicurezza veniva proprio dall'arroccamento degli insediamenti medioevali in cima ad elevazioni naturali del terreno, sull'orlo di ripidi scoscendimenti che grazie agli impervi accessi, garantivano sicurezza contro l'assalto dei nemici, dalle incursioni dei

banditi e dalla stessa fuga dei prigionieri ivi detenuti. La stessa città, con le sue possenti mura e torrioni (allorché costruita in zona pianeggiante o lungo i fiumi), garantiva all'Oppidum medesimo una particolare difesa ed al carcere protezione da assalti dall'esterno ed evasioni.

È risaputo come, ancora nel Medioevo, la prigione avesse quasi esclusivamente funzione di custodia per detenuti in attesa di giudizio, secondo l'antico noto brocardo di Ulpiano: «*Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*». Non si pensava ancora al carcere, quale luogo di specifica pena, e, quindi non si mirava alla costruzione di particolari luoghi di detenzione che comportassero varie articolazioni e non solamente complessità di strutture e di ambienti. Il Medioevo, periodo oscuro anche per il settore carcerario che resistette crudelmente ai tempi in qualche modo più progrediti, in quanto imperniato sull'inumano principio, secondo cui qualsiasi tipo di pena doveva essere scontata essenzialmente attraverso privazioni, mortificazioni e patimenti fisici. Privazioni e patimenti che derivavano essenzialmente dai luoghi prescelti come prigioni e tristemente conosciuti per la loro tetra e malsana ubicazione, in cui la reclusione aveva la sola finalità di tenere segregato e lontano dalla società colui che aveva delinquito. Unica preoccupazione era, quindi, solamente quella di avere la disponibilità di qualsiasi locale senza né forma né caratteri definiti, adattabile a «segreta» e che fornisse massime condizioni di sicurezza mettendo la società al sicuro dal delinquente.

Ad una specifica ed autonoma architettura carceraria si penserà a partire dal XV secolo, allorché, usciti dal buio del Medioevo, anche l'edificio carcerario verrà preso in considerazione. Lo studio, la meditazione, la ricerca escono finalmente dal chiuso dei chiostri e dei castelli, monopolio di ecclesiastici e pochi eruditi, per essere liberamente trattati.

Nel corso del Rinascimento, con il risorgere delle arti, della letteratura, della filosofia, artisti ed architetti si pongono il problema di ridisegnare l'architettura della «Città ideale» (G. SCIOLLA, a cura di, 1975) nel cui disegno utopistico anche la prigione, unitamente ad altri edifici pubblici, sarà parimenti un

elemento inserito nel contesto sociale ed urbano. All'unanimità, infatti, viene suggerita la costruzione delle prigioni nel palazzo di giustizia o della ragione oppure nelle sue immediate vicinanze: «... per quel magistrato o capitano di iustizia, che sarà deputato dal principe sopra le cose criminali, capace di tante carcere, nelle quali possino essere tenuti così quelli per cause civili come quelli che meritano starvi per malefici e cose criminali» (G. VASARI, 1975: 140).

Il problema viene affrontato in particolare per la ristrutturazione generale dell'impianto urbanistico, analizzando i singoli elementi costitutivi del tessuto cittadino, esaminati sotto il profilo della loro reale funzionalità. Quindi una scelta accurata del territorio e specifiche considerazioni strategiche offensive, politiche e commerciali. Nella città ideale rinascimentale i vari disegni geometrici sono scanditi nelle loro componenti strutturali viste, a loro volta, sotto una angolatura rigorosamente spaziale ed unitaria: reticoli viari interni, zonizzazione dei quartieri, rapporto spazio urbano-campagna circostante (principi ripresi con i dovuti adattamenti temporali e contingenti da Sergio Lenci nel progettare la prigione romana di Rebibbia da inserire nel nuovo quartiere Tiburtino ed ancora da Giovanni Michelucci a Firenze che anelita di creare «Il giardino degli incontri», cioè qualcosa di nuovo e socialmente utile che affianchi la prigione di Sollicciano). Il tutto legato ad una precisa coscienza della funzionalità, rilevabile soprattutto nella distribuzione dei singoli edifici, nell'ambito dello schema planimetrico e nella considerazione delle loro specifiche destinazioni. Il tutto legato, allora, all'applicazione dei principi umanistici, della bellezza e dell'armonia ed oggi maggiormente a quelli sociali e del territorio per evitare di aggiungere ghettizzazione e, sempre più, ai già caotici mostri, ulteriori agglomerati urbani senza identità.

Nel corso del Rinascimento, sulla scia delle teorie dell'architetto-trattatista romano Vitruvio Pollione, anche il carcere assumerà un posto di rilievo nell'architettura civile della città, grazie alle proposte, però, più utopistiche che reali dei nuovi architetti-trattatisti di questo periodo, che hanno lasciato, se non delle testimonianze di edifici, almeno progetti e trattati in materia.

Piazze, strade, chiese, porti, fortezze, edifici pubblici e privati, nulla venne tralasciato dall'analisi del Sangallo (il Giovane) dall'Alberti, dal Martini, dal Cataneo, dal Palladio, dal Vasari (il Giovane), dallo Scamozzi, dal Filarete e da tanti altri studiosi (3). Princìpi ispiratori di questa rinascita archi-

(3) I riferimenti degli autori di cui agli argomenti che seguono sono tratti da « La città ideale nel Rinascimento » a cura di Gian Carlo Sciolla, UTET, Torino, 1975. Nel 1485 Leon Battista Alberti (1404-1472), forse il primo in Europa, descrisse come deve essere concepita la nuova prigione: *«Parmi avere trattato assai abbondantemente degli edifici pubblici, se già non ci resta quel che si aspetta, e non per ultima cosa, ai magistrati, cioè che noi non ci facciamo beffe che egli abbino luoghi dove egli abbino a tenere coloro che egli avranno condannati per contumacia, perfidia e malignità. Io trovo che gli antichi avevano tre sorti di prigione: la prima era quella dove erano tenuti gli scostumati e i male allevati, acciocché la notte fussino ammaestrati, e che fussino insegnate loro da dottissimi e approvatissimi professori de le buone arti quelle cose che s'aspettano ai buoni costumi e a una vita da uomo da bene; la seconda era quella dove si tenevano i debitori e quelli che bisognava raffrenare da la licenziosa vita in che erano trascorsi; la terza era quella ne la quale, per macerarli con le tenebre e con la sporcizia, si mandavano coloro che erano crudeli e scellerati, indegni del cielo e del commercio degli uomini, e che avevano a morir presto. Se quest'ultima sorte di prigione sarà alcuno che ordini che ella si faccia simile ad una spilonca sotterranea o ad una orrenda sepoltura, costui certo risguarderà assai più a la pena del reo che non si conviene secondo la legge o secondo la natura degli uomini. E se bene gli uomini di malissima vita per le loro ribalderie meriteranno qualsivoglia supplicio, e' sarà officio d'una repubblica e di un principe pendere alquanto sempre inverso l'esser pietoso. E però sia a bastanza l'aver fortificato simili edifici con mura, vani e volte, talmente che colui che vi è dentro rinchiuso non ne possa da per se stesso uscire giammai di luogo alcuno; a la qual cosa gioverà molto la grossezza e la profondità e l'altezza di tal muraglia fatta con pietre grandi e durissime, collegate l'una con l'altra con ferro e con bronzo. Aggiungici, se tu vuoi, le finestre ferrate asprissime quasi di travi o di cose simili; ancor che queste cose sono al tutto di poco valore e non reggono, di maniera che il prigioniero ricordevole della libertà e de la salute sua non le possa rompere facilmente, purché tu gli lasci mettere ad esecuzione le forze portegli da la natura e da l'ingegno suo. Ma e' mi pare che coloro n'avvertischino eccellentemente, che dicono che l'occhio vigilante de le guardie è una prigione adamantina. Ma seguitiamo noi ne le altre cose i costumi e gli ordini degli antichi. Siaci questo a proposito che nelle prigioni bisogna che vi siano i destri e i cammini da potervi far fuoco senza fumo o puzza. Oltra di questo a parlare d'una prigione interamente bisogna ordinarla così: Cignerai le mura cagliarde ed alte, senza che vi siano alcune aperture, un tuo spazio in una parte sicura e non fuori di mano della tua città e affortificherai con torri e con ballatoi. Da questo muro a lo indentro verso le mura dove hanno a stare i prigionieri siaci un vano di due braccia ed un quarto per il quale le guardie camminando la notte possino vietare il fuggire dei congiurati prigionieri. Lo spazio che resta nel mezzo di questo circuito scompartiscilo in questa maniera. In cambio di antiporte ordinisi una sala allegra dove siano*

tettonica furono la bellezza, l'armonia e la razionalità delle necessità umane e sociali, civili e militari.

Questi a loro volta, oltre che a Vitruvio, avevano, senz'altro, fatto riferimento anche a Platone che tra il IV ed il III sec. a. C. aveva previsto tre diversi tipi di carcere: «... uno presso il

*mandati a star per forza coloro che hanno bisogno d'imparare a vivere: dopo questa la prima entrata infra il cancello e gli steccati sieno abitazioni e luoghi per le guardie armate, di poi, siavi una corte allo scoperto e di qua e di là adattati portichi nei quali sieno più finestre da poter vedere più stanze. In queste stanze i falliti e quei che hanno debiti siano serrati non tutti insieme, ma dispersi si serreranno: in testa vi sia una prigione alquanto più stretta dove s'abbiano a serrare quei tali che hanno peccati leggieri: più a dentro poi si serrino i prigionieri per la vita in stanze più segrete» (L. B. ALBERTI, *De re aedificatoria*).*

Il Filarete (1400-1469), invece, ci ha lasciato poche parole: «*Appresso di questa, in testa, gli fo il palazzo del capitano da canto a preso la corte, che solo la strada la sparte; e in quella de' mercatanti da una testa fo il palazzo del podestà e dall'altra parte opposta quello dove si tiene la ragione del comune, dalla parte settentrionale fo la prigione comune, la quale viene a essere di dietro al palazzo della ragione...*» (A. di PIETRO AVELLINO detto il FILARETE, *Trattato di architettura*).

Qualche tempo dopo, anche il Palladio (1508-1580), oltre al palazzo del principe, alla zecca, ed all'erario poneva il carcere tra gli edifici da situare intorno alle piazze principali della città. A proposito delle prigioni il Palladio scriveva: «*Queste anticamente si facevano di tre sorti: l'una per quelli ch'erano sviati e immodesti, che si tenivano acciò che fussero ammaestrati, la quale ora si dà ai pazzi; l'altra era dei debitori, e questa anco si usa tra noi; la terza è dove stanno i perfidi e rei uomini, già condannati o per essere condannati; le quali tre sorti bastano conciosiaché i falli degli uomini nascano o da immodestia over da contumacia overo da perversità. Devono esser la zecca e le prigioni collocate in luoghi sicurissimi e prontissimi, circondate d'alte mura e guardate dalle forze e dall'insidie dei sediziosi cittadini. Devono farsi le pregioni sane e commode, perché sono state ritrovate per custodia e non per supplizio e pena di scelerati o d'altre sorte d'uomini; però si faranno le lor mura nel mezzo di pietre vive grandissime, incatenate insieme con arpesi e con chiodi di ferro o di metallo e s'intonicheranno poi dall'una e dall'altra parte di pietra cotta, perché così facendo l'umidità della pietra viva non le renderà malsane né perderanno della lor sicurezza. Si devono anco far gli andidi lor intorno e le stanze dei custodi appresso, acciò che si possa sentir facilmente s'alcuna cosa i pregioni machineranno...*» (A. PALLADIO, *I quattro libri dell'architettura*).

Giorgio Vasari il Giovane (1562-1625), nel suo manoscritto, riporta: «... Non lungi al passato disegno e palazo non dovrà esser se non ben fatto il farcene un altro conforme alla pianta presente, il quale serva per quel magistrato o capitano di iustizia, che sarà deputato dal principe sopra le cose criminali, capace di tante carcere, nelle quali possino essere tenuti così quelli per cause civili come quelli che meritano starvi per malefici e cose criminali. Ma ancora aviamo fatto distintamente le udienze e tribunali de' giudicii, che gli uni e gli altri potranno stare da per

mercato, comune alla maggior parte dei criminali, carcere che avrà la funzione di assicurare la custodia della maggior parte delle persone fisiche dei delinquenti; un secondo presso il luogo della riunione dei magistrati che si radunano di notte, chiamato — sofronistèrion —, e un terzo al centro della regione, in un qualsiasi posto dove il luogo sia deserto e selvaggio al massimo grado possibile».

L'idea della tripartizione (per criminali, per debitori insolventi e per «scostumati e male allevati» come detto da Leon Battista Alberti) viene, con i trattatisti rinascimentali, fortemente consolidata. Viene, inoltre, confermata la necessità della vicinanza del carcere al tribunale, quasi a voler perpetuare quel contrasto ammonitore con gli adiacenti ed austeri edifici più rappresentativi che lo affiancano nel foro prima e nella piazza successivamente.

I vari architetti dell'epoca concordavano tutti nel prevedere distinti locali, a seconda del ceto sociale dei prigionieri e, ancora, per debitori insolventi e per delinquenti incalliti.

Altra caratteristica dei trattatisti rinascimentali, ripresa da Vitruvio, è la collocazione della prigione fra gli edifici pubblici più rappresentativi, al contrario di quanto accade oggi che si costruiscono nuove prigioni lontane dai centri urbani, ghettizzando, ancor di più una istituzione che, invece, avrebbe bisogno di maggiori contatti umani e di un rapporto più immediato con la società per l'appunto in ossequio alle previsioni filosofico-

sé, secondo che qui a dirimpetto si può vedere ... A proposito del bagno penale il Vasari aggiunge: « . Si trovano molti principi grandi, che tengono vascelli in mare e che hanno stiavi, avere un luogo grande per tenere schiavi mentre i loro legni sono in porto quale luogo si chiama comunemente bagno o serraglio o prigione di schiavi, nel qual luogo sono fatti lavorare, tessere e tutte le altre cose che poi servano alla navigazione Però ne abbiamo fatto una pianta d'uno a nostro capriccio, non vi avendo mai visti nessuno, più distinto e comodo che si poteva, avendo per i forzati fatto uno stanzone da per sé e un altro per li schiavi, così per i malati e vecchi un altro capacissimo, nominato spedale; e se per avventura vi fussino schiavi di qualità o di rispetto, anco per questi abbiamo fatto luogo distinto, così la casa per il capitano; e in su'torriioni delle cantonate abbiamo fatto stanze per le guardie anco sopra le loggie si potranno, bisognando, fare stanze; così abbiamo distinto la cucina dalla cantina, e il luogo da riporre il biscotto separato da quello delle legne; una fontana in mezzo mi ci pare necessarissima, non solo per bere, ma per poter lavare panni e altre loro cose >> (G. VASARI IL GIOVANE, La città ideale).

operative dei nuovi sistemi penitenziari. Ma forse è proprio la società che inconsciamente, oggi più che mai, pone il carcere fra i «servizi sgraditi alla comunità» relegandolo, analogamente agli impianti di depurazione, alle discariche pubbliche ed ai cimiteri, nelle più remote periferie sub-urbane.

Tale posizionamento rispondeva a due principi basilari. L'uno quello della importanza funzionale della ubicazione centripeta della piazza e dei suoi edifici pubblici rispetto ad altre aree pubbliche, comunque in accordo con il criterio gerarchico (il carcere era posizionato subito dopo i portici della piazza e come visto, a fianco delle basiliche, dell'erario e della curia), conseguente all'adozione dell'ottica della «*opportunitas publicorum aedificiorum*», ma anche perché, essendo sedi di potere locale, erano considerate «*conditio sine qua non*» della vita cittadina ossia dell'«*urbanitas*» e, quindi, del vivere civilizzato.

Il secondo principio, ma con valore simbolico (*forensis dignitas*), è sia quello di dare eleganza (*venustas*) e grandiosità alle aree ed agli edifici pubblici sia, molto spesso, di dare risalto illusionistico-scenografico ai rispettivi sistemi urbanistici. La monumentalità (*magnificentia*) ed il prestigio agli edifici serviva a dare maggiore risalto alla «*dignitas et auctoritas*», alla «*maiestas imperii*».

Passeranno, però, ancora molti decenni prima che questi nuovi concetti architettonici siano recepiti e materialmente applicati nella costruzione di nuove prigioni.

Nel frattempo (anche se a Napoli il Cardinale Zapata, nel 1623, aveva fatto costruire dei distinti locali per detenuti adulti e per minorenni, a seconda del ceto sociale, e per l'organizzazione di attività lavorative), l'edilizia penitenziaria si preoccupa esclusivamente, come per il passato, di fornire locali solo per la materiale custodia del detenuto, utilizzando e ristrutturando a carcere qualsiasi specie di fabbricato e di ambiente, purché rispondente alle esclusive esigenze di sicurezza.

Per avere, però, una prima applicazione pratica di queste nuove idee, bisognerà attendere la progettazione e la realizzazione delle «Nuove di Strada Giulia» (o Innocenziane dal nome del Pontefice Innocenzo X) in Roma; città, dove in modo particolare gli spazi insufficienti, angusti e fetidi, le condizioni disu-

mane di vita dei prigionieri ristretti nelle prigioni cittadine di Corte Savella, di Tor di Nona, di Castel Sant'Angelo, di Borgo, di Ripa e del Campidoglio, i numerosi reclami che gli stessi detenuti e gli abitanti delle limitrofe zone facevano pervenire al Pontefice, indussero la Chiesa e le autorità civili a rivedere la «questione carceri».

La prigione innocenziana può essere considerata come il primo edificio carcerario, in stile tardo-rinascimentale, progettato e costruito di sana pianta, dalle fondamenta al tetto, dalle mura maestre alle pareti delle celle, esclusivamente per la sua specifica funzione custodialistica.

Antonio Del Grande progetta, infatti, non un carcere vecchia maniera, ma un penitenziario, con celle per la custodia dei soggetti sia in attesa di giudizio sia di detenuti definitivi. Non più riadattamenti di vecchie strutture di diversa origine, ma un edificio concepito per farvi trascorrere un periodo di isolamento coatto: la pena della privazione della libertà, con scopo emendativo e di medicina dell'anima.

Non più «segrete sotterranee», ma luminose e ben areate celle poste lateralmente all'asse longitudinale del corridoio. Soluzione architettonica semplice e funzionale che rimarrà immutata fino ai nostri giorni.

Del Grande prevede appositi locali per i servizi generali e distinti locali per la custodia delle donne, degli uomini e dei minorenni (cosiddetta Polledrara).

Cinquanta anni dopo, sempre in Roma (per ordine del Pontefice Clemente XI), l'architetto Carlo Fontana è l'artefice ed il precursore di quella architettura carceraria, il cui principio base è giunto fino a noi quasi immutato: ordini di celle sovrapposti con balconate affaccianti nel sottostante corridoio o salone centrale. Ma oltre all'originario scopo della pena, cioè al pentimento ed all'emenda dell'anima, alla preghiera ed all'isolamento, il Fontana, sulla scorta di quanto si stava sperimentando nella Rasp-Huis di Amsterdam, dovrà tener conto di un nuovo elemento rieducativo: il lavoro. Quindi l'architetto dovrà preoccuparsi, d'ora in poi, di prevedere appositi locali per le lavorazioni e per le attività in comune. Il San Michele a Porta Portese, tipico esempio di architettura barocca romana,

sarà il prototipo delle carceri (sia per funzionalità distributiva che per tecniche innovative adottate) che da quel periodo in poi, saranno costruite in tutto il mondo. Il monoblocco concepito dal Fontana sarà utilizzato come elemento base ed insostituibile prototipo fino ai nostri giorni, ovviamente con nuovi accorgimenti e piccole varianti, ovvero disponendo uno o più di questi blocchi del Fontana a raggiera (chiamati poi, per l'appunto, raggi o bracci), a palo telegrafico, ecc... secondo certi dettati architettonici, sviluppatisi nel XIX secolo.

Il San Michele rappresenta, per la storia penitenziaria mondiale, il luogo di nascita del sistema dell'isolamento individuale notturno, con vita in comune di giorno per l'esercizio delle diverse attività lavorative, religiose e culturali. Sistema che sarà, successivamente, denominato «auburniano», perché applicato in alcune carceri americane, dove fu introdotto dai Quacqueri europei.

Siamo in piena epoca barocca ed il correzionale minorile del San Michele a Porta Portese, unitamente al femminile progettato e realizzato trent'anni dopo (1733-1735) da Ferdinando Fuga (che, salvo qualche dettaglio, si rifà all'architettura del Fontana) sono testimonianze del barocco romano, dove lo spazio si fa avvolgente ed organico, mentre la sua ragione geometrica non coincide con la sua essenza, ma diviene un mezzo per superare il limite tra apparenza e realtà. La prospettiva, illusiva e scenografica, è sempre in rapporto con lo spettatore.

La luce, elemento essenziale, deve irrompere nella struttura per esaltarne i vari elementi che la compongono. Prospettiva e luce saranno i due elementi cardini che, nati nelle Nuove di Via Giulia e nel San Michele, caratterizzeranno le future costruzioni carcerarie e, particolarmente, quella che più tardi prenderà l'appellativo di «struttura panottica»: sistema di controllo visivo a tutto campo e luce in ogni cella ed in tutti gli altri locali.

Lo stimolo figurale e quello funzionale, mai disgiunti tra di loro, si concretizzano nell'inventiva barocca del San Michele con la ripartizione cellulare individuale, ottenuta con la triplice sovrapposizione delle celle finestate allineate lungo le mura perimetrali longitudinali e lo schema a navata (pianta a croce) come modello distributivo delle cellule sulle balconate a matro-

neo rifacentesi alle basiliche paleocristiane (G. CANELLA, 1969: 662, 1995: 92).

Una «escalation» progettuale e di successiva edificazione si avrà solo con l'avvento dell'Illuminismo che farà sentire la sua influenza anche nel settore penitenziario. L'isolato mondo carcerario, dominato per secoli da una pesante cortina di indifferenza e terrore, inizia ad aprirsi alle nuove idee ed ai nuovi metodi che si profilano nella luce di una più umana ed elevata concezione filosofica della vita, influenzando fortemente l'edilizia e l'architettura penitenziaria.

Per usare un parallelo metaforico, si può dire che l'Illuminismo, sulla spinta monastico-cattolica e di quanto collaudato nella Città Eterna, come rischiarò le tenebre con i lumi della ragione nei diversi campi dello scibile umano, riuscì ad «illuminare» anche la prigione. Dalla «segreta», dalla tecnica punitiva della mortificazione del corpo nelle buie celle sotterranee, dall'oscurità dei sepolcri alla luminosità del nuovo penitenziario voluto e costruito in modo da dare ad ogni cella aria e luce. Dalla oscurità che nascondeva il prigioniero, che lo rendeva incontrollabile, non solo alla società, ma anche agli stessi custodi — mentre animalescamente vegetava nel completo abbandono e nella più nefanda promiscuità — ad un sistema punitivo di privazione della libertà con condizioni di vita in qualche modo più umane, in una cella ed in una prigione più a misura d'uomo e meglio controllabile.

Dal buio, dal grigiore dei sotterranei di un carcere, quale luogo di accozzaglia di scellerati, delinquenti, prostitute, vagabondi ed oziosi, maschi e femmine, adulti e minorenni ad una prigione con ambienti separati per sesso, per età e per diversità di reati.

Da una giustizia inquisitoria oscura e rigida che puniva per il reato, per l'azione anche non commessa, ad una giustizia trasparente che inizia a considerare il reo uomo ancor prima che delinquente.

Filosofi, umanisti, filantropi e giuristi (Beccaria, Verri, Filangieri, Pagano, Howard, ecc...), ponendo in evidenza le incivili e mortificanti condizioni di vita dei detenuti, le rudimentali tecniche della esecuzione penale, suggeriscono e si battono per una urgente e necessaria riforma delle carceri e per una consi-

derazione più umana del soggetto recluso. Anzi, suggeriscono di studiare particolarmente il «reo», di studiare l'uomo e le sue azioni piuttosto che il reato commesso. La giustizia dovrà studiare l'uomo e non l'uomo la giustizia.

Ma ciò che si ottenne realmente, alla fine del XVIII secolo, fu un passaggio dal sistema intimidativo delle pene corporali e capitali ad un sistema di più fine intimidazione totale e continua nel tempo, particolarmente con i nuovi sistemi di controllo incessante dei soggetti. Un sistema che avrebbe dovuto sostituire la pena di morte, la cui abolizione veniva fortemente sollecitata, ma che avrebbe dovuto ugualmente provocare un terrificante effetto intimidativo soggettivo e sociale.

Con la nascita del penitenziario, e a seguito anche dei dibattiti sulla scelta del sistema penitenziario da adottare, emergono problemi di architettura carceraria.

Ma, come in ogni periodo storico, sarà il «potere» a dettare leggi ed a condizionare la vita politica ed economica di un paese. Sarà il «dispotismo illuminato» della seconda metà del Settecento a condizionare anche in campo carcerario, sia la gestione della prigione sia le nuove tipologie dell'architettura penitenziaria. Il penitenziario, così, quale istituzione sociale legata a particolari strutture politico-storiche e determinate fasi dell'organizzazione economica, è al centro di questa rivoluzione che scuote particolarmente ed in modo determinato il settore dell'architettura penitenziaria.

Sarà negli ultimi decenni del «secolo dei lumi» che si svilupperà maggiormente il processo di razionalizzazione di quelle grandi tipologie per le attrezzature pubbliche, a cui più incisivamente aveva già fatto riferimento il pensiero filosofico e filantropico degli anni precedenti, ma che si fisseranno nel corso dell'Ottocento ed influenzeranno, tramite la trattatistica e la manualistica, parte del periodo successivo.

La trasformazione di specifici settori della società con iniziali intenti filosofici filantropici e quindi di ulteriore miglioramento dell'organizzazione, ubbidirà principalmente a principi correlati alla divisione di classe, all'utilitarismo, al profitto ed all'ordine sociale. In questo clima di sudditanza, anche il «prodotto architettonico» coinciderà non con l'estro o la genialità del suo autore, ma

sempre più con la volontà della committenza illuminata e dispotica. In tal modo, le attrezzature sociali e gli edifici di «punizione e di restrizione» (carceri, ospedali, lazzaretti, ospizi, scuole ...) ubbidiranno, è vero, al principio teorico di emenda e di risocializzazione, ma non per finalità di salvezza del singolo soggetto quanto, invece, per rendere quei soggetti più utili alla società secondo precisi calcoli economico-produttivi, le cui prime avvisaglie si riscontrano già nella Rasp-Huis di Amsterdam e nel correzionale San Michele di Roma, dove si prefiguravano concezioni moraleggianti, ed insieme utilitaristiche, con il lavoro dei detenuti.

Sarà proprio lo sviluppo dell'idea del lavoro carcerario, ossia della «necessità sociale» di sfruttare a bassi costi la mano d'opera carceraria, unitamente all'organizzazione delle attività religiose e civili, ovvero il sistema di vita e lavorativo in comune, il sistema dell'isolamento totale, che condizioneranno fortemente la tipologia delle costruzioni, particolarmente per la previsione di locali adatti alla vita in comune o di celle-cubicolari nel caso di isolamento assoluto.

Una idea «geniale», capace di risolvere, sebbene in parte, il problema degli alti costi del personale e del controllo perfetto della prigione (almeno nei propositi dei suoi ideatori) è quella suggerita, verso la fine del XVIII secolo, dai fratelli Samuel e Jeremy Bentham, che progettano di realizzare una prigione a struttura cilindrica, da loro battezzata «Panopticon». Due contenitori cilindrici coassiali a più piani con funzioni diverse: opposte, ma complementari. Nel primo — quello esterno — le celle ed i reclusi sotto costante controllo; nel secondo — quello interno — la torre di controllo per le guardie. Però, per la sua particolare rigidità strutturale, oltreché privo di umanità e nient'affatto emendativo, questo progetto non sarà mai realizzato, se non in pochi casi e con opportune modifiche.

Rara, se non proprio unica, realizzazione di struttura a tipologia panottica sarà, per quei tempi, il bagno penale di Santo Stefano di Ventotene, progettato e realizzato, nell'ultimo decennio del XVIII secolo, dall'architetto napoletano Francesco Carpi su committenza della Corte Borbonica napoletana.

L'utilizzazione del principio di derivazione «panottico», avvenuta tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, sarà

per l'architettura penitenziaria (il carcere ha, nel frattempo, assunto questa nuova denominazione) la svolta copernicana. È pur vero che continueranno ad essere utilizzati vecchi castelli, conventi e monasteri, ma le nuove costruzioni obbediranno a precisi criteri architettonici dettati da teorie derivanti dalla nuova funzione della pena custodialistico-emendativa.

Contemporaneamente dall'America ritorna in Europa, con qualche modifica, l'idea dell'isolamento cubicolare (parziale ed assoluto), per la verità suggerito dal benedettino Mabillon e già applicato al San Michele di Roma (quello parziale) e che i Quacqueri avevano esportato negli «States».

Si tratta dei sistemi penitenziari meglio conosciuti come «Filadelfiano o Pensilvanico» ed «Auburniano» che faranno molto discutere filosofi, filantropi, giuristi e pedagoghi. Bisognava scegliere tra l'isolamento totale (*absolute separation*) di Filadelfia e l'isolamento parziale (*day association, night separation*) di Auburn.

Sistema estremamente restrittivo ed afflittivo il primo che utilizzava strutture ad architettura di derivazione panottica con allocamento extra-urbano degli edifici. Una rotonda centrale per il controllo a tutto campo dei diversi bracci che vi si dipartivano. Le due file frontali di celle di ogni singolo braccio si affacciano su di un corridoio centrale ed ogni singola cella è abbastanza larga in modo da permettere al detenuto di potervi lavorare in assoluto isolamento e senza mai uscirne. La stessa ragione di «aria» o «passeggio» viene effettuata in un piccolissimo cortile posto alle spalle di ogni cella (sull'esempio della clausura monacale, dalla quale il detenuto non esce se non ... morto).

Il sistema auburniano è utilizzato in contrapposizione a quello filadelfiano per eliminare l'isolamento continuo che non dava buoni risultati finali di emenda, ma cagionava il deterioramento della personalità del soggetto ed addirittura, in molti casi la pazzia e la successiva morte. L'architettura di questa prigione (inserita in lotti urbani) prevede celle molto piccole, su più piani (per il solo isolamento notturno) e spaziosi locali da adibire alle attività lavorative in comune, secondo i sistemi dell'industria privata. La soluzione più comune prevede l'allineamento delle celle (cubicoli) su due file, l'una di spalle all'altra, e perciò senza finestre, con balla-

toi e cancelli, grandi come la parete, affacciatisi sulle sottostanti comuni e spaziose navate laterali. La luce nelle celle è indiretta e viene fornita attraverso il cancello dalle finestre poste sulla parete del corridoio frontalmente alle celle medesime.

In Europa saranno in uso sia l'uno che l'altro modello, oltre a quelli misti inglese ed irlandese (che prevedono un primo periodo di isolamento totale, uno successivo di vita comunitaria e, da ultimo, la libertà sotto condizione) che, dal punto di vista architettonico, non presentano peculiari caratteristiche, se non ripetizioni di quelli cosiddetti panottici.

Paesi diversi, sistemi diversi, ma tutti d'accordo nella separazione individuale notturna che, però, deve essere affrontata con la costruzione di nuovi penitenziari, provvisti di migliaia di celle individuali (cubicoli).

Nei diversi Stati pre-unitari della penisola italiana vengono adottati sia l'uno che l'altro sistema, come pure quello del carcere duro e durissimo (sistema austro-ungarico) che non prevede una particolare edilizia, se non l'atavica ed esclusiva necessità della massima sicurezza.

Esempi di architettura carceraria italiana, di questo periodo, sono gli istituti di Imperia, di Alessandria e di Pallanza, fatti costruire nel 1849 da Carlo Alberto, dove sono previste distinte sezioni cubicolari e cellulari, oltreché distinti e spaziosi locali per il lavoro e le altre attività in comune, mentre si ricorda, a titolo di esempio di carcere duro, lo Spielberg in Cecoslovacchia, utilizzato dal regime austro-ungarico.

Il secolo XIX non ha saputo esprimere peculiari tipologie architettoniche. Salvo rarissimi esempi, in questo secolo, si è assistito ad una continua clonazione di due più vecchi elementi base: il monoblocco parallelepipedo del Fontana (San Michele in Roma) e la sua sistemazione a bracci o a raggi intorno ad una rotonda di derivazione panottica (Roma-Regina Coeli, Milano-San Vittore) (4). È questo il tradizionale «cellulare» dalla tipica

(4) Primi esempi di carcere con schema «a raggiera» ossia con corpi di fabbrica disposti in direzione radiale sembra siano stati ideati e progettati, tra il primo ed il secondo decennio del XIX secolo, dall'italiano Giuliano de Fazio con il carcere centrale di Avellino e dall'inglese Giorgio Ainslie (VOLPICELLA, 1845: 220).

continuità verticale costituita dallo spazio vuoto centrale, e tipica continuità orizzontale, costituita dallo sviluppo di ballatoi per l'accesso alle celle su più piani. Struttura che consente, come visto, una sorveglianza simultanea di tutto il blocco da pochi punti di osservazione.

Anche sull'impianto a palo telegrafico o telefonico, sistema di derivazione francese che secondo i suoi sostenitori avrebbe dovuto correggere i difetti di quello stellare (V. RIZZI, 1952: 11) sarà utilizzato il monoblocco del San Michele che sarà disposto in più clonazioni in senso perpendicolare a destra ed a sinistra di un lungo corridoio (Poggioreale a Napoli, Sollicciano a Firenze).

Con l'Unità d'Italia ed a seguito della confisca dei beni ecclesiastici (Legge Siccardi), le strutture panottiche saranno affiancate da una grande quantità di monasteri, conventi, abbazie e certose, ristrutturati a carcere per le impellenti necessità dell'Amministrazione carceraria che deve gestire, a fine secolo, una popolazione media di 65.000 detenuti.

Con l'avvento del XX secolo gli interessi dell'Amministrazione carceraria si spostano sullo studio dell'antropologia criminale, della sociologia, della psicologia e della psichiatria, secondo i dettami della Scuola positiva, secondo i postulati sull'uomo delinquente, sulle origini organiche della sua condotta e sui fattori antropologici, fisici e sociali delle sue azioni (Lombroso, Ferri, Garofalo, ecc...). I problemi di edilizia penitenziaria, scaturenti da tale nuova visione del delinquente, saranno affrontati solo con il ventennio fascista. Il regime studierà un piano decennale di ristrutturazione generale e di ammodernamento del patrimonio immobiliare carcerario. Piano denominato di «bonifica umana» che prevederà la costruzione *ex novo* di molti istituti penitenziari sia per adulti sia per minorenni sia, infine, per le misure di sicurezza e particolarmente per il manicomio giudiziario, per le colonie agricole e le case di lavoro all'aperto ed il recupero di quelle strutture non troppo fatiscenti.

L'aspetto architettonico di questo secolo è l'eclettismo che in particolare per le costruzioni della pubblica Amministrazione, si rifà al neoromanico, mentre per quella carceraria si

parlerà di *pastiche*, che ricorre frequentemente nell'edilizia degli opifici con grandi e monotone superfici non scevre, nel dettaglio, da memorie medioevalistiche (G. CANELLA, 1969: 667, 1995: 97).

Anche in questo periodo, salvo ritocchi ornamentali e pomposità delle strutture stesse, tipiche del periodo fascista e rifacentisi ai fasti della Roma imperiale, si continuerà a costruire bracci o padiglioni cellulari e per le differenti categorie di detenuti. Le varianti riguardano solamente pochi particolari, quali i servizi igienici nelle celle, le docce ed i luoghi di ricreazione. Necessità queste nascenti dal compromesso di far espiare la pena irrogata e l'aspirazione a renderla più umana e meno dura, comunque, tendente all'emenda del soggetto.

I manicomi giudiziari (già manicomi criminali) nascono a cavallo del XIX e XX secolo quale sorta di pseudo ospedali psichiatrici civili, ma che saranno gestiti, quasi totalmente, come istituti di pena ordinari ed avranno ubicazione in antichi edifici appositamente ristrutturati ad ospedali-manicomi-carcere.

Mentre per le carceri per adulti, per una sorta di accettazione atavica, si seguono sicuri e fermi valori tradizionali difficilmente scalzabili, per la prevenzione della delinquenza minorile, che accetta l'applicazione dei presupposti materialistici che incidono sulla condotta dell'uomo e sulla sua personalità, si costruiscono istituti minorili adatti ad attuare la politica del trattamento individualizzato.

Particolare attenzione sarà, pertanto, riservata, in questo periodo, all'edilizia penitenziaria minorile che, al vecchio correzionale di analoga architettura, affiancherà le «case di rieducazione» di tipologia completamente diversa che avrebbero dovuto ubbidire a criteri fondamentali: l'uno urbanistico-architettonico, l'altro funzionale e paesaggistico, in un'ottica di metodologia trattamentale e rieducativa. I nuovi istituti minorili si sarebbero allontanati completamente da vecchi stereotipi (casermoni o, comunque, che ricordavano, in qualche modo, la prigione), per rassomigliare sempre più a convitti o «campus» per ragazzi normali, tendenti, per quanto possibile, ad avvicinarsi al modello di vita familiare. Da costruzioni con muri di

cinta, da finestre con sbarre, da enormi padiglioni, tipici del periodo fascista a villini piccoli ed aggraziati, ad uno o al massimo due piani, sì da ricordare il villaggio, una piccola comunità, una famiglia. Comunque, architettura della massima sobrietà, ricercando l'effetto della planimetria generale, nella distribuzione delle masse sul piano e nello spazio, oltreché nella loro varietà planimetrica, volumetrica e di colore, facendo particolare affidamento sugli spazi verdi sia per esigenze di carattere psicologico e generale, sia per ragioni di salute e di salubrità. Tutto ciò con accorgimenti particolari nascenti dalla natura bio-psichica dei soggetti da ospitarvi, atti ad una loro efficiente custodia e sorveglianza, anche se ben mascherati e che avrebbero dato l'impressione di una permanenza dei soggetti in regime di libera disciplina e di meritata fiducia sì da ottenere, dal soggetto stesso, la massima collaborazione all'opera rieducativa.

In generale, si può dire che la totalità degli istituti di pena, costruiti fino agli anni Cinquanta di questo secolo, sono da considerare, purtroppo, privi di elementi di vera ispirazione e di stile, non presentando, nessuno di essi, caratteristiche proprie e particolari pregi architettonici degni di rilievo. Al contrario, essi appaiono come il risultato di una automatica e ripetitiva applicazione, in ambito edilizio, di rigide norme rientranti in una fredda logica, in cui predomina la tecnica ed il funzionalismo, e che poco spazio hanno lasciato alla fantasia ed all'estro del progettista, imbalsamato in condizionanti «regole guida» e, addirittura, in successivi pesanti stravolgimenti effettuati in corso d'opera.

Ci si chiede il perché di tutto questo. Forse perché il carcere manca di elementi di ispirazione o lo stato attuale della sua architettura è conseguenza delle polemiche, nate in relazione al positivismo; polemiche che hanno avuto un esito tanto indeterminato? C'è, poi, chi non crede neanche in queste ipotesi: *«infatti ci sembra che l'edificio che deve rinchiusere uomini i quali devono essere moralmente elevati, qualunque ne sia il mezzo, dalla solitudine al lavoro, dalla preghiera alla chirurgia, contenga in sé elementi poetici, come qualsiasi altro edificio. Circa la seconda domanda poi, noi sappiamo*

che in un'opera di architettura, il funzionamento, le polemiche, le norme, hanno poco valore, nel senso che non possono impedire la nascita della opera d'arte, in quanto sono elementi contingenti e l'architettura è tale solo se ha in sé i valori universali dell'umanità. Assodato questo la ragione non può essere che una: il carcere non ha ancora trovato il suo poeta. Finora esso è rimasto in mano a tecnici, precisi applicatori di norme, convinti che un edificio, tanto legato a leggi, non possa essere che dominio dell'utile» (V. RIZZI, 1952: 14).

Menzione a parte meritano particolarmente gli architetti Ridolfi e Frankl progettisti negli anni Cinquanta del carcere Badu e Carros di Nuoro, Sergio Lenci (anni Sessanta) del Nuovo Complesso di Roma-Rebibbia ed il gruppo Mariotti, Castore, Rizzi, Campani, Inghirami (anni Settanta) per Sollicciano di Firenze, che hanno saputo reagire fermamente alle pastoie burocratiche ed a quella «routine» progettuale svuotata di nuovi e diversi contenuti e, invece, imbalsamata con, a volte, esagerati «problemi di sicurezza». Architetti che hanno saputo imporre all'Amministrazione penitenziaria i loro progetti per alcuni aspetti rivoluzionari di un sistema consuetudinario e di mortificante piaggeria e per la quale altri hanno dovuto abbandonare i loro progetti e declinare i loro impegni, quasi per una sorta di obiezione di coscienza e, comunque, di sana deontologia professionale.

2. – IL PANOPTICON

A) *L'utopia benthamiana del recupero sorvegliando*

Siamo in piena epoca illuministica e l'applicazione delle nuove teorie in campo penitenziario (emenda del condannato attraverso l'isolamento, il lavoro ed a seconda del sistema penitenziario in uso, anche attraverso le attività sociali in comune) impongono, come già accennato, sostanziali modifiche alle strutture edili carcerarie. Filantropi, giuristi ed architetti studiano e progettano soluzioni sia per giungere ad una diversa visione del carcere sia per trovare adatte tipologie di fabbricati per le nuove finalità che il carcere stesso si propone.

D'altra parte, a quell'epoca i diversi Governi iniziavano a considerare non solo prigionieri, ma anche altri tipi di edilizia pubblica, quali «macchine» capaci di garantire, da parte delle comunità, il rispetto delle norme sociali a mezzo di controlli fisici, indispensabili a perseguire la massima utilità economico-politica e capaci di formare individui «utili» attraverso una serie di meccanismi di potere, agenti all'interno del sistema, sull'efficacia produttiva degli apparati e sull'utilizzazione stessa dei prodotti. In effetti, attraverso un programmato controllo a monte (mediante l'adozione di validi strumenti disciplinari) si cercava di diminuire gli scompensi. Si pensava, infatti, di evitare il più possibile il ricorso alla repressione e la conseguenziale rinuncia alle potenziali fonti di produzione, applicando, invece, agli strumenti disciplinari, quei procedimenti tecnici, capaci di trasformare la forza del corpo in forza politica e di riabilitare, allo stesso tempo, gli individui sia fisicamente sia moralmente (A. BUCCARO, 1992: 105).

In questo quadro di profondo rinnovamento sociale troviamo, tra le altre, la figura di Jeremy Bentham che, con le sue serrate critiche alle molteplici ed interessanti teorie illuminate e filantropiche dell'epoca, auspica sostanzialmente riforme più concrete e di pratica e pronta realizzazione. A mere teorie filosofiche egli unisce concreti suggerimenti economico-mercantilistici. Ed in questo Bentham parte dal presupposto che gli uomini, secondo le rispettive capacità (economico-finanziarie, lavorative, e fisiche) devono concorrere senza eccezione alcuna ad alimentare le casse del Governo. Tutti gli uomini, ricchi e poveri, sani ed ammalati, liberi e carcerati, piccoli e grandi, devono garantire il proprio apporto all'erario.

Nell'ambito delle auspiccate riforme si inserisce, per l'appunto, il progetto del filantropo inglese Jeremy Bentham e di suo fratello Samuel (ingegnere) che, con la loro rivoluzionaria soluzione architettonica, denominata «Panopticon», sperano di poter risolvere i problemi di organizzazione non solo carcerari, ma anche dei disparati campi, dove è necessario controllare un elevato numero di persone con poche spese: scuole, ospedali, fabbriche e caserme: *«La morale riformata, la salute preservata, l'industria rinvigorita, l'istruzione diffusa, le cariche*

pubbliche alleggerite, l'economia stabile come su di una roccia, il nodo gordiano delle leggi d'assistenza pubblica non tagliato ma sciolto — tutto questo con una semplice architettura ... poco importa se lo scopo dell'edificio è diverso o anche opposto: sia che si tratti di punire i criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, riformare i viziosi, isolare i sospetti, impiegare gli oziosi, mantenere gli indigenti, guarire i malati, istruire quelli che vogliono entrare nei vari settori dell'industria, o fornire l'istruzione alle future generazioni: in una parola sia che si tratti delle prigioni a vita, nella camera della morte, o di prigioni di isolamento prima del processo, o penitenziari, o case di correzione, o case di lavoro, o fabbriche, o manicomi, o ospedali, o scuole» (J. BENTHAM, 1961: 33, 36).

È d'obbligo sottolineare che l'idea della struttura a torre cilindrica l'ebbe non Jeremy, come si è portati a credere, ma suo fratello Samuel, ingegnere e studioso di tecnologie avanzate. A Jeremy si deve riconoscere, invece, la genialità della realizzazione d'insieme del progetto. Jeremy, infatti, volle applicare anche al penitenziario ciò che il fratello Samuel aveva progettato, nel 1786, per l'organizzazione del lavoro in uno stabilimento industriale a Cretcheff nella Russia meridionale, dove la mano d'opera, venuta dall'Inghilterra, si mostrava insubordinata e turbolenta. Non bastando il continuo intervento delle truppe, per fronteggiare tali disordini Samuel ideò, allora, uno specifico stabilimento industriale per circa duemila operai e progettò conseguenzialmente una torre cilindrica, dove con una minima spesa si otteneva un facile controllo degli operai e si riusciva a gestire l'industria ed organizzare con molta semplicità le varie attività lavorative. Jeremy restò affascinato da questa soluzione e pensò che sarebbe stato possibile applicarla anche ad altre strutture quali scuole, ospedali, manicomi, ospizi e prigioni.

Questa rivoluzionaria struttura, appunto il Panopticon, è un monoblocco a corona circolare sviluppantesi in altezza, entro il cui spessore sono ricavate comode celle (piedi 13 di lunghezza per 6 di larghezza ed 8,5 di altezza). Ogni cella ospita un solo detenuto. Per maggiore comodità e per offrire la possibilità al detenuto di lavorare nella propria cella, senza spostarsi

in altri appositi locali si pensa all'utilizzo di un letto mobile: reclinabile verticalmente verso la parete o tramite una serie di carrucole, sollevabile verso il soffitto. Le celle hanno una finestra nella parete della circonferenza esterna ed una porta a vetri in quella opposta interna. Tale perfetta illuminazione permette una più facile e continua ispezione al loro interno. La luce è, infatti, la protagonista assoluta, è la *conditio sine qua non* di questa rivoluzione edilizia. Al centro della corona circolare vi è una torre cilindrica, anch'essa a più piani, che permette il controllo dell'intero edificio e l'ispezione interna delle celle. Apposite intercapedini permettono il ricambio dell'aria ed il funzionamento della rete idrica e fognaria e dei servizi di intercomunicazione.

Una serie di scale sospese, di concezione piranesiana, collegano i diversi piani dell'edificio.

Principio ispiratore dei Bentham è quello del facile e costante controllo di tutti i soggetti ristretti, con poco personale sistemato in posizione strategica.

Sul piano pratico, però, il monoblocco benthamiano presenta un grave difetto: la rigidità della struttura per così dire, a numero chiuso, e la non facile adattabilità dei suoi locali al continuo evolversi della situazione carceraria sia da un profilo pratico legato alle diverse necessità contingenti (es. sovraffollamento) sia dal profilo filosofico, legato alla continua evoluzione della funzione della pena.

Tale tipo di struttura, infatti, sottoposta alla valutazione dei governi inglese e francese, proprio per la sua caratteristica rigidità non viene presa in considerazione e neanche attuata praticamente, se non in qualche raro caso, ma con opportune modifiche. Le amministrazioni penitenziarie hanno bisogno di strutture non rigide, facilmente modificabili ed adattabili alle nuove e diverse esigenze peculiari di un carcere ora più che mai in continua evoluzione, anche per il continuo variare numerico della popolazione detenuta.

L'originario disegno panottico sarebbe rimasto solo il disegno di una struttura ideale, se non lo avesse riesumato Michel Foucault e non avesse minuziosamente esaminato il suo significato politico-filosofico, quale meccanismo di potere, nel suo

Sorvegliare e punire. Esso sarebbe rimasto una struttura, seppure geniale, nella sua ideazione filosofica, sconosciuta ai più. Grazie, quindi, a Foucault che, sotto questo aspetto, fornisce una ricca e quanto mai suggestiva interpretazione, togliendolo dall'oblio e facendolo conoscere anche ai non addetti ai lavori, pur sottolineando l'aberrazione del controllo continuo dei reclusi che esso si prefiggeva.

La struttura dei Bentham, secondo Foucault, doveva essere un laboratorio capace di modificare il comportamento, per addestrare e/o recuperare i soggetti ristrettivi. Doveva essere un luogo privilegiato, per rendere possibili le sperimentazioni sugli uomini e per analizzare con tutta certezza le trasformazioni che si potevano operare su di loro (M. FOUCAULT, 1976: 222). Doveva essere, come lo stesso Jeremy Bentham diceva, una macchina straordinaria utilizzabile proprio per le sue caratteristiche architettoniche per diverse applicazioni: dalla sorveglianza dei pazzi alla punizione dei criminali incalliti, dall'isolare i sospetti o gli ammalati, gli indigenti e gli oziosi.

Doveva essere una macchina che avrebbe sostituito all'abitudine perversa di un criminale la disciplina meccanica del soldato e l'austerità del monaco.

Una macchina dove sarebbe stato possibile il recupero sociale degli individui attraverso la dura disciplina e l'ammaltramento morale, basata essenzialmente sul controllo continuo e diretto del soggetto. Basata su un controllo, o meglio su di uno pseudo controllo, il cui effetto era quello di far credere al prigioniero di essere continuamente osservato dalla torre centrale, che aveva di fronte a sé. Bentham sostituisce, al controllo del corpo, il controllo dell'anima, utilizzando il corpo esclusivamente per plasmare l'anima e fare presa sulla mente.

Con il Panopticon si voleva creare nel prigioniero uno stato di disagio permanente e di paura, dove la più piccola infrazione alle norme poteva essere facilmente scoperta e determinare, conseguenzialmente, una sicura sanzione disciplinare nei propri confronti. Il Panopticon doveva, così, rappresentare il principio della trasparenza, dove sorvegliante e sorvegliato erano gli attori di una unica commedia, dove continuamente l'autorità, non visibile, ma presente, esercitava il proprio

potere sul soggetto ed il soggetto, al tempo stesso era schiavo di un potere che controllava tutte le sue azioni fisiche per punire subito intimamente e, poi, fisicamente. Una sorta di punizione morale continua, data dal disagio permanente, a cui veniva sottoposto il soggetto, sempre osservato. Una sorveglianza permanente nei suoi effetti, ma discontinua nella sua azione. Il principio benthamiano doveva basarsi sull'idea che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Il detenuto avrebbe avuto davanti ai suoi occhi l'alta sagoma della torre centrale, da dove sarebbe stato spiato (principio della visibilità). Il detenuto non avrebbe dovuto mai sapere se sarebbe stato guardato nel momento attuale, mentre avrebbe dovuto essere sicuro che poteva esserlo continuamente (principio della inverificabilità) (M. FOUCAULT, 1976: 218, 222).

Ma questa, seppur interessante teoria, è, però, solo filosofia foucaultiana utilizzata per analizzare la panacea del panottico. Non si può, però, non restare sconcertati non solo di fronte alla mancanza di umanità del macchinoso ragionamento che pretende di giungere alla riabilitazione con l'incasellamento di uomini, individui sensibili, vivi e diversi l'uno dall'altro, ma anche, e particolarmente, dalla realizzazione di tali ragionamenti.

Jeremy Bentham, in effetti, non sembra affatto pensare ad una tale funzione, ma crediamo pensasse solamente che, attraverso il suo Panopticon, si potesse raggiungere lo scopo utopistico del «recuperare sorvegliando»: principio questo che si sarebbe dovuto concretizzare, secondo il suo pensiero, molto più praticamente, attraverso un facile e costante controllo attuato con poco personale e limitate spese per l'amministrazione carceraria. Principi cardini di questa «struttura carceraria ideale» dovevano essere, infatti quelli del «controllo centralizzato» e della «visibilità generale». Bentham dice che: *«bisognava ottenere il dominio di una mente sopra un'altra mente mediante la realizzazione di una struttura architettonica capace di un controllo visivo a tutto campo»*. Ciò allo scopo di ottenere una macchina adatta al recupero sociale degli individui attraverso la dura disciplina e l'ammaestramento morale, basati sul controllo continuo del soggetto stesso.

Secondo Bentham il Panottico riesce a conciliare alcune teorie filosofico-illuministiche con problemi di materiale gestione dell'istituzione, ad es. con la trionfale irruzione del giorno e della luce che cancella l'oscurità si ottiene la soluzione del problema economico della sorveglianza con poche spese, ossia l'efficienza al minor costo. Il controllo continuo dello sguardo può più di ogni arma e di qualsiasi tipo di violenza fisica e di costrizione morale. Il Panopticon, attraverso il lavoro, avrebbe il potere di influenzare progressivamente la psiche del detenuto, costringendolo verso sane abitudini. Il lavoro acquisterebbe, così, tre valori: un primo simbolico, un secondo rieducativo ed un terzo produttivo. E Bentham, più che sui primi due valori, fa affidamento quasi esclusivamente sul terzo.

In effetti a Bentham poco o niente interessa riconoscere i diritti naturali anche ai detenuti. Egli non crede affatto alla libertà ed alla uguaglianza e, quindi, non crea il Panopticon con esclusivi intenti filantropici ed illuminati come può apparire a prima vista. Lo crea, invece, anche (o forse esclusivamente), per interessi quasi mercantilistico-industriali secondo un preciso e raffinato calcolo di profitti e perdite e di costi e di ricavi. D'altra parte, Bentham in questo si rifà pienamente a quell'atteggiamento determinato dalla matrice filantropica dell'illuminismo che postulava l'idea del recupero perseguibile con metodi razionali, cioè secondo quanto affermato dal Beccaria, l'uomo doveva essere recuperato in quanto validissimo anello della produzione.

Il lavoro non deve avere esclusivamente una funzione rieducativa ma permette al detenuto (in tal modo non più peso morto e scarto ingombrante ed imbarazzante) di collaborare attivamente al proprio mantenimento o quantomeno lo rende capace di ammortizzarne i costi. Di conseguenza Bentham cerca di capovolgere le teorie del lavoro improduttivo o disciplinare e terapeutico qual è appunto quello esercitato da prigionieri, da folli, da malati e da bambini, la cui funzione produttiva è molto vicina, se non uguale allo zero, in lavoro particolarmente produttivo.

Gli anni successivi alla rivoluzione industriale sono di importanza capitale per lo sviluppo economico dell'Inghilterra.

Il progresso scientifico e tecnologico produce profonde ripercussioni nella società, provocando fra i suoi strati disastrosi conflitti che fanno emergere in modo particolarmente preoccupante il problema della criminalità. Problema che il Paese è costretto ad arginare ricorrendo alle deportazioni in massa nelle proprie colonie.

Ma il Governo, sulla spinta di giuristi e filosofi illuminati, dovrà interessarsi anche della riforma penitenziaria. Bentham è tra questi e partecipa attivamente ai relativi dibattiti, combattendo fermamente per l'abolizione della deportazione nelle isole oltre oceano e per la occupazione di tutti i detenuti in attività lavorative a pro del Governo.

Secondo lui tutta la popolazione penitenziaria (evitando le improduttive anzi eccessivamente costose deportazioni), se fosse stata ben utilizzata nel lavoro industriale da organizzare nelle carceri, avrebbe certamente contribuito a rimpinguare le casse governative: *«Ciò che giustifica la pena, è la maggiore utilità, o per dire meglio la sua necessità. Il male prodotto dalle pene è una spesa che fa lo Stato in vista di un profitto. Il profitto è la privazione dei crimini. In questa operazione tutto deve essere calcolo del guadagno e delle perdite: dal che risulta evidentemente che diminuire la spesa o aumentare il profitto si può fare in egual misura tendere ad ottenere un bilancio favorevole»* (J. BENTHAM, 1983: 117). Bentham immagina, quindi, per prima cosa una prigione industriale basata sul lavoro forzato, quale elemento primario di equilibrio del bilancio penitenziario e, poi, quale mezzo di emenda e di risocializzazione del soggetto detenuto. Sempre per problemi di pratica utilità economica, Bentham, molto verosimilmente, suggerisce di far abitare la torre di controllo da tutti i membri della famiglia dell'ispettore, in modo che ognuno di essi, durante tutti gli istanti della giornata, direttamente o indirettamente potesse controllare i prigionieri rinchiusi tutt'intorno. Il vantaggio che se ne sarebbe ricavato sarebbe stato tanto maggiore quanto più numerosi fossero stati i componenti della famiglia, in quanto ci sarebbero stati in realtà tanti ispettori quanti i componenti la stessa, mentre, al contrario, uno solo di essi avrebbe ricevuto il salario:

«Perché essi abbiano un motivo per agire in conformità all'oggetto richiesto non c'è bisogno né che l'ispettore glielo ordini né che si interessino in modo speciale ai doveri della loro carica. Essendo privati in ogni momento di ogni altra vista, rivolgeranno naturalmente ed inevitabilmente il loro sguardo nella direzione conforme a quello scopo, in ogni istante delle loro occupazioni quotidiane» (J. BENTHAM, 1983: 47).

A Bentham, perciò, più che ragioni filantropiche stanno a cuore particolarmente ragioni di tipo economico ed utilitaristiche; è ossessionato dal tempo perso inutilmente nelle prigioni e dal danaro sprecato per il mantenimento di tanti detenuti. Quindi, applicando alla psicologia umana la tecnica dello sbarramento e della canalizzazione, pensa al Panopticon, quale unica soluzione a questa piaga, convincendosi che la sua costruzione sarà capace di captare tutte le pulsioni umane per mutarle in energia ed in forza produttiva.

L'interesse per la soluzione dei problemi carcerari attraverso lucrose teorie mercantilistiche assume in Jeremy Bentham una considerevole importanza tale da fargli sfiorare i limiti di una vera e propria fissazione maniacale. Sembra addirittura che Jeremy Bentham avesse investito e ... sperperato tutta la sua cospicua eredità per la progettazione e per la realizzazione di un prototipo carcerario e che, per questo, fosse stato tacciato addirittura di follia da parte dei suoi familiari (5).

Anche per questi motivi l'originario disegno panottico dei fratelli Bentham fallisce la sua funzione ancor prima di nascere.

(5) Bentham era figlio di un noto avvocato, uomo ricco ed intelligente ma avido di potere e duro negli affari. Jeremy era assillato da questo padre-padrone che, tra l'altro, lo considerava negligente ed inconcludente, sempre coinvolto in progetti insensati. Jeremy rifiuta di assomigliare al padre, rifiuta la carriera legale e si dedica a speculazioni giuridiche. Solo alla sua morte riesce a liberarsi, in qualche modo, di questa assillante cappa; quindi, può usare la sua parte di eredità per realizzare il suo sogno: «il Panopticon». Solo molto più tardi il Governo inglese restituirà a Jeremy una lauta indennità a scopo risarcitorio).

3. – SANTO STEFANO DI VENTOTENE

A) *Ventotene e Santo Stefano isole d'esilio*

Dopo aver adempiuto alle necessarie premesse di carattere storico ed architettonico è ora possibile effettuare un'analisi a 360 gradi del famoso «Ergastolo» a tipologia panottica, costruito sull'isolotto di Santo Stefano di Ventotene, nell'arcipelago pontino-napoletano.

Arcipelago comprendente, sin dall'antichità, isole felici quali Ischia e Capri, dove gli imperatori romani costruivano le loro residenze estive ed isole infelici, Ponza, Ventotene e Santo Stefano, dove gli stessi imperatori facevano confinare nemici e parenti turbolenti. Luoghi di riposo, di svago e di divertimento le prime, luoghi di esilio, di tribolazioni e di pene le altre.

È proprio il caso di Ventotene (l'antica Pandataria) e di S. Stefano (l'antica Partenope), dove già a partire dal I Sec. a. C. vengono esiliate, per la loro dissolutezza, esponenti donne delle famiglie imperiali.

La storia ufficiale riporta che ad inaugurare la serie di ospiti di questo esilio dorato fu addirittura Giulia la figlia di Augusto e moglie di Tiberio, che vi venne relegata nel I anno d. C. per violazione della «*Lex Julia*» sulla moralizzazione pubblica. Giulia restò sull'isola per cinque anni assieme alla propria madre Scribonia. Ospiti illustri di questi isolotti furono anche Agrippina, moglie di Germanico (esiliata per ordine di Tiberio), Ottavia, moglie di Nerone ripudiata e falsamente accusata di adulterio con Aniceto, Flavia Domitilla, nipote di Domiziano accusata di ateismo e di giudaismo.

Lo scoglio di Santo Stefano (il cui nome sembra derivare o da «*Dominus Stefanus*» — ossia dal nome di una antica famiglia di Gaeta che ne era proprietaria — o secondo altra fonte dal monastero di S. Stefano che i monaci benedettini vi avevano costruito unitamente ad un piccolo carcere — sembra — per esiliarvi chierici in punizione), molto più piccolo e scosceso segue le sorti politico-amministrative di Ventotene. La ridotta superficie, ventinove ettari circa (diametro variabile da un massimo di 700 metri ad un minimo di 500, con una circonfe-

renza di poco più di un miglio), la scoscesità della scogliera che lo circonda totalmente (S. Stefano si erge dall'acqua, per m. 84, come un enorme panettone mal lievitato) e conseguenzialmente le difficoltà di attracco hanno fatto dello scoglio una inaccessibile pertinenza di Ventotene.

Lo sbarco sull'isolotto ha sempre creato problemi vuoi per le forti correnti marine vuoi per la mancanza di un comodo attracco, tanto che esso è sempre avvenuto con il trasbordo delle persone su piccole imbarcazioni che, a loro volta, partono o dalla vicina Ventotene o direttamente da sotto i traghetti (o piroscafi) che si fermano proprio per tale servizio a circa mezzo miglio dalla costa di Santo Stefano.

La triste fama ha sempre accompagnato questi due isolotti disabitati, dove, tra l'altro, ancora nel XVIII secolo, trovavano facilmente rifugio i pirati saraceni, dopo le loro scorrerie nel Mar Tirreno e nell'entroterra napoletano e pontino. Una fama triste per queste isole di sofferenze e di morte, che si è fortemente accentuata in epoca fascista con il confino di decine di persone disposto dal Regime. L'idea di utilizzare queste isole per esilio coatto per diseredati e per delinquenti (a parte il periodo romano) nasce ufficialmente a partire dalla seconda metà del Settecento a seguito della bonifica, dai grossi centri urbani, da elementi indesiderati — politici e criminali di ogni specie — voluta dai Borboni.

Siamo in piena epoca illuministica e le teorie proposte dai giuristi, dai filosofi, dai filantropi in materia penale vengono recepite, anche se in modo abbastanza superficiale, nel campo penitenziario. La prigione, da carcere è nel frattempo diventata penitenziario, quindi dovrà assolvere alle sue nuove funzioni, oltretutto utilitaristiche ed intimidative, anche a quelle emendative, con la previsione di spazi e locali adeguati.

Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, è al centro di un grande fermento ideologico; è il cuore di questo particolare momento storico e le autorità borboniche, sulla spinta del pensiero filosofico di «alta ed illuminata umanità», progettano una serie di riforme anche nel settore criminale e penitenziario.

Ferdinando IV di Borbone, sotto la regia del riformatore Marchese Bernardo Tanucci (giurista toscano che alla Corte di

Napoli gode della piena fiducia dei sovrani), in attuazione degli allora imperanti dettami della «salvaguardia della società sana con l'isolamento totale dei colpevoli, ai fini della espiazione della giusta pena», inizia, già negli anni Settanta, un'opera di bonifica delle città con la deportazione, prima di nullafacenti ed accattoni e poi di criminali e di prostitute. Il contatto con la natura incontaminata e la lontananza dalle tentazioni delle aree urbane, secondo le teorie di Jean Jacques Rousseau, avrebbero dovuto facilitare, sicuramente, il pentimento ed il recupero alla società di questi soggetti.

Il regno napoletano, come del resto, gli altri Stati pre-unitari italiani, non possedendo colonie oltremare come l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda, dovranno utilizzare, di conseguenza, per la deportazione coatta degli indesiderabili politici e criminali, le numerose isole disabitate del «*Mare Nostrum*». Le Tremiti e le Ponzie sembrano essere, per i Borboni, la soluzione dei problemi di politica criminale e penitenziaria e su tali presupposti già nel luglio del 1768, sbarca a Ventotene un primo gruppo di vagabondi e reietti, futuri «potenziali delinquenti», da utilizzare per effettuare i primi necessari lavori di disboscamento e di urbanizzazione. A questi primi cento forzati che avevano trovato alloggio nella grande cisterna romana in disuso (appunto successivamente denominata «grotta dei carcerati») segue, nel successivo mese di ottobre, l'arrivo «per una loro illuminata redenzione» di un secondo contingente di 400 individui. Si tratta di delinquenti e prostitute che l'allora Consigliere del Re di Napoli, Pallante, fa prelevare dalle sovraffollate carceri della Vicaria, di San Francesco, da altre carceri e zone malfamate della città, mascherando la vera intenzione di «utilità politica» di un tale esperimento, sotto la pseudo etichetta moralistica del «riscatto sociale» (6). Questa ben

(6) Nel Napoletano erano all'epoca in funzione e particolarmente affollati, i bagni penali di Ischia, Procida, Castellammare, Capua, Gaeta e nella sola città di Napoli quelli detti del Granatello, Granili, Arsenale e del Carmine, definiti «succursali o diramatori», dipendenti tutti dal Bagno penale Centrale di Pozzuoli. Per affrontare sia il problema del sovraffollamento, sia i problemi dovuti alla carestia che aveva colpito la regione tra il 1763 ed il 1764, oltreché quello del pericoloso dilagare della delinquenza comune e delle temute sommosse popolari e dei tumulti che avreb-

assortita masnada di delinquenti viene affidata al Maggiore D. Vito Petraglia che l'avrebbe dovuta gestire, come riportato da una lettera dello stesso Tanucci, come componenti di una colonia agricola: *«Perché possa ognun dei detenuti attualm. in Ventotene riguardar quel luogo non già per castigo, ma per loro conveniente e vantaggiosa residenza, ...»* (A.S.N. Arch. Farnesiano — b. 1223). Unitamente a questi scellerati, senz'altro inconsapevoli di essere oggetto di sperimentazione, giungono sull'isola un medico, un amministratore e due sacerdoti, mentre per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla colonizzazione di queste isole saranno chiamati Antonio Winspeare (maggiore del Genio militare) e l'ingegnere Francesco Carpi (G. TRICOLI, 1855: 262)

La singolare popolazione di «coatti-cavie» stanziata sull'isola non ha certamente vita facile. Essendo questa per la maggior parte di provenienza cittadina non riesce, affatto, ad adattarsi a vivere pescando e coltivando la terra loro assegnata.

Ben presto, infatti, l'isola si dimostra inadatta a tale tipo di esperimento, vuoi per l'insufficienza di adeguati spazi rispetto alla massiccia presenza di soggetti-cavie, vuoi per la loro non facilmente domabile natura, fatta di soprusi, prepotenze e violenze, piuttosto che di amore per il lavoro onesto e per una vita più disciplinata. Ben presto da sospirata idilliaca e bucolica terra di redenzione, l'isola divenne teatro di nefandezze e di libertinaggio.

Chi suggerì tale tipo di esperimento (a cui comunque deve essere riconosciuto il coraggio di averlo sostenuto tenacemente)

bero potuto provocare gli antiborboni, il Governo, nella persona del Marchese Tanucci, decise di spedire sull'isola di Ventotene un ulteriore contingente di vagabondi e criminali da «redimere»: *«Le varie occorrenze relative all'accrescimento momen. della guarnigione, che dei Vagabondi in Ventotene il mantenimento, e Vestiario di essi, e alla popolazione di quell'Isola, han dato motivo alla Giunta degli Allodiali, di rassegnare al Re un foglio degli appuntamenti fatti in essa il dì 16 dello scorso mese di Marzo, per eseguirli allora, quando sieno dal Re approvati. Primieramente ha proposto solleccitarsi la missione in quell'Isola dei chiesti altri cento Vagabondi; noleggiarsi a questo effetto dal Cons.le Caruso una Martigiana corrispondente al bisogno, e commettersi al Presidente de Leon che tratti con Cons. Capor. Pallante, e faccia sì che tali vagabondi sien pronti per imbarcarsi; ...»* A. S. N. Archivio Farnesiano — b. 1223

aveva trascurato alcuni elementi essenziali, aveva trascurato alcune teorie basilari. Aveva trascurato che in tale tipo di sperimentazione è necessaria innanzitutto la volontarietà e non la coazione, dei soggetti da sottoporre a tale prova; aveva trascurato di mettere a disposizione di quei soggetti validi e sani punti di riferimento. Lo stesso Rousseau dice che gli esseri umani asociali, come pure le piante infruttuose possono diventare rispettivamente sociali e fruttificare solo a patto di essere opportunamente guidate, aggiungendo che la natura aiuta solo se il soggetto è cosciente e desidera migliorare, al contrario gli effetti potrebbero essere disastrosi. Rousseau, quando parla di «natura» non fa certamente riferimento ai ghiacciai del polo nord, ai deserti o alle savane africani, né a piccoli e disabitati isolotti. Egli parla di «ambiente sociale» non inquinato, di «comunità perfetta» in cui, anche se allo stato bucolico, sia presente una sana organizzazione civile e morale, aggiungendo che, così come l'ambiente impuro produce fatalmente danni, l'ambiente sano, al contrario, rigenera e rieduca.

Ventotene non era né l'Arcadia né una comunità perfetta, né un ambiente sano, era solamente, anche se preservata ed intatta, una piccola isola disabitata ed incolta. La «scapulata ciurma» come denominata successivamente questa accozzaglia di uomini, non trovando sull'isola validi punti di riferimento naturali né una organizzazione «ad hoc», non fece altro che trasferirvisi ed impiantarvi i propri bagagli cultural-malavitosi.

«Arrivata quivi la stessa scapulata ciurma di ladrungoli, si espatriarono per la boscaglia, solleciti a farsi alla meglio una capanna, e scegliersi alcuna fra di quelle squaltrine per compagna, ed indi sposarla. Ne' primi momenti ciascuno mostravasi sollecito allo applicarsi pel rispettivo mestiere, ma tosto svegliaronsi i vizi, ritornarono nell'ozio, nella nequizia, nelle risse, e tutti alla tresca con quelle sbrigiate libertine; in modo che gli stessi conjugati spesso si davano in preda vita licenziosa. Mentreché il Pallante stimava richiamarli al vivere socievole, il Petraglia vedevasi inabilitato ad infrenarli da tanta nefandigia, ed il Vescovo di Gaeta divenuto Provvisorio dell'Isola, si mosse a sdegno di siffatte immoralità, dacché personalmente richiamò l'attenzione del Sovrano,

fissandolo che in ogni modo si sarebbe avuto sempre una popolazione trista, e di ludibrio. Fu perciò tutta richiamata quella genia in Aprile 1771, mentre il Petraglia rimase a soprintendere alle opere, e la successiva colonia» (TRICOLI 1855: 263).

Qualche decennio prima del Tricoli altra autorevole fonte, che di prigionieri se ne intendeva molto bene, faceva poco affidamento sui buoni propositi del delinquente detenuto, scrivendo per l'appunto: «*Gli spiriti volgari sfuggono i ragionamenti serii: se una nobile verità traluce loro, sono capaci di applaudirla un istante, ma tosto ritorcono da essa lo sguardo, e non resistono alla libidine d'ostentar senno, ponendo quella verità in dubbio e scherzando*» (S. PELLICO, 1832).

Forse per l'atavica maledizione di essere isole d'esilio e di sofferenze, Ventotene e Santo Stefano non riescono a riscattarsi e a diventare quella «terra felice ed illuminata», facendo fallire, nel giro di pochissimo tempo, la sperimentazione delle teorie di Rousseau, vagheggiate dai filosofi e filantropi del tempo. Nel 1771 questi soggetti vengono riportati a Napoli e sull'isola viene avviata la definitiva colonizzazione, con l'arrivo, nel 1772, delle prime famiglie di coloni liberi provenienti dal Napoletano che dissodano e mettono a cultura, in poco tempo, le rispettive quote assegnate loro dal Governo.

B) *L'Ergastolo di Santo Stefano: quell'illustre sconosciuto panottico a cielo aperto*

Nel frattempo Ferdinando IV di Borbone pensa di utilizzare il brullo e scosceso isolotto di S. Stefano come «bagno penale». Da alcuni documenti dell'anno 1793 si rileva che Ferdinando IV, tramite Domenico di Gennaro, Duca di Cantalupo, dà incarico, in tal senso, ad Antonio Winspeare ed a Francesco Carpi (7) di edificarvi un penitenziario a sistema cellulare.

(7) Le scarse notizie rilevate sull'Ingegnere Francesco Carpi, sono riferite al periodo 1793-1817. Il nome di questo anonimo ingegnere napoletano si vede per la prima volta, affiancato a quello di Antonio Winspeare incaricato dalla Corte borbonica della pianificazione urbanistica delle Isole Ponziane. In questa opera di pianificazione Francesco Carpi figura come assistente dello stesso Winspeare, mentre solo

Progettata tra il 1792 ed il 1793 dall'Ingegnere Francesco Carpi (8) la struttura carceraria ad esedra di Santo Stefano,

successivamente si occuperà in modo particolare di Ventotene e di Santo Stefano. La progettazione e la realizzazione dell'Ergastolo di Santo Stefano sarà il trampolino di lancio per il Carpi e per la sua folgorante carriera. Così mentre dal 1793 al 1797 lo vediamo affaccendato a seguire personalmente il cantiere di Santo Stefano, nel 1807, viene nominato componente del «Consiglio dei Lavori Pubblici» (organismo previsto dal decreto del 18 agosto 1807) con il compito specifico di esaminare i progetti redatti a seguito delle «Ispezioni dei Ponti e Strade e da quelle dei Regi Lagni». Nel 1808 Gioacchino Murat lo nomina ispettore del «Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade». Dopo il 1806 farà parte del Consiglio degli Edifici Civili istituito da Giuseppe Bonaparte, con decreto del 16 ottobre 1806. Si hanno notizie che nel 1811 Carpi viene eletto Direttore della Scuola di applicazioni di Ponti e Strade, mentre dal 1817 farà parte della Giunta di revisione delle opere pubbliche.

(8) *«Itinerario delle fatiche, e giornate vacate fin'oggi per il disimpegno della nuova Opera di fabbrica, per uso di ergastolo, che si costruisce nell'Isoletta di S. Stefano prossima a quella di Ventotene, giusto il progetto da me sotto formato, ed approvato da S. M., sotto la data degli 11 maggio 1793. E prima si son dovuti formare tutti li disegni di Pianta, Elevazione, e Sezione, per dimostrare in tutte le sue parti il progetto di d° Ergastolo, accompagnati da sua relazione e calcolo della spesa occorrente per d. Opera ...» Napoli 6 Ottobre 1795. Francesco Carpi. — A. S. N. — Allodiali III serie — F. 386.*

«Nel parteciparmi V. S. illma tutto ciò che ha oprato nell'Isola di Santo Stefano preliminarmente per la costruzione colà dell'Ergastolo, propone che i pagamenti si debbano fare dall'Amm.le di Ventotene, D. Carlo de Salvatori, come si è praticato per altre opere in quest'ultima Isola invista di suoi mandati (...), e di tutt'altro che diverrà incaricato per questa nuova opera ne tenga un conto a parte, e separato dagli altri del suo conto in Ventotene. Napoli 1 giugno 1793 Francesco Carpi». — «Come Ingegn.le: incaricato di R.le: ordine per la costruzione del nuovo Ergastolo da edificarsi in Santo Stefano, Certifico doversi liberare al Rg.: Amm.le di Ventotene D. Carlo de Salvatori la summa di docati cinquecento per supplire alla spesa che occorrono per detta Opera, e per darne conto nell'Esito dei suoi conti. Napoli 12 giugno 1793. Sono doc. 500 Francesco Carpi». — «Questa mattina mi è pervenuto il R.le dispaccio degli 11 del mese passato, comunicatomi da S. M. all'Ing. D. Francesco Carpi della costruzione del nuovo Ergastolo nell'isoletta qui adiacente di S. Stefano, ed io presterò al med. Ing. le tutto l'aiuto ed assistenza, che potrà bisognarsi nell'intero corso e compimento di d. Opera. Ventotene 16 giugno 1793. Il com. Vito Petraglia al Duca di Cantalupo». — «Nell'acchiudermi V. E. Copia del R.le Dispaccio degli 11 Maggio pross. passato, relativamente all'Ergastolo da costruirsi nell'Isoletta disabitata di Santo Stefano colla direzione dell'Ing.le Militare D. Francesco Carpi, si è compiaciuta incaricarmi per i pagamenti da farsi alle persone che saranno dinotate con Mandato dello stesso Ing.le, e quindi mi comanda l'E. V. che del denaro mi si dovrà liberare da codesta Cassa Allodiale, del carico del Presidente Viola, ne debba tenere un Registro e Conto apparte e distinto dagli altri miei carichi, soggiungendo V. E. di avermi a tal uopo fatto liberare per alcuni preliminari pagamenti docati cinquecento a richiesta di detto Ing.le ... Ventotene 31 giugno 1793 Carlo De Salvatori = Duca di Cantalupo». (A. S. N. — Allodiali III serie — f. 384)

inquadrabile senza alcun dubbio in quella cosiddetta «panottica», sarà costruita, dagli stessi forzati, nel giro di pochi anni (9). L'inaugurazione ufficiale del piano terra e del primo piano avverrà il 26 settembre 1795 con l'invio di 128 galeotti, che avrebbero, tra l'altro, dovuto collaborare ai lavori di ultimazione dello stesso manufatto (10). I lavori per la costruzione dell'«Ergastolo» (così viene chiamato in tutti i documenti dell'epoca) vengono seguiti personalmente da Carpi che periodicamente, da Napoli, si porta sull'isola, dove soggiorna ogni volta per più giorni (11).

(9) Da altra lettera scritta nel 1793 da Carpi al Duca di Cantalupo si rileva l'utilizzo della mano d'opera degli stessi reclusi per la costruzione dell'Ergastolo: «Essendosi degnata V. E. comunicarmi la Sovrana determinazione concernente l'Ergastolo da costruirsi nell'Isola Farnesiana di Santo Stefano per la custodia dei rei, mi occorre di farle presente, che contribuirebbe molto al risparmio del R.le Erario di destinarsi ad una tale Opera trenta Disterrati atti al lavoro; per cui debba da me farsene la scelta fra quelli che trovansi in questa Capitale per mandarsi in Ventotene; la condanna dei quali non dovrebbe oltrepassare il triennio; per così avviarsi qualunque sospetto di Fuga. Priego dunque l'E. V. delle opportune providenze sull'assunto; apieno del maggior rispetto passo a rass.mi. Napoli 28 maggio 1793. Francesco Carpi = Duca di Cantalupo. A. S. N. — Allodiali III serie — f. 384.

(10) Il 5 settembre 1795 Francesco Carpi si reca a Santo Stefano ad attendere i 128 condannati che vi sbarcheranno il giorno dopo: «A 5 settembre corr. anno passai di nuovo in Ventotene a disporre il conveniente per rinchiudervi nelle carceri del pm piano i 128 condannati ivi spediti, ...». A. S. N. — Allodiali III serie — f. 386.

(11) «Itinerario delle fatiche, e giornate vacate fin'oggi per il disimpegno della nuova Opera di fabbrica, per uso di ergastolo che si costruisce sull'Isoletta di S. Stefano (...) A 7 giugno 1793 dovei passare in Ventotene a disporre i preparativi, e segnare tutto ciò, che doveva tagliarsi per la formazione di un piano, da potervi situare in pianta il sud° edificio, per il quale vi s'impiegarono da me sottoscritto giornate 9 compreso il viaggio di andare e venire. A 10 luglio dello stesso anno mi conferii di nuovo in Ventotene, per mettere in pianta porzione dell'edificio, e disporre i preparativi de' materiali accorrenti, per d: Opera, per la quale si vacarono da me giorni 18. compreso i viaggi. A 8 settembre del d: anno passai di nuovo in Ventotene per osservare i lavori eseguiti in d°: Ergastolo, e disporre quelli, che dovevano in seguito continuarsi, nella quale gita si vacarono da me giornate 15 compreso il viaggio. A 26 ottobre d°: anno tornai in d: Isola, per formare tutti i scandagli de' lavori fin allora eseguiti da tutti i rispettivi artefici, osservare lo stato di essi, e disporre la continuazione nel quale disimpegno vacai giornate 42.

A 8 aprile tornai nuovam.te in Ventotene ad osservare di quel lavoro, formare i scandagli, e disporre la continuazione; nella quale gita si vacarono da me giornate 8.

A 30 luglio dello stesso anno passai di nuovo in Ventotene, ad osservare i lavori della fabbrica dell'Ergastolo, a disporre la continuazione per la quale gita, si

La struttura originaria, completata nel 1797, si presenta a ferro di cavallo (m. 380 circa di perimetro esterno), chiusa sul davanti da un grande avancorpo con padiglioni quadrilateri alle estremità, torri cilindriche mediane e cortile interno. Lungo il perimetro interno del ferro di cavallo si aprono, su tre ordini sovrapposti, 99 celle per una progettata capienza totale originariamente di 378 persone (ogni cella può ospitare tre / quattro persone), poi elevata a circa 600. Il progetto originario prevedeva solo due piani, ma nel 1795 fu dato ordine a Carpi di edificare anche un terzo piano (12). Ogni cella (m. 4,50 x 4,20

vacrono da me giornate 10. A 23 marzo 1795 tornai in d. isola, per star di nuovo ripigliare il travaglio, che era stato sospeso di ordine di S. E. Ill. Sig. Duca di Cantalupo fin dal mese di ottobre dello scorso anno, per disporre ciò, che doveva continuarsi, per il compimento del pm piano, nella quale gita vacai giornate 11. A 8 agosto d°: anno tornai in Ventotene, per formare de' scandagli nei lavori già eseguiti del secondo piano, e per tutto quello, che doveva in seguito continuare, nel qual disimpegno si vacarono da me giornate 16. A 5 settembre corr. anno passai di nuovo in Ventotene a disporre il conveniente per rinchiudere nelle Carceri del pm piano i 128 condannati ivi spediti, e insieme a disporre ciocchè doveva continuarsi per il secondo piano, nel quale disimpegno si vacarono da me giornate 10. Napoli, 6 ottobre 1795. Francesco Carpi.» A. S. N. — Allodiali III serie — f. 386.

(12) «... avendo rilevato il Re, che sia pur troppo necessario il formarsi il terzo piano nell'opera dell'Ergastolo dell'Isola di Santo Stefano, si perchè questo si renderebbe capace di 378 condannati, e non già 255, come ancora per gli altri descritti vantaggi; uniformandomi perciò S. M. al parere di essa Delegazione, ha comandato, che la medesima ordini nel suo At. Nome all'Ingegnere Carpi il prosieguo del sudd.to terzo piano, non ostante la spesa maggiore di ducati ottomila, la quale viene largamente compensata cogli enunciati vantaggi. Di At.Ordine lo partecipo a V. E. per intelligenza, ed esecuzione nella parte, che le spetta. Pal.° 21 Febb°. 1795. Gennaro Sparano — gov.le politico e Militare in Ventotene.» A. S. N. — Archivio Farnesiano — B. 1223.

«La formaz. del terzo piano dell'Ergastolo cresce num:° de' Condannati a circa 200: che invece di 400:, capienza del primo e secondo piano; ora giungeranno a 600; cosicchè si rende positivamente necessario formarsi altra cisterna al di fuori di detto ergastolo della capienza di altri 800: Botti d'acqua affinché vi sia una provvista sufficiente da non poter mancare mai. Credo altresì necessario ed indispensabile la costruzione di un chiavicone sotterraneo, per l'esito di tutte le immondezze dei Condannati stessi, il quale da dentro il recinto del sudd.to Ergastolo trasporti le sudd.te Materie nel vallone sottoposto per evitare anche così che i Condannati sostino la mattina a trasportare la Fine delle immondezze. Napoli 26 Agosto 1797. Francesco Carpi = Duca di Cantalupo.» A. S. N. Allodiali III serie — f. 389.

ovvero 16 palmi per 17) è ordinata a volta ed è preceduta da un arco esterno. La serie di archi, dalla tipica architettura arabo-mediterranea, a loro volta formano due distinte successioni, al piano terra ed al primo piano (l'ultimo piano ne è privo), richiamando, tra l'altro, la disposizione a matroneo già utilizzata nel S. Michele di Porta Portese in Roma. I tre piani, assimilabili alle tribune di un anfiteatro, servono anche a suddividere la popolazione reclusa, in tre categorie, dai più irrequieti sistemati al piano terra, perché più facilmente controllabili, a quelli con condotta più lodevole al primo piano e parte del secondo, dove la rimanenza delle celle viene riservata per gli ammalati e funge, quindi, da infermeria: *«Questi archi formano due distinte successioni nel secondo e nel terzo piano, e ripartiscono in classi i prigionieri, sì che assegnasi per premio di sperimentata e lodevole condotta il piano superiore, e si riserba per l'irrequieti e turbolenti il pianterreno»* (P. MATTEJ, 1857: 90); *«Una metà delle celle del primo piano è destinata per un centinaio di condannati ai ferri: in tutte le altre celle sono gli ergastolani: nell'altra metà del primo piano i più discoli; nel secondo i meno tristi; nel terzo quelli che hanno dato pruova di esser rassegnati ... ma alcuni camerini sono destinati per ospedale, ed uno per i preti»* (L. SETTEMBRINI, 1961: 315). Le ultime due celle, poste al piano terra ed all'estremità dell'emiciclo, sono utilizzate come celle di punizione per la segregazione degli elementi più pericolosi. Due scale, poste all'estremità del ferro di cavallo, permettono di salire ai piani superiori.

Il cortile interno (circa 207 metri di perimetro), successivamente lastricato a ciottoli, presenta al centro una cappella-posto di guardia, a base esagonale per la messa e per gli altri uffici divini, ai quali i detenuti possono assistere, stando dietro lo spioncino delle porte delle celle o dietro la finestrella, inizialmente posta a lato della porta medesima. Nel cortile vi sono le bocche per le cisterne sotterranee per la raccolta dell'acqua piovana (utilizzabile anche come acqua potabile) oltre a due grandi pali sorreggenti i lampioni.

Tra il porticato del piano terra e la cappella viene innalzata una palizzata in legno che funge da lungo corridoio circolare e

serve per separare l'ordine di celle al pianterreno dal cortile che viene utilizzato come passeggio per «l'aria».

Un secondo corpo di fabbrica a tre piani, con due torrette mediane laterali e con grande cortile interno, chiude le due estremità di questo caratteristico ed unico emiciclo-esedra-arena. Nei piani superiori trovano alloggio «*quelli che sorvegliano l'ergastolo*». Inizialmente questo corpo di sorveglianti era composto da un ufficiale di Marina (con le funzioni di Governatore), un sergente con funzioni di vice comandante detto «Comite», alcuni caporali e un buon numero di guardie (allora definite «aguzzini»): «*Per la forza interna vi sono un sergente con dodici custodi, due comiti ed altrettanti mozzi, mentre quaranta forzati di bassa pena vi disimpegnano tutti gli ignobili servigi del bagno; allo esterno vi mutano in ogni tre mesi un distaccamento di soldati, comandati da un ufficiale*» (G. TRICOLI, 1853: 268).

La sorveglianza esterna dell'Ergastolo e dell'intero isolotto è affidata ad un altro drappello di marinai al comando di un altro ufficiale di Marina (13).

In questo edificio vi sono ancora gli alloggi per il chirurgo, per gli altri due medici, per il farmacista e per gli infermieri di stanza sull'isolotto. Al pianterreno sono ubicati i magazzini (vestiario ed alimentare), la taverna (gestita da un privato e dove è permesso fare spesa anche agli abitanti della vicina Ventotene), oltre agli uffici della direzione a quelli amministrativi e dell'ufficio matricola.

Un ponte levatoio, posto in un cortiletto interno, mette in comunicazione questo secondo fabbricato con la grande arena

(13) Fino al 1866 i Bagni penali erano, ancora, gestiti dal Ministero della Marina, mentre al Ministero dell'Interno spettava l'amministrazione delle case di pena (ossia la gestione dei detenuti con condanna definitiva), mentre al Ministero di Grazia e Giustizia spettava la gestione delle carceri giudiziarie per detenuti in attesa di giudizio). Nel Regno delle Due Sicilie i «bagni penali» con R. D. 14 luglio 1855 erano già passati dal Ministero della Marina alle dipendenze del Genio di Terra, mentre con R. D. 29 dicembre 1857 furono assorbiti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

dell'Ergastolo (14). Le finestre delle celle sono severamente a bocca di lupo.

(14) *«Il locale di tre piani circolari l'uno all'altro addossati, si distribuisce in 99 celle penitenziarie o camerotti, che guardano solamente nell'interno della gran chiostra. Corrono tutto il giro dei suddetti piani ambulacri comunicanti per cancelli alle singole prigioni, e ciascun camerotto è largo palmi 16, lungo 17, ordinato a volta e preceduto da un arco. L'area circolare chiusa nel mezzo si scosta dalle celle a pianterreno, lasciando un interstizio circondato da una palizzata, che serve di passeggio a' prigionieri.*

Nel punto centrale, sicché potesse essere visibile da tutti gli ergastolani, si eleva una Cappella di forma esagona, con altare nel mezzo per la celebrazione della Messa, e degli ufficii divini. In questo medesimo recinto sono ancora cisterne, fanali, e da ultimo, un'inferriata che corrisponde in un magazzino o meglio bottega da pizzicagnolo e da vinaio per comodo degli ergastolani; imperocché è dato a costoro di poter spendere grana cinque al giorno per aggiungere a loro volontà quel che desiderano di commestibili, oltre il quotidiano pane bruno, ed una vivanda di legumi intercalata per tre volte nella settimana dalla pasta, e due volte al mese dalla carne.

Precede e si congiunge al circolare edificio delle prigioni sopradette un avanzo di fabbriche in dritta linea nel sinistro lato di esso, ov'è un decente e ben servito ospedale, ed il resto di questo locale è addetto agli alloggi di un Comandante, di due Cappellani, degli Uffiziali sanitari, di un foriere della guarnigione di Marina e Veterani, e degli altri addetti alla custodia più immediata de' prigionieri. Abbenché congiunti, i due fabbricati delle prigioni e delle abitazioni degl'Impiegati, per una studiata preveggenza di possibile disordine, la mercé di un ponte levatorio possono segregarsi, restando in tal caso quello delle carceri soggetto e minacciato dall'altro. Rigorosa e severa è la disciplina, ma nulla di esorbitante nelle misure più costrittive, e nulla che aggravar potesse la trista condizione de' delinquenti.

Gli Ergastolani, per accattar più largamente la vita, danno opera ad industrie manuali giornalieri, filando canape, cucendo abiti e scarpe, lavorando oggetti di cartonnaggi, e simili altre cose, che trafficano con gl'industriosi della vicina Ventotene; i quali traggono da que' prigionieri, con molto risparmio, quasi tutto quel che abbisogna per le comodità di famiglia» (P. MATTEJ, 1847: 89, 90).

«Sul vertice si estolle a tre piani l'Ergastolo a ferro di cavallo, avendo raggiante 99 salette, oltre il corpo avanzato al piano meridionale con altre 44 gallerie pei governanti ove stà la porta d'ingresso con questa iscrizione: Donec sancta Themis scelerem tot monstra catenis Vineta tenet, stat res tibi tute domus» (G. TRICOLI, 1855: 69).

«L'ergastolo sta nella parte più alta dell'isola è rotondo, e dal mare sembra un'immensa forma di cacio. Dopo un androne, un cortiletto, ed un altro androne si entra per un ponte levatoio nel grandissimo cortile dell'Ergastolo: in mezzo v'è la chiesa che ha 6 lati chiusi tutti da lastre, ed intorno sono tre piani ciascuno con 33 camerini. Il piano terreno si chiama inferno, e vi sono rinchiusi in una parte i forzati a tempo (i condannati ad una pena limitata nel tempo), nell'altra gli ergastolani incorreggibili. Il secondo piano è tutto di ergastolani, si chiama purgatorio perchè vi sono uomini non furiosi. Il terzo piano è detto paradiso, è abitato anche da ergastolani ma alcuni camerini sono destinati per ospedale ed uno per i preti» (L. SETTEMBRINI, 1961: 312 e seg.).

Una serie di interventi edilizi successivi ha trasformato alcune parti dell'edificio senza, però, mutarne, fortunatamente, l'aspetto architettonico generale a struttura panottica. All'esterno del semicerchio, addossata alla parete perimetrale del piano terra, ad un livello leggermente più basso, è stata realizzata una seconda corona di celle (n. 65 di circa 32 metri cubi ognuna) ed un lungo corridoio semicircolare, nel quale si aprono le porte delle celle della cosiddetta «sezione speciale». La luce giunge nelle celle in modo indiretto attraverso grossi finestroni del corridoio che si affacciano sulla sottostante costiera scoscesa. La nuova costruzione comporterà la chiusura delle vecchie finestre delle celle del piano terra che danno sul mare. Questa nuova serie di celle che circondano la vecchia struttura quasi fasciandola, mentre ben si lega a quella preesistente, e ben si inserisce nel contesto naturale dell'isola, non risponde affatto al principio del controllo centralizzato panottico.

Presumibilmente intorno al 1850/'55 altre strutture vengono aggiunte simmetricamente a destra ed a sinistra dell'ingresso, per ospitare cameroni funzionanti da infermeria, da celle, da magazzini e da laboratori artigianali, oltreché da caserma per le guardie, con dormitori e sala mensa. Poco distante sarà costruito un altro grande fabbricato per gli alloggi del direttore, del cappellano, del ragioniere, del segretario e adatti locali per la foresteria. In altri locali saranno ubicati il forno ed il magazzino per la farina e la lavanderia. Poco distante, già da qualche anno, era stato costruito anche un piccolo cimitero per seppellirvi le salme degli ergastolani non richieste dalle rispettive famiglie.

Volendo, successivamente, attuare in Santo Stefano il sistema dell'isolamento individuale, tutte le preesistenti celle dei tre piani interni al semicerchio vengono tramezzate da una parete. Le vecchie finestre poste al lato delle porte delle celle vengono trasformate, a loro volta, in porte, mentre sulle porte stesse vengono ricavate piccole finestrelle per la luce e per il ricambio dell'aria. In tal modo, ogni piano avrà 65 celle (la prima cella della fila non sarà suddivisa). A seguito di ciò la popolazione detenuta scenderà notevolmente rispetto a quella primitiva, in quanto ogni cella ospiterà un solo detenuto.

Per un controllo più efficiente dei detenuti vengono costruite due torrette esagonali all'interno del semicerchio, addossate ai preesistenti ballatoi, con garitte all'altezza di ogni piano, mentre, contemporaneamente, altre due garitte vengono costruite sui locali della portineria.

Anche il cortile interno, in origine senza alcuna suddivisione, subirà una serie di trasformazioni. Ad una prima suddivisione in due semicerchi con muretti di mezza altezza, seguirà una successiva suddivisione a raggiera comprendente 40 cortiletti per l'aria dei singoli ristretti, (lunghezza m. 11 e larghi da m. 2,70 all'esterno a m. 1,10 alla parte interna confinante con la cappella centrale) fino all'attuale suddivisione in due spicchi, con corridoio per l'accesso alla edicola centrale ed alle cisterne.

Molto più recentemente fra l'Ergastolo vero e proprio e gli alloggi del personale (compreso quello utilizzato dall'affittuario di alcuni terreni dell'isola stessa) è stata costruita la «Piazza della Redenzione», con vialetti, aiuole, alberi e fiori che, unitamente a qualche altro viottolo, formano l'intero impianto urbano dell'isola.

Oggi, però, a due secoli esatti dalla sua edificazione, tralasciando quelle che possono essere state le disavventure di chi suo malgrado ha dovuto trascorrervi parte della propria vita, non si può non riconoscere a questo Ergastolo un fascino artistico particolare in quanto raro esempio di peculiare organismo architettonico. In effetti gli esempi di organismi architettonici che nel corso della propria storia hanno vissuto trasformazioni ed evoluzioni molto complesse sono, nella storia dell'architettura, quasi più la regola che l'eccezione, eppure raramente essi testimoniano la propria vicenda costruttiva con una chiarezza tanto lineare, con una sincerità tanto convincente come l'Ergastolo di Santo Stefano, e altrettanto raramente il frutto di un continuo processo evolutivo si è esplicato infine in un insieme così coerente, così compiuto in se stesso. Se c'è un paragone che viene spontaneo fare pensando all'Ergastolo nella sua configurazione quale adesso ci appare, esso è inevitabilmente quello di uno di quei protoorganismi cellulari che si sviluppano per mezzo di continue autogerminazioni ed aggregazioni con altri organismi ma in cui il risultato di quei

processi è così omogeneo da far credere siano stati pensati così fin dall'inizio. Merito questo di una storia architettonica fatta di continui ampliamenti ed aggiunte ad un progetto iniziale la cui disarmante semplicità e completezza formale non venne mai negata né stravolta nei secoli. Ecco infatti che l'aggiunta dei due corpi laterali destinati alle infermerie, alla mensa del personale ed altri servizi genera quasi un coronamento al corpo centrale originario fruttando la creazione di due cortili interni che non sono assolutamente spazio di risulta ma che verranno anch'essi utilizzati per la dislocazione di altri servizi (A. CASARRUBEA, 1998).

C) *Popolazione detenuta*

L'Ergastolo viene costruito per ospitare circa seicento persone, ma già nel 1799, a seguito dell'imprigionamento di molti politici e rivoluzionari, arriverà a contenerne poco meno di mille (otto/dieci per ogni cella). Tale numero, ridotto a circa ottocento cinquant'anni dopo, si ridurrà ulteriormente allorché, per l'attuazione dell'isolamento individuale continuo dei soggetti, le celle saranno suddivise in modo da potere ospitare una persona in ognuna di esse e, quindi, un massimo di duecento detenuti. In altri locali costruiti successivamente saranno ospitati altri cento (circa) detenuti. La media delle presenze si stabilizzerà, poi e fino al 1965, in circa duecentocinquanta unità.

I periodi di sovraffollamento coincidono con quelli di turbolenze politiche: 1799 (rivoluzione napoletana), 1840/50 (moti risorgimentali), 1870/80 (brigantaggio anti-Savoia), 1930/40 (opposizione al fascismo), in cui alla già nutrita schiera di criminali si uniranno famose personalità politiche ed intellettuali controcorrente.

Subito dopo la rivoluzione napoletana del 1799, faranno il loro ingresso a Santo Stefano, assieme ad oltre cinquecento prigionieri politici, anche Giuseppe Poerio e Raffaele Settembrini.

A seguito della evasione in massa del 1806, organizzata dal brigante Michele Pezza soprannominato «Fra diavolo», che arruola gli sciagurati reclusi per combattere contro i francesi,

la prigione resterà chiusa fino al 1817, periodo in cui il Ministro Medici disporrà la sua riapertura. Qualche anno dopo, vi verranno rinchiusi i rivoltosi del 1821, condannati a morte la cui pena capitale era stata convertita in quella dell'ergastolo. Nel 1851 vi fanno ingresso una ventina di detenuti politici: «per aver sparso il malcontento contro il Governo» dirà Luigi Settembrini che era tra questi assieme a Silvio Spaventa. Lo stesso Settembrini ricorda che nell'Ergastolo erano presenti anche il Marchese Tupperi, il Colonnello Celentano (o Cellentani), il Cavalier Fasulo, il Maggiore Gaston, ed il Capitano Piatti.

Il periodo successivo ospiterà non intellettuali, ma contadini meridionali (cosiddetti «briganti») che si opporranno, subito dopo l'Unità d'Italia, con le armi in pugno, alla politica affamatrice piemontese dei Savoia, tra i quali figura di spicco sarà Carmine Donatello Crocco. I Savoia vi rinchiederanno, poi, l'anarchico Pietro Acciarito (recluso n. 237) che nel 1897 attenterà in Roma ad Umberto I Re d'Italia. Nel 1900 la stessa cella di Acciarito sarà occupata dall'anarchico Gaetano Bresci (recluso n. 515) che, nell'attentato di Monza, ucciderà lo stesso Umberto I di Savoia. Il Bresci non vivrà a lungo nel penitenziario: dopo qualche mese (il 22 maggio 1901) sarà trovato morto nella sua cella: omicidio o suicidio? ed il suo cadavere che fine farà? Nel 1920 la stessa cella ospiterà ancora un altro anarchico: Giuseppe Mariani autore dell'attentato al cinema-teatro Diana di Milano, che causò numerosi morti. A Santo Stefano venne relegato anche Antonio D'Alba che, nel 1912, attentò in Roma alla vita del Re Vittorio Emanuele III.

La stessa sorte toccherà qualche decennio dopo, all'antifascista Rocco Pugliese, ugualmente trovato morto nella propria cella e all'atroce dilemma: omicidio o suicidio? nessuna risposta. Nel periodo fascista vi saranno tenuti prigionieri, tra gli altri, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini e Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica italiana (che nel 1930 occuperà la cella n. 36), a ricordo del quale è stata affissa una lapide sul portone d'ingresso.

Anche il noto Giuseppe Musolino trascorrerà parte della pena inflittagli in questo Ergastolo, da dove però, nel 1916, a

seguito di chiari segni di pazzia verrà spedito nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia.

Luigi Tricoli, cronista dell'epoca, riporta che lo stesso Carpi, unitamente ad altre duecento persone, vi venne rinchiuso per reati politici. Notizia questa non confermata da altre fonti consultate, ma da ritenersi abbastanza romanzata. Possiamo supporre che storia locale, mista di superstizioni e di tradizioni popolari, abbia riportato quello che viene tramandato da altre analoghe leggende secondo le quali molti architetti o costruttori di opere di tal genere siano finiti sempre per sperimentarne, loro stessi e per primi gli orrori, di cui erano stati autori o che per rimorsi e sensi di colpa siano finiti suicidi per riscattarsi, in tal modo agli occhi della società, di tali nefandezze. Ciò può essere spiegato, anche dal fatto che per la coscienza popolare il carcere è un luogo maledetto e sinistro che evoca nella psicologia collettiva un oscuro bisogno di giustizia reintegrativa dell'equilibrio turbato o per la colpa commessa. Fatto, comunque, interpretato come atto di giustizia reintegrativa secondo la legge del contrappasso o del taglione, la cui volontà si fa risalire alla dea greca Nèmesi o al dio ebraico Yahwèh.

A parte i detenuti politici, l'Ergastolo ospita particolarmente ergastolani e condannati ai ferri: gli ergastolani quasi sempre in numero superiore ai due terzi dei reclusi vi vengono relegati o per specifica condanna all'ergastolo o perché criminali condannati a morte e successivamente graziati della pena capitale con conversione in quella dell'ergastolo. Fra questi ergastolani vi è un terzo gruppo costituito da soggetti recidivi che scontano la pena dell'ergastolo per cumulo di condanne alla pena dei ferri.

Spesso i condannati ai ferri vengono puniti con essere legati a due a due con altra speciale catena, in modo che consenta loro di passeggiare nel cortile. La condanna ai ferri può essere, inoltre, aggravata con il legare la catena stessa a dei grossi anelli di ferro sporgenti dal pavimento e dalle mura:

«... i soli condannati ai ferri hanno la catena che li accoppia, e possono passeggiare nel cortile. Tra essi i fortunati vanno soli, portando o tutte le sedici maglie della catena o

pure otto maglie: i fortunatissimi ne portano quattro ... Gli ergastolani non portano catena; ma nessuno può uscire dal suo piano e dal suo scompartimento: un tempo nessuno poteva uscire dalla sua cella Talvolta gli si mettono ancora le traverse, che sono due semicerchi di ferro messi ai piedi e fermati da un grossissimo perno che pesa su i talloni e rende difficile e doloroso stendere un passo Dopo le battiture è incatenato ad un piede, e messo al puntale, cioè l'altro capo della catena, è fisso ad un grosso anello di ferro che sorge dal pavimento d'una segreta, o è fisso ad un cancello d'una finestra ...» (L. SETTEMBRINI, 1961: 315).

Come si rileva dalla tabella della popolazione penitenziaria, stilata dal Settembrini per l'anno 1852, nell'Ergastolo sono presenti due categorie di detenuti: i condannati all'ergastolo ed i condannati ai ferri.

In questo periodo nel Regno delle Due Sicilie è in vigore il Codice Penale (emanato da Ferdinando I con R. D. 21 maggio 1819) che, nella scala delle pene edittali, prevede l'ergastolo ed i ferri subito dopo quella della condanna a morte (15).

La condanna ai ferri si sconta con il portare addosso una catena di ferro chiusa alla vita e collegata ad altri grossi anelli posti alle caviglie. Lunghezza, numero degli anelli e peso delle catene — cosiddetti «ferri» — variano a seconda della condanna, conseguente alla gravità del reato commesso o per punizioni inflitte dall'autorità carceraria (16).

(15) Dal Codice Penale del Regno delle Due Sicilie del 1819 si rileva che le pene criminali sono: Art. 3 — 1° la morte; 2° l'ergastolo; 3° i ferri; 4° la reclusione; 5° la relegazione; 6° l'esilio dal regno; 7° la interdizione da' pubblici ufizj; 8° la interdizione patrimoniale. Art. 7 — La pena dell'ergastolo consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un'isola, secondo i regolamenti. Le donne espieranno l'ergastolo colle restrizioni che s'indicheranno da regolamenti. Art. 8 — La pena de' ferri sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini. La prima si espia ne' bagni ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti. La seconda si espia nel presidio. Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti. La pena de' ferri verrà espiata nel presidio ne' soli casi che sono dalle leggi indicati.

(16) Dal Regolamento disciplinare pei condannati alle pene dei lavori forzati (R. D. 7 marzo 1878) si rilevano peso e tipo di anelli da applicare a questi condan-

Ed ancora, dopo l'Unità d'Italia, nelle (ex) Province Napolitane è in vigore il Codice Penale (emanato da Vittorio Emanuele con R. D. 7 febbraio 1861) che, se pur sostituisce l'ergastolo ed i ferri con le pene dei lavori forzati a vita ed a tempo ugualmente all'art. 16 riporta che: *I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti.*

Il successivo Codice Penale per il Regno d'Italia (emanato da Umberto I di Savoia con R. D. 30 giugno 1889, n. 6133) ricomprende nuovamente la pena dell'ergastolo (non riporta, però, quella di morte e dei ferri).

La catena al piede, prevista per i condannati ai lavori forzati e la condanna ai ferri, saranno aboliti definitivamente rispettivamente dal R. D. 2 agosto 1903, n. 337 e R. D. 14 novembre 1903, n. 484.

Per avere un'idea di quella che doveva essere la vita nell'Ergastolo di Santo Stefano, rifacciamoci a quanto tramandatoci

nati: Art. 21 — *I condannati ascritti alla seconda e terza categoria sono incatenati in coppia: e quelli addetti alla prima portano la catena isolatamente. È però rimesso alle facoltà del direttore di lasciare disgiunti i condannati addetti alla seconda categoria con riguardo alla condotta, o ad altre imperiose esigenze. Gli inservienti ai cameroni sono esentati dalla catena e portano il semplice anello.* Art. 22 — *La catena che ciascun condannato porta assicurata al malleolo della gamba sinistra è di vario grado. Per i condannati della terza categoria è di maglie nove, e del peso di chilogrammi tre, per quelli della seconda categoria è di maglie nove, e del peso di chilogrammi 1.700; e per i condannati della prima è di maglie sei, e del peso di chilogrammi 1.300.* Art. 23 — *A qualunque categoria appartengano, gli ammalati, finché stanno in infermeria, portano catena di sei maglie, eccettuati quelli a dieta intiera ai quali viene lasciata la sola maniglia. In caso di grave malattia saranno intieramente liberati dai ferri, ma dovranno reiprenderli appena cessata la gravità del male.* Alcune mancanze venivano punite con: Art. 76 — § 4 — *Cella comune da tre a trenta giorni con trattamento a pane ed acqua, e con doppia catena;* § 5 — *Cella comune da cinque a trenta giorni con trattamento a pane ed acqua, e catena fissata fino alla terza maglia;* § 6 — *Cella d'isolamento assoluto da otto a trenta giorni, con trattamento a pane ed acqua e doppia catena o fissata come al paragrafo precedente;* § 7 — *Cella d'isolamento assoluto da quaranta giorni a sei mesi, con trattamento a vitto ordinario e doppia catena.* Art. 77 — *I condannati puniti a seconda del § 2 dell'articolo precedente restano nel dormitorio a catena fissa. — Ai medesimi ed a quelli sottoposti alla punizione indicata al § 5 quando tengono un contegno violento può essere messa la camicia di forza, ovvero possono essere applicati i ferri ai polsi per quel tempo necessario.*

da Luigi Settembrini, che ne è stato illustre ospite, suo malgrado. Sono notizie e dati numerici sulla popolazione penitenziaria che lui stesso definisce di prima mano, in quanto asserisce che molti documenti dell'epoca della sua carcerazione erano andati smarriti. La raccolta dei dati del Settembrini, di cui alle successive tabelle, è basata, pertanto, particolarmente su informazioni dirette, attinte da lui stesso, sia da documentazione scritta sia da testimonianze personali. Sono certamente informazioni meticolose, ma di parte, che se anche appuntate giorno per giorno, sono, ovviamente, dettate sempre da una indignazione di carattere politico e quindi da un senso di rabbia rispetto all'autorità: *«... ma entriamo in questa tomba, dove sono sepolti circa ottocento uomini vivi: vedremo dolori che il mondo non conosce e non può immaginare: vedremo uomini imbestiati che sono discesi all'ultimo fondo dell'abbiezione morale ... non v'è cella, non v'è pietra che non sia sparsa di sangue ... inferno a cielo aperto ... dove in questa comunanza di uomini sono tutti gli odi, le invidie, gli intrighi ... s'irritano e s'inviperiscono per la più lieve cagione, per una parola e decidono loro contese con le armi: tutti hanno loro coltelli, spesso lunghi quanto una spada, e lavorati con arte fina. Pare impossibile che uomini chiusi in un ergastolo vigilati severissimamente, minacciati da terribili castighi, possano avere armi ... Per impedire questi orrori non basta il senno e la vigilanza de' comandanti, non le battiture, il puntale, le traverse, le manette che sono aspri castighi che si danno ogni giorno a chi commette i più lievi falli ed i più gravi Il comandante prescrive il numero dei colpi, ed è presente col medico il prete: i soldati stanno su la loggia con l'arme al braccio: i condannati debbono riguardare: il battuto urlando chiama la Vergine ed i Santi che poc'anzi bestemmiava: alcuno soffre muto, e levatosi dallo scanno con orgogliosa impudenza si scuote i calzoni e le battiture ...»* (L. SETTEMBRINI, 1961: 312, 320, 321).

Mentre la tabella A) riporta il totale dei reclusi suddivisi per tipo di condanna e per i soli condannati ai ferri duri anche il tipo di attività svolta sull'isola, la tabella B) riporta la suddivisione dei soli ergastolani per tipo di reato commesso e per

gruppi di età dei soggetti, avuta al momento della rilevazione dei dati. Nella tabella C) sono riportati i dati relativi alla mortalità, nell'ergastolo, suddivisi fra morte naturale e morte violenta (quest'ultimi suddivisi fra omicidi e suicidi). Da ultimo, invece la tabella D) riporta i luoghi geografici di provenienza.

TAB. A

**POPOLAZIONE PENITENZIARIA PRESENTE A SANTO STEFANO
AL 30 GIUGNO 1852 - N. 758**

A) CONDANNATI ALL'ERGASTOLO		631
Condannati all'ergastolo	n. 439	
Condannati alla pena di morte, graziati e pena convertita in quella dell'ergastolo	n. 134	
Cumulo di condanne alle pena dei ferri che si espiano con l'ergastolo	n. 58	
	n. 631	
B) CONDANNATI AI FERRI DURI		
Politici (tra cui quattro preti)	n. 15	
Lavoratori, che escono a coltivare la terra	n. 35	
Serventi degli ergastolani	n. 12	
Infermieri	n. 10	
Serventi degli impiegati	n. 4	
Cucinieri	n. 6	
Monaci mandati per castigo	n. 3	
Preti mandati per castigo	n. 4	
Scrivani	n. 2	
Senza distinzione i rimanenti o ammalati	n. 27	
	n. 118	
C) CONDANNATI AI FERRI NEL PRESIDIO E MANDATI A S. STEFANO PER CASTIGO ORDINATO DAL RE		9
	n.	

TAB. B

ERGASTOLANI: N. 631**A) SUDDIVISIONE PER REATI**

Omicidio e furto	n.	291
Omicidio e recidiva	n.	227
Omicidio premeditato	n.	15
Uxoricidio	n.	14
Fratricidio	n.	10
Uxoricidio e fratricidio	n.	1
Parricidio	n.	3
Matricidio	n.	2
Feticidio	n.	2
Omicidio e stupro	n.	3
Omicidio in chiesa	n.	2
Omicidio e fuga dalla galera	n.	6
Omicidio per sortilegio	n.	1
Avvelenamento	n.	2
Furti molti con ferite	n.	9
Furto sacro	n.	5
Omicidio e falsamoneta	n.	1
Furto e falsamoneta	n.	4
Falsamoneta	n.	5
Falsità di carte	n.	2
Reato militare	n.	6
Omicidio per causa politica	n.	6
Per reato politico	n.	1
Per causa politica	n.	13

B) SUDDIVISIONE PER ETÀ

Maggiori di cinquant'anni	n.	227
Fra i quaranta ed i cinquanta	n.	203
Minori di quaranta	n.	201

TAB. C

**MORTALITÀ DI RECLUSI
NEL PERIODO 1° GENNAIO 1846 - 30 GIUGNO 1852:**

Anno 1846	morti	16	di cui 6 omicidi
Anno 1847	morti	17	di cui 6 omicidi
Anno 1848	morti	22	di cui 5 omicidi e 2 suicidi
Anno 1849	morti	29	di cui 10 omicidi e 1 suicida
Anno 1850	morti	21	di cui 7 omicidi
Anno 1851	morti	21	di cui 7 omicidi
Anno 1852 (gen .giug.)	morti	13	di cui 6 omicidi e 1 suicida
Totale	morti	139	di cui 51 tra omicidi e suicidi

TAB. D

PROVENIENZA:

Campania (Prov. Napoli, Terra di Lavoro, Principato Citeriore e Ulteriore)	n.	213
Molise ed Abruzzo (Ultra I°, Ultra II°)	n.	105
Puglia (Capitanata, Terra di Bari, Lecce)	n.	88
Basilicata	n.	30
Calabria (Citeriore, Ultra I°, Ultra II°)	n.	175
Sicilia	n.	6
Svizzera	n.	1
Politici	n.	13

Luigi Settembrini oltre a fornire un dato molto più agghiacciante: «*Nei registri dell'ergastolo si trova scritto che in venti anni sono morti uccisi mille uomini ...*» fornisce anche notizie tra la curiosità e la cronaca: il detenuto più anziano ha 92 anni; monaci e preti sono in numero di 7; 26 ergastolani hanno già scontato trent'anni di pena; 2 ve ne hanno già scontato oltre cinquanta; vi è un vecchio di 84 anni e con il proprio figlio di cinquantuno, condannati entrambi per lo stesso omicidio; vi è ugualmente altro genitore (di professione farmacista) ed il figlio di 27 anni condannati ugualmente per omicidio.

Da altra fonte si rileva che il 1° gennaio 1865 sono presenti 676 condannati, mentre al 16 dicembre dello stesso anno la presenza è di 690 (F. BELLAZZI, 1866: 52). Nel 1930, un secolo dopo i dati del Settembrini, su una capienza di 200/250 posti sono presenti sull'isola 198 reclusi, di cui 78 ergastolani, 120 condannati alla reclusione, così suddivisi: 56 nella I sezione, 59 nella II, 57 nella III e 23 nella IV che ospita gli incorreggibili (ed i nuovi giunti), 2 sono nell'infermeria ed 1 in cella di punizione. Di questi, 26 sono considerati incorreggibili e sottoposti ad un particolare regime trattamentale. 40 detenuti sono addetti alla lavorazione dei cesti (canestri e cestini in vimini), 14 sono addetti alla lavorazione della terra, uno è addetto al pascolo delle vacche. Alla sorveglianza sono addetti 43 agenti di custodia, un sottocapo ed un capoguardia (G. A. BERARDELLI, 1930: 460).

1. – ARCHITETTURA PANOTTICA: GENIALE INTUIZIONE O...?

A) *Il Panopticon di Bentham*

Tralasciando le affascinanti interpretazioni filosofiche e pur essendo ben a conoscenza che spesso le correlazioni di queste idee possono sottintendere un possibile raggiungimento, anche se apparentemente utopistico, di un fine etico anche attraverso un certo tipo di architettura, veniamo, quindi, ad un'analisi un po' più particolareggiata e di pratica gestione di questa rivoluzionaria struttura contestando ai loro autori alcune soluzioni.

Il progetto del Panopticon può oggi essere definito abbastanza ipotetico e cervelotico, vuoi per la fantasia delle ipotesi relative al fine da assolvere vuoi per le ingenuie soluzioni pratiche proposte (nate più da una viva immaginazione che da una conoscenza pratica), tanto che da nessun governo dell'epoca fu preso in seria considerazione. Tra l'altro, apparve subito chiaro a questi che la precipua finalità di istituzione totale priva di umanità, rigidamente legata al programma teorico della emenda dei detenuti attraverso il solo lavoro, prescindendo dalla loro natura di esseri umani, non poteva essere assolta in tale struttura.

Assurda appare subito anche l'idea del controllo totale e continuo in controluce del soggetto o della sua «silhouette» già alquanto problematico di giorno, figurarsi di notte. Di giorno ciò era abbastanza limitato, in quanto era eventualmente possibile farlo solo allorché le celle si trovavano con le spalle al sole, e cioè di mattina quelle poste ad est, successivamente quelle poste a mezzogiorno e da ultimo quelle poste con le spalle verso ovest. E per le celle poste tra est, nord ed ovest, zone senza luce alle finestre, come avveniva il controllo delle «silhouettes»? E di notte? Sicuramente non sarebbe bastata, per un tale tipo di controllo la fioca luce del previsto lume nella cella. Bentham, infatti cosciente di tale assurdità, giustifica la possibilità del controllo totale e continuo con la geniale trovata filosofica: *«È ovvio che, in tutti questi esempi, lo scopo dell'edificio sarà tanto più perfettamente raggiunto se gli individui che devono essere controllati saranno il più assiduamente possibile sotto gli occhi delle persone che devono controllarli. L'ideale, se questo è lo scopo da raggiungere, esigerebbe che ogni individuo fosse in ogni istante in questa condizione. Essendo questo impossibile, il meglio che si possa auspicare è che in ogni istante, avendo motivo di credersi sorvegliato, e non avendo i mezzi di assicurarsi il contrario, creda di esserlo»* (J. BENTHAM, 1983: 36). I condannati sono delinquenti e non sciocchi e sprovveduti. Una volta scoperto «il trucco», avrebbero sicuramente adeguato opportunamente i loro comportamenti.

Assurda risulta, poi, l'idea che dalla torre di controllo centrale (*The Inspector's lodge*) si potesse avere, a colpo d'occhio, la visione totale a 360°. Ciò, infatti, non è possibile, se non utilizzando contemporaneamente più persone, poste di spalle l'una all'altra; né è proprio possibile osservare l'interno delle celle, se non solo quelle poste sullo stesso asse orizzontale dell'«Inspector». Bentham pensa, quindi, alla stravagante soluzione dell'utilizzo per tali compiti di sorveglianza, ovviamente non retribuito, di tutti i membri della famiglia dell'Inspector!

La torre di controllo centrale non è, certamente, idea geniale di Bentham. Già da qualche decennio architetti, quali Luigi Vanvitelli (con la progettazione del lazzeretto di Ancona, 1733),

Ferdinando Fuga (con la progettazione dell'Albergo dei Poveri in Napoli, 1751), Francesco Croce (con la progettazione dell'Albergo dei Poveri e annessa Casa di Correzione per minorenni di Milano, 1759) nella costruzione di edifici pubblici avevano posizionato la cappella al centro delle loro imponenti strutture, sì da essere ben osservata da tutti i circostanti attigui padiglioni o locali. L'utilizzo del principio centripeto era conosciuto da secoli, particolarmente nelle chiese con pianta a croce greca o latina, dove appunto l'altare maggiore troneggiava al centro della confluenza dei diversi bracci. Bentham non fa altro che sostituire i ruoli: l'altare maggiore diventa la torre d'ispezione ed il prete officiante lo stesso Inspector.

Per le celle, anziché robuste porte di legno, finissime sbarre di ferro o addirittura, vetrate. Singolare, per non definirla ingenua e quantomai bizzarra, l'idea del vetro. Sappiamo come l'utilizzazione del vetro sia particolarmente pericolosa nelle carceri e, quindi assolutamente vietata, proprio per l'uso improprio che i detenuti ne possono fare (autolesionismo o armi per offendere). L'idea delle vetrate andava molto bene per gli ospedali, per i lazzeretti o per la casa da gioco *Ranelagh*, costruita a Chelsea, qualche decennio prima e, sembra, visitata dai Bentham. Come pure le sottili sbarre, potevano servire benissimo per le stie dei polli o per le voliere e per le gabbie degli animali degli zoo e del serraglio di *Le Vau* a Versailles, che i Bentham avevano visitato, ma niente affatto per un carcere che, nonostante i buoni propositi di giuristi e filantropi, continuava ad essere un luogo di sofferenza, entro cui i soggetti (criminali e delinquenti in genere) erano costretti a vivere contro la loro volontà e, pertanto, pronti in ogni momento ed in ogni modo a riacquistare la libertà.

Il disegno della struttura ideata da Samuel fu subito sottoposto ad una serie di modifiche, di innovazioni e di miglioramenti sia da parte dello stesso Samuel sia da parte dell'architetto Willey (o William) Reveley. L'idea di una tale struttura piacque tanto a Jeremy che per poterla realizzare in proprio, a seguito del diniego ricevuto dai governi inglese e francese, ai quali si era rivolto, iniziò una vera e propria personale crociata, tanto da ridursi sul lastrico.

L'idea originaria di strutture a pianta circolare, però, non è affatto di Samuel Bentham, in quanto, già da tempi remoti, erano in funzione prigioni di tale forma. Basti pensare a tutte le torri dei castelli dei diversi Paesi, alle varie torri sui litorali dell'Italia centro-meridionale, cosiddette «saracene», usate prima come posti di avvistamento e poi come luoghi di prigionia. Pensiamo particolarmente, andando più lontano nel tempo, al *Carcer Theodorici* ossia a Castel Sant'Angelo in Roma, ugualmente a pianta circolare.

Costruzioni pubbliche e per usi privati a pianta circolare (spesso tronco-coniche con pseudo cupola cosiddette a «tholos») erano presenti, comunque, addirittura nelle civiltà preelleniche che le usavano per edifici sacri e sepolcrali.

Nella Roma repubblicana, questo tipo di architettura fu largamente utilizzato per costruzioni di edifici di diversa destinazione (templi, mercati coperti — *macella*, sale termali *calidarium* — *laconicum*, sepolcri, ecc...). Quale esempio di antica architettura panottica valga per tutti ricordare il monumentale *Pantheon* di Roma, nel cui interno originariamente erano state sistemate le divinità che potevano essere tutte facilmente osservate ed idoltrate, sol ponendosi al centro del tempio, anticipando di molti secoli il principio della panoramicità o del panottismo.

Ai fratelli Bentham è da riconoscere, indubbiamente, di aver saputo coniugare l'idea della prospettiva e del facile controllo in atto da quasi un secolo nel San Michele in Roma, con la pianta circolare del Pantheon. È da riconoscere loro di aver opportunamente assemblati i disegni di tali vecchie strutture, di aver dato più luce e servizi igienici a tutte le celle e di aver posto al centro della superficie interna all'anello la torre di controllo. Ma anche la stessa utilizzazione delle intercapedini per lo scarico dei servizi igienici e per altre funzioni, oltre che al San Michele era stata già sperimentata da A. Coquet de Lindu a Brest, nel 1757, che vi aveva canalizzato lo scarico fognario allo scopo di evitare pericolose epidemie.

In definitiva Samuel Bentham non ideò un nuovo modello formale quanto piuttosto rimaneggiò e perfezionò schemi ed idee già sperimentate in rapporto ad altre diverse finalità.

Unica originalità è quella di aver dato a questa peculiare tipologia carceraria la specifica denominazione di Panopticon, appellativo fin a quel momento mai usato né in questo campo né in altri, e di aver formulato l'idea del panottico per indicare un principio complessivo per esercitare facilmente il potere, o ancor meglio un'architettura intesa come strumento di consapevole manipolazione sociale. È, quindi, vero che Bentham conia questo nuovo termine (17) proprio per indicare che, con tale nuova struttura, si può avere sotto controllo l'intero carcere, come è vero che si batte strenuamente, perché tale soluzione non resti un progetto teorico, ma venga realizzato praticamente.

B) Carpi e l'esedra di Santo Stefano

Pur rilevando anche per l'Ergastolo di Santo Stefano tutti i difetti ed i limiti rilevati per il panottico benthamiano, legati alla non flessibilità della struttura, l'esedra di questo isolotto, raro esempio al mondo di carcere panottico, può essere considerata un *unicum* nel suo genere sì da essere inserita nei manuali di architettura. Una struttura di notevole importanza architettonica che, però, non viene affatto citata nella manualistica otto-novecentesca sulle tipologie carcerarie né nella storiografia architettonica. Struttura, sembra, sconosciuta a Michel Foucault, a Renzo Dubbini e che non è stata citata nella pubblicazione curata da Giuseppe di Gennaro, Sergio Lenci e Leslie Fairweather *Prison architecture*. A Santo Stefano non accenna Robert Evans in un suo saggio dedicato al *Panopticon*. L'architettura panottica è sconosciuta addirittura anche ai cosiddetti «addetti ai lavori», tanto che in un recente convegno di architetti tenutosi a Napoli (18) vi è stata una confessione spontanea

(17) Bentham conia ulteriori termini per indicare altri suoi progetti: *Paedotrophium* o *Nursey panopticon* (o *Sotimion* o *Timosterion*) per indicare un edificio panottico dove ricoverare donne traviate con i propri figli, mentre con il termine *Ptenotrophium* indica una costruzione rotonda per l'allevamento di volatili (polli, oche, colombi, ecc...).

(18) Napoli 9 gennaio 1997 — Palazzo Reale — Teatro di Corte: ASSEMBLEA TEMATICA 3 - Centralità del progetto nelle strategie di recupero urbano. Proposte per il Giubileo del 2000. Ruolo degli architetti napoletani.

da parte di molti partecipanti sulla non conoscenza di tali opere. Eppure l'Ergastolo di Santo Stefano a differenza dei molti, tra l'altro, solo disegnati, sembra l'unico ad essere, per così dire, e solo, però, ad una lettura superficiale, la concretizzazione effettiva del panottico benthamiano.

Tuttora non vi è alcuna certezza; non è stata, finora, rintracciata alcuna prova documentale, dalla quale rilevare inconfutabilmente che il Carpi abbia fatto riferimento al Panottico di Bentham. Solo semplici supposizioni, anche se, allorché si parla dell'Ergastolo di Santo Stefano, inevitabilmente si fa riferimento al Panottico e la mente immediatamente collega questo ai fratelli Bentham.

A prescindere da ciò, Francesco Carpi, quasi contemporaneamente ai Bentham, progetta e costruisce questo gioiello architettonico: un panottico a cielo aperto, una struttura emiciclica, una esedra, un anfiteatro a matroneo... una grande arena di derivazione spagnola, sulle cui gradinate anziché gli spettatori della corridà, prendono posto le celle facilmente controllabili da poche unità di personale disposte in posizioni strategiche: *«che nel mezzo di esso muro in alto sta una loggia coverta, che comunica con l'edifizio esterno, e su la quale sta sempre una sentinella che guarda e domina tutto in giro»* (L. SETTEMBRINI, 1961: 314).

Pur non essendo assolutamente certi che i due si conoscessero, ossia se il Carpi conoscesse l'opera del Bentham è, però, ipotizzabile una loro conoscenza indiretta. Carpi, infatti, in quel periodo, era in contatto epistolare con l'economista napoletano Domenico Di Gennaro, Duca di Cantalupo e membro del Supremo Consiglio delle Finanze della Corte Borbonica dove erano presenti due grosse personalità inglesi, l'Ammiraglio John Acton e l'Ambasciatore inglese Sir William Hamilton i quali, tra l'altro, ben conoscevano gli studi del Bentham che avrebbero potuto mostrare a Carpi.

È, inoltre, possibile azzardare altre ipotesi. La prima è quella che Carpi, nel progettare l'Ergastolo, potrebbe aver fatto riferimento, come ipotizzato per i Bentham, ad alcuni antichi edifici di Roma che con quello presentano analogie architettoniche. Potrebbe, in particolare, aver fatto riferimento ai disegni

di Apollodoro di Damasco progettista dei Mercati di Traiano o potrebbe essere rimasto affascinato dalla prospettiva del Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro, o dell'edera di Piazza del Plebiscito a Napoli. Il Carpi potrebbe, inoltre, aver avuto conoscenza delle prigioni radiali di Ghent (Maison de Force), costruita nel 1772/3 o di quella di Liverpool (Borough Goal) del 1786; potrebbe aver addirittura fatto riferimento al lazzaretto di Ancona, progettato nel 1730 dal Vanvitelli, che aveva simili caratteristiche (R. EVANS, 1970: 12).

Il Carpi potrebbe, inoltre, essere stato influenzato da Ferdinando Fuga, che, tra il 1750 ed il 1760, è a Napoli quale architetto al servizio della Corte borbonica (dove progetta e realizza, come visto, l'Albergo dei Poveri) e che a Roma nel 1735 aveva progettato, attigualmente al correzionale minorile del San Michele, il nuovo carcere femminile sfruttando le precedenti idee del Fontana. Carpi potrebbe essere rimasto affascinato da tale progetto, anche perché sia quello del Fuga che quello del Fontana, tra l'altro anche grazie all'opera del filantropo Johnny Howard, stavano facendo il giro del mondo, riscuotendo, ovunque, plausi e favorevoli apprezzamenti da parte di giuristi e di filosofi.

Il principio di base attuato al San Michele ed a Santo Stefano era il medesimo: una serie di celle cubicolari disposte su tre piani, lungo la parete longitudinale. Bastava intervenire, flettendo a ferro di cavallo questa parete ed ecco che l'edificio del San Michele in Roma, a pianta rettangolare, in Santo Stefano diventava a pianta semicircolare, e sull'isolotto veniva portata anche l'impronta della prospettiva del Bernini e di Apollodoro.

Altra ipotesi a cui il Carpi potrebbe aver fatto riferimento, quale modello ispiratore, è il teatro all'italiana che, proprio a quell'epoca, per la sala utilizzava la pianta a campana o a ferro di cavallo. La pianta dell'Ergastolo di Santo Stefano corrisponde, infatti, in modo sorprendente a quella del teatro San Carlo di Napoli costruito nel 1737 dagli architetti Medrano e Carasale. Considerato che il teatro è la tipica struttura che permette di osservare dalla periferia (palchi e platea-spettatori) al centro (scena-attore), al Carpi bastò ribaltare le parti. Dal

centro bisognava osservare la periferia: gli spettatori diventavano carcerati, i palchi diventavano celle e l'attore diventava l'autorità addetta al controllo.

Il medesimo Settembrini (1961: 314) ancor prima di definirlo «*inferno a cielo aperto*» lo descrive come teatro: «*Un secondo custode apre un cancello di legno, varchi il ponte, ed eccoti nell'ergastolo. Immagina di vedere un vastissimo teatro scoperto, dipinto di giallo, con tre ordini di palchi formati da archi, che sono i tre piani delle celle dei condannati ...*».

È da supporre quindi che anche Francesco Carpi non aveva inventato nulla, aveva solo intuito di rivisitare vecchie idee ed assemblarle opportunamente per le esigenze del tempo e per venire incontro ai nascenti problemi della crisi dell'edilizia penitenziaria.

Tra l'altro, il medesimo disegno della pianta a ferro di cavallo utilizzato per l'Ergastolo di Santo Stefano, viene contemporaneamente sfruttato dal Carpi per la costruzione del bacino di carenaggio detto il «Pozzillo» nella vicina Ventotene nei cui siti è tuttora visitabile l'antichissimo «Bagno di Giulia» ugualmente modellato a ferro di cavallo.

C) Carlo Fontana e la nascita del controllo panoramico

È stato detto che i Bentham avevano intuito di utilizzare i disegni di simili vecchie costruzioni di forma circolare (arsenali militari e marinareschi con scopi difensivi o analoghe costruzioni utilizzate per serragli di animali), o che lo stesso Carpi aveva attinto le sue idee a Roma ed a Napoli, ma non si è mai pensato che il termine «Panopticon» dato da questi al loro progetto non sta affatto ad indicare solamente quel tipo di costruzione circolare. Etimologicamente Panottico (dal greco *Pan* = tutto, ed *optikos* (latino *opticus*) = visione) sta, invece, a significare vedere tutto, controllare tutto, avere tutto sott'occhio, e pertanto qualsiasi visione per così dire «panoramica» non necessariamente di forma circolare può essere definita panottica.

Partendo da questa congettura si può ritenere, sicuramente, e senza tema di smentite, che il prototipo del sistema panottico

carcerario è la «Sala Clementina» del correzionale San Michele in Roma, progettata e realizzata da Carlo Fontana nel 1703, di cui Bentham e Carpi senz'altro saranno stati a conoscenza, come precedentemente accennato, anche tramite gli scritti di J. Howard. Questi, infatti, aveva avuto incarico, a sua volta, dal Governo inglese di visitare le varie prigioni europee con l'intento di studiarne caratteristiche tecniche, gestione e funzionalità. E Howard al suo rientro in patria suggerisce, quale principio riformatore delle prigioni, il sistema di isolamento notturno coordinato con il lavoro regolare, l'istruzione e l'assistenza religiosa presenti nel San Michele e nelle Nuove di Via Giulia in Roma. J. Howard nel suo *Histoire of lazarets* descrive in modo preciso e puntuale ciò che ha visto a Roma auspicando l'applicazione delle stesse regole di gestione e delle stesse caratteristiche strutturali.

Il correzionale del San Michele fu voluto dal Pontefice Clemente XI agli inizi del '700, principalmente, per poter separare i giovani delinquenti dagli incalliti criminali adulti e per sperimentare un programma di loro recupero sociale. L'architetto Carlo Fontana, ebbe così la geniale ed originale idea di progettare un sistema monoblocco parallelepipedo con le finestrelle delle celle verso l'esterno e le porte delle stesse verso l'interno della grande sala. Il blocco intero si presenta a forma di grande nave rovesciata, le cui paratie laterali dividono la grande stiva dalle cabine, o con diversa interpretazione come una basilica a tre navate. La navata centrale da sfruttare, quale enorme laboratorio per le attività in comune, e le navate laterali con matroneo per singoli cubicoli-dormitori. Struttura capace di assolvere contemporaneamente, ed in modo perfetto, alle esigenze di segregazione ed alle necessità pratiche del lavoro, della preghiera e delle attività in comune.

L'impianto planimetrico a croce avrebbe, poi, fornito la massima illuminazione e ben risolto numerosi altri problemi distributivi, particolarmente quello del controllo centralizzato dei reclusi. La parte terminale posta a nord, dove era stato appositamente situato l'altare per le preghiere e per la celebrazione della messa, costituiva lo sfondo di una immagine prospettica di eccezionale vigore architettonico e spaziale. La colloca-

zione dell'altare nella parte nord e della gogna su quella opposta era stata voluta in modo che tutti i soggetti ristretti nelle rispettive celle-cubicoli potessero, senza uscire da queste, assistere alle varie funzioni sacre ed ammonitrici, sol ponendosi dietro lo spioncino della porta della cella o dietro le grate della finestrella a fianco della porta medesima. Allo stesso modo il prete, dall'altare o la guardia dalla parete opposta potevano avere tutte le celle sotto controllo.

Questo risultato «panottico» si ottiene, ovviamente, solo se il punto d'osservazione viene posto su uno dei due lati minori del salone; abbastanza difficile, invece, risulta se questo viene posto su uno dei lati longitudinali o addirittura al centro ed a prescindere se la pianta è a base quadrata, rettangolare o circolare.

Il principio architettonico della «prospettiva», utilizzata, particolarmente in quell'epoca, dagli architetti per ottenere effetti scenografici per la costruzione di grandi assi prospettici culminanti in edifici di grande importanza, veniva, a questo punto, sfruttato all'interno della struttura, per scopi pratici, come il controllo a tutto campo della struttura edilizia medesima.

Nasceva, in tal modo, il prototipo di quello che sarà, poi, definito il sistema «panottico-benthamiano».

Tale impianto avrebbe permesso, inoltre, una perfetta illuminazione dell'intero e maestoso parallelepipedo. L'illuminazione di tutti i locali, come già visto per le Nuove di Via Giulia, è cosa abbastanza all'avanguardia che nel San Michele avviene tramite ampie aperture centinate sulle pareti laterali della sala centrale e del transetto che la interseca nella metà: *«che contribuiscono illuminazione tale che anche nelle parti elevate si può leggere in qualsiasi luogo ogni minuto carattere et numero ...»*. Ogni cella è provvista di autonoma finestra per la luce e per il ricambio dell'aria, particolarmente necessaria quest'ultima per la esistenza nel muro maestro esterno del servizio igienico (al posto del famoso buiolo). Ciò aveva fatto anche prevedere apposite intercapedini (principio questo ricopiato, come già accennato, da Bentham) nelle quali inserire tubi di areazione che, partendo dal piano più basso, sfogavano eventuali cattivi odori sul tetto: *«I luoghi comuni sono dotati di bocche che cadono entro 60 pozzi, ... mentre il sistema di area-*

zione era assicurato da canali che si innalzano dai fondamenti fino ai tetti per esalare all'aria qualche fetore residuo, che potesse accadere tutto per rendere più libero dalle puzze le proprie camerette e ridotto, sono coperti nella pendenza dei tetti, in maniera che compariscano alla vista tanti camini, et da molti non scienti dell'artificio sono veduti tali ...» (P. MARCHETTI, 1995: 41).

Dalla pianta e dallo spaccato interno si può vedere benissimo come una persona da sola potesse controllare le porte di tutte le celle ed i relativi ballatoi del primo e del secondo piano, oltretutto la totalità della sala centrale. I fratelli Bentham avevano pensato di sostituire le porte di legno con cancelli e vetrate, ma in ogni caso, come d'altra parte al San Michele, quello che risultava facile controllare non erano gli interni delle singole celle ma le porte o i cancelli di ingresso alle celle: «... *tre uomini col titolo di carcerieri si vedon necessari per il governo di quei carcerati, quali debbono prestare una continua assistenza, né mai lasciare soli li carcerati, nel modo che si pratica da custodi delle carceri. uno di questi uomini, che non abbandoni mai la porta, gli altri due, che stiano del continuo dentro la carcere, uno per aprire li carcerati quando devono escire dalle carcere, et ad uno mandarli al luogo destinato per il lavoro, dove l'altro li riceverà, e secondo arrivano li metterà la catena a piedi ...» (19).*

5. – CONSIDERAZIONI FINALI

A) *Repressione ed esilio politico a Santo Stefano*

Allorché a Santo Stefano fu necessario disporre di più celle e più spazi per i detenuti, si presentò il grave difetto della rigidità della struttura, come già visto poc'anzi, per la struttura del Bentham. Si dovette intervenire al suo esterno e non sul Panottico che, forse, proprio per questo suo «difetto» è potuto giun-

(19) Norme per il governo spirituale e temporale della casa di correzione di San Michele - Clemente XI - Roma 10 ottobre 1703.

gere sino a noi immutato nella sua conformazione peculiare. Furono, infatti, aggiunti nuovi ed autonomi edifici. Blocchi edilizi che architettonicamente non dicono nulla, normali ed anonimi edifici costruiti per necessità contingenti, senza alcuna fantasia particolare. La stessa nuova sezione che a metà del XIX secolo fascierà all'esterno il piano terra (anche se ad un livello leggermente più in basso) non avrà alcuna caratteristica di natura panottica, trattandosi, invece, di una semplice costruzione circolare (celle e corridoio verso l'esterno) costruita per ospitare detenuti politici o detenuti di pessima condotta lì mandati da altre prigioni per punizione.

Viene, così, spontaneo pensare che l'esilio coatto a Ventotene e la costruzione dell'Ergastolo a S. Stefano non erano stati affatto pensati per la sperimentazione delle «idee illuminate di alta umanità», ma semplicemente con intenti di salvaguardia del Reame da sovvertimenti politici, esiliandovi rivoluzionari anti-borbonici e ripulendo le prigioni cittadine da ergastolani della peggior specie. La inaccessibile scogliera a picco sul mare era una garanzia sia per le evasioni sia per l'impossibilità di avvicinarsi da parte di chiunque. Lo stesso attracco era permesso solo a piccole imbarcazioni e con il tempo di «bonaccia»: *«Il vapore Giannutri non può accostarsi all'isola e le operazioni di sbarco debbono farsi al largo. Una barca a remi si stacca da Santo Stefano e viene sotto il Giannutri. Scendiamo e dopo pochi minuti di abile manovra, per schivare le irte scogliere a fior d'acqua che contornano la isola e dove s'infrangono rumorosamente le onde, raggiungiamo il piccolo punto di approdo. Questo è costituito da una stretta scogliera spianata, non più larga di due metri; che si raggiunge spiccando un salto dalla barca, aiutato da qualche guardia che ti tende le mani Resta ben inteso che il difficile approdo può farsi solo quando il mare è buono; altrimenti non è possibile avvicinarsi, data la furia del mare che in quel punto è molto turbinoso, e più delle volte lo stesso vapore nei momenti di cattivo tempo non tenta nemmeno la traversata e Santo Stefano rimane isolato ...»* (L. RUSTICUCCI, 1925: 40 / 41).

È risaputo che i restaurati Borboni formalmente non si opporranno al moto di rinnovamento, ma ne controlleranno

attentamente gli sviluppi, cercando di contenerli entro il quadro di istituti più che tradizionali. Sotto le false apparenze moderate, i Borboni cercavano di nascondere il sostanziale indirizzo conservatore e retrivo della loro politica. Ricordiamo che, allorché si parlò di abolizione della pena di morte, si pensò, quale suo sostituto, alla deportazione ed alla pena dell'ergastolo. L'Italia che non aveva, come visto, colonie oltre oceano, utilizzò, a mo' di colonizzazione interna, le prigioni esistenti sulle proprie isole. D'altra parte, bisognava trovare una pena neutralizzatrice che sostituisse quella capitale e avesse un effetto generalpreventivo simile alla morte. Niente di più efficace che l'ergastolo da scontare sulle isole (l'art. 37 del Codice penale delle Regno delle due Sicilie del 1819, prevedeva, appunto, che la reclusione perpetua dell'ergastolo doveva essere scontata nel forte di un'isola). Così, la funzione retributiva si affiancava a quella più specifica di prevenzione sociale ed intimidativa.

La progettazione e la realizzazione dell'Ergastolo avvengono in un decennio abbastanza travagliato della storia del Regno borbonico.

Gli echi della rivoluzione francese si fanno paurosamente sentire particolarmente a Napoli. Giacobini, parte del clero ed «intelligentzia» covano e si preparano per quella che sarà, poi, definita la «rivoluzione napoletana del 1799». Già da qualche anno il Governo borbonico (particolarmente per le smanie filoautriche di Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV) manda alla forca alcuni ribelli e molti altri ne spedisce in esilio. Maria Carolina intuisce la particolarità del momento ed è molto guardinga nei confronti dei giacobini napoletani. Ha, infatti, paura di complotti e di agitazioni popolari. Ha paura degli effetti che possono nascere dalle teorie predicate dagli illuministi e dai giacobini che chiedono più libertà al popolo e sempre meno poteri alla monarchia. Il travagliato periodo storico 1790/1850, denso di moti rivoluzionari, la mancanza di una nuova normativa penale e penitenziaria solamente pensata dagli illuministi, ma non realizzata, fanno dell'Ergastolo di Santo Stefano l'inferno sulla terra.

Con tale pensiero antiborbonico si può diversamente rivisitare ed interpretare quanto scritto sulla lapide posta all'ingresso:

DONEC SANCTA THEMIS SCELEREM
TOT MONSTRA CATENIS VINCTA TENET,
STAT RES TIBI TUTE DOMUS

che, se ad una prima superficiale ed innocente lettura, sembra voglia rassicurare i cittadini che i loro beni e loro stessi stanno al sicuro finché tanta feccia dell'umanità sta lì rilegata, è invece immaginabile che chi dettò tale distico pensasse più ad aggraziarsi i favori sovrani, volendo significare che, finché in tale struttura stavano chiusi sovversivi e carbonari, la corona stava più sicura. Cosa, d'altra parte, pensata anche dai successivi regnanti di Casa Savoia che vi relegarono regicidi, anarchici, briganti e facinorosi e, molto più vicino a noi, si pensi al ventennio fascista ed alle deportazioni coatte di quel periodo.

Questo Ergastolo, costruito con la massima celerità, nel giro di pochi anni, dovette avere proprio lo scopo precipuo di modello di repressione degli elementi ribelli al Governo. Trasgredendo ben presto agli ideali «illuminati», i Borboni mostrarono «in toto» la potenzialità di nefandezze, relegandovi i rivoluzionari della «Repubblica napoletana del 1799», strappati alle mani del boia. Pietro Colletta riporta che le carceri cittadine, i sotterranei dei castelli, cave e grotte della città di Napoli in quel periodo ospitavano circa trentamila carcerati. Luigi Settembrini, ospite assieme ad un'altra ventina di detenuti politici risorgimentali, lo definì infatti «*inferno a cielo aperto*» e non certamente idilliaco luogo di redenzione sociale. Dalle raccapriccianti testimonianze di quest'ultimo possiamo dedurre cosa doveva essere quella bolgia infernale. «*Il colpevole è steso bocconi sopra uno scanno in mezzo al cortile, e da due agozzini con due grosse funi impiastrate di catrame ed immolate nell'acqua è battuto fieramente su le natiche, e su i fianchi ancora e su i femori ... questi castighi sono continui, le battiture quasi ogni giorno: alcuni in varie volte ne hanno ricevuto oltre due mila, e ne muoiono consunti da tisi, ma non domati ... talvolta odi rumor sordo e indistinto di gemiti o di*

strida e la mattina vedi cadaveri nella barella ...» (L. SETTEMBRINI, 1961: 323).

Se, inoltre, da una interpretazione più concreta data fin'ora, azzardiamo una interpretazione fantaclassica possiamo sbizzarrirci a prendere spunto proprio dalla forma della sua pianta. Strano, ma vero, la pianta dell'Ergastolo, oltre che al teatro San Carlo, rassomiglia alla lettera greca «omega», che nella simbologia cristiana sta ad indicare la «fine». Allora, possiamo senz'altro ipotizzare, anche parafrasando le parole del Sommo Poeta: «*Lasciate ogni speranza voi che entrate*» che Santo Stefano doveva essere il luogo finale della carcerazione, ovvero molto più amaramente, la fine di un viaggio terreno, la fine di ogni cosa. D'altra parte la pena dell'ergastolo, salvo ovviamente beneficiare di alcune provvidenze di legge, prevedeva l'uscita dal luogo di detenzione da «morto». A tal fine, sull'isolotto, accanto all'Ergastolo, venne addirittura costruito un piccolo cimitero per raccogliere le spoglie mortali dei detenuti, in modo che quegli infelici, reietti dalla legge e dimenticati dagli uomini, chiudessero la loro esistenza su quel lembo di terra, lontano dalla società e dagli affetti familiari.

Nella scala delle pene l'ergastolo era secondo solo alla pena di morte, alla quale il codice addirittura lo equiparava. E, considerata la perpetuità della pena, l'ergastolano era, in effetti, ritenuto morto dalla società e, come morto *ab intestato*, si apriva agli eredi la successione (20). La condanna all'erga-

(20) Dal Codice Penale del 1819 riporta esplicitamente che: Art. 16 - *Il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre né per atto tra vivi, né per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni. Non può né anche acquistare né per atto tra vivi né per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successorj ed i condizionali che si verificheranno a suo favore. Non può stare in giudizio civile né per domandare né per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta. Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.* Art. 17 - *La condanna a' ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione de' pubblici ufizj, e l'interdizione patrimoniale, durante la pena ...*

stolo è stata, infatti, sempre accompagnata da una serie di pene aggiuntive interdittive che servivano a cancellare ogni eventuale contatto residuo. Comportava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, la perdita della capacità di testare e rendeva nullo il testamento fatto prima della condanna. Ancora oggi, il vigente codice Rocco prevede queste pene aggiuntive per i condannati all'ergastolo. Con il disconoscimento di questi diritti e con la negazione degli affetti, l'ergastolano moriva il giorno stesso della sua condanna di una morte lenta, angosciata, avvilita, crudele e disumana, molto più grave della stessa pena capitale, spesso implorata dagli stessi ergastolani.

Ancor più, per l'ergastolano il simbolo dell'omega era da associare al termine «Mai», riportato sul proprio foglio matricolare per indicare il momento indefinito della «fine pena». «Mai», avverbio che l'autorità utilizza semplicemente per burocratizzare il tempo, ma all'ergastolano, naufrago dell'eternità, suona come condanna a morte prolungata nel tempo e senza termine finale certo. Una spada di Damocle sempre pronta a colpire senza, però, sapere in quale momento. Una pena di morte, lenta ed inesorabile, molto più crudele di quella capitale. «Mai» un termine che rappresenta il confine con l'eternità e che annulla il tempo e cancella la certezza del passato, del presente e del futuro. E l'ergastolano, particolarmente in quel periodo storico, viveva diuturnamente questa terribile condanna. Detenuti chiusi da venti, da trenta e più anni dimenticavano il mondo, ed a loro volta, dal mondo erano dimenticati. Ergastolani che vivevano un tempo inesistente che, fantasticando sui ricordi si autoconvincevano che fossero, invece, realtà e nelle loro menti i lunghi anni trascorsi in carcere erano vissuti come se fossero un giorno solo. Per quegli uomini il tempo non scorreva e nelle celle non facevano altro che rammentare vecchie cose oramai trascorse ed obliate, come se fossero invece, recenti o attuali, credendo, tra l'altro, che il mondo si fosse fermato al punto in cui lo avevano lasciato prima di essere arrestati. Assaporiamo, ancora una volta, dalle parole del Settembrini (1961: 312, 313) cosa doveva essere l'Ergastolo di Santo Stefano qualche anno dopo la sua apertura: «*Non si può dire che tumulto*

d'affetti scuote il condannato prima di entrarvi; con che ansia dolorosa si sofferma a guardare i campi, il verde, le erbe e tutto il mare e tutto il cielo, e la natura che non dovrà più rivedere; con che frequenza respira e beve per l'ultima volta quell'aria pura; con che desiderio cerca di suggellarsi nella mente l'immagine degli oggetti che gli sono intorno. Fermato innanzi la terribile porta, vedi una strada lunga cento cinquanta passi, in capo della quale un casolare fabbricato sulle rovine della Villa Giulia; e vicino a questo un recinto di mura con una croce che è il cimitero de' condannati. nel giorno sempre aspetti e sempre speri e ti senti venir meno la vita ... e l'un giorno non è diverso dall'altro. Sempre ti stanno innanzi gli stessi oggetti, gli stessi delitti, le stesse azioni ... qui dunque si vive a discrezione de' venti e del mare, divisi dall'universo, e soffrendo tutti i dolori che l'universo racchiude».

Tornando, però, ad una interpretazione più convincente notiamo come il divario tra gli intenti o gli pseudo-intenti illuministici e l'effettivo utilizzo della struttura fu subito evidente. Cronisti e detenuti politici hanno, infatti, saputo tramandare un fedele spaccato di quell'inferno ed oggi, proprio attraverso queste testimonianze dirette, possiamo farci un'idea di quello che dovettero essere da una parte gli intenti teorici e dall'altra la diuturna realtà.

Pietro Mattej, che aveva visitato l'Ergastolo negli anni Quaranta del secolo scorso, nella sua cronaca, prima elogiò la nascita di Santo Stefano, quale frutto di una nuova concezione della pena privativa della libertà, in perfetta sintonia con l'allora dominante ideologia illuministica, auspicata dagli Howard e dai Beccaria, dopo averlo visitato manifestò altre considerazioni concrete e molto più amare. Santo Stefano è, per Mattej, una rottura con il passato, dal grigiore delle segrete poste nelle viscere della terra alla luminosità, all'aria salubre dell'Ergastolo posto su un isolotto incontaminato e sano: «Dopo lunga serie di secoli all'antico romano carcere di Pandataria succede il moderno di Santo Stefano; ma oh quanto diversi ne' loro destini! Quanta differenza nella mano che stringe la sferza punitrice del delitto! Veggio nella tenebra umida profonda del carcere romano marchiate col ferro dell'infamia

le membra dei delinquenti, e da uomini quali erano, diventar cose Nel moderno Ergastolo di Santo Stefano, il dettato di un codice umanitario, che sebbene proclami alta e solenne punizione alla colpa, non però si loda di sangue Quanto studio non s'interpose perché dalle micidiali viscere della terra, ov'eran sepolti, questi edifici espiatorii e di punizione torreggiassero in arie salubri e nel sommo delle colline! Quanto civile dettato non doveva aver luogo perché le celle penitenziarie ora segregate sostituissero il primitivo abbominabile miscuglio!...» Poco oltre, però, Mattej, amaramente ammette: «O soggiorno esecrato della colpa, arido e spaventevole scoglio di Santo Stefano, oh! come dalla prima orma segnata sul tuo suolo, dal primo premer la roccia ignea del tuo calle scabroso scavato a fianco della ferrea rupe che t'informa, si annunzia agli ospiti sciagura, che è terra di perdizione quella che li accoglie, contaminata, sterile, dolorata di pianto! ... Ma che miro! ... Guarda! Manicomio in cui i dementi par che danzino sopra le tombe. Infernale convocio di cui ogni verbo è una bestemmia ed un insulto lanciato all'umanità e al Cielo... Tanto la vista tormentano il convulsivo agitarsi di strani fantasmi chiusi in quella triplice successione di arcate e di cancelli! Ti si soffoca la lena nel petto più che nol farebbe un incubo! Esterrefatto, e come avvelenato da pestifero alito, mi ritraggo all'orrore che m'ispira la terribile visione ...» (P. MATTEJ, 1857: 91-93).

Ma c'è un'altra considerazione che rafforza questa tesi di carcere-lager e non certamente di colonia atta al recupero sociale dei detenuti: la mancanza di lavoro. Nell'Ergastolo non vige il sistema filadelfiano dell'isolamento totale e dell'organizzazione delle attività lavorative nelle proprie singole celle in quanto nelle stesse erano stipati, almeno nei primi decenni dalla sua costruzione, da otto a dieci detenuti e, quindi, non v'era spazio per alcuna attività. A Santo Stefano non vige né il sistema auburniano né quello misto (europeo), per mancanza di appositi laboratori, opifici ed aziende agricole. Né si può ritenere che la costruzione di cesti di vimini o di soprammobili e ninnoli, la coltivazione dell'orticello ed il pascolo di qualche mucca, poteva servire al recupero di quei disgraziati; tutto al

più tale passatempo serviva a far guadagnare loro qualche spicciolo per permettere l'acquisto di generi vittuari ad integrazione di quelli governativi: «*Mi erano mostrati alcuni cestelli e borse e astucci e simili lavori di cartonaggio per invitarmi a comprarli*» (P. MATTEJ, 1857: 94). «*La natura stessa lor consiglia e comanda il lavoro: onde alcuni quantunque senza istrumenti d'arte, con qualche ferruzzo fanno di bellissimi lavori in legno, in osso, in carta la più parte filano canape: ma la fatica è lunga e dura, il guadagno è poco; onde molti se ne svogliono, ed aman meglio di prestare ad usura, di giocare, di ubbriacarsi per dimenticare i dolori che soffrono ...*» (L. SETTEMBRINI, 1961: 317).

Nella storia dell'Ergastolo di Santo Stefano si rilevano anche delle note positive. La medesima idea di far soggiornare sull'isolotto i congiunti dei detenuti, per un loro momento di affettività, che il Direttore Eugenio Perucatti volle sperimentare negli anni Cinquanta di questo secolo, era stata già attuata tra il 1795 ed il 1797. Anche allora, l'esperimento ebbe breve durata. Questa volta per l'incomprensione da parte delle Autorità centrali e dell'opinione pubblica, allora per problemi di ordine pubblico, che sorsero per aver interpretato ed attuato libertinamente ed esageratamente una possibilità offerta per problemi umanitari e di emenda. Sembra che una disposizione dell'epoca desse, infatti, la possibilità di far dimorare, saltuariamente, le donne con i propri congiunti, solo però se uniti da formale vincolo matrimoniale. Ma come spesso accade, per consentire anche alle donne non sposate di avere rapporti con i propri uomini, si volle aggirare questa norma, con il singolare stratagemma del ricorso alle fedi nuziali false. I responsabili dell'Ergastolo, scoperta la macchinazione si rivolsero all'Autorità per far vietare tale tipo di agevolazione e per far cessare conseguenzialmente i disordini che ne nascevano (21).

(21) «... per evitare la pratica carnale con Maria Prisco che da molto tempo tiene; e S. M. vuol sapere prima di risolvere, come trovandosi il Reo Domenico de Notariis nell'Eragostolo di S. Stefano possa quivi continuare la pratica illecita che si vuole evitare; e V. E. mi comanda di manifestare come un condannato, abbia la

Il naturale destino dell'isola non può, però, essere modificato dagli uomini che, invece, inconsciamente, ne perpetuano alcuni indirizzi. Santo Stefano continuerà ad essere luogo, dove ospitare solo criminali di un certo calibro. Dopo l'Unità d'Italia, non solo anarchici, ma criminali della peggior specie e «briganti» meridionali che avevano combattuto i Savoia per avere terra da lavorare e meno tasse da pagare.

Nel 1924, con il passaggio della Direzione Generale delle Carceri dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia, nell'Ergastolo sarà sperimentata una vecchia idea, caldeggiata da studiosi e da tecnici, quella cioè del trattamento di soli detenuti ribelli, agitati e pericolosi. Giungeranno, così, a Santo Stefano, provenienti da tutti gli altri istituti di pena della Nazione, tutti quei detenuti che, in un modo o nell'altro, non riuscivano ad adattarsi alla disciplina ed alla vita d'istituto, non escluse le case di rigore ed i manicomi giudiziari e verso i quali le autorità, poco o niente, più potevano.

Questa sezione sperimentale prese impropriamente nome di «teratocomio», ossia sezione per la sperimentazione della condotta di gente affetta da mostruosità criminogene (22).

libertà di tener pratica illecita dentro un ergastolo, e se tra i suddetti condannati vi siano altre donne ancorché mogli de' medesimi, e se queste possono colà dimorare. In esecuzione degli ordini ingiuntomi da V. E.: ho l'onore di manifestarle che nell'Ergastolo di S. Stefano non vi è luogo per donne, né devono colà tenersene, sì perché sono di uno scandalo pubblico, e sì ancora perché potrebbero produrre un disordine grandissimo, con la libertà che si dà ai condannati di sortire fuori del Recinto dell'Ergastolo, scapoli; i quali potrebbero sorprendere le Arme di quella poca Truppa Invalida con impadronirsi di qualche barca che colà approda per condurre i viveri e di generi per la costruzione di quell'Opera, e così fuggire. La maggior parte delle Donne che si portano colà da questa Capitale con false fedi matrimoniali si ammettono senza nessun ostacolo, ed io quando mi son trovato colà, non l'ho permesso, e l'ho fatte subito sfrattare, ed ho sempre insinuato all'Uff.le ivi incaricato della Custodia di non ammetterle; sicché potrebbe compiacervi V. E. di farlo presente a V. M., perché si proibisca assolutamente l'introduzione delle Donne in quell'isoletta dell'Ergastolo, anche se fossero mogli legittime. Napoli 19 luglio 1797. Francesco Carpi = Duca di Cantalupo.» A. S. N. - Allodiali III serie - f. 389.

(22) Teratocomio dal greco «teratos» = figura mostruosa, aborto e da «comios» = giacere e da got haims, dimora abitazione che indica quindi ricovero per mostri fisici (come interpretato dallo stesso Berardelli).

Esperimento che si sostanzialmente nella sottoposizione del soggetto ad una assoluta ubbidienza alle norme regolamentari, all'isolamento continuo ed assoluto, ad accurate visite del sanitario, ad uno speciale regime alimentare, oltretutto ad una vigilanza ininterrotta da parte di personale scelto, continua e minuziosa perquisizione delle celle. Tutto ciò allo scopo di domare l'indole del soggetto alle imposizioni dell'autorità ed ai metodi penitenziari, anche in prospettiva di una riconciliazione con la vita normale, con il passaggio ad altra sezione meno rigida, con l'ammissione al lavoro ed ai relativi benefici economici e con il ritorno, da ultimo, all'istituto di provenienza (G. A. BERARDELLI, 1930: 460-463).

Santo Stefano, inferno a cielo aperto, bolgia infernale, sarà considerato tale fino al 2 febbraio 1965, data della chiusura dell'Ergastolo. Né basteranno a risollevarlo da tale negativo appellativo le timide prime sperimentazioni di recupero sociale dei detenuti attraverso l'apertura alla società esterna ed il contatto più frequente con le famiglie effettuato pionieristicamente e, sotto la propria responsabilità, da uno dei suoi ultimi direttori. Santo Stefano resterà tale nel ricordo di chi vi ha trascorso parte della detenzione, anche nell'ultimo periodo del suo funzionamento: «*Veniva fatto di pensare che sarebbe stata meno penosa la condanna a morte; meglio morire in una volta sola invece di venire distrutti giorno per giorno senza speranza*» (L. PODDA, 1976).

B) Santo Stefano, quale domani?

Son trascorsi più di trent'anni dalla sua chiusura e la struttura, fiera e maestosa nella sua mole, abbandonata a se stessa, al suo destino, all'inclemenza del tempo ed alla mano vandalica dell'uomo, pronta a distruggere, pronta a divellere tutto per ottenere un qualsiasi «souvenir», giace nell'oblio più assoluto. Giace, ferita ed indifferente, in quell'oblio a cui la natura, quasi per una maledizione atavica, ha voluto relegarla unitamente allo scoglio su cui prepotentemente si erge.

Struttura esiliata, ancor oggi come vi sono stati esiliati i suoi ospiti che ha sofferto dignitosamente la solitudine naturale e

l'isolamento umano. Struttura ed isola dove sembra perpetuarsi il fine assolutistico della pena, oltre quello deterrente del soggetto e non della società che, lontano dall'isola, vi ghettizzava con la scusa di ripulire le città da pessimi soggetti o da politici facinorosi.

Santo Stefano, un edificio del tardo barocco napoletano, influenzato dalla cultura illuministica europea da salvare con urgenti interventi. Santo Stefano una costruzione che non può interessare solo gli studiosi dell'istituzione atta, come dice Foucault a «sorvegliare e punire» o gli storici interessati alla matrice funzionalistica ovvero «utopica» dell'architettura, ma l'intera società civile. L'interesse per Santo Stefano non si esaurisce, inoltre, negli atti della memoria di storia patria che illustrano aspetti delinquenziali o patriottici o politici della nostra nazione. Il panottico di Santo Stefano è, pertanto, da annoverare e catalogare nella storia della cultura e dell'architettura italiana sia per la sua forma, per il suo impianto, per la sua tipologia sia per il suo inserimento urbanistico e paesaggistico, quindi per la sua storia di autentico monumento (P. L. CERVELLATI, 1986: 4).

Oggi, nonostante il pessimo stato di conservazione, il visitatore che ha la fortuna di accedere all'Isola ed a questo «monumento» non può che restare senza parole, attonito, incredulo e meravigliato di fronte ad una tale struttura architettonica. In effetti, la sorpresa, unita ad un senso di monumentalità scarna e discreta, è immancabilmente la prima sensazione che coglie il visitatore che giunge all'Ergastolo per la prima volta ed accede al cortile principale dopo esser transitato per il passaggio voltato ed il piccolo spazio del cortiletto anteriore. Qui, di fronte allo spazio che gli si apre davanti repentinamente, alla luce che lo coglie all'improvviso con una teatralità intimamente settecentesca egli rivive le stesse identiche impressioni visive, sia pure naturalmente con un ben diverso stato d'animo, che percepirono nel secolo scorso i patrioti napoletani ed i loro ignoti compagni di sventura e di prigionia. È forse questo testamento emotivo la maggiore ricchezza tramandataci dall'Ergastolo di Santo Stefano (A. CASARRUBEA, 1998).

Esempio di architettura penitenziaria da ricomprendere nell' «archeologia penitenziaria» a difesa di un patrimonio culturale di tutti, ma che, per colpa di pochi, può andare irrimediabilmente distrutto.

Ci si può interrogare su quale importanza può avere il restauro di un edificio carcerario che, ormai, alle soglie del Duemila ha perso (forse già da parecchio tempo) le sue funzioni peculiari e quindi la capacità di fruizione. A questa domanda si possono dare diverse risposte: *a*) per un vantaggio economico immediato; *b*) per un vantaggio culturale futuro.

Il vantaggio economico non è, certamente, valutabile nel senso di un immediato ritorno in termini di ricavi, ma al contrario, il vantaggio è quello di non perdere definitivamente un bene che possiede un doppio valore: uno venale, dato dal prezzo di mercato del manufatto o del rudere, l'altro — quello storico — di più difficile stima. Valori che vengono perduti se non si provvede alla salvaguardia ed al recupero del bene. Lasciarlo man mano deperire, perché esposto alla inclemenza del tempo ed alla barbarica e speculativa bramosia dell'uomo è, al contrario, un danno. Perciò, non provocare il danno è, già di per sé, un vantaggio economico.

Del vantaggio culturale futuro siamo tutti fermamente convinti. L'opera dell'uomo, in generale, e l'opera d'arte più in particolare, non devono essere sottoposti a restauri o in qualsiasi modo mantenuti in vita necessariamente per essere riutilizzati, ma possono, anzi devono, essere conservati per il loro valore intrinseco, per quel valore che è l'anello di congiunzione della catena dell'evoluzione umana (R. PANE, 1987). Inteso in questo senso, il recupero ed il restauro appartengono ad una scienza nuova che ha per scopo la conservazione di quegli oggetti che costituiscono, senz'altro, il patrimonio culturale di una data nazione, di un dato popolo, di una data civiltà, in un dato momento storico. Pertanto, anche il restauro di un edificio carcerario, inteso come conservazione del patrimonio culturale, ha la sua importanza, ovviamente, solo se lo stesso edificio presenta quelle valenze culturali intrinseche sia storico-penitenziarie sia architettoniche.

Trattandosi di grosse strutture e non di quadri o di oggetti d'arte, più facilmente collocabili ed immediatamente fruibili,

l'immobile, così restaurato, deve passare dalle mani dell'architetto restauratore a quelle del politico o dell'amministratore che dovrà attribuirgli una nuova funzione di riutilizzo. Al manufatto dovrà essere data una destinazione che non vanifichi l'intervento conservativo con un uso improprio. Il rispetto del carattere originario dell'opera e, quindi, delle sue primitive funzioni dovrà costituire la regola prima nella scala delle norme che indirizzeranno l'operatore ed il fruitore dell'immobile stesso, così restaurato e pronto a rivivere attraverso sue nuove utilizzazioni (F. DE TOMASSO, 1995: 38).

Ed è proprio in ossequio a questo nuovo spirito che oggi risultano quasi ultimati gli interventi restaurativi del correzionale e del femminile del San Michele a Ripa, i cui locali, sembra, saranno utilizzati dal Ministero dei Beni Culturali, per «Medagliere» quello del Fontana e per le necessità dell'Istituto Centrale del Restauro quello del Fuga.

La storica struttura delle «Nuove di Strada Giulia», utilizzata fino alla fine dello scorso secolo come prigione cittadina, è stata restaurata ed utilizzata nel corso di questo secolo per necessità contingenti. Non si è trattato, però, di un vero restauro conservativo, in quanto, anche se è rimasta immutata l'architettura di base (cortili, scale, corridoi e grosse suddivisioni degli ambienti) perché molto bene strutturato il disegno generale, all'interno sono state cancellate molte tracce del suo passato carcerario. Molto ben conservata è, invece, l'architettura esterna che è stato possibile non modificare, solo perché sottoposta a vincoli da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Pertanto, oggi, sono chiusi o abbandonati all'inclemenza del tempo e dei vandali molti storici edifici carcerari o intere isole utilizzate a tale scopo che, prepotentemente richiesti da ambientalisti ed amministratori locali (spesso più per appetitose speculazioni economico-politico-elettorali) e giustificati con la presentazione di superficiali progetti di recupero, sono stati successivamente abbandonati miseramente al loro destino con vergognosi ribaltamenti di competenze e di responsabilità.

Tra gli istituti carcerari, che presentano un indubbio valore storico-architettonico e che attendono un loro recupero ed

appropriata riutilizzazione è da segnalare per l'appunto l'Ergastolo di Santo Stefano di Ventotene.

«Chi come me ha visitato il carcere di Santo Stefano non può non aver lasciato l'isola con un profondo senso di rabbia nei confronti dei responsabili di così tanto degrado. È uno scempio: l'Ergastolo non è stato dimenticato solo nei libri che trattano del Panopticon, ma anche dalle amministrazioni comunali che invece avrebbero dovuto valorizzare quest'opera architettonica. Mi chiedo se di questo passo verrà mai creata una seria attività turistica e didattica nell'isolotto, che per il momento sembra destinato a rimanere sempre mortificato perchè soffocato dalla disorganizzazione o forse dall'incompetenza delle autorità locali...»

Lo stato di abbandono dell'isola rispecchia l'oblio in cui giacciono i documenti del carcere, ammassati in chi sa quale cantina o sgabuzzino del carcere di Cassino, con l'etichetta «non catalogato» che testimonia ancor di più, qualora ce ne fosse bisogno, il disinteresse che li circonda...

Credo che sia desiderio di tutti che al più presto il complesso carcerario venga opportunamente restaurato nel rispetto del suo straordinario valore storico architettonico, senza stravolgere le strutture originarie e soprattutto senza dimenticare, per un eventuale riuso, il tributo di sangue che vi è stato versato da tante persone. Quel che è certo è che sia la qualità architettonica dell'opera — unica in Italia a tradurre così fedelmente lo schema panottico — sia il dovere civile verso coloro che hanno consumato parte più o meno lunga della loro vita dietro a quelle mura, impongono di salvare comunque l'edificio dalla distruzione. Perché conservare i luoghi significa conservare la memoria degli uomini e delle cose, cioè, in ultima analisi, il senso della nostra storia» (M. PICCIOLO, 1996: 111-113).

«Spes ultima dea». Per il recupero dell'ex «cittadella carceraria di Santo Stefano» è stato presentato un progetto di massima a cura della Regione Lazio, nel corso di un convegno svoltosi a

(23) Linee guida per il programma Ventotene - S. Stefano con particolare riferimento alla valorizzazione e recupero dell'ex-cittadella carceraria di S. Stefano. — A cura della Regione Lazio. — Ventotene 4 settembre 1998.

Ventotene il 4 settembre 1998 (23). Tale progetto inserito in un contesto più ampio di recupero e valorizzazione dell'intero arcipelago ponziano, tenderebbe a fare di Ventotene e di Santo Stefano un centro di richiamo internazionale su temi di grande attualità, legati all'ambiente, alla storia ed alle condizioni dell'uomo. In particolare si propone di utilizzare le strutture dell'ex Ergastolo come «luogo attrezzato» per meeting a diversi livelli, convegni, seminari di studio, stage di aggiornamento, che dovranno privilegiare maggiormente temi relativi ai diritti umani e della fratellanza, alla storia del Mediterraneo, alla conservazione ed alla tutela dei beni culturali, all'ambiente ed alla ricerca biomarina. In alternativa la struttura carceraria viene poi proposta come sede del Tribunale permanente dei diritti civili e come archivio documentario sulla sopraffazione dei diritti civili.

La Regione Lazio, a tale scopo, ovviamente, ritiene necessario effettuare specifici studi preliminari ed analisi di fattibilità. Ciò in collaborazione con il Dipartimento ITACA — Innovazione Tecnologica nell'Architettura e Cultura dell'Ambiente — della Facoltà di Architettura dell'Università «La Sapienza» di Roma. Ciò proprio per arrivare ad una analitica ed approfondita conoscenza di questo incredibile tessuto storico che può concorrere a costituire la intelaiatura più profonda del territorio.

Per la verità anche l'Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T.) di Latina in collaborazione con il Comune di Ventotene, dopo la dichiarazione di «notevole interesse monumentale» fatta dal Ministero dei Beni Culturali (D.M. del 14 maggio 1987) ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, prospettarono l'idea di riutilizzo della struttura per analoghi scopi. In sintesi, anche in quella occasione si pensò alla creazione di un centro di documentazione e studio della storia dell'Ergastolo stesso, sia dal punto di vista criminale sia politico ed alla ricostruzione di un settore dell'Ergastolo; alla creazione di centri di osservazione e studio dell'avifauna migratoria, nonché alla creazione di laboratori di osservazione e ricerca scientifica dell'habitat marino e della flora mediterranea. Fu, inoltre, proposta l'idea della creazione di un centro studi e documentazione sulla nascita e lo sviluppo dell'Europa unita e della creazione di un circuito turistico.

Pensiamo che, qualunque sarà la futura destinazione di questo gioiello architettonico, sarà necessario anzitutto sentire Enti e persone con specifiche competenze (storici, criminologi, giuristi, penitenziaristi, ambientalisti, naturalisti, architetti...) capaci, ognuno nel proprio campo, di fornire validi suggerimenti. Conseguenzialmente saranno necessarie particolari opere progettuali per lo specifico recupero funzionale di questo storico edificio. Cosa certamente ardua, date le peculiarità dell'opera stessa, della sua spazialità architettonica ben definita e difficilmente riadattabile a destinazioni comuni senza alterarne il disegno originario. Sarà necessario riutilizzare il bene culturale «carcere», inserendolo, sì, nelle nuove realtà storiche, ma conservandone le caratteristiche costruttive e realizzando, così, quel concetto di conservazione integrata che dovrà essere principio informatore dei futuri interventi restaurativi.

BIBLIOGRAFIA

- BELLAZZI FEDERICO (1866), *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Tipografia di G. Barbera, Firenze.
- BENTHAM JEREMY (1983), *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Michel Foucault e Michelle Perrot, Marsilio, Padova.
- BERARDELLI A. (1930), *I nostri stabilimenti: L'ergastolo di Santo Stefano*, in *Rivista di diritto penitenziario*, Anno I, n. 2, marzo-aprile 1930 - VIII e.f.
- BUCCARO ALFREDO (1992), *Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno preunitario*, Electa, Napoli.
- CANELLA GUIDO (1969), *Il carcere e i compiti dell'architettura*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Anno XIX, lugl/ott. 1969, Fasc. IV-V.
- CANELLA GUIDO (1995), *Carcere e architettura*, in *Carceri, le voci di fuori, le voci di dentro*, in *Il Ponte* - Passigli Editori Firenze, Anno LI, lugl. sett. 1995.
- CASARRUBEA ANDREA (1998), *Progetto di recupero dell'Ergastolo di Santo Stefano* (tesi di laurea in architettura - Università degli Studi «La Sapienza» di Roma).
- CERVELLATI PIER LUIGI (1986), *Relazione culturale per l'Ente Provinciale per il turismo di Latina sull'Ergastolo di Santo Stefano*, Latina - dattil. inedito.
- COLLETTA PIETRO (1962), *Storia del reame di Napoli*, Sansoni, Firenze.
- DE ROSSI GIOVANNI MARIA (1993), *Ventotene e S. Stefano*, Guidi Guidotti Editore, Roma.
- DE TOMASSO FRANCESCA - PATRIZIA MARCHETTI (1983), *Le fasi costruttive del complesso monumentale e il restauro in San Michele a Ripa*, note 18 e 19, *Quaderno di documentazione* dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma.
- DE TOMASSO FRANCESCO (1995), *Il restauro dell'antica casa di correzione di Carlo Fontana*, TIPAR, Roma.

- DUBBINI RENZO (1986), *Architettura delle prigioni i luoghi e il tempo della punizione*, Franco Angeli, Milano 1986.
- EVANS ROBERT (1970), *Panopticon*, in *Controspazio*, Anno II, n. 10 ottobre 1970.
- FASOLO PAOLO, FASOLO MARCO, *Le Isole Pontine attraverso i tempi*, Guido Guidotti Editore, Roma.
- FOUCAULT MICHEL (1976), *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- MARCETTI CORRADO - SOLIMANO NICO (1997), *Lo spazio come pena: l'economia politica del corpo*, in *Fuoriluogo* - n. 10 - inserto del *Manifesto*, 30 dicembre 1997.
- MATTEJ PIETRO (1857), *L'Arcipelago Ponziano memorie storiche artistiche*, Tip. Pansini, Napoli.
- PANE R. (1987), *Attualità e dialettica del restauro*, Chieti.
- PELLICO SILVIO (1933), *Le mie prigioni*. Società Editrice Internazionale, Torino.
- PLATONE (1966), Leggi XV, in *Tutto Platone*, Laterza, Bari.
- PICCIOLO MICHELLE, *Jeremy Bentham e l'Ergastolo di Santo Stefano* (tesi di laurea in Sociologia del diritto - Università degli Studi di Firenze - rel. Prof. Danilo Zolo, anno acc. 1995-96).
- PODDA LUIGI (1976), *Dall'Ergastolo*, Ed. La Pietra, Milano.
- SCIOLLA GIAN CARLO (1975), (a cura di), *La città ideale nel rinascimento*, UTET, Torino.
- SETTEMBRINI LUIGI (1961), *Ricordanze della mia vita*, Feltrinelli, Milano.
- RIZZI VIVIANA (1952), *Gli edifici carcerari*, in *Rassegna critica di architettura*, Anno V - Nov. Dic. 1952, Roma.
- RUSTICUCCI LUIGI (1925), *Nelle galere*, Società Editrice Partenopea, Napoli.
- TRICOLI LUIGI (1855), *Monografia per le isole del gruppo ponziano*, Napoli. Ristampa anastatica delle Arti Grafiche Caramanica, Scauri, 1976.
- VOLPICELLA FILIPPO (1845), *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, Napoli.
- VITRUVIO POLLIONE (1997), *De Architectura*, Libro V, 2, 1, Einaudi, Torino.
- ULPIANO DOMIZIO, *De officio proconsulis*, (legge. 2241 - D. 48.19.8.9)

FONTI ICONOGRAFICHE ED ENTI CONSULTATI

- Archivio di Stato Centrale di Napoli: Allodiali II e III serie; Farnesiano buste 1217, 1218, 1223; Grafica Winspeare.
- Archivio di Stato Sezione Militare di Pizzofalcone: Segreteria di guerra e marina, inventario Acciarino pp. 9, 23, 52, 54 e 58.
- Società Napoletana di Storia Patria.
- Biblioteca Nazionale di Napoli.
- Biblioteca «Guglielmo De Angelis d'Ossat» del Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
- Biblioteca Storica e Museo Criminologico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
- Biblioteca Vallicelliana Roma (Fondo Mattej, II, 2).

RIASSUNTO

Allo scopo di sensibilizzare le competenti autorità governative centrali e politico-amministrative locali, sulla salvaguardia e sul recupero di storiche strutture penitenziarie di particolare interesse anche architettonico, quali testimonianze vive e reali, da inserire in un progetto di auspicabile «Archeologia carceraria» l'Autore con una breve carrellata storica passa in rassegna le varie fasi dell'architettura carceraria, soffermandosi ad analizzare con diverso e nuovo occhio critico il «panopticon» dei fratelli Samuel e Jeremy Bentham e la successiva interpretazione filosofica che ne dà M. Foucault, nonché l'«ergastolo», di ispirazione panottica, costruito da Francesco Carpi sull'isola di Santo Stefano presso Ventotene, alla fine del XVIII secolo.

Critica in particolare la loro poca funzionalità mettendo in evidenza i difetti di tali schemi architettonici e la rigidità strutturale. Critica le finalità, nient'affatto filantropiche ed illuminate di J. Bentham, come si è sempre creduto, rispetto a quelle mercantilistico-industriali, nascenti da un raffinato calcolo di profitti e perdite e di costi e ricavi, come pure nient'affatto illuminate e di redenzione sociale della struttura carceraria di Santo Stefano voluta dai Borboni napoletani, per scopi invece, più repressivi.

A Bentham ed a Carpi contesta, poi, l'invenzione del panottico, ossia del controllo delle celle a tutto campo, facendo invece coincidere la nascita di tale sistema con la nascita del correzionale «San Michele di Porta Portese» a Roma, più vecchio di quasi un secolo.

L'A. descrive, poi, minutamente la nascita e le condizioni di vita dell'ergastolo di Santo Stefano, ne riconosce, comunque, una importanza capitale dal punto di vista storico ed architettonico, essendo questo uno dei pochi esempi al mondo, effettivamente realizzati, di carcere a sistema panottico, che però abbandonato dall'Amministrazione penitenziaria nel 1968, è ora alla mercé della inclemenza del tempo e della famelica mano dell'uomo che tutto distrugge, senza vere motivazioni. Auspica una rilettura dell'architettura carceraria allo scopo di arrivare, come già detto, a comprendere alcuni storici edifici in un programma di archeologia carceraria.

RÉSUMÉ

Pour sensibiliser les autorités centrales gouvernementales compétentes et les autorités politiques et administratives locales sur la sauvegarde et sur la récupération des structures historiques pénitentiaires, particulièrement intéressantes pour leur forme architecturale, et pour créer un projet sur «l'archéologie pénitentiaire», l'Auteur, avec une description historique, analyse toutes les phases de l'architecture pénitentiaire, s'arrêtant à illustrer, avec différent et nouvel esprit critique le «panopticon» de Samuel et Jeremy Bentham et la suivante interprétation philosophique qui en donne M. Foucault, et l'«établissement carcéral», d'inspiration panoptique, construit par F. Carpi sur l'île de Santo Stefano près de Ventotene, à la fin du XVIII siècle.

Il critique en particulier la mauvaise fonctionnalité de tels schémas architecturaux, en mettant en évidence les défauts et la rigidité des structures. Il critique aussi les finalités pas philanthropiques et éclairées de Jeremy Bentham, mais plutôt mercantilistes et industrielles, nées d'un parfait calcul des intérêts, et le but de répression, pas de réadaptation à la vie active, de l'établissement pénitentiaire de Santo Stefano voulu par les Bourbons de Naples.

L'Auteur conteste à Carpi et à Bentham l'invention du panopticon, c'est-à-dire le contrôle visuel complet des cellules de prison, en faisant coïncider la naissance de ce système avec la construction de l'établissement pénitentiaire de «San Michele di Porta Portese» à Rome, qui a été construit un siècle avant.

L'Auteur, décrit minutieusement la naissance et les conditions de la prison perpétuelle à Santo Stefano, qui est vraiment important parce que représente parfaitement le système panoptique; malheureusement il a été abandonné par l'Administration Pénitentiaire en 1968 et aujourd'hui il se trouve à la merci des intempéries et du laisser-aller de l'homme, qui détruit souvent sans raison.

En souhaitant une valorisation de l'architecture pénitentiaire, il voudrait ajouter certains établissements pénitentiaires historiques dans un projet d'archéologie pénitentiaire.

SUMMARY

The Author, in a short historical survey, reviews the different phases of prison architecture, analysing, with a new and critical eye, the «panopticon» invented by Samuel and Jeremy Bentham and the following philosophical interpretation given by M. Foucault as well as the «ergastolo» (a prison for those serving life sentences), which was inspired by the «panopticon», and which was built at the end of the XVIII century, by Francesco Carpi on the Isle of S. Stefano close to Ventotene.

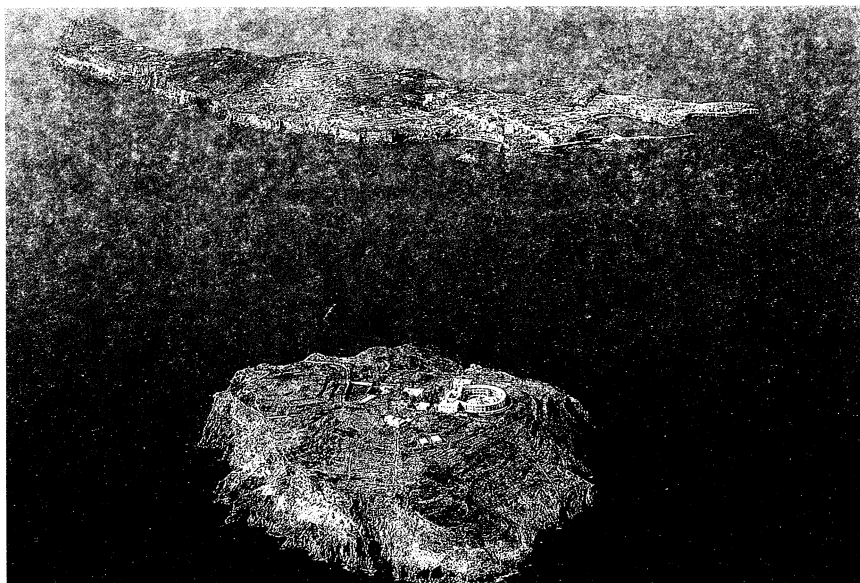
The Author's aim is to make the central government and local politico-administrative authorities aware of the protection and restoration of historical prison structures of great and architectural importance, as living and real evidence, so that they may be included in a project of desirable «Prison Archaeology».

The Author above all criticizes the impracticality of the prison buildings, underlining the defects of such architectural patterns and their structural rigidity. He also criticizes J. Bentham's aims, which were neither philanthropic nor enlightened, nor concerned with social redemption, as it has always been believed, but were in fact motivated purely by commercial-industrial principles, arising from a detailed calculation of profits and losses, costs and proceeds; just like the structure of Santo Stefano, welcomed by the Neapolitan Bourbons, which was used for repressive, and not humanitarian ends.

The Author also disputes the invention, being attributed to Bentham and Carpi, of the «panopticon», a prison of circular shape with cells built around a central «well», where the warders could see the prisoners at all times; according to him, on the contrary, the panopticon system owes its origins to the House of Correction «San Michele di Porta Portese» in Rome, built in the seventeenth century, i.e. about one century earlier.

The Author then meticulously describes the early days and living conditions of the prison for those serving life sentences (S. Stefano); he acknowledges, however, its primary importance from a historical and architectural point of view, as it represents, in fact, one of the few examples in the world of a prison built along the lines of the «panopticon system». Unfortunately, since 1968 the Prison Administration has no longer been responsible for the building which has been left to the mercy of the ravages of time and the greedy hand of man, destroying everything at random.

The Author hopes that there will be a reappraisal of prison architecture with the aim of including certain historical buildings in a prison archaeology project.



Ventotene e Santo Stefano



Santo Stefano: trasbordo detenuti



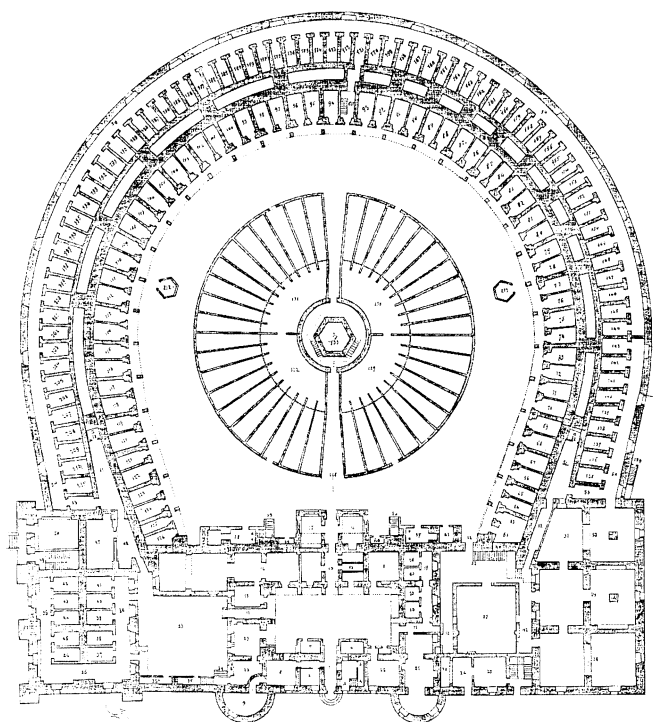
Veduta dell'isola di Santo Stefano da una stampa inizi '800

ERGASTOLO
NELL'ISOLA DI S. STEFANO

Piano terreno

Scala 1:100

Tav. I.



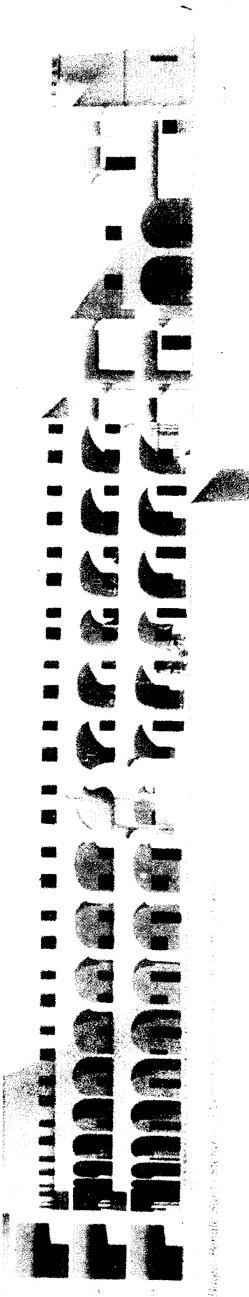
— Legenda —

1. Sopra alla Delle Mura
2. Sopra alla Delle Mura
3. Sopra alla Delle Mura
4. Sopra alla Delle Mura
5. Sopra alla Delle Mura
6. Sopra alla Delle Mura
7. Sopra alla Delle Mura
8. Sopra alla Delle Mura
9. Sopra alla Delle Mura
10. Sopra alla Delle Mura
11. Sopra alla Delle Mura
12. Sopra alla Delle Mura
13. Sopra alla Delle Mura
14. Sopra alla Delle Mura
15. Sopra alla Delle Mura
16. Sopra alla Delle Mura
17. Sopra alla Delle Mura
18. Sopra alla Delle Mura
19. Sopra alla Delle Mura
20. Sopra alla Delle Mura
21. Sopra alla Delle Mura
22. Sopra alla Delle Mura
23. Sopra alla Delle Mura
24. Sopra alla Delle Mura
25. Sopra alla Delle Mura
26. Sopra alla Delle Mura
27. Sopra alla Delle Mura
28. Sopra alla Delle Mura
29. Sopra alla Delle Mura
30. Sopra alla Delle Mura
31. Sopra alla Delle Mura
32. Sopra alla Delle Mura
33. Sopra alla Delle Mura
34. Sopra alla Delle Mura
35. Sopra alla Delle Mura
36. Sopra alla Delle Mura
37. Sopra alla Delle Mura
38. Sopra alla Delle Mura
39. Sopra alla Delle Mura
40. Sopra alla Delle Mura
41. Sopra alla Delle Mura
42. Sopra alla Delle Mura
43. Sopra alla Delle Mura
44. Sopra alla Delle Mura
45. Sopra alla Delle Mura
46. Sopra alla Delle Mura
47. Sopra alla Delle Mura
48. Sopra alla Delle Mura
49. Sopra alla Delle Mura
50. Sopra alla Delle Mura
51. Sopra alla Delle Mura
52. Sopra alla Delle Mura
53. Sopra alla Delle Mura
54. Sopra alla Delle Mura
55. Sopra alla Delle Mura
56. Sopra alla Delle Mura
57. Sopra alla Delle Mura
58. Sopra alla Delle Mura
59. Sopra alla Delle Mura
60. Sopra alla Delle Mura
61. Sopra alla Delle Mura
62. Sopra alla Delle Mura
63. Sopra alla Delle Mura
64. Sopra alla Delle Mura
65. Sopra alla Delle Mura
66. Sopra alla Delle Mura
67. Sopra alla Delle Mura
68. Sopra alla Delle Mura
69. Sopra alla Delle Mura
70. Sopra alla Delle Mura
71. Sopra alla Delle Mura
72. Sopra alla Delle Mura
73. Sopra alla Delle Mura
74. Sopra alla Delle Mura
75. Sopra alla Delle Mura
76. Sopra alla Delle Mura
77. Sopra alla Delle Mura
78. Sopra alla Delle Mura
79. Sopra alla Delle Mura
80. Sopra alla Delle Mura
81. Sopra alla Delle Mura
82. Sopra alla Delle Mura
83. Sopra alla Delle Mura
84. Sopra alla Delle Mura
85. Sopra alla Delle Mura
86. Sopra alla Delle Mura
87. Sopra alla Delle Mura
88. Sopra alla Delle Mura
89. Sopra alla Delle Mura
90. Sopra alla Delle Mura
91. Sopra alla Delle Mura
92. Sopra alla Delle Mura
93. Sopra alla Delle Mura
94. Sopra alla Delle Mura
95. Sopra alla Delle Mura
96. Sopra alla Delle Mura
97. Sopra alla Delle Mura
98. Sopra alla Delle Mura
99. Sopra alla Delle Mura
100. Sopra alla Delle Mura

Nota. L'ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico

Illegible signature

Pianta dell'Ergastolo (1896)



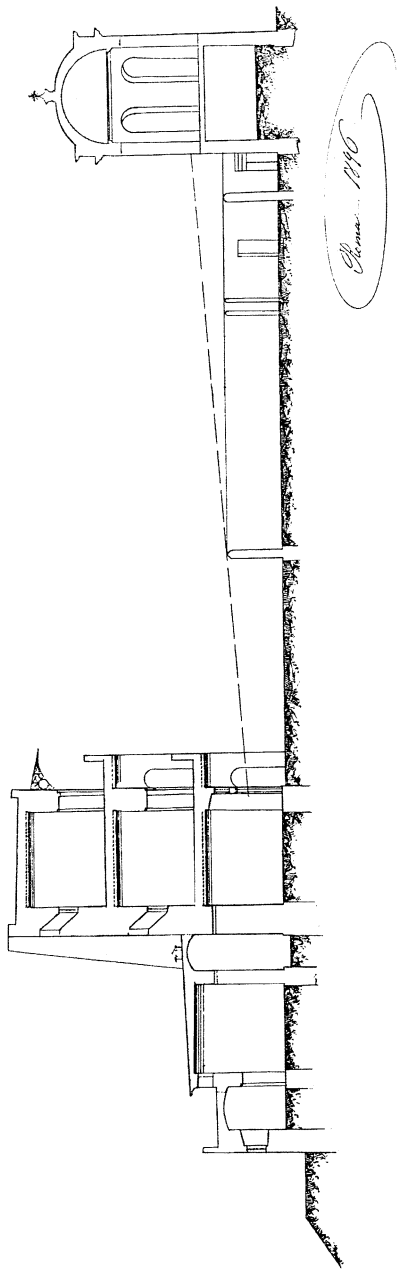
Sezione dell'Ergastolo (inizi '800)

Zav

ERGASTOLO
NELL' ISOLA DI S. STEFANO

— Sezione trasversale —

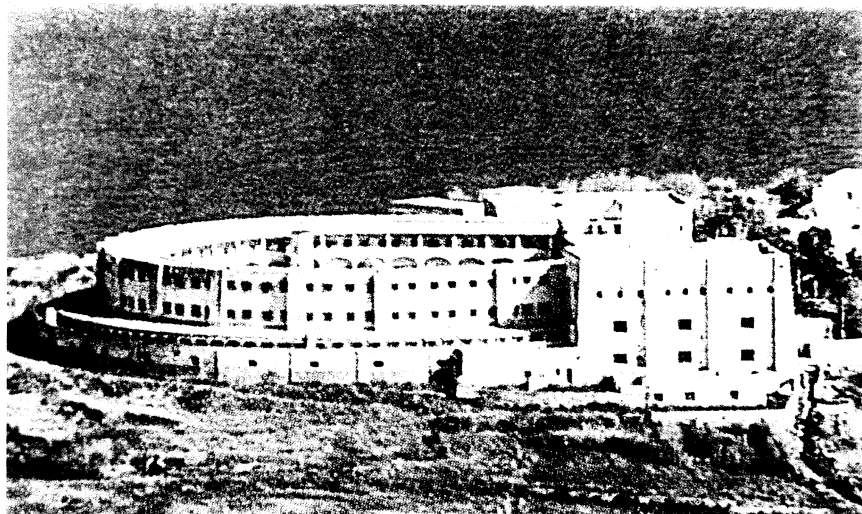
Scala 1:100



Sezione dell'Ergastolo (1896)



Interno dell'Ergastolo da una vecchia stampa



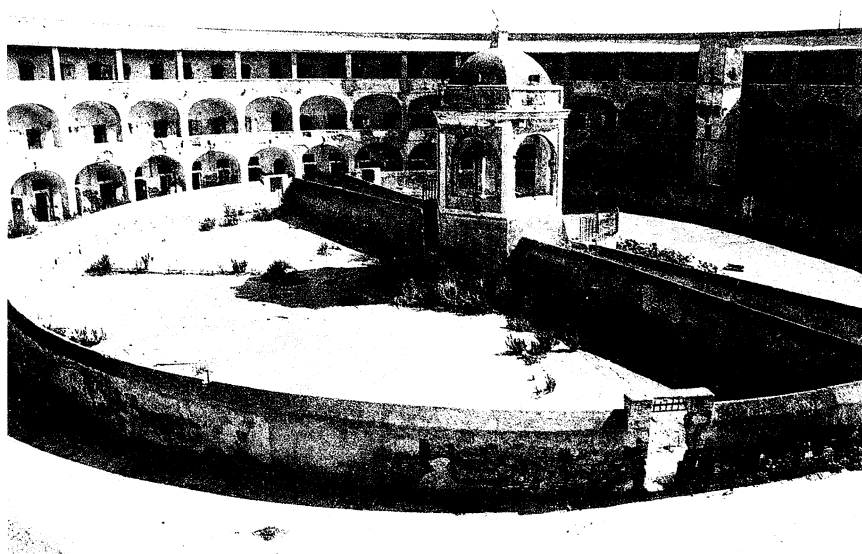
L'Ergastolo da nord-ovest



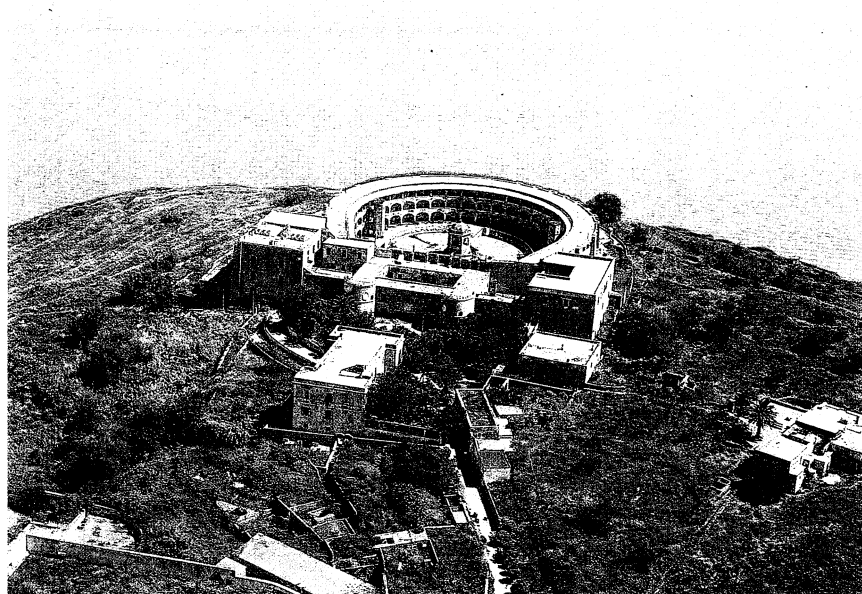
Direzione ed ingresso dell'Ergastolo (1900)



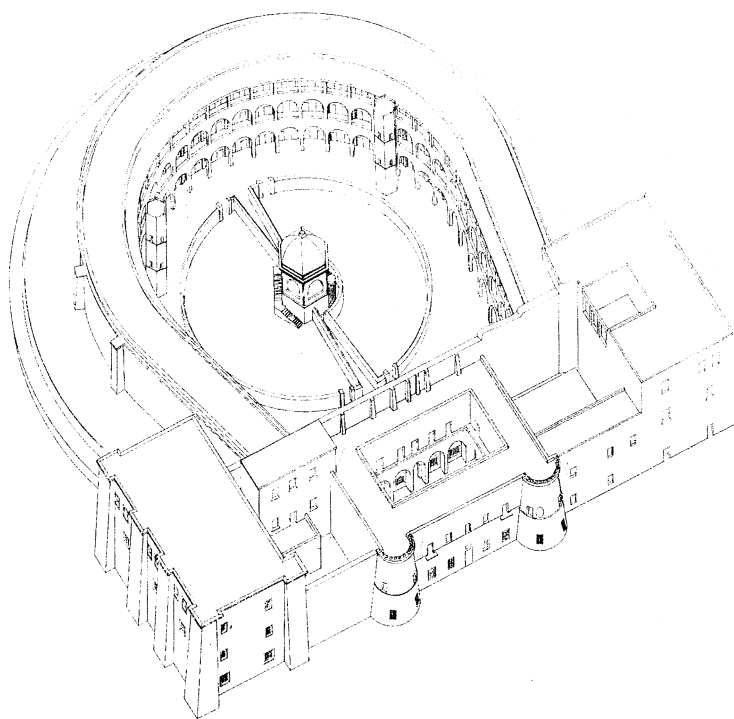
Cortili interni di passaggio (1900)



Interno dopo il 1965



Veduta attuale



Assonometria (Arch. Andrea Casarrubbea)

ARCHEOLOGIA PENITENZIARIA PROGETTO DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO STORICO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ASSUNTA BORZACCHIELLO (*)

SOMMARIO: Premessa. – 1. - Definizione di Archeologia penitenziaria. – 2. - Alcuni ambiti di ricerca per il recupero del patrimonio storico. – 3. - L'organo ufficiale dell'Amministrazione penitenziaria: dalle *Effemeridi carcerarie* alla *Rassegna penitenziaria e criminologica*, un importante strumento di ricerca storica. – 4. - L'Archivio storico - Il Museo criminologico e la biblioteca storica - Il Museo storico del manicomio giudiziario d'Aversa: una originale operazione di archeologia penitenziaria - criteri espositivi. – 5. - L'Archivio fotografico dell'Amministrazione penitenziaria. – 6. - Il progetto di recupero del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria: metodologia e finalità. – 7. - Conclusioni.

PREMESSA

1. - *Definizione di Archeologia penitenziaria*

L'espressione *Archeologia penitenziaria* è stata originariamente elaborata da chi scrive col duplice intento di definire e divulgare il complesso lavoro di ricerca che da alcuni anni l'Amministrazione penitenziaria conduce per il recupero del patrimonio storico e per sottolineare le non poche difficoltà che s'incontrano nell'identificazione, nella catalogazione e nella conservazione di esso. Premesso che la definizione di *archeologia*, associata all'aggettivo *penitenziario*, potrebbe apparire impropria, o quantomeno inusuale per l'argomento trattato,

(*) Educatore coordinatore in servizio presso il Museo Criminologico dell'Amministrazione penitenziaria.

l'Autore cercherà di esplicitare i motivi che hanno indotto ad adottare la definizione di *archeologia penitenziaria*.

L'*archeologia*, in generale, è la scienza dell'antichità che ricostruisce la vita di un popolo nelle sue istituzioni pubbliche e private, nelle sue credenze religiose e nell'arte, intendendo per antichità la documentazione monumentale, le opere artistiche, i prodotti industriali del lavoro dell'uomo, le iscrizioni ecc. La definizione di *archeologia penitenziaria* parrebbe dunque impropria se volessimo con essa fare riferimento a uno specifico lavoro diretto al recupero degli edifici storici che hanno ospitato i penitenziari a partire dal secolo scorso. Pare, invece, quanto mai adatto l'utilizzo di tale definizione se mediata dal mondo del lavoro che già ha in uso tale termine: *archeologia industriale* è, infatti, l'attività con cui si procede alla riscoperta ed al riutilizzo degli edifici che hanno ospitato le prime fabbriche e strutture destinate ad attività industriali (particolarmente quelle della fine del secolo scorso e dei primi vent'anni di questo), in massima parte in disuso e quindi riadattate per altri scopi, alla ricerca di spazi polivalenti e multifunzionali per attività sociali e culturali al servizio del cittadino, ma sempre nel ricordo della funzione originaria di essi. Tra le esperienze realizzate in tal senso ricordiamo il recupero della struttura del *Lingotto*, a Torino — che dopo essere stato per lunghi anni uno degli stabilimenti della FIAT è stato recuperato ed adibito a centro polifunzionale, sede in cui si svolgono mostre, congressi, fiere ed altre manifestazioni (Salone del Libro, Salone della Musica ecc.) — e la fabbrica *Ansaldo*, a Milano, ove dalla lavorazione di prodotti industriali, fino agli anni del boom economico, più recentemente si è passati a utilizzarla come spazio per congressi, esposizioni ed altro.

Archeologia penitenziaria deve intendersi, quindi, in questa accezione del termine, come espressione simbolica dell'attività di *recupero materiale* di strutture, archivi, manufatti, documenti, ma anche *recupero di uno spazio ideale e teorico* che restituisca centralità alla ricerca sulle tematiche penitenziarie, a partire proprio dallo studio delle origini del penitenziario, un'attività di ricerca, quindi, che consente di riannodare il filo della memoria che parte dall'Unità d'Italia ed approda ai nostri giorni.

Nell'ambito di tale attività, naturalmente, è importante considerare che edifici storici penitenziari, molti dei quali ancora in funzione, o quelli da tempo dismessi e ceduti dall'Amministrazione penitenziaria, come l'ex Ergastolo di Santo Stefano o lo stabilimento penitenziario di Procida, andrebbero recuperati con il duplice obiettivo di conservazione delle strutture ed attribuzione ad esse di una destinazione d'uso diverso dall'originale. L'esempio più immediato, in questo settore, è rappresentato dal restauro dell'ex carcere minorile di Roma, il settecentesco *San Michele*, in particolare la Sala Clementina (opera dell'architetto Carlo Fontana), che ha consentito il recupero e il ripristino di una struttura architettonica carceraria unica nel suo genere e innovativa per il tempo in cui fu realizzata, restituita oggi alla città di Roma nella sua originaria fisionomia e destinata a sede di manifestazioni culturali, anche se, al momento, la futura destinazione non è stata ancora ufficialmente stabilita.

Archeologia penitenziaria, pertanto, è la definizione che si è voluta elaborare per indicare il progetto di ricerca — promosso dall'Amministrazione penitenziaria — i cui contenuti saranno qui illustrati. Un progetto che si propone di coinvolgere referenti che, fino a oggi, solo sporadicamente e perlopiù occasionalmente hanno lavorato in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria su tematiche riguardanti la storia del carcere, quali ad esempio gli Archivi di Stato, istituti universitari e di ricerca, associazioni culturali e fondazioni, musei ed archivi della Resistenza (che conservano preziosi documenti sul ruolo svolto dal carcere nella persecuzione all'antifascismo), Istituto Luce, archivi della RAI ed altri ancora.

Da più parti è stato giustamente scritto che il carcere è lo specchio della civiltà di un Paese, è il termometro della Storia: esso concorre a misurare il livello di democrazia di un popolo. Noi aggiungiamo che la storia del carcere può essere narrata anche attraverso il recupero della memoria che risiede nei luoghi, negli oggetti, nei documenti fotografici e d'archivio, assegnando a tale attività una funzione didattica in grado di fornire alle nuove generazioni gli strumenti interpretativi di una realtà in gran parte sconosciuta quale è quella del carcere/penitenziario.

Quanti giovani sanno oggi cos'è il carcere? Per la stragrande maggioranza di essi è una realtà assolutamente sconosciuta. Spesso il carcere si identifica con il mondo dei cattivi contrapposto al mondo dei buoni. Nell'immaginario collettivo il carcere è la gattabuia abitata da ombre che hanno popolato le fiabe della nostra infanzia. Ci ritroviamo quindi adulti a partecipare a dotti convegni nel corso dei quali illustri relatori si lamentano della incolmabile distanza tra il carcere e il territorio, tra le istituzioni e la gente comune che protesta per un sistema carcerario scarsamente punitivo, incapace di prevenire la delinquenza, fucina di criminali, e coloro che nelle istituzioni o nel volontariato lavorano per migliorarlo.

Le attività di recupero e tutela del patrimonio architettonico e storico in generale del carcere italiano cedono il posto ad altre emergenze e rischiamo, quindi, di vedere sgretolarsi, per l'incuria dell'uomo e il trascorrere del tempo, le ultime e preziose testimonianze ancora sparse in molti penitenziari del nostro Paese.

2. - Alcuni ambiti di ricerca per il recupero del patrimonio storico

La storia del penitenziario, inteso come luogo di detenzione e dunque spazio dell'esecuzione penale, è in fondo una storia recente se rapportata alle epoche lontane relativamente alle quali l'archeologo opera. La storia del carcere italiano inizia con l'Unità, poco più di un secolo fa, ma l'incredibile accelerazione culturale che ha caratterizzato il Novecento, e che ha investito tutti gli ambiti delle attività dell'uomo — dalla tecnica alle scienze, alle scienze umane e sociali — ha pure prodotto inevitabilmente il cambiamento della sensibilità rispetto alle tematiche sociali e, per quanto riguarda la tematica della pena, si è verificata, a partire dalla seconda metà di questo secolo, l'affermazione della finalità rieducativa e risocializzante della pena stessa rispetto alla funzione puramente intimidatoria e deterrente.

Poco più di un secolo, quindi, è trascorso, eppure, chi è impegnato in lavori di ricerca storica sui sistemi penitenziari, sulla storia delle strutture architettoniche ed archivistiche, si trova spesso di fronte a difficoltà enormi nel reperire docu-

menti, scritti, testimonianze relative al sistema delle prigioni nel secolo scorso e nei primi decenni di questo.

Inoltre, come se ciò non bastasse, le medesime difficoltà si incontrano anche per lo studio di anni più recenti — il riferimento è agli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta di questo secolo — e va rilevato che solo in rare occasioni, dal dopoguerra a oggi, sono stati realizzati momenti di approfondimento e di confronto sulla storia del carcere in Italia dal punto di vista dell'architettura penitenziaria e in generale sulla genesi del penitenziario nel nostro Paese.

In particolare, andrebbero rivisitati ed analizzati quei decenni del dopoguerra che sono stati cruciali per la ricostruzione del nostro Paese, in cerca di un nuovo assetto politico e sociale, impegnato nella ricostruzione delle città, ma anche di una nuova identità istituzionale, civile, morale e culturale dopo la drammatica esperienza del Ventennio fascista e del secondo conflitto mondiale. E, continuando sulla strada della rivisitazione della storia del carcere in anni più recenti, è necessario ricostruire la storia del carcere negli anni del boom economico, dei nuovi ideali di libertà, anni ricchi di fermenti sociali, ma anche di drammatici scontri tra cittadini e istituzioni: gli anni della contestazione studentesca, gli anni bui del terrorismo, delle rivolte carcerarie, della battaglia per l'ideazione e promulgazione della legge di riforma del 1975.

Tanto è stato scritto, è vero, e testimoniato su quegli anni, ma il carcere, per quanto riguarda la propria storia, sembra non avere espresso negli ultimi decenni la volontà di conservare la memoria del passato. Ben poca attenzione è stata riservata alla conservazione di documenti d'archivio, quali ad esempio le cartelle biografiche dei detenuti, atti che permettono di ricostruire le modalità d'esecuzione della pena e del trattamento degli internati nel corso degli anni. Lo stesso Archivio di Stato di Roma, ad esempio, ha recentemente lamentato una scarsa collaborazione da parte delle Direzioni degli Istituti Penitenziari, a livello nazionale, nel promuovere le Commissioni degli scarti d'archivio e, quindi, la mancata segnalazione di documenti d'interesse storico.

È stato quindi rilevato che le maggiori difficoltà nel reperimento di atti emergono proprio riguardo l'Amministrazione

penitenziaria, rispetto alle altre amministrazioni statali, nonostante ed a fronte di numerose richieste, da parte di studiosi, per la consultazione dei documenti riguardanti il carcere e i suoi «inquilini». Vale la pena di ricordare, quale esempio, le richieste che vengono avanzate da più parti per la consultazione dell'archivio dell'ex Ergastolo di Santo Stefano per il quale, grazie alla sensibilità dell'attuale Direzione Generale, è allo studio un progetto per il recupero e la catalogazione dei documenti attualmente conservati presso la casa circondariale di Cassino.

Realizzato nel 1794, il carcere di Santo Stefano era destinato, oltre che agli ergastolani, ai detenuti indisciplinati provenienti da altre case di pena e, successivamente, ai prigionieri politici — tra questi Luigi Settembrini — e poi a famosi briganti quali Carmine Crocco. Qui venne trasferito pure l'anarchico e regicida Gaetano Bresci che, la mattina del 22 maggio 1901, venne rinvenuto impiccato alle sbarre della cella n. 237, la stessa dove era stato rinchiuso Pietro Acciarito, anch'egli attentatore alla vita di Umberto I, il 22 aprile 1897. Dopo la chiusura del penitenziario, avvenuta negli anni Sessanta, il prezioso archivio del vecchio Ergastolo è stato in tutti questi anni trascurato, lasciato all'incuria dell'abbandono, consentendo così la distruzione inevitabile di un patrimonio storico-archivistico unico nel suo genere, così come è in gran parte avvenuto per la stessa struttura architettonica di Santo Stefano che, ceduta al Comune di Ventotene, è stata abbandonata al degrado ed all'inevitabile sottrazione di suppellettili ed arredi senza che, fino a oggi, si sia seriamente intervenuti per tentare il recupero di una struttura unica nel panorama storico dell'architettura penitenziaria. Stesso discorso va esteso all'archivio del penitenziario di Procida, chiuso all'inizio degli anni '90, e di cui non si hanno notizie precise sulla sua futura destinazione.

3. - *L'organo ufficiale dell'Amministrazione penitenziaria: dalle Effemeridi carcerarie alla Rassegna penitenziaria e criminologica, un importante strumento di ricerca storica*

Poco dopo l'Unità d'Italia, la necessità di diffondere la ricchezza di esperienze documentate dalla pubblicazione dei

rapporti annui dei singoli stabilimenti penitenziari e di quelli compilati dalle Commissioni ministeriali e parlamentari, determinano la decisione di dare vita alla pubblicazione di una rivista periodica delle carceri su cui poter dibattere dello stato delle prigioni del neo Regno e dei problemi ad esso collegati, come la scelta dei sistemi penitenziari, la costruzione di nuove carceri, la riforma dei regolamenti.

Il primo numero del periodico, che assunse il nome di *Effe-meridi Carcerarie*, vide la luce nel 1865, sotto la direzione dall'ispettore generale delle carceri Napoleone Vazio (1). Fonte inesauribile di notizie storiche, di cronache di eventi ufficiali, di pubblicazioni scientifiche, la rivista riportava ampi resoconti dei dibattiti parlamentari, disegni e testi di legge, lavori delle Commissioni parlamentari, interpellanze e interrogazioni sulle tematiche carcerarie e penali.

Nel 1870 la pubblicazione cambia nome in *Rivista di discipline carcerarie*, amplia i suoi orizzonti concedendo maggiore spazio al dibattito internazionale, offre ospitalità alle firme più prestigiose, italiane e internazionali, del dibattito criminologico e giuridico dell'epoca, tra cui ricordiamo, tanto per citare i più illustri collaboratori, Cesare Lombroso e Gaspare Virgilio, ma anche Lucas, Mittermeier, Enrico Ferri. In questa fase la rivista, pur essendo proprietà privata del direttore generale Martino Beltrani-Scalia, ospiterà una parte ufficiale con la pubblicazione del *Bollettino della Direzione Generale delle Carceri*. Donata in seguito dallo stesso Beltrani-Scalia all'*Opera Pia pei figliuoli derelitti dei condannati* e successivamente al *Protettorato di San Giuseppe*, la rivista va progressivamente perdendo il suo mordente: scompaiono gli attacchi polemici, si riducono le proposte di riforma del sistema penitenziario e diventa puro strumento per la ricerca di beneficenza.

(1) «Crediamo fermamente che la pubblicazione di tutto ciò che si riferisce alle Carceri sia di un'importanza somma e l'elemento sicuro per giungere a quel grado di progresso ed a quella riforma che è invocata dalla civiltà moderna. E tant'è che illustri scrittori e maestri ci precedettero in questa elementare verità; onde il chiarissimo giureconsulto d'Heidelberg dottor Mittermaier, deplorando il difetto della pubblicità agli atti di taluni governi, dedusse da esso il principale ostacolo alla conoscenza dei mezzi al miglioramento delle carceri» (Vazio, 1865: 3).

Questo passaggio determinò la lenta decadenza della pubblicazione che finì per perdere collaboratori e lettori, sostenendosi a fatica con gli abbonamenti ufficiali delle direzioni delle carceri e con quelli privati del personale di custodia. Il Ministero contribuiva in minima parte all'attività editoriale della rivista con la concessione di un sussidio, riconoscendola come pubblicazione semi-ufficiale dell'Amministrazione penitenziaria, ma i costi erano troppo elevati per l'Opera Pia, legittima proprietaria della testata, che non riusciva ad arrestare la crisi economico-editoriale.

A seguito di queste difficoltà — ma è facile supporre che esse fossero anche di natura politica — che limitavano il libero dibattito, il periodico abbandonò lo spirito originario che l'aveva caratterizzato fin dalla nascita, tant'è che il direttore Querci-Seriacopi, sull'ultimo numero pubblicato il 1° dicembre 1925, polemizzava con quanti ne avevano determinato la crisi, senza nascondere la delusione e la rabbia per il mediocre e sconcertante epilogo cui la rivista era ormai giunta.

La prestigiosa rivista, pubblicata per ben sessant'anni, chiudeva i battenti e veniva sostituita dalla *Domenica del Carcerato*, una sorta di *Domenica del Corriere* (di cui imita anche la grafica) realizzata da e per i detenuti, scritta interamente dai detenuti della casa penale di Regina Coeli; un *ebdomadario*, dice il polemico Querci-Seriacopi, che non incontra neanche la simpatia dei carcerati, zeppo com'è di aneddoti, bozzetti, poesie e raccontini.

Nel 1931 la rivista si ripresenta in veste rinnovata e con un programma editoriale di chiara matrice fascista, cosicché, da organo semi-ufficiale che, in qualche modo, era stato anche garanzia di autonomia e di libertà di stampa, la *Rivista di Diritto Penitenziario - studi teorici e pratici* (questo è il titolo con cui riprende la pubblicazione), si pone nuovi obiettivi, così descritti nella premessa al primo numero da Giovanni Novelli, Direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, nonché direttore del periodico.

La rivista, scrive Novelli, «...si inquadra nel vasto e complesso programma dell'attività del grande legislatore fascista, al quale spetta il merito d'aver messo mano ad una

riforma degli istituti penali, che, per unanime giudizio, ha conservato all'Italia il primato, che una ininterrotta tradizione, nelle scienze, nelle leggi, nella pratica, le aveva assegnato». E di fronte a una dichiarata disponibilità a ospitare interventi di ogni scuola e tendenza, senza preconcetto alcuno, subito dopo viene chiarito che «...ogni proposta che aspiri a tradursi in concreta norma di diritto positivo, dovrà ispirarsi al sistema generale ed alle disposizioni specifiche dei nuovi Codici penale e di procedura penale, che sono la base e le fonti insuperabili della riforma, che l'Amministrazione deve proporre ed attuare».

L'ultimo numero sarà pubblicato nel dicembre 1943 poco dopo la morte di Novelli, avvenuta nell'ottobre dello stesso anno. Nell'ultimo fascicolo non viene preannunciata la sospensione della rivista, ma è evidente che le vicende belliche, il crollo del governo fascista prima e quindi l'armistizio dell'8 settembre, con i drammatici avvenimenti che seguirono, ne segnarono la fine.

Nel 1951, finalmente, il periodico riprende le pubblicazioni sotto una veste rinnovata e con la denominazione di *Rassegna di Studi Penitenziari*, diretta dal Direttore generale Luigi Ferrari. Per la prima volta in copertina compare la scritta *Pubblicazione bimestrale del Ministero di Grazia e Giustizia*, integrata dal 1959 con i *Quaderni di Criminologia Clinica*.

Negli anni Settanta la rivista svilupperà un intenso dibattito sul tema della riforma penitenziaria, e rappresenta oggi un prezioso strumento di studio per chi voglia ricostruire l'attività teorica e scientifica che accompagnò l'emanazione della riforma e la sua successiva attuazione.

Nel 1979 i due periodici vengono unificati nella *Rassegna penitenziaria e criminologica*, che riprende la pubblicazione con uno spirito rinnovato testimoniando il nuovo corso post-riforma dell'Amministrazione penitenziaria. Nel 1990 il periodico interrompe nuovamente la pubblicazione: motivi burocratici, scarsa sensibilità, disinteresse per la ricerca storica e per il dibattito criminologico e penitenziario alla base della sospensione forzata della *Rassegna penitenziaria e criminologica*? Forse un po' di tutto questo. Il risultato è stato, comunque,

quello di avere trascurato uno strumento eccezionale di dibattito, una sede di confronto e di discussione.

Dopo una pausa durata sette anni, l'Amministrazione penitenziaria ne ha ripreso la pubblicazione, con l'auspicio e l'intento che la rivista torni ad essere un punto di riferimento scientifico nel dibattito attuale delle tematiche penitenziarie e criminologiche.

4. - *L'Archivio storico - Il Museo Criminologico e la biblioteca storica - Il Museo storico del manicomio giudiziario d'Aversa: una originale operazione di archeologia penitenziaria - criteri espositivi*

Tra le iniziative intraprese in passato per il recupero e la conservazione del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria ricordiamo la circolare del 1984 che istituisce *l'Archivio Storico dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Museo Criminologico*, finalizzata al recupero di atti ancora conservati nelle sedi centrali e periferiche. I risultati raccolti dopo l'emanazione della circolare, però, sono stati di scarso rilievo. Infatti, tranne non molte lodevoli eccezioni, non vi è stato riscontro alle disposizioni emanate.

Lo scarso impegno nella ricerca pare sia dovuto in gran parte al fatto che la circolare diretta alle direzioni degli Istituti non è stata accompagnata da un precedente lavoro di sensibilizzazione sull'obiettivo culturale che l'iniziativa intendeva conseguire, premessa necessaria per superare il limite della sterile richiesta diretta a un'eventuale raccolta di vecchi documenti o reperti.

Un obiettivo importante è stato invece conseguito con la ristrutturazione e l'apertura al pubblico del *Museo Criminologico di Roma*, avvenuta nel febbraio del 1994 (2), dopo circa due decenni di chiusura. Istituito nel 1930 dal Guardasigilli Alfredo Rocco, il Museo Criminale (come allora venne definito)

(2) Per un'analisi approfondita sull'origine e le trasformazioni del Museo Criminologico dell'Amministrazione penitenziaria cfr A. Borzacchiello, 1998.

nacque per la precisa finalità di contenere ed esporre a un pubblico di addetti ai lavori reperti relativi alle fattispecie di reati previsti dal nuovo Codice penale e l'attività repressiva dello Stato contro la delinquenza.

Smantellato nel 1968 dalla sede delle secentesche *Carceri Nuove* di via Giulia, a Roma, il museo nel 1975 venne allestito nella nuova sede di via del Gonfalone, un ex carcere minorile del 1827, riadattato a spazio museale. Operazione, questa, che rappresenta anch'essa un chiaro esempio *ante litteram* di *archeologia penitenziaria* nel senso indicato in premessa.

Al Museo Criminologico, e fin dalla sua istituzione, è annessa la *Biblioteca storica* di testi giuridici e di materia penitenziaria (entrambi facevano parte del Centro di Studi penitenziari istituito da Alfredo Rocco nel 1930), il cui nucleo originario era costituito dalla biblioteca della Scuola degli agenti di custodia aperta presso il carcere di *Regina Coeli* nel 1873, e da successive donazioni ed acquisizioni. Anche la biblioteca — dotata peraltro di un prezioso fondo antico — come il Museo, per troppi anni è rimasta chiusa al pubblico. Solo recentemente è stato avviato un serio e preciso lavoro di catalogazione dei testi ed è frequentata da numerosi utenti e lettori, composti in larga misura da studenti universitari e studiosi di materie penitenziarie e giuridiche.

Il progetto di allestire un museo nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa va iscritto anch'esso nell'attività di recupero del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria che abbiamo definito attività di *archeologia penitenziaria* ed è nato con l'esigenza primaria di salvare reperti di varia natura, vecchi strumenti clinici e manufatti di internati, attrezzature da lavoro e documenti fotografici conservati nell'istituto campano. Procedendo nella disamina dei reperti, quindi, gli allestitori si resero conto che, anziché trasportare tali oggetti nella sede del Museo Criminologico di Roma, sarebbe stato opportuno studiare la possibilità di un progetto allestitivo presso la sede di Aversa. In tal senso è importante ricordare che il manicomio giudiziario di Aversa fu il primo istituto in Italia (uno dei primi in Europa) ad essere aperto, nel lontano 1876, per accogliere coloro che all'epoca erano definiti folli-rei.

Criteri allestitivi del museo di Aversa

L'idea di allestire un museo storico del manicomio giudiziario all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario, tuttora funzionante, soprattutto in un momento storico in cui si discute vivacemente del futuro di questi istituti, merita qualche riflessione che ne metta in evidenza gli scopi e le finalità.

La prima domanda che gli ideatori della raccolta espositiva si sono posti è stata: perché allestire un museo proprio all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, istituto tuttora funzionante? La risposta è nella finalità stessa che il museo intende perseguire. Esso, infatti, non vuole certo celebrare il passato di una realtà che ha espresso malesseri, violenza e dolore, ma semmai lo scopo primario consiste invece nel voler sottrarre all'oblio del tempo la storia del manicomio giudiziario, per assegnare ad essa funzione didattica e di sensibilizzazione sociale.

L'ospedale psichiatrico giudiziario nell'immaginario collettivo è un luogo che confina con le tenebre, esso esprime un binomio che racchiude in sé due realtà che vengono continuamente rimosse: il carcere e il manicomio, luogo, quindi, in cui avviene l'incontro tra il delitto e la follia.

Sgombrare il campo dalle ombre, dai fantasmi, dai pregiudizi, rendere visibile ciò che è stato tenuto celato per troppo tempo, è il fine che si è inteso perseguire. La storia del manicomio giudiziario di Aversa, ma idealmente identificabile anche con altre simili strutture funzionanti, viene riscritta, quindi, attraverso il recupero di manufatti artistici ed artigianali, strumenti tecnici e scientifici, fotografie, archivio delle cartelle biografiche dei ricoverati, materiale che è stato riportato alla luce, divulgato, trasformato in un'occasione di conoscenza e mutato in uno stimolo per chi non sa e vuole conoscere.

Aprire un museo in un ospedale psichiatrico attivo — che ospita uomini vivi, malati, spesso dimenticati, uomini che soffrono, invocano attenzione, cui va offerta la possibilità di continuare a vivere — è allora, forse, una provocazione e una sfida.

Premessa, questa, che ha consentito, appunto, di avviare il progetto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa per

l'allestimento del *Museo storico del manicomio giudiziario*, e se le caratteristiche dei materiali disponibili non hanno consentito di allestire degli spazi definiti in un lineare percorso cronologico, se la fedeltà al dato storiografico ha ceduto il passo all'accostamento di oggetti temporalmente distanti, il risultato ottenuto è la creazione di uno spazio paradigmatico di come sia stata trattata la «cura» della malattia mentale nell'«uomo delinquente».

Nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa erano conservati oggetti che già in passato costituivano un piccolo museo allestito per volere di Filippo Saporito, ex direttore dell'istituto nei primi decenni di questo secolo e insigne psichiatra, all'interno di un padiglione dell'istituto ora non più in funzione. Di questo museo non esistono testimonianze scritte, né fotografiche: l'unica prova che ne documenta l'esistenza consiste in una targa di alluminio, recante la scritta *museo criminale*, che è stata rinvenuta dagli allestitori durante un giro di perlustrazione nel vecchio padiglione detto la *Staccata*, un edificio che aveva ospitato, nel periodo precedente all'istituzione del manicomio giudiziario, reparti della cavalleria dell'esercito.

È facile supporre che le finalità di questo museo fossero essenzialmente di tipo celebrativo dei progressi compiuti dalla scienza psichiatrica ed attuati nel manicomio giudiziario. Gli oggetti erano stati già da tempo depositati in un'altra ala dell'istituto in attesa di un loro utilizzo. Nel 1995 si è proceduto a una prima fase di classificazione dei reperti ed alla scelta del locale dove allestire il costituendo museo.

Va detto che il materiale esistente è molto eterogeneo e le condizioni in cui è stato tenuto non hanno certo contribuito ad assicurarne una adeguata conservazione.

La classificazione dei reperti è stata fatta seguendo la natura dell'oggetto, l'utilizzo, le finalità e, quindi, sono state elaborate le seguenti classificazioni:

- *reperti anatomici*
- *strumenti clinici*
- *strumenti coercitivi*

- *armi improprie e strumenti atti ad offendere*
- *evasioni*
- *tentati suicidi*
- *oggetti di uso personale e vestiario*
- *corrispondenza clandestina e nascondigli di oggetti*
- *invenzioni e manufatti artistici ed artigianali eseguiti da internati*
- *strumenti di lavoro.*

La scelta degli spazi allestitivi è caduta su un salone posto sul piano della Direzione, ambiente ristrutturato di recente ed adibito in passato a sezione del manicomio giudiziario.

Si tratta di un salone che si sviluppa per venti metri in lunghezza e otto metri in larghezza; il soffitto è a volta; sul lato che affaccia su un cortile interno si aprono quattro porte-finestre; parallelamente al salone corre un ampio corridoio che si estende per tutta la lunghezza del salone ed ha una larghezza di tre metri e mezzo, spazio anch'esso utilizzato per l'esposizione di oggetti di grandi dimensioni, ovvero attrezzature da lavoro un tempo utilizzate nei laboratori di sartoria e tessitura funzionanti all'interno dell'istituto, banchi scolastici, dipinti eseguiti da internati ed altro materiale.

Ancor prima che iniziassero i lavori di allestimento era sorta un'altra esigenza: la collocazione di dieci dipinti a olio su tela di grandi dimensioni (in media 250 cm. x 180 cm), di Scuola napoletana del XVIII secolo, in parte di autore ignoto, mentre alcuni recano la firma di Giovan Battista Lama. Le tele erano state asportate dalla chiesa di *Santa Maria delle Grazie*, annessa al manicomio giudiziario, a causa della fatiscenza della struttura che aveva danneggiato anche gli stessi dipinti, e sottoposte a intervento di restauro conservativo presso il Museo Criminologico di Roma, sotto la supervisione dell'Istituto Centrale per il Restauro. Non essendo possibile ricollocare i dipinti nella cappella, essi sono stati collocati nello spazio che avrebbe poi accolto il museo, quasi a cornice dello stesso, nell'ambito del quale concorrono a ricostruire la memoria di questo luogo, e tale soluzione consente, allo stesso tempo, la restituzione delle

tele all'istituto ed alla stessa città di Aversa, in cui furono commissionate ed eseguite.

Considerata l'estrema eterogeneità degli oggetti conservati e il loro mediocre stato di conservazione, la mancanza di spazi separati per la creazione di «ambienti», ove poter esporre i reperti secondo la classificazione sopra ricordata — ricostruendo nel contempo un percorso storiografico che evidenziasse le tappe principali dell'evoluzione (o dell'immobilità) del manicomio giudiziario — è apparso evidente che non sarebbe stato possibile realizzare una storia esauriente del manicomio giudiziario a partire soltanto dagli oggetti esposti.

Restava, perciò, un'altra diversa soluzione, forse meno organica, ma sicuramente ricca di stimoli per il visitatore comune che si recherà a visitare questo luogo della memoria. Sono stati allestiti dei piccoli spazi contigui, talvolta riproducendo «ambienti» vissuti, anche ispirandosi a vecchie foto di archivio. Ecco, allora, l'angolo che riproduce l'ufficio del direttore; il gabinetto medico, compreso il lettino accanto al quale è stata posta la macchina per l'*elettroschock*, come testimoniano alcune fotografie scattate negli anni Quaranta e Cinquanta, molte delle quali sono state esposte lungo il percorso; la finestra «Saporito», un modello ideato dallo stesso Filippo Saporito, nel tentativo di eliminare le sbarre pur mantenendo la sicurezza.

In un angolo sono stati raggruppati i manufatti artistici eseguiti da internati: sculture in gesso, lampadari in ferro battuto, quadri (soprattutto acquerelli) e disegni che raffigurano figure umane a volte deformate, insetti, scarafaggi, paesaggi.

Aversa è stato anche il primo manicomio giudiziario per donne. Di qui sono passate le protagoniste di vicende che accisero l'interesse degli italiani, soprattutto nel secondo dopoguerra, per la notorietà delle protagoniste — ad esempio la contessa Pia Bellentani — o per l'efferatezza delle autrici di reati di sangue — come Leonarda Cianciulli, detta la saponificatrice, o Rina Fort, detta la belva di San Gregorio — le cui cronache venivano pubblicate per settimane, a volte mesi, sui quotidiani e i rotocalchi dell'epoca, quasi fossero romanzi d'appendice.

Donne con storie e sofferenze diverse, i loro volti impietosamente fotografati sulle copertine dei giornali, ora per evidenziare il dolore e il rimorso che sprigionava dai loro occhi (vedi la contessa Bellentani), ora per mostrare l'efferatezza degli sguardi, l'assenza di morale, la scintilla della follia (vedi il caso di Leonarda Cianciulli e di Rina Fort).

Il pianoforte esposto in un angolo del museo, accanto a un anonimo tamburo ed a un «triccaballacche» (tra gli oggetti non vi è alcun legame, sono solamente segni dell'eterogeneità delle vite e delle vicende degli inquilini di questo luogo), apparteneva a Pia Bellentani, che fu autorizzata dal dottor Saporito a portare con sé lo strumento, forse nel tentativo di proteggere una donna che si presentava con caratteristiche sociali e culturali così diverse da quelle che, nello stereotipo culturale imperante, erano proprie degli inquilini e delle inquiline di un manicomio giudiziario.

E poi lavori a uncinetto, lampade, pupazzetti, centrini e colletti, oggetti che il tempo ha ricoperto di polvere, ammuffito e in gran parte distrutto. Macchine per cucire, telai, oggetti che riproducono un universo femminile tradizionale all'interno di una realtà che si sforzava di creare una parvenza di normalità. Anche in questo caso le fotografie ci vengono in aiuto: donne messe in posa davanti alle macchine per cucire ed ai telai, intente a tessere ed a cucire, come tante Penelope con gli occhi angosciati, spalancati o abbassati davanti all'obiettivo del fotografo che tenta di rappresentare (in ossequio al volere di chi aveva commissionato quelle foto) dei quadretti di vita quasi familiare.

Frammenti di vita vissuta che vengono alla luce dopo anni ed anni di assoluto oblio.

Foto d'internati con braccia, schiene e toraci coperti da tatuaggi, corpi atteggiati in pose plastiche, grottesche, immagini di omosessuali e travestiti, varia umanità che nel corso degli anni ha abitato questi luoghi, cavie da laboratorio, corpi da contenere, «anime morte» che si aggiravano in questi luoghi derubati anche dei propri pensieri, della dignità di esseri umani.

Frammenti di vita ricostruiti attraverso il recupero di oggetti senza alcun valore artistico o commerciale, ma che in questo

luogo assumono un particolare significato. Il contesto, quindi, attribuisce un senso a oggetti che altrove ne sarebbero privati.

Va rimarcato che chi si aspettasse da questo museo un percorso definito nel suo itinerario cronologico o scientifico, rimarrebbe probabilmente deluso. I reperti recuperati ed esposti non soddisfano sicuramente le esigenze di allestire un museo organico: qui prevale l'eterogeneità, oggetti accostati tra loro secondo una classificazione non troppo rigorosa, ma il risultato finale riesce comunque e in ogni caso a ricostruire una realtà viva, che non cerca belletti ed accorgimenti estetici per rendere meno brutto un passato che non è poi tanto distante dall'oggi.

Frammenti rimessi assieme, spesso senza nemmeno una breve didascalia, perché sarebbe stato un indebito intervento del curatore del museo volere attribuire un'identità a un oggetto di cui non sono state conservate notizie. In questi casi, quindi, l'oggetto è esposto senza supporto di notizie, muto testimone e, forse per questo, ancora più inquietante.

A fare da filo conduttore al percorso sono stati posti dei pannelli didascalici che raccontano una breve storia dei manicomi giudiziari nel nostro Paese e il contesto scientifico e culturale che ne determinò la loro nascita. Altri pannelli illustrano il racconto del perché, proprio in epoca positivista, nel massimo «splendore» dell'antropologia criminale, sorgono in Italia — ma anche in tanti altri Paesi europei — musei criminali, di polizia scientifica, di antropologia. Motivazioni completamente differenti rispetto a quelle che oggi hanno spinto a creare ad Aversa questo piccolo museo.

L'elemento di contrasto che emerge è che se in passato il museo criminale, o di antropologia criminale, o di polizia scientifica, sorgeva per celebrare i progressi fatti in quei campi e per lodare il lavoro delle amministrazioni interessate, oggi il museo di Aversa sta a testimoniare, senza timori, senza nascondimenti o infingimenti, un difficile ed a volte tragico passato, con un approccio critico necessario per rileggere la storia del manicomio giudiziario e per progettare il futuro di quest'istituzione totale.

Un ulteriore passo verso il recupero della memoria storica di quest'istituto sarà compiuto con il completamento della catalogazione dell'archivio delle cartelle biografiche dei ricoverati,

un'enorme e preziosa massa di documenti che vanno dal 1900 agli anni Sessanta, salvati dalla dispersione e dall'incuria, patita per lunghi anni, nell'ex famigerato Reparto VIII, famoso in passato per aver ospitato ricoverati «eccellenti» che, come riportavano le cronache, trascorrevano il periodo d'internamento dotati di ogni comfort. Un edificio ridotto quasi a rudere, dove erano accatastate montagne di cartelle biografiche, un'immagine forse simbolica del tentativo di rimozione che ha caratterizzato la storia del carcere e dei manicomi, questi ultimi civili o giudiziari che fossero. Documenti che sono preziose testimonianze della storia non solo di quest'istituto, ma dello strano connubio tra carcere e manicomio in Italia nella prima metà di questo secolo.

5. - *L'Archivio fotografico dell'Amministrazione penitenziaria*

L'archivio fotografico dell'Amministrazione penitenziaria è composto da diverse collezioni. Il fondo di maggiore interesse è costituito da circa 3.000 fotografie, risultato di due inchieste fotografiche promosse dalla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena nel 1937 e nel 1951. L'incarico ufficiale di eseguire i *reportage* fotografici venne affidato a operatori dell'Istituto Nazionale Luce. Da quest'archivio è stato attinto il materiale impiegato per la realizzazione dello splendido e interessante volume, edito nel 1997 dal Poligrafico dello Stato, *Immagini dal carcere*, a cura di Alberto Di Lazzaro e Massimo Pavarini, un'originale pubblicazione che presenta la storia fotografica del carcere in Italia, arricchita da interessanti saggi di diversi autori, introduttivi delle singole sezioni che compongono il catalogo.

Il complessivo patrimonio fotografico giacente oggi presso il Museo Criminologico di Roma, arricchitosi di altro materiale raccolto in anni più recenti, è stato classificato secondo i seguenti parametri: città, epoca, tipologia di istituto, argomento. Nonostante una stima ancora parziale si può comunque affermare che oggi l'intero archivio è composto da circa 5.000 fotografie, che rappresentano una testimonianza unica e preziosa dello «stato delle prigionie italiane» di questo secolo.

Materiale che, è auspicabile, in un prossimo futuro sarà possibile catalogare in un archivio digitale che salvaguardi il patrimonio fotografico dell'Amministrazione penitenziaria dalla dispersione e dalla distruzione.

Un altro segmento di rilevante interesse storico e documentale è rappresentato da numerose lastre fotografiche e bobine cinematografiche recuperate in vari depositi dell'Amministrazione penitenziaria, dove giacevano da decenni in pessime condizioni conservative, realizzate in gran parte dall'Istituto Luce negli anni Trenta e Quaranta, documenti di grande importanza dal punto di vista documentario, poiché si tratta di pellicole girate nelle vecchie colonie agricole quali Castiadas, Porto Conte o altre realtà non più funzionanti. Le lastre prodotte nei primi decenni di questo secolo sono la testimonianza unica di passate realtà penitenziarie ed è per questo necessario procedere al più presto alla riproduzione di esse ed alla relativa archiviazione.

6. - *Il progetto di recupero del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria: metodologia e finalità*

Un progetto organico di ricerca e catalogazione del patrimonio storico-artistico dell'Amministrazione penitenziaria, finalizzato alla realizzazione di un'anagrafe, è stato avviato nel luglio 1997, e per la sua realizzazione è stata nominata un'apposita commissione di studio con sede presso il Museo Criminologico.

Il lavoro della Commissione è iniziato con l'invio della lettera circolare n. 141333/2 - 21 del 18 luglio 1997, che prevede e dispone un *Progetto di recupero e catalogazione del patrimonio storico — artistico — archivistico ed architettonico dell'Amministrazione penitenziaria: compilazione della scheda descrittiva*, diretta ai Provveditorati regionali, alle Direzioni degli Istituti penitenziari, alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento, alle Direzioni dei Centri di servizio sociale per adulti.

La scheda tipo allegata alla circolare è diretta ad accertare, per ogni oggetto segnalato, *l'attuale collocazione, lo stato di conservazione, eventuali interventi di restauro conservativo realizzato o ipotizzato e i motivi per i quali eventualmente non*

si è proceduto. Le schede che stanno giungendo presso il Museo Criminologico permettono di classificare il materiale secondo le seguenti categorie:

– *opere d'arte*: (dipinti, affreschi, sculture), *oggetti liturgici, manufatti di artigianato, arredi, decorazioni architettoniche, strumenti di lavoro, strumenti di uso tecnico e scientifico, archivio fotografico e cinematografico*.

Per quanto riguarda i *dipinti*, è da rilevare che la gran parte di essi rivestono un notevole valore artistico. Essi raffigurano quasi esclusivamente soggetti religiosi e nella gran parte dei casi risalgono al XVII-XVIII secolo. In particolare si segnalano i già citati dieci dipinti conservati all'OPG di Aversa (Scuola Napoletana del 1700), le tele del XVII e XVIII secolo (tra cui il dipinto di A. Zanchi «Cristo entra in Gerusalemme» dell'ex casa di reclusione di Padova, cedute in deposito temporaneo alla Basilica cittadina di Santa Giustina, due tele del Seicento conservate all'Istituto penitenziario di Viterbo (di cui una copia secentesca della «Deposizione» di Annibale Carracci), i dipinti provenienti dall'ex casa penale di Sant'Efremito di Napoli, di Scuola Napoletana del XVII secolo, conservati al Museo Criminologico ed alle *Carceri Nuove* di via Giulia.

La sezione che comprende il materiale d'*arredo* — *arredo sacro* — *manufatti di artigianato* — *strumenti di lavoro* — *strumenti di uso tecnico e scientifico*, risulta essere estremamente variegata, ma anche di notevole interesse documentario. Essa, infatti, fornisce uno spaccato, seppure limitato per la scarsità di materiale conservato negli istituti, della vita quotidiana nelle carceri del passato.

I risultati dell'indagine sul patrimonio storico, artistico, archivistico ed architettonico saranno presentati in un catalogo descrittivo e fotografico in corso di realizzazione.

7. – Conclusioni

Seppure sommariamente, si è cercato di tracciare un bilancio delle attività in corso tese a realizzare il progetto del recupero della memoria storica dell'Amministrazione penitenziaria.

Altri progetti sono in corso di realizzazione, come ad esempio la progettazione di un sito *Internet* che consentirebbe di estendere la diffusione, e quindi la conoscenza, dei risultati di tutta l'attività di ricerca nel campo penitenziario.

Va ribadita, a questo punto, l'importanza di una fattiva e stretta sinergia tra diverse istituzioni, statali e non, senza la quale ogni progetto, ogni idea risulterebbero senz'altro più difficili da realizzare, con l'auspicio che, in futuro, la definizione di *archeologia penitenziaria* non debba più essere considerata uno strano e improprio modo di classificare quest'ambito di ricerca e conservazione, ma potrà invece essere considerata e usata come l'accezione corretta e corrente con cui saranno identificati interventi mirati al recupero delle strutture e della memoria storica del sistema penitenziario italiano.

BIBLIOGRAFIA

- BORZACCHIELLO A., FERRARO A., *Catalogo del museo storico dell'ospedale psichiatrico giudiziario: Pazzi e delinquenti, manicomio e carcere, l'anomalia dei manicomi giudiziari*, 1997
- BORZACCHIELLO A. *I Musei Criminali e l'ideologia del delinquente, raccolte ed esposizioni dall'Ottocento ad oggi*, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, anno I nuova serie, 1998, n. 1-2
- DI LAZZARO A., PAVARINI M. (a cura di), *Immagini dal Carcere. L'archivio fotografico delle prigioni italiane*, Poligrafico dello Stato, 1994
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, circolare n. 2253 del 26 giugno 1930, *Invio dei Corpi di reato al Museo Criminale presso il Ministero della Giustizia*
- NOVELLI G. *Programma*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1, I, 1930
- QUERCI SERIACOPI E. *Saluto di commiato ai lettori*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 50, XII
- VAZIO N. *Introduzione*, in *Effemeride carceraria*, 1, I, 1865
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, circolare n. 3094/5544 del 2 febbraio 1985: *Museo di Criminologia - Costituzione archivio storico dell'Amministrazione Penitenziaria*
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Lettera circolare n. 141333/2-21 del 18 luglio 1997: *Progetto di recupero e catalogazione del patrimonio storico-archivistico ed architettonico dell'Amministrazione Penitenziaria: compilazione della scheda descrittiva.*

RIASSUNTO

Premessi alcuni cenni sull'importanza della cura della memoria dei luoghi storici del carcere in Italia e l'elaborazione di una disciplina che miri al recupero del patrimonio dell'Amministrazione penitenziaria ed alla conservazione di esso, disciplina definita archeologia penitenziaria, l'Autore illustra i contenuti del progetto che si pone il duplice obiettivo della elaborazione di un'anagrafe nazionale dell'intero patrimonio e del suo utilizzo per finalità didattiche e divulgative dei contenuti che hanno caratterizzato la storia del carcere in Italia.

Il progetto prende le mosse dall'attività condotta dal Museo Criminologico dell'Amministrazione penitenziaria che ha già realizzato, come primo obiettivo, alcune iniziative, tra cui la realizzazione del Museo Storico del Manicomio Giudiziario presso l'O.P.G. di Aversa.

RÉSUMÉ

Après une introduction sur l'importance de la mémoire des lieux historiques des établissements pénitentiaires en Italie et sur la construction d'une discipline qui s'occupe de la récupération du patrimoine de l'Administration Pénitentiaire et de sa conservation (discipline qui on a appelée «archéologie pénitentiaire»), l'Auteur illustre les contenus du projet qui veut réaliser un bureau d'état civil national pour le patrimoine pénitentiaire et son utilisation pour buts didactiques et pour la diffusion de toute l'histoire des établissements pénitentiaires en Italie.

Ce project est né des activités du Musée Criminologique de l'Administration Pénitentiaire, qui a déjà réalisé la construction du Musée Historique du «Manicomio Giudiziario» près de l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire d'Aversa.

SUMMARY

The Author makes some preliminary remarks about the importance of the care of memory of prison historical places in Italy and the elaboration of a discipline, called «Prison Archaeology», aiming at recovering and preserving the heritage of the Prison Administration.

Then the Author explains the contents of the plan having two purposes: the working-out of a national register of the whole heritage and the using of it for didactic aims and for the spreading of the contents concerning the history of the Prison in Italy.

The plan originates in the activity carried out by the Criminology Museum of the Prison Administration whose first aim was to achieve some initiatives, such as the building of the History Museum of the «Manicomio Giudiziario» in the Judicial Psychiatric Hospital at Aversa.

ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO. OBIETTIVI, PROPOSTE E REALTÀ

ANNA COSTANZA BALDRY

SOMMARIO: Centri di assistenza alle vittime: esperienze internazionali. – 1. - L'esperienza olandese: il Verenging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp. – 2. - L'esperienza britannica: Victim Support. – 3. - Realtà italiana. – 4. - Conclusioni.

Le vittime di reato sono state spesso ignorate sia dai sistemi della giustizia che dai governi (GATTI e MARUGO, 1991). A partire dagli anni Settanta si sono tuttavia mobilitati gruppi del settore pubblico e privato per la tutela dei diritti delle vittime e per la loro assistenza. È infatti sempre più aumentata la consapevolezza che le vittime sia durante che dopo la commissione di un crimine necessitano di sostegno e aiuto non solo materiale ma anche emotivo. Le vittime possono ricevere assistenza dalle persone a loro vicine, ma anche dagli organi ufficiali della giustizia e dai servizi del settore pubblico e privato. La maggior parte dei sistemi giuridici esistenti, tuttavia, è orientato verso gli autori dei reati. Di conseguenza le vittime sono spesso sottoposte ad una marginalizzazione o addirittura a un'ulteriore vittimizzazione spesso inflitta dello stesso sistema della giustizia che utilizza le vittime solo come elementi di prova piuttosto che come individui con bisogni e diritti da tutelare. È a tale proposito che risulta necessaria l'esistenza di Centri di assistenza per la vittime di reato riconosciuti a livello nazionale che garantiscano a livello locale aiuto e sostegno alle vittime. Il loro

(*) Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione - Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Via dei Marsi, 78 - 00185 Roma - e.mail Baldry@axrma.uniroma1.it

operato è rivolto ad aiutare la vittima, a ristabilire per quanto possibile lo stato precedente la sua vittimizzazione.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985 (UN, 1986; Risoluzione annuale 40/34), ha stipulato la «Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere» che sono un primo tentativo ufficiale per tutelare i diritti delle vittime. La prima sezione della dichiarazione infatti afferma che la vittima è una persona che da sola o collettivamente ha subito una sofferenza, sia di tipo fisico sia mentale. La vittima ha subito perdite economiche ed è stata violata dei diritti fondamentali attraverso atti di omissione, a prescindere dalla propria età, razza, genere, religione, nazionalità, orientamento politico. La vittima pertanto deve essere trattata con compassione e rispetto per la propria dignità e risarcita, nel più breve tempo possibile e con la minima sofferenza, del danno subito. Le vittime pertanto devono essere informate dei propri diritti. Le Dichiarazioni raccomandano che ogni Paese intraprenda iniziative a favore della tutela dei diritti delle vittime per facilitare e migliorare la loro posizione nel sistema penale e garantire un giusto trattamento. Sarebbe quindi compito di ogni sistema giuridico informare le vittime dei loro diritti e del loro ruolo durante il procedimento penale e sullo stato della conduzione delle indagini senza accusarle in maniera pregiudizievole soprattutto nei casi di reati gravi e in quei casi ove la vittima abbia esplicitamente richiesto di non essere informata sul procedimento. I sistemi giuridici devono dare alle vittime la possibilità di esprimere e comunicare l'impatto che il reato ha avuto su di loro, devono proteggerle soprattutto in tutti quei casi in cui esiste un rischio di minaccia da parte dell'autore di reato.

Ogni Paese firmatario, fra cui l'Italia, si impegnava a sottostare e a promuovere i principi ivi delineati. Il Consiglio d'Europa ha inoltre prodotto due raccomandazioni: una sulla posizione della vittima all'interno del contesto del diritto penale e di procedura penale (R[85]11), e l'altra sull'assistenza alle vittime e prevenzione di ulteriore vittimizzazione (R[87]21). È in particolare sulla base di questa ultima Raccomandazione che i Paesi

si sarebbero dovuti impegnare a promuovere servizi di assistenza alle vittime.

Le vittime hanno bisogno di assistenza sia durante che dopo aver subito un reato. Tale assistenza può essere fornita dai privati cittadini ma deve soprattutto essere garantita da servizi pubblici e privati competenti. Sulla base dell'art. 3 R[87]21 ogni governo è tenuto a identificare nel proprio Paese servizi pubblici e privati che forniscano assistenza alle vittime e a monitorarne l'operato. Le Raccomandazioni invitano i governi a sviluppare, creare e sostenere servizi pubblici e privati (art. 5). Vi possono essere tipologie diverse di servizi: quelli designati a fornire assistenza generale alle vittime (TSITSOURA, 1991); quelli deputati per categorie specifiche di vittime, come bambini, vittime di violenza sessuale, violenza domestica (art. 5); e infine i servizi medici e sociali (art. 7).

L'art. 4 delle Raccomandazioni prevede diverse forme di assistenza alle vittime:

- soccorso e aiuto immediato;
- sostegno medico, psicologico e materiale continuato nel tempo;
- consulenza per prevenire ulteriore vittimizzazione;
- informazione sui diritti delle vittime;
- assistenza durante i processi;
- assistenza per ottenere risarcimento da parte dell'autore del reato o compensazione da parte dello Stato.

Ogni forma di assistenza non deve oltrepassare il limite del rispetto della vita privata della vittima. Le associazioni di assistenza alle vittime dovrebbero infatti prendere contatti con la vittima e assisterla senza violarne la privacy (art. 8). Le associazioni inoltre, secondo l'art. 9, non dovrebbero divulgare informazioni personali, senza il consenso delle vittime. Le Raccomandazioni forniscono una guida generale entro la quale le diverse politiche governative devono muoversi per sostenere o sviluppare Centri e Associazioni per le vittime.

Nel mese di maggio 1996 la Quinta Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ha adottato una nuova risoluzione per produrre un manuale per l'uti-

lizzo e l'applicazione dei principi delineati nella «Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere». Nell'aprile 1997 è stata pubblicata la versione preliminare di tale manuale (*International Victim Assistance Handbook*, «Manuale internazionale per l'assistenza alle vittime»). La seconda sezione del Manuale è dedicata ai programmi di assistenza alle vittime. In particolare viene delineato che l'obiettivo di tali programmi è quello di aiutare le vittime a gestire il trauma emotivo di cui esse soffrono, assistere le vittime prima e durante la partecipazione ai procedimenti penali e aiutarle a ottenere forme di compensazione o riparazione per il danno subito. Gli obiettivi di tali programmi devono pertanto sostenere l'impegno da parte dei governi e delle organizzazioni per migliorare l'assistenza alle vittime; incrementare i servizi già esistenti e costituirne di nuovi che assistano le vittime sia durante la vittimizzazione che dopo; coordinare l'attività dei servizi esistenti sul territorio che in diversa misura vengono in contatto con le vittime; migliorare la qualità del lavoro di coloro che si occupano delle vittime attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale impiegato.

Il Manuale indica anche una serie di valutazioni dei prerequisiti per poter costituire un programma di assistenza alle vittime. Per poter infatti conoscere i reali bisogni delle vittime in un determinato Paese è importante analizzare il divario esistente fra i bisogni delle vittime e ciò che viene offerto loro per identificare il tipo di servizio e assistenza specifico richiesto. In particolare, i centri di assistenza alle vittime dovrebbero garantire almeno i seguenti servizi:

- intervento di emergenza di sostegno emotivo e assistenza diretta;
- servizio di consulenza legale e psicologica;
- sostegno durante la fase investigativa;
- sostegno durante i procedimenti penali e il processo;
- sostegno dopo la sentenza;
- formazione del personale volontario e di coloro che in varia misura si occupano di vittime di reato;
- servizio di prevenzione al crimine sul territorio e nelle scuole e divulgazione delle tematiche riguardanti le vittime.

Le Raccomandazioni indicate nel «Manuale» rappresentano una risposta concreta alla formazione o allo sviluppo dei servizi di assistenza alle vittime. Ogni Paese, sulla base delle proprie legislature esistenti è chiamato ad intervenire anche in materia giuridica introducendo, dove necessario, delle nuove disposizioni legislative.

Compito delle Associazioni e in generale dei programmi di assistenza è il sostegno alle vittime in ogni fase successiva alla commissione del reato fornendo l'aiuto necessario e richiesto. È importante sottolineare a tale proposito che le vittime necessitano assistenza per quanto riguarda l'ambito giudiziario, per esempio essere informate sulle date d'udienza ed essere assistite quando sono chiamate a deporre. Le vittime hanno tuttavia bisogno anche di altre forme di assistenza e informazioni al di fuori del contesto giudiziario. Assistenza pratica, come l'essere aiutate a richiedere risarcimento alla propria compagnia assicurativa in caso di furto, essere accompagnate in tribunale, informazioni su come richiedere il risarcimento danni, informazioni per prevenire ulteriore vittimizzazione. In altri casi, soprattutto nei casi di reati violenti contro la persona, le vittime necessitano di sostegno emotivo e assistenza psicologica, per l'impatto e le conseguenze a breve e a lungo termine del reato subito.

I Centri di assistenza alle vittime possono presentare diverse prospettive (PISAPIA, 1995): *umanitaria/assistenziale*, ove viene riconosciuto che la vittima è un individuo che necessita di aiuto e sostegno; *tutela/riparativa*, ove l'attenzione è riposta sui diritti della vittima e la sua tutela. Un'altra prospettiva, sempre secondo PISAPIA (1995) è quella *regolativa/comunitaria* dove l'accento è riposto sulle relazioni nella comunità e l'obiettivo è pertanto cercare di ricostruire tali relazioni fra individui fornendo sostegno anche al singolo.

Elemento principale di queste prospettive è il riconoscimento che le vittime hanno subito un torto e che hanno bisogno di aiuto e di assistenza non solo di tipo materiale ma anche di sostegno emotivo e psicologico. A tale proposito i Centri di assi-

stenza alle vittime dovrebbero rispondere a queste esigenze. Sulla base di quanto indicato da PISAPIA (1995), al fine di poter promuovere e disporre di tali forme di assistenza è necessario non solo beneficiare delle risorse ma anche di un coordinamento delle istituzioni e dei servizi esistenti sul territorio.

Malgrado l'esistenza di documenti ufficiali per la promozione di Centri di assistenza, non tutti i Paesi dispongono di questi servizi. I Paesi del Nord Europa, gli Stati Uniti e il Canada godono di servizi locali coordinati a livello nazionale, dislocati su tutto il territorio nazionale. Dal 1989 i servizi di sostegno alle vittime esistenti in Europa si sono riuniti dando origine all'*European Forum for Victim Services* (Forum europeo dei servizi per le vittime). Attualmente i Paesi membri del Forum sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Irlandese, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, Ungheria. Tale cooperazione ha dato vita a un potente movimento politico e sociale per la protezione dei diritti delle vittime, che si è espresso nella dichiarazione dei diritti delle vittime del 1995 a Lisbona e nella dichiarazione dei diritti sociali delle vittime di reato redatta nel 1997 a Budapest.

In Italia non esiste ancora un servizio nazionale di assistenza alle vittime. Come illustreremo successivamente esistono nel nostro paese soltanto realtà locali di volontariato che aiutano vittime di reati specifici.

CENTRI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME: ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Per meglio comprendere gli obiettivi e l'operato dei Centri di assistenza alle vittime, risulta interessante illustrare in dettaglio la modalità lavorativa di alcuni di questi centri e i loro obiettivi.

1. – *L'esperienza olandese: il Verenging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp*

L'Associazione nazionale di assistenza alle vittime olandese è stata fondata ufficialmente nel 1984 (WINKEL, 1989). Già dal

1979 tuttavia erano presenti sul territorio nazionale olandese quattro servizi locali che si occupavano delle vittime di reato. Attualmente esistono su tutto il territorio nazionale 25 Centri coordinati dalla sede centrale di Utrecht. L'associazione mantiene contatti con vari Ministeri, con il Parlamento olandese e altre organizzazioni del privato e istituzionali. L'ufficio centrale ha anche il compito di sostenere i servizi locali e coordinare le politiche lavorative e di intervento e fornire corsi di formazione sia per volontari che per operatori. L'associazione usufruisce di finanziamenti a livello nazionale e governativo.

I principi fondamentali su cui si basa l'associazione prevedono di fornire aiuto materiale e di sostegno emotivo e psicologico a quelle vittime di reati o di incidenti stradali che lo richiedono. Non solo ricevono assistenza le vittime, ma anche coloro che indirettamente hanno sofferto delle conseguenze del reato, come familiari delle vittime, o testimoni. Spesso le vittime subito dopo aver subito un reato non richiedono aiuto o assistenza perché pensano di riuscire a dimenticare l'accaduto velocemente e continuare la loro vita, soprattutto nel caso dei reati meno gravi, come quelli contro la proprietà. Accade però che solo in un secondo momento la vittima necessiti di un sostegno emotivo o aiuto materiale. I volontari solitamente offrono un'assistenza individualizzata, anche se sta diventando sempre più frequente in Olanda l'assistenza rivolta a interi gruppi di persone che hanno subito la stessa esperienza devastante come nei casi di rapine.

La modalità di intervento avviene perlopiù attraverso la polizia. Quando una vittima di reato si reca alla polizia per denunciare il reato le viene chiesto se è d'accordo che venga riferito il suo nome al servizio di assistenza per le vittime che successivamente si metterà in contatto direttamente con la vittima per fornirle la disponibilità di un aiuto e sostegno, se questo corrisponde alle esigenze e richieste della vittima. Se la vittima non si oppone a tale proposta, e quindi accetta che il proprio nome venga segnalato al servizio di assistenza, allora la polizia invia una lettera al servizio di assistenza territoriale competente, fornendo il nome della vittima con indicazione del

reato subito. Un volontario del servizio, telefonicamente o tramite una lettera, entro 48 ore dalla segnalazione, si mette in contatto con la vittima per offrire la propria disponibilità e assistenza gratuita e per identificare i bisogni specifici. Da quanto emerso dal sondaggio di vittimizzazione effettuato nel 1993 (MINISTERIE VAN JUSTICE, 1995), tuttavia, emerge che solo al 10% delle vittime è stata offerta questa possibilità e si trattava nella maggior parte di casi di reati violenti. Al 50% delle vittime di aggressioni o di altri reati gravi è stata segnalata la possibilità di beneficiare del servizio di assistenza alle vittime. Fino a qualche anno fa infatti era la polizia che valutava se la vittima necessitava di assistenza e decideva se chiedere o meno alla vittima se voleva essere contattata dal servizio di assistenza. Attualmente questa richiesta è automatica. Dal 1992 al 1996 infatti il numero delle vittime contattate e assistite è duplicato: da 65.600 a 114.500 (DUTCH VICTIM SUPPORT ORGANISATION, 1997). L'80% delle vittime che ricevono assistenza dal servizio di sostegno alle vittime vengono segnalate dalla polizia. Nel restante dei casi le vittime si rivolgono direttamente al servizio oppure vengono segnalate dal proprio medico. Il servizio in questi casi ha l'obbligo di rispettare la privacy e la riservatezza della vittima e quindi non riferisce il caso alle forze dell'ordine, a meno che non sia la vittima stessa a richiederlo.

Il servizio fornisce assistenza a vittime di qualunque tipo di reato. Nel 1996 il 44% delle vittime contattate e assistite aveva subito un reato contro la proprietà; nel 20% dei casi segnalati aveva subito un reato violento e sempre nel 20% dei casi si trattava di vittime di incidenti stradali. Nel 4% si trattava di vittime di reati sessuali e nel rimanente dei casi, di vittime che avevano subito altre forme di reato.

Il servizio viene offerto da volontari a loro volta coordinati e sostenuti da professionisti stipendiati. Il fatto che esistano persone disposte a fornire il proprio aiuto volontariamente costituisce di per sé un segnale positivo per le vittime. I volontari fruiscono di corsi di formazione base e in alcuni casi anche di corsi a livello avanzato specializzati per l'assistenza a vittime di reati particolarmente gravi come violenza sessuale, tentato omicidio o assistenza per i familiari delle vittime di omicidio.

2. – L'esperienza britannica: Victim Support

Il servizio di sostegno alle vittime inglese è stato fondato a Bristol nel 1974 e nel 1979 è stato chiamato *National Assistance Victims Service*, diventato successivamente *Victim Support*. Fanno parte Inghilterra, Galles e Nord dell'Irlanda; la Scozia ha un servizio indipendente anche se basato sugli stessi principi e modalità lavorative e di intervento del *Victim Support (Victim Support of Scotland)*. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale britannico 370 centri. *Victim Support* è un servizio nazionale senza fini di lucro che attraverso il lavoro dei volontari si mette in contatto con coloro che hanno subito un reato per fornire un sostegno basato sulla riservatezza e il rispetto della privacy, per fornire informazioni necessarie, sostegno pratico ed emotivo. L'obiettivo di *Victim Support* è quello di fornire un servizio a tutta la comunità e quindi anche alle minoranze (minoranze etniche, portatori di handicap). *Victim Support* lavora nell'interesse dei diritti delle vittime, dei testimoni e delle loro famiglie e per incrementare nella comunità la consapevolezza delle conseguenze del crimine.

La modalità di funzionamento e di contatto con le vittime è simile a quella olandese. La polizia richiede alla vittima che ha denunciato se vuole usufruire del servizio di assistenza per le vittime. Se la vittima è d'accordo, allora un volontario provvederà a mettersi in contatto direttamente con la vittima (MAGUIRE, 1987). Le modalità di contatto del servizio di assistenza possono variare. Data la numerosità delle vittime che la polizia segnala, non è possibile per il servizio effettuare contatti individuali. Il servizio tuttavia compie ogni sforzo per assicurarsi che almeno tutte le vittime ricevano una lettera con l'offerta di fissare un appuntamento che può essere concordato dalla stessa vittima, se lo richiede. La lettera è di solito accompagnata da un opuscolo illustrativo che spiega in maniera dettagliata il lavoro dell'associazione e il tipo di servizio di cui la vittima può, se lo desidera, beneficiare. *Victim Support* ha pubblicato diversi opuscoli a carattere generale e altri più specifici per alcuni tipi di reato (stupro, aggressioni, furto, omicidio e tentato omicidio).

Dai dati riportati sull'attività svolta nel 1996 risulta che il 22.1% delle vittime è stato visto direttamente da uno dei volontari del servizio presso la propria abitazione o presso l'ufficio del servizio; il 10.4% ha ricevuto una telefonata, il 63.8% ha invece ricevuto almeno una lettera con un opuscolo mentre il 3.7% non ha avuto nessun tipo di contatto da parte del servizio.

Dai dati pubblicati nel 1996 (VICTIM SUPPORT, 1996), risulta che la proporzione di persone che chiedono di essere assistite personalmente dal servizio è superiore per le vittime di reati violenti rispetto alla percentuale di vittime che hanno subito reati contro il patrimonio. In particolare risulta che ben l'85.6% delle vittime di tentato omicidio o i familiari delle vittime di omicidio sono stati contattati dai volontari del servizio e hanno usufruito della loro assistenza. Il 53% delle vittime di stupro, il 29.3% delle vittime di altri reati sessuali, il 22.4% delle vittime di altre forme di violenza sono tutte state contattate dal servizio e hanno ricevuto assistenza materiale ma soprattutto sostegno emotivo.

La vittime di reato possono mettersi in contatto con il servizio di assistenza anche direttamente. Questo si verifica soprattutto per i reati di stupro o altri crimini sessuali. Il servizio di assistenza ha inoltre contatti con altre associazioni private volontarie che si occupano solo di reati specifici. Si tratta per esempio centri privati volontari di assistenza alle vittime di violenza sessuale (*Rape Crisis Centre*) o i centri rifugio per le vittime di violenza domestica (*Women's Aid*). In alcuni casi infatti le competenze specifiche e l'esperienza di questi centri rende opportuna una loro diretta collaborazione con *Victim Support*. Se una vittima si reca prima da uno di questi servizi, può in alcuni casi essere invece valutata la necessità di riferire il caso a *Victim Support* se per esempio la vittima necessita di consulenza legale. Si tratta tuttavia di valutazioni effettuate caso per caso. *Victim Support* fornisce sostegno anche durante le fasi del procedimento penale per ovviare al rischio di una secondaria vittimizzazione da parte degli organi della giustizia. A tale proposito sono a disposizione presso i tribunali penali dei servizi appositi per assistere le vittime o eventuali testimoni chiamati, accogliendoli in apposite stanze affinché non incon-

trino l'autore del reato, o fornendo indicazioni circa le modalità con cui si svolge un processo (*Crown Court Witness and Victim Service*). Il servizio aiuta le vittime, i testimoni o familiari delle vittime prima, durante e dopo il processo. Volontari specializzati forniscono sostegno emotivo e informazioni pratiche circa il procedimento penale.

In tutti i Centri nazionali lavorano volontari, coordinati, a livello locale, da un responsabile che si occupa anche della formazione dei volontari. Oltre alla formazione base, i volontari si incontrano regolarmente per la supervisione di casi singoli. Sono previsti inoltre corsi di formazione specifici e approfonditi per vittime di reati particolarmente gravi e delicati, come violenza sessuale e omicidio.

3. – *Realtà italiana*

Attualmente in Italia non esiste un'associazione nazionale per l'assistenza alle vittime di reato corrispondente a quelle europee precedentemente illustrate (BALDRY, 1996). La legislazione italiana prevede che ogni regione si attivi a promuovere e organizzare Centri di sostegno alle vittime, delegando quindi gli enti locali all'attivazione e promozione di queste iniziative. Impedimenti organizzativi burocratici e politici non hanno fino ad ora permesso la creazione di un servizio nazionale. In Italia sono attualmente presenti realtà singole di associazionismo volontario che si occupano però di vittime di una particolare tipologia di reati. Si tratta di realtà locali e che quindi variano da regione a regione. Alcune forme di associazionismo si sono costituite dalle stesse vittime o dai loro familiari a seguito di un evento particolare. Esiste, per esempio un'associazione per le vittime di incidenti stradali fondata a seguito della morte di un ragazzo investito da un'automobilista che guidava in stato di ubriachezza. I familiari della vittima hanno fondato questa associazione per poter sostenersi e far valere i propri diritti raccogliendo adesioni anche da altre vittime della stessa tipologia di reato.

In Sicilia si è costituita una associazione delle vittime di usura che attraverso l'associazionismo cercano di riunire le

proprie forze e risorse per far fronte spesso anche a difficoltà e pericoli che il sistema della giustizia non è in grado di sostenere. Queste come altre realtà simili sono forme di associazionismo a cui fanno parte le stesse vittime.

Un servizio nazionale di sostegno alle vittime dovrebbe essere un organo indipendente non a scopo di lucro che fornisce un servizio alla popolazione e in particolare alle vittime di reato. A tale proposito è interessante presentare una realtà di supporto e sostegno alle vittime che fornisce sostegno alle donne che hanno subito violenza psicologica, fisica o sessuale. Si tratta di associazioni di sole donne volontarie il cui scopo è quello di aiutare a vari livelli le donne che hanno subito questo tipo di violenza. Anche in questo caso la realtà si modifica a seconda delle regioni di riferimento. Queste associazioni sono presenti in diverse realtà territoriali, ma trattandosi di associazioni di sole volontarie, autofinanziate, l'estensione del loro operato è spesso limitata.

Fanno eccezione alcune realtà presenti in Emilia Romagna (Bologna, Modena), Lazio (Roma), Lombardia (Milano), Veneto (Mestre), Sicilia (Palermo e Messina) dove queste associazioni di donne sono riuscite a ottenere e usufruire di finanziamenti provinciali, comunali o regionali. Nell'ultimo anno, anche grazie alla legge 285/97 («Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»), si sta verificando un graduale ma continuo interesse e sensibilità per l'apertura di nuovi Centri antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza e i loro figli. Si tratta di realtà uniche nel loro genere per l'importanza e la rilevanza dell'attività svolta. A fine esplicativo verrà brevemente illustrata in particolare la realtà di Roma.

L'associazione Differenza Donna (associazione di donne contro la violenza alle donne) opera da quasi dieci anni sul territorio romano per la promozione dei diritti della donna e della tutela della sua persona violata dalla violenza e dal sopruso maschile.

Ogni forma di violenza contro le donne da parte degli uomini è un problema sociale e culturale e costituisce la modalità di esercizio del potere maschile attraverso il controllo, l'abuso e la violenza. In questo modo viene mantenuto dal genere maschile il

proprio «status quo» all'interno della nostra società che relega ancora la donna a posizioni subalterne nel mondo sociale, lavorativo e familiare. L'associazione gestisce dal 1992 il Centro provinciale antiviolenza e dal 1997 anche quello comunale. I due Centri svolgono numerose funzioni fra cui:

- servizio telefonico 24h/24;
- colloqui delle volontarie con le donne che contattano il Centro;
- consulenza civile, per i casi di separazione e divorzio;
- consulenza penale, per i reati di maltrattamenti, lesioni, stupro;
- ospitalità per le donne ed eventuali figli che si trovano in gravi situazioni di rischio e sono costrette a fuggire di casa per recarsi in luogo protetto.

Le donne che si rivolgono ai Centri hanno scelto di porre fine alla situazione di violenza in cui vivono e necessitano però di un sostegno per ritrovare in se stesse la forza e il coraggio per liberarsi da situazioni di violenza che spesso si perpetuano da anni.

Il tipo di aiuto fornito alla donna non è di tipo assistenzialistico. La sola assistenza infatti anche se fornisce risposte immediate, lascerebbe la donna in una situazione passiva. Lo scopo dell'attività del Centro è invece quello aiutare la donna affinché aiuti se stessa a ritrovare il coraggio e la forza per costruirsi un progetto di vita futura.

L'associazione è costituita da volontarie che svolgono un corso di formazione base della durata di 9 mesi, per un totale di 72 ore circa, più una fase di tirocinio pratico nei Centri antiviolenza. Tutte le volontarie, una volta completato il corso base, prendono parte al corso di formazione permanente.

L'associazione svolge inoltre corsi di formazione ai Vigili Urbani, agli operatori sanitari. Si impegna anche nel settore scolastico attraverso corsi di formazione e aggiornamento rivolti sia agli alunni che al personale docente, per la prevenzione della violenza a partire dai fenomeni di bullismo nelle scuole, per trattare poi il tema degli effetti, a breve e a lungo termine, della violenza in famiglia sui bambini. L'associazione

Differenza Donna promuove inoltre conferenze stampa e dibattiti sui temi della violenza, dei diritti delle donne, e della prostituzione coatta. Tutte queste attività hanno l'obiettivo da una parte di sensibilizzare sul problema della violenza diffusa contro le donne che non conosce limiti culturali, dall'altra di intraprendere forme di collaborazione con i servizi di territorio per un coordinamento efficace nei reali interessi delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Ogni anno si rivolgono ai Centri antiviolenza oltre 700 donne, di queste oltre cinquanta vengono ospitate insieme ai loro figli. Nel 94% dei casi le donne che si rivolgono ai Centri hanno subito violenza in famiglia dal proprio partner (marito o convivente). Si tratta nel 96% dei casi di reati di maltrattamenti, percosse o lesioni gravi, accompagnati spesso anche da reati di violenza privata, minaccia, ingiurie, sequestro di persona e stupro.

4. – *Conclusioni*

Le vittime di reato in Italia sono una realtà marginalizzata anche dal sistema della giustizia, che pure negli ultimi anni ha apportato alcuni miglioramenti anche se spesso solo formali (SAPONARO, 1991). Non esiste attualmente sul territorio italiano un servizio nazionale che si occupi in maniera specifica delle vittime di reato, che sia in grado di rispondere ai bisogni delle vittime. I servizi di assistenza alle vittime sono infatti indispensabili per cercare di riportare, per quanto possibile, nel più breve tempo possibile, le vittime alla situazione precedente la loro vittimizzazione. Urge in Italia la fondazione di un servizio di assistenza alle vittime nazionale, riconosciuto e finanziato a livello governativo. Tale servizio garantirebbe la tutela delle vittime di reato e la promozione dei loro interessi. Non va tuttavia dimenticato, come osserva giustamente PISAPIA (1995), che per poter disporre di un servizio di assistenza locale coordinato a livello nazionale, è indispensabile che gli enti locali e gli altri servizi del territorio si attivino per il raggiungimento di obiettivi comuni nel reale interesse della vittima. Le forme di associazionismo attualmente esistenti sono realtà specifiche che si occupano di vittime di certe tipologie di reato. Il loro operato

tuttavia mostra come sia necessario il loro lavoro e quanto le stesse vittime possano beneficiare da questo lavoro di volontariato qualificato. Se queste forme di associazionismo fossero coordinate acquisterebbero una valenza maggiore e potrebbero essere finanziate a livello centrale.

Le associazioni esistenti si basano principalmente su lavoro volontario; la loro natura privata e indipendente garantisce una libertà di movimento nel proprio operato anche se dall'altra parte non permette di operare su larga scala per la scarsità delle risorse. Elemento indispensabile di ogni forma di servizio di assistenza e tutela dei diritti delle vittime è quello di fornire un reale sostegno alla vittima sulla base di quelli che sono i reali bisogni. A tale proposito è necessario anche un sistematico lavoro di monitoraggio e valutazione del lavoro effettuato dai servizi di assistenza alle vittime per verificare che quello di cui le vittime necessitano sia veramente quello che forniscono i servizi (SCARDACCIONE, 1992).

BIBLIOGRAFIA

- BALDRY A. C. (1996), *La percezione in termini di credibilità e attribuzione di responsabilità nei reati di violenza sessuale da parte di operatori di polizia: un'indagine sperimentale*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, VII(2), pp. 269-287.
- DUTCH VICTIM SUPPORT ORGANISATION (1997), *Victim Support in the Netherlands*. Utrecht, Slachtofferhulp.
- GATTI, U. e MARUGO, M. I. (1991). *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, IV, pp. 487-513.
- MAGUIRE, M. (1987), *Matching victim assistance to need*, in AA.VV. *Guidelines for victim support in Europe* (pp. 129-138). Utrecht, Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
- MINISTERIE VAN JUSTICE (1995), *Slachtofferzorg. Stafafdeling, Minister van Justice*. The Hague.
- PISAPIA, G. V. (1995), *La vittima di reato: utente o risorsa?* in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè.
- SAPONARO, A. (1991), *The victim of crime in the New Italian Code of Criminal Procedure*, in FATTAH. E. A. *Towards a Critical Victimology*, St. Martin's Press, Onati Proceedings.
- SCARDACCIONE, G. (1992), *Autori e vittime di violenza sessuale. Il punto di vista della criminologia e della vittimologia*, Bulzoni, Roma.

- STEINMETZ, C. (1987), *The effects of victim support*, in AA.VV. *Guidelines for victim support in Europe*. (pp. 120-128). Utrecht, Landelijke Organisatie Slachtofferhulp.
- VICTIM SUPPORT (1996), *Victim Support working for victims of crime, annual report*, 1996, London.
- WINKEL, F. W. (1989), *Responses to criminal victimisation: Evaluating the impact of a police assistance program and some social psychological characteristics*, in *Police Studies: The International Review of Police Development*, XII, pp. 59-72.

RIASSUNTO

Lo scopo del presente articolo è di analizzare la nascita e il diffondersi dei movimenti di assistenza alle vittime che sono nati per tutelare le vittime di reato. Partendo da una rassegna delle raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di intervento a favore delle vittime, vengono successivamente presentati due esempi di movimenti nazionali di assistenza alle vittime di reato: quello olandese e inglese. Scopo è di presentare delle realtà che si sono attivate alla realizzazione di interventi strutturati per la tutela delle vittime. Tali realtà vengono contrapposte a quella italiana che invece non presenta realtà nazionali. Viene presentato un esempio di associazionismo femminile, a Roma, che si occupa delle donne che hanno subito violenza da parte di uomini, grazie al sostegno finanziario della Provincia e del Comune.

RÉSUMÉ

Le but de cet article est l'analyse de la naissance et de la diffusion des organisations pour l'assistance aux victimes et des associations qui sont nées pour défendre les victimes de crimes.

Utilisant une liste des recommandations des Nations Unies pour l'intervention à l'ordre des victimes, on présente deux exemples de ces associations au niveau national: l'hollandaise et l'anglaise. On les compare avec la réalité italienne dans laquelle, au contraire, il n'y a pas de projets structurés nationaux. On présente aussi un exemple d'association de femmes à Rome qui, grâce à l'aide financière de la Municipalité et de la Province, s'occupe des femmes qui ont souffert violence par des hommes.

SUMMARY

The aim of the present article is to analyse the development of movements that assist victims of crime, and of other organisations that protect their rights. First, UN declarations of victims' rights are analysed, then the article presents two examples of National movements of victims assistance: the Dutch and the English one. The aim is to present what has been done for protecting and helping victims of crime. These national realities are compared with the Italian one where although there are no National Victims' movements, there are however associations that deal with specific types of victims, like the one existing in Rome for women who suffered from (male) violence.

IL FENOMENO SUICIDARIO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

GILBERTO TERRACINA (*)

Il presente studio utilizza i dati raccolti, dal 1980 al 1995, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma non ha lo scopo di aggiungersi ai numerosi lavori psicologici o sociologici sul fenomeno. Improntato sul pragmatismo, la motivazione che lo sottende è la riduzione dei suicidi in carcere, non tiene conto delle interpretazioni psicologiche o sociali della condotta suicidaria. L'obiettivo è di rendere operative le conclusioni, ottenere una più efficace prevenzione.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), nel dicembre del 1987, ha istituito il Servizio Nuovi Giunti, condotto da esperti psicologi (ex art. 80, legge 354/75), per individuare tra gli arrestati, al loro ingresso in carcere, quelli che, per fragilità psicologica reattiva alla detenzione o per caratteristiche di personalità, corrono il rischio di uccidersi. Il compito del servizio è di segnalare alla polizia penitenziaria i detenuti a rischio. La prevenzione consiste in un controllo fisico del detenuto, con particolari forme d'alloggiamento, inoltre, c'è un controllo visivo (più o meno frequente) da parte degli agenti, queste misure valgono per un tempo determinato, fino ad un'ipotesica presa in carico degli operatori penitenziari.

Nella tabella 1, sono riportati i dati che riguardano il totale di suicidi in rapporto al numero di detenuti per gli anni che vanno dal 1980 al 1995, essi sono suddivisi in due parti, dal

(*) Presidente A.N.P.P.I. (Associazione Nazionale Psicologi Penitenziari Italiani). Psicologo presso la Casa di Reclusione Rebibbia - Roma.

1980 al 1987 e dal 1988 al 1995. Il Servizio Nuovi Giunti, nel primo gruppo d'anni, non era ancora attivo. Il 1987, è incluso nel primo gruppo, nonostante sia questo l'anno d'istituzione del servizio, in quanto la circolare ministeriale risale al dicembre dello stesso anno, quindi il servizio non è diventato operativo che nel 1988. L'anno 1996 è escluso da ambo i gruppi, allo scopo di rendere pari (omogeneo) il numero degli anni confrontati. La comparazione, tra i due gruppi, stabilisce l'efficacia del servizio stesso.

TABELLA 1

Senza servizio «nuovi giunti»			Con servizio «nuovi giunti»		
Anni	Detenuti	Suicidi	Anni	Detenuti	Suicidi
1980	30.347	40	1988	35.222	44
1981	32.555	54	1989	35.187	38
1982	32.562	58	1990	31.676	23
1983	39.263	44	1991	31.169	29
1984	43.773	46	1992	44.134	47
1985	43.569	44	1993	50.903	61
1986	42.293	43	1994	52.641	51
1987	33.865	51	1995	50.448	50
Totale ...	298.227	380	Totale ...	331.380	343
Differenza: - 37 suicidi negli anni 1988/1995, X = 4,6 (10%).					

I suicidi, durante gli anni 1980/1987, sono stati 380, e 343 durante gli anni 1988/1995, è così che, con il Servizio Nuovi Giunti, ci sono stati 37 suicidi in meno, con una media di 4,6 per anno. Il risultato va considerato tenendo conto del confronto, tra i due gruppi d'anni, del numero complessivo di detenuti. Dalla tabella 2, risulta che negli anni in cui ha operato il Servizio Nuovi Giunti, ci sono stati ben 33.153 detenuti in più, e la tabella 3 mostra che nell'anno 1987, che ha avuto un numero di detenuti simile, si sono verificati 51 suicidi. Con ciò si vuole sostenere che, teoricamente, a parità di detenuti, il servizio otterrebbe un risultato verosimilmente pari al doppio di quello avuto, intorno ai nove suicidi, forse più, in meno l'anno.

TABELLA 2

Totale detenuti 1980/1987	Totale detenuti 1988/1995
298.227	331.380
Differenza: + 33.153 detenuti negli anni 1988/1995.	

TABELLA 3

Nel 1987 n. detenuti: 33.865, e n. suicidi: 51
--

In prima conclusione, si può senz'altro affermare l'efficacia del Servizio Nuovi Giunti.

Le tabelle A/C e B/D, hanno suddiviso i dati secondo un criterio empirico, quello del periodo detentivo, vale a dire il tempo trascorso dal giorno dell'arresto al momento del suicidio. Precisamente, si è visto che si ottenevano indici significativi separando i detenuti da oltre tre mesi dall'arresto (tabelle A/C), dai detenuti da meno di tre mesi dall'arresto (tabelle B/D). I dati considerati riguardano il 1996 e il 1997 fino il mese di giugno, ma sono analitici, in pratica sono i singoli casi.

Il criterio ha la caratteristica di separare i detenuti definitivi dagli imputati. Le tabelle A/C mostrano 20 e 13 detenuti definitivi, su totali, di 29 e 16 casi, e le tabelle B/D mostrano 11 e 5 detenuti imputati, su totali, di 16 e 8 casi.

Il criterio ha un fattore psicologico implicito, l'impatto emotivo con il carcere.

Con «impatto emotivo» s'intende una somma d'altri fattori come la paura per l'ambiente, l'angoscia per la propria sorte, stati depressivi reattivi, la vergogna di aver subito l'arresto, crisi esistenziali, ecc. L'ipotesi è che il fattore «impatto emotivo» aumenti il numero dei decessi nei primi tempi della carcerazione, quando il detenuto è imputato, invece, il maggior numero di suicidi accade quando il detenuto è definitivo.

Nel 1996, i detenuti che si sono uccisi, «oltre tre mesi dall'arresto», sono stati 29 (tabella A), contro 16 morti entro «tre mesi dall'arresto» (tabella B), e nel 1997, sono stati 16

TABELLA A – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

Con disturbi psichici	21
– di cui tossicodipendenti	8
Senza disturbi psichici	8
– di cui tossicodipendenti	5
Totale tossicodipendenti	13
Totalmente sani	3
Totale casi	29
Percentuale su totale casi '96 (45 casi)	64%
<i>Posizione giuridica</i>	
Definitivi	20
Definitivi + imputato	3
Imputati	4
Appellanti	0
Ricorrenti	1
Ricorrenti + imputato	1
Totale casi	29
<i>Rischio suicidario accertato</i>	
Non risulta agli atti	19
Minimo	2
Basso	2
Medio	4
Alto	1
Massimo	1
Totale	29

TABELLA B – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

Con disturbi psichici	8
– di cui tossicodipendenti	5
Senza disturbi psichici	8
– di cui tossicodipendenti	5
Totale tossicodipendenti	10
Totalmente sani	3
Totale casi	16
Percentuale su totale casi '96 (45 casi)	36%
<i>Posizione giuridica</i>	
Definitivi	3
Definitivi + imputato	0
Imputati	11
Appellanti	2
Ricorrenti	0
Ricorrenti + imputato	0
Totale casi	16
<i>Rischio suicidario accertato</i>	
Non risulta agli atti	6
Minimo	3
Basso	3
Medio	4
Alto	0
Massimo	0
Totale	16

TABELLA C – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

Con disturbi psichici	4
– di cui tossicodipendenti	1
Senza disturbi psichici	12
– di cui tossicodipendenti	7
Totale tossicodipendenti	8
Totalmente sani	5
Totale casi	16
Percentuale su totale casi '96 (45 casi)	67%
<i>Posizione giuridica</i>	
Definitivi	13
Definitivi + imputato	1
Imputati	0
Appellanti	1
Ricorrenti	1
Ricorrenti + imputato	0
Totale casi	16
<i>Rischio suicidario accertato</i>	
Non risulta agli atti	10
Minimo	0
Basso	4
Medio	1
Alto	1
Massimo	0
Totale	16

TABELLA D – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

Con disturbi psichici	2
– di cui tossicodipendenti	1
Senza disturbi psichici	6
– di cui tossicodipendenti	5
Totale tossicodipendenti	6
Totalmente sani	1
Totale casi	8
Percentuale su totale casi '96 (45 casi)	33%
<i>Posizione giuridica</i>	
Definitivi	2
Definitivi + imputato	0
Imputati	5
Appellanti	1
Ricorrenti	0
Ricorrenti + imputato	0
Totale casi	8
<i>Rischio suicidario accertato</i>	
Non risulta agli atti	5
Minimo	1
Basso	0
Medio	1
Alto	1
Massimo	0
Totale	8

contro 8 (tabelle C e D). Teoricamente, il risultato non cambia, anche aggiungendo, al numero di suicidi avvenuti «entro tre mesi dall'arresto», l'effetto del Servizio Nuovi Giunti, vale a dire la media di 4,6. Per esempio, i 16 casi della tabella B («Detenuti da meno di tre mesi dall'arresto»), diventano 20,6; sempre meno rispetto alla tabella A («Detenuti da oltre tre mesi dall'arresto»).

In moltissimi casi la previsione di rischio è sbagliata, e ciò, almeno in parte, è da attribuirsi alla fallibilità dell'operatore (vedi riquadro «non risulta agli atti», sotto la voce Rischio Suicidario Accertato, tabelle A/B/C/D), la cui capacità potrebbe, in ogni caso, migliorarsi, altri casi sono sottovalutati (casi accertati a rischio minimo o basso), ma anche questi ultimi rientrano in un'errata previsione dello psicologo.

La cartella del Servizio Nuovi Giunti riporta in forma prestampata una scaletta dei gradi di rischio, accanto c'è un riquadro sempre da barrare, quando il rischio suicidario, in sostanza è da escludere, è barrata la casella «minimo» o «basso»; tuttavia, spesso, avviene che l'esperto psicologo non barra nessun livello di rischio quando crede che il detenuto non sia in pericolo, del resto segnalare un rischio minimo o basso è sempre una segnalazione, da qui il fatto che alcuni casi di suicidio «non risultano agli atti» invece di rientrare nelle categorie di rischio minimo o basso.

Il resto dei suicidi avviene nonostante l'attivazione dei controlli, come mostrano le tabelle 1A, 1B, 1C e 1D («Tipologie d'Alloggiamento ed Eventuali Controlli»). Dalla tabella 4, riassuntiva delle precedenti, si legge che dieci detenuti erano sottoposti «a grande sorveglianza», quattro in «isolamento a grande sorveglianza», nove «in isolamento per incolumità personale» e uno in «infermeria cella singola a grande sorveglianza», per un totale di ventiquattro detenuti. Alcuni di questi controlli non sono disposti dallo psicologo, ma sono presi autonomamente dagli Istituti penitenziari, in applicazione di circolari dell'Amministrazione penitenziaria. La casistica ha confermato che certe tipologie di reato pongono problemi di sicurezza relativamente all'incolumità personale del detenuto. Si tratta di detenuti con particolare situazione

TIPOLOGIE DI ALLOGGIAMENTO E EVENTUALI CONTROLLI

TABELLA 1a – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

A grande sorveglianza, a volte in cella singola	5
In isolamento a grande sorveglianza	2
In isolamento per incolumità personale*	4
In infermeria cella singola, a grande sorveglianza	1
In infermeria cella singola, senza sorveglianza	0
Cella singola senza sorveglianza	10
Dato non precisato, probabilmente cella in comune	7
Totale	29

* Un caso in cella singola

TABELLA 1b – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

A grande sorveglianza, a volte in cella singola	3
In isolamento a grande sorveglianza	0
In isolamento per incolumità personale**	4
In infermeria cella singola, a grande sorveglianza	0
In infermeria cella singola, senza sorveglianza	1
Cella singola senza sorveglianza	2
Dato non precisato, probabilmente cella in comune	6
Totale	16

** Uno per motivi di giustizia, uno per sciopero della fame

TABELLA 1c – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

A grande sorveglianza, a volte in cella singola	2
In isolamento a grande sorveglianza	1
In isolamento per incolumità personale	0
In infermeria cella singola, a grande sorveglianza	0
In infermeria cella singola, senza sorveglianza	2
Cella singola senza sorveglianza	1
Dato non precisato, probabilmente cella in comune	10
Totale	16

TABELLA 1d – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

A grande sorveglianza, a volte in cella singola	0
In isolamento a grande sorveglianza	1
In isolamento per incolumità personale *	1
In infermeria cella singola, a grande sorveglianza	0
In infermeria cella singola, senza sorveglianza	0
Cella singola senza sorveglianza	0
Dato non precisato, probabilmente cella in comune	6
Totale	8

* Per motivi di giustizia

TABELLA 4 – QUADRO RIASSUNTIVO TABELLE 1a, 1b, 1c, 1d

A grande sorveglianza, a volte in cella singola	10
In isolamento a grande sorveglianza	4
In isolamento per incolumità personale	9
In infermeria cella singola, a grande sorveglianza	1
Totale	24
In infermeria cella singola, senza sorveglianza	3
Cella singola senza sorveglianza	13
Dato non precisato, probabilmente cella in comune	29
Totale	45

processuale (collaboratori di giustizia) o di detenuti i cui reati hanno una particolare natura (violenze sui minori, ecc.) o di detenuti con situazioni di conflitto con altri detenuti o perché persone note o implicate in vicende di rilevanza nazionale o internazionale.

Sempre dalla tabella 4, si evince che i casi di suicidio non sottoposti a nessuna forma di controllo erano: tre «in infermeria cella singola, senza sorveglianza», tredici in «cella singola senza sorveglianza», ventinove «dato non precisato, probabilmente cella in comune». Complessivamente per un totale di quarantacinque detenuti. Mettendo a confronto la tabella 5

(vedi) con la tabella 4, si nota che i casi messi sotto controllo, considerando gli interventi non collegabili al Servizio Nuovi Giunti, passano da quattordici a ventiquattro, conseguentemente i detenuti che non hanno ricevuto nessuna forma di controllo diminuiscono da cinquantacinque a quarantacinque.

Ora, possiamo passare alle considerazioni per poi concludere.

Innanzitutto è da ribadire che il Servizio Nuovi Giunti, come abbiamo visto, ha diminuito, se pure modestamente, il numero di suicidi, tuttavia e nonostante altre forme di controllo disposte autonomamente dagli Istituti, molti detenuti riescono in ogni caso a suicidarsi, e gli altri, verso i quali non c'era nessuna prevenzione fisica, si uccidono durante la detenzione. Come si diceva, contrariamente all'ipotesi di partenza, la maggior parte dei gesti autolesionistici non avviene durante il primo periodo di detenzione, nel 1996, su un totale di quarantacinque casi, ventinove detenuti (64%) si sono tolti la vita dopo oltre tre mesi dall'arresto, e nel 1997, su un totale di ventiquattro casi (giugno '97), sedici sono stati i detenuti (67%) che si sono tolti la vita dopo questo periodo detentivo (tabelle A, B, C, D).

Una prima conclusione è che il Servizio Nuovi Giunti è efficace, ma per quei detenuti che risolvono entro breve termine l'«impatto emotivo» con il carcere, statisticamente quantificabile con la media della tabella 1 ($X = 4,6$), ma ciò non basta ad

TABELLA 5 – QUADRO RIASSUNTIVO TABELLE A, B, C, D

Rischio suicidario accertato	
Medio	10
Alto	3
Massimo	1
Totale	14
Non risulta agli atti	40
Minimo	6
Basso	9
Totale	55

TABELLA 8 – DETENUTI DEFINITIVI, 1997

Da oltre tre mesi dall'arresto (13 casi)	Da meno di tre mesi dall'arresto (12 casi)
Dal momento del suicidio al fine pena	Dal momento del suicidio al fine pena
1) 5 anni e 11 mesi 2) 4 » 6 » 3) 1 » 4 » 4) 1 » 11 » 5) 2 » 5 » 6) 7 » 9 » 7) 3 » 10 » 8) 0 » 7 » 9) 3 » 8 » 10) 4 » 11 » 11) Giorni 5 12) 0 anni e 7 mesi 13) 0 » 3 »	1) 1 anno e 7 mesi 2) 3 anni e 3 »
X = 2 anni e 10 mesi *	X = 2 anni e 5 mesi **
* Calcolando la liberazione anticipata, due anni e quattro mesi. ** Due anni e con la liberazione anticipata.	

due casi del 1997, dovevano scontare: un anno e sette mesi, tre anni e tre mesi. Considerando la liberazione anticipata, un anno e quattro mesi e due anni e mezzo circa. Obiettivamente, anche nel peggiore dei casi, non sono pene molto lunghe, ad ogni modo che dire del detenuto che doveva scontare solo tre mesi.

Del resto il sottofattore «angoscia per la propria sorte», indipendentemente dall'ipotesi di partenza, non concorre certo a spiegare neppure i casi raggruppati oltre i tre mesi dall'arresto. Le tabelle 7 e 8 mostrano che le medie dei periodi detentivi del 1996, e del 1997, sono di due anni e quattro mesi e di due anni e dieci mesi che, con la liberazione anticipata, si riducono a due anni e a due anni e quattro mesi, ma si tratta di medie, in realtà molti casi avevano un fine pena di pochi mesi, due casi addirittura di pochi giorni.

Invertendo il ragionamento, si può supporre che il sottofattore «angoscia per la propria sorte», per i detenuti definitivi oltre i tre mesi dall'arresto, «pesi» in prossimità della loro scar-

cerazione (angoscia di separazione), quando si pone il problema di rientrare nella società, ma allora non si giustifica più il suicidio dei detenuti che dovevano scontare ancora diversi mesi.

Allora, come spiegare i casi di suicidio in nostro possesso?

Dalle tabelle A, B, C, D, si vede che moltissimi detenuti erano segnalati come affetti da disturbi psichici, molti di questi al contempo erano anche tossicodipendenti, altri detenuti, senza disturbi psichici, erano comunque tossicodipendenti. La tabella 6, riassuntiva delle precedenti, mostra che i detenuti con disturbi psichici erano trentacinque, di cui tossicodipendenti quindici, i detenuti senza disturbi psichici trentaquattro ma di cui ventidue tossicodipendenti, solo dodici i detenuti giudicati sani e/o non tossicodipendenti. Questi dati sono impressionanti, nella sostanza su sessantanove casi considerati, ben cinquantasette detenuti erano affetti da disturbi psicopatologici; infatti, oltre i trentacinque detenuti valutati esplicitamente con un disturbo psichico, altri ventidue detenuti erano tossicodipendenti.

TABELLA 6

Con disturbi psichici	35
– di cui tossicodipendenti	15
Senza disturbi psichici	34
– di cui tossicodipendenti	22
Totale tossicodipendenti	37
Totalmente sani	12

La tossicodipendenza è strettamente correlata (fino al 90% dei campioni di tossicodipendenti) ai disturbi mentali, ed è ben nota la correlazione che intercorre, in misura diversa, tra i vari disturbi e i fenomeni depressivi, questi ultimi causa dei suicidi. Inoltre, gravi malattie, come l'infezione da HIV, inducono i soggetti sieropositivi in comportamenti autolesivi con un rischio di 17/36 volte maggiore rispetto la popolazione generale.

Dalle tabelle 2A e 2B (Analisi delle Effettive Forme di Controllo Attivate, Singoli Casi «Forme di controllo e Patologie»), apprendiamo che sedici detenuti erano sieropositivi (HIV), uno aveva la malattia conclamata (AIDS), e uno era

ANALISI DELLE EFFETTIVE FORME DI CONTROLLO ATTIVATE SINGOLI CASI

Legenda «Forme di controllo (e patologie)»:

C.C.	Cella comune;
C.S.	Cella singola;
Inf.	Infermeria;
Is.	Isolamento;
Is. per I.P.	Isolamento per incolumità personale;
G.S.	Grande sorveglianza;
D.M.	Disturbo mentale;
T.	Tossicodipendente;
H.I.V.	Infezione.

TABELLA 2a – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

Livello di rischio	Forme di controllo	Tipologia reato
Minimo	C.C./D.M./T./H.I.V.	Legge stupefacenti
»	C.S.	Omicidio volontario
Basso	C.S.	Omicidio, furto, aggressione, rapina
»	C.C./D.M./T./H.I.V.	Furto aggravato
Medio	C.C./D.M.	Legge stupefacenti
»	Is. per I.P./T.	Omicidio, res. p. u., rapina
»	C.C./T./H.I.V.	Dup. tent. furto aggravato
»	C.S./T.	Legge stupefacenti
Alto	C.C./D.M.	Sfruttamento prostituzione e altro
Massimo	C.C./G.S./D.M.	Omicidio aggravato e altro
Non risulta agli atti	C.S./D.M.	Omicidio, detenzione abusiva armi
»	Is. G.S./D.M.	Rapina ed altro
»	C.S.inf. G.S./D.M./T.	Concorso in rapina
»	C.S./D.M./T./H.I.V.	Furto, oltraggio p.u., altro
»	Is. per. I.P./D.M.	Omicidio prerintenzionale
»	C.S./D.M.	Omicidio aggravato
»	C.C./G.S./D.M./T.	Legge stupefacenti
»	C.C./T.	Legge stupefacenti
»	Is. per I.P./D.M.	Omicidio, associazione mafiosa
»	C.S. per I.P./D.M./T./H.I.V.	Furto/ex pol. penitenziaria
»	C.C./D.M.	Legge stupefacenti
»	C.S./D.M./T./H.I.V.	Omicidio, oltraggio p.u.
»	C.S./G.S./D.M.	Omicidio colposo e altro
»	C.S./G.S./D.M./T.	Conc. furto aggravato
»	C.S./T./H.I.V.	Ricettazione, furto aggravato
»	C.S./D.M.	Legge stupefacenti
»	Is. G.S./D.M./T.	Ricettazione, ass. delinquere
»	C.S. art. 41bis	Associazione mafiosa e altro
»	C.C./G.S./D.M.	Omicidio

TABELLA 2b – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1996

Livello di rischio	Forme di controllo	Tipologia reato
Minimo	C.C./D.M./T./H.I.V. (transex)	Estorsione
»	C.C.	Violenza carnale, lib. viol.
»	Is. per I.P.	Arnesi da scasso
Basso	Is. per mot. giu.zia/T.	Concorso in omicidio
»	Is. sciopero fame/D.M./ T/H.I.V.	Legge stupefacenti
»	C.C./T./H.I.V.	Rapina, lesioni in concorso
Medio	Ist. per tip. reato/D.M.	Concorso lesioni personali
»	C.S. per rischio suicidio/ D.M./T./H.I.V.	Rapina
»	C.C./G.S./D.M./T./H.I.V.	Furto aggravato
»	C.C./G.S./D.M./T.	Rapina a mano armata
Non risulta agli atti	C.C./T./H.I.V.	Concorso tentato furto aggravato
»	C.C./D.M.	Lesioni, tentata estorsione
»	C.S.	Rapina
»	C.C./T.	Legge stupefacenti e altro
»	C.S. inf./T.	Rapina, lesioni aggravate
»	C.S. (art. 41bis)	Associazione mafiosa

TABELLA 2c – DETENUTI DA OLTRE TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

Livello di rischio	Forme di controllo	Tipologia reato
Basso	C.C./T.	Concorso rapine, furti, lesioni
»	Is. G.S./T.	Furto aggravato e altro
»	C.C./T.	Furto aggravato
»	C.S. infermeria/T.	Rapina, lesioni personali
Medio	C.C./D.M.	Tentato omicidio
Alto	C.S./G.S./D.M.	Concorso tentato omicidio
Non risulta agli atti	C.C./D.M.	Legge stupefacenti
»	C.C./G.S./D.M./T.	Furto aggravato e altro
»	C.S. inf./T./H.I.V.	Furto aggravato
»	C.C.	Legge stupefacenti, furto
»	C.C.	Legge stupefacenti
»	C.S. (coll.)/T./H.I.V.	Tentato omicidio, legge armi
»	C.C.	Rapina aggravata, ricettazione
»	C.C./T.	Legge stupefacenti e altro
»	C.C.	Legge stupefacenti e altro
»	C.C.	Resistenza pubblico ufficiale

TABELLA 2d – DETENUTI DA MENO DI TRE MESI DALL'ARRESTO, 1997

Livello di rischio	Forme di controllo	Tipologia reato
Minimo	Is. mot. giustizia/T.	Furto aggravato
Medio	C.C./D.M.	Furto aggravato e altro
Alto	Is. G.S.	Tentato omicidio, legge armi
Non risulta agli atti	C.C./T.	Legge stupefacenti
»	C.C./T./H.I.V.	Legge stupefacenti
»	C.C./T./A.I.D.S.	Tentata rapina, oltraggio, altro
»	C.C./D.M./T.	Omicidio aggravato
»	C.C./T./H.C.V.	Concorso furto aggravato

affetto da HCV, nove di questi detenuti erano stati diagnosticati affetti da un disturbo psichico.

È evidente, in generale, e in particolare dall'esempio appena riportato, che il fenomeno suicidario, in ambito penitenziario, si configura essenzialmente come problema sanitario. Certamente, questi sedici detenuti, colpiti da una grave malattia, necessitavano di un'assistenza psicologica continua, non di un controllo fisico della loro persona.

In realtà, poi, questa possibilità di controllo, con particolari forme detentive, impedisce solo una percentuale di suicidi (tabella 1), e non è adatto a fermare gli altri, come il totale dei casi qui esaminati, inoltre queste forme di controllo non sono, per la maggior parte delle volte, neanche attive. Nel 1996, dei 16 casi citati come esempio, solo quattro erano sotto sorveglianza, e nel 1997 nessuno. Due erano stati segnalati dal Servizio Nuovi Giunti, e due subivano il controllo perché rientranti in quelle tipologie di reati per le quali il DAP ha impartito precise disposizioni. Di questi due ultimi, uno era in isolamento per sciopero della fame, e uno in isolamento per incolumità personale, in quanto ex appartenente alla polizia penitenziaria.

Ultimamente il DAP ha disposto che i detenuti che fanno lo sciopero della fame devono essere alloggiati in infermeria, ma ciò non costituisce che una variante inutile, infatti, dalle tabelle 1A, 1B e 1C, rispettivamente, vediamo, che c'è stato un caso di suicidio «in infermeria cella singola, a grande sorveglianza», uno «in infermeria cella singola, senza sorveglianza», e ancora due «in infermeria cella singola, senza sorveglianza».

I dati utilizzati, sono stati raccolti e classificati dall'Amministrazione penitenziaria a priori rispetto alla presente relazione, indipendentemente dall'ipotesi di partenza e dal suo svolgimento, non ci possono essere dubbi sulla loro veridicità. Il fenomeno suicidario in carcere è un problema essenzialmente sanitario. Vale a dire prestare la necessaria assistenza sanitaria a quei detenuti considerati a rischio di suicidio. Ciò potrebbe realizzarsi riconsiderando l'impiego degli esperti psicologi (ex art. 80, legge 354/75) negli Istituti penitenziari.

All'esperto psicologo va riconosciuto il ruolo sanitario, come detto nel precedente lavoro: «Relazione sullo status professionale e giuridico dello psicologo e suo attuale impiego negli istituti penitenziari». Questo studio n'è una prova. L'esperto psicologo, all'interno degli Istituti penitenziari, deve essere contemporaneamente inserito nell'area trattamentale e nell'area sanitaria; nella prima, per un suo intervento finalizzato al progetto che riguarda il reinserimento del detenuto, nella seconda per quei casi, come il suicidio, che necessitano di un intervento di tipo sanitario, sia in un caso sia nell'altro, la presenza dello psicologo non può essere discontinua come oggi. La sua figura è ancora condizionata dall'art. 80 dell'Ordinamento Penitenziario, nonostante la legge ordinistica di categoria che è del 1989, la quale ha modificato l'identità professionale dello psicologo, e l'aspetto giuridico.

In conclusione, il Servizio Nuovi Giunti deve continuare ad operare, forse migliorare la capacità diagnostica-predittiva degli psicologi con dei brevi corsi, sicuramente migliorare la scheda di valutazione del rischio suicidario e inserirla in un più ampio contesto. S'è visto, p.es., che allo stato attuale, è inutile barrare una casella di rischio minimo o basso, spesso neanche barrate (leggi «non risulta agli atti»). L'esperto deve stabilire una reale possibilità di autosoppressione, da questa, anche come sono attualmente previsti, disporre i controlli, ma soprattutto la scheda deve servire per la presa in carico del detenuto da parte di un «servizio psicologico sanitario», anche per quei casi «sottovalutati», per esempio proprio quelli a rischio «minimo» e «basso». L'esperto, in pochi minuti di colloquio, deve decidere se predisporre la sorveglianza o meno, su questa decisione grava la consapevolezza che egli per ragioni

logistiche inerenti l'organizzazione dell'Istituto, stabilite da circolari che raccomandano di non «tendere verso l'alto», deve indicare i casi «veramente» a rischio, ma così facendo è costretto ad operare una divisione dicotomica che limita la prevenzione, e non potrebbe essere altrimenti quando quest'ultima si basa pressoché su un controllo fisico.

È comprensibile che l'Amministrazione raccomandi formalmente di limitare i controlli solo per i casi giudicati dagli esperti psicologi effettivamente a rischio, in caso contrario gli Istituti si troverebbero di fronte una difficoltà di trovare locali idonei e agenti, tuttavia ciò è contrario ad un'efficace prevenzione dei suicidi. I termini del problema qui affrontato devono essere ribaltati. I detenuti, in quanto cittadini, hanno costituzionalmente diritto anche ad un'assistenza sanitaria psicologica, quest'ultima diventa la vera prevenzione. La prevenzione è un'azione su un essere umano, non può concepirsi come un atto meramente custodiale che, similmente a delle scatole cinesi, s'inserisce in un altro atto, se pure legittimo, di controllo sociale, cioè la carcerazione.

In una prima ipotesi di riorganizzazione dei servizi, si può pensare ad un «servizio psicologico» che coordinandosi eserciti le attività previste per gli attuali servizi psicologici.

RIASSUNTO

L'autore vuole fornire valore di prova scientifica circa alcune considerazioni contenute nell'articolo:

- le attività psicologiche dovevano essere completamente riviste, a partire dal 1989, anno in cui con la Legge Ordinistica di categoria esse hanno trovato una loro definizione, giuridica e professionale;

- la trasformazione giuridico-professionale s'è accompagnata con una trasformazione culturale-scientifica, entrambe hanno pervaso la società e lo psicologo è stato utilizzato da privati e istituzioni alla luce di questi cambiamenti, ma non dal D.A.P.;

- l'Amministrazione penitenziaria aveva e ancora ha tutto da guadagnare nel rivedere la materia dei servizi psicologici, sia in termini di prestigio positivo sia di funzionalità.

Per dimostrare quanto sopra l'Autore ha scelto un argomento da sempre di grande rilevanza sociale e fondamentale tra i compiti che deve assolvere l'Amministrazione. L'articolo evidenzia la necessità che per affrontare i problemi clinici in ambito penitenziario, tra cui il suicidio è il più drammatico, sia rivista l'organizzazione dei servizi psicologici e riconosciuto l'aspetto sanitario dello psicologo.

RÉSUMÉ

L'Auteur veut donner une preuve de valeur scientifique à propos de certaines considérations contenues dans son article.

- les activités psychologiques devaient être complètement revues à partir de 1989, date à laquelle, grâce à la Règle de l'Ordre de catégorie, elles ont trouvé une définition, juridique et professionnelle;

- la transformation juridico-professionnelle s'est accompagnée d'une transformation culturo-scientifique. Toutes deux se sont répandues dans la société et le psychologue a été utilisé à la lumière de ces changements, par les particuliers et les institutions, mais non pas par le D.A.P;

- l'Administration Pénitentiaire avait, et a encore, tout à gagner, tant en termes de prestige que d'efficience, à revoir ses services psychologiques.

Pour démontrer ce qui précède, l'Auteur a choisi un argument depuis toujours de grande importance sociale et fondamental parmi les devoirs que l'Administration doit remplir.

Pour affronter, dans l'environnement pénitentiaire, les problèmes cliniques parmi lesquels le suicide est le plus dramatique, son article met en évidence la nécessité de revoir l'organisation des services psychologiques et de reconnaître l'aspect sanitaire du psychologue.

SUMMARY

The Author's aim is to provide a scientific demonstration of the validity of a number of points in the article.

- Psychologists' activities had to be completely re-examined starting from 1989, when a professional and legal definition of the category of psychologist was established by law.

- Along with this legal and professional transformation a cultural and scientific transformation took place, and in the light of these changes the services of the psychologist came to be utilized both by private individuals and institutions, but not by the Department of Prison Administration.

- The Administration of Penitentiaries had, and has, everything to gain by taking a fresh look at the subject of psychological services, both in terms of prestige and functionality.

To demonstrate the validity of these points the Author has chosen a theme which not only has great social impact but which also represents one of the fundamental tasks which the Penitentiary Administration must carry out.

The article highlights the fact that, in order to confront clinical problems in a penitentiary environment, among which suicide is the most serious, the organization of psychological services must necessarily be reviewed and the health care role of the psychologist must be recognized.

IL SUICIDIO NELLE CARCERI IN ITALIA: UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO (1996-1997)

FRANCO TAGGI (*), ROBERTO TATARELLI (**),
GABRIELLA POLIDORI (*), IGINIA MANCINELLI (**)

SOMMARIO: Introduzione. — 1. - Materiali e metodi. — 2. - Risultati anno 1996. — 3. - Risultati anno 1997. — 4. - Discussione. — 5. - Conclusioni.

INTRODUZIONE

Il suicidio nelle carceri è un tema che solo recentemente ha polarizzato l'attenzione dei ricercatori. Questo interesse è giustificato non solo dal fatto che le persone recluse in Istituti di pena presentano un altissimo rischio per il suicidio — circa nove volte più elevato che nella popolazione generale (LESTER e DANTO 1993) — ma anche perché in diversi Paesi, tra cui l'Italia, la popolazione carceraria risulta in continuo aumento e ciò fa pertanto prevedere che sempre più persone verranno esposte ad un rischio così rilevante.

Le cause di un più alto tasso di suicidi tra i detenuti possono essere attribuite sia al tipo di popolazione che si trova in carcere (spiegazioni di «importazione», dove «importazione» è riferito a caratteristiche soggettive) sia a quello che le prigioni rappresentano (spiegazioni di «deprivazione»). La maggior parte dei fattori di rischio per i suicidi o per i tentati suicidi presenti nella popolazione generale sono iper-rappresentati in

(*) Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità.

(**) Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

quella carceraria (HAYCOCK 1991). Comunque, sebbene l'aspetto relativo all' «importazione» abbia il suo valore, esso rappresenta solo una spiegazione parziale dell'alto tasso di suicidi registrati nelle carceri (ad esempio alcuni aspetti relativi all'alto tasso di patologia psichica dei reclusi possono essere riferiti agli effetti della permanenza nell'ambiente carcerario stesso).

Dall'esame della letteratura emerge che i principali fattori di rischio suicidario nelle carceri appaiono essere principalmente (dall'anamnesi o nella storia della carcerazione) la presenza di disturbi psichici (in 6 studi), precedenti tentativi di suicidio (TS) (in 4 studi), il primo periodo di detenzione (in 4 studi), la lunghezza del periodo di detenzione (in 4 studi) e la tossicodipendenza (in 3 studi). Esistono pertanto dei sottogruppi, all'interno della popolazione carceraria, che presentano un rischio più elevato rispetto a quello presentato dalla totalità dei detenuti.

SCHALLER et al. (1996) riportano che il suicidio in Svizzera rappresenta il 25-45% delle morti in carcere. Nel loro studio caso-controllo, che comprendeva 172 casi e 169 controlli, vengono rilevati i seguenti fattori di rischio: età inferiore a 25 anni ($RR = 4.4$), precedenti TS ($RR = 4.7$), una storia di trattamenti psichiatrici ($RR = 2.5$) e dipendenza da oppiacei ($RR = 2.8$). AXELSON e WAHL (1992) riportano che tra i detenuti, sia uomini che donne, vi è un numero significativo di malati psichici, la cui psicopatologia è spesso seria, ed aggiungono che gli psicotici, una volta in prigione, sono soggetti a condizioni che conducono ad uno scompenso della sintomatologia e ad un alto tasso di suicidio. WINKLER (1992) ritiene che fattori di rischio suicidario in carcere sono principalmente la tossicodipendenza, l'isolamento, e le prime 24 ore di detenzione. SALIVE et al. (1989) hanno riscontrato 37 suicidi nelle prigioni del Maryland tra il 1979 e il 1987 (39.6 suicidi su 100,000 detenuti maschi/anno); sono stati considerati quali fattori di rischio: la razza bianca ($RR = 2.0$; 95% CI da 1.1 a 3.9), l'età compresa tra 25 e 34 anni ($RR = 1.8$; 95% CI da 1.0 a 3.4), la condanna per crimini commessi contro la persona ($RR = 3.4$; 95% CI da 1.7 a 6.7), una sentenza a vita ($RR = 4.7$; 95% CI da 2.2 a 10.0), il

confinamento in un Istituto penitenziario di massima sicurezza (RR = 5.1; 95% CI da 2.7 a 9.8). DOOLEY (1990) ha studiato 295 suicidi avvenuti nelle prigioni inglesi nel periodo che va dal 1972 al 1987 (il 98.4% del totale dei suicidi in carcere); tra i soggetti che si erano suicidati è stato riscontrato che molti avevano avuto precedenti trattamenti psichiatrici, avevano compiuto gesti autolesivi, erano stati accusati o condannati di violenza o abusi sessuali o erano stati condannati all'ergastolo. L'autore ritiene che una misura preventiva potrebbe essere l'utilizzo di domande standardizzate tese alla ricerca di precedenti TS, insieme ad una migliore, continua ed attiva comunicazione tra lo staff ed i detenuti. BLAND et al. (1990) hanno trovato su 180 detenuti di età compresa tra 18 e 44 anni, selezionati mediante randomizzazione, un'alta frequenza di disturbi psichici ed una frequenza di TS sette volte più elevata che nella popolazione generale; tra i vari questionari era stato utilizzato il Diagnostic Interview Schedule. Sempre a proposito di disturbi psichici MADEN et al. (1994) hanno riscontrato le seguenti prevalenze tra le donne detenute: 2% psicosi, 18% disturbo di personalità, 18% nevrosi, 26% abuso di sostanze, 6% ritardo mentale. SKEGG e Cox (1991) riportano che in Nuova Zelanda il tasso di suicidio tra i detenuti (su 100.000 anni/persona) è passato da 27.3 nel periodo 1973-82 a 178.0 nel periodo 1983-87 (con RR da 1,6 a 8,2). L'Auckland ha contribuito notevolmente a tale incremento: da 37/100.000 nel periodo 1973-82 a 549/100.000 nel periodo 1983-87, a causa di rigide restrizioni nel trasferimento di prigionieri con problemi psicologici; in base a questi risultati, gli autori sottolineano l'importanza di una adeguata e pronta assistenza psichiatrica per i detenuti. DURAND et al. (1995) hanno esaminato i casi di suicidio in una grande prigione di Detroit dal 1967 al 1992. Secondo questi autori un importante fattore di rischio, mai identificato in precedenza, è l'omicidio o omicidio colposo. BOURGOIN (1993) ha riscontrato una correlazione tra suicidio e lunghezza del periodo di detenzione, ma non tra suicidio e tipo di crimine commesso né tra suicidio e sesso; l'autore indica tra i principali fattori di rischio per i detenuti un alto stato sociale ed un alto livello di integrazione sociale e familiare, contrariamente a quanto si rileva nella popolazione gene-

rale. GREEN et al. (1993) affermano che il suicidio in carcere è un fenomeno prevalentemente maschile, associato alla presenza di precedenti TS, di disturbi psichici, all'abuso di sostanze e allo stato di single, e non associato invece all'età, al tipo di reato commesso, a precedenti condanne o alla lunghezza del periodo di detenzione. HURLEY (1989) riporta i seguenti dati relativi a venti suicidi avvenuti in una prigione di massima sicurezza dell'Australia nell'arco di 15 anni (dal 1973 al 1987): più della metà dei suicidi si è verificato nei primi due mesi, i detenuti in attesa di giudizio si sono rivelati più a rischio dei condannati, più di un terzo aveva ricevuto in precedenza trattamenti psichiatrici, il 40% aveva già tentato il suicidio. MARCUS e ALCABES (1993) hanno rilevato 48 suicidi tra il 1980 e il 1988 nel Dipartimento di Correzione della città di New York, di cui il 42% attuati nei primi 30 giorni di detenzione; il 91% dei detenuti era in cella singola, il 52% aveva avuto una diagnosi di grave disturbo psichiatrico e il 46% aveva ricevuto cure psichiatriche ambulatoriali o era stato ricoverato; secondo gli autori tutti i detenuti con una storia di disturbi psichici o comunque ritenuti a rischio di suicidio devono beneficiare di cure psichiatriche adeguate durante il periodo di detenzione e non devono essere collocati in celle singole; essi inoltre ritengono che lo staff di correzione debba essere addestrato a riconoscere i comportamenti a rischio di suicidio. Per KERKHOF e BERNASCO (1990) i fattori di rischio da prendere in considerazione sono il primo periodo di detenzione, la condizione di «straniero» e il dover scontare una pena di molti anni. HAYCOOK (1991) parla di una probabile connessione tra eteroaggressività e suicidio tra i detenuti. GRIFFITHS (1990) considera come fattore di rischio suicidario la presenza di condanne precedenti. Uno studio che desta particolare attenzione è quello di BEN-DAVID e SILFEN (1993), i quali sottolineano l'importanza degli abusi sessuali nei maschi detenuti. In tale studio, effettuato in Israele, si riporta che su 235 maschi detenuti il 23.8 % ha confermato di aver subito uno stupro; di questi più del 20% ha avuto una reazione acuta (per esempio tentando il suicidio) dopo la confessione, mentre il 77.7% di coloro che non hanno avuto una reazione acuta trattavasi a loro volta di stu-

pratori. La Tab. 1 riporta i fattori di rischio rilevati negli studi sui suicidi nelle carceri.

Le ricerche empiriche sul suicidio in carcere rimangono comunque molto limitate e sarebbero necessarie nuove e approfondite indagini.

TABELLA 1 – FATTORI DI RISCHIO DEL SUICIDIO NELLE CARCERI

AUTORI	LUOGO	FATTORI DI RISCHIO
Hurley (1989)	Australia	Primo periodo di detenzione; posizione giuridica di imputato; storia di trattamenti psichiatrici; precedenti TS
Salive et al. (1989)	Maryland	Razza bianca; età compresa tra 25 e 34 aa; condanna per crimini commessi contro la persona; sentenza a vita; confinamento in un istituto penitenziario di massima sicurezza
Griffiths (1990)	USA	Precarcerazione
Dooley (1990)	Inghilterra	Storia di trattamenti psichiatrici; precedenti TS; lunghezza del periodo di detenzione; condanna per violenza o abuso sessuale
Kerkhof e Bernasco (1990)	Netherlands	Primo periodo di detenzione; condizione di «straniero»; lunghezza del periodo di detenzione
Skegg e Cox (1991)	N. Zelanda	Presenza di disturbi psichici
Winkler (1992)	Wisconsin	Tossicodipendenza; isolamento; le prime 24 ore di detenzione
Bourgoin (1993)	Francia	Alto livello di integrazione sociale e familiare; lunghezza del periodo di detenzione
Green et al. (1993)	Canada	Sesso; precedenti TS; presenza di disturbi psichici; tossicodipendenza; stato di single
Marcus e Alcabes (1993)	New York	Primo periodo di detenzione; isolamento; presenza di disturbi psichici; precedenti ricoveri in ambiente psichiatrico
Ben David e Silfen (1993)	Israele	Aver subito abusi sessuali in carcere
DuRand et al. (1995)	Detroit	Condanna per omicidio o omicidio colposo
Schaller et al. (1996)	Svizzera	Età inferiore a 25 aa; precedenti TS; precedenti trattamenti psichiatrici; dipendenza da oppiacei

In Italia non sono stati ancora compiuti studi sistematici sul fenomeno suicidario in carcere. In questo primo lavoro ci proponiamo:

- a) di esaminare, in termini di epidemiologia descrittiva, i casi di suicidio nelle carceri italiane rilevati nel periodo 1996-1997;
- b) di formulare delle ipotesi sui possibili fattori di rischio;
- c) di indicare eventuali misure di prevenzione da adottare.

Ulteriori studi (tipo caso-controllo) sono attualmente in corso per la verifica e la quantificazione dei presunti fattori di rischio individuati.

1. – *Materiali e metodi*

I dati da noi considerati sono quelli relativi alle schede anonime sui decessi per suicidio avvenuto in ambiente penitenziario occorsi negli anni 1996 e 1997. Essi sono stati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

I dati sono stati inseriti in un data base ed elaborati con criteri statistico-epidemiologici mediante il programma Epi 6 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. – *Risultati anno 1996*

I casi di suicidio osservati sono stati 45, pari ad un tasso di 92,5 suicidi ogni 100.000 reclusi/anno. Il rapporto tra questo tasso e il tasso più recente disponibile per la popolazione generale (11.93 per 100.000 abitanti/anno) è pari a 7.8.

La popolazione carceraria era di 48.528 soggetti, di cui 46.441 maschi (95,7%) e 2.087 femmine (4,3%). Nonostante la gran parte dei suicidi (43/45) fosse costituita da maschi, il tasso suicidario nei due sessi risulta analogo (43/46.441 contro 2/2.087): ciò, confermato anche dai dati del 1997, sia pure in base ai modesti valori mostrati dalla variabile poissoniana per la femmine (dell'ordine di qualche unità), ha profonde conseguenze. Mentre nelle carceri vediamo che il rapporto tra la mortalità m/f è pari circa a 1, nella popolazione generale tale

rapporto è mediamente pari a 2,5 e per quanto riguarda gli anni in questione tale rapporto è in crescita ed è circa uguale a 3 per la fascia di età in questione. Pertanto se per i maschi detenuti il Rischio Relativo di suicidio è circa 10 volte quello della popolazione generale, nel caso delle femmine tale rischio è circa 30 volte quello della popolazione generale. Questo risultato se confermato sui dati retrospettivi mostrerebbe inequivocabilmente come l'esposizione al carcere per le femmine, sia pure con un basso numero di casi, rappresenta una situazione non solo non irrilevante ma a maggior rischio che nei maschi.

L'età media dei soggetti è di 34.8 anni (età mediana 32 anni). Il 25% dei soggetti aveva meno di 31 anni, un altro 25% aveva più di 39 anni. Il range di età di questi suicidi va da 23 a 55 anni. Le due donne suicide avevano rispettivamente 23 e 27 anni di età.

Il 64.4% dei casi era costituito da italiani e il 35.6% da stranieri, di cui una larga maggioranza (87.5%) extracomunitari. Il 25% dei soggetti era stato arrestato prima del giugno '94, un altro 25% dopo il maggio '96. L'ingresso nell'Istituto di pena era per il 25% dei casi precedente al gennaio '96 e per un altro 25% successivo al luglio '96. La posizione giuridica dei soggetti era prevalentemente di condanna definitiva (57.8%); i restanti casi erano imputati. Per una gran parte dei soggetti (84.4%) il termine della pena era previsto prima dell'anno 2000. I reati commessi erano prevalentemente omicidi (26.7%), furti (24.4%), droga (20%), rapina (15.6%), più altri reati (13.3%).

Il 60% dei soggetti aveva già subito carcerazione.

Gli Istituti dove si sono verificati i suicidi coprono praticamente tutto il territorio nazionale; la percentuale maggiore di suicidio riguarda però i grandi Istituti penitenziari.

La scolarità dei soggetti era sostanzialmente di tipo basso (il 62.2% di essi aveva conseguito un titolo pari alla media inferiore o meno). Tra i casi c'era un solo laureato.

I soggetti tossicodipendenti erano più della metà (55%). Di 21 soggetti, di cui si conosceva lo stato di infezione HIV, risultava positivo il 66.7%: nell'ipotesi ottimistica che tutti i soggetti non testati fossero negativi, la prevalenza di HIV positivi

sarebbe almeno pari al 31.1%. Il rischio suicidario era stato valutato per 26 soggetti, ed era risultato sostanzialmente basso o assente (53.8%); tuttavia, nel 23% di questi casi tale rischio era stato considerato elevato. Il 20% dei soggetti era in isolamento e il 40% pur non essendo in isolamento era comunque collocato in cella singola.

Al colloquio psicologico, nel 69% dei 42 soggetti di cui si conosceva questo dato si era rilevata un'alterazione dello stato psichico. La situazione più frequentemente riscontrata era quella di una sindrome ansioso-depressiva (42.9% sul totale dei casi, 62.1% sul numero di soggetti che presentava disturbi psichici). Gli altri disturbi messi in evidenza nei 29 soggetti positivi al colloquio di valutazione psichica erano costituiti da: agitazione psicomotoria (13.8%); disturbo di personalità (10.3%); sindrome delirante (13.3%) idee persecutorie (3.4%). La gravità di queste manifestazioni era considerata elevata nel 27.5% dei casi e media nel 34.5%.

La modalità prevalente del suicidio è stata l'impiccagione, che si è riscontrata nel 84.4% dei casi, seguita da inalazione di gas (11.1%) e, nei due casi restanti, ferite da taglio e soffocamento mediante sacchetto di plastica.

In rapporto al periodo di detenzione, il 24,4% dei casi si è suicidato entro un mese; medianamente il suicidio si è realizzato entro un anno; il 20% dei casi si è ucciso dopo tre anni di detenzione. Si osservi a questo proposito che non sono infrequenti suicidi dopo lunghi periodi di detenzione: ad esempio, l'11.1% si suicida dopo cinque o più anni di detenzione.

I suicidi si sono realizzati praticamente in tutti i mesi dell'anno, anche se appaiono meno numerosi nella prima metà dell'anno (da gennaio a giugno si osserva il 35.6% dei casi; in particolare, nel 1° semestre dell'anno si osserva il 57.1% di tutti i suicidi degli stranieri, contro solo il 25.0% dei suicidi dei soggetti italiani). Le ore del suicidio sono le più diverse e sostanzialmente coprono tutto l'arco della giornata, anche se sono meno rappresentate le ore notturne (16.3% dei casi, dalle 00.00 alle 05.00 del mattino). I decessi sono avvenuti per il 58.1% all'interno dell'Istituto di pena e per il 41.9% in ospedale, dove il paziente è deceduto o giunto cadavere.

Per quanto riguarda i reati, nei giovani con 30 e meno anni di età alla morte, predominano la droga (36.4%) e la rapina (36.4%); in soggetti tra 31 e 35 anni è dominante l'omicidio (38.9%) seguito dal furto (33.3%); anche nei soggetti di 36 e più anni prevale l'omicidio (31.3%), seguito dal furto (25%). Si osservi che il reato per droga, presente nella classe dei più giovani nel 36.4% dei casi, diminuisce percentualmente nelle classi successive (16.7% e 12.5% rispettivamente).

Per quanto riguarda gli extracomunitari, a fronte degli altri casi, non si rilevano differenze significative nello stato psichico, nella posizione giuridica, nella prevalenza di tossicodipendenti. Gli extracomunitari risultano più in isolamento degli altri (42.8% contro 9.6%, test X^2 , $p < 0.0128$). Lo stato di infezione HIV era noto solo in tre extracomunitari (risultati tutti positivi), contro 18 degli altri di cui risultava positivo il 61.1%: questa differenza tuttavia non risulta significativa data l'esiguità del campione.

In riferimento all'età, ripartendo sempre i soggetti in tre classi (≤ 30 , 31-35, 36 + anni alla morte), non si evidenziano differenze nella prevalenza di tossicodipendenti; per quanto riguarda l'HIV i dati sono più frammentari in quanto relativi, come detto, solo a 21 soggetti; tuttavia, mentre nelle classi più anziane la proporzione di HIV positivi tra i testati è intorno al 60%, i quattro soggetti sotto i 30 anni testati sono risultati tutti HIV positivi. La proporzione di extracomunitari è massima nella classe giovane (45.5%) e tende a decrescere nelle due classi successive (33.3% e 18.8% rispettivamente). Rischio suicidario «elevato» risulta massimo nella classe centrale (36.4%), ma tale risultato non sembra molto indicativo in quanto i dati sono disponibili solo per 26 soggetti. Elevato il tasso di precarcerazione tra i più giovani (75%), laddove nelle altre due classi si ha rispettivamente il 64.7% e 46.7%.

La rapidità nel realizzare il suicidio risulta massima nei giovani dove il 45.5% attua il gesto entro 15 giorni, laddove nelle altre due classi solo il 5.6% e il 12.5% si comporta analogamente (test X^2 , $p < 0.019$). Tale rapidità risulta inoltre essere massima negli extracomunitari: entro 15 gg si uccide il 35.7% contro il 9.7% degli altri (test della probabilità esatta di Fisher:

$p < 0.048$). La proporzione dei suicidi messi in atto il primo anno di detenzione nelle tre classi di età è rispettivamente 54.5%, 33.3% e 62.5% ($p < 0.215$, n.s.).

Un altro aspetto interessante è che a 15 gg. dall'inizio della detenzione la gran parte dei suicidi riguarda «imputati» che costituiscono il 75% dei suicidi a 15 gg (su 10 soggetti imputati, 6 si sono uccisi entro 15 gg — il 60%! — mentre su 24 «definitivi» solo uno si è ucciso entro 15 gg — 4.2%). Questo non sembra spiegato dall'età in quanto la distribuzione per età non è diversa statisticamente nei due casi ($p > 0.20$), né — si noti — la presenza di problemi psichici ($p > 0.30$), né dalla mancanza di precarcerazioni (fattore protettivo). Questo fatto risulta confermato dai dati dei suicidi relativi al 1° semestre 1997.

Sembra esserci una tendenza nei soggetti HIV positivi a suicidarsi prima degli altri, specie nei giovani: tuttavia l'esiguità dei casi, unitamente a una parziale conoscenza di positività per HIV, rende questa una ipotesi da esaminare attentamente in futuro, eventualmente su casistiche cumulate di diversi anni. Sempre tenendo conto che il test per l'HIV è stato effettuato solo su 21 soggetti, si tenga presente che 12 dei 13 tossicodipendenti esaminati erano HIV positivi (92.3%), contro solo 2 degli 8 non tossicodipendenti testati (25%) ($p < 0.0032$ al test della probabilità esatta di Fisher).

3. – Risultati Anno 1997

I suicidi osservati nel '97 sono stati 55 (52 maschi e 3 femmine), cui corrisponde un tasso di 112 suicidi ogni 100.000 detenuti/anno, con un aumento del tasso di mortalità suicidario di 20 rispetto all'anno precedente.

Per tutte le altre cause si sono avuti 67 decessi. Il suicidio pertanto ha rappresentato il 45% di tutta la mortalità carceraria osservata nell'anno (122 morti totali).

La popolazione carceraria era di 49.306 soggetti, di cui 47.274 maschi (96%) e 2.032 femmine (4%).

Nonostante la gran parte dei suicidi (52/55) fosse costituita da maschi, il rapporto maschi/femmine è di circa 1:1,4.

L'età media dei soggetti era di 33 anni. Il 25% dei soggetti aveva meno di 26 anni, un altro 25% aveva più di 40 anni. L'età di questi suicidi andava da 21 a 57 anni. Le 3 donne suicide avevano rispettivamente 23 e 27 e 24 anni di età.

L'85,5% dei casi era costituito da italiani e il 14,5 da stranieri, tutti extracomunitari (3 slavi e cinque nordafricani). Il 25% dei soggetti è stato arrestato prima del giugno '94, un altro 25% dopo marzo '97. L'ingresso nell'Istituto di pena era per il 25% dei casi precedente ad ottobre '96 e per un altro 25% successivo al luglio '97.

La posizione giuridica dei soggetti era prevalentemente di condanna definitiva (61,8%); i restanti casi erano imputati.

Per una gran parte dei soggetti con condanna definitiva (78,4%) il termine della pena era previsto prima dell'anno 2000.

I reati commessi erano prevalentemente omicidi (19,6%), furti (29,4%), droga (29,4%), rapina (11,8%), più altri reati (9,8%).

Gli Istituti dove si sono verificati i suicidi coprono sostanzialmente tutto il territorio nazionale. Il 70,5% dei soggetti per i quali il dato era noto ($n = 44$) aveva già subito carcerazione.

La scolarità dei soggetti risulta essere sostanzialmente di tipo basso: dei 41 casi in cui era noto questo dato, il 43,9% aveva conseguito la licenza elementare, il 39% la media inferiore; un soggetto aveva conseguito il diploma e uno la laurea.

Il 60% dei 45 casi in cui era noto il dato era tossicodipendente. Di 22 soggetti, di cui si conosceva lo stato di infezione HIV, risultava positivo il 36,4%; nell'ipotesi ottimistica che tutti i soggetti non testati fossero negativi, si avrebbe una prevalenza di HIV positivi pari al 15,7%.

Il rischio suicidario era stato valutato per 23 soggetti, ed era risultato sostanzialmente basso (39,1%); tuttavia nel 18,2% di questi casi tale rischio era stato considerato elevato.

Solo il 16,7% dei soggetti era in isolamento, anche se un ulteriore 17,8% pur non essendo in isolamento era comunque collocato in cella singola.

All'esame psichiatrico il 21,7% dei 23 soggetti di cui si conosce questo dato non mostrava alterazioni dello stato psichico.

La situazione più frequentemente riscontrata nei restanti soggetti è quella di una sindrome depressiva (47.7%). Gli altri problemi messi in evidenza nei 23 soggetti positivi all'esame psichiatrico erano costituiti da: disturbo di personalità (8.6%), idee persecutorie (8.6%).

Nei 17 casi in cui il dato risultava disponibile, la gravità di queste manifestazioni era considerata elevata nel 5.9% dei casi e media nel 58.8%.

La modalità prevalente del suicidio è l'impiccagione, che si riscontra nel 81.8% dei casi, seguita da inalazione di gas (16.4%) e ferite da taglio (1.8%).

In rapporto al periodo di detenzione, il 23.5% dei casi si è suicidato entro un mese; medianamente il suicidio si realizza entro un anno; circa il 25% dei casi si uccide dopo tre anni di detenzione. Si osservi a questo proposito che non sono infrequenti suicidi dopo lunghi periodi di detenzione: ad esempio, il 7.8% si suicida dopo cinque o più anni.

I suicidi si sono realizzati praticamente in tutti i mesi dell'anno, anche se appaiono concentrati nella parte centrale dell'anno (da maggio a settembre si osserva il 60.8% dei casi). Le ore del suicidio sono le più diverse e sostanzialmente coprono tutto l'arco della giornata, anche se sono meno rappresentate le ore notturne (19.6% dei casi, dalle 00.00 alle 05.00 del mattino).

Diversamente da quanto osservato nel 1996, dove le morti sono avvenute per il 58.1% all'interno dell'Istituto di pena e per il 41.9% in ospedale, dove il paziente è deceduto o giunto cadavere, nel 1997 all'interno dell'Istituto di pena si osserva l'84.0% degli eventi.

In quasi la metà dei casi (44%) il suicidio si realizza entro un mese dall'ingresso.

4. – *Discussione*

Risulta chiaramente dai dati analizzati che i soggetti che si sono suicidati nelle carceri italiane nel 1996 erano per lo più adulti giovani (età media sotto i 35 anni). Più del 50% aveva una posizione giuridica di condanna definitiva (anche se il 75% dei decessi entro il quindicesimo giorno di detenzione riguarda

gli imputati), era tossicodipendente, aveva subito precedenti carcerazioni, si è suicidato prevalentemente nella seconda metà dell'anno (che comprende i mesi più caldi e con il maggior numero di festività). Per più di un terzo trattavasi di stranieri e di sieropositivi. Il 20% era in isolamento ed il 40% era comunque ubicato in cella singola. Il 25% si è suicidato entro un mese dall'inizio della detenzione. Il livello di scolarità per la maggior parte era basso. In più del 50% era stato riscontrato un disturbo psichico. I disturbi psichici più frequenti, anche se nella maggior parte dei casi è stata posta solo una diagnosi di stato, erano gli stati depressivi e deliranti e i disturbi di personalità. La valutazione del rischio suicidario è stata compiuta in modo meramente soggettivo e senza l'ausilio di idonee scale di valutazione psicometrica (era basata esclusivamente su di un colloquio). Non sono stati riportati dati su eventuali precedenti TS.

Nella popolazione carceraria da noi esaminata appaiono pertanto di interesse, nella valutazione del rischio suicidario, i seguenti fattori:

- la posizione giuridica (sebbene la posizione di «condannato» sia quella a maggior rischio, la posizione di «imputato» è ad altissimo rischio nei primi 15 gg di detenzione) (in accordo con HURLEY, 1989);
- lo stato di tossicodipendenza (in accordo con SCHALLER et al. 1996, WINKLER 1992, GREEN et al. 1993);
- la presenza di precarcerazioni (in accordo con GRIFFITHS 1990; in disaccordo con GREEN et al. 1993);
- la presenza di disturbi psichici (in accordo con AXELSON e WAHL 1992, DOOLEY 1990, BLAND et al. 1990, GREEN et al. (1993), MARCUS e ALCABES (1993), HURLEY 1989);
- il primo periodo di detenzione (in accordo con WINKLER 1992, MARCUS e ALCABES 1993, HURLEY 1989, KERKHOF e BERNASCO 1990);
- l'isolamento o la collocazione in cella singola (in accordo con WINKLER 1992, MARCUS e ALCABES 1993) in particolare per gli stranieri;
- il secondo semestre, che comprende i mesi più caldi (che coincidono: a) con il peggioramento delle condizioni ambientali

e b) con la significativa riduzione della presenza degli operatori a causa delle ferie) e quelli con il maggior numero di festività (vedi il punto b);

- la mancanza di una valutazione oggettiva del rischio suicidario;

- la sieropositività;

- la condizione di «straniero» (in accordo con KERKHOF e BERNASCO 1990), in particolare se in isolamento.

5. – Conclusioni: le possibilità preventive

Alla luce di quanto rilevato nella discussione, sia sulla base dei nostri dati, che dovranno naturalmente essere confermati e approfonditi mediante ulteriori ricerche, sia sulla base dei risultati degli studi internazionali, possono essere sin d'ora estratte linee guida per la prevenzione del fenomeno.

La prevenzione viene metodologicamente distinta in primaria, secondaria e terziaria. In materia di suicidio la prevenzione primaria dovrebbe tendere a prevenire le cause e i fattori responsabili direttamente e indirettamente del comportamento suicidario (riguarda i soggetti in cui non si sono manifestati intenzioni o gesti suicidari); la prevenzione secondaria dovrebbe tendere a prevenire il fenomeno nei soggetti in cui le intenzioni suicidarie si siano già manifestate, cioè nei soggetti che apertamente minacciano o promettono di suicidarsi; la prevenzione terziaria dovrebbe tendere a prevenire la ricorrenza del suicidio, o meglio del tentato suicidio.

In Italia non è mai stata attuata alcuna strategia tesa a prevenire o a ridimensionare il fenomeno suicidario tra i detenuti; va detto che nel corso del 1997 è stato istituito dal Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — Ufficio Centrale dei Detenuti-Affari Generali Rep. II) un gruppo di lavoro sul fenomeno dell'autolesionismo in carcere, al quale uno di noi ha attivamente partecipato in qualità di esperto esterno.

Sulla base dei possibili fattori di rischio sopra individuati riteniamo che la prevenzione del fenomeno nello specifico

ambiente di restrizione carceraria dovrebbe schematicamente comprendere tre momenti o livelli: un primo a carattere generale ambientale, un secondo a carattere diagnostico-individuativo ed un terzo a carattere terapeutico (tab. 2). I tre momenti devono integrarsi e ciascuno di essi non può naturalmente prescindere dagli altri due.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale possono essere individuate le seguenti misure: miglioramento delle condizioni generali (curare ad esempio gli aspetti alberghieri: vitto, alloggio, ecc., così come l'igiene ambientale); umanizzazione dei rapporti intersoggettivi; riduzione dell'inattività e dell'isolamento affettivo; separazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti dagli altri detenuti; migliore distribuzione del numero dei detenuti per metro quadrato, nel senso della riduzione dell'affollamento; riduzione della frattura con il mondo esterno e agevolazione dei contatti con la famiglia; separazione tra imputati e condannati; maggiore sorveglianza.

Per quanto riguarda il momento diagnostico-individuativo risulta indispensabile un corretto esame psichico per una valutazione oggettiva e multidisciplinare del rischio suicidario (psicopatologica e psicosociale) con accurato esame anamnestico e psico-comportamentale e, possibilmente, con idonee scale psicometriche e schede di valutazione. Specifica atten-

TABELLA 2 – MISURE DI PREVENZIONE DEL SUICIDIO IN CARCERE

AMBIENTE	DIAGNOSI	«TERAPIA»
Miglioramento condizioni generali Umanizzazione rapporti Riduzione inattività e isolamento Selezione tossicodipendenti Selezione alcolisti Migliore distribuzione detenuti Riduzione frattura mondo esterno Agevolazioni contatti familiari Separazione imputati/condannati Maggiore sorveglianza	Valutazione rischio: – anamnesi – status psichico – test psicometrici	Trattamento individualizzato: Coinvolgimento psicoeducazionale di: – tutto il personale – detenuti – familiari Permessi premio

zione e particolare cautela debbono inoltre essere poste all'atto dell'ingresso della persona in Istituto, specie se per la prima volta, e prima della sua assegnazione alla sezione a cui è destinata. È auspicabile che l'osservazione non si limiti all'inizio della detenzione ma venga proseguita nel corso di essa.

Rientrano nel momento terapeutico: un adeguato e ovviamente individualizzato trattamento psicologico e/o psichiatrico del disagio e del disturbo rilevati; il coinvolgimento almeno di tipo psicoeducazionale di tutto il personale (compreso il volontariato); il coinvolgimento dei detenuti; il coinvolgimento dei familiari. Potrebbero inoltre avere finalità pedagogiche gratificanti alcune incentivazioni quali i «permessi premio».

Un ulteriore approfondimento, soprattutto ai fini della prevenzione, dei dati da noi indicati come possibili fattori di rischio resta comunque indispensabile. A questo scopo servirebbe uno studio caso-controllo, dove il controllo è costituito da detenuti con caratteristiche analoghe ai casi di suicidio.

BIBLIOGRAFIA

- LESTER D., DANTO B.L., *Suicide Behind Bars. Prediction and Prevention*. Philadelphia: The Charles Press Publishers 1993.
- HAYCOCK J., *Capital crimes: suicide in jail*. Death Studie 1991; 15/5.
- SCHALLER G., ZIMMERMANN C., RAYMOND L., *Risk factors in self-injurious behaviour in a Swiss prison*. Soz Praventiv Med 1996; 41/4: 249-56.
- AXELSON GL., WAHL OF., *Psychotic versus nonpsychotic misdemeanants in a large county jail: an analysis of pretrial treatment by the legal system*. Int J Law Psychiatry 1992; 15/4: 379-86.
- WINKLER GE., *Assessing and responding to suicidal jail inmates*. Community Ment Health J 1992; 28/4: 317-26.
- SALIVE ME, SMITH GS, BREWER TF. *Suicide mortality in the Maryland state prison system, 1979 through 1987*. JAMA 1989; 262/3: 365-369.
- DOOLEY E., *Prison suicide in England and Wales, 1972-87*. Br J Psychiatry 1990; 156: 40-5.
- BLAND RC, NEWMAN SC, DYCK RJ, ORN H. *Prevalence of psychiatric disorders and suicide attempts in a prison population*. Can J Psychiatry 1990; 35/5: 407-13.

- MADEN T, SWINTON M, GUNN J., *Psychiatric disorder in women serving a prison sentence*. Br J Psychiatry 1994; 164/1: 44-54.
- SKEGG K, COX B. *Impact of psychiatric services on prison suicide*. Lancet 1991; 338/8780: 1436-8.
- DURAND CJ, BURTKA GJ, FEDERMAN EJ, HAYCOX JA, SMITH JW., *A quarter century of suicide in a major urban jail: implications for community psychiatry*. Am J Psychiatry 1995; 152/7: 1077-80.
- BOURGOIN N., *Mortality due to suicide in prison*. Rev Epidemiol Santé Publique 1993; 41/2: 146-54.
- GREEN C, KENDALL K, ANDRE G, LOOMAN T, POLVI N., *A study of 133 suicides among Canadian federal prisoners*. Med Sci Law 1993; 33/2: 121-7.
- HURLEY W., *Suicides by prisoners*. Med J Aust 1989; 151/4: 188-190.
- MARCUS P, ALCABES P., *Characteristics of suicides by inmates in an urban jail*. Hosp Community Psychiatry 1993; 44/3: 256-61.
- KERKHOF AJ, BERNASCO W., *Suicidal behavior in jails and prisons in the Netherlands: incidence, characteristics and prevention*. Suicide Life Threat Behav 1990; 20/2: 123-37.
- HAYCOOK J., *Crimes and misdemeanors: a review of recent research on suicides in prison*. Journal of Death and Dying 1991; 23/2: 81-94.
- Griffiths AW., *Correlates of suicidal history in male prisoners*. Med Sci Law 1990; 30/3: 217-8.
- BEN DAVID S, SILFEN P. *Rape death and resurrection: male reaction after disclosure of the secret of being a rape victim*. Med Law 1993; 12/1-2: 181-9.

RIASSUNTO

Il problema del suicidio nelle carceri è particolarmente grave. Si consideri infatti che nella popolazione carceraria esso rappresenta la prima causa di morte, con tassi annui intorno a 100 casi ogni 100.000 detenuti (nella popolazione generale detto tasso è intorno a 8 casi ogni 100.000 abitanti/anno). In Italia nel 1996 su una presenza media di 48.528 detenuti sono stati osservati 45 suicidi (43 maschi e 2 femmine), pari a un tasso di 93 suicidi ogni 100.000 detenuti/anno. Il 35,6% di questi era costituito da stranieri, in gran parte extracomunitari. Per tutte le altre cause si sono avuti 76 decessi. Il suicidio pertanto ha rappresentato il 37,2% di tutta la mortalità carceraria osservata nell'anno (121 morti totali). Come termine di confronto, si pensi che negli USA i suicidi nelle carceri costituiscono circa il 30% dei decessi.

Nel 1997 sono stati registrati 55 suicidi (52 maschi e 3 femmine), pari a un tasso di 112 suicidi ogni 100.000 detenuti/anno, con un aumento del tasso di mortalità per suicidio di 20 rispetto al 1996.

In questo lavoro vengono esaminati i casi di suicidio nelle carceri italiane rilevati nel periodo 1996-1997, con una descrizione del fenomeno in termini quantitativi. Tale analisi ha dato la possibilità agli autori di proporre ipotesi sui fattori di rischio e sulle misure di prevenzione adottabili.

RÉSUMÉ

Le problème du suicide dans les institutions pénitentiaires est particulièrement grave. Parmi la population carcérale, celui-ci est en fait la première cause de décès, avec des taux annuels d'environ 100 cas sur 100.000 détenus (parmi la population en milieu libre, le taux est de 8 cas sur 100.000 citoyens/an). En Italie en 1996, considérant une moyenne de présence de 48.528 détenus, 45 suicides ont été enregistrés (43 hommes et 2 femmes), ce qui correspond à un taux de 93 suicides sur 100.000 détenus/an. Le 35,6% des suicides concernait des étrangers, en majorité extra-communautaires. Pour d'autres causes, 76 décès ont été enregistrés. Le suicide a donc constitué le 37,2% de la mortalité carcérale observée pendant l'année (totale: 121 décès). À fin d'une comparaison, aux Etats Unis les suicides en prison constituent environ le 30% des décès.

En 1997, 55 suicides ont été enregistrés (52 hommes et 3 femmes), c'est à dire un taux de 112 suicides sur 100.000 détenus/an, avec une augmentation du taux de mortalité à cause de suicide de 20 unités, comparé à 1996.

Dans cet article on examine les cas de suicide dans les établissements italiens, relevés en 1996-1997, avec une description quantitative du phénomène. Cette analyse a donné aux Auteurs la possibilité de formuler des hypothèses sur les facteurs de risque et sur les mesures possibles de prévention.

SUMMARY

The problem of suicide in prison is particularly serious. Among the prison population, this is the first cause of death, with annual rates around 100 cases out of 100.000 prisoners (among the general population, this rate is around 8 cases out of 100.000 citizens/year). In Italy, in 1996, out of an average presence of 48.528 prisoners, 45 suicides have been recorded (43 men and 2 women), which means a rate of 93 suicides out of 100.000 prisoners/year. 35,6% of these were strangers, and most of them from extra-european countries. Due to other causes, 76 cases of death have been counted. In fact, suicide has represented 37,2% of prison mortality during that year (121 cases of death). As a comparison, it can be observed that, in the United States, prison suicides are around 30% of all causes of prison mortality.

In 1997, 55 suicides have been recorded (52 men and 3 women), which means a rate of 112 suicides out of 100.000 prisoners/year, showing an increase of 20 units compared with 1996.

In this essay, the cases of suicide in Italian penitentiary institutions during the period 1996-1997 are observed, viewing at a quantitative description of the phenomenon. This analysis gives the Authors the occasion to formulate hypothesis on risk factors and on possible prevention measures.

RIFLESSIONI SULLA FORMAZIONE E SUL RUOLO DELL'EDUCATORE PENITENZIARIO

GIAMPIERO SARTARELLI (*)

SOMMARIO: Premessa. - 1. - Sull'educazione. - 2. - Requisiti culturali. - 3. - Concezioni e finalità della pena. - 4. - Formazione psicopedagogica dell'educatore. - 5. - Sulla devianza. - 6. - Ruolo pedagogico e requisiti personologici dell'educatore. - 7. - Formazione giuridica. - 8. - L'educatore come «operatore sociale». - 9. - Conclusioni.

PREMESSA

Questo scritto vuole rappresentare un contributo sulla individuazione di alcuni requisiti culturali e personologici che dovrebbero delineare l'identità professionale di una figura così variegata come quella dell'educatore penitenziario.

La trattazione non può non estendersi ai temi della devianza e della criminologia, oltre che dell'educazione. La stessa molteplicità di funzioni attribuite all'educatore dalla legge di riforma e dalle richieste «sul campo», determina una sorta di con-fusione con altre figure professionali «complementari», quale l'assistente sociale (ad esempio, a livello giornalistico, e non soltanto, si parla a volte di «educatore sociale»). D'altro canto, tale fraintendimento di ruoli rivela il carattere multiforme, ibrido, insito nel ruolo dell'educatore penitenziario.

In buona sostanza, il problema della formazione dovrebbe prevedere due momenti, due aspetti: il primo, riguardante l'insieme dei requisiti (culturali e personologici) che l'educa-

(*) Educatore nel N.C.P. di Civitavecchia.

tore dovrebbe possedere «a priori» rispetto all'assunzione in servizio nell'Amministrazione penitenziaria; il secondo, concernente una preparazione aggiuntiva al precedente, che prenda in considerazione la mutevole realtà storico-sociale nella quale è inserito il «mondo penitenziario». In quest'ultimo ambito s'innesta l'aggiornamento professionale (di competenza della Scuola di Formazione del Personale) ed i corsi di perfezionamento (ad es., il corso di Medicina Penitenziaria che si è svolto di recente presso l'Università di Roma «La Sapienza»). La formazione dovrebbe avere un carattere di continuità, configurarsi come vera e propria «formazione permanente, che segua l'operatore e che lo faccia evolvere in concomitanza con il progredire delle forme di attuazione dell'esecuzione penitenziaria» (1).

1. – *Sull'educazione*

Introducendo un discorso generale, va osservato anzitutto che il termine «educatore» rimanda etimologicamente a quello di «educazione», di riflessione filosofico-pedagogica sulla peculiarità e sugli obbiettivi dell'educazione stessa. A seconda del periodo storico-culturale e «di pensiero», l'attenzione si concentra, di volta in volta, «sui valori etici dell'educazione o sui contenuti del sapere da trasmettere ed acquisire; sulla necessità di promuovere la formazione del soggetto, la sua autonomia e libertà ovvero di assicurare l'integrazione dell'individuo nella società» (2). Tale definizione esplicita l'assunto della funzione dell'educatore quale strumento della «formazione del soggetto», ed implicitamente del suo «cambiamento personologico», nonché dell'«integrazione» o reinserimento sociale (del detenuto, per traslare nello specifico della presente analisi). Richiamando l'ibridismo anzidetto, viene richiesto all'educatore penitenziario sia

(1) L. CULLA: *Il lavoro penitenziario e la formazione professionale degli operatori in Il lavoro penitenziario: realtà e prospettive*, Gangemi Ed. - Roma 1988, pag. 188.

(2) ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA: *La piccola Treccani*, voce «Educazione», SIAE, 1995.

un «farsi» psicologo (o, in un'accezione più ampia, «antropologo esistenziale») sia «operatore sociale».

In armonia con la suddetta definizione di «educazione», Mauro Laeng la concepisce come «attività intenzionalmente diretta a promuovere lo sviluppo della persona umana e la sua integrazione nella vita della società» (3).

All'educatore penitenziario compete l'insieme degli interventi sulla persona del detenuto, sul suo «divenire storico», sulle sue problematiche (di natura esistenziale, familiare, giuridica, detentiva), nonché «fare da ponte» con la realtà esterna, allorquando, ad esempio, il soggetto viene ammesso alle misure alternative alla detenzione.

L'aspetto interdisciplinare delle competenze attraverso le quali attivare i propri interventi è l'elemento caratterizzante l'educatore penitenziario. Egli costituisce «il perno dell'organizzazione dell'attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati (4)». Tale ruolo centrale dell'educatore viene altresì riconosciuto da G. Ponti, allorché scrive: «... l'educatore rappresenta oggi una figura-chiave dell'istituzione carceraria... è l'organizzatore di tutte le attività socializzanti all'interno della prigione, è il tramite per i rapporti con l'esterno e della mediazione fra l'autorità e la comunità dei reclusi» (5).

La molteplicità delle funzioni esercitate dall'educatore penitenziario, nonché le finalità dei suoi interventi, del suo «operare», rimanda al tema di fondo concernente la sua «formazione».

A tal fine, una disamina dell'art. 1, co. 2 del R.E., ad esempio, il quale statuisce che «il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una

(3) G. REALE-D. ANTISERI-M. LAENG: *Filosofia e Pedagogia – dalle origini ad oggi* – Vol. 3, ed. La Scuola, Brescia 1986, pag. 815.

(4) M. CANEPA-S. MERLO: *Manuale di Diritto Penitenziario*, ed. Giuffrè, 1996, pag. 77.

(5) G. PONTI: *Compendio di Criminologia*, Raffaello Cortina Editore, 1990, pag. 467.

costruttiva partecipazione sociale», induce a considerare che per raggiungere tale finalità, non può essere esaustiva la preparazione conseguita con il solo diploma di scuola media superiore (come si è richiesto fino ad ora per selezionare gli educatori), di per sé non qualificante, privo di «professionalizzazione».

2. – *Requisiti culturali*

Nell'ambito della formazione di base, risulta indispensabile un diploma di laurea in Scienze Umane (in particolare, Filosofia e Scienze dell'Educazione ad indirizzo extrascolastico) o almeno l'aver frequentato un corso triennale, successivo alla scuola media secondaria di 2° grado, per educatori professionali.

Di notevole spessore umanistico-pedagogico è il corso quadriennale (distinto in due bienni) organizzato dallo I.A.P.E. (Istituto di Antropologia Personalistica Esistenziale) presso la S.U.R. (Sophia University of Rome) fondata a Roma nel 1970, ma con varie ramificazioni in Italia, in Francia, Svizzera e Belgio.

Per contribuire ad attuare il principio costituzionale della «umanizzazione della pena» ed a favorire le condizioni per rendere rieducativo il carcere, occorre preventivamente «umanizzare» gli operatori penitenziari. Nello specifico dell'educatore, significa fornirgli quegli strumenti formativi e culturali che gli consentano di stabilire (per dirla ricordando un libro di I. Sturniolo) «un rapporto umano e personalistico con il detenuto».

Ad integrazione del curriculum di studi universitario, il problema della formazione rimanda «necessariamente» al tema delle «qualità personologiche» dell'educatore, che costituisce l'elemento-cardine della formazione globalmente intesa, di natura, nello specifico, extrauniversitaria. Ma prima di affrontare tale argomento, ritornerei sul concetto di «umanizzazione della pena», proprio perché questa si connette intrinsecamente con la tematica relativa ai requisiti psicopedagogici dell'educatore.

3. – *Concezioni e finalità della pena*

Nel concetto di pena è racchiusa sia una «categoria giuridica», sia una «categoria umana», di tipo psicologico-etico.

La stessa radice semantica del termine «pena» rimanda al sanscrito «punya» (=«puro», «netto»), da cui punire inteso come «render puro»; in greco «à-poina» indica il «prezzo del riscatto»; pena quindi come «castigo di colpe commesse» (6). Nella configurazione della pena come «categoria giuridica», Canepa-Merlo scrivono: «la sanzione penale è la reazione dell'ordinamento giuridico alla violazione di un precetto dello Stato, volto a tutelare un bene di particolare rilevanza» (7). L'esempio che segue può illustrare bene la diversificazione e la compresenza di entrambe le espressioni della pena.

Un detenuto stava scontando una condanna per filicidio; un giorno rivelò che la pena maggiore che stava sopportando non derivava dalle limitazioni imposte dalla privazione della libertà, insite nel regime detentivo, quanto piuttosto da uno stato di contrizione, che fisiologicamente percepiva come localizzato nella regione cardiaca.

Per quell'uomo, il vissuto della fruizione dei permessi premio, coincideva con una forma di «perdono esterno» della colpa commessa, e per ciò stesso di perdono parziale, mancando ancora, al fine del raggiungimento di uno stato di relativo equilibrio psicofisico, l'attivazione di un «percorso etico» interno alla sua persona. Ed è proprio qui che l'intervento pedagogico dell'educatore può assumere, qualora sia adeguatamente attivato, tutta la sua valenza per una trasformazione significativa della persona del detenuto.

4. – *Formazione psicopedagogica dell'educatore*

Nei confronti di gravi delitti come quelli di omicidio (ma non soltanto per essi) esiste, in linea generale, la tendenza da

(6) O. PIANIGIANI: *Vocabolario etimologico*, voce «pena» ed. Melita, La Spezia 1991.

(7) CANEPA-MERLO, *op. cit.*, pag. 3.

parte degli autori del reato a negare le proprie responsabilità, attribuendo ad altri l'origine degli eventi malavitosi.

Quando tale «abito mentale» non viene assunto deliberatamente, è da ritenersi il risultato inconsapevole dell'azione di schemi mentali difensivi contro l'emergere di stati angosciosi. Tali modalità operative del pensiero consentono all'Io di difendersi contro l'angoscia prodotta «da un impulso indesiderato ed intenso o contro stati emotivi quali la depressione, il senso di colpa, la vergogna (8)». Uno di questi meccanismi difensivi dell'Io, va sotto il nome di «proiezione», e consiste nell'operazione in base alla quale vengono localizzati nell'altro, qualità, sentimenti, azioni (ivi comprese, a maggior ragione, quelle delittuose) che non si vogliono riconoscere come proprie; è come se l'omicida dicesse inconsapevolmente: «non sono stato io a compiere un'azione così pericolosa, è stato lui».

Un altro «meccanismo di difesa» dell'Io contro l'angoscia è la «identificazione con l'aggressore»; un altro ancora, la «scissione»: (un omicida «organizzava» la difesa contro l'affiorare di sentimenti d'angoscia e di colpa, con l'idea di aver compiuto un'azione involontaria, priva di responsabilità: «quando ho sparato ero soltanto muscoli, muscoli tesi», affermava quel detenuto).

Questi esempi vogliono evidenziare la necessità, per l'educatore, di possedere un'adeguata formazione nella «psicologia dinamica», al fine di conoscere non in maniera superficiale la persona che si è resa autrice del reato. Nei casi testé riportati (ma il discorso si può estendere fino a riguardare un numero assai vasto di reati), il ruolo psico-pedagogico dell'educatore dovrebbe consistere nel condurre il detenuto ad assumersi le sue responsabilità in ordine ai fatti-reato. È certamente un compito impegnativo, ma qualificante del ruolo pedagogico, nonché gratificante sul piano umano.

Uno dei presupposti per realizzare ciò è il «pensare» al detenuto come persona, il far leva sulla sua «parte sana».

(8) LAPLANCHE-PONTALIS: *Enciclopedia della psicanalisi*, Biblioteca Universale Laterza, Bari, 1989.

Ciò anche al fine di scongiurare, come osserva Vico, «il danno derivante ai soggetti in difficoltà dall'equazione identificante i devianti con l'intero fenomeno della devianza, la personalità con l'atto deviante» (9).

5. – *Sulla devianza*

Nell'ottica rieducativa, il carcere dovrebbe «supplire» alle carenze, spesso gravi, che hanno accompagnato la vita infantile ed adolescenziale dell'uomo che mette in atto comportamenti devianti: «Un bambino che delinque è quasi sempre un'accusa vivente contro i suoi genitori, come lo è il bambino che sia stato da essi maltrattato o ferito» (10), scriveva Sighele già alla fine del secolo scorso.

L'ambiente socioculturale e la vita familiare di provenienza svolgono una funzione determinante nell'orientare la persona verso la legalità o, al contrario, verso un tipo di vita anti-sociale: «Il senso della giustizia nella verità, la responsabilità nelle istituzioni, la riscoperta della libertà autentica, il rispetto per la vita, l'impegno nell'amore, la forza del perdono... sono tipiche virtù promosse dallo stile di vita domestico» (11).

Viceversa, le manifestazioni anti-sociali sono essenzialmente il risultato di uno stile comportamentale appreso attraverso l'imitazione di azioni aggressive dei genitori (ad esempio, con la punizione fisica) e della mancanza di «introiezione» di norme etico-sociali.

Si può sostenere che «l'aggressività sia fomentata, a volte addirittura causata, dalla frustrazione... esistenziale e dal sempre insorgente senso di vuoto; gli uomini sono più inclini ad uccidere o a voler uccidere, quando i loro sentimenti sono sopraffatti dalla mancanza di significato» (12). Se questo è il quadro di riferimento, il ruolo dell'educatore penitenziario

(9) G. VICO: *Educazione e devianza*, La Scuola, Brescia, 1988, p. 64.

(10) S. SIGHELE: *La coppia criminale*, F.lli Bocca, Editori, Torino, 1893, p. 127.

(11) P. ROVEDA: *Amore, famiglia, educazione*, La Scuola, Brescia 1995, p. 148.

(12) V.E. FRANKL: *Alla ricerca di un significato della vita*, Ed. Mursia, Milano, 1980, pp. 18, 20-21.

«dovrebbe andare» ben oltre quello confinato nello spazio burocratico-amministrativo (trasmissione di istanze prodotte dal detenuto, tendenti ad ottenere i vari benefici di legge; stesura di rapporti informativi sulla condotta inframuraria; uso del computer) nel quale si cimenta quotidianamente, e che lo fanno assimilare più ad un «operatore amministrativo» che non al pedagoga.

6. – *Ruolo pedagogico e requisiti personologici dell'educatore*

In via prioritaria, l'educatore dovrebbe porsi come figura significativa per il detenuto, in alternativa a quelle originarie, che sono risultate mancanti o carenti; saper promuovere nel soggetto uno scopo di vita, un progetto; aiutarlo a prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Parlare di responsabilità significa fare in modo che «il reo si faccia carico, senza equivoci, del male compiuto e della colpa che da esso gliene deriva: vano è ogni discutere di risocializzazione del reo senza presa di coscienza da parte sua della propria responsabilità» (13).

Qui il compito dell'educatore consiste nel «far entrare in contatto» il detenuto con la propria colpa reale; nell'aiutarlo nel complesso passaggio psicologico-etico che va dal senso di colpa al senso di responsabilità.

Il ruolo pedagogico dell'educatore non può non prevedere, come requisiti «personologici», una buona «capacità d'interazione, di relazione e di comunicazione educativa... il rispetto della personalità altrui... la solidarietà, la disponibilità... capire "chi si ha di fronte", di leggerne i bisogni coscienti e di scoprire quelli latenti... autorevolezza... ascolto, accettazione, accoglienza, dell'altro...» (14).

Tuttavia, l'atteggiamento di ascolto e di comprensione della personalità del detenuto non significa «sic et simpliciter»

(13) A. CERETTI-I. MERZAGORA (a cura di): *Criminologia e responsabilità morale*, introd. di G. Ponti, CEDAM, Padova, 1990, p. XI.

(14) S.S. MACCHIETTI: *La formazione degli educatori nella prospettiva della cultura degli anni Novanta*, in XXXIII Convegno di Scholé, La Scuola, 1995, pp. 27, 30-31.

un'accettazione incondizionata: alcune situazioni, difatti, necessitano di modalità comportamentali improntate a fermezza da parte dell'educatore (come nel corso dei consigli di disciplina, in cui la sanzione che viene comminata per un'infrazione agita dal detenuto, ha lo scopo di stimolare una sua riflessione critica nei confronti della condotta che è stata oggetto di censura). Quando un detenuto mette in atto un comportamento aggressivo (manifesto o latente, di natura verbale o fisica) occorre che l'operatore penitenziario (agente di polizia, educatore, medico) adotti uno stile di risposta «adulto», centrato sulla comprensione delle motivazioni che sottendono l'«attacco» agito dal soggetto.

In mancanza di ciò, l'operatore può agire in modo «reattivo» ad una sollecitazione (è il caso, ad es. di alcuni comportamenti di tipo vendicativo, messi in atto da qualche agente di custodia, «in risposta» ad «affronti» subiti). Si assiste, in queste condizioni, ad interventi prettamente anti-pedagogici, centrati sul disprezzo e sul disvalore dell'altro, sulla volontà che «al detenuto bisogna farla pagare».

Osserva argutamente Antonio Mercurio: «Se ho davanti a me una persona che mi odia, o m'insulta... posso reagire in vari modi; posso aggredirla e farle altrettanto male, o addirittura fargliene molto di più... esistono persone che invece di reagire con odio o con indifferenza... decidono di rinunciare al loro odio... il mio odio verso gli altri non è mai proporzionato al male che mi è stato fatto... Ad ogni aggressione corrisponde una reazione disuguale e sproporzionata... Questa parte di odio «in più» non deve essere agita, ma deve essere controllata e distrutta. La distruzione totale di questa parte di odio è il perdono» (15).

In queste osservazioni di Mercurio non vi sono intenti moralistici: il «perdono» è implicitamente inteso come categoria psicologico-etica finalizzata al raggiungimento di uno stato di benessere psicosomatico, di catarsi affettiva, derivanti dalla rinuncia ad odiare e ad agire l'aggressività distruttiva.

(15) A. MERCURIO: *Teoria della persona*, Ed. Bulzoni, Roma 1978 pp. 103, 114.

In armonia con questa concezione, scrive Grossman: «Perdonare non significa capire, ma lasciar andare... un sentimento di rabbia, una paura, un risentimento... l'unica cosa che veramente ci rende liberi è perdonare...» (16).

Comprendere «chi si ha di fronte», coglierne i bisogni coscienti e quelli latenti, agevola l'operatore ad assumere un comportamento meno frustrante: ad esempio, nel caso del detenuto tossicodipendente, può essere di ausilio per comprendere che quel giovane possa aver fatto ricorso agli stupefacenti, per un «disperato tentativo di automedicazione» (17), come osserva Barra, per «curare» un profondo disagio esistenziale, e non per appagare unicamente un vizio personale.

«Accogliere l'altro» significa avere un atteggiamento di disponibilità verso soggetti immaturi, che hanno sviluppato tratti caratteriali antisociali, di tipo «compensatorio e reattivo alle prime frustrazioni» e che attraverso l'uso di droghe cercano di «narcotizzare sentimenti d'ansietà» (18).

Realizzare un rapporto positivo con il detenuto, presuppone il superamento di un legame simbiotico-dipendente, centrato sul puro e semplice bisogno (economico, di risoluzione del problema occupazionale, di esercizio del potere) ed il rispetto dell'altro, sì da ricavare soddisfazione dal lavoro che si sta svolgendo, e non espletarlo soltanto «per dovere».

Se da un lato l'intervento rieducativo dovrebbe mirare, inoltre, a far comprendere al detenuto la valenza pedagogica di una sanzione penale, è vero altresì che l'educatore si trova non di rado a dover gestire tentativi di strumentalizzazione da parte di detenuti che cercano di fornire un'immagine di sé poco rispondente a quella reale; in tali situazioni, l'operatore dovrà, come ben osserva Saverio Fortuna, «discernere tra i comportamenti del condannato, quelli promanati da una sincera volontà di recupero» e ciò in quanto «non può essere seriamente conte-

(16) J. GROSSMAN: *Vivere ed amare*, ed. Crisalide, Spigno Saturnia (LT), 1992, p. 36.

(17) M. BARRA: *Tossicomanie giovanili - tecniche di recupero*, editore Savelli-Gaumont, 1983.

(18) A. BALLONI: *Criminologia e psicopatologia*, ed. Pàtron, Bologna, 1980, p. 192.

stato che la prospettiva dell'uscita dal regime carcerario formi un potente condizionamento per indurre l'adesione formale all'osservazione e alla proposta di trattamento» (19).

Un altro settore d'intervento pedagogico dovrebbe riguardare quell'insieme di attività ludico-ricreative e culturali che va sotto il nome di «animazione socio-culturale» (ad es. il teatro), in cui l'educatore dovrebbe partecipare attivamente «affiancandosi» agli operatori volontari ex art. 78 O.P. e non soltanto delegare ad essi quelle attività, come si usa nella prassi corrente, a causa delle incombenze burocratico-amministrative cui è sottoposto.

L'educatore-animatore agirebbe in un ambito in cui il rapporto operatore-detenuito risulterebbe più spontaneo, proprio perché più libero da «interessi» finalizzati alla «osservazione scientifica della personalità».

Spostando ora l'attenzione dalla figura dell'educatore a quella dell'agente di P.P., rimanendo in tema di trattamento, vorrei osservare che, mentre da un lato scarso credito viene dato dagli agenti alla rieducazione carceraria, con la riforma del Corpo, rivendicando come propria la funzione trattamentale, «questi operatori hanno coltivato a volte l'ambizione di trasformarsi in educatori, con la pretesa di svolgere in prima persona compiti direttamente finalizzati alla rieducazione dei condannati attraverso metodologie socio-psico-pedagogiche» (20).

7. – *Formazione giuridica*

Possiamo osservare che con la Legge Gozzini e con le successive normative, attraverso una politica penale caratterizzata e sostenuta dai principi del «riduttivismo carcerario» (ad es. con la liberazione anticipata) della «individualizzazione» del trattamento e della «risocializzazione» del detenuto (ad es., con le misure alternative alla detenzione), si sono richieste all'educa-

(19) F.S. FORTUNA: *Lezioni di diritto penitenziario*, Edizioni Garigliano, Cassino, 1995, pp. 4, 26.

(20) DI GENNARO-BREDA-LA GRECA: *Ordinamento Penitenziario e Misure Alternative alla Detenzione*, ed. Giuffrè, 1997, p. 28.

tore, "di fatto", specifiche competenze di natura giuridica ed amministrativa, oltre che pedagogica. (Per fare solo un esempio, l'educatore non può disconoscere la normativa restrittiva del 1991-92, nella previsione delle diversificate categorie di detenuti esclusi dai benefici premiali).

Il proliferare di normative e di circolari negli ultimi anni, in materia penitenziaria, ha fatto sì che venisse delineandosi una figura professionale dell'educatore, «integrata» nelle sue componenti, pedagogico-psicologica (con richiamo anche al c.d. «sostegno» di soggetti in difficoltà) e giuridico-giurisprudenziale (con previsione di un bagaglio culturale nei temi dell'Ordinamento Penitenziario, del Diritto Penale, Processuale Penale ed Amministrativo).

In via prioritaria, è su questi due grandi poli della formazione (pedagogica e giuridica) che si condensa l'attività dell'educatore penitenziario. Tale commistione di competenze, tale «ibridismo professionale», è peraltro ben rappresentato dalla caleidoscopica formazione di base, laddove è possibile individuare educatori con laurea in Legge, altri in Scienze Politiche, altri ancora in Pedagogia, in Psicologia, o ancora, in Sociologia (o privi addirittura di laurea). Evidentemente, se uno specifico titolo professionale facilita l'intervento dell'operatore in uno dei poli della formazione prima indicati, d'altro lato può far nascere degli equivoci sulla sua identità professionale.

8. – *L'educatore come «operatore sociale»*

Ad arricchire il quadro delle possibili competenze dell'educatore, si sta sviluppando un orientamento di pensiero che tende ad inserire la figura dell'educatore in ambito sociologico, come «operatore sociale» (tesi sostenuta, ad esempio da alcuni studiosi dell'Università di Trento). Tra questi, Bertelli auspica la creazione di un «servizio sociale penitenziario», da collocare ad un livello intermedio rispetto all'area interna, relativa alla sicurezza, ed all'area esterna, espressione degli enti locali, che gestirebbero la fruizione delle misure alternative. Bertelli sostiene inoltre la necessità di una «politica penitenziaria inserita nell'ambito delle politiche sociali impegnate nel territorio...

l'educatore sarebbe inserito in un lavoro di «rete sociale», non più isolato, mentre la comunità locale diverrebbe terapeutica di per sé» (21).

Analogamente, sulla necessità di integrare l'operatore in una «rete sociale», osserva Folgheraiter: «Se si concepiscono gli operatori terapeutici, e gli operatori sociali, come gli esclusivi pettini che attirano su di loro tutti i nodi delle difficoltà sociali, si può ben immaginare un faccia a faccia, per questi sfortunati operatori, molto improbo. Ora ci si rende conto che gli operatori sociali non vanno lasciati soli. La loro azione può essere efficace se è seguita o se si integra con azioni sinergiche al di fuori di loro stessi» (22). La concezione dell'educatore come figura inserita in un contesto più ampio rispetto a quello carcerario (o in alternativa ad esso) troverebbe applicazione operativa, ad esempio, nei progetti di avviamento al lavoro extramurario, come quello nato nella Regione Emilia-Romagna, in seguito al protocollo d'intesa (firmato a Bologna il 20 febbraio 1987) tra l'Amministrazione penitenziaria e l'Amministrazione di quella regione.

Si può tuttavia rilevare che «la realizzazione di questo progetto impone un livello elevato di collaborazione tra operatori penitenziari del trattamento e servizi sociali territoriali» (23), proprio mentre gli educatori sono assorbiti dall'«eccessivo carico di lavoro e dai numerosi adempimenti di carattere burocratico, a fronte di una totale carenza di personale tecnico-amministrativo di supporto» (24). Tali considerazioni richiamano il problema dell'organico degli educatori: lo stesso Direttore Generale A. Margara rileva che «vi sono gravissime carenze del personale di alcune aree, particolarmente di quelle educative-trattamentali, carenze

(21) B. BERTELLI: *Organizzazione del servizio educativo: metodologia*, intervento al convegno: L'educatore penitenziario verso il 2000, Senigallia, 20-22 giugno 1997.

(22) F. FOLGHERAITER: *Operatori sociali e lavoro di rete*, Ed. Erickson, Trento, 1994, p. 115.

(23) E. SIGNORINO: intervento al Conv. Naz., *Lavoro e percorsi di alternative al carcere*, Bologna, 1989, p. 36.

(24) V. DI PARDO: intervento al Conv. Naz., *Lavoro e percorsi di alternative al carcere*, Bologna, 1989, p. 162.

che rendono sovente inevitabile la mancata organizzazione e realizzazione delle attività di competenza e di quelle collegate alle stesse» (25).

9. – Conclusioni

Da più parti viene ormai riconosciuta l'esigenza di «ridurre» il carcere, pur senza abolirlo completamente (ipotesi questa affascinante ma futuribile), dando più spazio alle misure alternative, alla depenalizzazione dei reati minori. È necessario rendere sempre più il carcere strumento di «formazione sociale»: ciò può realizzarsi sia attraverso l'attivazione di corsi professionali qualificati (da utilizzare anche e soprattutto per il «dopo pena»), sia con l'intervento cooperativistico (sotto forma anche di cooperative miste, composte da detenuti e da soggetti liberi), sia, infine, con un efficace intervento pedagogico degli educatori, che devono rimanere i principali catalizzatori del trattamento. Per quanto riguarda le prove concorsuali per l'accesso nel profilo di educatore penitenziario, va osservato che queste dovrebbero prevedere, oltre alle prove culturali, una specifica prova attitudinale, centrata sulla verifica di requisiti personologici, mediante strumenti psicodiagnostici adeguati (test di Rorschach, analisi grafologica, ecc.).

Infine, è il caso di evidenziare che l'assegnazione delle sedi di servizio avvenga su base regionale, per evitare sia che i disagi derivanti dall'allontanamento dalla famiglia e dalla sede di residenza possano trasformare l'attività dell'educatore in una sorta di... (usando un ossimoro) «volontariato coatto», sia che si creino disservizi, connessi ad una disomogenea distribuzione delle «forze in campo» nel territorio nazionale. Il criterio della territorialità della sede di servizio agevolerebbe l'operatore nell'adempiere ai propri compiti istituzionali in modo più proficuo e funzionale agli obiettivi della struttura nella quale si trova ad operare.

(25) A. MARGARA: documento, *Schema d'interventi da operare nelle strutture penitenziarie*, Roma 28 Ott. 1997, p. 4.

BIBLIOGRAFIA

- BALLONI A., *Criminologia e psicopatologia*, ed. Pàtron, Bologna, 1980.
- BARRA M., *Tossicomanie giovanili - tecniche di recupero*, editore Savelli-Gaumont, 1983.
- BERTELLI B., *Organizzazione del servizio educativo: metodologia*, intervento al convegno: L'educatore penitenziario verso il 2000, Senigallia 20-22 giugno 1997.
- CANEPA M.-MERLO S., *Manuale di Diritto Penitenziario* ed. Giuffrè, Milano, 1996.
- CERETTI A.-MERZAGORA I. (a cura di): *Criminologia e responsabilità morale*, CEDAM, Padova, 1990.
- CULLA L., *Il lavoro penitenziario e la formazione professionale degli operatori in Il lavoro penitenziario: realtà e prospettive*, Gangemi, Roma 1988.
- DI GENNARO-BREDA-LA GRECA, *Ordinamento Penitenziario e Misure Alternative alla Detenzione*, ed. Giuffrè, 1997.
- DI PARDO V., intervento al Convegno Nazionale: *Lavoro e percorsi di alternative al carcere*, Bologna, 14-15 dicembre 1989,
- FOLGHERAITER F., *Operatori sociali e lavoro di rete*, Ed. Erickson, Trento, 1994.
- FORTUNA F.S., *Lezioni di diritto penitenziario*, Ed. Garigliano, Cassino, 1995.
- FORTUNA F.S., *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli Ed. Milano, 1985.
- FRANKL V.E., *Alla ricerca di un significato della vita*, Ed. Mursia, Milano, 1980.
- GROSSMAN J., *Vivere ed amare*, ed. Crisalide, Spigno Saturnia (LT) 1992.
- ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA, *La piccola Treccani*, SIAE, 1995.
- LAPLANCHE-PONTALIS, *Enciclopedia della psicanalisi*, Biblioteca Universale Laterza, Bari-Roma, 1989.
- MACCHIETTI S.S., *La formazione degli educatori nella prospettiva della cultura degli anni Novanta*, in XXXIII Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia, 1995.
- MARGARA A., documento: *Schema d'interventi da operare nelle strutture penitenziarie*, Roma, 28 Ott. 1997.
- MERCURIO A., *Teoria della persona*, ed. Bulzoni, Roma, 1978.
- MORGANTE L.-PASSERETTI I.-SAVOCA S., *Il trauma da ingresso in carcere e la gestione del nuovo giunto* - Simposio Internazionale di Medicina Penitenziaria, A.M.A.P.I., Viterbo, settembre 1996.
- NANNI C., *L'educazione tra crisi e ricerca di senso*, LAS, Roma, 1990.
- PONTI G., *Compendio di Criminologia*, Raffaello Cortina ed., Milano, 1990.
- PIANIGIANI O., *Vocabolario etimologico*, ed. Melita, La Spezia, 1991.
- REALE G.-ANTISERI D.-LAENG M., *Filosofia e Pedagogia - dalle origini ad oggi* - ed. La Scuola, Brescia, 1986.

- ROVEDA P., *Amore, famiglia, educazione*, La Scuola, Brescia, 1995.
- SIGHELE S., *La coppia criminale*, F.lli Bocca, Torino, 1893.
- SIGHELE S., *La folla delinquente*, F.lli Bocca, Torino, 1891.
- SIGNORINO E., intervento al Convegno: *Lavoro e percorsi di alternatività al carcere*, Bologna 14-15 dicembre 1989.
- VICO G., *Educazione e devianza*, La Scuola ed., Brescia, 1988.
- WINNICOTT DONALD W., *Sviluppo affettivo ed ambiente*, collana medico-psico-pedagogica diretta da G. Bollea, Armando ed., Roma, 1994.

RIASSUNTO

L'Autore espone i requisiti culturali e gli aspetti personologici qualificanti la professione dell'educatore penitenziario. Questi è «primariamente» un esperto di pedagogia penitenziaria, ed in quanto tale dovrebbe possedere un'istruzione di tipo universitario (in via preferenziale, una laurea in Scienze dell'Educazione ad indirizzo extrascolastico, o in Filosofia) o almeno aver frequentato un corso triennale per educatori di comunità.

La preparazione universitaria di base va integrata con specifici corsi di aggiornamento e di perfezionamento (come quello di Medicina Penitenziaria) favorendo una formazione continuativa, permanente. Tutto ciò rappresenta l'aspetto «culturale» della formazione. Ma quest'ultima dovrebbe comprendere specifiche «qualità umane» (come la capacità di «mediazione», di ascolto, di accoglienza dell'altro, l'essere in grado di comprendere «chi si ha di fronte», di coglierne i reali bisogni, la comprensione dei «meccanismi di difesa» messi in atto dal detenuto nei confronti del reato commesso). La poliedricità degli interventi richiesti dall'educatore penitenziario, testimoniata peraltro dall'estrema varietà dei titoli di base posseduti dagli educatori, riguardano essenzialmente il livello psicopedagogico (con richiamo anche ai cosiddetti «interventi di sostegno»), il livello sociale (in relazione, soprattutto, con le misure alternative e con i progetti per il «dopo-pena») e quello giuridico-amministrativo (relativo alle conoscenze nei settori del Diritto Penale, Processuale Penale ed Amministrativo).

Le prove concorsuali di ammissione nel ruolo di educatore dovrebbero prevedere, oltre a quelle culturali, prove attitudinali da accertare attraverso strumenti specifici (prove grafologiche, reattivi mentali, ecc.).

L'A. sottolinea infine la necessità che le prove di selezione avvengano su base regionale, al fine di rendere più funzionale il rapporto operatore-struttura detentiva-territorio.

RÉSUMÉ:

L'Auteur décrit les qualités culturelles et les caractéristiques personnelles nécessaires pour la profession de l'éducateur pénitentiaire.

Il est, surtout, un expert en pédagogie pénitentiaire, et dans ce cadre il devrait avoir une instruction universitaire indiquée, ou il devrait suivre des cours pour éducateur de communauté. Les études universitaires seront complétés par des stages

de recyclage (par exemple des cours de médecine pénitentiaire) en favorisant ainsi une formation continue.

Ça représente l'aspect «culturel» de la formation, mais elle devrait comprendre et tenir compte des «qualités humaines» (c'est-à-dire la capacité de médiation, d'écoute, d'accueil, de compréhension des «différents sujets» et des «mécanismes de défense», mis en oeuvre par le détenu vis-à-vis du délit commis).

Les nombreuses et différentes interventions demandées à l'éducateur pénitentiaire, témoignées aussi par la grande diversité de leurs études, concernent essentiellement le niveau psycho-pédagogique (en ce qui concerne les mesures appliquées dans la communauté et les projets pour le futur du détenu) et le niveau juridico-administratif (en ce qui concerne les connaissances de droit pénal, processuel et administratif).

Les examens d'admission dans le cadre d'éducateur devraient prévoir des examens culturels, mais aussi des examens d'aptitude par des épreuves spécifiques (des examens graphologiques, des tests psychologiques réactifs, ...).

L'Auteur souligne aussi la nécessité que les examens pour la sélection des candidats soit en milieu régional, pour améliorer le rapport entre opérateur, structure de détention et territoire.

SUMMARY

The Author expounds the cultural requirements and the personal background characterizing a prison educator's profession. He/she is «chiefly» a prison pedagogy expert and, as such, he/she should have a degree (preferably a degree in Education Science with an extra-school course, or a degree in Philosophy), or at least he/she should have attended a three-year course for community educators.

The university education should be supplemented with specific refresher and specialization courses (as the Prison Medicine course) encouraging a continuative, permanent training.

All that represents the «cultural» aspect of training which should also include specific «human qualities» (such as the ability of «mediating», of listening to, of receiving the others, of understanding «the person in front of you» and his/her real needs together with the «defence mechanism» put into effect by prisoners towards the crime committed).

The many-sided interventions requested to a prison educator, which are also evidenced from the wide variety of his/her basic qualifications, concern the educational psychology level (also referring to the so-called «supporting interventions»), the social level (with regard, above all, to the alternative measures and the after-release projects) and the juridical-administrative level (relevant to the knowledge of criminal, administrative and penal procedural law).

The public competition for permanent educators should provide cultural as well as aptitude tests checked through relevant means (handwriting tests, mental tests, and so on).

The Author finally underlines that it should be necessary for candidates to be selected on a regional basis, in order to make the operator-penal institution-territory relationship more practical.



UN'IPOTESI TRATTAMENTALE DELL'ASSASSINO SERIALE (*)

ANNA BONIFAZI (**) RUBEN DE LUCA (***) BARBARA GIAMBRA (****)

SOMMARIO: Parte introduttiva: – 1. - Il serial killer: chi è e perché uccide. – 2. - Caratteristiche psicologiche fondamentali. – 3. - Statistiche italiane; Diagnosi e trattamento degli assassini seriali; Cause di insuccesso nel trattamento di un omicida seriale; Verso nuove ipotesi di trattamento.

PARTE INTRODUTTIVA

1. – *Il serial killer: chi è e perché uccide*

L'omicidio seriale è un tipo particolare di omicidio multiplo. Si differenzia dall'omicidio di massa in quanto, in quest'ultimo, l'assassino uccide diverse persone in un unico episodio distruttivo e, spesso, questo tipo di omicidio si conclude con il suicidio dell'assassino stesso.

Secondo l'FBI, il *serial killer* è un soggetto che «uccide tre o più vittime in luoghi diversi e con un periodo di intervallo emotivo fra un omicidio e l'altro; in ciascun evento delittuoso, il soggetto può uccidere più di una vittima; può colpire a caso oppure scegliere accuratamente la vittima; spesso, ritiene di

(*) Parte di questo contributo è stato riprodotto nel volume di DE LUCA R. (1998), *Anatomia del serial killer*, Giuffrè, Milano.

(**) Laureata in Psicologia, Collaboratrice Cattedra di Psicologia Giuridica (Prof. G. De Leo) e Criminologia (Prof. C. Serra), Facoltà di Psicologia di Roma «La Sapienza».

(***) Psicologo, Collaboratore Cattedra di Psicologia Giuridica (Prof. G. De Leo) e Criminologia (Prof. C. Serra), Facoltà di Psicologia di Roma «La Sapienza».

(****) Laureata in Psicologia, Collaboratrice Cattedra di Psicologia Giuridica (Prof. G. De Leo) e Criminologia (Prof. C. Serra), Facoltà di Psicologia di Roma «La Sapienza».

essere invincibile e che non verrà mai catturato» (DOUGLAS et al., 1992, pp. 20-21). Questa è la definizione ufficiale di assassino seriale, anche se esistono altre definizioni sulle quali, però, non c'è l'accordo di tutti gli studiosi del fenomeno, oppure si tratta di definizioni che riguardano aspetti parziali dell'omicidio seriale.

Una distinzione importante soprattutto per quanto riguarda l'investigazione è quella tra comportamento organizzato e disorganizzato, introdotta da RESSLER, BURGESS e DOUGLAS (1988).

L'assassino seriale organizzato pianifica con cura i propri delitti, scegliendo un tipo particolare di vittima che, in qualche modo, ha un legame simbolico con lui. L'assassino seriale disorganizzato agisce per un impulso improvviso che lo porta ad uccidere vittime scelte casualmente, senza preoccuparsi di coprire tutte le tracce; di conseguenza, questo tipo di assassino seriale è più facile da catturare, dato che c'è una maggiore probabilità che lasci indizi sulla scena del delitto.

Recentemente, DE LUCA (1996) ha proposto una nuova definizione di assassino seriale che sembra avvicinarsi maggiormente a quella che è la complessità della realtà dei casi.

L'assassino seriale è un soggetto che mette in atto personalmente due o più azioni omicidiarie separate tra loro (nello stesso luogo o in luoghi diversi), oppure esercita un qualche tipo di influenza psicologica affinché altre persone commettano le azioni omicidiarie al suo posto. Per poter parlare di assassino seriale, è necessario che il soggetto mostri una chiara volontà di uccidere, anche se poi gli omicidi non si compiono e le vittime sopravvivono: l'elemento principale è la «ripetitività dell'azione omicidiaria». L'intervallo di tempo che separa le azioni omicidiarie può andare da qualche ora a interi anni e le vittime coinvolte in ogni singolo evento possono essere più di una. L'assassino seriale agisce preferibilmente da solo, ma può agire anche in coppia o come membro (o capo) di un gruppo. Le motivazioni che spingono all'omicidio seriale sono varie, ma c'è sempre una componente patologica interna al soggetto che lo spinge al comportamento omicidiario ripetitivo.

2. – *Caratteristiche psicologiche fondamentali*

Considerando che l'omicidio seriale è un fenomeno che mostra diverse caratteristiche di complessità che vanno ben al di là del riduzionismo stereotipico fornito dai mezzi di informazione, si può dire che sembra non esistere una causa specifica

dell'omicidio seriale, mentre è possibile parlare di un complesso di fattori che, se raggiunge una soglia critica, può innescare il comportamento omicidiario seriale.

DE LUCA (1996), dopo aver analizzato le biografie di più di 1000 assassini seriali, ha individuato tre fattori che sembrano essere caratteristici di tutti i serial killer:

A - *Il fascino della morte*: il naturale istinto di repulsione verso la morte, proprio dell'essere umano, è indebolito o del tutto assente. Il soggetto si sente attratto dalla morte e da tutto ciò che è in relazione con essa. Gli assassini seriali fantasticano sulla propria morte e su quella degli altri: suicidandosi, proverebbero un piacere rapido, fugace e, soprattutto, non replicabile, mentre, uccidendo altre persone, sperimentano ogni volta un piacere nuovo.

B - *Una vita fantastica negativa*: l'assassino seriale vive la maggior parte del suo tempo in un mondo fantastico con connotazioni negative e, in esso, si trova meglio che in quello reale. Prima di uccidere realmente, sperimenta l'omicidio diverse volte nella sua immaginazione: se prova soddisfazione dalla prima fantasia, ne farà delle nuove, finché, ad un certo punto, la fantasia non gli basterà più e dovrà passare all'azione vera e propria.

C - *Il bisogno di potenza*: le due massime manifestazioni di potenza, che avvicinano l'essere umano alla divinità sono «dare e togliere la vita». L'uomo non può dare la vita, prerogativa questa del sesso femminile, per cui gli rimane soltanto la seconda possibilità. Ottenendo il controllo di altre persone e, alla fine, uccidendole, l'assassino seriale realizza il potere che non è riuscito ad avere in nessun altro modo.

Alcuni fattori, che possiamo chiamare *predisponenti, facilitanti e scatenanti*, orientano alcuni individui verso l'omicidio seriale invece che verso un altro tipo di comportamento, deviante o meno. Fra i traumi psichici più frequentemente riscontrati nelle biografie degli assassini seriali ci sono i problemi di relazione con i genitori (spesso provengono da «famiglie multiproblematiche», con un genitore violento e dove

ci sono problemi di alcool e/o tossicodipendenza) e con il gruppo di pari (isolazionismo, difficoltà di comunicazione), la scarsa capacità di rielaborazione del lutto (la morte di una persona cara vissuta come qualcosa di morboso che lascia una traccia negativa nel soggetto), i vari rifiuti e abbandoni (spesso, il futuro assassino seriale cresce con un solo genitore, in un orfanotrofio oppure in situazioni precarie) (NEWTON, 1992; PONTI E FORNARI, 1995; WILSON E SEAMON, 1990).

3. – *Statistiche italiane*

Fino a pochi anni fa, si credeva che l'omicidio seriale fosse un tipo di crimine che riguardava l'Italia solo marginalmente, essendo peculiare soprattutto dei paesi anglosassoni. Se è vero che più del 60% degli assassini seriali agiscono negli Stati Uniti e che al secondo posto c'è l'Inghilterra, ricerche recenti dimostrano che l'Italia è al quinto posto nel mondo per numero di assassini seriali identificati (DE LUCA, 1996; AA.VV., 1997). Nel suo lavoro di ricerca, DE LUCA (1996) ha elaborato delle tabelle statistiche che, per la prima volta in assoluto, prendono in considerazione il fenomeno dell'omicidio seriale su scala mondiale. L'Autore ha raccolto tutto il materiale possibile su 1040 assassini seriali identificati, in attività dal 1895 al 1995, consultando le fonti più disparate: libri, riviste, quotidiani, fonti ufficiali dell'F.B.I., archivi informatici, Internet e comunicazioni personali. Addirittura, negli ultimi due anni, con la scoperta e la cattura di diversi assassini seriali, sembra che il nostro paese sia al terzo posto in questa macabra graduatoria (De Luca, 1997).

Per le rielaborazioni statistiche, De Luca ha inserito nuovi casi, considerando anche gli assassini seriali in attività prima del 1895 e aggiornando con i casi più recenti, per arrivare a un totale di 1170 casi.

Anche in Italia, come nella quasi totalità degli altri Paesi del mondo, gli assassini seriali agiscono soprattutto individualmente: si calcola nel 96% dei casi (AA.VV., 1997). In coppia, ci sono stati gli omicidi firmati da *Ludwig*, sigla sotto cui si nascondevano Abel e Furlan, e, recentemente, sembra che ci sia

anche il caso dei Gargiulo, padre e figlio. Anche l'omicidio seriale in gruppo è un'eventualità piuttosto rara nel nostro Paese.

Geograficamente, il fenomeno omicidiario seriale sembra essere maggiormente diffuso nel nord del Paese: a parte il Lazio, le regioni dove ci sono stati più casi accertati sono Piemonte, Veneto, Liguria e Trentino (ibidem).

Le vittime predilette degli assassini seriali (che, a parte la Cianciulli e la Angiulli, sono esclusivamente uomini) sono persone di sesso femminile e, in particolare, prostitute. Vengono uccisi anche omosessuali, minori e/o adolescenti e persone anziane; nella scelta delle vittime, i serial killer nostrani effettuano scelte simili rispetto a quelle dei loro «colleghi» di altri Paesi.

Una peculiarità che caratterizza gli assassini seriali in Italia è quella di commettere omicidi meno efferati rispetto a quelli americani e di essere scoperti relativamente presto: si calcola che il tempo medio in cui è «operativo» un serial killer italiano sia di sei anni ed un mese (ibidem).

Per un elenco dettagliato degli assassini seriali in Italia, si veda la tabella 2.

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEGLI ASSASSINI SERIALI

Analizzando la recente letteratura scientifica, italiana e straniera, riguardo al trattamento dei serial killer, emergono fondamentalmente due approcci contrastanti.

Da una parte troviamo coloro che considerano possibile un trattamento ed un reinserimento degli assassini seriali nella società.

Tale posizione è sostenuta in Paesi come il Canada, la Scandinavia, la Germania e l'Inghilterra. Dall'altra parte, in particolare negli Stati Uniti, si fa strada un approccio di tipo negatistico, che considera impossibile un'eventuale risocializzazione dei serial killer «destinati ormai a continuare ad uccidere» (ANDERSON, 1994; DUBNER, 1992).

Mentre per altri tipi di crimini (es. crimini sessuali), la politica americana si sta muovendo non solo su un'ottica di riabilitazione, ma addirittura di prevenzione, la sorte dei serial killer sembra quella di rimanere isolati a scontare la propria detenzione, il più lontano possibile dalla società.

Tale soluzione, a nostro avviso, appare un po' troppo riduzionistica. Infatti, se da un lato, il carcere costituisce inevitabilmente una sorta di «interruzione» del comportamento omicida, pertanto potremmo dire che la detenzione risulta benefica, niente lascia prevedere che nel momento in cui venga rimesso in libertà, l'assassino seriale non ricominci ad uccidere; come se questo periodo fosse stato solo una sorta di «rimozione del problema», di spostamento contestualizzato, con una volontà a tornare nella condizione precedente, che si manifesta nel momento stesso in cui esce dal carcere, senza essere stato sottoposto ad alcun tipo di trattamento.

In Italia, si tende ancora a sottostimare l'entità del fenomeno, cosicché è molto difficile che si pensi al trattamento. La preoccupazione principale degli operatori è quella di effettuare una diagnosi per «etichettare» il soggetto: già negli anni Quaranta, Aldo Franchini, medico legale che esaminò a lungo il giovane assassino seriale Giorgio Vizzardelli, si preoccupò solo di diagnosi e non di terapia (BANDINI et al., 1991).

PONTI e FORNARI (1995), hanno effettuato le perizie di ben tre assassini seriali — Giudice, Chiatti, Bergamo — delineandone le storie di vita, la personalità e il grado di responsabilità, senza prospettare, però, un'ipotesi di piano terapeutico.

I trattamenti fino ad oggi sperimentati sono stati effettuati su categorie ben definite di criminali: gli psicopatici e i criminali sessuali, in un'ottica di paragone trasversale fra tali tipologie di delinquenti ed i serial killer visto che da un lato, per questi ultimi non è mai stato messo a punto un progetto di trattamento «ad hoc», e dall'altro alla maggior parte degli assassini seriali è stata diagnosticata una personalità psicopatica, o rilevato un movente sessuale alla base dell'atto omicidiario.

Fra i tipi di trattamento sperimentati, ampio spazio è stato dato, soprattutto dagli studi americani, ai trattamenti organici (tecniche neurochirurgiche, castrazione chirurgica e chimica,

psicofarmacologia): tutti i trattamenti organici hanno alla base l'ipotesi secondo la quale i crimini sono compiuti da soggetti con anomalie fisiologiche, e pertanto, agendo su di esse, è possibile ottenere la riabilitazione dei soggetti stessi.

Numerosi studiosi sono concordi nell'affermare che quasi tutti i trattamenti organici effettuati su criminali sessuali sembrano ridurre il tasso di recidiva (MARSHALL, 1993; MARSHALL E PITNERS, 1994).

È nostra opinione, che i suddetti trattamenti, oltre ad essere estremamente invasivi, poco si adattano ad un omicida seriale, in quanto, pur riducendone l'impulso sessuale, non si riscontrano studi in grado di dimostrare la loro efficacia nel modificare i nuclei ossessivi e le distorsioni cognitive, evidenziate spesso in tali personalità disturbate; d'altro canto, l'ampio utilizzo di tecniche estremamente invasive, quali ad esempio l'elettroshock, si è dimostrato inefficace dal punto di vista trattamentale e in grado di apportare soltanto ulteriori sofferenze al soggetto.

Continuando l'analisi dei paradigmi teorici utilizzati nel trattamento degli psicopatici, si può affermare come sia opinione comune di molti terapeuti che la categoria degli psicopatici stessi in generale, sia difficilmente recuperabile se non agendo nella più tenera età (MC CORD, 1964) e ciò per svariate motivazioni tra cui l'incapacità per il soggetto psicopatico di stabilire delle relazioni, e la difficoltà di affrontare cambiamenti nonché l'angoscia che da essi deriverebbe.

Altri autori tra cui Vaillant (1975) e Thorne (1959) si sono dimostrati più ottimisti nella considerazione della possibilità di trattamento di soggetti «psicopatici», considerando rispettivamente il comportamento antisociale, o come una diretta conseguenza di difese inconsce non completate ed inadeguatamente fissate ad un periodo di dipendenza non risolto; o come una sorta di reazione egocentrica volta all'evitamento di qualsiasi tipo di responsabilità ritenuta ansiogena e quindi di difficile gestione.

Interessante, a questo proposito, il tentativo terapeutico effettuato da Mastronardi su un soggetto maschile di 48 anni che aveva chiesto spontaneamente un aiuto psicologico. Il

soggetto era un «serial killer potenziale» in quanto provava un desiderio ossessivo di uccidere le donne. Il trattamento, durato un anno e mezzo circa, e consistito prevalentemente in sedute psicoterapeutiche con intervento ipno-analitico, metodo «*Rêve Éveillé Dirigé*» di Desoille, programmazione neuro-linguistica e altri presidi diagnostico-terapeutici, ha avuto esito positivo, riuscendo a rimuovere le fantasie omicidiarie del soggetto (MASTRONARDI, 1996).

Questo caso non fa altro che confermare quanto sostenuto da NORRIS (1988), secondo cui è possibile intervenire efficacemente su un assassino seriale solo prima che inizi a uccidere, quando la pulsione omicida è agita ancora a livello di fantasia. Il problema è quando l'omicida ha già iniziato a uccidere.

Dall'analisi della letteratura non si evince alcuna documentazione scientifica su un eventuale trattamento di tipo psicoanalitico messo in atto con un serial killer, ma tale tecnica terapeutica rimane pur sempre una risorsa, a nostro avviso, utile se facente parte di un più vasto programma interattivo al tempo stesso di natura comportamentale, cognitiva e farmacologica.

Per quanto riguarda gli assassini seriali che stuprano le loro vittime, si nota come le tecniche solitamente utilizzate siano state prevalentemente di impostazione cognitivo-comportamentale. In questi casi, la terapia e il *counseling* si concentrano spesso sui problemi di tipo sessuale e vengono applicati dei metodi di condizionamento delle risposte sessuali dei soggetti: mentre il criminale osserva scene raffiguranti atti sessuali devianti, viene registrata la sua erezione da un apparecchio collegato all'organo genitale; appena il soggetto in questione viene eccitato dalla scena che sta osservando, viene introdotto uno stimolo avversivo (che può essere di varia natura, ad esempio uno shock, un rumore molto forte o un odore disgustoso) e, di conseguenza, anche solo il pensiero di un atto sessuale deviante diventa uno stimolo negativo (SAMENOW, 1984). Scopo del trattamento è anche quello di ridurre parallelamente l'incidenza dei fattori precipitanti, come il senso di vuoto che attanaglia l'assassino seriale o la difficoltà ad instaurare delle relazioni con i partner, mediante l'apprendimento di abilità sociali (GREIST et al., 1982). Purtroppo però, si è visto che anche se si

riesce a condizionare a tal punto un assassino seriale in modo tale che il comportamento sessuale deviante venga annullato, questo non gli impedirà di uccidere le persone e di provare eccitamento da questa attività. Secondo LIEBERT (1985), l'assassino con movente sessuale, mostra dei problemi di personalità molto gravi che lo rendono incapace di costruire dei legami relazionali normali; in questo modo è incapace di tollerare il legame intensivo richiesto dalla psicoterapia.

Largamente utilizzata nel trattamento delle devianze sessuali è stata anche la «shame therapy» nella quale il soggetto è addirittura costretto a mettere in atto le sue perversioni sessuali in presenza di un pubblico che le videoregistra con l'intento di riproporre all'autore i suoi stessi atti devianti, puntando sulla costruzione di una coscienza in «terza persona» della patologia del comportamento.

CAUSE DI INSUCCESSO NEL TRATTAMENTO DI UN OMICIDA SERIALE

Gli unici esperimenti in materia di trattamento di cui si è avuta notizia sono avvenuti negli Stati Uniti, ma hanno avuto tutti invariabilmente esito negativo. Il problema principale del trattamento con gli assassini seriali è stato quello di non aver mai fatto seguire una qualche forma di terapia e di controllo a questi soggetti una volta usciti dal carcere o dall'ospedale psichiatrico.

Le altre cause di insuccesso sono indicate da NEWTON (1993).

1) Le prigioni americane sono sovraffollate (ma la considerazione di ciò si può estendere ad altri Paesi, tra i quali l'Italia) e ciò fa sì che il prigioniero si trovi in una situazione di stress continuo. Ciò è ancora più vero per l'assassino seriale che ha al suo interno un coacervo di pulsioni che lo spingono ad agire aggressivamente.

Un assassino seriale inserito in un carcere sovraffollato è come se si trovasse in una pentola a pressione: gli effetti positivi di un'eventuale terapia sono annullati dalle pressioni che il serial killer riceve dall'ambiente esterno.

2) Il sistema legale sembra essere più a favore dei criminali che a favore delle vittime e dei loro familiari. Quando un individuo entra in carcere, anche se deve scontare condanne lunghe (come ad esempio l'ergastolo) può ragionevolmente sperare di uscire «sulla parola» dopo alcuni anni: sono numerosi i casi di assassini seriali imprigionati per un primo omicidio e rilasciati dopo un certo periodo di tempo per buona condotta e perché giudicati «non più pericolosi socialmente» e tutti hanno ricominciato a uccidere.

3) Gli ospedali psichiatrici e gli istituti preposti alla cura delle malattie mentali non hanno abbastanza fondi per impostare un trattamento terapeutico adeguato e personalizzato per ogni paziente. Questa situazione diventa particolarmente pericolosa quando un assassino seriale viene giudicato incapace di intendere e di volere, in grado parziale o totale, e quindi viene inviato in un istituto per essere sottoposto a un trattamento psichiatrico.

Gli assassini seriali sono degli eccellenti manipolatori, in grado di mettere in difficoltà gli psichiatri e gli psicologi più esperti; sono capaci di mantenere un'aria mite e inoffensiva anche per lunghissimi periodi di tempo, salvo poi ricominciare a uccidere alla prima occasione che viene loro concessa. L'operatore che sottopone a un trattamento un serial killer può commettere l'errore di giudicarlo «guarito», e di conseguenza, esprimere parere favorevole alla commissione che esamina le istanze di liberazione anticipata.

4) Strettamente collegata alla precedente, è la presenza di operatori con una scarsa esperienza all'interno delle prigioni e degli ospedali psichiatrici. Per scarsa esperienza, intendiamo in particolare nel campo della psicologia criminale: se uno psichiatra o uno psicologo cerca di adoperare lo stesso trattamento utilizzato per un paziente normale con un assassino seriale, è destinato a fallire. Il serial killer è un abile manipolatore di menti umane e se capisce che l'operatore che gli sta di fronte è manovrabile, farà in modo di mostrarsi come un «agnellino» per volgere l'atteggiamento dell'operatore a suo favore.

VERSO NUOVE IPOTESI DI TRATTAMENTO

Dopo aver analizzato gli scarsi, nonché criticabili, tentativi messi in atto allo scopo di modificare determinate condotte devianti che potrebbero sfociare in una serie omicidiaria, ci sembra opportuno far riferimento a tal proposito ad un modello sistemico-relazionale in cui il soggetto viene considerato prendendo spunto dal più vasto sistema in cui è inserito e di conseguenza dalle relazioni che ha instaurato nel sistema stesso (DE LUCA, 1996). Più in particolare si intende il sistema così come lo hanno definito Hall e Fagen nel 1956, «un insieme di oggetti e di relazioni tra gli oggetti e tra i loro attributi» (WATZLAWICK, 1967, pp. 114).

Trasponendo questa definizione in un'ottica di spiegazione dell'omicidio seriale, si può attribuire agli oggetti o alle parti del sistema su menzionate la configurazione dell'autore di un omicidio seriale, agli attributi o proprietà degli oggetti le caratteristiche peculiari psico-fisiche dell'omicida nonché i suoi comportamenti, ed alle relazioni le interazioni messe in atto dal soggetto stesso (DE LUCA, 1996).

Riferendoci al caso degli assassini seriali quindi, si può affermare che, al momento del compimento del gesto omicidiario, il soggetto manifesta una disgregazione tale, del suo già debole sistema di relazioni, da rendere necessaria l'azione omicidiaria stessa, allo scopo di ricomporre sebbene temporaneamente, il sistema corretto (DE LUCA, 1996).

Fino ad oggi, i tentativi di trattamento sugli assassini seriali sono stati generalizzati, considerando l'omicidio seriale come un tipo di reato con delle caratteristiche univoche, concentrando l'attenzione, come già evidenziato, soprattutto sulla componente sessuale. In realtà l'omicidio seriale è un fenomeno molto più complesso e, in molti casi, le motivazioni possono non avere niente a che fare con la sfera sessuale.

È opportuno riflettere sul significato e le intenzioni a livello comunicativo dell'azione deviante.

Essa è infatti il prodotto di: «un soggetto sistemico differenziato che elabora e organizza al proprio interno sia gli effetti

anticipati, sia la dimensione dei significati sociali e normativi» (DE LEO, PATRIZI, 1992, pp. 134).

In tal senso, proponiamo un tipo di trattamento articolato su diversi piani, di matrice sistemico-relazionale, i cui fattori di riferimento sono evidenziabili nel recente modello messo a punto da DE LUCA (1996).

In quest'ottica, il comportamento omicidiario seriale può essere visto come la risultante di tre fattori (F) che si intrecciano fra loro, con importanza diversa da soggetto a soggetto, e della diversa intensità dei rispettivi sottofattori (SF):

1) Fattore socio-ambientale F(S):

- ambiente familiare
- livello di inserimento nel tessuto sociale
- eventi predisponenti facilitanti e scatenanti

2) Fattore individuale F(I):

- tratti psicologici e psicopatologici
- sessualità
- vita immaginativa
- bisogni soggettivi (motivazioni)

3) Fattore relazionale F(R):

- interazione individuo-ambiente
- rapporti comunicativi
- comunicazioni nella vita di coppia

Questi tre fattori sono in rapporto circolare fra loro e ognuno di essi influenza il comportamento dell'assassino seriale.

Esistono, quindi, varie tipologie di serial killer che dipendono dal peso specifico dei singoli fattori e sottofattori del modello e dal loro modo di intrecciarsi reciprocamente (tab. 1).

Le cause che spiegano i diversi tipi di omicidio seriale sono interpretabili secondo il modello S.I.R.: il fattore primario (F1) è quello principalmente responsabile del comportamento omicidiario seriale, mentre il fattore secondario (F2) ha un ruolo causativo di minore importanza. Il terzo fattore, quello cioè che non viene indicato, è il meno importante nel generare il comportamento.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, è opportuno riflettere su un possibile trattamento, che prenda il via all'interno delle istituzioni (carcere, ospedale psichiatrico), e prosegua all'esterno una volta rimesso in libertà il soggetto, costituito da molteplici tecniche procedurali di intervento che comprendono:

– *psicoterapia individuale analitica e cognitivo-comportamentale*

– *terapia familiare*

– *terapia di gruppo*

– *terapia farmacologica*

– *follow-up.*

Il trattamento dovrà essere personalizzato e flessibile a seconda delle caratteristiche peculiari dell'assassino seriale non cadendo nell'errore di volere a tutti i costi settorializzare le sue problematiche, ma tenendo sempre in primo piano la multifattorialità che sta alla base di tali comportamenti.

Pertanto, anche se ogni fattore primario ha la sua tecnica di trattamento predominante, questa deve essere supportata parallelamente dalle altre tecniche.

Seguendo la classificazione operata nel modello S.I.R., nel caso in cui il fattore primario nel comportamento omicidiario fosse quello individuale — F1 I — (tabella 1), la tecnica elettiva sarà costituita dalla terapia individuale, allo scopo di neutralizzare le fantasie negative distruttive e di morte, tipiche degli autori dei suddetti reati.

Presupposto fondamentale per l'applicazione di tale metodica, come in qualsiasi altro tipo di psicoterapia, è costituito dal raggiungimento da parte del soggetto di un livello di pensiero astratto.

Nel caso in cui il fattore primario fosse o quello socio-ambientale o quello relazionale — F1 S o R — (tab.1), le tecniche predilette saranno la terapia familiare o di gruppo. A proposito della terapia familiare, risulta riduttivo, secondo il nostro punto di vista, concentrare l'attenzione limitatamente alle disfunzioni relazionali familiari dell'età evolutiva; è necessario invece, considerare anche gli eventi (fattori scatenanti), immediatamente antecedenti l'inizio della serie omicidiaria.

Per quanto riguarda la terapia di gruppo applicata agli assassini seriali, essendo questi ultimi inseriti nella maggior parte dei casi nella categoria dei sociopatici, il primo obiettivo di tale terapia, deve essere quello di insegnare a questi individui a considerare gli altri come esseri umani con dei propri bisogni e non come degli oggetti utili soltanto al soddisfacimento delle loro fantasie di morte. In secondo luogo, la terapia di gruppo deve mirare a sviluppare nell'assassino seriale, la capacità di instaurare delle relazioni sociali positive e paritarie col prossimo che gli permettano di passare da una quotidianità basata sull'isolamento — che porta alle fantasie di morte — ad una quotidianità vissuta concretamente.

Occorre specificare che per alcuni tipi particolari di assassini seriali, si ritiene indispensabile ricorrere anche ad un intervento farmacologico che soprattutto nel caso di soggetti schizofrenici/paranoidi, deve addirittura precedere le altre terapie, per riuscire a far entrare in relazione il soggetto con gli operatori, affinché si possa introdurre successivamente o parallelamente la psicoterapia.

L'intervento farmacologico è richiesto anche nel caso in cui un assassino seriale incarcerato, inizi ad entrare in uno stato depressivo tale, da far sospettare all'operatore che ci sia un rischio di suicidio.

L'ultima tecnica analizzata nel trattamento degli assassini seriali che riteniamo di fondamentale importanza è la cognitivo-comportamentale, che permette al soggetto di prendere coscienza e modificare le distorsioni cognitive, alla base del comportamento deviante.

Passando in rassegna le principali strategie trattamentali, emerge come costante la carenza di uno specifico *follow-up* in grado di testare a breve e a lungo termine la validità del trattamento effettuato all'interno delle istituzioni, affinché possa perpetuarsi anche all'esterno di queste, una volta reinserito l'omicida seriale nella società, per ridurre il rischio di recidiva.

Il *follow-up* consiste nel monitoraggio periodico dell'assassino seriale da parte di un gruppo di operatori appositamente preparati per tale compito ed è un elemento fondamentale del trattamento.

TABELLA 1 – CATEGORIE DI SERIAL KILLER CON I RELATIVI FATTORI
Modello S.I.R. (DE LUCA, 1996)

CATEGORIA	DESCRIZIONE	FATTORE PRIMARIO	FATTORE SECONDARIO
Omicida seriale per guadagno personale	Il movente di tali omicidi è quello di entrare in possesso di una somma ingente di denaro (solitamente un'eredità).	F1 I	F2 R
Omicida seriale situazionale	Non c'è premeditazione, e i delitti vengono compiuti nell'atto di compiere altri reati (ad esempio una rapina)	F1 S	F2 I
Omicida seriale erotomane	La causa è ritrovabile nella fissazione da parte dell'assassino ad uno stato di eccitazione sessuale, localizzata soprattutto a livello psichico.	F1 I	F2 R
Omicida seriale per conflitto	Provocato da un conflitto o da una lite fra due persone, una delle quali perde il controllo (assassino) e uccide l'altra (vittima).	F1 R	F2 I
Omicida seriale per vendetta simbolica	L'assassino uccide delle vittime che non conosce ma che rappresentano un'autorità responsabile di un grave torto nei suoi confronti.	F1 R	F2 I
Omicida seriale per movente irrazionale	Si tratta dell'omicidio seriale tipico dei soggetti schizofrenici paranoidi.	F1 I	F2 S

segue: TABELLA 1 – CATEGORIE DI SERIAL KILLER
CON I RELATIVI FATTORI
Modello S.I.R. (De Luca, 1996)

CATEGORIA	DESCRIZIONE	FATTORE PRIMARIO	FATTORE SECONDARIO
Omicida seriale per estremismo	L'omicidio è motivato da una fede estremista del colpevole, di natura religiosa, politica, sociale etc.	F1 S	F2 I
Omicida seriale per eutanasia	Tale assassino sceglie le sue vittime tra le persone che, secondo il suo parere, stanno soffrendo, soprattutto quando non c'è più alcuna speranza di guarigione.	F1 I	F2 S
Omicida seriale per il controllo del potere	L'omicidio serve in quest'ottica ad appagare il bisogno di onnipotenza dell'assassino.	F1 I	F2 S
Omicida seriale sessuale	Vi è qui l'implicazione dell'elemento sessuale che sta alla base delle azioni con conducono alla morte della vittima.	F1 I	F2 S
Omicida seriale a movente misto	In questo caso il movente varia da un omicidio all'altro.	F1 I	F2 S

TABELLA 2 – GLI ASSASSINI SERIALI IN ITALIA
A - INDIVIDUALI

	LUOGO	VITTIME	DATA
A. Boggia (?-1862)	Milano	uomini e donne	1849-1859
V. Verzeni (1849-?)	Bottanuco	ragazze	1870-1872
C. Grandi (1849-1911)	Incisa Valdarno	bambini	1873-1875
R. Brydges (1856-?)	Roma	bambine	1927-1927
	Inghilterra		
C. Serviatti (1879-?)	Roma, La Spezia	donne	1928-1932
G: Vizzardelli (1922-1973)	Sarzana	uomini	1937-1939
L. Cianciulli (1892-1970)	Correggio	donne	1939- 1940
E. Picchioni	Nerola	uomini	1946-1947
L. Egidi	Roma	bambini	1950-1961
V. Morandini (?-1960)	Pontoglio	miste	1955-1956
B. Zangrilli (1920-?)	Milano, Roma	donne	1972-1996
A. Cianci (1959-?)	Segrate, Liscate	carabinieri	1974-1979
«Mostro di Firenze»	Firenze	coppie	1974-1985
U. Zadnich (?-1995)	Trieste	donne, uomo	1974-1990
V. Pesenti (1963-?)	Genova	donne, uomo	1976-1991
M. Minghella (1958-?)	Genova	prostitute	1978
G. Collalto	?	bambini	anni '80
A. Matteucci (1962-?)	Aosta e altri	prostitute	1980-1995
R. Succo (1962-1988)	Italia, Francia	genitori, uomini	1981-1987
S. Curreli	Arbus	uomini, donna	1982-1990
M. Giugliano (1962-?)	Roma, Venezia	donne	1983-1992
G. Giudice (1954-?)	Torino	prostitute	1984-1986
M. Bergamo (1966-?)	Bolzano	prostitute	1985-1992
P. Corio (1959-?)	Leffe, Pavia	ragazzi/e	1987-1989
A. Angiulli (1952-?)	Ostia	bambini (figli)	1988-1991
E. Campanella (1974-?)	Palermo	bambini	1990-1992
A. De Martino (1942-?)	Albano	pazienti	1990-1993
A. Candela (1956-?)	Baldissero	uomini, donna	1991-1992
R. Frasson (1964-?)	Vicenza	ragazze	1991-1992
P: Savini (1952-1992)	Sanremo	prostitute	1991-1992
R. De Stefano (1973-?)	Aversa	uomo, ragazza	1991-1993
L. Chiatti (1969-?)	Foligno	bambini	1992-1993
A. Busnelli	Milano	pazienti	1993
E. Schrott	Bolzano	prostitute	1993-1995
G. Stevanin (1960-?)	Terrazzo	prostitute	1994
S. Cassandra (1974-?)	Norma	uomo, bambini	1995
A. Motta (1971-?)	Concorezzo	donne	1995
G. Traverso	Sestri Ponente	pazienti anziani	1996
F. Gamper (1956-1996)	Merano	miste, coppie	1996
G. Zinnanti (1962-?)	Milano	uomini, donne	1997

TABELLA 2 – GLI ASSASSINI SERIALI IN ITALIA
B - IN COPPIA

	LUOGO	VITTIME	DATA
W. Abel (1959-?)	Nord Italia Germania	omosessuali, vagabondi, prostitute	1977-1984
A. Furlan (1960-?)	Italia		
M. Gargiulo (1970-?) E. Gargiulo (1927-?)	Roma	donne, bambini	1991-1994

TABELLA 2 – GLI ASSASSINI SERIALI IN ITALIA
C - IN GRUPPO

	LUOGO	VITTIME	DATA
P. De Blasio A. De Tos A. De Tos	Alleghe	donne, uomo	1933-1946
La «Banda della Uno bianca» A. Savi (1965-?) R. Savi (1954-?) F. Savi (1960-?) P. Gugliotta (1961-?) M. Occhipinti (1966-?) L. Vallicelli (1964-?)	Emilia Romagna	uomini, donna	1987-1994
L. Urbanovic M. Urbanovic J. Kabairich	Lombardia Piemonte Ex Jugoslavia	miste	1988-1990
R. Cerutti (1967-?) M. Cerutti (1977-?) G. Cristiano (1975-?) R. Malusa (1945-?) A. Crepaldi (1933-?) E. Mantano (1947-?)	Rivoli (Torino)	pazienti anziane	?-1994

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., (1997); *Vivere per uccidere*, Calusca; Padova.
- ANDERSON J., (1994), *Genesis of a Serial Killer: Fantas-v's Integral Role in the Creation of a Monster*, Senior Paper, May 1994, Psychology Department, Luther College, Decorah, IA52101.
- BANDINI T. et al., (1991), *Criminologia*, Giuffrè, Milano.
- DE LEO G. e PATRIZI P., (1992), *La spiegazione del crimine*, Il Mulino, Bologna.
- DE LUCA R., (1996), *Anatomia del serial killer*, Tesi di Laurea non pubblicata, A.A. 1994/95, Facoltà di Psicologia, Università di Roma «La Sapienza».
- DE LUCA R., (1997), *Serial Killer* (titolo provvisorio), pubblicazione prevista per il 1998.
- DOUGLAS J. et al., (1992), *Crime Classification Manual*, Lexington Books, New York.
- DUBNER S.J., (1992), *Portrait of a Serial Killer*, New York, 25.
- GREIST J.A. et al. (1982), *Treatment of Mental Disorders*, Oxford University Press, N.J.
- LIEBERT LA. (1985), *Contributions of Psychiatric Consultation in the Investigation of Serial Murder*, Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 29 (3), pp. 189-200.
- MARSHALL W.L. (1993), *The Treatment of Sex Offenders*, Journal of Interpersonal Violence, 8 (4), pp. 524-530.
- MASHALI W.L. e PITHERS W.D. (1994), *A Reconsideration of Treatment Outcome with Sex Offenders*, Criminal Justice and Behavior, 21 (1), pp. 10-27.
- MASTRONARDI V., (1996), *Manuale per operatori criminologici e psicopatologici forensi*, Giuffrè, Milano
- MC CORD W. e MC CORD J., (1964), *The Psychopath* (tr. it. *Lo Psicopatico*), Astrolabio, Roma.
- NEWTON M. (1992), *Serial Slaughter*, Loompanics, Washington.
- NORRIS J. (1988), *Serial Killers*, Anchor Books, New York.
- PONTI G. e FORNARI U., (1995), *Il fascino del male*, Cortina, Milano.
- RESSLER R. et al., (1988), *Sexual Homicide*, Simon & Schuster, London.
- SAMENOW S., (1984), *Inside the Criminal Mind*, Times Books, New York.
- THORNE F.C. (1959), *The Etiology of Sociopathic Reaction*, American Journal of Psychotherapy, 13, pp. 319-330.
- VAILLANT G.E., (1975), *Sociopathy as a Human Process: a Viewpoint*, Archives of General Psychiatry, 32, pp. 178-183.
- WATZLAWICK P., (1967), *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma
- Wilson C. e Seaman D., (1990), «The Serial Killers», True Crime, London.

RIASSUNTO

Fino ad oggi nell'omicidio seriale è stata considerata prevalente la componente sessuale e i trattamenti tentati sui soggetti hanno sempre fallito.

Partendo dal *modello S.I.R.* di De Luca, che mette in luce la varietà delle motivazioni che spingono all'omicidio seriale, gli Autori affermano la necessità di un trattamento flessibile che miri a modificare la struttura cognitiva-motivazionale del singolo assassino seriale, composto da tecniche che vanno dalla psicoterapia individuale a quella familiare e di gruppo, passando per l'assunzione di farmaci laddove si renda necessario e una dieta alimentare adeguata per colmare eventuali carenze nutrizionali.

Le tecniche vanno utilizzate in maniera integrata e con importanza variabile dell'una o dell'altra a seconda del tipo di assassino in esame. Essendo lo scopo principale di ogni trattamento, quello di riabilitare l'individuo per farlo reinserire positivamente nella società, è di fondamentale importanza il momento del *follow-up* che permette di seguire costantemente il soggetto una volta uscito dell'istituzione totale. Questa fase dev'essere seguita da operatori particolarmente esperti in grado di riconoscere i tentativi di manipolazione effettuati dall'assassino.

Gli Autori, comunque, fanno notare che si tratta solo di un'ipotesi di trattamento che avrebbe bisogno di una sperimentazione sul campo e che comporta numerosi problemi per la realizzazione concreta con esito positivo, dato che fino ad oggi l'assassino seriale si è sempre dimostrato irrecuperabile.

RÉSUMÉ

Jusqu'à ce jour, la composante sexuelle a été jugée prédominante pour l'homicide sériel et les traitements appliqués aux sujets qui ont commis un tel délit n'ont pas réussi. En partant du modèle *SIR* élaboré par De Luca, qui met en relief la diversité des motivations qui poussent à l'homicide sériel, les Auteurs affirment la nécessité d'un traitement flexible, qui devrait tendre à modifier la structure cognitive-motivationale de chaque assassin sériel.

Le traitement devrait être composé de plusieurs techniques: psychothérapie individuelle, familiale ou de groupe, et, s'il y a lieu, des médicaments et même une diète alimentaire adéquate pour combler des lacunes nutritionnelles.

Telles techniques doivent être utilisées en intégrant et en donnant à chacune d'entre elles son importance, selon les différents assassins à l'examen.

Le but de chaque traitement est réhabiliter l'individu pour le réinsérer activement dans la société; pour cette raison est très important le «*follow up*», qui permet de suivre costamment le sujet lorsqu'il sera sorti de l'établissement pénitentiaire.

Cette phase doit être suivie par des opérateurs professionnels qui peuvent reconnaître les manœuvres de l'assassin.

Les Auteurs font remarquer qu'il s'agit seulement d'une hypothèse de traitement, qui nécessite une expérimentation et qui peut comporter plusieurs problèmes dans sa réalisation pratique; en effet on doit rappeler que, jusqu'à ce jour, l'assassin sériel n'a jamais été récupérable.

SUMMARY

Up to now, sex has been considered the prevailing component in serial murders and the treatment of the relevant offenders has always failed.

Starting from the *model S. I. R.* by De Luca, which highlights the several reasons driving to serial murders, the Authors consider a flexible treatment necessary, aimed at changing the cognitive - motivational attitude of every single serial killer. Such a treatment should include an individual, family and group psychotherapy as well as the taking of medicines, where necessary, and an adequate diet in order to fill a possible nutritional deficiency.

These techniques should be combined and selected depending on the importance of the one or the other, in accordance with the kind of murderer being considered. The main aim of each treatment being the rehabilitation of offenders in order they may be positively reinserted into society, the *follow-up* is of primary importance, as it enables to follow the offender constantly once he leaves the institution. This phase should be followed by expert operators who are able to recognize the murderer's attempt at manipulation. The Authors, on the other hand, underline that such an hypothesis about treatment should be tested and that its real, definite realization involves many problems as, up to now, serial killers have always proved to be irretrievable.



L'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI MINISTERI NELL'ESECUZIONE PENALE E NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA (*)

PAOLO CANEVELLI (**)

SOMMARIO: Premessa. – 1. - L'attività esecutiva del p.m. e la legge Simeone. – 2. - L'attività del p.m. ed il procedimento di sorveglianza; Allegati.

PREMESSA

Il tema oggetto del presente incontro di studio non può essere affrontato con un'ottica settoriale che privilegi, ora l'uno ora l'altro, dei molteplici aspetti che concorrono a definire il sistema della esecuzione della pena. Una riflessione non superficiale sul tema non può, quindi, prescindere da un'analisi che coinvolga tutti gli organi giudiziari che, a vario titolo, sono chiamati ad intervenire quando il laborioso svolgersi del processo penale si sia tradotto in una sentenza definitiva di condanna.

Pienamente condivisibile, in tale contesto, il forte richiamo alle possibili forme di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati al tema della esecuzione, operato nella scheda di presentazione dell'incontro.

(*) Relazione svolta all'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura il 16 e 17 novembre 1998 a Frascati sul tema: «La legge 27 maggio 1998 n. 165 in materia di esecuzione penale».

(**) Direttore del Casellario Giudiziale Centrale del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si vuole, così, sottolineare come il tema della pena e della sua attuale funzione, con tutte le implicazioni anche in termini di certezza, tempestività ed effettività della stessa, non può essere esaminato separatamente, avendo riguardo, da un lato, alle tematiche tipiche della *magistratura di sorveglianza*, laddove sia data maggior risalto alla funzione risocializzante della pena, ovvero, dall'altro, all'intervento del *pubblico ministero dell'esecuzione*, cui la legge attribuisce il compito di promuovere senza ritardo l'esecuzione del provvedimento di condanna.

Il necessario confronto tra i diversi operatori giudiziari deve estendersi al *giudice dell'esecuzione*, cui sono demandate importanti attività di controllo e di verifica del corretto operato del pubblico ministero, e proseguire, in una specie di rivisitazione critica del percorso giudiziario seguito, fino al *giudice della cognizione*.

Non può essere trascurata, infatti, in una visione globale del sistema, la quotidiana attività del giudice del processo che, con sempre maggior frequenza, dopo aver pronunciato una sentenza di condanna e determinato la relativa pena, disponga la sua immediata sospensione, subordinando l'eventuale successiva attività esecutiva al verificarsi di determinate condizioni.

Premessa indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo dell'incontro, in termini di individuazione di possibili forme di collaborazione tra i diversi organi giudiziari interessati, è la conoscenza del fenomeno «esecuzione», almeno nelle sue linee essenziali.

È in corso di elaborazione, al riguardo, nell'ambito delle attività dell'Ufficio del Casellario Centrale della Direzione Generale degli Affari Penali, una procedura statistica sulla esecuzione delle pene detentive, riferita al quinquennio ricompreso tra il 1993 ed il 1997, suddivisa per base distrettuale.

In attesa della definizione della procedura, meritano di essere segnalati, in questa sede, i dati concernenti l'incidenza percentuale delle sanzioni sostitutive inflitte in sostituzione di pene detentive, il numero, assai rilevante, di condanne non eseguibili per la concessione dei c.d. benefici di legge (sospensioni

condizionali della pena, amnistie e condoni), nonché la ridotta percentuale di concessione di misure alternative da parte della magistratura di sorveglianza.

È appena il caso di rilevare come, alla luce dei dati sopra riportati, appaia quanto meno fuorviante l'immagine che, assai spesso, viene utilizzata per configurare l'attività della magistratura di sorveglianza che, attraverso i propri provvedimenti concessivi di una misura alternativa, è in grado di mandare in fumo anni e anni di indagini e di attività processuale.

Piuttosto è da chiedersi se l'attuale situazione dell'esecuzione delle pene detentive nel nostro Paese, illustrata efficacemente dai dati contenuti nel sistema informativo del Casellario, non sia la conseguenza di una diffusa e persistente sottovalutazione della fase dell'esecuzione della pena da parte della gran parte degli operatori che, a vari livelli, si occupano della pena, fin dalla fase della sua stessa irrogazione.

Emblematica, al riguardo, la ricerca effettuata sul fenomeno della reiterazione nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che ha consentito di registrare, in palese violazione della normativa in materia, un numero impressionante di concessioni, al di fuori dei limiti imposti dall'art. 164 c. p. (oltre la seconda concessione).

Una riflessione sulla esecuzione non può, inoltre, non coinvolgere la validità o meno degli strumenti posti a disposizione dei diversi organi giudiziari per raggiungere una effettiva conoscenza di tutte le situazioni rilevanti che, in un determinato momento, si riferiscono ad un medesimo condannato.

Si può convenire, al riguardo, sulla limitata attendibilità, non solo ai fini della irrogazione della pena e della concessione di eventuali benefici, ma anche per garantire una corretta e sollecita esecuzione delle pene, delle informazioni contenute nel sistema del Casellario Giudiziale, a causa, principalmente, dei ritardi, in alcuni casi assai consistenti, nella compilazione e nella successiva registrazione delle schede e dei fogli complementari relativi ai provvedimenti da iscriversi nel casellario.

Una recente rilevazione statistica, allegata alla presente relazione, consente di valutare compiutamente la gravità del fenomeno e delle sue conseguenze.

1. – *L'attività esecutiva del p.m. e la legge Simeone*

A) La funzione del pubblico ministero, che cura d'ufficio la esecuzione delle sentenze di condanna, risulta profondamente modificata dalla legge di riforma. Da organo meramente esecutivo di disposizioni contenute nella sentenza non più soggetta ad impugnazione, il *pubblico ministero* è chiamato ad assolvere *un ruolo prevalentemente informativo* per il condannato, in ordine alla possibilità di espiare la pena mediante il ricorso ad una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, senza un preventivo passaggio attraverso un istituto di detenzione.

Tra le novità più significative della legge Simeone, merita di essere evidenziata, infatti, la norma che impone al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione delle pene detentive non superiori a tre anni (o a quattro anni nei casi di condannato tossicodipendente), anche se costituenti parte residua di maggior pena, e, contestualmente, di avvisare il condannato della facoltà di presentare, entro un certo termine, domanda di concessione di una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

La modifica inserisce, quindi, nel sistema uno strumento di conoscenza per il condannato, al fine di rendere concretamente accessibile a tutti il meccanismo della sospensione dell'esecuzione già delineato dall'art. 47 comma 4 dell'ordinamento penitenziario. Nel dibattito parlamentare si è da più parti segnalato, infatti, come la norma previgente, subordinando l'effetto sospensivo alla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, assicurava idonea tutela soltanto a coloro che fossero in grado di seguire la propria vicenda giudiziaria sorretti da un'adeguata assistenza legale.

Il preventivo avviso al condannato assolve, in tale contesto, una funzione di riequilibrio, soprattutto a favore di quelle categorie di soggetti che, per le loro condizioni economiche, sociali e culturali, sono maggiormente esposte al rischio di una esecuzione immediata.

Le modifiche introdotte dalla legge Simeone non riguardano, invece, la competenza del pubblico ministero ad emettere l'ordine di esecuzione, quando debba essere eseguita una sentenza di condanna irrevocabile a pena detentiva, né la disciplina che regola il contenuto formale dell'ordine, le modalità della sua concreta esecuzione e l'obbligo di consegna e notifica di copia dell'ordine, rispettivamente, al condannato e al suo difensore.

Così chiarito l'ambito dell'intervento normativo operato sull'art. 656 c.p.p. con la formulazione del comma 5, con l'evidente fine di ridurre il sovraffollamento carcerario, attraverso la previsione di un minor numero di ingressi di condannati per reati considerati di limitata gravità, e di eliminare la disparità di trattamento tra condannati, in relazione alle diverse possibilità di presentare tempestivamente l'istanza, si deve rilevare come il principio della sospensione automatica dell'esecuzione incontri, nel sistema, opportune forme di sbarramento.

Un primo limite attiene a particolari situazioni soggettive delle persone da sottoporre ad esecuzione penale. Non può disporsi la sospensione dell'esecuzione, a norma del comma 9 dell'art. 656 c.p.p., da un lato, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, dall'altro, nei riguardi di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere.

La deroga al principio generale della sospensione automatica dell'esecuzione sembra essere giustificata, nelle ipotesi descritte, da una valutazione di elevata pericolosità sociale di alcune categorie di condannati, per i quali non appare ipotizzabile *ex ante* un giudizio prognostico favorevole di possibile accesso ad una misura alternativa. Per i condannati per reati di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. vige, inoltre, un espresso divieto normativo di concessione di benefici penitenziari, superabile solo attraverso forme accertate di collaborazione con la giustizia.

Un secondo limite, di natura oggettiva, impedisce che la sospensione dell'esecuzione per una stessa condanna possa essere disposta più di una volta. Il comma 7 dell'art. 656 c.p.p.

prevede che il divieto in parola operi, sia nell'ipotesi in cui il condannato riproponga la medesima istanza, diversamente motivata, sia nei casi in cui venga presentata una domanda concernente una differente misura alternativa o si attivi il procedimento per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 90 D.P.R. n. 309/90 sulla disciplina degli stupefacenti.

È bene chiarire, al riguardo, per non generare equivoci, che la norma tende ad evitare il fenomeno della reiterazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal pubblico ministero, in relazione alle diverse istanze presentate dal condannato, anche in tempi successivi. Nel sistema precedente, infatti, si riusciva a paralizzare, in taluni casi, il concreto inizio dell'esecuzione, attraverso una serie di sospensioni concesse con riferimento alle diverse misure richieste dall'interessato, talvolta anche dopo un provvedimento di rigetto del tribunale.

Rimane, quindi, impregiudicata la facoltà per il condannato, una volta esaurita la prima ed unica sospensione consentita ed all'esito di un provvedimento negativo, di adire direttamente il tribunale di sorveglianza per una nuova valutazione in ordine alla concedibilità del medesimo o di altro beneficio penitenziario.

Come requisito indispensabile per l'attivazione del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, è prevista la presentazione di un'istanza da parte dell'interessato, previamente avvisato dal provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero. Il legislatore non ha, dunque, mantenuto ferma l'iniziale impostazione della riforma, secondo la quale il tribunale di sorveglianza sarebbe stato chiamato a decidere sulla applicabilità o meno di una delle misure alternative, senza necessità di una richiesta da parte del condannato.

La soluzione accolta ha il pregio di evitare eccessivi appesantimenti nel lavoro dei tribunali di sorveglianza, con inevitabile allungamento dei tempi occorrenti per una decisione. Appare, inoltre, più coerente con la natura della misura alternativa che, come è stato sostenuto nel dibattito parlamentare, diventa tanto più efficace quanto più è sostenuta dall'effettiva intenzione del condannato di sottoporvisi.

Le norme che regolano la presentazione dell'istanza sono contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 656 c.p.p. La necessità che la stessa venga corredata dalle indicazioni idonee a qualificare la specie di misura richiesta sembra funzionale al nuovo sistema che, diversamente dal passato, richiede al condannato una consapevolezza ed un impegno maggiore nel formulare la propria domanda, anche per la decisa opposizione della normativa a sospensioni dell'esecuzione successive.

Con significativa inversione di tendenza, rispetto alla formulazione del comma 4 dell'art. 47 ord. pen., si è, opportunamente, previsto che l'istanza del condannato debba essere accompagnata dalla necessaria documentazione. È un tema estremamente delicato che, già nel vigore della abrogata disciplina vedeva schierati su sponde opposte, da un lato, i sostenitori di un intervento valutativo del pubblico ministero sulle domande affatto o non sufficientemente documentate; dall'altro, chi riteneva che il pubblico ministero fosse titolare di un potere di controllo puramente formale, limitato alla verifica della ricorrenza del limite di pena indicato per la misura alternativa richiesta.

La nuova formula legislativa, pur innovativa, non sembra, tuttavia, risolvere tutte le questioni interpretative, che rimarranno, presumibilmente, aperte, in tutti quei casi in cui la concessione di una misura alternativa sia collegata a situazioni obiettive da documentare; si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad una istanza di detenzione domiciliare, motivata da condizioni di salute particolarmente gravi, non adeguatamente certificate negli atti allegati alla domanda.

Le modalità di presentazione dell'istanza e di successiva trasmissione della stessa al tribunale di sorveglianza competente, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero, non modificano la disciplina dettata in materia dall'art. 47 ord. pen.

Si deve segnalare, invece, come il termine ordinatorio di quarantacinque giorni concesso al tribunale di sorveglianza per la decisione sulla richiesta del condannato, decorra non più dalla presentazione dell'istanza, bensì dal ricevimento della stessa da parte del tribunale. La norma presenta, tuttavia, una

relativa utilità pratica, ove si consideri che il rispetto del termine risulta largamente disatteso, a causa della notevole mole di lavoro, soprattutto da parte dei tribunali di sorveglianza dei distretti più grandi.

Il meccanismo della sospensione dell'esecuzione, delineato dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p., non poteva non prevedere delle *ipotesi di revoca del decreto di sospensione* emesso dal pubblico ministero, con effetto di dar corso immediato alla esecuzione della pena.

Con il comma 8 vengono disciplinate, al riguardo, due distinte ipotesi. Con la prima si sanziona, con la revoca del decreto di sospensione, l'inattività del condannato che non abbia presentato tempestivamente l'istanza, entro trenta giorni dalla consegna dell'avviso. La seconda è prevista come effetto diretto della pronuncia da parte del tribunale di sorveglianza di una decisione di inammissibilità o di rigetto della domanda.

L'indicazione normativa appare, invero, tassativa. Ma, non si può non riconoscere come vi siano situazioni che, pur in assenza di espressa previsione, potrebbero giustificare o, addirittura, imporre un provvedimento di revoca da parte del pubblico ministero.

Si pensi a quanto sopra detto in relazione ad una domanda di misura alternativa assolutamente sfornita di documentazione; ovvero al sopravvenire di un titolo esecutivo che, concorrendo con altro, per il quale sia già intervenuto il decreto di sospensione, comporti il superamento dei limiti di accesso alle misure alternative; ed, ancora, alla volontaria ed ingiustificata interruzione di un programma terapeutico da parte di un tossicodipendente, nei cui confronti sia stato emesso decreto di sospensione, sul presupposto dell'esistenza di un programma di recupero, ovvero, alla commissione di un nuovo reato da parte di chi abbia usufruito di un precedente provvedimento di sospensione.

Due interpretazioni sembrano possibili in simili casi. Quella che privilegia il principio di tassatività delle ipotesi di revoca, specificamente elencate dal legislatore, e che, per la risoluzione dei problemi sopra indicati, si affida ad una decisione, quanto più rapida possibile, da parte del tribunale di sorveglianza.

Da un altro punto di vista, si può ritenere che un ampliamento del potere di revoca, rispetto alle ipotesi previste, possa essere ricollegato al venir meno, successivo, dei presupposti di applicabilità di talune misure alternative.

Seguendo tale ragionamento interpretativo, si potrebbe ritenere che, in armonia con i principi generali in materia processuale secondo cui ogni atto non impugnabile è sempre revocabile da parte dell'autorità che lo ha emesso, il pubblico ministero, nell'esercizio dell'attività esecutiva (di natura amministrativa), conservi, comunque, la possibilità di revocare un proprio provvedimento, operando così una valutazione discrezionale che tenga conto anche di eventuali situazioni successive.

Si configurerebbe, quindi, un potere di revoca discrezionale da parte del pubblico ministero, in aggiunta ai casi di revoca obbligatoria del provvedimento di sospensione dell'esecuzione introdotti dal comma 8 dell'art. 656 c.p.p.

L'ultima previsione dell'art. 656 c.p.p., contenuta nel comma 10, riguarda la situazione del *condannato* che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi sottoposto a custodia cautelare, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, nella forma degli *arresti domiciliari*. In tale ipotesi, il procedimento seguito dal legislatore, per consentire al condannato di accedere alle misure alternative, sembra differire da quanto previsto nel precedente comma 5.

Ed, invero, nella situazione considerata, il pubblico ministero, dopo aver disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, provvede direttamente a trasmettere gli atti, senza ritardo, al tribunale di sorveglianza, senza previamente avvisare il condannato della facoltà di richiedere una misura alternativa ed a prescindere, quindi, dalla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato.

In tali casi, dunque, il legislatore, discostandosi dalla disciplina prevista nel comma 5, ha conferito al pubblico ministero il potere — dovere di attivare d'ufficio il tribunale di sorveglianza, affinché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. La norma dispone, inoltre, che il condannato, durante il tempo occorrente per la decisione del tribunale di sorveglianza, per-

manga nello stato detentivo in cui si trovi e che il periodo di tempo corrispondente venga valutato come pena espiata a tutti gli effetti.

L'ultimo periodo del comma 10 attribuisce al magistrato di sorveglianza, quando ancora non sia intervenuto il provvedimento del tribunale, la competenza in ordine a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 47-*ter* ord. pen., in tema di determinazione di prescrizioni e disposizioni, ed eventuali successive modificazioni, per la concreta applicabilità della detenzione in casa.

La norma introdotta al comma 10, così come formulata, suscita perplessità e difficoltà di ordine interpretativo sotto diversi profili.

Non si comprende, in primo luogo, la ragione per cui, nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari, sia stata prevista una deroga al generale principio, accolto nel comma 5, che ricollega la concessione di una misura alternativa alla presentazione di un'istanza da parte dell'interessato.

Limitare l'intervento del tribunale di sorveglianza alla possibile concessione della detenzione domiciliare appare, in secondo luogo, privo di giustificazione, avuto riguardo, in particolare, agli specifici presupposti di applicabilità previsti per tale tipo di misura.

Le maggiori difficoltà interpretative derivano, infatti, dall'aver ipotizzato una linea di continuità esclusiva tra la misura cautelare degli arresti domiciliari e la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Non ci si può non domandare, allora, quale sia la natura della detenzione domiciliare cui fa riferimento il comma 10 dell'art. 656 c.p.p.

Se, come appare preferibile, deve ritenersi che la legge non abbia inteso, con la formulazione del comma 10, creare un nuovo tipo di detenzione domiciliare, il provvedimento del tribunale di sorveglianza nei confronti del condannato agli arresti domiciliari, potrà essere positivo solo a condizione che ricorrano i presupposti di applicabilità della misura dettati dall'art. 47-*ter* ord. pen., come modificato dalla presente legge.

Il parallelismo voluto dal legislatore tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare viene meno, dunque, in tutti i casi in cui il condannato non si trovi nelle condizioni per accedere alla misura alternativa citata; la mancata concessione da parte del tribunale di sorveglianza della detenzione domiciliare può comportare, in tali casi, l'inizio della esecuzione in carcere nei confronti di chi non abbia avuto la possibilità di presentare una propria istanza al tribunale.

Un'altra possibile interpretazione assegna alla detenzione domiciliare, disposta in prosecuzione di un precedente provvedimento di arresti domiciliari, un ruolo ed una rilevanza autonomi, al di là dei limiti di applicabilità previsti dall'art. 47-ter citato; seguendo tale ordine di idee, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto predisporre una nuova figura di detenzione domiciliare, svincolata dai parametri ordinari, al fine di consentire ai condannati agli arresti domiciliari di permanere in tale situazione fino alla pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla concedibilità di una delle misure alternative previste dall'ordinamento.

Ulteriori e gravi perplessità, in tale difficile contesto interpretativo, suscita il mancato rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento delineato dal comma 10; si è previsto, infatti, che il tribunale di sorveglianza decida, in ordine alla eventuale applicazione della detenzione domiciliare, senza formalità.

La deroga al principio stabilito dall'art. 678 c.p.p., che rinvia all'ordinario procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., appare motivata da ragioni di speditezza processuale, collegate all'evidente anomalia della situazione di una persona condannata in via definitiva che si trovi agli arresti domiciliari. E, tuttavia, non sembra sfuggire a possibili censure di illegittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa, ove si accolga la tesi, sopra prospettata, secondo cui la valutazione del tribunale di sorveglianza, ai fini dell'eventuale applicazione della detenzione domiciliare, debba aver riguardo ai parametri previsti dall'art. 47-ter.

Per evitare situazioni sfavorevoli per il condannato, che, nel procedimento delineato dall'art. 656, comma 10 c.p.p., potrebbe

non venire a conoscenza di una decisione negativa emessa senza formalità dal tribunale di sorveglianza, rispetto alla quale non sarebbe più immaginabile un provvedimento di sospensione del p.m. ex. art. 656 comma 5, sarebbe opportuno che gli uffici del pubblico ministero, in tali situazioni, provvedano, contestualmente alla sospensione dell'ordine di carcerazione, ad avvisare il condannato delle facoltà riconosciutegli dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p., al fine, eventuale, di estendere la cognizione del tribunale di sorveglianza alla concedibilità delle misure alternative concretamente richieste dal condannato.

B) Esaurita l'esposizione delle innovazioni normative inserite nel testo dell'art. 656 c.p.p., è opportuno soffermarsi ad analizzare i *dubbi interpretativi* che accompagnano, soprattutto, la formulazione del comma 5 e che si impongono all'attenzione per gli evidenti riflessi di ordine applicativo che gli uffici giudiziari coinvolti nella riforma si troveranno ad affrontare.

Un primo problema si evidenzia, in tema di sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero, nella *previsione di un limite di pena differenziato*, in relazioni a particolari situazioni del condannato.

La sospensione dell'esecuzione per le condanne con pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni, prevista per i casi di cui agli art. 90 e 94 D.P.R. n. 309/90, rende incerto il confine tra le condanne da porre immediatamente in esecuzione e quelle, invece, per le quali deve procedersi a sospensione. Per la semplice ragione che il pubblico ministero non riceve, generalmente, dagli atti alcuna informazione utile al riguardo.

Si ricordi, infatti, che l'estratto esecutivo che viene trasmesso al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 28 delle norme regolamentari del c.p.p., contiene una serie di dati — le generalità della persona condannata, l'imputazione ed il dispositivo della sentenza — che non forniscono alcuna indicazione sull'eventuale stato di tossicodipendenza del condannato, né elementi dai quali possa desumersi una concreta relazione tra la commissione del reato ed un pregresso stato di tossicodipendenza (ai fini di quanto richiesto dall'art. 90 D.P.R. n. 309/90).

Analogamente, il pubblico ministero non dispone di informazioni in ordine alla esistenza di un programma di recupero che il condannato abbia in corso, ovvero, cui intenda sottoporsi; condizione che costituisce il presupposto indispensabile di una misura di affidamento in casi particolari disciplinata dall'art. 94 D.P.R. n. 309/90.

Quale provvedimento deve, quindi, adottare il pubblico ministero nell'ipotesi concernente l'esecuzione di una condanna con pena detentiva da espiare pari, per esempio, a tre anni e sei mesi di reclusione, per violazione della disciplina degli stupefacenti?

Deve sospendere l'esecuzione della pena, in ossequio alla norma che stabilisce il limite di quattro anni per i casi previsti dagli art. 90 e 94 D.P.R. citato, concedendo, quindi, anche a soggetti non tossicodipendenti o, comunque, non tutelati dalla norma, di approfittare di una sospensione dell'esecuzione non dovuta?

Ovvero, in assenza di elementi che comprovino la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli art. 90 e 94 D.P.R. citato, deve procedere alla immediata emissione dell'ordine di esecuzione, con eventuale sacrificio delle situazioni protette dalla norma, potendo verificarsi che l'esecuzione raggiunga un condannato tossicodipendente con un programma di recupero in corso o, addirittura, già positivamente concluso?

Entrambe le soluzioni ipotizzate si prestano a rilievi critici, primo fra tutti quello di non garantire uniformità di interpretazione e parità di trattamento a tutti i condannati.

Per rispettare compiutamente la volontà del legislatore, si potrebbe prospettare un potere di accertamento del pubblico ministero, preliminare alla adozione di qualsiasi provvedimento, diretto a verificare, per i condannati con pena da espiare ricompresa tra i tre ed i quattro anni, la concreta sussistenza di uno dei casi previsti dagli art. 90 e 94 D.P.R. citato.

Un'indagine in tal senso, da compiere attraverso gli organi di polizia giudiziaria o tramite i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti nelle aziende sanitarie locali, consentirebbe di raggiungere le reali finalità dell'intervento riformatore, in un ritrovato equilibrio tra esigenze di difesa sociale e tutela dei diritti individuali.

Si potrebbe prospettare, infine, un'ulteriore soluzione intermedia, che, se da un lato recepisce l'orientamento più garantista dell'obbligo di sospensione per tutte le pene residue non superiori a quattro anni, dall'altro riconosce al condannato con pena da espiare ricompresa fra i tre ed i quattro anni la possibilità di presentare istanza solo ai sensi degli artt. 90 e 94 D.P.R. citato, dovendosi altrimenti, dar corso immediato all'esecuzione, previa emanazione da parte del p.m. di formale provvedimento di revoca della sospensione precedentemente disposta.

Tale interpretazione, presumibilmente più aderente alla effettiva volontà del legislatore, comporta l'introduzione nel testo normativo di un'ipotesi di revoca della sospensione dell'esecuzione non prevista dall'articolo 656, comma 8 c.p.p., che dovrebbe collocarsi nell'ambito di quelle ipotesi di revoca discrezionali di cui si è già parlato in precedenza.

Per concludere sul punto relativo ai limiti di pena per disporre la sospensione, non si può non rilevare come la norma contenuta nel comma 5 dell'art. 656 c.p.p. difetti di coordinamento con le successive disposizioni della legge, che, nel modificare l'art. 47-ter, ha disposto l'aumento della pena residua, che costituisce presupposto di applicabilità della detenzione domiciliare, elevandola a quattro anni.

Possono derivarne effetti paradossali, ove si consideri che il condannato che debba espiare una pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione può ottenere dal tribunale di sorveglianza la misura alternativa della detenzione domiciliare, ma non può usufruire, in base alla lettera della legge, della sospensione dell'esecuzione da parte del pubblico ministero.

Tale incongruenza deve essere risolta, pertanto, in via interpretativa, adottando la soluzione maggiormente rispettosa della finalità perseguita dal provvedimento di riforma, che, come si è già avuto modo di sottolineare, tende a facilitare l'accesso alle misure alternative, senza preventivo passaggio per gli istituti di pena.

Ulteriori spunti di riflessione si pongono all'attenzione, per le possibili difformità interpretative adottate, in ordine alle concrete *modalità attraverso le quali il condannato deve essere informato* dell'esecuzione della condanna emessa a suo carico.

Il comma 5 dell'art. 656 c.p.p. prevede, al riguardo, che l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione devono essere consegnati al condannato, con l'avviso della facoltà che gli è riconosciuta di presentare istanza entro trenta giorni.

Si è già ricordato come una delle cause di revoca del provvedimento di sospensione da parte del pubblico ministero sia individuata nella mancata presentazione dell'istanza nei termini previsti.

I problemi di ordine applicativo sono, quindi, ricollegabili al significato da attribuire al termine consegna e, più in generale, agli effetti della mancata consegna al condannato del decreto di sospensione.

Con il riferimento alla consegna, il legislatore ha inteso porre l'accento sulla necessità che il condannato sia posto nella condizione di effettiva conoscenza dell'esecuzione, così da poter presentare l'istanza di misura alternativa che, come si è detto, costituisce, anche nella legge di riforma, la chiave di accesso ai benefici penitenziari. Nell'ampio dibattito parlamentare, si è voluto, quindi, fare riferimento alla materiale consegna dell'atto nelle mani del condannato o, comunque, a modalità di comunicazione che ne garantiscano l'effettiva conoscenza.

In tale prospettiva, si è differenziata, in maniera chiara, la consegna prevista dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p., assimilabile alle analoghe ipotesi di consegna dell'atto previste dagli art. 156, 293 e 656, comma 1 c.p.p., rispetto alla notifica disciplinata dalla normativa processuale (art. 148 e seguenti c.p.p.).

Restano, tuttavia, ampi margini di perplessità, soprattutto se si consideri che le ipotesi di consegna di un atto all'interessato, disciplinate dal codice di rito, sono tutte relative a situazioni in cui la presenza del soggetto destinatario della consegna è assicurata dalla positiva esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Ed, invero, nella legge in esame non vengono previste forme subordinate di conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, diverse dalla consegna. Ad una prima lettura, sembra doversi escludere, quindi, che il pubblico ministero possa far ricorso, per informare il condannato dell'esecuzione a suo carico, alle norme sulla notificazione degli atti sopra richiamate.

Più in particolare, per tornare alle difficoltà di ordine pratico con le quali la nuova disciplina deve misurarsi, si deve ritenere che il pubblico ministero non possa, in ipotesi di mancata consegna dell'atto ed in presenza di informazioni negative in ordine alla possibilità di rintracciare il condannato sul territorio nazionale, emettere un decreto di irreperibilità, al fine di procedere, comunque, alla notifica del provvedimento di sospensione.

La lacuna normativa appare assai grave, in quanto può comportare la paralisi dell'esecuzione della pena in tutti quei casi in cui il pubblico ministero non riesca a far consegnare al condannato il decreto di sospensione.

Il termine di trenta giorni per la proposizione di un'istanza di misura alternativa, allo scadere del quale si deve dar corso immediato all'esecuzione della pena, presuppone, infatti, la consegna dell'avviso all'interessato.

La legge, come si è detto, non disciplina affatto l'ipotesi prospettata; deve ritenersi, quindi, che sul punto si assisterà ad una serie di prassi diversificate, con inevitabili ricorsi davanti al giudice dell'esecuzione, in sede di verifica giurisdizionale sulle attività di competenza del pubblico ministero ai sensi del nuovo testo dell'art. 656 c.p.p.

Più di recente, si è proposto il ricorso, attraverso una lettura integrata degli articoli 670 e 296 c.p.p., dopo il verbale di vana consegna, alla procedura di cui all'art. 295 c.p.p., al termine della quale, dichiarata dal giudice dell'esecuzione la latitanza, si disponga l'inserimento del nome del condannato nel bollettino delle ricerche, con conseguente obbligo di cattura in caso di rintraccio. Una iniziativa del genere, in presenza di un ordine di esecuzione già formalmente sospeso, si basa sulla richiesta, formulata dal p.m. al giudice, di dichiarare non realizzata la condizione cui la già disposta sospensione è subordinata.

Qualche spunto di riflessione deve essere dedicato al tema della sospensione dell'esecuzione da adottare nei confronti di *condannati già detenuti per altra causa*.

Si è ipotizzato, da un lato, che il soggetto da sottoporre ad esecuzione si trovi ristretto in carcere per altro titolo defini-

tivo; si è esaminata, dall'altro, la situazione del condannato che, per un titolo non definitivo, si trovi sottoposto ad una delle misure cautelari coercitive previste dall'ordinamento prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Per il condannato già detenuto in espiazione di pena, attesa la formulazione dell'articolo 663 c.p.p., deve sostenersi la necessità per il p.m. di provvedere alla unificazione delle pene concorrenti, senza, quindi, procedere a sospensione, anche nelle ipotesi in cui la complessiva pena residua, così determinata, non sia superiore al limite di tre anni. L'unificazione del titolo, operata con il provvedimento di cumulo, preclude l'ingresso a qualsiasi ipotesi di sospensione automatica, dal momento che il condannato si troverà detenuto in virtù del nuovo titolo (cumulo) che si è sostituito ai diversi titoli precedenti.

Con una diversa opinione interpretativa si potrebbe ritenere, invece, nelle ipotesi descritte, che compito del p.m. sia, comunque, quello di predisporre il provvedimento di cumulo, che dovrebbe essere considerato, allo stato, non eseguibile per la parte di pena relativa alla condanna da eseguire, in attesa che, dopo la consegna del provvedimento di sospensione, decorrano i trenta giorni concessi al condannato per presentare istanza.

Con tale impostazione, anche il condannato già detenuto per titolo definitivo potrebbe avvalersi del nuovo sistema di accesso alle misure alternative, introdotto dalla legge Simeone, in relazione alle pene detentive ancora da eseguire.

Per coloro che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si trovino, invece, sottoposti a custodia cautelare per fatto diverso, la sospensione automatica dell'esecuzione dovrebbe trovare piena attuazione, in virtù della tesi che assimila il detenuto in custodia cautelare per altro, anche se ristretto agli arresti domiciliari, al condannato che per il titolo da eseguire si trovi in stato di libertà, con conseguente obbligo per il p.m. di procedere, per il titolo definitivo, a norma dell'articolo 656, comma 5 c.p.p.

L'incompatibilità, costantemente riaffermata dalla giurisprudenza, tra lo stato di custodia cautelare e le misure alter-

native — in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, anche se terapeutico — dovrebbe suggerire, in tali ipotesi, un'immediata trasmissione delle istanze, a tal fine presentate, al tribunale di sorveglianza per una declaratoria di inammissibilità.

Si è già precisato, in precedenza, come la legge Simeone abbia previsto un limite oggettivo alla possibilità di sospendere l'esecuzione, disponendo che la stessa non possa essere concessa, per la medesima condanna, più di una volta, anche se il condannato riproponga una nuova istanza di misura alternativa.

Il legislatore non si è, tuttavia, preoccupato, mediante la predisposizione di una norma transitoria, di risolvere le questioni interpretative connesse al passaggio da un sistema incentrato sul principio della domanda (art. 47 comma 4 ord. pen), ad un altro che si basa su un meccanismo automatico di sospensione dell'esecuzione (art. 656 comma 5 c.p.p.).

Si potrebbe, infatti, legittimamente sostenere che la *non reiterabilità di un provvedimento di sospensione*, solennemente proclamata dal comma 7 dell'art. 656 c.p.p., si riferisca esclusivamente a quelle sospensioni disposte a seguito dell'entrata in vigore della legge Simeone e non anche a quelle concesse, dietro presentazione di apposita istanza, sulla base della disciplina previgente.

Le conseguenze di ordine pratico di un simile ragionamento non sono prive di rilievo. Si pensi, in particolare, all'ipotesi in cui, dopo un provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 47 comma 4 ord. pen. previgente, sia stata emessa dal tribunale di sorveglianza competente un'ordinanza di rigetto della domanda volta ad ottenere una misura alternativa.

Quale regime dovrà applicarsi ad una domanda di sospensione ulteriore dell'esecuzione che sia motivata dalla richiesta di concessione di una delle nuove ipotesi di detenzione domiciliare previste dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 47-ter ord. pen.?

Dovrà prevalere un'interpretazione di tipo essenzialmente formale, secondo cui, in mancanza di una norma transitoria, non può attribuirsi rilievo, ai fini di quanto previsto dal comma 7 del nuovo art. 656 c.p.p., a situazioni già definite con

presupposti applicativi diversi da quelli introdotti con la legge di riforma, che consenta, quindi, un nuovo provvedimento di sospensione?

O, viceversa, dovrà tenersi conto del nuovo progetto definito dalla nuova legge, che tende ad assicurare a tutti i condannati, che si trovino in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, una sospensione d'ufficio dell'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, ma che, allo stesso tempo, non tollera, nella logica del sistema, ulteriori possibili sospensioni comunque motivate?

2. – *L'attività del p.m. ed il procedimento di sorveglianza*

A) L'attività esecutiva del pubblico ministero, che non si esaurisce certo nella emissione dei provvedimenti previsti dal nuovo testo dell'art. 656 c.p.p., trova il suo naturale sviluppo in una serie di interventi, alcuni dei quali già esaminati, che si collegano direttamente al procedimento che, in relazione alle diverse misure previste dall'ordinamento penitenziario, si instaura davanti alla magistratura di sorveglianza.

È il caso di ricordare, in tale prospettiva, come al pubblico ministero sia stata attribuita dalla legge Simeone una fondamentale funzione informativa a tutela dei diritti del condannato che si esplica attraverso l'avviso introdotto dall'art. 656 c.p.p., comma 5.

Il provvedimento del pubblico ministero, contenente in un unico atto l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e l'avviso, rappresenta, nel disegno della riforma, un vero e proprio *atto di impulso del procedimento di sorveglianza* che acquista, dunque, a tutti gli effetti, natura processuale.

La questione concernente la natura amministrativa ovvero processuale dell'attività informativa svolta dal pubblico ministero ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. ha immediata rilevanza pratica, dal momento che dalla soluzione della stessa dipendono importanti conseguenze sul piano della applicabilità o meno della disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il problema interpretativo si è già posto nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito sulla legge Simeone, nelle ipotesi in cui il termine di trenta giorni, concesso al condannato per presentare una istanza concernente una delle misure alternative previste dalla legge, andasse a scadere all'interno della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969.

All'opinione di chi ha ritenuto che la sospensione disposta dal pubblico ministero, con contestuale avviso al condannato, rappresenti il primo atto di un procedimento, sia pure eventuale, che dovrà concludersi con una decisione del tribunale di sorveglianza e che, quindi, non può non essere assoggettato ai principi regolatori del procedimento di sorveglianza, tra i quali quello della sospensione dei relativi termini durante il periodo feriale, si è contrapposto un orientamento che esclude rilevanza processuale all'attività esecutiva svolta dal pubblico ministero ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., atteso il carattere tipicamente amministrativo della stessa.

B) Sotto un secondo profilo, l'intervento del pubblico ministero nel procedimento di sorveglianza assume una accresciuta rilevanza, nella riforma in esame, attraverso l'attribuzione all'organo dell'esecuzione *del potere di verifica*, ai fini del provvedimento di sospensione, del presupposto di ammissibilità delle misure alternative con riferimento a quanto previsto *dall'art. 4-bis ord. pen.*

Si è già ricordato, in precedenza, come, con significativa inversione di tendenza rispetto al sistema previgente, al pubblico ministero sia fatto divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. L'attribuzione di tale controllo al pubblico ministero, certamente opportuna al fine di evitare che persone condannate per gravissimi reati di particolare allarme sociale fruiscono della sospensione automatica dell'esecuzione prevista, nel disegno originario del legislatore, per le c.d. pene detentive brevi, non dirime, tuttavia, un dubbio interpretativo di particolare importanza.

Secondo una tesi più rigorosa, per applicare correttamente la norma, dovrebbe essere considerata la qualità di persona condannata per taluno dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis*, a prescindere dal momento storico dell'esecuzione e, quindi, dalle vicende concernenti la concreta espiazione della pena inflitta per gli stessi. Nessuno spazio vi sarebbe, seguendo tale impostazione, per il c.d. scioglimento del cumulo delle pene, laddove talune di esse si riferiscano a reati che impediscono la concessione dei benefici.

Neppure in giurisprudenza si è raggiunta una soluzione univoca del problema interpretativo, anche se, più di recente, sembra prevalere l'opinione favorevole al riconoscimento, in capo al tribunale di sorveglianza, del potere di procedere a scioglimento del cumulo, attribuendo la parte di pena già espiata ad una condanna inflitta per un reato ostativo, così superando gli ostacoli posti dall'art. 4-*bis* in tema di concessione di benefici, sul presupposto che il cumulo delle pene costituisca, comunque, un beneficio per il condannato, tale dovendo rimanere per tutta la fase esecutiva, in applicazione del più generale principio del *favor rei*. (Cass. Sez. I, 19 dicembre 1997, Bardanzellu).

I contrasti giurisprudenziali in una materia così delicata hanno comportato la rimessione della questione alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che, con una pronuncia meramente processuale, hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata espiazione, nel caso di specie, della quantità di pena corrispondente a quella inflitta per il reato ostativo (Cass. Sez. Un., 27 maggio 1998, Grieco).

Sempre con riferimento al potere di verifica del pubblico ministero, con riferimento ai limiti di ammissibilità delle misure derivanti dalla formulazione dell'art. 4-*bis* ord. pen., si deve segnalare la palese incongruenza che si viene a determinare nell'ipotesi in cui il condannato presenti una domanda di concessione di una delle misure previste dagli articoli 90 e 94 D.P.R. n. 309/90, in materia di trattamento penitenziario dei tossicodipendenti.

In casi del genere, invero, se l'esecuzione non è ancora iniziata opera il disposto dell'articolo 656, comma 9 lett. a) c.p.p., che esclude la sospensione dell'esecuzione nei confronti di tutti

i condannati per delitti previsti dall'articolo 4-*bis*, anche in relazione alle misure di recupero per condannati tossicodipendenti. Se il condannato si trovi già detenuto, invece, il potere del p.m. di disporre la sospensione con conseguente scarcerazione del condannato, ex articolo 91 comma 4 D.P.R. n. 309/90, non incontra i limiti posti dall'articolo 4-*bis*. Si produce, in tal modo, una disparità di trattamento priva di giustificazione.

C) Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, il pubblico ministero ha conservato, inoltre, la propria competenza in ordine alla valutazione, ovviamente provvisoria, delle domande volte ad ottenere uno dei benefici previsti per i *condannati tossicodipendenti* dagli art. 90 e 94 D.P.R. n. 309/90, proposte da chi si trovi in stato di detenzione esecutiva.

La formale abrogazione dell'art. 47-*bis* ord. pen. e l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza ad emettere provvedimenti urgenti di sospensione dell'esecuzione o di provvisoria anticipazione degli effetti di talune misure, non comporta, di per sé, nel silenzio della riforma, una abrogazione implicita dei poteri riconosciuti al pubblico ministero dagli art. 90 e 94 D.P.R. n. 309/90, né una attrazione di tali poteri nella sfera di competenza del magistrato di sorveglianza.

Deve ritenersi tuttora in vigore, pertanto, il comma 4 dell'art. 91 D.P.R. n. 309/90 che prevede l'ipotesi di presentazione dell'istanza, da parte del condannato, dopo che l'ordine di carcerazione sia stato già eseguito. In tale situazione, il pubblico ministero cui venga rivolta la domanda dovrà verificare che la stessa sia corredata dalla certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico concordato, ordinando, se del caso, la scarcerazione del condannato, nel rispetto dei limiti di pena previsti dalla norma, e trasmettendo tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione.

D) Anche in tema di esecuzione delle *sanzioni sostitutive*, di competenza della magistratura di sorveglianza ex art. 661 c.p.p., si è posto il problema di una possibile interferenza tra l'attività del pubblico ministero dell'esecuzione, quale disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 656 c.p.p. comma 5, ed

il procedimento di sorveglianza delineato dal combinato disposto degli art. 62 legge n. 689 del 1981 e 666 c.p.p.

Può osservarsi, al riguardo, che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che determina le modalità di esecuzione della semidetenzione e/o della libertà controllata, deve essere trasmessa immediatamente per l'esecuzione non al pubblico ministero, ma all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede e, nel caso di semidetenzione, anche al direttore dell'istituto penitenziario.

Ci si deve domandare, allora, se il dovere del pubblico ministero di sospendere automaticamente l'esecuzione di tutte le condanne con pena detentiva residua non superiore a tre anni sia concretamente configurabile anche in presenza di condanne con pena detentiva sostituita in una delle sanzioni previste dalla legge n. 689 del 1981.

La tesi positiva può far leva sulla norma che prevede la piena equiparazione, per ogni effetto giuridico, della semidetenzione e della libertà controllata alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. Quella negativa, può sorreggersi, viceversa, alla sostanziale diversità delle forme e modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive rispetto a quanto previsto per le pene detentive.

La configurabilità di una sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero, in presenza di una sanzione sostitutiva, potrebbe essere affermata seguendo un orientamento della giurisprudenza della Cassazione che si esprime per la concedibilità delle misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova al servizio sociale, anche a chi sia stato condannato ad una sanzione sostitutiva (Cass. Sez. I, 21 maggio 1997, Tortora).

È stata sostenuta, d'altra parte, anche la tesi contraria che esclude la possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto misura alternativa rispetto ad una pena di natura detentiva, al condannato nei cui confronti debba eseguirsi la sanzione sostitutiva della libertà controllata. (Cass. Sez. I, 27 aprile 1998, Valentini).

Non è infrequente il caso in cui il pubblico ministero si trovi a dover eseguire una pena detentiva derivante da conversione

di sanzione sostitutiva pronunciata a seguito di inosservanza delle prescrizioni. L'art. 66 della legge n. 689 del 1981 prevede, al riguardo, che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che dispone la conversione venga trasmessa immediatamente al pubblico ministero competente che provvede mediante l'emissione di un ordine di carcerazione.

Premesso che, in casi del genere, l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione è esclusa per espressa disposizione dell'art. 67 della legge n. 689 del 1981, si deve decidere se, prima di emettere l'ordine di carcerazione di cui sopra, il pubblico ministero debba o meno disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5 c.p.p.

La soluzione della questione è ulteriormente complicata dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (n. 377 del 26 novembre 1997), secondo la quale il riferimento contenuto nell'art. 67 legge n. 689 del 1981 all'affidamento in prova non può estendersi automaticamente all'affidamento terapeutico previsto per i condannati tossicodipendenti, attesa la differenza tra i due istituti (con prevalenza, nell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, dell'obiettivo di cura e riabilitazione).

Ferma restando la possibilità delineata dalla citata giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che il pubblico ministero sia privo, in tali casi, del potere di sospensione ex art. 656 comma 5 c.p.p., per la semplice ragione che l'esecuzione della sanzione sostitutiva, poi convertita in pena detentiva per inosservanza degli obblighi, ha già avuto inizio con la sottoposizione del condannato alla misura e che l'unico organo competente a provvedere, ad esecuzione iniziata, è il magistrato di sorveglianza nell'esercizio dei poteri di intervento provvisorio ed urgente riconosciutigli dalla nuova formulazione dell'art. 47 comma 4 ord. pen.

E) In tema di rapporti tra l'attività del pubblico ministero ed il procedimento di sorveglianza, è necessario soffermarsi, inoltre, sulla questione concernente *l'esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza* disciplinata dall'art. 659 c.p.p., considerata la particolare differenziazione delle prassi applicative da distretto a distretto.

Il problema interpretativo, non certo nuovo, è stato di recente rivalutato alla luce delle novità introdotte dalla legge Simeone che attribuisce al magistrato di sorveglianza un nuovo potere di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannati detenuti e, pertanto, di provvedere alla loro immediata liberazione.

Ci si domanda, al riguardo, se il provvedimento di liberazione adottato dal magistrato sia direttamente eseguibile da parte della direzione dell'istituto penitenziario, configurandosi come un provvedimento di scarcerazione già completo, o se, invece, debba investirsi dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 659 c.p.p., il pubblico ministero competente per l'emissione di un formale ordine di scarcerazione.

Dalla formulazione del comma 1 dell'art. 659 c.p.p. può evincersi il principio di carattere generale secondo cui alla esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comportano la carcerazione o la scarcerazione del condannato deve sempre provvedere il pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna, salvi i casi di urgenza previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Ne consegue che alla esecuzione dei provvedimenti che tali effetti non producono deve, comunque, provvedere la stessa magistratura di sorveglianza che li ha disposti.

Limitando l'analisi ai provvedimenti di contenuto liberatorio, deve osservarsi come il termine «scarcerazione» ponga all'interprete problemi di non facile soluzione. Se, infatti, non può dubitarsi che una scarcerazione si realizzi allorché la dimissione del condannato dalla struttura carceraria coincida con la totale espiatione della pena inflitta, anche a seguito di provvedimenti della magistratura di sorveglianza in tema di liberazione anticipata, possono, al contrario, sorgere perplessità interpretative in tutte quelle ipotesi in cui il provvedimento del giudice di sorveglianza, pur legittimando il condannato ad abbandonare l'istituto di detenzione, produca un effetto soltanto modificativo delle modalità di espiatione della pena e non anche estintivo della stessa. Si pensi, in proposito, alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

La questione può essere risolta, avuto riguardo anche alla formulazione degli articoli 96-*bis* regol. esec. ord. pen. e 189 disp. attuaz. c.p.p., nel senso di ritenere che debbano essere eseguiti dal pubblico ministero, con conseguente emissione dell'ordine di esecuzione o di scarcerazione, quei provvedimenti della magistratura di sorveglianza «che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine».

Applicando tale criterio interpretativo alla disciplina dettata dall'art. 659 c.p.p., deve ritenersi necessario un formale ordine di scarcerazione del pubblico ministero in relazione ai provvedimenti della sorveglianza con cui venga concessa la liberazione anticipata, comporti o meno la liberazione per fine pena del condannato, ovvero, disposto il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 146 e 147 c.p.. Nessun ordine di scarcerazione dovrà, al contrario, essere emesso dal pubblico ministero in ipotesi di concessione di misura alternativa che modifichi le concrete modalità di espiazione della pena detentiva.

Seguendo tale ragionamento, si scorge la soluzione del problema relativo alla esecuzione dei provvedimenti provvisori attribuiti dalla legge Simeone alla competenza del magistrato di sorveglianza.

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal magistrato ex art. 47 comma 4 ord. pen., in quanto direttamente incidente sulla data in cui la pena, già in corso di espiazione, deve avere termine, dovrà essere, quindi, eseguito dal pubblico ministero con un formale provvedimento di scarcerazione, previa la necessaria comunicazione ex art. 96-*bis* regol. esec. ord. pen..

Non sarà necessario, diversamente, il provvedimento del pubblico ministero, nelle ipotesi di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 47-*ter* comma 1 *quater*.

F) La rilevanza attribuita dalla legge Simeone ai provvedimenti provvisori emessi dal magistrato di sorveglianza si riflette, infine, sul *potere di controllo* delle parti e *del pubblico ministero* in particolare in relazioni a situazioni che, a causa dell'intervento legislativo, saranno sempre più frequenti.

Si consideri, invero, che il magistrato di sorveglianza investito della richiesta del condannato deve decidere, dopo aver acquisito gli atti e le informazioni ritenute rilevanti, senza alcuna formalità, in sostanza senza contraddittorio alcuno e senza che il pubblico ministero abbia neppure notizia della presentazione della domanda.

Il procedimento che si instaura con la richiesta del condannato ex art. 47 comma 4, così come ai sensi dell'art. 47-ter comma 1-*quater*, sfugge completamente alla cognizione ed al controllo del pubblico ministero che, in caso di accoglimento della domanda, di sospensione o di provvisoria applicazione della misura, potrà legittimamente adottare le proprie determinazioni solo quando sarà chiamato a partecipare alla udienza davanti al tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva sulla richiesta già vagliata provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza.

Il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza, in analogia a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in tema di art. 684, comma 2 c.p.p., non è suscettibile né di reclamo, né di autonoma impugnazione, considerato il suo carattere interinale rispetto alla pronuncia, che deve, comunque, intervenire, del tribunale di sorveglianza.

Nell'ambito di tale procedimento, il pubblico ministero viene, così, privato del potere di proporre impugnazione, non potendo, quindi, esercitare una tempestiva funzione di controllo, considerati i tempi occorrenti, soprattutto in alcuni uffici giudiziari di grandi dimensioni, per una decisione del tribunale di sorveglianza.

La questione non è priva di riflessi, soprattutto in relazione alla prevedibile definitività che verrà riconosciuta, nell'applicazione pratica, ad alcuni dei provvedimenti provvisori disposti dal magistrato di sorveglianza. Si pensi, ad una detenzione domiciliare provvisoriamente concessa ad un collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione ex art. 13-ter della legge n. 82 del 1991, in deroga alle vigenti disposizioni concernenti le misure alternative, comprese quelle relative ai limiti di pena. Rinviare l'esercizio del potere di controllo da parte del pubblico ministero su provvedimenti tanto delicati alla futura camera di consiglio davanti al tribunale di

sorveglianza appare, in un'ottica di collaborazione tra i soggetti istituzionali che seguono le vicende esecutive, quanto meno, discutibile.

Analoghe considerazioni possono essere formulate nell'ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza ritenga di non accogliere la domanda del condannato; la decisione negativa potrà, in tal caso, assumere le vesti di un formale provvedimento di rigetto o di inammissibilità, ovvero, potrà estrinsecarsi in una nota di trasmissione dell'istanza al competente tribunale di sorveglianza accompagnata da una sintetica motivazione che giustifichi la non adozione del richiesto provvedimento.

In ogni caso è, comunque, necessaria una decisione dell'organo collegiale al quale il magistrato di sorveglianza deve trasmettere immediatamente gli atti. Solo avverso la decisione del tribunale sarà possibile per le parti proporre impugnazione ai sensi dell'art. 666, comma 6 c.p.p..

3. – *Considerazioni conclusive*

La riforma introdotta con la legge Simeone, pur apprezzabile negli obiettivi che si è proposta di realizzare, primo fra tutti quello di restituire parità di trattamento a tutti i soggetti destinatari di un provvedimento di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ha dato vita ad un sistema di norme alquanto confuse e non coordinate tra loro, all'interno del quale i diversi protagonisti istituzionali rivestono un ruolo non sempre coerente.

Una volta riconfermato il ruolo del pubblico ministero quale organo promotore dell'esecuzione penale, cui si è riconosciuto un generalizzato dovere di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di media durata nei confronti di condannati ancora in stato di libertà o ad essi assimilati, non si comprende il motivo per cui analogo potere di sospensione sia stato attribuito, per i condannati già in fase di espiazione della pena, al magistrato di sorveglianza, cui l'ordinamento penitenziario ed il codice di procedura penale assegnano delicatissime funzioni di vigilanza sulla organizzazione degli istituti, ed una serie di competenze in tema di trattamento e di gestione delle misure alternative che mal si conciliano con i nuovi compiti.

È da ricordare, in proposito, che l'ordinamento già conosceva forme di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di condannati già detenuti e che la competenza in materia, disciplinata dagli art. da 90 a 94 D.P.R. n. 309 del 1990, era attribuita al pubblico ministero. È singolare che tale previsione non sia stata modificata dalla legge Simeone che pur si caratterizza, sul punto, per una generalizzata attribuzione di competenza al magistrato di sorveglianza, con esclusione, quindi, delle domande di sospensione provenienti da soggetti tossicodipendenti.

Una scelta maggiormente coerente con il sistema avrebbe potuto individuare nel magistrato di sorveglianza l'organo giudiziario al quale riservare la possibilità di anticipare provvisoriamente gli effetti di tutte le misure alternative alla detenzione, ricorrendone i presupposti di applicabilità, nei confronti di tutti i detenuti, in relazioni a particolari situazioni di urgenza che non consentissero di attendere la pronuncia di merito del tribunale di sorveglianza.

Con un duplice vantaggio per il sistema. L'imposizione immediata di prescrizioni e di forme di controllo e sostegno per il condannato, da parte del Centro di servizio sociale competente; la prosecuzione della espiazione della pena, sotto forma di misura alternativa, in vista di una definitiva scadenza della stessa, al fine di non pregiudicare eventuali processi di reinserimento in atto, a causa del possibile sopraggiungere di nuovi titoli da eseguire.

Nella situazione normativa delineata dalla riforma, invece, i provvedimenti provvisori sono di diversa natura ed appartengono alla competenza di organi differenti. Non si comprende, invero, perché un detenuto che si rivolga al magistrato di sorveglianza per chiedere un provvedimento provvisorio ex art. 47 ord. pen. possa ottenere solo una pronuncia di sospensione dell'esecuzione, mentre quello che richieda la concessione urgente di una detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-bis (detenzione c.d. generica, nel limite di due anni di pena residua), sia maggiormente tutelato dall'ordinamento che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di adottare immediatamente la misura alternativa richiesta.

Difficoltà di ordine pratico si evidenziano, inoltre, in caso di presentazione da parte di un condannato detenuto di più

domande contemporaneamente; si pensi ad una domanda di affidamento in prova al servizio sociale, valutabile dal magistrato di sorveglianza, trasmessa congiuntamente ad una di affidamento terapeutico, attribuita, per gli eventuali provvedimenti urgenti, al pubblico ministero dell'esecuzione.

L'intervento normativo presenta, in conclusione, degli evidenti *limiti di analisi* sul sistema di esecuzione delle pene detentive nel nostro Paese, giacché presume di risolvere una serie di problemi reali attraverso il ricorso alla tecnica del rinvio, che si manifesta in tutta la sua evidenza nella norma che impedisce al pubblico ministero di dare concreta esecuzione alla sentenza di condanna, e, quindi, effettività alla pena solennemente inflitta dal giudice, prima che il tribunale di sorveglianza si sia pronunciato sulla eventuale applicabilità al condannato, direttamente dalla libertà, di una misura alternativa alla detenzione in carcere.

La normativa sembra costruita a tavolino, in quanto avulsa da una realtà giudiziaria che, per quanto concerne i tribunali di sorveglianza delle grandi città, maggiormente afflitte dall'invasione di ogni forma di criminalità, supera qualsiasi pur negativa immaginazione sui tempi medi per ottenere una decisione. L'obbligo per il tribunale di sorveglianza di provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, ribadito dal comma 6 dell'art. 656 c.p.p., ma senza previsione di sanzione alcuna sul piano processuale, appare, ormai, mera formula di stile.

La sospensione automatica dell'esecuzione di tutte le sentenze di condanna con pena residua non superiore a tre anni, ovvero, a quattro anni, secondo l'interpretazione che sembra preferibile, produrrà, verosimilmente, una paralisi pressoché totale *dei tribunali di sorveglianza* che non potranno garantire quella funzione, fondamentale nello spirito della riforma, di immediata verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione di una misura alternativa.

Previsioni non pessimistiche inducono a ritenere che i tempi caratterizzanti la fase della sospensione dell'esecuzione, già troppo lunghi per i condannati in stato di libertà, si amplieranno ulteriormente, così che, durante il periodo occorrente per la pronuncia del tribunale di sorveglianza, il condannato

avrà di fronte a sé un periodo di tempo relativamente ampio per affrontare, da solo, un possibile reinserimento sociale, per superare i propri problemi di tossicodipendenza, ovvero, nei casi meno fortunati, per riprendere il proprio percorso delinquenziale attraverso la commissione di nuovi reati.

Tutto ciò, ovviamente, nel più totale disinteresse dell'ordinamento che, invece di predisporre i mezzi più idonei per favorire *un processo di risocializzazione* del condannato, in contesti temporali ragionevolmente prossimi alla commissione del reato, riesce a garantire all'interessato, nella maggior parte dei casi, soltanto un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, in attesa di tempi migliori.

Un'osservazione conclusiva, tuttavia, si impone.

Nonostante i dubbi interpretativi e le critiche, anche aspre, che la legge Simeone ha attirato su di sé, deve riconoscersi che la concreta applicabilità dei principi contenuti nella riforma dipende, in larga misura, dalla possibilità per gli uffici giudiziari coinvolti, in primo luogo procure e tribunali di sorveglianza, di utilizzare nuove risorse, di personale, di mezzi e di supporti informatici, attraverso le quali assicurare maggiore incisività e tempestività degli interventi loro attribuiti dalla legge, nel rispetto del principio costituzionale che attribuisce alla pena una fondamentale funzione risocializzante.

ALLEGATI

1. Circolare Direzione Generale Affari Penali del 18 settembre 1998: documento di sintesi sulle principali questioni organizzative ed interpretative esaminate durante l'incontro di lavoro con i Procuratori Generali sulla legge Simeone del 21 luglio scorso.

2. Statistica provvisoria sulla esecuzione delle pene detentive nel quinquennio 1993/1997, rilevata attraverso i dati inseriti nel sistema informativo del Casellario Giudiziale.

3. Statistica provvisoria sulla concessione della sospensione condizionale della pena - sistema informativo Casellario Giudiziale

4. Rilevazione sull'arretrato nella compilazione delle schede e dei fogli complementari alla data del 31 dicembre 1997.

ALLEGATI

ALLEGATO I

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO
UFFICIO VI CASELLARIO CENTRALE

AREA STUDI - RICERCHE E STATISTICHE

Roma, 18 settembre 1998

*Ai Signori Procuratori Generali
presso la Corte d'Appello
LORO SEDI*

OGGETTO: Incontro di lavoro del 21 luglio 1998 sulla legge «Simeone» -
Documento di sintesi sulle principali questioni organizzative ed interpretative esaminate

1. - L'esecuzione penale e il sistema informativo del Casellario

La giornata di lavoro sulle tematiche organizzative ed interpretative poste dall'entrata in vigore della legge «Simeone», che ha registrato una intensa e qualificata partecipazione dei rappresentanti della quasi totalità delle Procure Generali, si è aperta con una riflessione sul rapporto di interazione esistente tra un moderno circuito informativo ed un efficiente sistema di esecuzione delle pene.

Tutti sono stati concordi nel ritenere che l'entrata in vigore della legge «Simeone», in tale contesto, ha reso ancora più attuale e non più rinviabile l'obiettivo di fornire agli Uffici del pubblico ministero che curano l'esecuzione delle sentenze di condanna un complesso di informazioni aggiornate su tutte le procedure esecutive che, in un determinato momento, si riferiscono ad un medesimo condannato.

Si è da più parti sottolineato, infatti, come l'estensione delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione, voluta dalla legge di riforma, imponga una più attenta valutazione sui limiti di ammissibilità della sospensione stessa, in relazione alla possibile concessione di una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Si è generalmente convenuto, sulla limitata attendibilità, ai fini di una corretta e pronta esecuzione delle pene detentive, delle informazioni contenute nel sistema del Casellario, a causa, principalmente, dei ritardi, in alcune situazioni assai consistenti, nella compilazione e nella successiva registrazione delle schede e dei fogli complementari relativi ai provvedimenti da iscriversi nel casellario giudiziale.

Si è conseguentemente richiamata l'attenzione dei partecipanti sui poteri di vigilanza spettanti in materia ai Procuratori della Repubblica, i quali sono tenuti ad informare i Procuratori Generali, sui casi più gravi di irregolarità o di deficienza del servizio del casellario, accompagnando le loro relazioni con proposte concrete per l'eliminazione delle stesse (articoli 19 R.D. 18 giugno 1931, n. 778 e 117 D.M. 6 ottobre 1931).

2. – *Il sistema informativo del Casellario e la legge «Simeone»*

La necessità di prevedere una integrazione del sistema informativo del Casellario, in relazione ai nuovi provvedimenti che la legge «Simeone» attribuisce alla competenza del pubblico ministero dell'esecuzione, è stata condivisa da tutti i presenti.

Nel corso della riunione si è convenuto che — conformemente al sistema delineato dagli articoli 686, comma 3 c.p.p. e 34, comma 2 reg. esec. c.p.p. secondo cui in ipotesi di condanna penale devono iscriversi nel Casellario i dati relativi al luogo ed al tempo di espiazione della pena ed ogni altro evento ad essa relativa — la segreteria del p.m. è tenuta, in relazione ad ogni provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso a norma dell'articolo 656, commi 5 e 10 c.p.p., a compilare un foglio complementare da trasmettere al casellario competente. Per consentire una reale visibilità della situazione esecutiva di ogni condannato, anche con riferimento alla possibilità di accesso alle misure alternative, il foglio complementare dovrà contenere la specifica indicazione della pena residua da espiare all'esito di ogni provvedimento di sospensione.

L'obbligo di compilazione del foglio complementare, oltre alle nuove ipotesi di sospensione dell'esecuzione sopra indicate, riguarda ovviamente anche i provvedimenti di sospensione e contestuale scarcerazione emessi dal p.m. a norma dell'articolo 91, comma 4 D.P.R. n. 309/90 (nei casi in cui ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 90 e 94 stesso decreto).

Si allega il modello di foglio complementare approvato nel corso della riunione, che si riferisce a tutte le informazioni concernenti eventuali provvedimenti di sospensione dell'esecuzione emessi dal p.m.

Per gli Uffici che adottano la procedura informatizzata di gestione del registro dell'esecuzione penale — RES — sarà disponibile, a breve, l'ultimo aggiornamento con stampa automatica del foglio complementare nei casi di sospensione dell'esecuzione.

Con l'occasione si informa — sempre con riferimento al programma RES — che è in fase di collaudo l'aggiornamento del programma per la gestione informatizzata dei provvedimenti di cumulo, che sarà installato appena possibile dal personale esterno a cui è affidata l'assistenza specialistica.

3. — *Innovazioni della legge «Simeone»: questioni interpretative*

Nel corso dell'incontro, sono stati ampiamente discussi i principali temi applicativi segnalati da alcuni Uffici giudiziari. Si è avuta, in particolare, un'ampia visibilità degli orientamenti interpretativi già adottati dagli Uffici nella prima fase di applicazione della nuova normativa e si sono potute verificare quali fossero le soluzioni che incontravano la maggioranza dei consensi.

In conformità del metodo di lavoro adottato nell'incontro — impostato sull'esame di distinte schede di sintesi predisposte per ciascuna delle problematiche applicative — si possono così riassumere i risultati dei lavori.

SCHEDA A

Differente rilievo attribuito all'entità della pena residua, come presupposto di applicabilità della sospensione, in relazione alle diverse misure alternative

Tra le diverse soluzioni prospettate, la maggior parte dei partecipanti ha ritenuto più aderente al dettato normativo ed al sistema nel suo complesso l'interpretazione dell'articolo 656, comma 5 c.p.p. nel senso che il p.m. ha l'obbligo di sospendere automaticamente l'esecuzione di tutte le condanne con pena detentiva residua non superiore a tre anni, ferma restando la facoltà, per il condannato che si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 90 e 94 D.P.R. n. 309/90 con un residuo pena fino a quattro anni, di presentare autonoma domanda di sospensione prima dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Non è stata accolta, quindi, la diversa tesi secondo cui il riferimento al limite dei quattro anni per le ipotesi previste dagli articoli 90 e 94 D.P.R. n. 309/90 e, in termini più generali, l'ampliamento fino a quattro anni del limite di concedibilità della detenzione domiciliare, comporterebbe un implicito riconoscimento dell'obbligo generalizzato di sospensione dell'esecuzione nei casi di pena residua non superiore a quattro anni.

Ulteriori significativi contributi sono stati offerti da chi ha prefigurato, per far emergere le ipotesi di cui agli articoli 90 e 94 D.P.R. citato, un potere

istruttorio del p.m. dell'esecuzione volto a raccogliere tutte le informazioni possibili sulla esistenza delle situazioni di fatto rilevanti (stato di tossicodipendenza e programma terapeutico). Si è sostenuto, secondo tale prospettiva, che l'acquisizione della copia integrale della sentenza di condanna, del certificato penale ed, eventualmente, di ogni altro atto utile, potrebbe far ritenere al p.m. l'esistenza di un «fumus» in ordine alla possibile concedibilità delle misure previste in favore di soggetti tossicodipendenti, inducendolo a richiedere la sospensione dell'esecuzione, anche in assenza di domanda, per pene residue fino a quattro anni di reclusione. Tale tesi, tuttavia, è rimasta assolutamente minoritaria.

È stata prospettata, infine, un'ulteriore soluzione intermedia, che, se da un lato recepisce l'orientamento minoritario dell'obbligo di sospensione per tutte le pene residue non superiori a quattro anni, dall'altro riconosce al condannato con pena da espiare ricompresa fra i tre ed i quattro anni la possibilità di presentare istanza solo ai sensi degli artt. 90 e 94 D.P.R. citato, dovendosi altrimenti, dar corso immediato all'esecuzione, previa emanazione da parte del p.m. di formale provvedimento di revoca della sospensione precedentemente disposta.

Tale interpretazione, anche se presumibilmente aderente alla effettiva volontà del legislatore, non è stata ritenuta praticabile in quanto introdurrebbe nel testo normativo un'ipotesi di revoca della sospensione dell'esecuzione non prevista dall'articolo 656, comma 8 c.p.p., la cui formulazione è stata considerata, dalla quasi totalità dei partecipanti, tassativa.

SCHEDA B

Consegna del decreto di sospensione all'interessato ed effetti della mancata consegna

La consegna dell'ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione ed avviso della facoltà di presentare istanza ai fini della concessione di una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, deve avvenire, per opinione concorde di tutti i presenti, a mani proprie del destinatario, non essendo espressamente previste altre forme di conoscenza legale dell'atto.

La maggior parte dei presenti, pur esprimendo serie perplessità sulla legittimità costituzionale della norma, ha ritenuto che l'unico effetto possibile della mancata consegna dell'atto sia la sospensione a tempo indeterminato dell'esecuzione della pena, fino a quando, con la consegna effettiva del decreto di sospensione, non si riesca a far decorrere il termine di trenta giorni previsto per la presentazione di una delle istanze richiamate dall'articolo 656 c.p.p.

Da più parti è stata segnalata l'esigenza di impartire opportune direttive alle forze di polizia operanti sul territorio che — anche attraverso l'even-

tuale istituzione di un autonomo «Bollettino delle ricerche» da utilizzare soltanto per agevolare la consegna dei decreti di sospensione emessi ai condannati irreperibili — dovranno ricercare stabili ed efficaci forme di raccordo sul piano informativo ed operativo.

Da parte di coloro che non condividono la tesi della sospensione a tempo indeterminato si è ipotizzato che, una volta esaurite tutte le possibili ricerche finalizzate alla consegna dell'atto a mani del destinatario, si possa attivare il procedimento di notifica previsto dal codice di rito per gli irreperibili, con tutte le garanzie stabilite dalla legge (con decreto di irreperibilità emesso dal Giudice dell'esecuzione su richiesta del p.m.).

Seguendo un analogo ragionamento interpretativo, con particolare riguardo a chi già nel corso del procedimento di merito si sia sottratto volontariamente ad un provvedimento restrittivo, si è sostenuta la possibilità di dare comunque corso all'esecuzione della pena, attraverso l'emissione di un decreto di latitanza che consentirebbe, con la notifica dell'atto al difensore, il decorso del termine di cui all'articolo 656 comma 5 c.p.p.

Secondo la maggioranza dei partecipanti è auspicabile che sulle modalità di consegna — da interpretarsi, anche alla luce dei lavori parlamentari, nel senso restrittivo (...consegna a mani proprie del destinatario...) — intervengano modifiche normative che, senza pregiudicare il diritto del condannato alla conoscenza del provvedimento esecutivo che lo riguarda, introducano adeguate garanzie per una pronta esecuzione delle sentenze di condanna, anche mediante il ricorso alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.

SCHEDA C

Documentazione da allegare all'istanza e poteri di valutazione del p.m.

Il tema non è stato specificamente affrontato nel corso dell'incontro.

Da quasi tutti i contributi scritti, pervenuti prima della riunione, emerge l'orientamento secondo il quale il p.m. — cui la legge assegna il compito di controllare i requisiti formali della domanda — non ha il potere di compiere valutazioni di merito.

L'assoluta carenza di documentazione a sostegno della istanza potrà, quindi, essere sanzionata con una pronuncia di inammissibilità da parte del competente Tribunale di sorveglianza, cui il p.m. deve trasmettere immediatamente gli atti.

La medesima linea interpretativa dovrebbe essere seguita nell'ipotesi prevista dall'articolo 91 comma 4 D.P.R. n. 309/90, da ritenersi tuttora vigente, che attribuisce al p.m., in relazione ad istanze di concessione delle misure previste dagli articoli 90 e 94 stesso decreto, un autonomo potere di sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannati già detenuti.

SCHEDA D

Sospensione dell'esecuzione ed attualità di uno stato di detenzione per altro titolo

Il tema è stato affrontato nel corso della riunione sotto un duplice profilo. Si è ipotizzato, da un lato, che il soggetto da sottoporre ad esecuzione si trovi ristretto in carcere per altro titolo definitivo; si è esaminata, dall'altro, la situazione del condannato che, per un titolo non definitivo, si trovi sottoposto ad una delle misure cautelari coercitive previste dall'ordinamento prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Non si sono registrate sul punto particolari difformità interpretative.

Per il condannato già detenuto in espiatione di pena si è, infatti, generalmente riconosciuta, attesa la formulazione dell'articolo 663 c.p.p., la necessità per il p.m. di provvedere alla unificazione delle pene concorrenti, senza, quindi, procedere a sospensione, anche nelle ipotesi in cui la complessiva pena residua, così determinata, non sia superiore al limite di tre anni.

Un'opinione minoritaria suggerisce, invece, nelle ipotesi descritte, di predisporre comunque il provvedimento di cumulo, ma di ritenere, allo stato, non eseguibile la parte di pena relativa alla condanna da eseguire, in attesa che, dopo la consegna del provvedimento di sospensione, decorrano i trenta giorni concessi al condannato per presentare istanza. Con tale impostazione, anche il condannato già detenuto per titolo definitivo potrebbe avvalersi del nuovo sistema di accesso alle misure alternative, introdotto dalla legge «Simeone», in relazione alle pene detentive ancora da eseguire.

Per coloro che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna si trovino sottoposti a custodia cautelare per fatto diverso, tra le differenti posizioni registrate, è prevalsa quella che assimila il detenuto in custodia cautelare per altro, anche se ristretto agli arresti domiciliari, al condannato che per il titolo da eseguire si trovi in stato di libertà, con conseguente obbligo per il p.m. di procedere a sospensione dell'esecuzione per il titolo definitivo a norma dell'articolo 656, comma 5 c.p.p. L'incompatibilità, costantemente riaffermata dalla giurisprudenza, tra lo stato di custodia cautelare e le misure alternative — in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, anche se terapeutico — dovrebbe suggerire, in tali ipotesi, un'immediata trasmissione delle istanze, a tal fine presentate, al Tribunale di sorveglianza per una declaratoria di inammissibilità.

SCHEDA E

Divieto di concessione di benefici, sospensione dell'esecuzione e misure di recupero per condannati tossicodipendenti

Nell'incontro non sono state affrontate, per mancanza di tempo, le problematiche connesse al rilievo da attribuire ai divieti posti dall'articolo 4-bis

ordinamento penitenziario, espressamente richiamato nella legge «Simeone» solo in alcune disposizioni, tra cui, in via generale, nell'articolo 656 c.p.p., comma 9, lett. a), in tema di sospensione dell'esecuzione.

Nei contributi scritti inviati dagli Uffici sono state, tuttavia, segnalate le questioni sinteticamente riassunte nella scheda. Una particolare sottolineatura è stata data alla palese incongruenza che si viene a determinare nell'ipotesi in cui il condannato presenti una domanda di concessione di una delle misure previste dagli articoli 90 e 94 D.P.R. n. 309/90. In casi del genere, inverosimilmente, se l'esecuzione non è ancora iniziata opera il disposto dell'articolo 656, comma 9 lett. a) c.p.p., che esclude la sospensione dell'esecuzione nei confronti di tutti i condannati per delitti previsti dall'articolo 4 bis, anche in relazione alle misure di recupero per condannati tossicodipendenti. Se il condannato si trovi già detenuto, invece, il potere del p.m. di disporre la sospensione con conseguente scarcerazione del condannato, ex articolo 91 comma 4 D.P.R. n. 309/90, non incontra i limiti posti dall'articolo 4 bis. Si produce, in tal modo, una disparità di trattamento priva di giustificazione.

SCHEDA F

Problemi di diritto transitorio

La prima questione dibattuta in tale ambito è stata quella relativa alla applicabilità o meno della nuova normativa sulla sospensione dell'esecuzione nei confronti di chi, già prima dell'entrata in vigore della legge «Simeone», si fosse reso irreperibile, o dovesse considerarsi latitante rispetto alla emissione di un ordine di esecuzione, con redazione a suo carico del verbale di vane ricerche.

La maggioranza dei partecipanti all'incontro ha ritenuto che il provvedimento di sospensione previsto dalla nuova legge debba essere comunque emesso, nella convinzione che solo con la consegna a mani dell'ordine si possa affermare con certezza la positiva conoscenza da parte del condannato dell'esecuzione a suo carico. La norma sarebbe, quindi, di immediata applicabilità anche per gli irreperibili ed i latitanti.

È stato escluso, viceversa, che di analoga sospensione possa beneficiare l'evaso che si sia sottratto all'espiazione della pena della cui esecuzione si tratta.

La maggioranza degli intervenuti si è espressa, invece, contro la tesi della reiterabilità di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, quando sia stata già disposta una precedente sospensione nel vigore della normativa previgente, ovvero, quando il Tribunale di sorveglianza si sia già pronunciato sul merito della domanda respingendola o dichiarandola inammissibile. Tale posizione, oltre che su ragioni di carattere sistematico, si fonda, evidentemente, sulla ritenuta immediata applicabilità del principio di carattere generale, contenuto nell'articolo 656, comma 7 c.p.p., secondo cui

la sospensione dell'esecuzione di una stessa condanna non può essere disposta più di una volta.

Tra la tesi condivisa dalla maggioranza e quella contraria si è affacciata una terza ipotesi interpretativa che ammette una nuova sospensione quando, valutando il singolo caso sulla base degli atti disponibili, il p.m. si trovi a dover esaminare una domanda di sospensione finalizzata alla concessione di una misura non prevista dalla precedente normativa e, pertanto, non vagliata dal provvedimento negativo del Tribunale di sorveglianza.

SCHEDA G

L'esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

Il tema non è stato affrontato per insufficienza del tempo a disposizione. Si rinvia, pertanto, al contenuto della relativa scheda riassuntiva.

Le SS.LL. sono pregate, nel dare diffusione alla presente nota, di invitare gli Uffici del distretto ad attenersi, relativamente agli aspetti procedurali ed organizzativi, a quanto espressamente indicato nel I e II paragrafo della stessa.

Con riferimento alle questioni trattate nel III paragrafo si sottolinea che l'ampio resoconto sulle posizioni emerse nel corso della riunione potrà rappresentare un utile strumento da utilizzare anche in funzione dell'esigenza, comunemente avvertita, di armonizzare il più possibile, pur nel rispetto della piena autonomia delle singole Autorità giudiziarie, le modalità di applicazione della nuova legge.

Gli Uffici che intendano formulare osservazioni e proposte in ordine alle questioni trattate nella presente nota, potranno inviarle direttamente al Casellario Centrale – Area Studi, Ricerche e Statistiche – Piazza di Firenze n. 27 – 00186 ROMA – Fax 06/68807558.

Nell'attesa di un cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(GIORGIO LATTANZI)

ALLEGATO 2

Statistica provvisoria sulla esecuzione delle pene detentive nel quinquennio 1993/1997,
rilevata attraverso i dati inseriti nel sistema informativo del Casellario Giudiziale

Distretto	Sentenze provvisorie	Totale casi	Pene Sostitutive	%	Pene non eseguite	%	Misure alternative	%	Pene da eseguire	%
Ancona	24.624	24.724	8.732	35,31	11.990	48,49	803	3,24	3.199	12,93
Bari	46.671	47.366	5.872	12,39	27.098	57,20	3.553	7,50	10.843	22,89
Bologna	72.248	72.796	25.995	35,70	17.816	38,21	3.483	4,78	15.502	21,29
Brescia	34.144	34.337	10.256	29,86	16.650	48,48	889	2,58	6.542	19,05
Cagliari	38.873	39.243	8.856	22,56	19.552	49,82	2.585	6,58	8.250	21,02
Calanissetta	6.559	6.588	815	12,37	4.429	67,22	285	4,32	1.059	16,07
Campobasso	7.709	7.760	2.765	35,63	3.836	49,43	380	4,89	779	10,03
Catania	35.943	36.091	4.175	11,56	23.215	64,32	957	2,65	7.744	21,45
Catanzaro	30.684	30.863	2.370	7,67	21.690	70,27	1.541	4,99	5.262	17,04
Firenze	77.699	78.469	27.965	35,63	29.472	37,55	5.123	6,52	15.909	20,27
Genova	51.879	52.405	16.427	31,34	20.381	38,89	2.804	5,35	12.793	24,41
L'Aquila	27.715	27.890	7.220	25,88	14.629	52,45	1.663	5,96	4.378	15,69
Lecce	39.662	40.302	5.061	12,55	22.838	56,66	3.064	7,60	9.339	23,17
Messina	11.854	11.927	1.907	15,98	7.351	61,63	545	4,56	2.124	17,80
Milano	94.111	94.682	26.622	28,11	42.618	45,01	3.094	3,26	22.348	23,60
Napoli	108.322	109.015	9.727	8,92	68.460	62,79	2.454	2,25	28.374	26,02
Palermo	49.413	49.642	8.690	17,50	30.163	60,76	1.371	2,76	9.418	18,97
Perugia	15.607	15.691	5.371	34,22	7.286	46,43	590	3,76	2.444	15,57
Potenza	9.855	9.922	2.635	26,55	5.369	54,11	718	7,23	1.200	12,09
R.Calabria	11.153	11.253	250	2,22	8.649	76,85	663	5,89	1.691	15,02
Roma	81.320	81.673	9.201	11,26	46.873	57,39	1.774	2,17	23.825	29,17
Salerno	18.605	18.786	1.527	8,12	12.767	67,96	1.147	6,10	3.345	17,80
Torino	106.891	107.715	33.794	31,37	44.445	41,26	4.100	3,80	25.376	23,55
Trento	27.268	27.386	14.785	53,98	7.857	28,68	715	2,61	4.029	14,71
Trieste	34.772	34.900	16.063	46,02	13.469	38,59	786	2,25	4.582	13,12
Venezia	86.267	86.684	35.143	40,54	35.814	41,31	2.605	3,00	13.122	15,13
TOTALE	1.149.848	1.158.110	292.224	25,23	574.717	49,62	47.692	4,11	243.477	21,02

ALLEGATO 3

**Statistica provvisoria sulla concessione
della sospensione condizionale della pena**

**Distribuzione per frequenza di applicazione. Elaborazione effettuata su 5,5 milioni
di posizioni e 12 milioni di decisioni penali**

Frequenza di concessione	N. persone interessate	N. sentenze interessate ⁽¹⁾
1	2.548.594	2.548.594
2	482.163	964.326
3	109.905	329.715
4	31.681	126.724
5	11.038	55.190
6	4.419	26.514
7	1.904	13.328
8	860	6.880
9	464	4.176
10	272	2.720
>10	387	5.805
TOTALE	3.191.687	4.083.972

⁽¹⁾ Il numero delle sentenze è uguale al numero delle persone per la frequenza.

Dati di riepilogo:

Al 58% delle persone iscritte al casellario, risulta applicata almeno una volta la pena sospesa.

Al 34% delle sentenze iscritte al Casellario, risulta applicata la pena sospesa.

**Rilevazione sull'arretrato nella compilazione delle schede
e dei fogli complementari alla data del 31 dicembre 1997**

Corte d'Appello	Schede		Totale schede	F.C.
	Delitti	Contravvenzioni	Delitti+ Contravvenzioni	
Ancona	893	171	1.064	233
Bari	2.820	1.077	3.897	54
Bologna	9.144	3.925	13.069	48
Brescia	1.988	1.317	3.305	261
Cagliari (*)	2.124	1.218	3.342	30
Caltanissetta	568	193	761	28
Campobasso	47	28	75	0
Catania	2.915	3.441	6.356	518
Catanzaro	1.130	612	1.742	77
Firenze	6.882	3.187	10.069	3.014
Genova	3.386	1.428	4.814	2.219
L'Aquila	1.916	589	2.505	157
Lecce	1.656	335	1.991	2
Messina	1.814	1.241	3.055	24
Milano	25.196	5.250	30.446	888
Napoli	17.702	4.929	22.631	5.619
Palermo (*)	1.682	492	2.174	2
Perugia	245	90	335	0
Potenza	290	142	432	8
R.Calabria	1.751	1.798	3.549	0
Roma	181.731	1.229	182.960	1.575
Salerno	1.414	387	1.801	189
Torino	8.082	3.475	11.557	3.477
Trento	141	97	238	134
Trieste	1.857	101	1.958	73
Venezia	11.704	15.446	27.150	156
TOTALE ...	289.078	52.198	341.276	18.786
(*) Relativamente ai distretti di Cagliari e di Palermo, alcuni Casellari non hanno trasmesso le relazioni del II semestre 1997.				

RIASSUNTO

Il tema dell'esecuzione della pena, in particolare quella detentiva, è affrontato nello scritto da un punto di vista non settoriale, in un'ottica di collaborazione tra i diversi organi giurisdizionali che, a vario titolo, intervengono nella fase di applicazione della sanzione e della successiva determinazione delle modalità esecutive.

Dopo aver brevemente illustrato alcuni significativi dati statistici, l'Autore si sofferma sull'analisi delle nuove norme in materia di esecuzione penale, introdotte con la legge n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone), e sul nuovo ruolo che la riforma assegna al pubblico ministero quale organo di informazione per il condannato, in ordine alla possibilità di espiare la pena utilizzando una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, senza un preventivo ingresso in carcere.

L'esame dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla legge di riforma, tra cui il mancato coordinamento con le nuove norme che regolano il trattamento penitenziario dei condannati tossicodipendenti, introduce il tema dei rapporti tra l'attività del pubblico ministero ed il procedimento di sorveglianza.

Lo scritto analizza, in particolare, in tale contesto, i nuovi poteri attribuiti al pubblico ministero in tema di verifica dei presupposti di ammissibilità delle misure alternative alla detenzione per i condannati appartenenti alla c.d. criminalità organizzata, di esecuzione delle sanzioni sostitutive e di controllo sui provvedimenti provvisori emessi dalla magistratura di sorveglianza.

Nelle considerazioni conclusive l'Autore, pur sostenendo la correttezza degli obiettivi che la riforma si è proposta di realizzare, sottolinea come il difetto di coordinamento con le norme dell'ordinamento penitenziario contribuisca a dar vita ad un sistema assai confuso, avulso dai reali problemi degli uffici giudiziari dei grandi centri urbani, all'interno del quale i diversi protagonisti istituzionali rivestono un ruolo non sempre coerente.

RÉSUMÉ

Le sujet de l'exécution de la peine, notamment de la peine carcérale, est abordé dans cet article d'un point de vue non sectorial, visant à la coopération des différents organes qui participent, selon leur diverses compétences, à la phase de l'application de la sanction et, ensuite, de la définition de ses modalités.

Ayant brièvement illustré de significatives données statistiques, l'Auteur analyse les récentes modifications législatives en matière d'exécution pénale, portées par la loi n. 165 de 1998 ("Loi Simeone"), et le changement du rôle assigné dans la réforme au Ministère Public, lequel devient organe d'information du condamné, au sujet de la possibilité de bénéficier d'une des mesures alternatives prévues par la loi pénitentiaire, avant le commencement de la détention carcérale.

L'examen des problèmes principaux d'interprétation, soulevés par la loi de réforme, parmi lesquels le défaut de coordination avec les règles du traitement des condamnés toxicomanes, entame le sujet des relations entre l'activité du Ministère Public et de la magistrature de surveillance.

L'article s'engage surtout, dans ce domaine, à analyser les pouvoirs assignés au Ministère Public à l'égard de la vérification des conditions demandées, pour l'assignation à mesure alternative, aux délinquants appartenant à l'ainsi dite criminalité organisée, de l'exécution des sanctions substitutives, et du contrôle sur les dispositions provisoires de la magistrature de surveillance.

Dans ses considérations finales l'Auteur, soutenant quand même la validité des objectifs de la réforme, souligne le fait que la coordination insuffisante avec la législation pénitentiaire produit un système très confus, lointain des problèmes réels des bureaux judiciaires des grands centres urbains, dans lequel les différents organes institutionnels ne retrouvent pas toujours la cohérence de leur rôle.

SUMMARY

The issue of penal execution, and specially prison sentence, is approached in this essay from a non sectorial point of view, aiming at collaboration among the various jurisdictional organs who share responsibility in the phase of application of sentence and of determination of its modalities.

After a short description of some significant statistic data, the Author analyses the new regulations in the field of penal execution, introduced in the Italian penal system by law n. 165/1998 ("Simeone Law"), and the role that this amendment entrusts to the Public Prosecutor, who becomes an information source in favour of the offender, as to the possibility to be assigned to an alternative measure, as defined in the Italian penitentiary law, even before entrance in prison.

Considering the most serious interpretative doubts, enhanced by the reform law, and among these, the lack of coordination with the rules of treatment for drug addicted offenders, the Author is lead to introduce the issue of relationship between the activities of the Public Prosecutor and the procedures of the "magistratura di sorveglianza".

In this respect, the essay gives special attention to the powers attached to the Public Prosecutor, towards verification of the conditions demanded, in order to obtain an alternative measure, to offenders belonging to the so-called organised criminality; execution of substitutive sanctions; for control over decisions of "magistratura di sorveglianza".

In his final considerations, even confirming the substantial validity of the goals of the reform law, the Author underlines that its failing coordination with the existing prison system of rules, gives way to a very unclear system, far from the real problems of judicial work in the big urban centers, and in which the various institutional organs often fail to find their coherent role.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Imputabilità

Corte Cost. - Sentenza 9-16 aprile 1998 n. 114 – Pres. Granata – Rel. Vassalli

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere – Abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti – Contestazione della validità scientifica di una distinzione – Presunta impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale da fondarsi sulla differenziazione delle due fattispecie – Riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quale criterio di distinzione tra intossicazione acuta e cronica – Ragionevolezza – Non fondatezza.

(C.P., artt. 94 e 95; Cost., artt. 3 e 111).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. – Con tre ordinanze di identico contenuto, rese in tre procedimenti a carico dello stesso imputato, il pretore di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale. A premessa della ordinanza il giudice a quo espone, in relazione ai tre procedimenti, che si era fatto luogo ad una compiuta istruzione dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i quali una dichiarazione di un centro di accoglienza, con la quale si dava atto che l'imputato era inserito in un regime residenziale presso tale centro comunitario da circa due anni per un programma psicoterapeutico di recupero; e che nel corso di detta istruzione sia i testi che lo stesso imputato avevano dichiarato che all'epoca dei fatti contestati (sui quali l'imputato asseriva di nulla ricordare) il soggetto in questione era sovente in preda agli effetti sia di alcool che di sostanze stupefacenti; con la conseguenza che, eccettuato dalla difesa lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, era stata disposta perizia volta ad accertare se l'imputato all'epoca dei fatti versasse nelle condizioni di cui all'art. 95 del codice penale.

Aggiunge il pretore che il perito, titolare della cattedra di tossicologia forense, aveva fatto conoscere di non poter rispondere al quesito, sia per la mancanza di qualsivoglia referto clinico o di laboratorio, sia perché gli esami sul periziando, fatti «ora per allora», non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risultato di certezza. Tuttavia lo stesso perito «a maggior chiarimento della propria risposta», aveva precisato che uno stato di intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti può essere anche reversibile in rapporto all'età, alle condizioni generali del soggetto, alla gravità dello stato di intossicazione ed al tipo di sostanza assunta, tutti elementi validi tanto per formulare una diagnosi di intossicazione cronica, di cui all'art. 95 del codice penale, quanto per formularne una di abituale assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 94 stesso codice.

A questo punto il pretore osserva che queste ultime considerazioni del perito si pongono in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, fermo il carattere della permanenza dell'alterazione patologica proprio della fattispecie di cui all'art. 95, il principale criterio di distinzione tra l'intossicazione cronica e lo stato di cui all'art. 94 cod. pen. starebbe nella irreversibilità della prima. Inoltre questo orientamento della giurisprudenza sarebbe contrastato nell'ambito della scienza medica, alcuni autori facendo rilevare che uno stato permanente ed irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara demenza alcoolica e che al contrario psicosi alcooliche che insorgono nel corso dell'intossicazione cronica (*delirium tremens*, *allucinosis*, ecc.) sono suscettibili di guarigione anche in breve periodo di tempo; mentre altri autori aggiungono che la definizione stessa di intossicazione cronica da

sostanze stupefacenti non ha ragion d'essere, non essendo riscontrabile una patologia di rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso.

Il pretore ricorda anche le critiche emerse nella dottrina penalistica sul sistema vigente in materia e assume l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95, che già la «Relazione al Re» sul codice del 1930 avrebbe considerato semplice norma di interpretazione autentica e solo per questa ragione «non superflua».

Tutto ciò premesso, il pretore ritiene di non poter risolvere il problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, comma 3, del codice di procedura penale né ricorrendo al principio secondo il quale il giudice è pur sempre *peritus peritorum*. Ed infatti il dubbio su una causa di non punibilità presuppone pur sempre che questa causa «si legittimi, sotto il profilo costituzionale, sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità»: cosa che non avviene quando, come nel caso in esame, si contesti la sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le due ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice penale. Egualmente, per quanto concerne l'asserito potere del giudice di non tener conto della perizia uniformandosi alla tralatizia interpretazione giurisprudenziale, non si vede come un simile ordine d'idee possa essere praticato una volta che si pone in discussione «la validità stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95», con il rischio di pervenire ad una costruzione inaccettabile sotto il profilo costituzionale.

Conclude il pretore che gli artt. 94 e 95 del codice penale, dei quali viene in considerazione nel caso di specie una applicazione alternativa, si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che introducono una differenziazione insussistente «non potendo trovare alcun tipo di obiettiva specificazione», e con l'art. 111 della Costituzione, giacché la motivazione «non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie».

2. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Premessa l'autonomia delle categorie giuridiche rispetto alle nozioni scientifiche, specie in tema di colpevolezza, ed evidenziate le ragioni che indussero il legislatore del 1930 a stabilire una particolare disciplina in materia di ubriachezza, l'Avvocatura sottolinea come le cause di esclusione della imputabilità siano esemplificative e costituiscano quindi attuazione del generale principio sancito in materia dall'art. 85 cod. pen. L'esclusione o l'attenuazione della punibilità nel solo caso di intossicazione da alcool riafferma pertanto la regola

generale soltanto quando si determini uno stato di alterazione psichica permanente tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, a nulla rilevando che una simile situazione si determini in un numero estremamente esiguo di casi. Per temperare il rigore della disciplina — peraltro già verificata e risolta in senso negativo dalla Corte in tema di ubriachezza volontaria — si potrebbe prospettare, a parere dell'Avvocatura, una lettura dell'art. 95 cod. pen. che ne consenta l'applicabilità in tutti i casi in cui la intossicazione sia di tale portata da rendere inapplicabile il concetto di *actio libera in causa*. Negato quindi fondamento alle prospettate censure di irragionevolezza, cadono anche i rilievi formulati in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto «ingiustamente il giudice rimettente si sente vincolato al nomen che al disturbo ha attribuito la perizia medica», giacché è al contenuto sostanziale della diagnosi che occorre fare riferimento per sussumere la situazione nell'una o nell'altra delle figure evocate.

Considerato in diritto

1. — Poiché le ordinanze sollevano l'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 della Costituzione per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due fattispecie. Il pretore contesta infatti la validità scientifica della distinzione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti sulla base di considerazioni svolte al riguardo nell'ambito della scienza medico-legale, considerazioni condivise dal perito d'ufficio, il quale, chiamato a giudicare se nel caso di un imputato era da considerarsi presente una intossicazione cronica da alcool e stupefacenti al momento dei fatti allo stesso ascritti, ha concluso di non essere in grado di rispondere per la inconsistenza della differenziazione tra le due fattispecie dell'abitualità e della cronicità e per la da lui ritenuta inattendibilità della distinzione operata dalla giurisprudenza, fondata su di una asserita irreversibilità della intossicazione cronica.

Il giudice rimettente condivide questo giudizio del perito e constata pertanto di non poter far capo alla costante interpretazione giurisprudenziale fondata su presupposti non condivisi dalla scienza medico-legale. Nel caso sottopostogli si dovrebbe trovare una linea di demarcazione tra le due alternative contrapposte dell'abitualità e

della cronica intossicazione, mentre ciò non è possibile. La normativa in questione, composta degli artt. 94 e 95 del codice penale, è dunque del tutto irragionevole perché introduce una differenziazione inesistente in astratto in quanto priva di alcun tipo suscettibile di obbiettiva specificazione. Di conseguenza è anche rilevabile nel caso un contrasto con l'art. 111 della Costituzione perché nelle cennate condizioni è impossibile una motivazione che si risolva in qualcosa di diverso dall'adozione di formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Conclude in sostanza per la illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni denunciate.

3. – La questione non è fondata.

4. – Questa Corte non intende certo escludere che il sindacato sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di costituzionalità deve essere compiuto con particolare rigore, per le conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per la tutela della collettività. E tuttavia, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice.

Non è tuttavia questo il caso per gli artt. 94 e 95 del codice penale del 1930.

5. – Indubbiamente la disciplina legislativa vigente per la materia in esame non trova nella dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale ci si riferisce (sia per la netta distinzione tra intossicazione acuta e intossicazione cronica, sia quanto all'esplicito riconoscimento delle difficoltà di distinguere l'ubriachezza abituale dall'etilismo cronico) proprio agli insegnamenti della scienza psichiatrica. Anche nella più recente dottrina penalistica la disciplina stessa è oggetto di dubbi, di controversie e perfino di ferme condanne. Alcuni studiosi trovano tuttavia che la distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e dell'art. 95 è concettualmente chiara, pur non essendo sempre suscettibile di agevole diagnosi. Frequentemente è criticata anche la parificazione, che tale disciplina comporta, tra gli effetti dell'alcoolismo e quelli

delle tossicodipendenze; e quanto a queste ultime si rileva (e il rilievo è raccolto nelle ordinanze del giudice a quo) che le regole concernenti l'imputabilità (e più ancora quelle concernenti la pericolosità sociale: vedasi l'art. 221 del codice) non appaiono perfettamente coordinate con i trattamenti che per i soggetti affetti da tossicodipendenza sono stati previsti dalle leggi dell'ultimo quarto di secolo: sì che sono presenti auspici di una profonda revisione della materia ad opera del legislatore. Controverso è anche, sia nella dottrina medico-legale che in quella giuridica, il rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti rispettivamente al vizio totale e al vizio parziale di mente, da taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione cronica in queste ultime categorie (e in tale senso si esprime anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, che esige una autentica affezione cerebrale o una permanente alterazione psichica), da altri invece parlando di forme diverse di imputabilità esclusa o diminuita da affiancarsi rispettivamente a quelle del vizio totale e del vizio parziale di mente e per le quali la legge non fa che disporre lo stesso trattamento giuridico.

Certo è pure che sulla imputabilità e semi-imputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina medico-legale segue diverse opzioni e che effettivamente si è domandata, come le ordinanze ricordano, se lo stato definito dalla legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo confinamento a situazioni marginali o rare, sia realmente identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della irreversibilità, su cui si fonda una lunga e costante interpretazione giurisprudenziale. Sempre sotto il profilo medico-legale, le difficoltà sono poi accresciute (come del resto per altri accertamenti) dal divario di tempo, spesso molto grande, tra il momento in cui la perizia viene compiuta e il momento - determinante ai fini di stabilire l'imputabilità, la semi-imputabilità o la non imputabilità del soggetto - nel quale il fatto fu commesso (cfr. art. 85 del codice penale). Infine si può riconoscere che la stessa eliminazione vuoi dell'art. 94 vuoi dell'art. 95, postulata in via di illegittimità costituzionale dalle ordinanze del giudice rimettente, potrebbe forse non produrre vistose lacune nell'ordinamento, sia in considerazione dei limiti molto modesti in cui può essere concretamente ridotto l'aumento di pena, tuttavia obbligatorio, previsto dall'art. 94 (di cui si auspica peraltro da alcuni autori la soppressione per l'eccessiva severità dalla quale è ispirato e la cui previsione non è stata ripetuta in alcuno dei recenti progetti di codice penale), sia in considerazione della riconducibilità dell'intossicazione cronica, ove dia luogo ad un effettivo vizio totale o vizio parziale di mente, alle disposizioni oggi dettate dagli artt. 88 e 89.

Ciononostante il sistema oggi vigente in materia di imputabilità e semi imputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente non presenta il carattere di palese irragionevolezza ipotizzato dal giudice rimettente.

6. – Non può infatti negarsi che, ad onta delle incertezze espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la giurisprudenza di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Ciò significa che l'accertamento dell'imputabilità vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di «infermità» necessariamente riconducibile, quei rischi di aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie censure.

7. – D'altra parte non saprebbe negarsi che gli artt. 94 e 95 del codice penale sono inseriti in modo organico — e indubbiamente coerente nel proprio interno — in un sistema completo, quale è quello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per l'affermazione od esclusione dell'imputabilità penale dei soggetti che abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Tale sistema è notoriamente ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore. Il suo nucleo primario, rappresentato dagli artt. 92, primo comma, e 93, che parificano i reati commessi in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ai reati commessi in stato di normalità, eliminando le diminuzioni di pena previste nel codice Zanardelli e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza (o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella meramente colposa, è tuttavia passato indenne proprio sotto il vaglio della irragionevolezza sin da quando la sua illegittimità costituzionale fu prospettata a questa Corte da una pluralità di ordinanze di rimessione (sentenza n. 33 del 1970). Le restanti disposizioni, tra cui quelle oggi denunciate, sono un corollario di quel nucleo essenziale e primario. È ovvia infatti la libertà del legislatore di segnare con una circostanza aggravante — come nell'art. 94 — il volontario ed abituale riprodursi di quello stato che è già

parificato dall'art. 92 al reato commesso in condizioni di normalità mentale; ed è d'altra parte opportuno, proprio in relazione al sistema di rigore instaurato con la sancita irrilevanza penale dello stato tossico acuto, l'aver espressamente escluso che una intossicazione cronica, e cioè non più dominabile dal soggetto, possa dar vita a quella severa parificazione.

Tale è stato del resto uno dei pensieri dominanti nella preparazione di questa parte del codice penale, come è dato anche desumere da un passo della relazione ministeriale sul progetto, dove si legge che «non era possibile, e non sarebbe stato giusto, applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione acuta».

8. — A quest'ultimo riguardo una osservazione sembra ancora necessaria. Le ordinanze del giudice a quo per sottolineare l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale, ricordano il passo della «Relazione al Re» in cui è detto che «la disposizione trova la sua ragion d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione acuta dalla cronica, la quale soltanto è equiparabile all'infermità mentale: comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica e, come tale, non può ritenersi superfluo».

Questa proposizione — che è contenuta anche nella precedente relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove è sostenuta da una diffusa argomentazione — pone in rilievo un problema già più sopra accennato e controverso nella dottrina medico-legale formatasi in relazione alle disposizioni del codice, se cioè lo stato definito come «cronica intossicazione» dall'art. 95 debba essere considerato un vero e proprio vizio di mente (totale o parziale, a seconda del suo grado). La ricordata giurisprudenza di legittimità, con il suo insistito richiamo al concetto di «infermità», sembrerebbe porsi in questa ottica. E tuttavia la formula usata dalla legge, che si limita a stabilire che «si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89», farebbe pensare assai più ad una assimilazione nel trattamento penale (non imputabilità con totale esclusione della punibilità, o imputabilità diminuita con attenuazione della pena fino a un terzo) che non ad una identificazione. Né, per venire ad epoca più vicina, si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione della imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui il soggetto «era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere». Dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola necessariamente con l'infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad esse parificandola

sotto il segno dell'assenza o della diminuzione della imputabilità, e dunque della colpevolezza.

Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi in esame — a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria — il superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale.

È infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità.

9. — Così pure, è facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 (quest'ultimo comma ritenuto in astratto dalle ordinanze del giudice rimettente riferibile anche alle cause di non imputabilità) dell'art. 530 del codice di procedura penale.

Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti.

La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli prospettati dalle ordinanze di remissione, tutt'altro che impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in riferimento all'art. 111 della Costituzione deve ritenersi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Ingiusta detenzione

Corte Cost. – Sentenza 16-30 dicembre 1997 n. 446 – Pres. Granata – Rel. Mezzanotte

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale – Domanda di riparazione per ingiusta detenzione – Proposizione a pena di inammissibilità entro 18 mesi dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla notifica di detto provvedimento all'interessato che abbia subito custodia cautelare – Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 185 del 1988, 134 del 1985, 14 del 1997, 255 del 1974 e 159 del 1971) – Irragionevolezza – Violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale – Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 315, comma 1; Cost., artt. 3 e 24, primo e quarto comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Bologna, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte d'appello di Bologna, nel corso di un procedimento per riparazione di ingiusta detenzione, con ordinanza in data 14 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la domanda di riparazione per l'ingiusta

detenzione deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, che abbia subito custodia cautelare, ovvero dalla conoscenza effettiva dell'archiviazione comunque da costui diversamente acquisita.

Il remittente premette che la questione deve ritenersi senz'altro rilevante, in quanto la domanda di equa riparazione è stata proposta nel giudizio a quo oltre il termine di diciotto mesi dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Lo stesso diritto, a norma del comma 2 del medesimo art. 314, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.

Tali disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (art. 314, comma 3) e, tuttavia — osserva il remittente — il sistema normativo vigente non prevede alcun adempimento inteso a portare a conoscenza dell'interessato né la pronuncia del provvedimento di archiviazione, né altri atti che a quella pronuncia preludano.

In questo quadro, secondo la Corte d'appello di Bologna, l'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. solo in apparenza regolerebbe in maniera eguale casi che di eguale trattamento necessiterebbero, dal momento che è posto in grado di conoscere l'esistenza soltanto dei provvedimenti pronunciati nei suoi confronti nella forma della sentenza — attraverso il sistema delle notifiche previsto a pena di nullità nell'ambito dei relativi processi — e non anche del provvedimento di archiviazione.

La disposizione censurata determinerebbe, inoltre, una irrazionale compressione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione per chi sia stato destinatario di un provvedimento di archiviazione, poiché in questo caso «il diritto alla riparazione nasce, e il termine per il suo esercizio inizia a decorrere, ad insaputa dell'interessato».

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la domanda per la riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, che abbia sofferto custodia cautelare, ovvero dalla conoscenza effettiva dell'archiviazione da lui comunque acquisita.

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento peggiore riservato a chi proponga domanda di riparazione a seguito di pronuncia di provvedimento di archiviazione, rispetto a chi avanzi la medesima domanda a seguito di sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile, o di sentenza di non luogo a procedere divenuta inoppugnabile, poiché solo in queste ultime ipotesi, attraverso le notifiche, l'interessato sarebbe posto in grado di conoscere tempestivamente il momento in cui inizia a decorrere il termine per la proposizione di detta domanda.

Alla base delle argomentazioni del remittente sta la constatazione che il sistema normativo vigente non prevede alcun adempimento inteso a portare a conoscenza dell'interessato né la pronuncia del provvedimento di archiviazione, né altri atti che a quella pronuncia preludono. Di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, contrasterebbe anche con l'art. 24, primo e quarto comma, della Costituzione, per l'irrazionale compressione che, in caso di archiviazione, subirebbe il diritto all'equa riparazione, in quanto tale diritto sorgerebbe (e il termine per il suo esercizio inizierebbe a decorrere) «ad insaputa dell'interessato».

2. – La questione è fondata.

La disciplina vigente crea la disparità di trattamento censurata dal giudice a quo, in una materia in cui vengono in considerazione il principio di riparazione dell'errore giudiziario insieme al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale.

Nonostante che la decorrenza e la durata del termine per il promovimento dell'azione siano regolate in maniera apparentemente eguale per tutte le situazioni previste dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen., queste risultano tra loro diverse proprio in relazione alle differenti opportunità che l'ordinamento offre all'interessato di conoscere con tempestività il momento in cui il diritto all'equa riparazione è sorto ed è azionabile.

Nelle ipotesi in cui il diritto nasce a seguito di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna, o a seguito di una sentenza inoppugnabile di non luogo a procedere, l'interessato, come rileva il giudice remittente, è a conoscenza delle diverse fasi del processo attraverso le quali si perviene alla irrevocabilità o alla inoppugnabilità della decisione: dapprima è avvertito dell'udienza preliminare, se vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, ovvero della data dell'udienza dibattimentale a seguito del decreto che dispone il giudizio, o del decreto di giudizio immediato; la sentenza viene pubblicata e, se vi è contumacia, notificata; quindi dei successivi gradi di giudizio, delle relative sentenze e delle eventuali ordinanze di inammissibilità dei mezzi di gravame proposti, egli ha notizia grazie al sistema delle notifiche, la cui regolarità è garantita all'imputato dalle sanzioni di nullità previste dal codice di procedura. La diligenza che si richiede in questi casi all'interessato è davvero minima: per conoscere il momento in cui il suo diritto alla riparazione sorge, gli è sufficiente, se non vuole essere presente al momento della pubblicazione della sentenza, prestare attenzione alle notifiche e agli avvisi che via via riceve durante il processo. Non così nel caso di provvedimento di archiviazione: il diritto all'equa riparazione sorge e il termine per la proposizione della relativa domanda inizia a decorrere all'insaputa del titolare; per lui nessun mezzo appresta l'ordinamento per favorire la conoscenza del provvedimento.

3. – Il principio secondo il quale, una volta stabilito un termine di decadenza, l'interessato deve essere posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza è stato affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 185 del 1988, 134 del 1985, 14 del 1977, 255 del 1974 e 159 del 1971). Si trattava, è vero, di fattispecie in cui il termine di decadenza, sostanziale o processuale, era più breve di quello previsto dall'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale. Ma in questo caso ulteriori e decisivi argomenti inducono a valutare con maggior rigore una vicenda in cui nessuna agevolazione è data all'interessato ai fini della conoscenza che è affidata esclusivamente al suo impegno personale.

È risolutiva, per dimostrare l'assenza di un ragionevole fondamento della disparità di trattamento ora evidenziata, la considerazione delle peculiarità della fattispecie, che la differenziano profondamente dalle altre, pure astrattamente comparabili, sulle quali questa Corte si è in passato pronunciata in materia di congruità di termini stabiliti a pena di inammissibilità e di doveri di diligenza delle parti; peculiarità che fanno apparire manifestamente irrazionale, in relazione ad essa, il fatto che il legislatore abbia mancato di apprestare un qualche ausilio idoneo a favorire la conoscenza

tempestiva del provvedimento da parte dell'interessato ed abbia scelto in proposito di gravare quest'ultimo di ogni onere. Ne è risultata in effetti una distribuzione a senso unico degli oneri processuali, che non si addice all'insieme dei valori coinvolti nella vicenda della ingiusta detenzione e all'equilibrato e coerente bilanciamento che essa richiede.

Il solo fatto che operi nel nostro ordinamento, come innovazione introdotta nel 1988, l'istituto regolato dagli artt. 314 e ss. del codice di procedura penale dimostra indubbiamente che, nella visione del legislatore, al rapporto tra cittadini e Stato in relazione all'esercizio della giurisdizione penale cautelare, per la quale sono essenziali poteri coercitivi incidenti sulla libertà personale, non sono estranei momenti di solidarietà. Infatti, l'esborso a cui lo Stato è tenuto per ingiusta detenzione, nella ormai consolidata elaborazione della giurisprudenza dei giudici comuni, si configura non come risarcimento del danno derivante da un fatto illecito ascrivibile ad alcuno a titolo di dolo o di colpa o anche subiettivamente non imputabile, ma come misura riparatoria e riequilibratrice, e in parte compensatrice della ineliminabile componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare. La riparazione dell'ingiusta detenzione è dunque dotata di un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento *ex post*, la legge, in considerazione della qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa.

4. — Se questa è la natura dell'istituto, la previsione della notificazione del provvedimento di archiviazione — in assenza di qualsiasi avviso che preannunci l'eventualità di un simile epilogo del procedimento — non solo si addice al suo inequivoco significato solidaristico ma è da ritenere, in una ideale gerarchia degli atti di riparazione, il primo fra quelli ai quali lo Stato è tenuto nei confronti di chi, innocente, abbia subito ingiusta detenzione; primo e, si aggiunga, indefettibile alla luce del canone di ragionevolezza, anche in considerazione della tenuità degli oneri organizzativi che la notificazione comporta per l'amministrazione della giustizia, al raffronto con il ben più gravoso impegno che rappresenta per il cittadino l'attività di informazione e di ricerca della notizia. Il rimettere dunque interamente all'interessato l'onere di iniziativa finalizzata alla conoscenza del provvedimento di archiviazione altera profondamente la fisionomia dell'istituto, suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata, e rende oscura e contraddittoria la complessiva ratio della disciplina: da un lato, questa suscita l'idea di uno Stato che di fronte a ingiuste compressioni della libertà personale ispira la sua azione a principi

di solidarietà, che lo inducono a concepire, nell'alveo scavato dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione, una riparazione in assenza di fatti illeciti o di responsabilità imputabili ad alcuno; dall'altro, evoca l'immagine opposta: uno Stato così dimentico delle vicissitudini della libertà personale dei cittadini che non avverte neppure l'esigenza di dar notizia ad essi del fatto che la coercizione subita a causa dell'esercizio della giurisdizione penale cautelare si è appalesata obiettivamente ingiusta.

Tanto più irragionevole appare l'omissione se si considera che essa riguarda proprio il provvedimento di archiviazione che, nell'elencazione dell'art. 315, rappresenta l'ipotesi nella quale più evidente risulta l'ingiustizia della detenzione e più manifesta l'esigenza di rendere noto all'interessato l'esito favorevole del procedimento. Negli altri casi previsti dal citato art. 315 cod. proc. pen. (sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile; sentenza di non luogo a procedere divenuta inoppugnabile), infatti, il sacrificio imposto alla libertà personale è comunque connesso all'esercizio dell'azione penale che si presume essere intervenuto; per di più l'interessato, come detto, ha più facilmente modo di conoscere, attraverso le notificazioni previste in relazione a un processo poi definito, il momento iniziale della decorrenza del termine stabilito per l'esperimento dell'azione riparatoria. Nel caso del provvedimento di archiviazione, invece, né vi è stato esperimento dell'azione penale, né è prevista notificazione della decisione di non esercitarla, con la conseguenza che chi ha subito detenzione viene lasciato completamente all'oscuro dell'esistenza dell'atto che ne determina l'oggettiva ingiustizia, con l'onere, irragionevole in questo contesto, di scoprirlo da solo; quasi che nei confronti della libertà personale dei cittadini lo Stato, resosi attivo per comprimerla, possa rimanere passivo ed inerte quando si tratti di rendere più agevolmente esperibili rimedi riparatori o compensativi nei casi in cui quella libertà sia stata ingiustamente offesa.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, del codice di procedura penale, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato.

Misure di sicurezza

Corte Cost. – Sentenza 14-24 luglio 1998 n. 324 – Pres. Vassalli – Rel. Onida

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza – Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – Applicabilità ai minori prosciolti per vizio totale di mente e giudicati socialmente pericolosi per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione – Parità di trattamento tra minori ed adulti – Lesione della tutela dei minori e del principio di eguaglianza per trattamento uguale in situazioni diverse – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia – Inammissibilità nella parte in cui prevede condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza in generale (art. 312 del c.p.p.) – Illegittimità costituzionale.

(C.P., artt. 222, primo, secondo e quarto comma, e 206, primo comma; c.p.p., art. 312; Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 222, quarto comma, del codice penale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, quarto comma, del codice penale e dell'art. 312 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di giudice per le indagini preliminari, nel corso di un procedimento a carico di una minorenne imputata di omicidio preterintenzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 222, quarto comma, del codice penale nonché, in quanto applicabili ai minori, degli artt. 206 cod. pen. e 312 cod. proc. pen., «nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art. 88 cod. pen. per delitto non colposo punibile con pena superiore a due anni di reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero l'applicazione provvisoria della predetta misura».

Il remittente premette che il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio dell'imputata, e che il consulente tecnico, nel corso delle indagini preliminari, concludeva per la totale incapacità della stessa per vizio di mente al momento del fatto, allegando altresì un giudizio di pericolosità sociale: conclusioni che il giudicante ritiene condivisibili.

Premette poi che il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 206 e 222, quarto comma, cod. pen. e 312 cod. proc. pen., contestualmente prospettando una eccezione di legittimità costituzionale delle stesse norme; e osserva che non può farsi ricorso all'art. 425 cod. proc. pen., che prevede la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di imputabilità derivante da vizio di mente, in quanto la sentenza n. 41 del 1993 di questa Corte costituzionale ha statuito l'impossibilità di tale declaratoria senza il supporto di un'indagine di merito.

Il giudice a quo dichiara di aderire all'opinione del pubblico ministero circa la inapplicabilità alla specie delle norme, di natura squisitamente processuale, degli artt. 36 e seguenti del D.P.R. n. 448 del 1988, e di ritenere applicabili nei confronti dei minori le misure di sicurezza che trovano la loro disciplina al di fuori della normativa speciale sul processo minorile, fra le quali è compreso il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Così ritenuta la rilevanza della questione, posto che si procede nei confronti di un imputato minorenne affetto da vizio di mente e da reputarsi socialmente pericoloso, il remittente richiama la necessità che il trattamento penale degli imputati minorenni sia adeguatamente differenziato rispetto a quello degli adulti, ricordando in proposito la sentenza di questa Corte n. 168 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della pena dell'ergastolo per i minorenni.

Osserva poi che la misura di sicurezza ha valenza di sanzione criminale, onde trovano con riguardo ad essa applicazione i principi di personalità della responsabilità e del fine rieducativo della pena, di cui all'art. 27 della Costituzione.

Ciò posto, il giudice a quo ritiene che la previsione di una misura di sicurezza detentiva come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicabile ai minori, confligga con le esigenze di specificità della disciplina penale minorile, tanto più considerando la notoria mancanza di strutture speciali per i minorenni.

La totale assenza di differenziazione nel trattamento determinerebbe altresì un contrasto con le norme più generali di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, per il mancato trattamento differenziato di situazioni diverse e per l'assenza di tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole, oltre che di una personalità in formazione.

Sussisterebbe infine contrasto con norme internazionali pattizie, costituzionalizzate attraverso l'art. 10 della Costituzione, in particolare con le norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo, e delle c.d. «regole di Pechino», da cui discenderebbero impegni internazionali ad assicurare un trattamento differenziato al minore, in relazione alle precipue esigenze di tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.

2. – È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Secondo l'Avvocatura erariale, se è vero che la specificità della situazione dei minorenni richiede un trattamento differenziato, tale principio non potrebbe essere inteso nel senso che, per il sol fatto che si tratti di soggetti minorenni, sia sempre e comunque necessario predisporre autonome strutture o autonomi procedimenti. L'assorbimento, nel caso di minore infermo di mente, della causa di esclusione dell'imputabilità derivante dall'età in quella derivante dal vizio di mente renderebbe ragione della applicabilità della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, pur se il recupero del minore implichi terapie diverse rispetto a quelle da utilizzare per i soggetti adulti.

La difesa del Presidente del Consiglio ammette che la necessaria accentuazione della dimensione del recupero e la prevalenza di tale dimensione rispetto a quelle di difesa sociale e afflittiva richiederebbero in futuro un ripensamento dell'istituto «dalle sue fondamenta», e che è auspicabile in sede legislativa una più sensibile differenziazione nel trattamento a seconda dell'età dei soggetti; ma afferma che all'iniziativa del legislatore non potrebbe sostituirsi questa Corte, cui si porrebbe l'alternativa fra una pronuncia demolitrice che determinerebbe un inaccettabile vuoto normativo, ed una

pronuncia manipolativa che comporterebbe un inammissibile esercizio di discrezionalità politica.

Considerato in diritto

1. – La questione concerne le norme che prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nella parte in cui riferiscono l'applicabilità di tale misura ai minori infermi di mente: e precisamente investe l'art. 222, quarto comma, del codice penale, ai cui sensi le disposizioni dello stesso articolo, relative ai casi di applicazione della misura di sicurezza in questione, si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato trovandosi in condizioni di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o sordomutismo; l'art. 206 cod. pen., che prevede il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, durante le indagini o il giudizio, dell'infermo di mente o della persona in stato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e l'art. 312 cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza può essere disposta in qualunque stato e grado del procedimento. Le due ultime disposizioni sono impugnate in quanto applicabili ai minori.

Preliminarmente deve osservarsi che la censura del giudice a quo, formalmente indirizzata al quarto comma dell'art. 222 cod. pen., deve più correttamente intendersi riferita anche ai primi due commi dello stesso articolo, che disciplinano l'applicazione della misura di sicurezza nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ai sensi dell'art. 88 cod. pen.: laddove il quarto comma estende l'applicabilità delle stesse disposizioni al caso dei minori «prosciolti per ragione di età». Infatti l'ordinanza afferma che sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per il proscioglimento ex art. 88 cod. pen., e nel dispositivo denuncia le norme in questione «nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art. 88 cod. pen.», nell'evidente presupposto che tale proscioglimento, nel caso, sottoposto al giudice a quo, di minore riconosciuto infermo di mente, debba pronunciarsi in luogo o a preferenza di quello ex art. 98 cod. pen. In ogni caso, il vizio denunciato riguarda le norme che prevedono l'applicazione della misura di sicurezza ai minori, in tutta la loro ampiezza: e in questa accezione più ampia la Corte ritiene di doverle prendere in considerazione.

Il remittente reputa che l'applicazione indifferenziata, in via definitiva o provvisoria, della predetta misura di sicurezza ai minori sia in contrasto con le esigenze di specificità del trattamento penale dei minori, risultanti anche da norme internazionali, e dunque confligga

con gli artt. 27, 31 e 10 della Costituzione; che essa violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per il trattamento uguale riservato a situazioni diverse; e contrasti con le esigenze di tutela dei diritti di soggetti deboli e di personalità in formazione (art. 2 Cost.).

2. — Il giudice a quo muove dal presupposto — che condiziona la rilevanza della questione — che la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sia tuttora applicabile, anche in via provvisoria, ai minori, autori di reati, riconosciuti infermi di mente e socialmente pericolosi: ciò, nonostante che il d.P.R. n. 448 del 1988 sul processo penale minorile, nel disciplinare, agli artt. da 36 a 41, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, sia in via provvisoria, con la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore non imputabile (art. 37), sia con la sentenza di proscioglimento per assenza di imputabilità o con la sentenza di condanna (art. 39), non faccia alcuna menzione di tale misura, ma si riferisca esplicitamente solo alle misure della libertà vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunità: art. 36, comma 2).

Benché il carattere di disciplina organica e apparentemente esautiva, pur relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali (cfr. ordinanza n. 360 del 1990), che riveste il d.P.R. n. 448 del 1988 sul punto della applicazione di misure di sicurezza ai minori, possa indurre a dubitare della permanente riferibilità ai minori, in sede di applicazione provvisoria, della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222, cod. pen., della applicazione ai minori della predetta misura di sicurezza in esito al giudizio. D'altra parte la ricostruzione del sistema offerta dal remittente, e che condiziona la rilevanza della questione, il cui apprezzamento spetta anzitutto al giudice a quo, non appare palesemente implausibile: onde può darsi ingresso all'esame del merito.

3. — La questione è fondata.

La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che è misura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 cod. pen.), è prevista dalla legge in modo indifferenziato per adulti e minori, sul presupposto della presenza dell'infermità psichica (o delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale la misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e di tutela della società rispetto alla pericolosità dello stesso (cfr. sentenza n. 139 del 1982). La presenza del vizio totale di mente

comporta anzi che anche ai minori non imputabili per ragioni di età, perché non hanno compiuto i quattordici anni, ovvero li hanno compiuti ma sono riconosciuti incapaci di intendere e di volere, a norma dell'art. 98 cod. pen., si applichino, in caso di pericolosità sociale, non già le misure di sicurezza previste per i minori imputabili e per quelli non imputabili ma non infermi di mente, bensì l'unica misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222, quarto comma, cod. pen.).

Quest'ultima è una misura di sicurezza detentiva (art. 215 cod. pen.), e per la sua esecuzione nei confronti di minori — a differenza di quanto avviene ad esempio per la libertà vigilata, misura anch'essa applicabile ad adulti e minori, ma eseguita nei confronti dei minori in forme speciali (art. 36, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988) — non è prevista alcuna modalità che tenga conto delle specifiche esigenze dei minori medesimi.

In sostanza il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto che, in presenza di uno stato di infermità psichica tale da comportare il vizio totale di mente, la condizione di minore divenga priva di specifico rilievo e venga per così dire assorbita dalla condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricordato, persino se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per ragioni di età, il regime di applicazione delle misure di sicurezza è quello previsto per l'infermo di mente adulto, e non quello riservato ai minori.

4. — Siffatta scelta non è compatibile con i principi derivanti dagli artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione, in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile (cfr., fra le tante, sentenze nn. 403 e 109 del 1997, 168 del 1994 e 125 del 1992).

Le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali relative alla tutela dei minori: in particolare, l'art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma il diritto del fanciullo accusato di reato «ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, ... e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima» (comma 1); e chiama gli Stati a «promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato» (comma 3), nonché a prevedere, fra l'altro, soluzioni alternative all'assistenza in istituti «in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato» (comma 4).

Una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ritenersi conforme a tali principi e criteri: tanto più dopo che il legislatore, recependo le acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorché ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in «idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero» (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).

L'assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture ad hoc per i minori, correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri di minori in tali istituti, per un verso conferma la diffusa consapevolezza presso gli operatori e gli stessi giudici minorili della incompatibilità di siffatta misura con la condizione di minore, consapevolezza di cui è ulteriore indice indiretto il silenzio serbato dal legislatore delegato, in sede di riforma del processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di sicurezza in esame, pur nell'ambito di una disciplina che si è sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure di sicurezza; per altro verso rende ancor più palese detta incompatibilità.

In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto.

Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche nell'ambito del sistema giudiziario penale.

5. - Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale delle norme denunciate, che prevedono l'applicabilità ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve colpire il denunciato quarto comma dell'art. 222 del codice penale, che ha riguardo all'applicazione della misura ai minori «prosciolti per ragione di età»; ma deve investire altresì in parte qua, secondo quanto si è premesso, i primi due commi dello stesso art. 222, ove si

prevede in generale, e dunque implicitamente anche nei confronti di minori (come conferma il quarto comma), l'applicazione della misura nel caso di proscioglimento per infermità psichica o condizioni assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello stesso codice. Deve poi colpire il denunciato art. 206 del codice penale, che disciplina l'applicazione provvisoria della misura, nella parte in cui si applica ai minori infermi di mente.

Spetterà al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche in ordine all'apprestamento delle conseguenti misure organizzative e strutturali, il vuoto normativo che si viene a creare con l'eliminazione, relativamente ai minori, della misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone, giudicate pericolose, che abbiano commesso fatti di reato ma siano affette da infermità psichica che le renda non imputabili.

6. – I rilevati vizi di costituzionalità non concernono il pure denunciato art. 312 del codice di procedura penale, che si limita a stabilire le condizioni di applicabilità in via provvisoria delle misure di sicurezza in generale, in qualunque stato e grado del procedimento, ad opera del giudice su richiesta del pubblico ministero. In ogni caso è evidente che, caduta la possibilità di applicare ai minori, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non vi può essere luogo ad applicare, nelle ipotesi qui considerate, tale disposizione: onde la relativa questione va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, quarto comma, del codice penale;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario;

d) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 312 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Sanzioni sostitutive

Corte Cost. – Sentenza 12-18 febbraio 1998 n. 16 – Pres. Granata – Rel. Vassalli

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena – Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi – Condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive – Imputati minorenni – Sanzioni sostitutive – Condizioni soggettive previste per gli imputati maggiorenni – Non applicabilità – Violazione dei principi della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del minore condannato – Illegittimità costituzionale.

Esclusioni oggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive – Imputati minorenni – Sanzioni sostitutive – Esclusioni oggettive previste per gli imputati maggiorenni – Non applicabilità – Pena irrogata per un reato non compreso tra le esclusioni oggettive – Inammissibilità.

(D.P.R. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 59 e 60; Cost., artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 97).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 31 e 97 della Costituzione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in relazione all'art. 30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1997 dal tribunale per i minorenni di Cagliari nel procedimento penale a carico di A.M. ed altro, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. – Il tribunale per i minorenni di Cagliari, con sentenza del 23 febbraio 1993, condannava due imputati minori di età alla pena di

giorni quindici di reclusione ciascuno, pena sostituita con la libertà controllata per la durata di un mese.

A seguito di ricorso per saltum del procuratore generale — che aveva dedotto l'inapplicabilità della sanzione sostituiva per l'ostacolo derivante dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981, risultando gli imputati più volte condannati per delitti della stessa indole — la Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio 1995, annullava la decisione impugnata, con rinvio al tribunale per i minorenni di Cagliari in diversa composizione.

Rilevava la Corte che erroneamente il tribunale per i minorenni aveva ritenuto che la specifica regolamentazione contenuta nell'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, assuma un'assoluta autonomia sanzioni sostitutive quale delineato dalla legge n. 689 del 1981 e che tale regolamentazione sia stata «depurata» dalle esclusioni soggettive ed oggettive previste dagli artt. 59 e 60 di detta legge. Con la conseguenza che, ancora una volta erroneamente, il tribunale aveva sostenuto la tesi della non operatività dei limiti soggettivi derivanti dal ricordato art. 59.

2. — Con ordinanza del 13 febbraio 1997, il tribunale per i minorenni di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 97, primo comma, della Costituzione, gli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le «condizioni soggettive» e le «esclusioni oggettive» previste dalla legge n. 689 del 1981 per l'operatività delle sanzioni sostitutive.

3. — In punto di rilevanza, osserva il giudice a quo come il vincolo derivante per il giudice del rinvio in forza della decisione della Corte di cassazione, vincolo conseguente, nel caso di specie, al decisum concernente l'applicazione della sanzione sostitutiva, in deroga all'art. 59 della legge n. 689 del 1981, non impedisce al rimettente di sollevare la questione di legittimità della norma così come interpretata dalla Corte di cassazione. E ciò perché, avendo il procuratore generale proposto ricorso diretto, si sarebbe alterato il «corso fisiologico delle fasi processuali» e, dunque, anche «la (comune) modalità di formazione del «giudicato». Tanto che in caso di contrasto interpretativo fra decisione della cassazione ed interpretazione della norma ad opera del giudice di rinvio, non essendo la decisione del giudice di primo grado passata al vaglio del giudice di appello, l'unico rimedio azionabile al fine di contestare l'interpretazione contra Constitutionem adottata dalla Corte, resta la proposizione della questione di legittimità costituzionale, non

potuta sollevare in sede di merito per l'assenza della fase di gravame.

4. — In punto di non manifesta infondatezza, rileva, in primo luogo, il tribunale che il richiamo alle «leggi vigenti» contenuto nell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 non vale ad escludere l'estensione ai minori delle ricordate disposizioni della legge n. 689 del 1981; la norma in parola si riferisce, infatti, alla sola fase dell'esecuzione, così da specificare il precetto dell'art. 75 della detta legge e da «adattare le modalità applicative della sanzione sostitutiva alla peculiare condizione degli imputati minorenni», per i quali era previsto un trattamento differenziato in sede esecutiva.

In secondo luogo, che dal raffronto tra il primo comma dell'art. 30 e l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 emerge l'assoluta autonomia della norma del decreto del Presidente della Repubblica. L'uno, infatti, prescrive che il giudice (penale minorile) — nell'esercitare la facoltà di sostituire la pena detentiva ritenuta irrogabile in concreto all'imputato minorenne (purché contenuta entro il limite di due anni) — deve considerare la «personalità», le «esigenze di lavoro e studio» e le «condizioni familiari, sociali e ambientali» dello stesso minore; l'altro individua il parametro valutativo ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive nel «reinserimento sociale del condannato».

In terzo luogo, che, con la fissazione di un tetto unico riguardante sia la libertà controllata sia la semidetenzione, il legislatore ha dimostrato di voler creare una disciplina autonoma e differenziata concernente i minori; e ciò allo scopo di evitare il loro ingresso nel circuito carcerario ed agevolarne la fuoriuscita dall'area penale.

Il tutto secondo quanto risulterebbe univocamente dall'art. 2, n. 45, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'applicazione delle sanzioni sostitutive «nei casi consentiti» solo con riguardo agli imputati maggiorenni; tale formula non è stata, al contrario, adottata nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. Il giudice rimettente richiama inoltre l'art. 3, lett. f) della stessa legge-delega, che sancisce per i minori l'applicabilità delle sanzioni sostitutive «anche in base alla pena irrogabile in concreto», ricorda che la dottrina dominante è attestata nel senso dell'autonomia dell'art. 30 rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 689 del 1981 ed evoca il forte contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla stessa Corte di cassazione a proposito dell'applicabilità ai minori dell'art. 59 di detta legge.

Dopo aver richiamato talune decisioni di questa Corte concernenti le peculiarità del giudizio minorile, il rimettente conclude nel senso che l'estensione agli imputati minorenni dei limiti previsti dalla cassa-

zione nella sentenza pronunciata nel giudizio a quo, «determina una irragionevole disparità, riservando ai minorenni l'identico trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni nonostante la profonda diversità della rispettiva condizione»; vulnera pure l'art. 31 della Costituzione ed «i principi di eguaglianza sostanziale» (art. 3 della Costituzione stessa), la funzione rieducativa della pena, nonché l'art. 97 della Costituzione, perché l'estensione agli imputati minorenni dei limiti generali in materia di sostituzione delle pene detentive, ostacolando la fuoriuscita dei medesimi dall'area penale, comporta una lesione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa statale, con il determinare un maggiore ed irragionevole impegno delle strutture preposte all'esecuzione delle pene detentive.

5. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata. Sotto il primo profilo si assume che le censure sarebbero dirette a vulnerare (sotto il nomen della proposizione di una questione di legittimità costituzionale) il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.

In ogni caso, la disciplina denunciata sfugge al sindacato della Corte, spettando al legislatore di delineare le modalità attuative volte a realizzare la ratio di maggior favore per il rito minorile.

Considerato in diritto

1. – Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 97 della Costituzione, della legittimità degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le condizioni soggettive e le esclusioni oggettive previste dalle disposizioni denunciate per la sostituzione delle pene detentive.

Più in particolare, all'esito del procedimento a carico di due imputati minori di età, condannati alla pena di giorni quindici di reclusione ciascuno per il delitto di furto, il tribunale per i minorenni aveva sostituito la reclusione con la sanzione sostitutiva della libertà controllata nonostante entrambi gli imputati avessero riportato plurime condanne per delitti della stessa indole. A seguito di ricorso per saltum del pubblico ministero, la Corte di cassazione aveva annullato tale decisione perché le prescrizioni degli artt. 59 e 60 della legge n. 689 del 1981 opererebbero pure nei confronti degli imputati minorenni.

Il tribunale di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha allora sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra ricordata, chiamando in causa anche l'art. 30 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), che per gli imputati minorenni consente la sostituzione con la semidetenzione o con la libertà controllata della pena detentiva irrogata in misura non superiore a due anni, «tenuto conto della personalità e delle esigenze di studio e di lavoro del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali».

2. – L'Avvocatura generale dello Stato, nel suo atto di intervento per il presidente del Consiglio dei Ministri, ha contestato l'ammissibilità della questione per essere il giudice del rinvio tenuto ad uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dalla Corte di cassazione, così da prospettare l'ammissibilità della proposizione di una *quaestio de legitimitate* in quella sede solo in quanto diretta a sottoporre al vaglio della Corte la norma del codice di procedura penale che impone al giudice del rinvio di sottostare al *decisum* del giudice di legittimità pure nei casi in cui ritenga costituzionalmente illegittima la norma che dovrebbe trovare applicazione in forza della decisione della Cassazione.

3. – L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa, in quanto si rivela in contrasto con la linea interpretativa seguita da questa Corte, costante nel senso che, poiché la norma, così come interpretata dalla Corte di cassazione, deve ancora ricevere applicazione nella fase del rinvio, il giudizio circa la legittimità costituzionale della norma stessa «è riservato a questa Corte e non può ritenersi assorbito dalla valutazione compiuta dal giudice della nomofilachia». Ne deriva che il precludere che sul principio di diritto da cui promana il precetto ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione vengano prospettati dubbi di legittimità costituzionale comporterebbe la «violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione» (v. sentenze n. 426 del 1993, n. 138 del 1993, n. 289 del 1992, n. 30 del 1990); la preclusione derivante al giudizio di rinvio dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione non impedisce, quindi, la proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma da cui è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio (sentenze n. 257 del 1994, n. 58 del 1995, n. 224 del 1996).

4. – Né l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla norma denunciata può valere a sottrarre a scrutinio di costituzionalità la norma medesima. L'intervento della Corte si attua nel solo ambito di detto sindacato. Può ripetersi in proposito che tale sindacato può operare anche «nel caso in cui il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata» (v. sentenza n. 130 del 1993, ordinanza n. 314

del 1996). Ciò purché sotto il nomen della quaestio de legitimitate non si nasconda un mero dubbio interpretativo.

Senonché il rimettente mostra di avere adeguatamente ponderato gli esatti termini della proposta questione di legittimità costituzionale quando ha descritto le cadenze del procedimento e le ragioni che l'hanno determinato a non sollevarla nel corso del primo giudizio. E ciò vale a contestare l'ulteriore (ma complementare) argomento contenuto nell'atto di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui, non avendo il tribunale nel procedimento conclusosi con la decisione annullata dalla Corte di cassazione proposto incidente di legittimità costituzionale con riferimento alle norme denunciate solo in una fase successiva, la verifica di legittimità dovrebbe restare affidata alla Corte di cassazione che, non avendo, a sua volta, sollevato «questione di legittimità costituzionale delle norme in oggetto», ne ha tratto «una valutazione positiva della conformità di esse alla Costituzione». Tale conformità non risulta infatti condivisa dal giudice a quo, il quale ha correttamente utilizzato l'unica via accessibile per rimuovere l'illegittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare.

Che il rimettente abbia più volte richiamato il contrasto giurisprudenziale in subiecta materia non vale certo a qualificare la questione proposta come una richiesta alla Corte di sovrapporsi con la sua interpretazione all'organo giurisdizionale cui è attribuito il compito di esercitare la funzione nomofilattica. Pur dovendo rilevarsi come gran parte delle argomentazioni siano di ordine interpretativo, appare evidente che esse costituiscono l'indispensabile premessa per pervenire alla denuncia del vizio di legittimità costituzionale, per giunta attraverso l'evocazione di plurimi parametri.

A questa Corte non resta, pertanto, che procedere alla verifica delle censure sollevate sulla norma scaturente dal principio di diritto enunciato nel caso in esame dalla Corte di cassazione e che il giudice del rinvio dovrebbe applicare in forza dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, senza che possano individuarsi preclusioni di sorta all'esito del giudizio di legittimità, derivando la statuizione dal raffronto tra la norma sopra ricordata ed i parametri costituzionali indicati dal rimettente.

5. – La questione incentrata sull'art. 60 della legge 689 del 1981 è inammissibile. Il principio di diritto che il giudice a quo è tenuto ad applicare riguarda esclusivamente le condizioni soggettive richieste dall'art. 59 della stessa legge per l'accesso alle sanzioni sostitutive, essendo stata irrogata una pena per un reato non compreso tra le esclusioni oggettive di cui all'art. 60.

6. – Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 59 della legge 689 del 1981.

Se, infatti, del tutto ininfluyente si rivela il richiamo alla lesione del principio «del buon andamento dell'attività amministrativa statale», non essendo l'art. 97 della Costituzione invocabile a proposito dell'attività giurisdizionale oltre i limiti riguardanti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (cfr. sentenze n. 122 del 1997, n. 428 del 1993, n. 376 del 1993), risulta invece compromessa l'osservanza degli altri parametri costituzionali evocati dal giudice a quo.

In primo luogo il contrasto riguarda l'art. 31 della Costituzione, nel suo collegamento con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione stessa, non potendo ritenersi osservante del principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore facendo operare in sede di cognizione il rigido automatismo che è insito nella previsione della norma denunciata, la quale preclude ogni valutazione del caso concreto, tanto da impedire — malgrado «la preminente finalità di reinserimento sociale del giovane condannato» (v. sentenza n. 107 del 1997) — la realizzazione della specifica funzione rieducativa perseguita dalle sanzioni sostitutive, desumibile anche dalle condizioni e dagli scopi che ne consentono l'accesso. Primi fra tutti la «personalità» e le «esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali». Con la conseguenza che non solo l'automatismo che caratterizza l'art. 59 della legge n. 689 del 1981 ma la stessa finalità posta dall'art. 58 a fondamento delle sanzioni sostitutive applicabili agli adulti non sono in grado di realizzare un assetto di massima individualizzazione nel concreto atteggiarsi delle sanzioni. Lo comprova, tra l'altro — in un'ottica attenta al regime della sostituzione nel suo complesso — il raffronto con l'ora citato art. 58 della legge n. 689 del 1981, che indica quale regola base per l'applicazione delle sanzioni sostitutive «i criteri indicati nell'art. 133 del codice penale» limitandosi ad additare quale regola iuris alla quale il giudice dovrà conformare la sua decisione quanto alla individuazione della sanzione da applicare, secondo i principi enunciati dall'art. 53 della stessa legge n. 689 del 1981, il generico potere di scelta nella sostituzione della pena sostitutiva «più idonea al reinserimento sociale del condannato».

Ad essere vulnerato è infine, l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza di un sistema che, nonostante abbia elevato in modo consistente il tetto massimo della sostituzione riferendo comunque l'applicabilità delle sanzioni sostitutive «anche in base alla pena irrogabile in concreto» (art. 3 lettera f) della legge-delega, che ha trovato attuazione nell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), lascia in vita un effetto preclusivo di per sé contraddittorio se riferito ad imputati che, pure in forza degli ulteriori parametri chiamati in causa dal giudice a quo, devono restare

assoggettati ad una disciplina improntata a criteri non segnati da assoluta rigidità. Dovendosi qui ribadire quanto già più volte statuito da questa Corte a proposito della contigua materia dell'esecuzione della pena, e cioè che l'assoluta parificazione tra adulti e minori rischia di «confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento» che devono caratterizzare la disciplina minorile (cfr., da ultimo, sentenza n. 403 del 1997).

7. – Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, 27, 31 e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Spese del procedimento penale di mantenimento in carcere

Corte Cost. – Sentenza 26 marzo-6 aprile 1998 n. 98 – Pres. Granata – Rel. Mezzanotte

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario – Spese di mantenimento in carcere –

Prevista intrasmissibilità agli eredi del condannato dell'obbligo di rimborso all'erario – Intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale – Omessa previsione – Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 342/1991 – Irragionevolezza – Obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene – Personalità delle sanzioni economiche accessorie alla pena – Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P., art. 188, secondo comma; r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, artt. 273, primo periodo di approvazione della tariffa penale, e 273, secondo periodo; Cost. artt. 3 e 27).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 273, primo periodo, del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolubilità» e l'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l'insolubilità con dichiarazione della giunta municipale».

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1997 dal pretore di Modena, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. – Il pretore di Modena, quale giudice dell'esecuzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che non si trasmette agli eredi del condannato l'obbligazione al rimborso delle spese di mantenimento di quest'ultimo negli istituti penitenziari, omette di prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione al rimborso delle spese del processo penale, in ritenuta violazione degli artt. 3, primo comma, 27, primo comma e 31, primo comma, della Costituzione;

Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva che il ricorrente nel giudizio a quo è padre ed erede di una persona che ha subito più condanne comportanti il pagamento delle spese processuali e che è deceduta senza adempiere a tali obbligazioni e senza che sia stato possibile riscuotere coattivamente il credito dell'erario.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice remittente individua un primo profilo di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata discriminerebbe la posizione degli eredi di chi abbia riportato condanne penali a pene non detentive, o a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria o con altra sanzione sostitutiva, o a pena detentiva per altre ragioni non eseguita, rispetto a quella degli eredi di coloro che, condannati a pena detentiva, abbiano scontato la pena prima del decesso: solo questi ultimi potrebbero essere esonerati dall'obbligo del pagamento delle spese derivanti dalla condanna, mentre i primi riceverebbero un trattamento deteriore, non essendo

loro concesso di ottenere nemmeno la remissione del debito qualora versino in disagiate condizioni economiche. Poiché, infatti, la legge (art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, «Ordinamento penitenziario») accomuna, ai fini della remissione del debito, le spese processuali e quelle di mantenimento in carcere, l'art. 188, secondo comma, cod. pen., escludendo la trasmissibilità agli eredi del debito per le sole spese di mantenimento in carcere, introdurrebbe per detti debiti una disciplina particolare, discriminando irragionevolmente gli eredi dei debitori delle spese processuali.

In sostanza, secondo il giudice a quo all'uniforme disciplina dell'obbligo di rimborso delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere, entrambe remittibili nei confronti del condannato in vita, dovrebbe corrispondere una regolazione uniforme dell'obbligo anche per l'eventualità del decesso del condannato prima dell'estinzione delle due obbligazioni.

Sotto un diverso profilo, il pretore rileva che il diverso trattamento sarebbe lesivo anche dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, laddove afferma essere la responsabilità penale personale; da tale principio discenderebbe la natura personalissima non solo della sanzione penale, ma anche della condanna penale e delle sue dirette conseguenze, tra le quali dovrebbe rientrare l'obbligo di rimborsare le spese del processo.

Il giudice remittente ravvisa infine un ultimo profilo di illegittimità costituzionale nella violazione dell'art. 31, primo comma, della Costituzione, in considerazione del fatto che gravati delle spese di processi che in nulla li riguardano sarebbero, per lo più, familiari del condannato deceduto, nella loro qualità di eredi; si ridurrebbero così le risorse economiche del nucleo familiare per ragioni alle quali esso è del tutto estraneo.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente si fonderebbe, ad avviso dell'Avvocatura, su una comparazione di termini eterogenei: l'accostamento tra spese del processo e spese di mantenimento in carcere operato dall'art. 56 della legge n. 354 del 1975, ai fini della remissione del debito, non significherebbe, infatti, che ci si trovi di fronte a obblighi di natura omogenea; anzi, il legislatore avrebbe differenziato il regime delle spese di mantenimento in carcere nella consapevolezza dell'incidenza, nel caso, delle finalità rieducative connesse all'esecuzione della pena.

L'art. 56 introdurrebbe, invece, un meccanismo di remissione, operante ex post e in relazione al caso concreto, che avrebbe finalità premiale e di risarcimento del condannato in disagiate condizioni

economiche. Si tratterebbe, quindi, di scelte discrezionali del legislatore, giustificate dalle diverse finalità dell'attività che lo Stato esplica relativamente all'accertamento della verità processuale e all'esecuzione della pena irrogata.

L'Avvocatura, infine, ritiene infondata la questione in riferimento agli altri parametri, rilevando, quanto alla prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione, che l'obbligo di rimborso delle spese processuali costituirebbe non già esercizio della potestà punitiva, ma effetto risarcitorio civile del reato, e, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 31 della Costituzione, che la censura si baserebbe su considerazioni di mero fatto, sulle quali non potrebbe fondarsi il sindacato di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. – Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, l'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che non si trasmette agli eredi del condannato l'obbligo di rimborsare all'erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, omette di prevedere la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

2. – La questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Prima della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975) vi erano ben pochi dubbi circa la natura dell'obbligazione di rimborso delle spese del processo penale: si trattava di un'obbligazione civile verso lo Stato posta a carico dell'autore del reato con la sentenza definitiva di condanna. Era del tutto conseguente alla configurazione giuridica impressa dal legislatore non solo che dell'adempimento di tale obbligazione il condannato rispondesse con tutti i suoi beni, presenti e futuri, secondo i principi civilistici della responsabilità patrimoniale, ma che, in caso di morte del debitore, chiamati a rispondere fossero gli eredi.

In verità, una qualche peculiarità, rispetto alle comuni obbligazioni civili, era presente fin dalle origini, poiché l'art. 273 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, tuttora vigente, prevede l'annullamento degli articoli di credito iscritti nel registro del campione penale, oltre che nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, in quello in cui il condannato sia deceduto in stato di insolvibilità. Al di fuori di queste ipotesi, l'obbligazione si trasmette agli eredi, secondo le disposizioni del codice civile, sicché la tradizionale qualificazione del debito per spese processuali come

obbligazione civile era da considerare appropriata e, al di là della puntuale deroga, coerente con i tratti fondamentali della disciplina positiva.

3. – I presupposti giuridici di tale configurazione, alla quale anche la giurisprudenza costituzionale aveva in passato acceduto (sentenze nn. 30/1964 e 167/1963), sono però venuti meno con l'art. 56 della legge sull'ordinamento penitenziario, a mente del quale il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.

La considerazione dell'istituto della remissione e, soprattutto, dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi induce a ritenere che lo stesso debito di rimborso delle spese processuali abbia mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa. Il solo fatto che dal pagamento delle spese processuali il condannato che versi in disagiate condizioni economiche sia esentato se abbia osservato una condotta regolare denota il penetrare nel rapporto obbligatorio tra condannato debitore ed erario creditore di una funzione estranea alla generalità dei rapporti di diritto civile; dimostra il sopravanzare di un fine che trascende la sfera degli interessi patrimoniali delle parti ed il prevalere della rieducazione e del reinserimento del condannato sull'adempimento dell'obbligo economico. Il rapporto obbligatorio, insomma, viene investito dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario in entrambi i lati: nel lato passivo la figura del debitore cede di fronte a quella del condannato e nel lato attivo l'erario lascia il campo alla giustizia.

Non a caso, ai fini della rimettibilità, il debito per spese processuali viene assoggettato alla medesima disciplina di quello per le spese di mantenimento in carcere, la cui natura personalissima era già riconosciuta proprio dall'articolo 188, secondo comma, del codice penale, nonostante la collocazione di quest'ultimo debito tra le obbligazioni civili conseguenti al reato: collocazione che a seguito della entrata in vigore dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario ha perduto la sua, peraltro assai tenue, attitudine qualificatoria.

In verità, la giurisprudenza di questa Corte aveva già colto il mutamento imposto dal citato art. 56. Nella sentenza n. 342/1991 è stata, infatti, ritenuta irragionevolmente discriminatoria la preclusione della remissione delle spese del processo penale nei confronti di quei condannati i quali, non avendo sofferto (in ragione della non rilevante gravità del reato da loro commesso, della minore loro pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) alcun periodo di

carcerazione, apparivano semmai maggiormente meritevoli di una agevolazione economica che, seppure nella limitata portata dell'istituto, favorisse il loro reinserimento sociale. Pur pronunciando in quella occasione sul parametro del solo art. 3, questa Corte non aveva mancato di evidenziare le nuove potenzialità dell'istituto della remissione, ispirato da un lato a una finalità premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato, indice di ravvedimento e di avvenuto recupero; e, dall'altro, a una finalità di agevolazione del reinserimento sociale, realizzata con la rimozione delle ulteriori difficoltà di ordine economico in cui altrimenti verrebbe a trovarsi il condannato in ragione delle sue già disagiate condizioni; ed aveva con ciò stesso, nella sostanza, riconosciuto che il tema dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle spese del processo, dal terreno squisitamente civilistico della responsabilità patrimoniale, dove era stato tradizionalmente collocato, si era spostato, per scelta del legislatore, in quello della pena e delle finalità alle quali essa deve tendere.

4. - Tutto ciò, va precisato, non era costituzionalmente dovuto. Nessuna norma della Costituzione impone, infatti, che lo Stato esiga dal condannato il rimborso delle spese del processo penale e nessuna postula che tali spese gravino sulla collettività. Come già questa Corte ha più volte riconosciuto (da ultimo nella sentenza n. 45/1997), quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità.

Ma una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non può non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. La pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 della Costituzione contraddice al canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative. Si è infatti in presenza di una obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene, nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi poiché questi non sono autori del reato, né hanno dato in alcun modo causa al processo penale.

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui omette di prevedere la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Resta assorbito ogni altro profilo.

5. – In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere conseguenzialmente dichiarata la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (che ha natura di decreto legislativo, come risulta anche dalla espressa qualificazione contenuta nell'art. 1 della legge 29 giugno 1882, n. 835, di riforma delle tariffe giudiziarie), secondo il quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale è annullato se il condannato è deceduto in stato di insolvibilità, da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari del richiamato art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 della Costituzione) e con il principio, risultante dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolvibilità» e dell'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale».

Corte Cost. – Sentenza 7-17 luglio 1998 n. 271 – Pres. Granata – Rel. Mezzanotte

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario – Remissione del debito per spese di mantenimento in carcere – Obbligo per il magistrato di sorveglianza di tenere conto, nella valutazione della condotta del condannato, della sola condotta «strettamente carceraria» – Riferimento alla sentenza della Corte n. 342 del 1991 – Ragionevolezza – Esigenza di valorizzare i principi di ordine e di sicurezza carceraria – Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dal magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. – Il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere, in sede di giudizio di rinvio, sull'istanza di un detenuto volta ad ottenere la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere relative ad un trascorso periodo di detenzione, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta «strettamente carceraria».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, premette che l'istanza di remissione, secondo la disposizione censurata, può essere formulata «fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese», e quindi anche in tempi molto lontani dalla espiazione della pena detentiva e persino indipendentemente dalla stessa, a seguito della sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte (concernente la remissione del debito per spese processuali). A suo avviso, l'interpretazione della Corte di cassazione determinerebbe, di conseguenza, una violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia subito un periodo di detenzione, magari brevissimo e risalente nel tempo, per il

quale si dovrebbe valutare la sola condotta carceraria, e il condannato che non sia stato, invece, sottoposto ad alcuna restrizione, per il quale dovrebbe essere valutata, al fine della remissione del debito, la condotta tenuta fino al momento della decisione.

Inoltre, la medesima interpretazione, nonostante l'istituto della remissione del debito abbia la finalità di premiare la regolare condotta quale indice di ravvedimento e di avvenuto recupero nonché quella di agevolare il reinserimento sociale del condannato, rischierebbe, in violazione del principio della finalità rieducativa della pena, di premiare anche chi ha continuato a delinquere dopo la detenzione.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, il remittente sottolinea che dalla documentazione in suo possesso emerge che l'istante, successivamente alla detenzione alla quale si riferisce la richiesta di remissione del debito, si è reso responsabile di un grave reato, per il quale è detenuto e che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione impedirebbe di valutare.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che l'istituto della remissione del debito trova applicazione sia per le spese di mantenimento in carcere, sia per le spese del procedimento. La fattispecie in esame riguarda spese di mantenimento in carcere, per la cui remissione non potrebbe non considerarsi il comportamento che il soggetto richiedente ha tenuto in stato di detenzione, mentre la condotta globale sarebbe utile parametro al fine soprattutto della remissione delle spese di procedimento, come emergerebbe dalla sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte.

Per la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, il principio della valutazione della condotta complessiva, conclude l'Avvocatura, potrebbe applicarsi quale correttivo della valutazione della condotta in carcere «che rimane, se non l'unico, certamente un rilevante parametro di valutazione».

Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese dubita della legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del

debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta «strettamente carceraria».

La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe, ad avviso del remittente, sia con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, sia con l'art. 27, terzo comma, poiché verrebbe ad essere premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia continuato a delinquere.

2. – La questione non è fondata.

Nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario il beneficio della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere è collegato alla regolare condotta del reo durante la detenzione. Ciò risulta dall'ultimo comma dell'art. 30-ter, richiamato dallo stesso art. 56: «la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». La generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto, come subito si dirà, indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso da un obiettivo più specifico ed immediato che consiste nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta non irragionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al detenuto la prospettiva di un premio; e che l'incentivazione potrebbe risultare in una qualche misura attenuata se l'eventualità di una ricompensa fosse subordinata anche alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione.

Non può essere quindi condiviso il rilievo del magistrato di sorveglianza di Varese secondo il quale escludere che il controllo sul comportamento del reo si protragga ai periodi successivi alla sua liberazione significherebbe negare la finalità di emenda alla quale, in forza dell'art. 27 della Costituzione, l'esecuzione della pena e gli istituti ad essa correlati devono essere improntati. Anche se è posto in connessione stretta con l'esigenza di salvaguardia dell'ordinato svolgimento della vita carceraria, il recupero del reo è certamente compreso tra i beni tutelati dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, ed appartiene alla ratio di questo come elemento necessario e complementare. Nella logica della disposizione censurata, il costante impegno del condannato a tenere, durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto destinato a produrre effetti benefici sull'ordine e sulla sicurezza delle istituzioni carcerarie, ma è

anche inteso a influire sul complessivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle regole della convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere proficuamente avviato in costanza di carcerazione.

3. – La finalità di recupero del reo, immanente all'esecuzione penitenziaria, risulta dunque strettamente connessa, con riferimento all'istituto in esame, con l'obiettivo di promuovere la buona condotta carceraria, e con essa il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri. Assume invece rilievo autonomo e preminente nelle ipotesi nelle quali non vi sia stata alcuna detenzione e non sussista perciò alcuna esigenza di salvaguardia della disciplina carceraria.

Considerazioni non dissimili sorreggevano d'altronde la sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte, nella quale si ponevano a raffronto i due distinti istituti, regolati insieme nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, della remissione del debito per spese di giustizia e della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere; si riconosceva che entrambi gli istituti sono ispirati a una finalità premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato e a una concorrente finalità di agevolazione del reinserimento sociale, realizzata attraverso la rimozione delle ulteriori difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi il condannato che versi in condizioni disagiate; non si mancava però di precisare che nella remissione delle spese di giustizia «la finalità di agevolazione del ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella premiale» e che questa è invece maggiormente rilevante nella remissione delle spese di mantenimento in carcere.

Le due finalità, quella premiale e quella di reinserimento sociale del reo, possiedono nell'art. 56, proprio in seguito alla citata sentenza di questa Corte, accentuazioni diverse. Solo in relazione alla remissione del debito per spese di giustizia, e sempre che si tratti di condannati che non abbiano subito alcuna detenzione, deve essere valutata la condotta tenuta in libertà, poiché in questi casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera disciplina concorre. Per questi condannati, infatti, il diniego di una agevolazione economica destinata a favorirne il reinserimento sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio.

Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obiettivo di coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla buona condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne verrebbe altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legislatore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Affidamento in prova al servizio sociale

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 13 novembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Bardovagni - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. Alfonsi

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale - Elementi differenziali - Conseguenze in tema di concessione dei benefici.

(Artt. 47 e 54, legge 26 luglio 1975, n. 354).

In tema di benefici penitenziari, mentre la liberazione anticipata è subordinata al mero atteggiamento partecipativo, da accertarsi «ex post» con cadenza semestrale, verso l'opera rieducativa, l'affidamento in prova presuppone che tale opera abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole circa l'esito del trattamento extramurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata. Ne consegue che è legittimo il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, nel medesimo contesto, conceda la liberazione anticipata e rigetti la richiesta di affidamento in prova, motivando il diniego con la mancanza di concreti e positivi indici di una riflessione critica sul proprio passato da parte del condannato.

OSSERVA

Con ordinanza in data 5 febbraio 1997 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da ALFONSI Alfredo. Osservava che il reato

commesso (in materia di stupefacenti) era di rilevante allarme sociale e richiedeva una rigorosa valutazione dei progressi compiuti nel trattamento rieducativo che, pur di fronte a regolare e partecipativa condotta, non erano stati evidenziati dall'osservazione; né risultavano idonee opportunità lavorative esterne, mentre ulteriori pendenze, anche per fatti gravi e recenti, erano state iscritte a carico del condannato, onde non poteva formularsi prognosi favorevole sotto il profilo della prevenzione di nuovi illeciti.

L'interessato ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, mancanza ed illogicità di motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione la tipologia del reato commesso, elemento estraneo alla valutazione in tema di affidamento in prova, basata sull'esito dell'osservazione della personalità; né, per lo stesso motivo, era legittima la considerazione delle pendenze penali, del resto relative a reati di minima entità in materia di assegni. Non vi era specifica motivazione circa la ritenuta carenza dell'avvio di un processo di revisione critica e, contraddittoriamente, la partecipazione all'opera rieducativa era stata con lo stesso provvedimento riconosciuta ai fini della contestuale concessione di altro beneficio (liberazione anticipata).

Il ricorso è infondato. La considerazione della natura del reato commesso è logico e necessario presupposto della valutazione in ordine sia alla prevenzione di ulteriori condotte criminose, sia alle concrete prospettive di progresso nell'opera rieducativa, che costituiscono gli obbiettivi dell'affidamento in prova. La giurisprudenza ha perciò ripetutamente e concordemente rilevato che le caratteristiche tipologiche del reato commesso costituiscono il punto di partenza del giudizio prognostico richiesto dall'art. 47, co. 2, legge n. 354/1975, pur non assumendo in sé decisivo rilievo (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 4 aprile 1997, Bertoncin). Nella valutazione della pericolosità del soggetto e dell'adeguatezza della misura alternativa a contenerla sono altresì legittimamente presi in considerazione ulteriori indici di capacità a delinquere, come le pendenze per recenti fatti criminosi.

Neppure può considerarsi contraddittoria la diversa e positiva conclusione cui il giudice di merito è giunto in ordine all'altro beneficio della liberazione anticipata; questa è infatti subordinata al mero atteggiamento partecipativo, da accertarsi «ex post» con cadenza semestrale, verso l'opera rieducativa mentre l'affidamento in prova presuppone che tale opera abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole circa l'esito del trattamento extramurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata (cfr. in proposito Cass., Sez. I, 5 aprile 1995, Vadalà). Non vi è dunque alcuna contraddizione fra la concessione del primo beneficio e il diniego del secondo, e la ritenuta

manca di concreti e positivi indici di una intrapresa riflessione critica sul proprio passato da parte del condannato ben può essere motivata col semplice riferimento agli esiti dell'osservazione.

Il ricorso va perciò respinto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 9 dicembre 1997 (23 gennaio 1998) - Pres. Teresi - Rel. Fazzioli - P.M. Di Zenzo (Concl. Conf.) - Ric. Armanini

Ordinamento penitenziario - Trattamento rieducativo - Necessità con riguardo a qualsiasi genere di reato - Implicazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale.

Costituzione della Repubblica - Pena - Finalità e Modalità - Trattamento rieducativo - Necessità con riguardo a qualsiasi genere di reato - Implicazioni in tema di benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale).

(Artt. 1 e 47, legge 26 luglio 1975 n. 354 e art. 27, comma 3, Costituzione).

Ogni reato, in quanto violazione della legge penale, dimostra un'insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela della ordinata e civile convivenza e quindi l'esistenza di un «disadattamento sociale» del suo autore, con conseguente necessità della sottoposizione di quest'ultimo, con la sua collaborazione, ad un trattamento rieducativo da realizzarsi anche, ricorrendone le condizioni, con le misure alternative alla detenzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato le decisioni del tribunale di sorveglianza con la quale, sulla base della ritenuta insussistenza di uno stato di «disadattamento sociale», era stato negato l'affidamento in prova al servizio sociale di un soggetto condannato per concussione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti politici).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Dichiarato intento del condannato di dedicarsi alla «cura dei propri interessi patrimoniali» e non ad un «lavoro socialmente utile» - Ostacoli all'applicazione della predetta misura alternativa - Esclusione - Differenze rispetto alla semilibertà.

(Artt. 47, 48, 50 legge 26 luglio 1975 n. 354).

Il dichiarato intento di un condannato di dedicarsi, in caso di affidamento in prova al servizio sociale, ad una «occupazione squisitamente privata e rivolta alla cura dei propri interessi patrimoniali» e non ad un lavoro definibile come «socialmente utile» non può costituire, di per sé, ostacolo alla concessione della suddetta misura alternativa alla detenzione giacché, con riguardo ad essa, a differenza che con riguardo alla semilibertà, il lavoro non va considerato come strumentale alla rieducazione ma, supponendosi giunto il processo rieducativo ad una fase molto più avanzata, va considerato soltanto come una delle occupazioni alle quali il condannato, ormai riammesso anticipatamente nel contesto sociale, potrà dedicarsi al pari di qualsiasi altro cittadino. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale ad un soggetto condannato per concussione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti politici).

Con ordinanza del 24 giugno 1997 il tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Armanini Walter Edoardo Giulio Mario, detenuto presso la casa di reclusione di Perugia in esecuzione della pena di anni tre di reclusione, residua della maggior pena riportata a seguito della condanna per i reati di concussione aggravata continuata e di finanziamento pubblico dei partiti.

Osservava il tribunale che la misura alternativa dell'affidamento in prova doveva ritenersi di scarsa efficacia nei confronti del richiedente atteso che la stessa prevederebbe, quali «usuali destinatari naturali, soggetti che si trovano in stato di disadattamento sociale e che necessitano di una rieducazione fondatamente realizzabile con il supporto del servizio sociale», circostanze queste che non ricorrerebbero nel caso di specie.

L'Armanini, infatti, (e tutti i condannati per reati della stessa natura) non avrebbero «problemi sul piano del riadattamento sociale, ma anzi — avrebbero — mostrato una perfetta integrazione nel contesto, assurgendo addirittura, come nel caso in esame, a posizioni di leadership al vertice di cariche pubbliche di un ente territoriale». Di conseguenza «la funzione di rieducazione e di trattamento nell'ottica special-preventiva propria dell'affidamento in prova al servizio sociale potrebbe non attagliarsi».

Rilevava, tuttavia, il tribunale che l'obiettivo previsione legislativa, che esclude l'ammissione alle misure alternative soltanto nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, consentiva l'affidamento in prova anche per i delitti per i quali era stato condannato l'Armanini, nei cui confronti, tuttavia, la

misura non poteva essere disposta mancando in concreto le condizioni previste dall'art. 47, legge 354/1975. Mentre, infatti, ad avviso del tribunale, non vi sarebbe certamente il pericolo della reiterazione dei reati, la misura, nella specie, non potrebbe contribuire ad alcun processo di rieducazione, in quanto mancherebbero «fattori di disadattamento sociale da rimuovere». L'indagine, dunque, dovrebbe essere diretta soltanto all'esame «del momento soggettivo della crescita personale e, quindi, all'esame dell'elaborazione di un processo riflessivo e maturativo che il soggetto — potrebbe — avere compiuto nella direzione di una riconsiderazione critica delle cause del suo delinquere» di cui nella specie, vi sarebbe, tuttavia, soltanto «una debole traccia».

Dalla documentazione in atti risulterebbe, infatti, che il richiedente non avrebbe ancora effettuato «una particolare autocritica» e non avrebbe raggiunto «la consapevolezza della gravità dei reati commessi», come d'altra parte, sarebbe confermato dalla natura dell'attività da lui prospettata nel caso di remissione in libertà (l'amministrazione delle sue aziende), anziché quella di «un lavoro socialmente utile (che sarebbe stato scelto da «altri politici condannati e come lui richiedenti l'affidamento al servizio sociale»), ben più rieducativo dell'attività prospettata in quanto costituente un onere per scopi umanitari e, quindi, ben più apprezzabile dal punto di vista dei cittadini offesi».

Ha proposto ricorso per cassazione l'Armanini denunciando la violazione dell'art. 47, comma 1, 2, e 3, legge 354/75 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

Rileva il ricorrente che il tribunale avrebbe omissso di esaminare la sussistenza degli unici requisiti previsti dalla legge per l'ammissione alla misura alternativa e cioè la valutazione del soggetto in relazione ai reati commessi, i motivi a delinquere e la tipologia dei reati, la efficacia delle prescrizioni da impartirsi unite al provvedimento, condizioni che nel caso in esame sussisterebbero tutte, come risulterebbe, tra l'altro, dall'esito positivo dell'ammissione al lavoro all'esterno e dai pareri acquisiti agli atti e non considerati dal tribunale di sorveglianza.

L'ordinanza, inoltre, dopo avere manifestato di essere «ostile alla concessione della misura extra-muraria a favore di detenuti coinvolti in tangentopoli» avrebbe rigettato la istanza sulla base di presupposti erronei, in quanto: 1) anche la condanna per i suddetti reati dimostrerebbe la mancanza del rispetto del principio di legalità, sicché lo scopo della misura consisterebbe proprio nel reinserimento nella società del condannato attraverso la «scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative»; 2) non sarebbe necessaria ai fini dell'ammissione al beneficio la «autocritica» da parte del condannato, ma

sarebbe sufficiente l'accertamento della mancanza del pericolo di reiterazione dei reati. D'altra parte, nella fattispecie, tale atteggiamento autocritico risulterebbe dalla scelta dell'Armanini di sottrarsi alla latitanza, dal suo inserimento durante l'esperienza del lavoro all'esterno «nell'ambiente orvietano», dalla documentazione in atti, travisata o non valutata dal tribunale di sorveglianza; 3) nell'ambito della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale il lavoro costituirebbe «un semplice mezzo per facilitare il ... reinserimento nella vita sociale», non sarebbe, quindi, affatto richiesto che assumesse «una connotazione *latu sensu* afflittivo-filantropica».

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Deve preliminarmente rilevarsi, anche se la precisazione può sembrare superflua, che qualsiasi reato, indipendentemente dalla sua natura e dalla persona che lo commette, lede o pone in pericolo un bene (direttamente o indirettamente) tutelato dalla Costituzione e ritenuto dal legislatore di fondamentale importanza ai fini di assicurare la ordinata e civile convivenza.

La condanna, dunque, per un qualsiasi reato dimostra una insofferenza del colpevole per quelle regole che lo Stato si è posto ai suddetti fini e la necessità, quindi, da una parte di ripristinare l'ordine giuridico violato e dall'altra di evitare che il colpevole ricada nel reato, finalità che si ottiene e con la minaccia di una pena (eventualmente anche più afflittiva — per effetto della recidiva) e attraverso la rieducazione del condannato.

Ogni reato, quindi, in quanto violazione della legge penale, dimostra il «disadattamento sociale» del suo autore per cui, sotto tale profilo ogni condannato deve essere sottoposto, con la sua collaborazione (art. 27, comma 2, D.P.R. 431/1976), ad un trattamento rieducativo che si attua attraverso la osservazione scientifica della personalità al fine di accertare «le eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione» e di verificare «la sua attuale disponibilità a usufruire degli interventi del trattamento», che deve tendere, anche attraverso i rapporti con l'ambiente esterno, al suo reinserimento sociale (cfr. art. 1, comma 6, legge 354/1975) e che consiste nella messa a disposizione del soggetto di opportunità di vario tipo, quali, tra le altre, le misure alternative alla detenzione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è, dunque, da una parte erronea, perché ogni reato, in quanto violazione della legge penale, è espressione di disagio e di disadattamento sociale, indipendentemente dalle «condizioni personali o sociali» del condannato e, quindi, richiede l'attuazione di «un trattamento rieducativo» (art. 1, comma 6, legge 354/1975); dall'altra è meramente apparente.

Il tribunale di sorveglianza, infatti, pur dando atto che vi sarebbero più «recenti atti» di osservazione penitenziaria, si limita ad affermare che gli stessi «non modificano sostanzialmente il giudizio» negativo già formulato negli atti precedenti, con motivazione, quindi, apodittica ed apparente in quanto, non essendo indicato, neanche sommariamente, il contenuto di quei nuovi atti, che questa Corte non può esaminare, non è possibile alcun controllo sulla esattezza (sotto il profilo della manifesta illogicità) delle conclusioni in ordine alla irrilevanza «sostanziale» della ulteriore attività di osservazione scientifica della personalità, compiuta a distanza di tempo dall'inizio della esecuzione della pena, al cui fine è preordinato l'obbligo della motivazione.

Va aggiunto, peraltro, che la circostanza che il ricorrente abbia deciso di dedicarsi, una volta affidato al servizio sociale, ad «un'occupazione squisitamente privata e rivolta alla cura dei propri interessi patrimoniali», e non piuttosto «a un lavoro socialmente utile, ben più rieducativo» non può essere considerata come indicativa della mancanza di un serio processo rieducativo. Lo svolgimento di un'attività lavorativa (istruttiva, o, comunque, utile al reinserimento sociale — art.48, comma 2, legge 354/1975) è richiesto, infatti, per la misura alternativa della semilibertà perché, avendo il condannato dimostrato soltanto di avere compiuto progressi nel trattamento penitenziario, la dichiarata volontà di dedicarsi ad un lavoro (che non deve essere «socialmente utile»), viene considerata particolarmente «utile al reinserimento sociale», atteso che il lavoro, con l'istruzione e con i rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno, è considerato uno degli elementi essenziali del trattamento (art. 1, comma 6, e art. 15, comma 1, legge 354/75).

Nella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il processo evolutivo di riadattamento sociale è ormai in fase molto più avanzata, tanto da consentire la formulazione di un giudizio prognostico favorevole sulla completa rieducazione del condannato, che viene reinserito anticipatamente (rispetto alla pena detentiva ancora da eseguire) nella società al fine di meglio contribuire alla conclusione del processo in corso e di verificare, sotto il controllo del servizio sociale, la fondatezza del giudizio prognostico formulato.

Il lavoro, dunque, non è più strumentale alla rieducazione, come nella semilibertà, ma non è che una delle occupazioni che il condannato, ormai riammesso anticipatamente nel contesto sociale, potrà svolgere alla pari di un qualsiasi altro cittadino.

Né è necessario che l'affidato in prova al servizio sociale dimostri di volersi dedicare ad attività umanitarie o filantropiche, in quanto la pena si prefigge soltanto lo scopo della rieducazione del condannato, che consiste nell'acquisizione della consapevolezza del dovere di rispettare la legge ai fini di assicurare un'ordinata e civile convivenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di ogni consociato, e non anche

quello di migliorare e di esaltare le caratteristiche altruistiche della natura umana.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Perugia.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo esame limitatamente alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 5 febbraio 1998 (27 aprile 1998) - Pres. La Gioia - Rel. Fazzioli - P.M. Martusciello (Concl. Conf.) - Ric. Cusani.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Avvenuto completamento del processo di rieducazione - Necessità - Esclusione - Inizio di detto processo - Sufficienza - Criteri di valutazione - Fattispecie.

(Art. 47, legge 26 luglio 1975 n. 354)

L'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato, quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipendentemente dalla natura del reato commesso. La valutazione di detto processo non può essere, poi, condizionata da dichiarazioni, più o meno attendibili, di «autocritica» e di ripudio del proprio passato (afferenti, come tali, più alla sfera morale che a quella giuridica), dovendosi invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento medesimo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per reati contro la pubblica amministrazione, sull'assunto che

costui, pur presentando «l'esistenza, (in nuce), di un iniziale percorso rieducativo», non aveva tuttavia dimostrato un vero e proprio «recupero di valori morali», attraverso la «esplicita presa di distanza dal proprio passato criminoso» ed era pertanto da considerare ancora socialmente pericoloso.)

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ordinanza del 23 luglio 1997 il tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Cusani Sergio. Rilevava il tribunale di sorveglianza che presupposti per la concessione della misura alternativa dovevano ritenersi la mancanza di pericolosità sociale ed «il fatto che la misura contribuisca alla rieducazione del reo».

Nella fattispecie doveva escludersi che si fosse realizzata la prima condizione, in considerazione che la natura del reato commesso (reato contro la p.a.) dimostrava «un eccesso di socialità per il prestigio e l'elevata posizione rivestita», per cui il condannato avrebbe potuto considerarsi rieducato, soltanto dopo avere dimostrato «un recupero di valori morali», «l'esigenza di una autentica e profonda revisione critica che porti ovviamente dal distacco completo delle precedenti scelte devianti, dalla piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e dalla acquisita coscienza del danno sociale arrecato».

Al contrario, pur non potendosi negare «l'esistenza in nuce di un iniziale percorso rieducativo da parte del Cusani», «tuttavia da nessuno degli atti acquisiti, né dalle dichiarazioni rese in udienza risulta una esplicita presa di distanza del Cusani dal proprio passato criminoso».

2. – Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il Cusani, denunciando la violazione dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, la mancanza e la manifesta illogicità dell'ordinanza, l'errore del tribunale di sorveglianza nel non avere ritenuto realizzabile il progetto di attività lavorativa da lui predisposto.

Assume il ricorrente che presupposto per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale non è la mancanza di pericolosità sociale, ma l'accertamento che la pericolosità sociale residua possa essere contenuta con la misura alternativa.

Aggiunge che nella relazione di sintesi dell'équipe di trattamento risulterebbe la esistenza del requisito della «revisione critica» del proprio vissuto chiesta dal tribunale di sorveglianza, al di là delle parole effettivamente usate, per cui l'ordinanza impugnata illogicamente avrebbe affermato la insussistenza di tale condizione.

Con memoria del 16 gennaio 1998, il Cusani, nel ribadire i motivi esposti nel ricorso, rileva, come ulteriore censura di illogicità che, dopo il rigetto della misura alternativa in esame, gli sarebbero stati concessi numerosi permessi premio, il cui presupposto è per legge la mancanza di pericolosità sociale e che sarebbe risultato oggettivamente realizzabile il progetto lavorativo da lui proposto.

3. – Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

4. – Il tribunale di sorveglianza ha considerato la mancanza della pericolosità sociale come un elemento «indefettibile» ai fini della ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha ritenuto che tale presupposto possa intendersi verificato con la rieducazione del condannato, che si realizza con la «revisione critica» del proprio passato nei termini che sono stati riportati al precedente punto 1.

Tale impostazione deve ritenersi erronea.

Va, al riguardo, rilevato che le misure alternative alla detenzione e, quindi anche l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno la natura di vere e proprie sanzioni penali, tanto è vero che la Corte Costituzionale, con le note sentenze 29 ottobre 1987 n. 243 e 27 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato illegittimi gli artt. 47, comma 1, legge 354/1975 e 177, comma 1, c.p. nella parte in cui non prevedevano che il tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, o la liberazione condizionale, potesse determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in misura alternativa.

Di conseguenza l'affidato in prova al servizio sociale è persona ancora socialmente pericolosa, dovendosi altrimenti ritenere contraria al senso di umanità e, dunque, costituzionalmente illecita (art. 27, comma 3 Cost.), la esecuzione di una pena nei confronti di persona ormai completamente rieducata, rispetto alla quale, quindi, la sanzione penale non potrebbe più svolgere quella funzione della rieducazione che costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e la accompagnano quando nasce nell'astratta previsione legislativa fino a quando in concreto si estingue» (cfr. tra le altre, Corte Cost. 25 luglio 1994, n. 341).

Tanto, peraltro, risulta anche dalla piana lettura dell'art. 47, comma 2, legge 354/1975 che dispone che l'affidamento in prova «è adottato ... nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5 ... assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta ulteriori reati», precisazione che non avrebbe ragione di essere qualora il condannato non fosse più socialmente pericoloso.

5. – Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto di stabilire l'endiadi «mancanza di pericolosità sociale-rieducazione», nel senso che il condannato non pericoloso è soltanto quello che non commetterà più reati.

La rieducazione, ha precisato il tribunale di sorveglianza, per i condannati appartenenti per la natura del reato commesso alla categoria c.d. dei «colletti bianchi», deve essere intesa come «recupero dei valori perseguiti dall'ordinamento», deve presentare «quelle caratteristiche altruistiche che concorrono a soddisfare in un caso come questo, la funzione compensatoria della pena».

Osserva la Corte che la accettazione della endiadi «mancanza di pericolosità sociale-rieducazione» porta alla conseguenza, per quanto concerne l'affidamento in prova al servizio sociale, che, per le premesse innanzi esposte, la rieducazione del condannato non deve ancora essere completa (altrimenti non avrebbe ragione di applicarsi la pena, neanche quella alternativa), ma occorre soltanto che «sulla base dei risultati della osservazione della personalità», il giudice possa formulare un giudizio prognostico sulla possibilità che la misura «contribuisca», in modo migliore della detenzione in carcere, alla quale viene sostituita, alla rieducazione del condannato.

Il tribunale di sorveglianza non doveva, pertanto, accertare se il Cusani avesse o meno effettuato autocritica, o espresso il distacco dal proprio passato, ovvero avesse la consapevolezza della devianza morale e della dannosità sociale di quel passato, tutti elementi che attengono ad un giudizio di completa rieducazione, ma se, per effetto del trattamento rieducativo, che si assume in corso, avesse avuto inizio «il processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale», come indicato dall'art. 1, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, in cui si sostanzia la funzione rieducativa della pena e quali progressi il ricorrente avesse compiuto rispetto al momento del suo ingresso in carcere.

Di conseguenza, avendo lo stesso tribunale di sorveglianza dato atto che dalla relazione di sintesi si evidenziava «un buon comportamento carcerario, l'attiva partecipazione ad attività risocializzanti, i buoni rapporti sia con il personale sia con gli altri detenuti, lo spirito di iniziativa che lo ha portato a rendersi promotore di una attività culturale che ha come obiettivo lo studio e la riflessione sulle tematiche concernenti la giustizia e l'ordinamento penitenziario», avrebbe dovuto approfondire se e in quale misura tali elementi fossero dimostrativi di un processo rieducativo in atto e se alla compiuta realizzazione di tale processo potesse «contribuire» la ammissione alla misura alternativa, eventualmente anche con prescrizioni particolarmente incisive sul piano del recupero di quei valori morali e sociali

che erano il fine da conseguire e non il presupposto per la concessione della misura, come erroneamente ritenuto.

Sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata è anche affetta dal vizio denunziato di mancata e manifesta illogicità della motivazione.

Non può, infatti, ritenersi insussistente un processo rieducativo in base alla considerazione che gli elementi positivi, pur rilevati, non costituirebbero prova di tale processo perché il condannato non avrebbe offerto «alla società (la prova di) un proprio reale recupero ai valori morali perseguiti dall'ordinamento», che è appunto il risultato di tale processo.

Va, peraltro, precisato che, in sede di esecuzione della pena, la valutazione della natura del reato commesso deve necessariamente essere considerata ai fini dell'esame della personalità del condannato e della predisposizione di un trattamento penitenziario che deve rispondere «ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto».

Una volta individuate, però, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale del condannato (di cui anche i c.d. reati dei white-collars sono espressione) ai fini della ricostruzione della personalità del condannato (alla quale contribuiscono anche le sue condizioni sociali, — cfr. art. 27, reg. esecuzione ord. penitenziario —, alle quali accenna il tribunale di sorveglianza sotto altro profilo) e formulate le indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare con la compilazione del relativo programma, non può ipotizzarsi che vi siano condannati per i quali la «rieducazione» possa essere intesa in modo diverso da come è intesa per altre categorie.

La rieducazione, infatti, deve essere concettualmente identica per tutti i condannati, indipendentemente dal reato commesso, altrimenti si creerebbe una discriminazione in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'espresso dettato dell'art. 1, comma 6, legge 354/75, secondo cui il trattamento rieducativo è attuato secondo un criterio individualizzato in rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti.

Ai fini, dunque, della valutazione dei progressi compiuti nel trattamento penitenziario e quindi del processo rieducativo (se vi è stato), occorre far riferimento alla personalità del condannato e valutare se e in quale misura vi sia un «processo» modificativo in atto dei precedenti atteggiamenti antisociali.

Né tale valutazione può esser condizionata da dichiarazioni, più o meno attendibili, di «autocritica», o di ripudio del proprio passato, che attengono più a valutazioni di ordine morale che giuridico. La funzione rieducativa della pena, proprio per la laicità al quale è orientato il nostro ordinamento, consiste nel riconoscimento della necessità di rispettare le leggi penali, che assicurano la soglia minima dei comporta-

menti leciti dovuti e di conformare in genere il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, sanciti dall'ordinamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore o aggiuntivo elemento che non sia direttamente in relazione con tale finalità, come appunto quello di richiedere manifestazioni di carattere «altruistico», che concorrebbero a soddisfare «la funzione compensativa della pena».

In sede di esecuzione, infatti, centrale è la personalità del condannato e non la natura e la gravità del reato commesso, la cui valutazione «ai fini compensativi» e «general preventivi», il legislatore ha compiuto nel momento in cui ha determinato le pene edittali, tenendo conto per ogni singolo reato, appunto, della natura del bene giuridico offeso e dell'allarme sociale prodotto.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza di Milano che dovrà stabilire se, tenuto conto che la misura di che trattasi non presuppone la completa mancanza di pericolosità del soggetto e, quindi, l'esaurimento del processo rieducativo eventualmente in corso, sussistano le condizioni per ritenere, sulla base della personalità del ricorrente e del suo oggettivo originario disadattamento sociale, possa ritenersi, con un giudizio prognostico, tenendo conto anche delle prescrizioni eventualmente disposte, che la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del ricorrente ed alla prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati, in modo migliore della detenzione in carcere.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 27 aprile 1998 (5 giugno 1998) - Pres. Fazzioli - Rel. Chieffi - P.M. (Concl. Parz. Diff.) - Ric. Valentini

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità nei confronti di soggetto sottoposto a libertà controllata - Esclusione.

Pena - In genere - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Esecuzione mediante affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità - Esclusione.

(Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354) e art. 56, legge 24 novembre 1981, n. 689).

L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato previsto dal legislatore come misura alternativa alla detenzione, di guisa che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che la pena da eseguirsi sia di natura detentiva. Ne consegue che non può disporsi l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di soggetto sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto 28 novembre 1997 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Valentini Ivano, nei cui confronti si doveva eseguire la sanzione sostitutiva della libertà controllata, osservando che la misura alternativa richiesta non è applicabile alla sanzione sostitutiva in esecuzione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 47 legge 354/1975, 57 co. 1 legge 689/1981 e 666 co. 2 c.p.p., deducendo da un lato che, poiché la sanzione sostitutiva è equiparata per ogni effetto giuridico alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, la ritenuta inapplicabilità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale alla sanzione sostitutiva della libertà controllata deve ritenersi ingiustificata, tanto più che in base a un consolidato indirizzo giurisprudenziale la misura alternativa in esame è stata ritenuta applicabile alla sanzione sostitutiva della semidetenzione, e rilevando dall'altro che, comunque il giudizio di inammissibilità della richiesta era privo di motivazione, tenuto anche conto che il ricorso alla procedura prevista dall'art. 666 co. 2 c.p.p. è possibile solo nel caso che il difetto delle condizioni di legge sia di palmare evidenza.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato previsto dal legislatore come misura alternativa alla detenzione, di guisa che presupposto indefettibile per l'applicazione della misura in esame è che la pena da eseguirsi sia di natura detentiva. Né argomento favorevole all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere tratto dal fatto che detta misura sia applicabile al condannato nei cui confronti debba eseguirsi la sanzione sostitutiva della semidetenzione, trattandosi in tal caso pur sempre di pena detentiva, sebbene attenuata. Né il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 57 co. 1 legge 689/1981 può costituire argomento favorevole alla tesi del ricorrente, atteso che

l'equiparazione della libertà controllata e della semidetenzione alla pena detentiva della specie corrispondente ha il solo scopo di dettare criteri certi per la determinazione dell'entità della pena sostitutiva nel caso che sia necessario procedere al ragguglio.

Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che l'art. 666 co. 2 c.p.p. è applicabile ogniqualvolta la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, di guisa che — poiché correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la legge non preveda l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al condannato nei cui confronti debba essere eseguita la sanzione sostitutiva della libertà controllata — anche sotto tale profilo il decreto impugnato non merita alcuna censura.

Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di £.500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende.

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

Corte di Cassazione - Sezione VI - Sent. 3 febbraio 1998 (4 giugno 1998) - Pres. Trojano - Rel. La Greca - P.M. Verderosa (Concl. Conf.) - Ric. P.M. in proc. Petruccelli

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice abbia già dichiarato l'esito negativo della prova e revocato l'affidamento - Esercizio del detto potere - Esclusione.

Ordinamento penitenziario - Istanza di affidamento in prova ex art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario - Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice abbia già in precedenza dichiarato l'esito negativo della prova e la revoca dell'affidamento - Sussistenza del detto potere - Esclusione.

(Art. 47-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e artt. 91 e 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

In tema di affidamento in prova al servizio sociale nell'ipotesi di soggetto alcooldipendente o tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, di cui agli artt. 91, commi terzo e quarto, e 94, comma secondo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il P.M. può rigettare l'istanza relativa se al condannato sia già stata respinta una richiesta di affidamento da parte del tribunale di sorveglianza e non sia dedotto un «quid novi» rispetto alla precedente, ovvero nell'ipotesi, del tutto analoga, in cui al richiedente, già affidato al servizio sociale, sia stato revocato l'affidamento per esito negativo della prova da parte del tribunale medesimo. In tale situazione, infatti, non vengono rimessi al P.M. apprezzamenti discrezionali di merito in contrasto con le norme anzidette, perché l'inquirente deve limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale sia già intervenuta la decisione giudiziale, ed il potere in tal modo riconosciuto all'organo cui compete l'esecuzione penale è in linea con la «ratio» dell'istituto della sospensione dell'esecuzione stessa, previsto dalle norme anzidette, e risponde all'esigenza di evitare che il condannato possa indefinitamente paralizzare l'attuazione del titolo esecutivo.

Esecuzione – Giudice dell'esecuzione – Procedimento – Sospensione – Istanza di affidamento in prova ex art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario – Finalità della norma – Ipotesi in cui il giudice abbia già revocato in precedenza l'affidamento per esito negativo della prova – Ragionevole aspettativa di un nuovo provvedimento di affidamento in prova – Esclusione – Potere del P.M. di sospendere in tal caso l'ordine di carcerazione – Esclusione.

Ordinamento penitenziario – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario – Finalità della norma – Ipotesi in cui il giudice abbia già revocato in precedenza l'affidamento per esito negativo della prova – Ragionevole aspettativa di un nuovo provvedimento di affidamento in prova – Esclusione – Potere del P.M. di sospendere in tal caso l'ordine di carcerazione – Esclusione.

(Art. 47-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e artt. 91 e 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La «ratio» dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna nell'ipotesi di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte dell'alcoolista o del tossicodipendente, prevista dagli artt. 91, commi terzo e quarto, e 94, comma

secondo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è quella di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia sottoposto all'esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova. Pertanto, tale funzione viene meno quando il giudice competente si sia già pronunciato negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di esito negativo della prova, in quanto, in tal caso, viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione del beneficio, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi nuovi.

OSSERVA

1. — Con ordinanza del 12.7.1997 il Tribunale di Modena, in applicazione degli artt. 91.4 e 94.2 D.P.R. n. 309/1990, ordinava la sospensione della pena residuante dalla sentenza dello stesso Tribunale in data 21.5.1992, irrevocabile il 14.4.1993, nei confronti di Petruccelli Arturo.

2. — Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 90 e 91 d.P.R. n. 309/1990, nonché 47 e 47-bis ordinamento penitenziario. Rappresenta che il Petruccelli, condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e con una detenzione presofferta di anni 1, mesi 1, gg. 21, aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale in quanto tossicodipendente. A seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, il tribunale di sorveglianza in data 15 aprile 1997 aveva dichiarato l'esito negativo della prova. Emesso un nuovo ordine di esecuzione, il condannato aveva reiterato l'istanza di affidamento, che non era stata accolta dal Pubblico Ministero. Il Tribunale, per contro, con l'ordinanza impugnata aveva disposto la sospensione dell'esecuzione e la scarcerazione del Petruccelli.

Nel ricorso, il Pubblico Ministero argomenta che — per effetto della interpretazione data alle norme dal Tribunale il quale, attenendosi al tenore letterale delle disposizioni, ritiene che operi un rigido automatismo della scarcerazione in presenza di una istanza di sospensione — il condannato potrebbe paralizzare all'infinito l'esecuzione della pena. Egli propone pertanto una interpretazione sistematica e secondo l'intenzione del legislatore, per effetto della quale in un caso come quello di specie l'obbligo di esecuzione del titolo sarebbe assoluto e non derogabile.

3. – Con requisitoria scritta in data 3 ottobre 1997 il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso.

Fissato per la decisione alla camera di consiglio del 5 dicembre 1997, il ricorso veniva rinviato all'udienza pubblica.

4. – Risulta in fatto che il Petruccelli, in ragione del suo stato di tossicodipendente, era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale. A seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'esito negativo della prova. Emesso un nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, il condannato aveva reiterato l'istanza di affidamento al servizio sociale. Il pubblico ministero disponeva la non sospensione dell'esecuzione, che veniva invece disposta dal tribunale di Modena quale giudice dell'esecuzione.

Il ricorso del pubblico ministero avverso questo provvedimento merita accoglimento.

In effetti gli artt. 91, 3° e 4° comma, e 94, 2° comma D.P.R. n. 309/1990 (t.u. sugli stupefacenti), come già l'art. 47-bis, 2° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nel disporre che il pubblico ministero sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporvisi, non conferisce allo stesso ufficio alcun potere di apprezzamento di merito. La sospensione è infatti sempre dovuta quando: la pena da eseguire non supera i quattro anni; l'istante è tossicodipendente o alcooldipendente; lo stesso ha in corso un programma terapeutico o intende sottoporvisi; il programma terapeutico è concordato con una unità sanitaria locale o un ente ausiliario pubblico o privato; all'istanza è allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato della persona e l'idoneità del programma.

In ordine alla sussistenza di detti presupposti al pubblico ministero non appartiene alcuna valutazione di merito, dovendo egli limitarsi ad una verifica del tutto estrinseca e formale, diretta ad accertare la conformità dell'istanza e delle produzioni documentali alla astratta previsione della legge. È dunque soltanto in assenza di uno dei presupposti indicati che il pubblico ministero può negare la sospensione della esecuzione.

A tali ipotesi questa Corte ha tuttavia parificato il caso in cui l'istanza di affidamento in prova sia stata già rigettata dal tribunale di sorveglianza e il condannato l'abbia riproposta senza dedurre un *quid novum* rispetto alla precedente (Cass., sez. VI, 23 settembre 1996, Boldrin).

Del tutto analogo al precedente appena richiamato appare, nel *decisum* come nelle *rationes decidendi*, il caso del condannato nei cui

confronti il tribunale di sorveglianza, a seguito di mancata osservanza degli obblighi prescritti, abbia dichiarato l'esito negativo della prova e revocato quindi l'affidamento.

Al pubblico ministero, che in via generale ha l'obbligo di porre in esecuzione le sentenze passate in giudicato (art. 656 c.p.p.) e di emettere l'ordine di carcerazione a seguito di diniego dell'affidamento in prova (art. 47, comma 3, ord. penit.), in via eccezionale è conferito il potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, competente a deliberare sull'istanza del condannato.

La *ratio* di questa previsione sta nella opportunità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deliberato a proseguirle o a iniziarle sia sottoposto alla esperienza della detenzione, pur quando vi sia la possibilità che il tribunale deliberi l'esecuzione della pena nella forma dell'affidamento in prova.

Essendo questa la funzione dell'istituto, sarebbe del tutto irrazionale che la sospensione trovasse applicazione pur quando il giudice competente si sia già pronunciato, negando l'ammissione alla misura alternativa o addirittura revocandola a seguito di negativo esito della prova. In questi casi viene a cadere la ragionevole aspettativa della concessione, in considerazione della quale è stata prevista la sospensione, a meno che non vengano dedotti elementi non potuti considerare dal tribunale.

La contraria interpretazione porterebbe ad un risultato che certamente il legislatore non ha voluto: quello cioè di consentire l'indefinita paralisi della esecuzione. È chiaro infatti che se, a seguito della nuova istanza di affidamento, il pubblico ministero fosse tenuto a non emettere l'ordine di carcerazione, nel caso di successivo diniego del beneficio da parte del tribunale di sorveglianza si riprodurrebbe la medesima situazione: il condannato potrebbe presentare una ulteriore istanza e il pubblico ministero dovrebbe da capo sospendere l'esecuzione, e così di seguito all'infinito.

Una tale situazione si porrebbe in contrasto insanabile con il carattere imperativo della legge penale e della sua applicazione giudiziale. E il giudice ha l'obbligo, in caso di possibili alternative interpretative, di fare la scelta che sia meglio conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento.

Con la soluzione proposta, d'altra parte, non si introduce una ipotesi caratterizzata da apprezzamenti di merito rimessi, in contrasto con la legge, al pubblico ministero. Quest'ultimo deve infatti limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale si è già avuta la decisione giudiziale.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DI CASSAZIONE**

annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 11 febbraio 1998 (4 aprile 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Bardovagni - P.M. (Concl. Parz. Diff.) - Ric. Valerio

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero - Affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975 - Procedimento - Istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione in pendenza di esso - Doveri istituzionali del P.M. - Omissione - Rimedio esperibile.

(Art. 47-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 655 cod. proc. pen.).

Il pubblico ministero, nell'ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni di organo che cura l'esecuzione in materia penale, è tenuto a compiere una sommaria deliberazione dell'ammissibilità della domanda, al fine di evitare che la legalità ed effettività della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge. A tale scopo è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, trattandosi di pene concorrenti, considerate come «unicum» in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto), nonché, per identità di «ratio», ad estendere il controllo agli altri presupposti di ammissibilità dell'istanza di affidamento e a tutte quelle altre situazioni che, nel procedimento di sorveglianza, sarebbero oggetto di deliberazione sommaria da parte del Presidente del tribunale a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.. Ove, pur essendovi tenuto, il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, il richiedente può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente a un'ipotesi di transitoria inefficacia. E il giudice dell'esecuzione resta investito di un controllo limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza della sommaria valutazione di ammissibilità dell'istanza e dell'esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del suo rigetto.

OSSERVA

Con provvedimento emesso il 22.9.1997 all'esito dell'udienza camerale il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente proposto da VALERIO Roberto avverso il rigetto da parte del P.M., in data 28 giugno 1997, della sua istanza di scarcerazione ex art. 47-bis, co. 2, legge 26 luglio 1975 n. 354. Osservava che la decisione in proposito richiedeva una piena valutazione della fondatezza della richiesta, possibile solo da parte del «giudice di sorveglianza ... unico soggetto presso il quale confluiscono tutte le informazioni necessarie ... a fini della concessione di eventuali benefici».

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione.

Il ricorso, nei termini di seguito specificati, è fondato. L'art. 47-bis legge n. 354/1975, riprodotto sub art. 94 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e poi modificato, quanto al limite massimo di pena per l'ammissione al beneficio, dal D.L. 14 maggio 1993 n. 139, prevede che il condannato tossicodipendente il quale intenda proseguire o intraprendere un programma di recupero può essere a tal fine affidato al servizio sociale. L'istanza, corredata del programma terapeutico e dell'attestazione di idoneità dello stesso e di effettiva tossicodipendenza rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, deve essere presentata al P.M. competente per l'esecuzione che, «se non osta il limite di pena», sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e, ove questo sia stato già eseguito, «ordina la scarcerazione del condannato», rimettendo quindi gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul merito. La competenza dei due organi nella specifica materia è dunque chiaramente delineata, in conformità alle rispettive attribuzioni: il P.M., quale parte necessaria del relativo rapporto e portatore del pubblico interesse sottostante, «cura di ufficio l'esecuzione» in materia penale (art. 655, co.1, C.P.P.) emanando, fra l'altro, le opportune disposizioni quando la pena detentiva debba essere, automaticamente o su provvedimento giurisdizionale, sospesa; il Tribunale di sorveglianza provvede in ordine alle misure previste dall'ordinamento penitenziario onde adeguare il trattamento rieducativo alla personalità del condannato, eventualmente introducendo le convenienti modifiche nel rapporto esecutivo anche mediante forme di espiazione alternativa alla detenzione (art. 70, co. 1, legge n. 354/1975). Ne segue che il P.M., nell'ambito delle sue autonome ed esclusive attribuzioni, di fronte all'istanza di sospensione (ed eventualmente di scarcerazione) in pendenza di procedimento per la concessione dell'affidamento terapeutico è tenuto a compiere una sommaria delibazione dell'ammissibilità della domanda, onde evitare che la legalità ed effettività

della pena vengano vanificate da richieste pretestuose e manifestamente carenti dei presupposti di legge (cfr. Cass., Sez. I, 16 novembre 1996, Ventimiglia; c.c. 6 febbraio 1998, Pastore). A tal fine è anzitutto tenuto, per espressa previsione normativa, a verificare che non sia superato il limite di pena entro il quale è ammesso il beneficio (e, se si tratta di pene concorrenti, considerate come «unicum» in sede esecutiva, ad eseguirne il cumulo, ove non si sia già provveduto); per identità di «ratio», il controllo dovrà poi essere esteso agli altri presupposti di ammissibilità (come l'allegazione della prescritta documentazione e la condizione — pen. co. dell'art. 47-*bis* citato — che l'affidamento non sia stato già concesso per due volte) nonché ad analoghe situazioni immediatamente apprezzabili che, nel procedimento di sorveglianza, darebbero luogo alla declaratoria prevista dall'art. 666, co. 2, C.P.P. (ad es., riproposizione di un programma terapeutico già ritenuto inidoneo dal Tribunale con provvedimento non più impugnabile). Per la diversa finalità e ampiezza di attribuzioni è peraltro esclusa qualsiasi influenza della valutazione del P.M. su quella del Tribunale di sorveglianza (cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 1997, Pannelli).

Ove il P.M. non provveda a sospendere o far cessare l'esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito dell'istanza di affidamento in prova terapeutico il richiedente, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, può far valere eventuali doglianze mediante incidente di esecuzione, trattandosi di questione che investe il titolo esecutivo, sia pure limitatamente ad una ipotesi di transitoria inefficacia (cfr. Cass., Sez. I, 5.8.1992, Reggiani; 8.6.1993, Cascianelli; 11 febbraio 1995, Di Cesare; Sez. V 3 luglio 1996, Spina). Ovviamente il controllo del giudice dell'esecuzione è limitato alla verifica del corretto esercizio del potere attribuito al P.M., sotto il duplice profilo dell'osservanza del contenuto ambito, come sopra delineato, della sommaria valutazione di ammissibilità e della esattezza e congruenza delle ragioni poste a base del diniego; non ha perciò alcun fondamento la tesi, prospettata nel provvedimento impugnato, secondo la quale la decisione implicherebbe una piena cognizione sul merito della richiesta di affidamento, spettante alla magistratura di sorveglianza.

Il decreto di inammissibilità va quindi annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi all'ufficio del giudice «a quo» per la decisione dell'incidente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 3 marzo 1998 (4 aprile 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Gironi - P.M. Viglietta (Concl. Conf.) - Ric. Notarangelo

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova per fini terapeutici - Sindacabilità del programma terapeutico da parte del tribunale di sorveglianza - Sussistenza.

(Art. 47-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354).

In tema di affidamento in prova per fini terapeutici, previsto dall'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. Ordinamento penitenziario), spetta al Tribunale di sorveglianza il compito di verificare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, il cui parere non può vincolare il giudice, che è soggetto soltanto alla legge. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto l'inidoneità del programma in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento del condannato in una comunità e alle sue difficoltà di superamento di una prolungata tossicodipendenza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso l'ordinanza in epigrafe, reiettiva di istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex artt. 47 e 47-bis ord. pen., il difensore di Notarangelo Nazario ha proposto ricorso per vizio di motivazione (travisamento del fatto) e violazione di legge, con specifico riferimento all'istituto di cui all'art. 47-bis cit., contestando al tribunale di sorveglianza la facoltà di sindacare l'idoneità del programma terapeutico e censurando l'omessa menzione dei dati favorevoli che emergerebbero dalla relazione comportamentale in atti.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già più volte affermato la possibilità per il tribunale di sorveglianza di sindacare l'idoneità del programma terapeutico proposto, ancorché questa risulti attestata da una struttura sanitaria pubblica, in tal senso chiaramente deponendo la lettera dell'art. 47-bis, 4° comma, ord. pen., secondo cui, ai fini della decisione, il tribunale «può disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato»; una diversa interpretazione, che attribuisse natura vincolante al parere della struttura sanitaria, sarebbe, del resto, inconciliabile con il principio costituzionale della soggezione dei giudici alla sola legge, comportando la dipendenza dell'A.G. da un parere di un organo della P.A. e privando il giudice di ogni autonomia decisionale.

Il giudizio di inidoneità risulta, peraltro, correttamente motivato in relazione all'esperienza derivante dal fallimento di un precedente tentativo di inserimento comunitario ed alle difficoltà di superamento della propria, protratta tossicodipendenza evidenziate dal soggetto.

La ritenuta inidoneità del programma terapeutico assorbe ogni rilievo circa l'omessa considerazione degli elementi favorevoli asseritamente emergenti dalla relazione sulla condotta serbata dal soggetto durante la custodia cautelare in carcere, essendo di per sé preclusiva dell'ammissibilità al regime alternativo richiesto.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. del 6 maggio 1998 (13 giugno 1998) - Pres. Pirozzi - Rel. Mocali - P.M. Siniscalchi (Concl. Diff.) - Ric. Confl. Comp. in proc. Scardia

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Criteri di cui all'art. 677 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Criteri di cui all'art. 47-bis ordinamento penitenziario - Applicabilità.

(Art. 47-bis, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975 n. 354 e art. 677 c.p.p.).

L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen., in favore del Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma dell'art. 47-bis, comma secondo, della legge n. 354 del 1975 (cd. Ordinamento penitenziario), il quale, a sua volta, mediante richiamo al comma terzo, indica appunto come competente il tribunale del luogo in cui ha sede il P.M. organo dell'esecuzione.

OSSERVA

Con ordinanza dell'8 aprile 1997, il Tribunale di sorveglianza di Lecce si dichiarava incompetente a provvedere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dallo Scardia ai sensi

dell'art. 47-*bis* ord. penit., in quanto costui l'aveva presentata essendo detenuto in Matera, né aveva rilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la circostanza che nel frattempo fosse stato scarcerato in via provvisoria, ai sensi dell'art. 47 c. 4.

Disponeva, pertanto, l'invio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza, ritenuto giudice competente.

Quest'ultimo, investito del procedimento, ritenendo che, in ogni caso, in materia di affidamento terapeutico la competenza a decidere spettasse al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente fosse libero o detenuto, rilevava conflitto negativo di competenza con l'ordinanza di cui in epigrafe, chiedendone a questa Corte la risoluzione.

Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è affidata a questa Corte per effetto delle norme successive.

Esso deve essere risolto, appunto, nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato.

In effetti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677 c. 1 c.p.p., in favore del Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (come nella specie), in favore del Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma del c. 2 dell'art. 47-*bis* ord. penit., il quale a sua volta, mediante richiamo al c. 3, indica appunto come competente il Tribunale del luogo in cui risiede il P.M. organo dell'esecuzione (cfr., da ultimo, Sez. I, 19.6.1997, n. 4194).

Deve dunque dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui gli atti debbono essere inviati per il corso ulteriore di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Benefici penitenziari (divieto di concessione)

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 marzo 1998 (17 aprile 1998) - Pres. Fazzioli - Rel. Canzio - P.M. Iadecola (Concl. Parz. Diff.) - Ric. Bruzzone

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova in casi particolari – Divieto di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) – Operatività – Esclusione.

(Artt. 4-bis, 47, 47-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. Ordinamento penitenziario) in relazione a condanne inflitte per determinati reati, non opera per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dall'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

OSSERVA

1. – Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia con decreto in data 10 settembre 1997 dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova «in casi particolari» avanzata da Adriana Bruzzone, poiché la stessa risultava condannata per un delitto ostativo all'applicazione del beneficio in forza del divieto di cui all'art. 4-bis o.p.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, la quale ha dedotto violazione di legge per la ritenuta applicabilità delle restrizioni previste dall'art. 4-bis o.p. alla domanda di affidamento in prova in casi particolari, dal momento che questa misura — disciplinata dall'art. 94 D.P.R. n. 309/90 — non si colloca fra le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, poiché la disciplina dell'affidamento in prova in casi particolari riservato ai tossicodipendenti si colloca ormai al di fuori del novero delle misure alternative alla detenzione contemplate dall'ordinamento penitenziario, alle quali soltanto si riferiscono le restrizioni e i divieti sanciti dall'art. 4-bis o.p.

2. – Il *thema decidendum* sottoposto all'esame del Collegio ha ad oggetto il primo comma dell'art. 4-bis o.p. (introdotto dall'art.1.1 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, sost. dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992 n. 306 conv. in legge 7 agosto 1992 n. 356), che dispone il divieto di concessione delle «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975 n. 354», perciò anche dell'affidamento in prova al servizio sociale, al condannato per delitto c.d. ostativo, ed investe tale disposizione nella parte in cui essa — secondo l'interpreta-

zione fatta propria dal giudice di sorveglianza — s'applicherebbe anche al particolare affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente, al fine di perseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato tra lo stesso condannato e un organismo a ciò deputato, affidamento previsto già dall'art. 47-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario e, oggi, dall'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

2.1. — Mette conto di osservare preliminarmente — condividendosi in termini la puntuale analisi condotta dalla recente sentenza 5 dicembre 1997 n. 377 della Corte costituzionale — che delle due citate disposizioni che disciplinano l'affidamento in prova «in casi particolari», è da ritenere oggi in vigore solo l'art. 94 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309 del 1990, che ha sostituito l'art. 47-*bis* legge n. 354 del 1975.

L'art. 47-*bis*, originariamente inserito nella legge sull'ordinamento penitenziario dal d.l. 22 aprile 1985 n. 144 conv. in legge 21 giugno 1985 n. 297, poi sostituito dall'art. 12 legge 10 ottobre 1986 n. 663, è stato in seguito inserito nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con D.P.R. n. 309 del 1990, previo coordinamento con le disposizioni della legge 26 giugno 1990 n. 162: testo unico di valore legislativo, emanato in base alla delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge n. 162 del 1990 (che contemplava espressamente, fra le disposizioni da coordinare, anche quelle di cui al citato d.l. n. 144 del 1985), e quindi idoneo a «novare» la fonte delle disposizioni in esso incluse.

E in effetti il testo dell'art. 94, pur riprendendo sostanzialmente quello del previgente art. 47-*bis*, vi ha apportato modifiche di coordinamento.

2.2. — Quanto ai rapporti fra i due istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato in via generale dall'art. 47 o.p., e dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. 309/90, osserva il Collegio che quest'ultimo, pur inserendosi come *species* nel *genus* già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una «risposta differenziata dell'ordinamento penale» giustificata dalla «singolarità della situazione dei suoi destinatari», vale a dire le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti (C. cost., ord. n. 367 del 1995).

Esso quindi, pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi alternativi rispetto a quello carcerario, risulta caratterizzato da presupposti e finalità nettamente differenziati.

Di talché, anche a voler ritenere (cfr. Cass., Sez. I, 24 maggio 1996, Bartolomeo, rv. 205680) che la concessione della misura presupponga pur sempre un giudizio prognostico positivo sulla possibilità che essa «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati», sarebbe tuttavia ben differenziato l'assetto dei presupposti (il più ampio limite della pena da scontare, lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, l'idoneità del programma ai fini del recupero del condannato) e delle finalità dei due istituti, restando ferma in particolare la specifica finalità perseguita, oltre il generico scopo rieducativo, della risocializzazione mediante la cura e il recupero del soggetto tossicodipendente o alcooldipendente.

3. — Orbene, stante l'autonomia dei due istituti, non può ritenersi che ogni norma la quale si riferisca all'affidamento in prova al servizio sociale, e in particolare che il riferimento fatto dalla disposizione dell'art. 4-*bis* o.p., inserita nel 1991, alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 354/75 — perciò anche all'affidamento in prova —, disponendo il divieto della sua concessione nel caso di delitti c.d. ostativi, si estenda automaticamente alla diversa ipotesi dell'affidamento in prova del tossicodipendente o dell'alcooldipendente, pure introdotta e poi novata dal legislatore prima del 1991.

D'altra parte, la clausola di rinvio — «per quanto non diversamente stabilito» — contenuta nel sesto comma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, non si riferisce ad ogni altra disposizione in materia di affidamento in prova, ma solo alla «disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663» sull'ordinamento penitenziario.

E però, nell'ambito di tale disciplina, lo speciale divieto di cui all'art. 4-*bis* (dettato peraltro nel 1991 — dopo che il legislatore aveva già configurato e novato la particolare ipotesi di affidamento in prova «terapeutico» — avendo riguardo solo all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 o.p.) risulta connotato da tassatività e tipicità delle previsioni ostative, insuscettibili di interpretazione estensiva e tantomeno analogica.

Ciò soprattutto nel caso dell'affidamento «terapeutico» di persona tossicodipendente o alcooldipendente, per il quale secondo la *ratio legis* è preminente l'intento di cura dello stato di dipendenza, donde l'essenzialità del programma di recupero come contenuto della misura, che mal si concilierebbe con la rigidità e l'automatismo della suindicate restrizioni.

In definitiva, l'analisi logico-sistematica della disciplina normativa conduce a concludere (condividendosi le esatte osservazioni svolte sul punto dal P.G. nella requisitoria scritta e in consapevole contrasto rispetto alla precedente contraria decisione di questa Corte di cassa-

zione, Sez. I, 14 febbraio 1997, Longo, rv. 207213) per la non applicabilità del divieto in questione all'affidamento in prova «in casi particolari» di cui all'art. 94 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti.

Il decreto presidenziale impugnato, pronunciato sul presupposto dell'opposta ed erronea premessa interpretativa, dev'essere pertanto annullato senza rinvio, mentre gli atti devono essere trasmessi al tribunale di sorveglianza di Perugia per il giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Perugia per il giudizio.

Collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 10 febbraio 1998 (4 aprile 1998) - Pres. Teresi - Rel. Belfiore - P.M. Martusciello (Concl. Conf.) - Ric. Manca

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieti e limitazioni per i condannati per determinati reati - Deroga in favore dei «collaboratori di giustizia» ammessi allo «speciale programma di protezione» - Operatività solo nel presupposto dell'attualità del programma

(Art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354; art. 13 ter, decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8 conv. con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82).

La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti o alle limitazioni di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione, giusto quanto previsto dall'art. 13-ter, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, presuppone l'attualità del detto programma e non può, quindi, aver luogo quando essa sia venuta a cessare, anche se non per revoca, ma solo per mancata proroga del programma stesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva disposto la cessazione della detenzione domiciliare in conseguenza della mancata proroga del programma di protezione cui il condannato era stato, a suo tempo, ammesso).

OSSERVA

Con ordinanza in data 14 marzo 1997, il Tribunale di Sorveglianza disponeva la cessazione della detenzione domiciliare concessa

a Manca Andrea con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 6 luglio 1994; dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla proposta di revoca della suddetta detenzione domiciliare; concedeva 90 giorni di liberazione anticipata relativamente ai due semestri di detenzione dal 22 agosto 1995 al 22 agosto 1996.

Il Tribunale di Sorveglianza motivava la decisione sul punto concernente la cessazione della detenzione domiciliare (il solo che forma oggetto del ricorso), osservando che, con ordinanza 6 luglio 1994, il Manca era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla residua pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 30 luglio 1992, in deroga alle norme di diritto comune, siccome collaboratore di giustizia, ammesso a speciale programma di trattamento; che durante l'esecuzione della misura alternativa erano sopraggiunti altri titoli di esecuzione e precisamente il decreto di cumulo 7 dicembre 1994, n. 124/94, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed il decreto di cumulo 10 ottobre 1995, n. 73/95, emesso dalla Procura Generale di Cagliari.

Il Tribunale di Sorveglianza rilevava, inoltre, che il Manca non era più sottoposto a speciale programma di protezione, per mancata proroga del programma da parte della competente Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82/91; che la pena residua superava i tre anni e, quindi, non sussistevano i termini di ammissibilità della detenzione domiciliare, peraltro, non derogabili, essendo venuto meno il presupposto dell'attualità dello speciale programma di protezione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 51-*bis* Ord. Penit., doveva essere disposta la cessazione della misura alternativa già concessa.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il Manca e ne chiedeva l'annullamento, deducendo due motivi.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente sostiene l'inoperatività, quali nuovi titoli sopravvenuti, ai fini della cessazione della detenzione domiciliare ex art. 51-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, dei cumuli 7 dicembre 1994 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e 10 ottobre 1995 della Procura Generale di Cagliari.

A riguardo il ricorrente sostiene che, alla data dell'ultimo di tali titoli, egli era ancora titolare di programma speciale di protezione (la mancata proroga è stata deliberata dalla Commissione Centrale il 15 dicembre 1995) ed era in corso l'esecuzione della misura della detenzione domiciliare, concessa con ordinanza 6 luglio 1994, in deroga ai limiti di pena ordinari, ex art. 13-*ter* della legge n. 82/91.

Pertanto, l'effetto di tali titoli di esecuzione sopravvenuti doveva essere valutato con riguardo al momento in cui essi hanno assunto efficacia giuridica ai fini della concessione o della prosecuzione della misura alternativa; con la conseguenza che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto ritenere la permanenza dell'attualità del programma e, quindi, la permanenza delle condizioni di legge con riferimento alla deroga in quel momento consentita dall'art. 13-ter della legge n. 82/91 ed avrebbe dovuto decidere per la prosecuzione della misura della detenzione domiciliare.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 13-ter, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e norme collegate.

A riguardo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe potuto disapplicare la deliberazione 15 dicembre 1995 della Commissione Centrale, considerandola illegittima, perché contrastante con il parere espresso dalla medesima Commissione allo stesso giudice in una diversa procedura instauratasi nell'autunno del 1995, sempre nei confronti del ricorrente.

Aggiunge che l'art. 13-ter della legge n. 82/91 considera quale presupposto per la concessione delle misure alternative in deroga ai limiti di pena ordinari l'ammissione allo speciale programma di protezione, ma non specifica che tale programma debba essere attuale, come, invece, si legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

Sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe stata legittima solamente qualora, nei diversi casi previsti dall'art. 5 D.M. 24 novembre 1994, n. 687, in seguito a formale e legittima delibera di revoca del programma, la commissione centrale di cui all'art. 10 della legge n. 82/91 si fosse avvalsa della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge. Aggiunge che, al di fuori di tale ipotesi, la modifica o la revoca del programma di protezione non produce effetto sui provvedimenti medesimi, secondo quanto espressamente dispone la norma regolamentare sopra citata; sicché anche a voler qualificare il provvedimento amministrativo di mancata proroga quale modifica o revoca del programma, non avrebbe potuto essere disposta la cessazione della misura alternativa senza la richiesta in tal senso da parte dell'autorità amministrativa a ciò deputata.

I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Invero, l'art. 13-ter del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 13 marzo 1991 n. 82, prevede, «nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione», la possibilità dell'assegnazione al lavoro esterno, della concessione di permessi

premio e dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50». Tale «possibilità» trova la sua giustificazione nel fatto obiettivo che le dette persone si trovino nella situazione particolare in cui le colloca l'ammissione al detto «speciale programma di protezione»; sicché, quando tale ammissione venga per qualsiasi motivo a cessare, viene meno la situazione di fatto alla quale è subordinata la possibilità di concedere i benefici sopra indicati in deroga alle condizioni richieste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nella specie, è pacifico che mancano le condizioni richieste da tale legge.

Né vale osservare che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 24 novembre 1994, n. 687, secondo cui «salva la facoltà della commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi». Invero, tale norma regolamentare deve essere riferita ai casi in cui, in base all'Ord. Penit., il beneficio avrebbe potuto essere concesso o, comunque, sia divenuto concedibile per effetto della parte di pena scontata nel vigore dello speciale programma di protezione; e non anche all'ipotesi in cui le condizioni richieste dalle norme ordinarie non siano ancora maturate.

Pertanto, ove la disposizione in esame fosse interpretata nel senso di ricomprendervi anche tale ultima ipotesi, risulterebbe illegittima, perché in contrasto con le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, che stabiliscono le condizioni necessarie per l'ammissione ai benefici di cui si tratta.

Infine, la Corte Suprema osserva che non è utile invocare la disapplicazione della deliberazione 15 dicembre 1995 della Commissione Centrale che non ha prorogato lo speciale programma di protezione, dato che la cessazione della misura alternativa non è imposta dalla presenza di tale provvedimento amministrativo, bensì dall'assenza della situazione di fatto che quella deliberazione ha eliminato e che non potrebbe essere ripristinata per atto dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 C.P.P., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Cumulo di pene e benefici penitenziari

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Delehayé - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. Bardanzellu

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Espiazione di pena oggetto di cumulo comprensivo di pene inflitte per delitti ostativi alla loro concessione - Scioglimento del cumulo - Necessità - Fattispecie.

(Artt. 4-bis e 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva: ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate, le quali, secondo il principio del «favor rei», vanno riferite innanzi tutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari (Fattispecie relativa ad istanza di concessione della liberazione condizionale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 17 aprile 1997, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione condizionale, presentata da Bardanzellu Pier Luigi, in relazione al provvedimento di cumulo n. 101/89 emesso dalla Procura Generale di Roma, perché in esso erano compresi reati ostativi alla concessione di tale beneficio, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. penit., e non risultava che egli avesse collaborato con l'Autorità Giudiziaria o si trovasse in taluna delle ipotesi esaminate dalla Corte Costituzionale.

Avverso la suddetta decisione è ricorso in Cassazione il difensore dell'interessato, eccependo che il Tribunale non ha valutato se i reati ostativi, unificati nell'ambito del cumulo, siano già stati espiali e non ha approfondito quanto affermato dalla sentenza della Corte di Assise d'Appello di Cagliari del 29 novembre 1986 sulla collaborazione prestata dal Bardanzellu.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.

È stato giustamente eccepito che il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato se i reati ostativi, unificati nell'ambito del cumulo in

esecuzione, siano già stati espiati, mentre avrebbe dovuto effettuare tale esame in via preliminare, in conformità dei principi affermati ripetutamente da questa Corte.

Una recente sentenza, infatti, osserva che «*il cumulo delle pene costituisce un beneficio per il condannato e tale deve permanere in tutta la fase esecutiva: ne discende che nel momento in cui l'unitarietà della pena dovesse tradursi in un danno, è consentito scioglierlo e prendere in considerazione le singole condanne in esso unificate, alle quali possono quindi essere attribuite le pene espiate le quali, secondo il principio del «favor rei», vanno riferite innanzitutto alle condanne ostative alla concessione dei benefici penitenziari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale di sorveglianza che, sciogliendo il cumulo, aveva attribuito la pena già espiata ad una condanna ostativa, ai sensi dell'art. 4-bis Ord. Penit. alla concessione dei benefici e, di conseguenza, aveva giudicato non necessario, per l'ammissione del condannato ai benefici predetti, l'accertamento della sua collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Penit.)*». (Cass. Sez. I, 30 agosto 1996, n. 4060 RV. 205.613).

Del pari deve essere accolta la censura attinente il fatto che il Tribunale di Sorveglianza non ha approfondito quanto affermato dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari sulla collaborazione, che sarebbe stata prestata dal condannato in ordine al reato ostativo.

Nella sentenza del 29 novembre 1986, infatti, vengono concesse al Bardanzellu le attenuanti generiche «*ritenendosi giusto dare rilievo al suo iniziale comportamento processuale che ha contribuito della verità in ordine al sequestro Peruzzi*»; tale affermazione avrebbe dovuto essere vagliata sia per affermarne che per negarne la rilevanza ai fini della predetta preclusione.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per nuovo esame.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 24 febbraio 1998 (22 aprile 1998) - Pres. Pirozzi - Rel. La Gioia - P.M. Di Zenzo (Concl. Parz. Diff.)- Ric. P.G. in proc. Citro

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti - Indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca

«ex lege», ai sensi dell'art. 4 di detto D.P.R. – Natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento – Implicazioni in tema di revoca della semilibertà.

Esecuzione – Giudice dell'esecuzione — Revoca di benefici – Revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 354 – Carattere dichiarativo del relativo provvedimento – Implicazioni in tema di revoca della semilibertà.

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Semilibertà – Requisito dell'avvenuta espiazione di almeno metà della pena – Esclusione dalla pena espianda di quella già coperta da condono, in presenza di causa di revoca «ex lege» di tale beneficio – Illegittimità.

(Art. 674 cod. proc. pen., art. 4 D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 e art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354)

Atteso il principio della natura meramente dichiarativa del provvedimento di revoca del condono «ex lege», i cui effetti debbono quindi farsi risalire al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato che ha dato luogo a detta revoca (nella specie, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394), deve ritenersi che, pur quando il suindicato provvedimento, chiesto dal pubblico ministero in sede di formazione di cumulo delle pene, non sia stato ancora formalmente adottato, illegittimamente il tribunale di sorveglianza rifiuti di disporre la revoca della semilibertà, parimenti chiesta dal pubblico ministero nel presupposto che, dovendosi tener conto, come pena da espiare, anche di quella già coperta dal condono, non sussista più il requisito dell'avvenuta espiazione di almeno metà della pena, di cui all'art. 50, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.

OSSERVA IN FATTO

Con ordinanza emessa il 18 marzo 1997 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha rigettato la proposta di revoca della semilibertà nei confronti di Citro Raffaele ed ha disposto invece la prosecuzione della misura alternativa. Ha infatti ritenuto che, pur dopo l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo da parte della Procura Generale di Salerno, il condannato ha già scontato più della metà della pena complessiva da espiare in concreto, tenendo conto delle cause di estinzione quali la amnistia e il condono. Per quanto riguarda in particolare l'indulto già concesso nella misura di due anni in applicazione del D.P.R. n. 394/90 e per il quale sarebbe intervenuta una causa di revoca, ha rilevato che la competente Corte di Appello non ha ancora deliberato sulla richiesta di revoca formulata dal P.G.

Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. deducendo erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il condono deve intendersi revocato «ope legis» al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato, indipendentemente da un formale provvedimento di revoca. Conseguentemente la pena in concreto espiata sarebbe inferiore alla metà della pena complessiva determinata tenendo conto di quella che deriva dalla revoca del condono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la erronea applicazione della legge penale in ordine alla natura puramente dichiarativa del provvedimento di revoca del condono ed alla irrilevanza, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, della formale dichiarazione di revoca, in seguito alla richiesta formulata dal P.M. nel provvedimento di cumulo, da parte del giudice della esecuzione competente.

Deve infatti ritenersi pacifico il principio secondo cui la pronunzia sulla revoca del condono ha natura meramente dichiarativa di una decadenza già verificatasi «ope legis» al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato.

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere pertanto annullata con rinvio allo stesso giudice, il quale, applicando il suddetto principio di diritto, verificherà se sussistono tuttora le condizioni, con riferimento alla espiazione della metà della pena complessiva, per la prosecuzione del regime di semilibertà.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

Detenzione domiciliare

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Giordano - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. Cesario

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Evasione - Revoca automatica della misura in caso di condanna - Riconoscimento, anche in assenza di condanna definitiva, di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura - Legittimità.

(Art. 47-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354).

Il fatto che l'art. 47-ter, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario preveda la revoca automatica della detenzione solo in caso di condanna per il delitto di evasione di cui al comma precedente non implica che anche prima della definizione del relativo procedimento penale il comportamento del soggetto, ritenuto inquadabile nell'ambito di detta ipotesi di reato, non possa costituire, eventualmente in collegamento con altri, elemento di valutazione idoneo a rivelare l'esistenza di una situazione incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.

OSSERVA

Con ordinanza in data 17 giugno 1997 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato nei confronti di Cesario Vincenzo la misura della detenzione domiciliare — disposta con proprio provvedimento in data 5 giugno 1996 ai sensi dell'art. 13-ter D.L. 8/1991 conv. in legge 82/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) aggiunto dal D.L. 306/1992 conv. in legge 356/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) — avuto riguardo al fatto che il predetto risultava avere arbitrariamente abbandonato l'8 maggio 1997 il domicilio protetto, con conseguente denuncia per evasione, ed avere in tale domicilio offerto ospitalità a congiunti non ancora ammessi al programma di protezione.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cesario con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'allontanamento di costui dal domicilio non si sarebbe dovuto prendere in considerazione come comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura a norma del comma 5 dell'art. 47-ter O.P. poiché il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che solo la condanna, nel caso di specie, non ancora intervenuta, per evasione comporta la revoca del beneficio, e sostenendo comunque che le condotte addebitate al prevenuto non costituirebbero violazione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare.

Trattasi di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Questa sezione (cfr. la sentenza 27 maggio 1996, D'Oca) ha invero già avuto occasione di affermare — con riferimento alla disposizione in materia di semilibertà contenuta nell'art. 51 comma 4 O.P., analoga a quella contenuta nell'art. 47-ter comma 8 — che l'automatismo della revoca del beneficio in caso di condanna per evasione non esclude che il comportamento del soggetto integrante gli estremi di

tale reato possa costituire, prima della definizione del procedimento penale, elemento di valutazione che, eventualmente collegato ad altri, già riveli una situazione che più non giustifichi la prosecuzione della misura.

E proprio questo giudizio il Tribunale di sorveglianza di Roma, con argomentazioni immuni da vizi sindacabili in questa sede, ha correttamente operato nei confronti del Cesario, senza necessità di attendere il parere meramente facoltativo in materia di revoca della Commissione di cui all'art. 10 del citato D.L. 8/1991, considerando l'arbitrario allontanamento violazione dell'obbligo fondamentale inerente alla detenzione domiciliare e l'ospitalità offerta a persone non ammesse al programma di protezione comportamento incompatibile con le esigenze di sicurezza che devono essere rigorosamente rispettate secondo il codice di comportamento cui fa rinvio il provvedimento di concessione del beneficio, e ritenendo pertanto verificato sotto un duplice profilo il presupposto per l'applicabilità del comma 5 dell'art. 47-ter O.P.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Permessi premio

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 14 maggio 1998 (15 giugno 1998) - Pres. Gemelli - Rel. De Pascalis - P.M. Ciampoli (Concl. Diff.) - Ric. confl. comp. in proc. Di Martino

Ordinamento penitenziario - Soggetto in espiazione di pena e al tempo stesso detenuto in custodia cautelare - Intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ancora impugnabile, per il reato cui si riferisce la custodia cautelare - Richiesta di permesso - Competenza - Del giudice che ha pronunciato la detta sentenza.

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere - Soggetto in espiazione di pena e al tempo stesso in custodia cautelare - Intervenuta condanna in primo grado, ancora appellabile, per il reato cui si riferisce la custodia cautelare - Richiesta di permesso - Competenza - Individuazione.

(Artt. 11 e 30, legge 26 luglio 1975, n. 354).

La competenza a provvedere su richiesta di permesso avanzata da soggetto che abbia la duplice veste di detenuto in espiazione di

pena e di imputato sottoposto a custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, relativamente alla quale non siano ancora scaduti i termini per proporre impugnazione, deve ritenersi concentrata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, nel solo giudice che ha pronunciato la detta sentenza, con esclusione, quindi, della competenza del magistrato di sorveglianza.

OSSERVA

Con la ordinanza impugnata il giudice *a quo* ha sollevato il conflitto negativo di competenza di cui in epigrafe.

Va premesso che alla data della ordinanza di denuncia del conflitto il Di Martino si trovava ristretto presso la casa di reclusione di Sulmona in forza di due distinti titoli; l'uno relativo ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 18 novembre 1994, e l'altro relativo al provvedimento di cumulo della Procura Generale di Catania in data 16 luglio 1997 (anni 27 e mesi 10 di reclusione).

In forza di tali due distinti titoli il Di Martino assumeva pertanto la duplice veste di detenuto in espiazione pena e di persona sottoposta a custodia cautelare.

Per quanto riguardava tale secondo titolo il magistrato di sorveglianza de L'Aquila ha ravvisato una sua incompetenza a pronunciarsi sulla istanza di permesso assumendo che, essendo stato il Di Martino condannato con sentenza della Corte di Assise di Siracusa alla pena di 30 anni di reclusione in data 16 gennaio 1998 e non essendo stata ancora depositata, a quella data, la sentenza, la detta competenza spettava a tale giudice di primo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. di attuaz., posto che il permesso richiesto dal Di Martino integrava una modifica delle modalità esecutive della citata custodia cautelare.

Al riguardo il giudice *a quo* rilevava che erroneamente la Corte di Assise di Siracusa, per individuare la competenza, aveva richiamato la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per il ricovero del detenuto in luogo esterno di cura (art. 11 O.P.), omettendo di considerare che la competenza in ordine alla concessione dei permessi di cui trattasi è compiutamente regolata dall'art. 30 O.P. e che, in forza di tale norma, la disciplina di cui al precedente art. 11, così come integrato dall'art. 240 disp. di attuaz. c.p.p., prevede una competenza del giudice che procede e, dopo la sentenza di primo grado, del magistrato di sorveglianza.

Non avendo peraltro il legislatore della detta norma di attuazione specificato quale dovesse intendersi il momento iniziale del «dopo la

sentenza di primo grado» con riferimento a sentenza di cui sia stata data lettura del dispositivo, ma che non sia ancora maturato il termine ex art. 590 c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice della impugnazione), doveva necessariamente farsi riferimento, per tutto ciò che attenesse l'applicazione la revoca e le modifiche delle modalità di esecuzione delle misure cautelari, al combinato disposto degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. attuaz. stesso codice, di tal che competente era, in tale fase intermedia fra la pronuncia della sentenza e la trasmissione degli atti ex art. 590 c.p.p., il giudice che aveva emesso la sentenza medesima.

Il giudice *a quo* ha poi dato atto che, data la diversità dei titoli di detenzione del Di Martino, andava anche risolta la questione circa la competenza esclusiva o meno del giudice di cognizione a pronunciarsi sulla sua istanza di permesso, ed ha richiamato la contrastante giurisprudenza sul punto di questa Corte di legittimità la quale, con la sentenza 8 ottobre 1976, aveva dato preminenza alle esigenze cautelari ritenendo sufficiente la pronuncia del solo giudice di cognizione mentre, con la sentenza 8 marzo 1987, aveva statuito la necessità della doppia pronuncia ad opera dei giudici rispettivamente competenti.

In entrambi i casi, ha concluso il Giudice di Sorveglianza de L'Aquila, andava comunque delibata la competenza del giudice di cognizione per quel che concerneva il titolo custodiale, ed era per tale motivo che veniva sollevato il conflitto di competenza in esame.

Prima di passare all'esame della questione in diritto sollevata dal giudice *a quo* merita precisare che, da informazioni assunte da questa Corte presso la competente cancelleria della Corte di Assise di Siracusa risulta che, alla data del 13 maggio 1998, i termini per la presentazione dell'eventuale appello avverso la sentenza dalla stessa pronunciata il 16 gennaio 1998 erano ancora in corso in quanto, pur essendo stata la stessa depositata, i termini suddetti non erano ancora scaduti e non risultava presentato gravame dal Di Martino. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 590 c.p.p. e 91 disp. attuaz. stesso codice, la situazione non risulta modificata rispetto a quella esistente al momento del provvedimento del giudice *a quo*.

Ritiene questa Corte che, quanto alla prima questione (e cioè alla competenza del giudice che procede, per tutto ciò che concerne le misure cautelari nei confronti dell'imputato) le considerazioni esposte dal magistrato di sorveglianza de L'Aquila siano fondate con conseguente individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda del Di Martino nella Corte di Assise di Siracusa che non si era e non si è ancora spogliata del procedimento ex art. 590 c.p.p.

Per quel che concerne invece la questione attinente la individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla medesima domanda di permesso presentata dal Di Martino non quale imputato, bensì

quale condannato ritiene la Corte che ragioni di economia processuale e di speditezza (particolarmente opportune nei casi di permesso ex art. 30 O.P.) favoriscano la tesi della unicità di competenza in testa al giudice del titolo cautelare, e ciò anche in considerazione del fatto che le ragioni di esistenza di un tale titolo, di per sé eccezionale rispetto alla normale libertà dell'imputato fino a sentenza definitiva di condanna, garantisce la salvaguardia in un unico contesto di quegli interessi collettivi che legittimano la limitazione della libertà personale sia del detenuto imputato che del detenuto condannato.

La competenza del magistrato di sorveglianza per quel che concerne le domande di permesso appare infatti residuale ex art. 30 O.P., posto che detta norma evidenzia come non essendovi più alcun giudice di cognizione competente a pronunciarsi sulla domanda medesima, e dovendosi di conseguenza considerare il detenuto unicamente quale condannato od internato, sarà necessariamente a detto magistrato che si dovrà ricorrere per provvedere sulla detta domanda che, giova ripeterlo, per gli stessi presupposti di urgenza su cui si fonda mal tollera una moltiplicazione dei giudicanti che non avesse una valida ragion d'essere in astratto, ma che conseguirebbe unicamente da una situazione di fatto dell'istante colpito da titoli detentivi di diversa natura.

Differente, ovviamente, sarebbe la situazione nel caso in cui il detto istante risultasse sottoposto a misure cautelari disposte dai giudici di cognizione diversi, e ciò in quanto in tal caso, la stessa eccezionalità della situazione detentiva legata ai diversi procedimenti in corso a carico della stessa persona, legittimerebbe l'esame della domanda e la valutazione delle relative opportunità circa l'*an* e circa il *modus* della autorizzazione, da parte dei differenti giudici cautelari.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara la competenza della Corte di Assise di Siracusa a pronunciarsi sulla domanda di permesso avanzata da Di Martino Roberto.

Reato continuato

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sent. 26 novembre 1997 (3 febbraio 1998) - Pres. La Torre - Rel. Pioletti - P.M. (Concl. Diff.) - Ric. PM in proc. Varnelli

Reato - Reato continuato - Pena - Criteri per l'individuazione della violazione più grave - Indicazione

(Art. 81, cod. pen.).

Poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aver luogo riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la «violazione più grave» si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, «si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave», deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata).

Reato – Reato continuato – Pena – Pena su cui effettuare l'aumento per la continuazione - Individuazione.

(Art. 81, cd. pen.).

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale – è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata da giudice di merito il quale, ritenuto reato più grave il delitto ed assunto come pena base la sola multa prevista per tale violazione, aveva su di essa applicato l'aumento per la continuazione con riferimento al reato satellite consistente in una contravvenzione punita anche con l'arresto, così complessivamente irrogando esclusivamente la sanzione pecuniaria).

Reato – Reato continuato – Pena – Delitto punito con la multa e contravvenzione punita con pena congiunta – Modalità del computo dell'aumento della pena - Indicazione

(Art. 81, cod. pen.).

Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione nell'ipotesi in cui il reato più grave sia un delitto punito con la sola multa ed il reato satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, la pena pecuniaria, pur di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo ad essa omogenea, in quanto porzione della pena base aumentata; per il calcolo della pena detentiva, invece, occorre procedere prima ad un'operazione

intermedia, governata dalle regole poste dall'art. 135 cod. pen. sul ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e quindi, convertito l'arresto in pena pecuniaria, anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che la pena base del reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati del medesimo disegno criminoso).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 gennaio 1997 il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Terni ha applicato a Varnelli Carlo la pena di L. 600.000 di multa per i reati — ritenuti in continuazione —: a) di cui agli artt. 56 e 515 c.p. per aver compiuto atti idonei, consistiti nell'indicare nella lista delle vivande prodotti congelati senza fare di ciò menzione, diretti a commercializzare alimenti diversi per qualità a quanto dichiarato; b) di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283 (sulla «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») per aver impiegato, nella preparazione dei cibi somministrati nel ristorante «La grande Muraglia» s.a.s. di cui è legale rappresentante, alimenti in cattivo stato di conservazione perché congelati in contenitori e frigoriferi inadeguati; c) di cui agli artt. 2 lett. b) e 3 D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (sulla «Attuazione della direttiva CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari») per aver usato per la conservazione dei detti alimenti buste di plastica non per alimenti e tali da poter modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti stessi; acc. in Terni il 2 settembre 1996.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia deducendo, a norma dell'art. 606, 1° co., lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 81, 2° co., c.p. con riferimento ai reati ascritti. Il ricorrente si duole del difetto di motivazione perché il giudice ha assunto quale violazione più grave quella di cui agli artt. 56 e 515 c.p., che prevedono la pena alternativa, e, quindi, come pena base la multa, mentre avrebbe dovuto ritenere violazione più grave quella contemplata dagli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 che commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, e ciò in aderenza ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui — nella lettura che ne fornisce il ricorrente — quando i reati in comparazione sono eterogenei è violazione più grave quella per la quale è prevista una più grave pena edittale, e nella specie è tale la contravvenzione sanzionata con pena congiunta; rileva altresì il ricorrente che, siccome la pena per il reato continuato non può mai

essere inferiore a quella prevista come minimo per la violazione concorrente ritenuta in concreto meno grave, la pena non avrebbe potuto essere inferiore a quella irrogabile, nel minimo e con le attenuanti generiche, al reato satellite (capo *b*) della rubrica) e cioè a giorni cinque di arresto e a L. 400.000 di ammenda.

La Sezione Terza della Corte, cui il ricorso è stato assegnato, lo ha rimesso per la decisione a queste Sezioni Unite, con ordinanza del 18 giugno 1997, rilevando che il principio secondo cui nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione più grave debba in ogni caso ritenersi il delitto non era stato seguito da recente decisione della Sezione (11 giugno 1997, n. 236 c.c., P.M. c. Vassallotti), e ciò perché, assumendosi in ogni caso il delitto come violazione più grave, vi sarebbe disparità di trattamento tra chi ha commesso una contravvenzione punita con pena detentiva e chi ha commesso anche un delitto punito solo con la multa, mentre è irragionevole che la pena per il reato continuato sia inferiore a quella stabilita come minimo edittale per un reato satellite; pertanto, quando è punito con la sola multa, come nell'ipotesi in esame, il delitto concorrente non può essere considerato violazione più grave, e tale conclusione sarebbe confortata dall'art. 187 disp. att. c.p.p. che introduce il criterio della gravità in concreto, valevole sia per la fase della esecuzione che per quella della cognizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vengono proposte alle Sezioni Unite di questa Corte, dal ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e dall'ordinanza di remissione ex art. 618 c.p.p. della terza Sezione di questa Corte, le questioni in tema di reato continuato concernenti il criterio per la determinazione della violazione più grave e le regole da applicare per l'aumento da apportare alla pena base per gli altri reati ritenuti in continuazione: questioni controverse sia in giurisprudenza che in dottrina sin da quando l'originaria disciplina dell'art. 81 del codice è stata sostituita dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. con modif. nella legge 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, questioni sulle quali peraltro sono stati frequenti gli interventi di queste Sezioni Unite.

Per meglio comprendere le ragioni delle cennate questioni e, nello stesso tempo, per favorirne soluzioni il più possibile coerenti, conviene brevemente tener presente il tessuto normativo sul quale è intervenuta la sostituzione dell'art. 81 c.p. e quegli altri interventi che hanno modificato l'assetto originario del codice. Il legislatore del 1930 aveva innanzi tutto eliminato ogni differenza di disciplina tra concorso formale e concorso materiale di reati, non riproducendo

l'art. 78 del codice del 1889 che nel concorso formale applicava il principio dell'assorbimento («Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave»), e, rifiutando lo schema del cumulo giuridico, aveva adottato integralmente il criterio del cumulo materiale (*tot crimina tot poenae*), fissando solo alcuni limiti con gli artt. 72-79 c.p. Il reato continuato, già previsto nel precedente codice (art.79), ed escluso nel progetto, era stato poi riammesso nel codice, consentendo così l'ingresso del criterio del cumulo giuridico delle pene, limitatamente però al concorso materiale di reati.

Tale situazione viene ribaltata dalla riforma del '74, che nel novellato art. 81 ha adottato per il concorso formale di reati il criterio del cumulo giuridico, estendendone la disciplina al reato continuato, la cui area di operatività, già limitata alle violazioni della stessa disposizione di legge, comprende così anche le violazioni di diverse disposizioni di legge.

Con la generalizzazione del criterio del cumulo giuridico, nel sistema vigente l'ambito di rilevanza del cumulo materiale è confinato all'ipotesi di concorso materiale di reati non legati dal vincolo della continuazione, e siccome l'elemento discriminante risiede nel medesimo disegno criminoso e nella applicazione giudiziale è generalizzato il riconoscimento della continuazione nel caso di commissione di più reati, il rilievo delle questioni proposte risulta di particolare evidenza.

Aggiungasi che, con la riforma dell'art. 69 c.p. (per effetto degli artt. 6 e 7 d.l. n. 99 del 1974), l'estensione del giudizio di comparazione tra circostanze per le quali la legge stabiliva una pena di specie diversa o determinava la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, ha inciso profondamente sulla tavola dei valori predeterminata dal codice in base alla gravità dei reati, trasferendo la relativa valutazione alla discrezionalità giudiziale, e così anche per la recidiva divenuta facoltativa per la sostituzione dell'art. 99 (artt. 9 e 10 d.l. cit.); e ancora: le modifiche al sistema penale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ad effettuare una ampia depenalizzazione di reati di cui si è riconosciuto lo scarso rilievo, disciplinando nel contempo le sanzioni amministrative, hanno introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, per consentire che ai colpevoli di reati di modesta gravità potesse essere evitato il carcere, ritenuto desocializzante, ed hanno attribuito ruolo centrale alla pena pecuniaria, ritenuta adeguata a fronteggiare la piccola e media criminalità, dandole un carattere afflittivo con lo stabilire che il giudice, nel determinare il suo ammontare, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo.

Il sistema penale risulta quindi profondamente innovato, e di ciò occorre tener conto nella valutazione di particolari figure, quale è

appunto il reato continuato, che hanno assunto un maggior rilievo nel quadro delineato, e le cui questioni trovano difficilmente concorde soluzione perché appaiono confliggere con principi già radicati.

Va esaminata ora la prima delle questioni proposte: quella tendente a stabilire qual è il criterio per la determinazione della violazione più grave, se cioè esso risulti già indicato «in astratto», in relazione alla previsione legale, ovvero debba essere compiuto «in concreto», in esito quindi alla valutazione giudiziale.

La seconda è stata la soluzione alla quale queste Sezioni Unite avevano aderito in una decisione non più recente, considerando irrilevante la entità delle pene, astrattamente considerate, riferibili ai singoli reati e ritenendo così violazione più grave quella individuata con riferimento alle pene che «in concreto» dovrebbero essere inflitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso se non dovesse procedersi al cumulo giuridico di esso; la pena base deve essere la più grave perché, nel suo ruolo principale, è quella che dà l'impronta fondamentale alla struttura complessiva della pena risultante dal cumulo giuridico (Sez. Un. 19 giugno 1982, n. 9559, Alunni, m. 155673 e motivaz.).

Più di recente però questo Consesso ha riesaminato la questione rilevando come nella concorrenza di reati eterogenei la determinazione giudiziale caso per caso della violazione più grave in concreto, abbia dato luogo alle soluzioni più disparate, facendo venir meno l'affidamento in una uguaglianza di trattamento; sicché unico criterio di ancoraggio, che abbia un minimo di certezza, è quello di riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore: con la conseguenza che nel concorso tra delitti e contravvenzioni deve essere ritenuta più grave la violazione costituente delitto, anche se la contravvenzione è punita con una pena che, riguardata sotto il profilo della conversione, risultasse maggiore quantitativamente rispetto a quella prevista per il delitto (Sez. Un. 27 marzo 1992, n. 4901, Cardarilli, m. 191128 e motivaz.).

E già in quella occasione si è notato che anteriormente alla sostituzione dell'art. 81 era comunemente ammesso che la violazione più grave dovesse essere determinata in astratto e che, non essendo stato toccato tale punto dalla innovazione del reato continuato, una modifica di disciplina introdotta dall'interprete doveva ritenersi arbitraria.

Il principio della determinazione in astratto della violazione più grave è stato successivamente confermato da queste Sezioni Unite (12 ottobre 1993, n. 748, Cassata, 195805, in fattispecie relativa a rapina e a tentato omicidio aggravato), le quali aderiscono alla precedente decisione con un richiamo che non consente la lettura indicata dal Procuratore generale ricorrente (esser cioè più grave la violazione con pena edittale più grave quando i reati in comparazione sono eterogenei).

Convieni a questo punto prendere in esame i rilievi mossi a tale criterio.

Secondo l'ordinanza di rimessione della Terza Sezione di questa Corte il criterio della gravità «in concreto» ha trovato consacrazione nell'art. 187 delle norme di attuazione c.p.p. che enuncia un principio che non vi è motivo di ritenere limitato alla materia dell'esecuzione (aderendo così a quanto affermato da Cass. Sez. VI, 25 giugno 1993, n.2019, Abrami, 194926, citata anche dal ricorrente). Tale disposizione infatti, dettata per la determinazione del reato più grave in sede esecutiva per la applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice della esecuzione ex art. 671 del codice, stabilisce che «si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave».

Ritengono invece queste Sezioni Unite che la norma sopra richiamata deve considerarsi espressamente e logicamente limitata all'esecuzione, perché in fase esecutiva si può solo prender atto della valutazione compiuta dal giudice della cognizione, di modo che, per esaminare sentenze e decreti irrevocabili ai fini del concorso formale o della continuazione, non ci si può che riferire alle pene più gravi che siano state concretamente inflitte. Non può quindi trarsene una regola con valore integrativo dell'art. 81 c.p., rispetto al quale anzi è evidente — per la fase esecutiva — il carattere derogatorio dell'art. 187 disp. att. c.p.p., che altrimenti sarebbe inutile: non a caso infatti il legislatore adotta l'espressione «si considera» violazione più grave.

Per quanto concerne poi l'ulteriore rilievo critico al principio della determinazione «in astratto» della violazione più grave mosso dalla ordinanza di rimessione (che si riferisce a decisione della stessa sezione dell'11 giugno 1997, n. 2365 c.c., p.m. c. Vassallotti), perché esso darebbe luogo ad una inammissibile disparità di trattamento (tra chi ha commesso una contravvenzione sanzionata con pena detentiva, che avrebbe un trattamento più gravoso di chi ha commesso anche un delitto con previsione della sola pena pecuniaria), è agevole replicare che si ha violazione del principio di parità di trattamento quando a situazioni uguali corrisponda una irragionevole e, quindi, ingiustificata disparità di trattamento, mentre nella specie ciò non si verifica. Infatti, anche il solo mettere a raffronto, non già due soggetti di cui uno abbia commesso «anche» un delitto punito con la multa (come è nella situazione prefigurata), ma due soggetti che abbiano commesso gli stessi reati del genere indicato (cioè delitto punito con la multa e contravvenzione con l'arresto), con la continuazione ritenuta sussistente per l'uno e non per l'altro, con il conseguente diverso trattamento sanzionatorio denunciato come irragionevole, rende evidente che il diverso trattamento consegue a situazioni giuridiche diverse, la ritenuta o non ritenuta continuazione, appunto, e ciò senza necessità

alcuna di porre l'accento sul segno più grave comunque impresso dal delitto, ancorché sanzionato con pena pecuniaria.

Conclusivamente deve quindi riaffermarsi il principio che, in caso di concorso fra delitto e contravvenzione, «violazione più grave» è sempre il delitto: sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione, con ciò il legislatore offrendo il criterio oggettivo più sicuro e costante per la determinazione dell'indice di gravità; sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la «violazione» della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva (delitto o contravvenzione) e non già la pena da applicare (che postula la preventiva individuazione del tipo di reato al quale essa va poi correlata), non può che essere ancorato a quel criterio, né altro sarebbe ammissibile senza violare il principio di legalità. Posto infatti che la gravità della violazione resta legata alla tipologia del reato, nei sensi sopra precisati, essa è quella che risulta dalla astratta previsione normativa e non già quella ritenuta in concreto dal giudice. Questi, altrimenti, si sostituirebbe al legislatore, al quale soltanto spetta decidere se una condotta contraria alla legge deve essere qualificata più o meno grave di un'altra: e ciò egli stabilisce quando, nell'esercizio della funzione sovrana di produzione del diritto, configura come delitto (più grave) anziché come contravvenzione (meno grave) una determinata condotta *contra ius*.

Si consideri ora la seconda delle questioni proposte, quella cioè che concerne le regole da applicare per l'aumento da apportare alla pena base per gli altri reati ritenuti in continuazione: questione peraltro che non dipende dalla prima perché si porrebbe anche se la violazione più grave dovesse determinarsi in concreto e non in astratto, come invece queste Sezioni Unite ritengono.

La questione si presenta perché non confluiscono nel reato continuato solo «più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità», come era nella previgente disciplina, ma «più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge»; con la conseguenza che, prevedendosi la continuazione tra norme incriminatrici eterogenee, il cumulo giuridico deve avvenire tra pene diverse sia nel genere (detentive o pecuniarie) che nella specie (reclusione o arresto ovvero multa o ammenda).

Il primo atteggiamento di fronte ad una modifica settoriale che rompeva un assetto acquisito, senza che peraltro fossero state ancora attuate quelle profonde modifiche del sistema penale alle quali si è in precedenza fatto cenno, è stato di generalizzata chiusura, e si è riflesso anche nelle decisioni di queste Sezioni Unite. È stato infatti affermato che l'unificazione di pene di specie diversa in una pena unica determinerebbe violazione del principio di legalità

(Sez. Un. 23 ottobre 1976, n. 12189, Abbate, 134811; id., n. 12190, Desideri, 134813). Successivamente è stata riconosciuta la possibilità della continuazione fra reati di cui uno punito con pene, pecuniaria e detentiva, congiunte, e l'altro con pena unica, sempreché le pene congiunte fossero previste per il reato più grave (Sez. Un. 22 ottobre 1977, n. 14890, Zavatti, 137328-137329), principio poi esteso al caso inverso con l'aggiunta, nell'aumento da apportare per il reato più grave della pena pecuniaria prevista per il reato satellite (Sez. Un. 30 aprile 1983, n. 6219, Piccione, 159726; id., n. 6220, Anaclerio, 159727).

Si è acquisita una maggiore consapevolezza del fenomeno allorché si sono affermati i principi che i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, talché il relativo trattamento punitivo confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti, e che è pena legale non solo quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato (Sez. Un. 7 febbraio 1981, n. 5690, Viola, 149259-149243). Per giungere così a ritenere che la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene di specie diversa (nel caso, reclusione comune e reclusione militare: Sez. Un. 26 maggio 1984, n. 6300, Falato, 165179).

Orientamento quest'ultimo cui ha aderito la Corte Costituzionale (sent. n. 312 del 10-17 marzo 1988) affermando non sussistere ragione di principio per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione, e ai benefici che esso comporta in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa (trattavasi del delitto di furto di autovettura e di contravvenzione di guida senza patente), rivedendo così una sua precedente decisione (sent. n. 34 del 18 gennaio 1977) nella quale aveva ritenuto che quando concorrono reati puniti con pene eterogenee si applicano pene separate.

Si giunge così all'ultima decisione di queste Sezioni unite in argomento, già ricordata, che ha stabilito doversi la violazione più grave considerare «in astratto» (27 marzo 1992, n. 4901, Cardarilli), e che, in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati satelliti qui considerato, ha reputato che quello per essi originariamente previsto non espliciti più alcuna efficacia perché, individuata la violazione più grave, va a comporre una sostanziale unità, disciplinata e sanzionata diversamente mediante le regole dettate a tal fine dal legislatore.

Nella specie concorrevano il delitto di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), punito con la reclusione e con la multa, e la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge 28 gennaio 1985, n. 47 (costruzione senza concessione) punita con l'arresto e con l'ammenda (oltre a quella di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086), e il pretore, in procedimento ex art. 444 c.p.p., aveva erroneamente ritenuto più grave la contravvenzione urbanistica.

Comunque, in quel caso si trattava sì di reati eterogenei, sicché erroneamente non è stato considerato più grave il delitto, ma puniti con pena (anche) dello stesso genere, cioè detentiva, pur se di specie diversa, in quanto la violazione di sigilli è punita con la reclusione e la costruzione abusiva con l'arresto oltre che con l'ammenda); invece, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, per il delitto di cui all'art. 515 c.p., la cui pena edittale è alternativa, è stata applicata la multa, mentre per quanto concerne le contravvenzioni in continuazione, se per una, quella di cui all'art. 2 lett. b) in relaz. all'art. 3 D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, la pena prevista è alternativa, per l'altra invece, quella di cui all'art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962, n. 183, la pena è congiunta, arresto e ammenda, e si pone quindi il problema del come aumentare la pena base pecuniaria quando vi sia un reato satellite che preveda (anche) la pena detentiva.

Il discorso conduce direttamente all'esame della formula normativa che presiede a tale operazione. Essa è categorica: «È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi ...». La pena che «dovrebbe infliggersi» è quella della violazione più grave, che costituisce la base per l'aumento di pena che può giungere sino a tre volte tanto: questa è la pena unitariamente prevista come punizione per il reato continuato.

Ciò detto, anche se sotto un profilo meramente concettuale non vi sarebbero ostacoli per un c.d. aumento frazionario per i reati satelliti, che anzi agevolerebbe il controllo sulla regola posta dal 3° co. dell'art. 81 (non dover cioè la pena del reato continuato superare quella applicabile con il concorso materiale), a tale soluzione non si può pervenire perché vi è l'ostacolo insuperabile della fondamentale disposizione richiamata, che impedisce l'applicazione delle pene previste per i reati in continuazione, reati che, in quanto meno gravi, sono soccombenti e perdono la loro individualità, anche se a dati effetti la ricuperano, come si avrà modo di constatare.

Se quindi si deve concludere che quella indicata è la pena legale del reato continuato, occorre notare che essa ha un duplice limite, l'uno interno e l'altro esterno ad essa. Quello interno è costituito dal multiplo della pena base, che costituisce il confine dell'aumento da apportare, e sotto questo aspetto il reato è certamente considerato unitariamente, ancorché la vigente stesura dell'art. 81 abbia corret-

tamente eliminato la precedente espressione definitoria («... le diverse violazioni si considerano come un solo reato ...»); quello esterno è posto dal 3° comma dell'art. 81, il quale, stabilendo che «... la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», fissa il carattere derogatorio del cumulo giuridico del reato continuato (e del concorso formale) rispetto alla disciplina del cumulo materiale dettata per il concorso di reati.

Il fatto che la pena non debba essere inferiore a quella che risulterebbe dal cumulo materiale, ma possa essere anche uguale, l'effetto della continuazione di posticipare il *dies a quo* della prescrizione (art. 158, 1° co., c.p.), il possibile spostamento del *locus commissi delicti* (art. 12, 1° co., lett. b) e 16 c.p.p.), il nuovo decorso del termine di estinzione ex art. 445, 2° co., c.p.p. per più reati patteggiati e unificati ex art. 81 c.p. (art. 137 disp. attuaz. c.p.p.), fanno dubitare che il principio del *favor rei*, quale *ratio* storica posta all'origine del reato continuato, possa dirsi che attualmente permei ogni aspetto dell'istituto. E, del resto, non viene posto in discussione altro limite al principio del *favor rei*, anche se inespresso normativamente ma ricavabile dal criterio che presiede alla determinazione della violazione più grave, quello cioè che la pena del reato base non possa mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (cfr. C. Cost. ord. 9-23 gennaio 1997). Ma di ciò si dirà oltre, dal momento che il Procuratore Generale ricorrente fonda una sua censura sulla violazione di questo limite dal parte del G.I.P. della Pretura di Terni.

Tornando alla determinazione della pena, anche se essa deve essere il risultato di una operazione unitaria secondo il meccanismo già detto, occorre tuttavia che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite (Sez. Un., 21 aprile 1995, n. 7930, Zouine, 201549), e ciò sia per la verifica dell'osservanza del già detto limite di cui al 3° comma dell'art. 81, sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie, come è per la prescrizione in cui la continuazione ha sì l'effetto di fare decorrere il termine dalla sua cessazione (art. 158, 1° co., c.p.), ma ogni reato si prescrive con il decorso del termine che gli è proprio (Sez. Un. 10 ottobre 1981, n. 10928, Cassinari, 151241-151242; Sez. Un. 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni, 203977), o per l'indulto in cui occorre applicare il beneficio a quei reati che in esso rientrano (Sez. Un. 16 novembre 1989, n. 18 c.c., Fiorentini, 183004; Sez. Un. 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni, 103975), o ai fini della estinzione di misure cautelari personali quando la suddivisione della pena irrogata per i reati satelliti rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena (Sez. Un. 26 febbraio

1997, n. 1 c.c., Mammoliti, 207940), oppure ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53 u. co. legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle «Modifiche al sistema penale», in cui la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono.

Questa visione pluralistica del reato continuato, dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati satelliti, è essenziale ai fini della «misura» degli aumenti da apportare alla pena base, ma non fornisce la chiave per la loro conduzione ad unità nell'aumento da effettuare per comporre così la pena unica del reato continuato.

A tal fine conviene considerare la fattispecie oggetto del presente giudizio, che è diversa da quella di precedenti interventi di queste Sezioni Unite, come già detto. Infatti, per la violazione più grave, un delitto, è stata applicata la multa, mentre uno dei reati contravvenzionali in continuazione è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa, che è di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo omogenea ad essa, in quanto porzione della pena base aumentata. Per la pena detentiva invece si deve procedere prima ad una operazione intermedia, che è governata dalla regola generale di cui all'art. 35 c.p., che detta i criteri per il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive quando esso si deve seguire per qualsiasi effetto giuridico, come è nel caso in esame; convertito quindi l'arresto in pena pecuniaria anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base.

È appena il caso di osservare che tale meccanismo tecnico-procedurale non è privo di giustificazione razionale. Il fatto che una pena detentiva per contravvenzione, obiettivamente più afflittiva della pena pecuniaria, possa trovare composizione in una pena pecuniaria per delitto nella unificazione operata dal reato continuato, ha la sua ragione non solo e non tanto nelle conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto, anche se punito con pena pecuniaria, quanto e soprattutto nella connotazione che ha assunto la pena pecuniaria nel sistema, quale sanzione efficace per combattere la media e piccola criminalità, in forza dell'impronta afflittiva che le è stata impressa proporzionandola alle condizioni economiche del reo (artt. 133-*bis* e 133 *ter* c.p. aggiunti dall'art. 100 della legge n. 689 del 1981, citata).

Rimane l'ultimo motivo di censura del Procuratore Generale ricorrente, al quale si è già fatto cenno: l'aver il giudice violato il principio secondo cui la pena base del reato continuato non deve essere inferiore a quella minima della più grave violazione satellite. Anche questo motivo è infondato perché la pena base è stata determi-

nata in L. 1.000.000 di multa, mentre il minimo della pena per la contravvenzione più grave, che è quella di cui alla legge n. 283 del 1962, è di giorni cinque di arresto e L. 600.000 di ammenda, che, ragguagliata nel modo già detto per il necessario raffronto, è di L. 975.000 di ammenda, inferiore quindi alla pena base.

Ne consegue che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia deve essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso.

Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, comma 2, O.P.

Corte di Cassazione - Sezione I - Sent. 19 dicembre 1997 (6 febbraio 1998) - Pres. Saccucci - Rel. Tardino - P.M. (Concl. Conf.) - Ric. P.G. in proc. Di Giacomo

Ordinamento penitenziario - Provvedimento ministeriale di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis - Reclamo - Natura ed estensione del sindacato giurisdizionale - Dichiarazione di inefficacia di singole misure restrittive - Legittimità - Fattispecie in tema di colloqui, ricezione pacchi e permanenza all'aria aperta.

(Artt. 14-ter e 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354).

Atteso l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351/1996, secondo cui, in caso di reclamo proposto avverso decreto ministeriale di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza non eserciterebbe nei confronti del detto provvedimento una giurisdizione di impugnazione dell'atto, ma si limiterebbe a pronunciarsi sui diritti e sul trattamento del detenuto sulla base delle norme legislative e regolamentari applicabili, con conseguente pienezza del sindacato giudiziale anche sulle singole misure restrittive, onde verificarne la compatibilità con i principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27, commi I e III, Cost., deve ritenersi che legittimamente il suddetto tribunale dichiara l'inefficacia di limitazioni dell'ordinario regime penitenziario in materia di colloqui con i familiari, di ricezione di pacchi dall'esterno e di permanenza all'aria aperta, in quanto reputate irrilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza ed al tempo stesso in manifesto contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo carcerato.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ordinanza, in data 10 giugno 1997 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, rigettando il reclamo ex art. 14-ter di Di Giacomo Giuseppe Maria contro il provvedimento ministeriale del 18 aprile 1997, applicativo nei suoi confronti dell'art. 41-bis, co. 2 O.P., dichiarava l'inefficacia delle limitazioni all'ordinario regime penitenziario, di cui all'art. 1 del predetto provvedimento ministeriale, così come specificate le n. 5 della motivazione.

Affermava il Tribunale che, pur sussistendo i presupposti per la sottoposizione del prevenuto allo speciale regime detentivo, le predette restrizioni risultavano essere irragionevoli, perché del tutto estranee alle finalità perseguite dal provvedimento ministeriale; e, quindi, dovevano essere dichiarate inefficaci.

Ricorreva per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, il quale deduceva l'ecceденza di funzioni da parte del giudice, che avrebbe esercitato una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, con conseguente violazione di legge; e rilevando che era nei poteri del giudice ordinario valutare la legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma non di entrare nel merito del medesimo sostituendo con la sua decisione quanto in esso statuito dall'autorità amministrativa in tutto, o in parte.

Produceva memoria difensiva il difensore del Di Giacomo, che richiedeva il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Firenze, pur ritenendo infondata l'efficacia delle misure residue.

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Premesso che le predette restrizioni riguardavano *la limitazione dei colloqui con i familiari, la ricezione dall'esterno di pacchi contenenti generi alimentari ed oggetti, la permanenza all'aria aperta ...*, il procuratore ricorrente censurava l'ordinanza *sia per la sua interpretazione erroneamente dilatata della sentenza n. 351/1996 della Corte Costituzionale, sia perché doveva ritenersi pur sempre precluso al giudice di sovrapporsi e sostituirsi con la sua volontà a quella dell'Amministrazione.*

Le ragioni che inducono questa Corte a rigettare il gravame si fondano prevalentemente sull'orientamento fissato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 351 del 1996), secondo la quale il problema non insisterebbe sulla disapplicazione dell'atto amministrativo, ma sul potere del giudice ordinario di essere tipicamente giudice di diritti: per cui il Tribunale di Sorveglianza non eserciterebbe nei confronti

del provvedimento ministeriale una giurisdizione d'impugnazione dell'atto, ma si limiterebbe a pronunciarsi sui diritti e sul trattamento del detenuto sulla base delle norme legislative e regolamentari applicabili: con la conseguente pienezza del sindacato giudiziale anche sulle singole misure restrittive. E questo, al fine di verificarne la compatibilità con i principi di individualizzazione e di proporzionalità di cui all'art. 27, 1° e 3° co. Cost. e all'art. 3 Cost.; nonché con quel grado di flessibilità del contenuto afflittivo necessario per garantire la finalità rieducativa e quella dell'ordine e della sicurezza. Questo insegnamento della Corte Costituzionale, che ha utilizzato gli apporti giurisprudenziali della Suprema Corte, è particolarmente pregnante anche dal punto di vista pragmatico, perché risponde ad una visione contenutistica, e non soltanto formalistica, del controllo giurisdizionale in un settore delicato e costituzionalmente garantito quale quello dell'ordinamento penitenziario, in relazione al quale possono venire a repentaglio talune garanzie essenziali dell'uomo. In questa prospettiva le restrizioni imposte sono state dal Tribunale considerate come non lesive di aspettative giuridiche costituzionalmente garantite; mentre quelle dichiarate inefficaci non sono state considerate rilevanti a riguardo della giusta tutela dell'ordine e della sicurezza, sembrando estranee alle finalità perseguite dal provvedimento ministeriale; e, comunque, in manifesto contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo carcerato.

PER TALI MOTIVI

rigetta il ricorso.

Rinvio dell'esecuzione

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 10 dicembre 1997 (14 febbraio 1998) – Pres. Pirozzi – Rel. Chieffi – P.M. (Concl. Diff.) – Ric. Grandelli

Pena – Esecuzione – Rinvio dell'esecuzione – Concessione per grave infermità fisica – Condizioni – Fattispecie.

(Art. 147 cod. pen. e art. 11, legge 26 luglio 1975 n. 354).

Per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 n. 2 cod. pen. è necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta «quoad vitam» oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione

extramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. Ordinamento penitenziario). (Fattispecie di reiezione dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta da soggetto che aveva subito cinque anni prima un trapianto epatico per cirrosi virale di tipo B-delta e, come tale, era obbligato a trattamento immuno-soppressore a vita, ed era inoltre affetto, in atto, da diabete insulino-dipendente e cardiopatia).

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 12 giugno 1997 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di differimento della esecuzione della pena avanzata da Grandelli Patrizio, che aveva subito nel 1992 un trapianto epatico per cirrosi virale B delta e che allo stato era affetto da «diabete insulino dipendente e da cardiopatia» e, come soggetto a rischio, era sottoposto ad un trattamento immunosoppressore a vita. In particolare il Tribunale osservava che non risultava una prognosi infausta «quoad vitam» e che il condannato poteva usufruire delle cure necessarie in appositi centri clinici penitenziari o in centri esterni ai sensi dell'art. 11 ord. penit.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 147 c.p. e 27 e 32 della Costituzione, rilevando da un lato che il Tribunale aveva omesso di valutare se l'esecuzione della pena si resolvesse in un trattamento disumano per il condannato e deducendo dall'altro che il Tribunale, pur riconoscendo che il condannato era un soggetto a rischio, non aveva tratto le dovute conseguenze, omettendo di considerare che lo stato di detenzione doveva ritenersi incompatibile con la gravità della malattia di cui il condannato era affetto, tanto più che dalla documentazione medica esibita era risultato che lo stesso aveva necessità di recarsi periodicamente nell'ospedale «Paul Brousse» di Parigi per sottoporsi a cure immuno-soppressive a lungo corso con l'utilizzazione di un farmaco speciale (FK 506) adoperato unicamente nell'ambito di un protocollo fornito dal suddetto ospedale.

Il ricorso è infondato.

È consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. I, 3 dicembre 1990, ric. Barbaro; Cass. Sez. I, 25 dicembre 1991, ric. Gangemi; Cass. Sez. I, 19 giugno 1991, ric. Scarpetti; Cass. Sez. I, 24 ottobre 1995, ric. Adilardi) che per legittimare il rinvio della esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 n. 2 c.p. è necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta «quoad vitam» oppure che il soggetto abbia bisogno di cure

e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. penit.

Nel caso in esame il Tribunale, con puntuale motivazione immune da vizi logici, si è adeguato al suddetto principio, elencando in modo dettagliato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente ed escludendo che le stesse siano incompatibili con lo stato di detenzione. In particolare il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il proprio convincimento su specifici elementi costituiti dagli accertamenti sanitari in atti, dai quali è emersa la piena compatibilità del regime carcerario con la patologia di cui è affetto il ricorrente, il quale, pur essendo un soggetto a rischio, non è affetto da malattia tale da lasciar desumere una prognosi infausta «quoad vitam». Ne consegue che, potendo il condannato usufruire delle cure necessarie in stato di detenzione o anche mediante ricovero in strutture specializzate esterne ai sensi dell'art. 11 ord. penit. senza che la sua malattia subisca un aggravamento, non ricorre nel caso in esame alcuna violazione dei principi costituzionali indicati nei motivi del ricorso, tanto più che le cure mediche di cui può godere il condannato in relazione alle sue condizioni di salute escludono che l'esecuzione della pena si risolva in un trattamento disumano. Inoltre infondata appare l'ulteriore censura relativa al fatto che lo stato di detenzione impedisce al condannato di recarsi all'ospedale di Parigi, tenuto conto che dalla stessa relazione sanitaria in atti risulta che attualmente il condannato è sottoposto a regolare trattamento immuno-soppressore adeguato in relazione alle sue esigenze terapeutiche.

Pertanto, poiché il giudizio espresso dal Tribunale è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

PER TALI MOTIVI

la Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Semilibertà

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 3 ottobre 1997 (19 gennaio 1998) – Pres. Pirozzi – Rel. Fazzioli – P.M. Scardaccione (Concl. Conf.) – Ric. P.G. in proc. Di Marco

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Semilibertà – Condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale – Dichiarato intento di dedicarsi alla cura dei propri familiari – Validità ai fini del riconoscimento di dette condizioni – Limiti.

(Artt. 48 e 50, legge 26 luglio 1975 n. 354).

In tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura della salute dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di un'attività con finalità «altruistiche» o, comunque, idonea a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 4 giugno 1996 il tribunale di sorveglianza di Palermo ammetteva Di Marco Francesco alla misura alternativa della semilibertà, misura che riconfermava il 14 novembre 1996 dopo che il semilibero aveva revocato la richiesta di rinunciare alla misura medesima, in precedenza avanzata.

Con successivo provvedimento del 14 gennaio 1997 il tribunale di sorveglianza, pur rilevando che il Di Marco era restato senza lavoro, riteneva che in accoglimento del «manifestato desiderio di occuparsi della salute dei suoi congiunti» che avevano «gravi problematiche di natura sanitario-relazionale», potesse esser confermata la misura alternativa, considerando come «attività risocializzante utile per il reinserimento del condannato» tale «attività di supporto psicologico e sociale».

Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo denunciando la illogicità della motivazione in quanto dalla documentazione richiamata dall'ordinanza impugnata, risulterebbe che proprio le problematiche relazioni con il suo nucleo familiare determinerebbero nel Di Marco «uno stato di ansia non sempre adeguatamente controllato, aggravato dalla lunga permanenza quotidiana in famiglia» e che, quindi, essendo venuto meno il lavoro, non sussisterebbe il requisito della partecipazione ad attività socialmente utili.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

La ammissione alla misura alternativa della semilibertà presuppone un giudizio prognostico sulla possibilità di un graduale reinserimento del soggetto nella società fondato sul dato oggettivo dei progressi già compiuti nel corso del trattamento, nonché sull'accertamento della possibilità del soggetto di partecipare ad una attività utile a favorire proprio quel graduale reinserimento sociale che costituisce lo scopo della misura.

L'art. 48, legge 26 luglio 1975 n. 354, non specifica quali sono in concreto le attività utili, limitandosi ad indicare che debbono costituire un mezzo per conseguire la finalità del reinserimento sociale del condannato. Conseguisce che l'attività deve servire ad accelerare quel processo «di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» del condannato (art. 1, comma 2, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) che la misura si prefigge di conseguire.

È compito del giudice di merito valutare se l'attività indicata sia «utile», accertamento che deve essere compiuto non tanto con riferimento astratto alla natura intrinseca della attività, ma in base alle possibilità concrete della attività di contribuire in relazione alla personalità e alle problematiche esistenziali proprie del richiedente al suo reinserimento sociale (cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 22 giugno 1984, n. 1158, Stanghellini). Sicché anche in presenza di una delle attività specificamente indicate dal legislatore, come per esempio una attività istruttiva, potrebbe escludersi la sua utilità ai fini del reinserimento sociale una volta accertati gli scopi meramente egoistici dell'approfondimento culturale che il soggetto si propone.

Di conseguenza anche la partecipazione alla cura della salute dei propri familiari può essere ritenuta una attività utile al reinserimento sociale, sempreché tale attività non rimanga confinata nell'ambito dei valori strettamente familiari, che anche se apprezzati dall'ordinamento, non sono oggettivamente indicativi del reinserimento del soggetto nella società per il quale è richiesto, invece, l'espletamento di una attività con finalità «altruistiche», o, comunque, idonea a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche, che hanno determinato il soggetto a delinquere.

Va rilevato, infatti, che l'affetto e la cura verso i propri familiari è uno dei sentimenti insiti nella natura umana che, salvo casi particolari, rimane integro ed anzi è esaltato dallo stato di restrizione della libertà personale, per cui considerare «il desiderio» di attendere alla cura della salute dei propri familiari, indiscriminatamente, una attività «utile» al reinserimento sociale, significherebbe disconoscere le finalità rieducative della misura alternativa in esame.

Se, quindi, in linea di principio, non può escludersi che anche l'attività in esame possa contribuire al graduale reinserimento sociale del

condannato, deve affermarsi che è compito del giudice stabilire di volta in volta la concreta utilità dell'attività esaminata quale mezzo per il reinserimento nella società tenendo conto della natura del reato commesso, delle modalità con le quali tale attività si svolge, della personalità del soggetto che richiede la misura con l'indicazione specifica delle ragioni per le quali l'attività si considera idonea allo scopo.

Nella fattispecie il tribunale di sorveglianza di Palermo si è limitato ad indicare che il Di Marco avrebbe «manifestato il desiderio di occuparsi della salute dei propri congiunti», senza alcuna motivazione, né sulla serietà dell'intento, né sulle modalità di esecuzione dell'attività, né, tantomeno, sulle ragioni per le quali tale attività, svolta all'interno del nucleo familiare, potesse contribuire a modificare gli atteggiamenti antisociali del Di Marco.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale di sorveglianza.

PER QUESTI MOTIVI

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Palermo.

Termini processuali

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. del 12 gennaio 1998 (17 febbraio 1998) – Pres. Teresi – Rel. Delehayé – P.M. (Concl. Conf.) – Ric. Bevilacqua.

Termini processuali – Sospensione nel periodo feriale – Applicabilità, di regola, anche nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza – Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

Esecuzione – Magistratura di sorveglianza – Procedimento – In genere – Sospensione feriale dei termini – Applicabilità, in generale, ai procedimenti di sorveglianza – Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

Ordinamento penitenziario – Procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza – Sospensione feriale dei termini – Operatività, in generale – Eccezione nel caso di decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione.

(Art. 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 240-bis, d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e art. 51-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'istituto della sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, non può, tuttavia, operare nel caso in cui, essendo stata disposta, ai sensi dell'art. 51 ter dell'ordinamento penitenziario, la sospensione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, della detenzione domiciliare), debbasi provvedere, entro il termine ivi indicato, da parte del tribunale di sorveglianza, alla decisione circa la definitiva cessazione o la prosecuzione di detta misura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 19 agosto 1997 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, rigettando per motivi di urgenza l'istanza di rinvio, proposta dalla difesa in considerazione del periodo feriale, revocava la detenzione domiciliare concessa a Bevilacqua Colorinda, che non era stata trovata nella sua abitazione alle ore 3,20 ed alla quale era già stato sospeso il beneficio.

Avverso la suddetta decisione è ricorso in Cassazione il difensore dell'interessata, eccependo in via preliminare la violazione dei termini di sospensione feriale, applicabili anche al procedimento di sorveglianza, ed inoltre la carenza della motivazione sulla contestata inosservanza delle prescrizioni imposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato.

È stata, infatti, eccepita in via preliminare la violazione dei termini di sospensione feriale, in quanto il procedimento in esame è stato definito il 19 agosto 1997 senza che alcun motivo di urgenza consentisse una deroga.

Indubbiamente la costante interpretazione di questa Corte è sempre stata nel senso che la disciplina dettata dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 è di generale applicazione in materia penale ed è, quindi, valida anche per i procedimenti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza (così tra le altre Sez. I 5 luglio 1995, n. 3020).

Deve, però, essere tenuto presente che nel caso di specie doveva essere definita la proposta di revoca della detenzione domiciliare, avanzata dal Magistrato di Sorveglianza che curava l'esecuzione della misura e ne aveva già disposto la sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Penit.

Tale procedimento, come è stato esattamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, esige per sua natura una pronta e solle-

cita definizione, in quanto verte sulla libertà personale del condannato, che può essere riammesso alla misura alternativa (senz'altro meno afflittiva) di cui fruiva o ritornare definitivamente all'ordinario regime detentivo.

L'urgenza della trattazione è confermata dallo stesso dettato della legge, essendo prevista l'immediata trasmissione degli atti al competente Tribunale di Sorveglianza, il quale deve provvedere nei trenta giorni dalla loro ricezione; tale termine non può essere certamente ritenuto solo ordinatorio, in quanto il suo superamento comporta la perdita di efficacia del decreto di sospensione provvisoria.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, infatti, è un atto meramente propedeutico e cautelare, mentre l'organo collegiale è l'effettivo titolare della decisione, parificabile a quelle «*de libertate*» anche per quanto concerne la deroga ai termini di sospensione feriale, sicché la relativa eccezione deve essere disattesa.

Del pari infondata appare la seconda doglianza, attinente alla carenza della motivazione sulla contestata inosservanza delle prescrizioni imposte, in quanto il Tribunale di Sorveglianza spiega in maniera esauriente che l'allontanamento della Bevilacqua dalla sua abitazione in un orario non consentito viene considerato un comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura.

Si tratta di un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede e rispondente al dettato della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 173 del 1997 ha escluso semplicemente l'automaticità della revoca del beneficio in caso di condanna per evasione, imponendo una valutazione sulla gravità della violazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 13 febbraio 1998 (13 marzo 1998) – res. Marchese – Rel. Vancheri – P.M. Di Zenzo (Concl. Diff.) – Ric. Rossini

Termini processuali – Computo – Proroga – Termini «ad horas» che scadono in giorno festivo – Applicabilità della proroga al giorno successivo non festivo, prevista per i termini a giorni – Esclusione – Fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento in materia di permessi a detenuti.

Ordinamento penitenziario – Permessi a detenuti – Provvedimenti – Reclami – Termine fissato «ad horas» – Scadenza in giorno festivo – Proroga al giorno successivo non festivo – Esclusione.

(Art. 30-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 e art. 172, comma 3, cod. proc. pen.).

La proroga di diritto al giorno successivo non festivo dei termini che vengano a scadenza in giorno festivo, previsto dall'art. 172, comma 3, c.p.p., per i termini stabiliti a giorni, non può ritenersi operante nel caso di termini fissati dalla legge «ad horas», come nel caso del termine di 24 ore stabilito dall'art. 30 bis, comma 3, dell'ordinamento penitenziario per la proposizione dei reclami avverso i provvedimenti in materia di permessi.

IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 15 maggio 1997 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile il reclamo proposto da ROSSINI ENRICO avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Macerata in data 29 aprile 1997, che aveva respinto l'istanza di concessione di un permesso-premio presentata dal predetto Rossini, detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, in quanto inoltrato oltre il termine di 24 ore fissato dal terzo comma dell'art. 30-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Rossini osservando che, nel caso di specie, il reclamo da lui proposto non si poteva considerare tardivo, in quanto la notifica del provvedimento di rigetto gli era stata fatta alle ore 16,30 del 30 aprile 1997 e, poiché il termine scadeva in giornata festiva (il 1° maggio), il medesimo doveva considerarsi ex lege prorogato al primo giorno feriale non festivo, e cioè al 2 maggio 1997, ed il reclamo era stato presentato in matricola entro le ore 16,30 del predetto giorno.

Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Ed invero i termini fissati *ad horas*, come quello previsto dal terzo comma dell'art. 30-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, qualora scadano in giornata festiva, non sono soggetti alla proroga ex lege al primo giorno non festivo, proroga che, ai sensi del terzo comma dell'art. 172 c.p.p., è prevista esclusivamente per i termini stabiliti a giorni.

Tale principio si ricava, da un canto, dal contenuto letterale della legge e, dall'altro, dalla considerazione che un termine *ad horas* non può essere comunque sottoposto al medesimo regime giuridico dei termini a giorni.

D'altro canto, la Corte Costituzionale, specificamente investita del problema della conformità alla Costituzione della norma di cui al terzo comma dell'art. 30-*bis* della legge n. 354 del 1975, con sentenza n. 235 del 4 luglio 1996 ha dichiarato inammissibile la questione, osservando che non è rintracciabile nell'ordinamento giuridico vigente una soluzione circa la scelta dei termini di decadenza, che sia costituzionalmente imposta.

Questo Collegio ritiene di non dover condividere il diverso principio affermato con la sentenza n. 4840 del 16 novembre 1996 di questa medesima sezione (ric. Musa) — secondo cui la proroga di cui al terzo comma dell'art. 172 c.p.p. sarebbe applicabile anche ai termini stabiliti ad ore — in quanto, a prescindere dalla indubbia contrarietà di tale affermazione alla lettera della legge, essa si basa su una argomentazione (la natura «latu senso» processuale del termine in questione) che non ha alcuna giustificazione giuridica, dal momento che anche i termini fissati *ad horas* sono termini «processuali», come esplicitamente riconosciuto anche dal primo comma dell'art. 172 c.p.p.

Correttamente, quindi, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, trattandosi della inosservanza di un termine previsto a pena di decadenza, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Rossini, in quanto presentato oltre le 24 ore dalla notifica del provvedimento impugnato.

Né può il ricorrente lamentare violazione del suo diritto di difesa, in quanto, contrariamente a quanto da lui assunto, gli uffici matricola delle carceri devono rimanere aperti anche durante le giornate festive proprio per assicurare ai detenuti l'esercizio dei loro diritti, fra i quali, ad esempio, quello di essere scarcerati anche quando l'ordine relativo pervenga in giorno festivo o quando la scadenza pena sia fissata in giornata festiva.

Al limite, qualora effettivamente il detenuto non avesse potuto esercitare il suo diritto di impugnazione perché materialmente impossibilitato a farlo, avrebbe dovuto chiedere, in applicazione dell'art. 175 c.p.p., la restituzione in termini al competente tribunale di sorveglianza.

Conseguentemente, in difformità dalle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sent. 25 marzo 1998 (20 giugno 1998) – Pres. Fazzioli – Rel. Bardovagni – P.M. (Concl. Diff.) – Ric. Ronchi.

Termini processuali – Sospensione nel periodo feriale – Misure alternative alla detenzione – Provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza – Termine per la decisione da parte del tribunale di sorveglianza – Sospensione feriale – Operatività.

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Sospensione cautelativa disposta dal magistrato di sorveglianza – Termine per la decisione da parte del tribunale di sorveglianza – Sospensione feriale – Operatività.

(Art. 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742; art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 240-bis disp. att. c.p.p.).

La sospensione feriale dei termini, in difetto di espressa previsione in contrario, deve ritenersi operante anche con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza.

OSSERVA

Nei confronti di RONCI Enrico, ammesso al regime di semilibertà, veniva disposta la provvisoria sospensione della misura alternativa con decreto in data 12 agosto 1997; il competente Tribunale di Sorveglianza di Roma, all'esito dell'udienza camerale del 10 settembre 1997, con ordinanza depositata il successivo giorno 13 revocava il beneficio, ritenendo il condannato, già non esente da rilievi nel corso della anteriore detenzione, inidoneo a fruirne a seguito del comportamento tenuto il 20 luglio 1997, quando era penetrato in un percorso di gara di «go-kart» nonostante le intimazioni della polizia ed aveva rifiutato di fornire le generalità agli agenti.

Il RONCI ha proposto ricorso per cassazione con motivi depositati dal difensore e altri personalmente redatti. Questi ultimi sono palesemente inammissibili, in quanto volti a prospettare una alternativa versione dell'episodio del 20 luglio, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso del difensore denuncia:

1) violazione dell'art. 240-bis delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, in quanto il procedimento era stato trattato durante la sospensione feriale dei termini, senza adesione dell'interessato né del difensore;

2) violazione del diritto alla difesa, in quanto non era stato dato avviso dell'udienza al difensore di fiducia, designato già nel corso degli accertamenti della Polizia il 20 luglio 1997.

Sollecita pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il conseguente ripristino del regime di semilibertà, essendo decorso il termine di efficacia del provvedimento provvisorio di sospensione di cui all'ultimo periodo dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354.

Il secondo motivo è palesemente infondato; la nomina del difensore fatta il 20 luglio non poteva riguardare che le indagini in corso per le contravvenzioni all'epoca rilevate dalla P.G., e non certo il procedimento di sorveglianza non ancora iniziato; per quest'ultimo, infatti, la nomina è avvenuta il 29 agosto 1997, quando il procedimento di notifica degli avvisi era già stato completato.

Il primo motivo è invece fondato. Questa Corte ha più volte ribadito la generale applicabilità della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, anche con riferimento al processo di esecuzione ed a quello di sorveglianza (riguardo a quest'ultimo, cfr. Cass., Sez. I, 4 marzo 1993, Radosavljevis; 4 maggio 1993, Trinchì; 22 febbraio 1994, Salis; 22 marzo 1995, P.G. in proc. Dendeni; 5 luglio 1995, Cassani), precisando che l'inservanza delle relative disposizioni, in quanto incidente sui termini a difesa, dà luogo a nullità di ordine generale (art. 178, lett. c, C.P.P.) a regime intermedio, sanabile ex art. 183 C.P.P. in caso di rinuncia o di comportamento univocamente apprezzabile come rivolto ad ottenere immediata decisione nel merito (cfr. Cass., Sez. I, 8 marzo 1994, Maritan; 10 marzo 1997, Perrone).

A tale affermazione di principio si è talvolta ritenuto di porre un limite nei casi in cui le cadenze procedurali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati (cfr. Cass., Sez. I, 1 febbraio 1993, Sambo) e, in particolare, proprio in tema di giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione, che «verte sulla libertà personale del condannato» e perciò «esige per sua natura una pronta e sollecita definizione», secondo il rigido schema dettato dall'art. 51-ter legge n. 354/1975: sospensione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, immediata trasmissione degli atti al Tribunale, decisione entro trenta giorni dalla ricezione o, in caso di ritardo, inefficacia del provvedimento sospensivo (Cass., Sez. I, 17 febbraio 1998, Bevilacqua). Tale interpretazione non appare condivisibile anzitutto perché non tiene conto dell'autonomia del giudizio di revoca della misura alternativa, che ben può essere attivato e deciso indipendentemente dalla sospensione provvisoria (artt. 47, co. 11, 47-ter, co. 6 e 51, co. 1, legge n. 354/1975) o dopo che questa è divenuta inefficace — cfr., ad es., Cass. 29 giugno 1995, Guidotto — casi nei quali non sarebbero individuabili i presupposti della ritenuta indifferibilità; in secondo

luogo, perché ad opposta conclusione porta proprio l'identità di «ratio» riscontrata rispetto ai procedimenti di cognizione con imputati detenuti, ai quali la sospensione feriale è sempre applicabile (anche nelle fasi incidentali «de libertate»: cfr., ad es., le decisioni di questa Sezione depositate il 6 febbraio 1995, Marafioti e Pala) salvo rinuncia dell'interessato o del difensore (art. 2, co. 1, legge 7 ottobre 1969 n. 742, nel testo modificato dall'art. 240-*bis* delle norme di coordinamento al codice, introdotto dal D.L.vo 20 luglio 1990 n. 193). Tale conclusione è del resto ulteriormente avvalorata dalla disciplina (art. 2-*bis* legge n. 742/1969) dei termini nel procedimento di prevenzione, strutturato su quello di sorveglianza, per il quale è pure prevista la sospensione feriale, salvo facoltà di rinuncia dell'interessato o del difensore o dichiarazione di urgenza del giudice su richiesta del P.M. in caso di applicazione provvisoria di misure personali o interdittive. Più in generale, l'estensione della regola della «neutralizzazione» del decorso dei termini nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno a tutte le tipologie processuali per le quali non è prevista una specifica disciplina derogatoria si desume sia dalla illimitata ampiezza delle previsioni degli artt. 1 e 2, co. 1, legge n. 742/1969 (e dalla loro forza espansiva più volte rilevata dalla Corte costituzionale: cfr., in particolare, la sentenza 23 luglio 1987 n. 278 in tema di processo militare di pace), sia dalla «ratio», rispondente alla generale esigenza di assicurare al ceto forense un adeguato periodo di riposo e, contemporaneamente, di evitare che la parte privata sia di fatto pregiudicata nella scelta della difesa tecnica (cfr. in proposito Cass., Sez. Un., 24 giugno 1994, Iorizzo). Un ulteriore argomento si ricava dalla particolareggiata tipizzazione delle limitate eccezioni alla regola, collegate a scelta della parte interessata o ad intervento del giudice procedente in situazioni obbiettive concernenti la funzionalità del procedimento e, quindi, inerenti al compimento di attività piuttosto che alla formulazione del giudizio. Ora, nel caso di specie, come già rilevato, è in questione la definizione del giudizio di merito sulla revoca, e non il compimento di attività volte ad evitare l'inefficacia del provvedimento sospensivo, che è presupposto meramente eventuale del detto giudizio. D'altra parte, non va omissso (pur trattandosi di questione non direttamente investita dal ricorso) che, per le ragioni prima ampiamente esposte, la sospensione feriale può ritenersi applicabile allo stesso termine di efficacia di cui all'art. 51 *ter* legge n. 354/1975. La disciplina della legge n. 742/1969 si applica infatti ai termini definiti «processuali» (art. 1) o, nella specifica materia penale, «procedurali» (art. 2, co. 1), e non vi è quindi ragione di escludere che essa operi anche sul termine in questione, posto che l'ultimo periodo dell'art. 51-*ter* citato lo qualifica come limite temporale di efficacia del «provvedimento» del Magistrato di sorveglianza, cioè dell'atto procedimentale in quanto tale.

L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale «a quo» per nuovo giudizio. Quanto alla richiesta di ripristino del regime di semilibertà per sopravvenuta decorrenza del termine ex art. 51-ter, ultimo periodo, legge n. 354/1975, formulata nelle conclusioni del ricorso, essa non può essere presa in considerazione in questa sede, riguardando l'impugnazione soltanto il provvedimento di revoca definitiva, e non la preliminare sospensiva; dovrà, se del caso, essere fatta valere con istanza allo stesso Magistrato di sorveglianza che dispose la sospensione, competente a provvedere in forza del generale principio stabilito dall'art. 665, co. 1, C.P.P.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Detenzione domiciliare

Tribunale di Sorveglianza di Napoli – ord. 9 luglio 1998 – Pres. ed Est. Di Giovanni – Cond. Prestieri

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare quale misura alternativa al rinvio dell'esecuzione della pena – Concedibilità al condannato in esecuzione di pena detentiva inflitta per reati ostativi alla concessione di misure alternative – Esclusione.

(Art. 147 c.p. e art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354).

La detenzione domiciliare prevista, quale alternativa al rinvio dell'esecuzione della pena, dall'art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen., come modificato dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, non può essere concessa al condannato che si trovi in esecuzione di pena detentiva inflitta per uno dei reati ostativi elencati nell'art. 4-bis ord. pen. (1).

(1). L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli costituisce, a quanto risulta, una delle prime applicazioni delle innovazioni normative introdotte nel sistema penitenziario dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, c.d. legge Simeone.

La questione interpretativa affrontata nel provvedimento concerne, in particolare, la compatibilità tra la nuova misura prevista dall'art. 47-ter comma 1-ter ord.

LETTI GLI ATTI

considerato che Prestieri Tommaso presentava istanza di differimento della esecuzione della pena in riferimento alla sentenza 28 febbraio 1996 Corte Appello Napoli;

atteso che dalla documentazione medica in atti del 16 giugno 1998 C.P.S. si evidenzia che Prestieri Tommaso «è affetto da grave patologia coronarica con crisi di angina instabile»;

considerato che il differimento della esecuzione della pena, secondo giurisprudenza costante, è legittimo quando la prognosi dello stato morboso sia infausta «quoad vitam», ovvero quando il condannato possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti non praticabili in alcun modo in detenzione, neppure mediante ricoveri in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 l.p., ed ancora, quando la espiazione della pena a causa della estrema gravità della malattia si appalesi in contrasto con il senso di umanità, cui la pena stessa deve sempre ispirarsi, ed altresì, quando lo stato patologico sia di tale

pen. — definibile come detenzione domiciliare alternativa al rinvio dell'esecuzione della pena — ed il divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti di condannati per taluni gravi delitti imposto dall'art. 4-bis ord. pen.

La soluzione negativa adottata dall'ordinanza che si annota, che individua l'ambito dell'intervento riformatore sul punto in un mero ampliamento dei limiti di concedibilità della detenzione domiciliare, fermi restando i presupposti di ammissibilità previsti in generale per tutte le misure alternative, merita qualche approfondimento.

La nuova figura di detenzione domiciliare in esame risulta caratterizzata, come si evince dal testo del comma 1-ter dell'art. 47-ter, da autonomi presupposti di applicabilità. L'intervento normativo si ricollega, in questo ambito, alla situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 18 ottobre 1995, in *Foro italiano*, 1996, I, 1554, con nota di IZZO, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione prevista, per le persone affette da infezione da HIV in situazioni di incompatibilità con lo stato detentivo, dall'art. 146, comma 1 n. 3 c.p.

La riforma riconosce al tribunale di sorveglianza la possibilità di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, senza limiti di pena, nei casi in cui ricorrano le condizioni per concedere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli art. 146 e 147 c.p.

Il provvedimento del giudice, poiché concretamente applicabile anche a pene detentive residue di lunga durata, deve stabilire un termine di efficacia della misura, al fine di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che legittimano la concessione della detenzione domiciliare. Il termine previsto può essere prorogato, deve ritenersi, anche più di una volta.

La formulazione normativa attribuisce, quindi, al giudice un potere discrezionale molto ampio, senza fornirgli, allo stesso tempo, dei parametri obiettivi per esercitarlo.

La scelta tra rinvio dell'esecuzione della pena e prosecuzione dell'espiazione della stessa nella forma della detenzione domiciliare, nei casi previsti dagli art. 146 e 147 c.p., resta, pertanto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice che avrà

gravità da rendere il condannato non più in grado di recepire il trattamento e la finalità rieducativa della pena.

Può quindi ritenersi legittimamente che non rileva ai fini della sospensione della esecuzione né lo stato cronico della malattia né l'età dell'istante né il miglioramento generico che il condannato potrebbe avere con il ritorno in libertà, giacché non vi è malato al quale la cessazione della carcerazione non arrechi vantaggi.

Occorre avere la prova certa che nell'interno della struttura carceraria, o anche a mezzo gli espedienti concessi dall'ordinamento

riguardo, presumibilmente, alla durata della pena residua, alla gravità delle condizioni di salute del condannato, alla possibilità o meno di miglioramento delle stesse, alla compatibilità dei necessari interventi di cura con il regime della detenzione domiciliare e, più in generale, alla maggiore o minore affidabilità del condannato, in relazione agli obblighi imposti dalla sottoposizione alla misura alternativa.

Così individuati i presupposti di applicabilità della nuova figura di detenzione domiciliare, si pone il problema, risolto negativamente dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, della concedibilità della misura anche a condannati per alcuno dei delitti previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

L'attività interpretativa non trova, nel silenzio della legge, approdi sicuri per una soluzione univoca.

L'opinione contraria a quella fatta propria dalla ordinanza in esame è stata espressa in dottrina da MAZZAMUTO, *Carceri e sistema penitenziario*, in *Gazzetta giuridica*, 1998, n. 25, pag. 9, secondo cui la preclusione imposta dall'art. 4-bis ord. pen., non può ritenersi applicabile, in mancanza di un espresso riferimento normativo, alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1-ter, configurandosi la stessa «come misura succedanea dell'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena», in ordine al quale tale preclusione non opera.

Aderisce, viceversa, all'orientamento interpretativo del Tribunale di sorveglianza di Napoli, DEL NEVO, *Considerazioni critiche sulla riforma delle misure alternative alla detenzione*, in *Documenti Giustizia*, 1998, n. 7, pag. 1256, nella considerazione che, permanendo il divieto contenuto nell'art. 4-bis ord. pen. con riferimento a tutte le misure alternative di cui al capo VI della legge n. 354 del 1975, non vi sia spazio per una diversa disciplina valida solo per la detenzione domiciliare sostitutiva del rinvio dell'esecuzione.

Ragioni sistematiche e di opportuno bilanciamento degli interessi primari coinvolti, con particolare riguardo al diritto alla salute costituzionalmente garantito, possono condurre l'interprete, a parere di chi scrive, a ritenere che il richiamo agli art. 146 e 147 c.p., con una disciplina che sfugge ai limiti imposti dall'art. 4-bis ord. pen., prevalga sulla qualificazione della misura in termini di detenzione domiciliare, comportando così l'inapplicabilità alla nuova forma di detenzione domiciliare in esame dei divieti introdotti dalla legislazione in tema di lotta alla criminalità organizzata.

In una materia tanto delicata, che pretende la ricerca di un difficile punto di equilibrio tra beni costituzionalmente protetti, sarebbe stata preferibile, comunque, maggior chiarezza.

Ulteriori spazi di riflessione, per la soluzione interpretativa del problema, possono dischiudersi attraverso l'esame della giurisprudenza in materia di compatibilità tra la misura dell'affidamento terapeutico previsto per i condannati tossicodipen-

penitenziario, l'istante non riesca ad ottenere quei benefici o risultati positivi che invece può ottenere in stato di libertà.

In effetti la giurisprudenza ha cercato di raggiungere una equa compensazione tra il principio della inderogabilità della esecuzione della pena in virtù di una sentenza penale e il diritto alla salute, bene primario e inviolabile di tutti i soggetti, anche del condannato, costituzionalmente garantito. Preso atto che la patologia sofferta da Prestieri Tommaso non comporta una prognosi infausta «quoad vitam», né presenta attualmente quei caratteri di specificità e gravità

denti e/o alcooldipendenti dall'art. 94 D.P.R. n. 309/90 (l'art. 47-bis ord. pen. è stato, anche formalmente, abrogato dall'art. 3 della legge Simeone), ed il divieto di concessione dei benefici penitenziari imposto dall'art. 4-bis ord. pen..

Tra le più recenti decisioni della Corte di Cassazione, si va profilando, in proposito, un significativo contrasto interpretativo.

Un primo orientamento, sul presupposto della mancanza di autonomia della previsione contenuta nell'art. 94 D.P.R. n. 309/90 rispetto alla fonte primaria di regolamentazione dell'affidamento in casi particolari costituita dall'art. 47-bis ord. pen. (ora, tuttavia, abrogato), sostiene che il riferimento alle misure alternative previste dal capo sesto della legge n. 354/1975, operato dall'art. 4-bis, comprende anche l'affidamento in casi particolari, anche dopo l'inserimento dell'art. 47-bis nel testo unico in materia di stupefacenti (in tal senso si è espressa Cass. Sezione I, 14 febbraio 1997, ric. P.M. c. Longo, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1997, 1-2, 324).

La non applicabilità del divieto derivante dalla formulazione dell'art. 4-bis ord. pen. all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 D.P.R. n. 309/90 è, invece, affermata da Cass. Sezione I, 25 marzo 1998, ric. Bruzzone, in questo numero della *Rassegna*, pag. 66, che individua la *ratio legis* dell'affidamento terapeutico di persona tossicodipendente e/o alcooldipendente nel preminente interesse dell'ordinamento alla cura dello stato di dipendenza, da cui discende l'essenzialità, ai fini del contenuto della misura, del programma di recupero, che mal si concilia con la rigidità e l'automatismo delle restrizioni poste dalle misure di contrasto della criminalità organizzata.

La specificità dell'affidamento terapeutico, rispetto alle altre misure alternative limitate nel loro campo di applicazione dai vincoli dell'art. 4-bis ord. pen., è sottolineata, inoltre, da un autorevole intervento della Corte costituzionale che, nella sentenza 26 novembre 1997 n. 377, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1997, n. 1-2, 225, ha efficacemente definito il presupposto caratterizzante la misura terapeutica che, nel caso di condannato tossicodipendente, persegue come primo e fondamentale obiettivo risocializzante, la cura dello stato di tossicodipendenza, attraverso programmi che non potrebbero essere eseguiti qualora proseguisse o iniziasse la detenzione in carcere.

Per concludere, sembra utile dar conto di alcune innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 165 del 1998, con particolare riferimento ai provvedimenti in tema di detenzione domiciliare.

La riforma ha previsto, invero, un nuovo meccanismo processuale che consente a chi presenti la domanda, dopo che abbia già avuto inizio l'esecuzione della pena, di ottenere in tempi rapidi una pronuncia sul merito dell'istanza.

tali da rendere impossibile il ricorso ai trattamenti sanitari necessari a fronteggiare adeguatamente i danni derivanti, in caso di acutizzazione, tenendo altresì conto dei rimedi offerti, anche in costanza di carcerazione mediante il servizio sanitario penitenziario o a mezzo ricovero in luogo esterno di cura ex art. 11 l.p., restando, pertanto, sempre tutelato e garantito il diritto alla salute dell'istante;

considerato che il quadro patologico dell'istante non comporta attualmente l'incompatibilità con lo stato di detenzione, né pone il condannato nella impossibilità di percepire gli effetti rieducativi della pena;

atteso che la richiesta difensiva di ulteriore differimento della esecuzione sulla base di già pregresse concessioni, ultima di questo stesso Tribunale con ordinanza 7 maggio 1998, che sarebbero la migliore dimostrazione della gravità della patologia sofferta dal Prestieri, non può trovare accoglimento diversamente argomentando che proprio l'aver già usufruito di differimento della esecuzione della

Con il comma 1-*quater* dell'art. 47-*ter* si attribuisce, a tal fine, al magistrato di sorveglianza, competente in relazione al luogo della detenzione, il potere di disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 47-*ter* commi 1 e 1-*bis* (detenzione domiciliare qualificata e detenzione domiciliare generica).

La previsione non si estende alla detenzione domiciliare quale alternativa al rinvio dell'esecuzione, atteso che eventuali situazioni di emergenza possono essere affrontate e risolte dal magistrato di sorveglianza con un provvedimento di differimento provvisorio dell'esecuzione, a norma dell'art. 684, comma 2 c.p.p..

L'applicazione provvisoria della misura conserva effetto fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. L'eventuale rigetto della domanda da parte del tribunale di sorveglianza comporta la ripresa dell'esecuzione in un istituto penitenziario.

La norma in esame, pur richiamando in via residuale la disciplina prevista dall'art. 47 comma 4, come modificato dalla legge Simeone, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, definisce, come si è visto, un procedimento diverso che non si conclude con un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, bensì con un'anticipazione della decisione di merito di competenza del tribunale di sorveglianza, sottoposta alla successiva valutazione dell'organo collegiale.

Per ulteriori valutazioni sulla riforma introdotta con la c.d. legge Simeone, cfr. VAUDANO, *Con un intervento frettoloso e approssimativo si amplia il ricorso alla detenzione domiciliare*, in *Il Sole 24 ore* del 13 giugno 1998, che condivide la scelta normativa di concedere la detenzione domiciliare per le situazioni di malattia grave, anche oltre il limite di 4 anni, ma non affronta il problema degli eventuali divieti posti dall'art. 4-*bis* ord. pen..

Paolo Canevelli
*Direttore del Casellario Giudiziale Centrale
del Ministero di Grazia e Giustizia*

pena, che risulterebbe «inutiliter datum», senza che siano stati raggiunti obiettivamente vantaggi o benefici sensibili, e senza che l'istante si sia particolarmente attivato per terapie e cure specialistiche particolarmente attuali e congrue alle esigenze del caso, può costituire la più valida delle motivazioni per suffragare l'attuale rigetto, atteso che non è provato, né in fatto né in diritto, che all'esterno dall'ambiente carcerario la salute dell'istante potrebbe ricevere attenzioni e cure più appropriate e puntuali di quelle offerte in ambito penitenziario;

atteso che il Magistrato di sorveglianza rigettava la domanda ex art. 684, 2° comma, c.p.p. in data 30 giugno 1998 e occorre ratificare tale provvedimento;

atteso, altresì, che la difesa insiste nella concessione della detenzione domiciliare così come disposta dall'art. 47-ter, 3° comma, legge penitenziaria modificata dalla legge 165/1998 e che tale richiesta merita un'attenzione specifica;

considerato che nel caso di specie non può condividersi la interpretazione difensiva dell'articolo 47-ter, terzo comma, nuova versione, che introdurrebbe nel sistema penitenziario una nuova e diversamente configurabile misura alternativa, definita «restrittiva», rispetto alla domanda principale di differimento della esecuzione della pena e, in quanto tale, concedibile in subordine, quale misura limitativa della libertà disposta dal legislatore come modalità di esecuzione della pena nei casi in cui, pur in presenza di situazioni patologiche di particolare gravità, il Tribunale di sorveglianza non ritenga di concedere il differimento ex art. 147 c.p.

Il legislatore, si assume, avrebbe creato un nuovo istituto operante al di fuori dei limiti normativi di cui all'ordinamento penitenziario dando vita ad una misura alternativa ammissibile sempre, pur in presenza di sentenza di condanna per reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis l.p.

Nel caso in esame Prestieri risulta in espiazione di una condanna ad anni 15 di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74, 1°, 2°, 3° comma D.P.R. 309/1990, reato ostativo alla ammissione alle misure alternative, secondo il dettato del primo comma dell'art. 4-bis l.p., eccetto che in presenza di situazioni positivamente valutabili ex art. 58-ter l.p. o tali da comprovare la impossibilità soggettiva o oggettiva di collaborare con la giustizia, sempre che non risulti provata la attualità di collegamenti con organizzazioni criminali.

Pertanto, non esistendo in atti alcuna delle situazioni di ammissibilità «particolari» previste dall'art. 4-bis l.p., Prestieri potrebbe accedere alla detenzione domiciliare, soltanto sulla base delle argomentazioni difensive.

Questo Tribunale non ritiene di condividere la tesi, pur suggestiva, avanzata dalla difesa, non apparendo verosimile la configurazione di una «nuova» misura alternativa, operante al di fuori dei limiti dell'ordinamento penitenziario, in mancanza di supporti normativi idonei ed espressi.

La legge n. 165/1998 ha introdotto modifiche all'art. 656 c.p.p. e ha ampliato i limiti di concedibilità della detenzione domiciliare, in uno ad attribuire ulteriori possibilità di intervento in capo al magistrato di sorveglianza, ma si muove pur sempre negli «spazi» normativi di cui alla legge penitenziaria, soggiacendo ai limiti di diritto che regolano tutto l'ordinamento penitenziario.

«Lex ubi voluit, dixit». Ed in verità nello stesso art. 47-ter, 3° comma, il legislatore ha espresso chiaramente la sua volontà, nel momento in cui recita «anche se la pena supera i limiti di cui al comma 1».

Unica eccezione, quindi, inerisce il limite della pena, lasciando indenni tutti gli altri termini preesistenti, anche quelli di ammissibilità; da qui a individuare la nascita di una nuova misura alternativa, la strada non è certo breve né facile.

Né potrebbe essere diversamente, non volendo il legislatore nulla di nuovo o di diverso dall'esistente, ma semplici modifiche che ruotano intorno ai cardini fissi della normativa di base, così come plasmata dalle numerose pronunzie della Corte Costituzionale.

sentito il parere del P.G.;

PER QUESTI MOTIVI

ratifica il provvedimento emesso il 30 giugno 1998 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli;

rigetta la domanda di differimento della esecuzione della pena e dichiara inammissibile la domanda ex art. 47-ter, 3° comma, l.p., come modificato dalla legge 165/1998.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

LEGISLAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

EMANA

il seguente statuto:

TITOLO I SCOPI

Art. 1 *Finalità*

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, al quale l'art. 41, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha conferito la personalità giuridica di diritto pubblico, provvede all'assistenza sociale a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dal comma 2 dell'art. 41 della citata legge, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

2. La sede centrale dell'Ente è ubicata in Roma.

Art. 2.

Forme di assistenza

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria provvede:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento dei contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di riposo o sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

Art. 3.

Criteri di intervento

1. Gli interventi assistenziali di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 1 dell'art. 2 si attuano secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo;

2. L'assistenza a favore degli orfani di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata mediante:

1) l'erogazione di sussidi e contributi differenziati in relazione alla situazione familiare anche economica, atti al mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età, salvo che per quegli orfani, che, avendo dimostrato spiccate qualità intellettuali, vengano ritenuti meritevoli di ulteriori contributi;

2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;

3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la formazione civica e professionale.

3. L'assistenza scolastica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata mediante:

1) il conferimento di contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati

all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);

2) concorsi annuali per la concessione di borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e grado, presso istituti statali o di enti locali parificati o riconosciuti dallo Stato.

4. I sussidi alle persone di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi a domanda degli interessati, corredata di apposita documentazione comprovante lo stato di necessità, per:

1) spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari, anche connessi con fatti di servizio, di malattie, comprese le patologie croniche gravi e quelle riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ricoveri in case di cura, di interventi chirurgici;

2) spese sostenute in occasione del decesso di congiunti.

5. I premi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilità finanziaria, gli stanziamenti necessari al finanziamento degli interventi di cui al commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le norme per le modalità di concessione.

7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, l'ammontare globale delle disponibilità finanziarie da destinare al personale in quiescenza.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Organi centrali

Art. 4

Individuazione degli organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria:

- a) il presidente;
- b) il segretario;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il comitato di indirizzo generale.

Art. 5.

Presidente

1. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente dell'Ente:

- a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;
- b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
- d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;
- e) cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
- f) emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
- g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;
- h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. L'amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria è affidata ad un consiglio di amministrazione così composto:

- a) direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque componenti designati dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra i magistrati, i funzionari, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro.

2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

3. Allo scadere del citato termine cessano dalle loro funzioni anche i componenti nominati nel corso del quadriennio.

4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione è prevista nei seguenti casi:

a) decesso;

b) rinuncia o dimissioni;

c) incompatibilità, determinata anche da conflitto di interessi;

d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;

e) impossibilità ad adempiere le funzioni;

f) su richiesta del Ministro del tesoro, relativamente al componente di cui al comma 1, lettera c).

5. Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più elevato in grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera b) e, a parità di grado, dal più anziano.

6. Il segretario dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 8 assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio stesso, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

8. Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno sei componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

9. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

10. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 7.

Attività del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, e, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;

b) delibera, in conformità con i criteri di intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalità ed i presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e del presente statuto. L'ordinazione delle spese suddette spetta al presidente;

c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonché quelli particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;

d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;

f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;

g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per l'assunzione e per il licenziamento di personale;

h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta dai gestori;

i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

l) nomina i gestori di cui all'art. 12.

2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore al

settimo livello, in possesso della specifica professionalità in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2.

2. Il segretario:

a) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;

c) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;

d) esegue le direttive impartite dal Presidente;

e) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;

f) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;

g) è consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;

h) firma gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto dal Ministro di grazia e giustizia e composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro tra i dirigenti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

c) tre revisori effettivi e tre supplenti, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, scelti fra i funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;

e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;

f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e ad inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro di grazia e giustizia.

3. I revisori dei conti, esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati.

4. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

5. Allo scadere del citato termine, cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del quadriennio.

Art. 10.

Comitato di indirizzo generale

1. Un comitato, costituito dai componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 e da un pari numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione penitenziaria, individua le linee essenziali di indirizzo generale dell'Ente di assistenza e, nell'ambito della programmazione generale, prefigura gli obiettivi, verificando poi i risultati conseguiti.

2. Il comitato di cui al comma 1 viene convocato dal presidente dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria due volte l'anno.

Capo II

Organi periferici

Art. 11.

Individuazione degli organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria:

a) il gestore;

b) il comitato di vigilanza.

Art. 12.

Gestore

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza nomina, per ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso la sede stessa.

2. Il gestore:

a) è responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione delle attività cui è preposto;

b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, della cui opera risponde direttamente;

c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi centrali dall'Ente;

d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione, nonché i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione;

d) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;

e) riscuote somme per conto dell'Ente;

g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, proposte per migliorare il servizio;

h) tiene la contabilità, che chiude mensilmente, compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli organi centrali dell'Ente;

i) accerta, con il concorso del comitato di vigilanza, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;

l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, il fuori uso di beni mobili in dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;

m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;

n) esegue le deliberazioni del comitato di vigilanza in materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi in sede locale nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Comitato di vigilanza

1. Il comitato di vigilanza è così composto:

a) direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione, per le sedi decentrate, ovvero un funzionario con qualifica non inferiore all'ottavo livello designato dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del Dipartimento, che lo presiede;

b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria designati per sorteggio tra quelli in servizio presso la sede interessata. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

2. Il comitato di vigilanza è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da un terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute del comitato di vigilanza può partecipare il gestore.

3. Il comitato di vigilanza:

a) vigila sull'attività che il gestore è tenuto a svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarità riscontrate;

b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento delle attività poste sotto la sua vigilanza;

c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;

d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;

e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;

f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio di amministrazione alle attività locali nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Compensi

1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed ai componenti degli organi statutari centrali e periferici, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

a) beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

- c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
- d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;
- e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;
- f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Art. 16.

Entrate

1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;
- c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna all'Ente;
- d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;
- e) dagli aggravi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria;
- g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;
- h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attività di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 2 del presente statuto;
- i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
- l) da entrate eventuali e diverse.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

- a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
- b) rimborsi di titoli di proprietà;
- c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;
- d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

Art 17.***Esercizio finanziario***

1. L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 18.***Gestione delle attività***

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Ente provvede con le modalità previste dal comma 4, dell'art. 19, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché con i mezzi ed i locali di cui al comma 3, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

LEGGE 7 agosto 1997, n. 267

Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 1997).

Art. 1.***Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale***

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513 (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). – 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la

rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 del codice di procedura penale

1. L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514 (*Lecture vietate*). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5».

3. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei

confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione»;

b) al comma 4, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-*bis*» e le parole: «se le parti vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta»;

c) al comma 5, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-*bis*».

Art. 4.

Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b) » sono soppresse.

2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: «fissata» sono inserite le seguenti: «con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare».

Art. 5.

Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale

1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice

di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 29 agosto 1997, n. 338.

Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA SANITÀ E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che in relazione al servizio espletato negli edifici sedi di uffici giudiziari ed alla conseguente esigenza di prevenire pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi, fuga, si rende necessario adattare a tali specifiche esigenze l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato altresì che l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nonché delle misure cautelari detentive, deve avvenire in strutture aventi caratteristiche preordinate ad offrire il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumità del personale di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5192 del 3 luglio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Edifici e strutture giudiziarie

1. Negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad aule per grandi udienze, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonché a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti.

2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, non può comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell'accesso del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo previsti dal precedente comma 2. Il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati.

Art. 2.

Edifici e strutture penitenziarie

1. Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui, anche temporaneamente, sono ristrette persone che, custodite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, devono scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, ovvero sono assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà, nonché negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posi-

zioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina.

2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo di cui al comma 1, non può comportare, in relazione alle esigenze individuate nello stesso comma 1, l'eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva.

Art. 3.

Valutazione dei rischi

1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2, il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari

1. Nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l'evacuazione degli ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria adotta, nell'ipotesi prevista dal comma 1, ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute e internate nell'abbandono delle camere e di ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo.

3. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti.

Art. 5.

Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate

1. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento penitenziario in merito all'assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l'uso di mezzi fisici o elettronici.

2. Le postazioni dell'edificio penitenziario, nonché i mezzi fisici ed elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima efficacia nell'attività finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate all'articolo 2.

3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo previsti dai commi 1 e 2.

Art. 6.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, è organizzato all'interno e viene svolto da personale dipendente. A tal fine il personale designato partecipa ad apposita attività formativa.

Art. 7.

Detenuti e internati lavoratori

1. Nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 30 luglio 1996

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989,

registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, con il quale, sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione penitenziaria — pari a complessive n. 8775 unità;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare gli articoli 34 e 35 con i quali sono state incrementate di complessive 291 unità le suddette dotazioni organiche;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1991 registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1993, registro n. 18, foglio n. 258, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è stata, determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in complessive n. 356 unità;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui la dotazione organica di 9.422 unità, determinata per l'amministrazione penitenziaria per effetto di sommatoria delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione penitenziaria già fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, con la consistenza numerica della nona qualifica funzionale e con l'entità degli incrementi apportati dagli articoli 34 e 35 (tabella G), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, viene ridotta del numero dei posti indicati nella tabella A allegata al predetto decreto-legge, destinato ad affluire all'ufficio centrale per la giustizia minorile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, recante modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria — determinate in 8.631 unità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 giugno 1991, emanato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 5, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1995 dal decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, da ultimo reiterato con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437, con il quale in deroga a qualsiasi norma limitativa ed

ostativa, il Ministro di grazia e giustizia è stato autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia da assegnare alle qualifiche funzionali e profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con il quale è stata determinata la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 448, emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare, l'art. 3, commi 5 e 6;

Preso atto della consistenza numerica del personale, rilevata alla data del 31 agosto 1993, dell'amministrazione penitenziaria;

Vista la circolare-direttiva n. 5/95 del 30 gennaio 1995, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1995;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la Funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria — sono provvisoriamente determinate nella misura pari ai posti indicati nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 6, comma 3, e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si procederà a definire le dotazioni organiche del

personale del Ministero di grazia e giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria — previa verifica dei carichi di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

per il Ministro AYALA

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Nona qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 337

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
01A	Direttore amministrativo	1
13A	Direttore amm.vo contabile	12
28A	Direttore statistico	1
169A	Direttore coord. ist. pen.	238
224A	Ingegnere direttore coordinatore	1
226A	Direttore medico coord.	10
230A	Psicologo direttore	1
241A	Direttore coordinatore serv. soc.	53
247A	Direttore coordinatore area pedagogica	12
248A	Direttore agrario	1
265A	Direttore di biblioteca	1
296	Analista esperto procedure	3
297	Analista esperto di sistemi	3
TOTALE		337

Ottava qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.249

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
001	Funzionario amministrativo	2
013	Funzionario amm.vo contabile	340
028	Funzionario statistico	1
169	Direttore Istituto penitenziario	324
224	Ingegnere direttore	4
226	Medico direttore	25
230	Psicologo coordinatore	2
241	Direttore servizio sociale	245
247	Direttore area pedagogica	280
248	Funzionario agrario	2
265	Bibliotecario	2
271	Analista di sistema	9
272	Analista di procedure	12
300	Capo sala macchine esperto	1
TOTALE		1.249

segue: TABELLA A

**DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

Settima qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 2.041

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
002	Collaboratore amministrativo	7 (a)
014	Collaboratore amm.vo cont.le	674 (b)
029	Collaboratore statistico	2
033	Traduttore interprete	2
170	Collaboratore di istituto pen.	156
203	Capo tecnico	19
212	Architetto	4
225	Ingegnere	17
227	Medico	14
231	Psicologo	30
242	Assistente sociale coord.	732 (c)
246	Educatore coordinatore	696
249	Collaboratore agrario	7 (d)
266	Collaboratore di biblioteca	2
273	Analista	12
274	Programmatore di sistema	14
275	Capo sala macchine	1
299	Programmatore esperto	12
TOTALE		2.401

(a) Aumento di 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 1 unità ex art. 4, nono comma, legge n.312/1980.

(b) Aumento di 461 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(c) Vedi allegato B pag. 3, punto C.

(d) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

Sesta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.385

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
003	Assistente amministrativo	542
015	Ragioniere	295
030	Assistente statistico	2
034	Assistente linguistico	2
041	Assistente tecnico motorista	1 (a)
048	Assistente tecnico lav. metalliche	4 (b)
053	Assistente tecnico area elettrica	1 (c)
060	Assistente tecnico elettronica	2
064	Assistente tec. lav. mat. non metall.	5 (d)
073	Assistente tecnico edile	40
103	Direttore di macchina	4

segue: TABELLA A

**DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

Sesta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.385

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
106	Comandante	5
134	Capo sala	10
137	Tecnico capo radiologia e/o radiologo	55 (e)
190	Assistente tecnico elettr. ind.	2
200	Assistente tecnico agrotecnico	6
245	Educatore	188
250	Assistente tecnico agrario	2
276	Programmatore	18
277	Procedurista di organizzazione	8
279	Capo unità operativa	3
280	Consollista	190
		TOTALE 1.385

(a) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(b) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(c) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(d) Aumento di 4 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(e) Aumento di 35 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

Quinta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.902

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
004	Operatore amministrativo	917 (a)
006	Stenodattilografo	7
012	Autista meccanico specializzato	1 (b)
016	Operatore amm.vo contabile	14 (c)
027	Capo addetto serv. vig. custodia	1
036	Motorista meccanico spec.	5 (d)
039	Aggiustatore meccanico spec.	7
043	Oper.re spec. lav. prof. e lam. metallici	13
055	Elettromeccanico spec.	41
059	Apparecchiatore elettronico spec.	44
062	Oper.re spec. lav. mat. non met.	39
066	Muratore specializzato	19
068	Pittore specializzato	3
070	Falegname specializzato	29
072	Idraulico specializzato	77
096	Conduttore spec. mot. navali	34 (e)
105	Comande: TABELLA A	

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Quinta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.902

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
118	Tipografo compositore spec.	9
120	Tipografo impressore spec.	4
126	Litografo specializzato	3
122	Fotocompositore spec.	6
133	Infermiere professionale	495
135	Tecnico di radiologia medica	30
207	Disegnatore specializzato	6
251	Tecnico agrario specializzato	5
281	Addetto alla registrazione dati	1 (f)
283	Addetto a personal computer	23 (g)
TOTALE		1.902

(a) Aumento di 471 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 4 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980; aumento di n. 2 unità art. 75 Decreto Legislativo 443/1992.

(b) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(c) Aumento di 14 unità ex art. 4, comma 9, legge 312/1980.

(d) Aumento di 5 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(e) Aumento di 30 unità ex art. 4, comma 8, legge 312/1980.

(f) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 9, legge 312/1980.

(g) Aumento di 1 unità ex art. 75, comma 8, legge 443/1992.

Quarta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.053

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
005	Coadiutore	685 (a)
007	Dattilografo	13
009	Conducente automezzi speciali	29
011	Autista meccanico	1 (b)
022	Addetto serv. portier. e custodia	6 (c)
023	Addetto servizi di vigilanza	1 (d)
035	Operatore lav. mot. e meccaniche	4 (e)
038	Aggiustatore meccanico	5 (f)
042	Operatore lav. prof. e laminati met.	19
050	Elettricista	52
054	Elettromeccanico	9 (g)
061	Operatore lav. materiali non met.	33 (h)
065	Muratore	48
067	Pittore	21
069	Falegname	32 (i)
071	Idraulico	52
089	Operatore alimentazione	3 (l)

segue: TABELLA A

**DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

Quarta qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 1.053

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
095	Conduttore motori navali	1 (m)
112	Capobarca per il traffico nello stato	1
117	Tipografo compositore	4 (n)
119	Tipografo impressore	2 (o)
123	Legatore	15
132	Infermiere generico	6 (p)
208	Telefonista/telescrivente op. radio	4
252	Tecnico agrario	7
TOTALE		1.053

(a) Aumento di 203 unità art. 27, legge n. 395/1990; aumento di 2 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(b) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(c) Aumento di 6 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(d) n. 1 unità di sovrannumero per effetto della diminuzione della dotazione organica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, rispetto a quella del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988.

(e) Aumento di n. 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(f) Aumento di n. 3 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 2 unità – vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989.

(g) Aumento di 9 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(h) Aumento di 5 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/80; aumento di 1 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980.

(i) Aumento di 9 unità ex art. 4, comma 9, legge n. 312/1980; aumento di 1 unità – vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989.

(j) Aumento di 3 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(m) Aumento di 1 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(n) Aumento di 4 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(o) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

(p) Aumento di 2 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980; aumento di 4 unità – vedi allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1989

Terza qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 419

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
024	Addetto ai serv. aus. e di anticamera	31
131	Ausiliario socio sanitario	15
210	Addetto alle lavorazioni	373 (a)
TOTALE		419

(a) Aumento di 373 unità ex art. 4, comma 8, legge n. 312/1980.

Seconda qualifica funzionale: DOTAZIONE ORGANICA CUMULATIVA 56

	Profilo professionale Denominazione	Dotazione organica
025	Addetto alle attrezzature e pulizie	56
TOTALE		56

LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11.

Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1998)

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. – (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6 ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 146-bis. – (Partecipazione al dibattimento a distanza). – 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto».

Art. 3.

1. L'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

«Art. 147-*bis*. - (*Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso*). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, devono essere

esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-*bis*, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-*bis*, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

Art. 147-*ter* – (*Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia*). – I. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile ».

Art. 4.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza restai ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42».

Art. 5.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 6.

1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998)

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

- b) i Ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 27 maggio 1998, n. 165.

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1998)

Art. 1.

Esecuzione delle pene detentive

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 656 (*Esecuzione delle pene detentive*). – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una

delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7 La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

Art. 2.***Affidamento in prova al servizio sociale***

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».

Art. 3.***Affidamento in prova in casi particolari***

1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.***Detenzione domiciliare***

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis*.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: «dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 284 del codice di procedura penale»;

d) al comma 7, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-*bis*»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis.* Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

Art. 5.*Ammissione alla semilibertà*

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile».

Art. 6.*Assistenti sociali*

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.

Art. 7.*Operatori amministrativi*

1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.

Art. 8.

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 6 luglio 1998.

Individuazione delle attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale del personale dei Ministeri approvato con provvedimento del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto l'art. 39, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, prescrive l'obbligo delle amministrazioni di disciplinare, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, le attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Ritenuta l'esigenza di individuare e specificare le attività lavorative, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero di grazia e giustizia, come tali non consentite ai dipendenti di detto Ministero con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale;

c) attività, ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza;

d) sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.

Art. 2.

1. Salve le ipotesi di conflitto di interesse da valutare in concreto da parte dell'amministrazione, a tutto il personale amministrativo dipendente del Ministero di grazia e giustizia ammesso al tempo parziale si applicano, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-*bis*, 57, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelli previsti nei commi successivi.

2. Al personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazione e protesti ammesso al tempo parziale è fatto divieto di esercitare, dinanzi agli uffici giudiziari del circondario nel quale il dipendente presta servizio, le professioni legali ed assimilate, nonché ogni altra attività svolta per conto di studi legali con sede nel circondario nel quale il dipendente presta servizio, oppure incarichi a favore di ditte individuali o di società che intrattengono rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria in genere, ed in particolare con gli uffici giudiziari anche diversi da quello di appartenenza. Lo stesso dipendente non può rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi agli uffici del circondario di appartenenza. Le attività svolte a favore di studi commerciali, tributari e di agenzie di affari sono vietate limitatamente al circondario nel quale il dipendente presta servizio.

3. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso le corti di appello e le procure generali, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto.

4. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche e la Direzione nazionale antimafia, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate presso la corte di appello, la procura generale e gli uffici giudiziari del circondario di Roma.

5. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, è fatto divieto di esercitare, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto, le professioni legali ed assimilate, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

6. Al personale amministrativo del ruolo della giustizia minorile con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare professioni legali ed assimilate, o attività che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giuri-

sdizionali o tecnico-sanitari, in favore di minori, in ogni stato e grado, nella materia indicata dall'art. 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, negli uffici giudiziari del circondario del capoluogo del distretto. È fatto altresì divieto di partecipare ad organi collegiali aventi ad oggetto problematiche riconducibili ai compiti istituzionali della giustizia minorile, ed in particolare gli incarichi di componente privato presso il tribunale per i minorenni e la sezione minorile delle corti di appello, nonché quelli di consulente presso il tribunale per i minorenni. Il divieto comprende anche attività in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni e servizi con l'amministrazione della giustizia minorile, ivi comprese le consulenze commerciali, finanziarie e fiscali.

7. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso il tribunale di sorveglianza, è fatto divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto e dinanzi agli uffici di sorveglianza compresi nel distretto. Al medesimo personale, in servizio presso gli uffici di sorveglianza, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi al tribunale di sorveglianza e agli altri uffici di sorveglianza compresi nel distretto.

8. Al personale del ruolo degli archivi notarili con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto di esercitare, anche al di fuori del distretto notarile in cui è situato l'ufficio presso il quale presta servizio il dipendente, attività notarile, ed ogni attività di collaborazione nell'esercizio del notariato, ivi compresa la pratica di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché ogni attività di consulenza e di verifica, anche in vista di successivi controlli su atti, repertori e registri.

9. Al personale amministrativo e tecnico del ruolo della amministrazione penitenziaria con rapporto di lavoro a tempo parziale è fatto divieto, nell'ambito della circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove il dipendente presta servizio, di esercitare attività legali o assimilate, o che comportino esame, cura, tutela dei diritti, espressioni di pareri, anche in seno ad organi giurisdizionali o tecnico-sanitari, in favore di detenuti maggiorenni. A detto personale è fatto altresì divieto di svolgere su tutto il territorio nazionale qualsivoglia attività o incarico in ditte, aziende o imprese aventi relazioni di fornitura di beni o servizi con l'amministrazione penitenziaria.

10. Relativamente ai profili di collaboratore amministrativo contabile e ragioniere del personale di cui al comma 9 sono incompatibili, limitatamente alla circoscrizione regionale in cui ha sede l'uffi-

cio ove presta servizio il dipendente interessato, tutte le attività comunque attinenti all'esercizio di un'impresa, ed in particolare le consulenze commerciali, finanziarie, fiscali e contabili.

11. Relativamente ai profili di direttore coordinatore dell'area pedagogica, direttore dell'area pedagogica, educatore coordinatore, educatore e assistente sociale coordinatore del personale di cui al comma 9, sono incompatibili la partecipazione ad organi collegiali ubicati nella circoscrizione regionale in cui ha sede l'ufficio ove presta servizio il dipendente, lo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto problematiche riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione penitenziaria, ed in particolare gli incarichi di esperto presso il tribunale di sorveglianza o presso aziende sanitarie locali.

12. Per tutti i dipendenti di cui ai commi precedenti è fatto divieto di iscrizione all'albo dei consulenti e dei periti istituiti presso gli uffici giudiziari e lo svolgimento della relativa attività limitatamente al circondario in cui il dipendente presta servizio.

Art. 3

1. Quando, contestualmente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, viene proposta istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, il provvedimento con il quale si nega l'autorizzazione è adottato entro trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini per la trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha facoltà di revocare la domanda.

2. La domanda con la quale viene chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una attività lavorativa da parte di un dipendente che sia in servizio con un rapporto di lavoro a tempo parziale è istruita dall'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio ed è trasmessa al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla presentazione. Se, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, di cui è data immediata notizia all'interessato, non è adottato un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa, la domanda si intende accolta. Detto termine può essere sospeso, una sola volta, in caso di richiesta di precisazione o documentazione all'interessato, e decorre nuovamente dal giorno di presentazione di quanto richiesto, anche in questo caso è data comunicazione all'interessato della ricezione.

DOCUMENTAZIONE

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento
n. 535554 del 6 maggio 1997.

**OGGETTO: Assistenza religiosa ai detenuti ed internati ex art. 55
D.P.R. 431/76.**

Sono sempre più frequenti le istanze di detenuti di fede islamica che richiedono di poter professare il proprio rito religioso o conferire con i ministri di culto della propria confessione religiosa.

Il Ministero dell'Interno, consultato da questa Amministrazione per conoscere se sia stato formato l'elenco dei ministri di culto ex art. 55 D.P.R. 431/76 al fine di soddisfare le legittime aspettative di assistenza religiosa, ha risposto che non è stato finora possibile procedere alla formazione dell'elenco, tenuto conto dell'assenza di una struttura unitaria rappresentativa dell'islamismo in Italia.

La mancata individuazione dell'interlocutore istituzionale ha impedito finora qualsiasi ipotesi accordo che comprenda l'intera confessione.

Al fine di garantire comunque l'assistenza religiosa ai detenuti islamici che ne facciano richiesta, è stata stabilita, di concerto con il Ministero dell'Interno, la seguente procedura: sarà cura delle Direzioni penitenziarie, una volta individuato il ministro di culto, indicare all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, Divisione III, le generalità del medesimo ovvero l'organizzazione cui lo stesso aderisce, al fine di acquisire dal Ministero dell'Interno il parere di rito e poter rilasciare l'autorizzazione all'accesso negli Istituti.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

Il Direttore dell'Ufficio
SALVATORE CIRIGNOTTA

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale del Personale n. 72159/3.1
del 6 maggio 1997.

**OGGETTO: Attribuzione indennità per servizi esterni al personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria. Applicazione art. 9 del
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.**

Questo Ufficio ha fornito in più occasioni, chiarimenti circa la corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.

Sull'argomento, peraltro, continuano a pervenire quesiti, formulati dalla maggior parte delle direzioni degli istituti della Repubblica, che fanno ritenere necessaria una rivisitazione della materia.

Com'è noto, l'art. 9 — commi 1 e 2 — del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, prevede che venga attribuita una indennità per i servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato:

- a) in servizi organizzati in turni;
- b) in servizi di vigilanza esterna agli istituti di pena;
- c) in servizio nelle sezioni o nei reparti detentivi e, comunque, in ogni altro ambiente in cui siano presenti detenuti o internati.

Al riguardo va precisato che:

a1) per turnazione deve intendersi il servizio prestato, *con cadenza regolare*, nel corso di periodi di tempo determinati. L'indennità compete, cioè, anche per turni di servizio effettuati, con cadenza regolare, per una o più volte alla settimana;

b1) per «vigilanza esterna» deve intendersi *anche* quella effettuata a presidio delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria, diverse dagli istituti di pena;

c1) per «altri ambienti» si intendono i locali e/o i luoghi dove la presenza dei detenuti e/o degli internati non sia *meramente occasionale*.

Ciò premesso si ritiene che l'indennità per «servizi esterni» debba essere legittimamente corrisposta:

- al comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni);
- nonché, al personale di polizia penitenziaria comandato:
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- in qualità di capo posto sentinelle;
- in servizio di sentinella;
- presso le portinerie esterne o block house;
- di vigilanza costiera;
- di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione;
- di servizio *nelle sezioni e reparti detentivi*, compresi i cortili di passeggio;

– di servizio *nelle sezioni e reparti detentivi* con compiti di capo reparto o di capo posto. Alle sezioni ed ai reparti detentivi sono assimilabili (ai fini della corresponsione della predetta indennità) le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le «rotonde», i «filtri» ecc. attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;

- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il «casellario» ed il magazzino detenuti;
- di sorveglianza ai detenuti addetti alla M.O.F., alle lavorazioni, alla lavanderia, alle scuole, ai laboratori;
- di sorveglianza alle sale colloqui e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati;

– nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati (dagli istituti ai luoghi esterni di cura, da istituto ad istituto, dagli istituti alle aule di giustizia ecc.). Con riguardo a quest'ultimo servizio si precisa che l'indennità per servizi esterni va corrisposta al solo personale impiegato nella traduzione dei detenuti e degli internati, per il periodo nel quale esso attende alla effettiva custodia del o dei traducendi. Ne discende che l'indennità non compete ai componenti della scorta durante il viaggio di rientro in sede dopo aver effettuato la consegna del detenuto né al personale che presta attività amministrativa nell'ambito dei nuclei delle aree traduzioni e piantonamenti.

Considerato, peraltro, che la casistica su riportata potrebbe non essere esaustiva, le SS.LL., qualora ritengano di individuare altri servizi che possano dar luogo, *legittimamente*, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 del D.P.R. 395/95, vorranno richiedere a questo Ufficio, allegando una relazione che ne illustri dettagliatamente le modalità di svolgimento, la preventiva autorizzazione all'attribuzione dell'indennità in parola.

Tanto premesso si ritiene opportuno ribadire che perché possa legittimamente corrisondersi l'indennità di cui all'art. 9 del D.P.R. 395/95 è necessario che il personale sia impiegato, per l'intera durata del turno obbligatorio giornaliero, in uno o più servizi che diano titolo a tale compenso.

Ne consegue che al personale impiegato solo per una parte dell'orario obbligatorio giornaliero nei servizi sopra elencati (ad esempio, durante le operazioni di perquisizione mattinale, per i cambi da

rendersi nell'ora dei pasti ovvero per altre esigenze), tale indennità non compete.

Va pure ricordato che l'indennità di cui trattasi decorre dal 1° novembre 1995, è corrisposta in misura giornaliera e compete esclusivamente per la giornata (o le giornate) in cui viene effettuato il servizio dal quale tale diritto discende. Essa, inoltre, non è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 8 del più volte citato D.P.R. 395/1995 e successive modificazioni ed integrazioni (presenza qualificata) mentre, *ricorrendone i presupposti*, compete anche al personale in servizio fuori sede.

Nel precisare che ogni disposizione in materia, impartita in precedenza, *deve intendersi revocata*, si invitano le SS.LL. a voler portare la presente nota a conoscenza di tutto il personale dipendente in servizio negli istituti e servizi di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio
EMILIO DI SOMMA

CIRCOLARE n. 3455/5905 del 7 giugno 1997.

OGGETTO: Professionisti esperti di cui agli artt. 80, legge 26 luglio 1975 n. 354 e 120 regolamento di esecuzione. Conferimento degli incarichi.

Si trasmette l'unito schema di accordo individuale, in quanto, in attuazione del D.Lgs. 444/90, la gestione degli esperti di cui al IV comma art. 80 legge 354/75 e all'art. 120 D.P.R. 431/76 è stata demandata ai Provveditorati, giusta lettera circolare n. 115296/D.1 del 24 maggio 1994.

Si è reso, pertanto, necessario modificare l'accordo nelle parti ove è previsto l'intervento del Ministero e con l'occasione si è ritenuto opportuno predisporre unico schema di accordo, da utilizzare per l'espletamento delle attività degli esperti nei diversi servizi ove sono chiamati a collaborare.

È stato necessario, infine, modificare totalmente l'art. 6 dell'accordo, in quanto, le somme stanziare devono essere utilizzate soltanto per le attività rivolte alla popolazione detenuta.

Si è ritenuto, altresì, integrare l'art. 8 precisando che la convenzione può essere rinnovata per egual periodo, previa acquisizione

della disponibilità dell'esperto, da comunicare alla direzione dell'istituto due mesi prima della scadenza.

Nel rispetto di quanto sottoscritto dalle parti, l'Amministrazione si impegna a non modificare o revocare gli incarichi conferiti, salvo che per eventuali riduzioni di fondi dello stanziamento in bilancio.

I Direttori degli Istituti penitenziari, vorranno, provvedere a far sottoscrivere l'allegato nuovo schema di accordo anche agli esperti che già collaborano.

Pregasi assicurare.

Il Vice Direttore Generale
GIUSEPPE FALCONE

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESPERTO NEGLI ISTITUTI E SERVIZI PER ADULTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PREMESSO che l'art. 80 quarto comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'art. 120 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, prevedono l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di professionisti esperti in psicologia e criminologia clinica;

PREMESSO che la legge 10 ottobre 1986 n. 663 ha previsto nell'ordinamento penitenziario nuovi istituti trattamentali;

CONSIDERATO che a tal fine è necessario apprestare idonei servizi di collaborazione nelle attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento, anche in riferimento al servizio «Nuovi Giunti», (cfr. Circolari n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 e n. 3245/5695 del 16 maggio 1988) e delle attività in favore di soggetti tossicodipendenti e affetti da H.I.V. (legge 162/90 T.U. 309/90), sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

RITENUTO che è necessario determinare le modalità e i contenuti dei vari servizi psicologici e criminologici penitenziari, la durata dell'accordo, nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività di consulenza e ritenuto altresì che, in base al disposto dei citati artt. 80 quarto comma della legge 354/75, e 120 del D.P.R. 431/76, tutte le prestazioni in oggetto hanno carattere di attività libero-professionale, con esclusione di ogni rapporto di pubblico impiego per cui la liqui-

dazione periodica degli onorari resta parcellare pur se conteggiata mensilmente per semplice comodità amministrativa.

VISTO l'art. 30 della legge 395/90;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 444/92 lettera n) che affida ai Provveditorati Regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti e Servizi;

VISTA la disposizione del Provveditorato Regionale per la _____ n. _____ del _____ con il quale viene autorizzato il presente accordo;

Tra la Direzione _____ (in seguito denominata semplicemente Direzione) e il Dott. _____ Esperto in _____ (in seguito denominato professionista) si conviene quanto segue;

Art. 1

Il professionista assume l'impegno di collaborare con la Direzione nell'ambito del servizio osservazione e trattamento (o nuovi giunti o presidio sanitario per tossicodipendenti ed affetti da H.I.V.);

Art. 2

1) Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
- b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione, le direttive dell'Amministrazione Penitenziaria e le disposizioni del Regolamento interno dell'istituto;
- c) attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo che regolano il buon funzionamento del servizio, emanate dalla direzione presso la quale egli presta la sua opera;
- d) mantenere la propria opera professionale nell'ambito della materia di specialità;
- e) collaborare, secondo le indicazioni della Direzione, nelle attività di: 1) di osservazione scientifica della personalità e di trattamento o 2) del servizio «Nuovi Giunti» o 3) del Presidio Sanitario legge 162/90, che gli vengono richieste, in una prospettiva di integrazione interdisciplinare con gli operatori penitenziari;

f) fornire, per iscritto, nei limiti degli ambiti di sua competenza, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, sia con riguardo all'attività di osservazione e trattamento, relativamente alla predisposizione della relazione di sintesi, sia con riferimento al servizio «nuovi giunti» e al «presidio tossicodipendenti»;

g) osservare le prescrizioni, tenuto conto del disposto all'articolo 28 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e salvo quanto precisato dal successivo art. 3 del presente accordo circa i giorni e l'orario concordati con la Direzione nei quali svolgere la propria attività e, in particolare, per quanto attiene il servizio «Nuovi Giunti» le tabelle orarie di disponibilità delle presenze, compatibilmente con le necessità organizzative e di sicurezza dell'Istituto Penitenziario assicurando, comunque, una frequenza di accessi adeguata alle esigenze dei servizi anche di tipo urgente.

Art. 3

1) Per garantire le finalità indicate nella lettera d) del precedente art. 2, il professionista s'impegna ad espletare le prestazioni richieste per un numero di _____ ore per ogni mese dell'anno solare o per un numero di _____ ore giornaliere.

2) Dette prestazioni, in linea di massima e con l'eccezione del servizio «Nuovi Giunti» non vengono espletate nei giorni festivi.

3) Esse potranno, in ogni caso avere la durata superiore alle 8 ore giornaliere, oppure alle 10 ore giornaliere qualora la sede dell'istituto o del Servizio penitenziario disti più di 100 km dal Comune in cui il professionista risiede o qualora la sede dell'istituto o del servizio sia ubicata in un'isola (esclusa la Sardegna e la Sicilia).

Art. 4

1) L'Amministrazione penitenziaria s'impegna a non revocare l'incarico nel caso di interruzione delle prestazioni dovute a:

a) motivi di studio o familiari, previa comunicazione alla Direzione;

b) motivi di salute, con immediata comunicazione alla Direzione;

c) gravidanza e puerperio, previa comunicazione alla Direzione;

d) servizio militare.

2) L'interruzione per i motivi suddetti, che devono essere adeguatamente comprovati, non è cumulabile e non può essere supe-

riore, nell'anno di durata dell'accordo, a tre mesi complessivi per il motivo sub a) ed ai cinque per il motivo sub b).

3) Nel caso del servizio militare le prestazioni debbono riprendersi entro un mese dal congedo.

4) Il professionista può, inoltre, interrompere le prestazioni annualmente, fino ad un limite massimo di quarantacinque giorni per usufruire di un riposo in più fasi di intesa con la Direzione.

5) Non costituisce interruzione delle prestazioni il mancato rispetto del programma concordato, qualora la Direzione comunichi tempestivamente al professionista l'impossibilità di richiedere la prestazione per indisponibilità di soggetti o per gravi motivi concernenti la vita dell'istituto o del servizio.

6) Il professionista ha l'obbligo di comunicare con un anticipo di mesi uno il proprio temporaneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza.

7) Per il servizio «Nuovi Giunti» e il Presidio Sanitario tale comunicazione deve essere effettuata almeno con tre giorni di anticipo.

8) In tutte le ipotesi di interruzione su elencate, al professionista non è dovuto alcun compenso.

9) In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la Direzione e/o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente.

Art. 5

Il professionista può essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata, verifica professionale e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione Penitenziaria o da altri Enti, previo accordo con detta Amministrazione, per un numero non superiore a trenta ore retribuite nell'ambito di quelle autorizzate.

Art. 6

Il professionista s'impegna a presentare mensilmente alla Direzione la richiesta di liquidazione delle competenze, con la indicazione delle attività svolte, nonché la data e le ore delle singole prestazioni effettuate.

Qualora non esista la possibilità di controllo dell'orario delle vacanze effettuate attraverso mezzo meccanico, è data facoltà al professionista di verificare di volta in volta gli orari annotati nei registri della portineria all'atto dell'ingresso nell'istituto o nel servizio, ed all'atto dell'uscita di controfirmare il registro, allo stesso modo il professionista ha diritto al riscontro delle annotazioni orarie al termine del mese di attività espletate.

La richiesta di liquidazione, unitamente alla presentazione della fattura con il numero della partita I.V.A., deve essere datata e sottoscritta dal professionista e convalidata dalla Direzione.

La Direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.

Art. 7

La determinazione del compenso orario può essere periodicamente aggiornata in rapporto al tasso di inflazione programmato.

Ove non esistono mezzi pubblici adeguati per il trasferimento nel luogo dei lavori, il professionista può usufruire di mezzi collettivi di servizio dell'Amministrazione Penitenziaria, ove già esistenti e con esonero da responsabilità per l'Amministrazione.

Art. 8

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione, lo stesso può essere rinnovato per un egual periodo previa acquisizione della disponibilità dell'esperto da comunicare alla Direzione dell'istituto due mesi prima della scadenza.

L'Amministrazione si impegna, nel rispetto di quanto sottoscritto dalle parti, a non modificare o revocare gli incarichi conferiti, salvo che per eventuali riduzioni di fondi dello stanziamento in bilancio.

L'incarico può essere rinunciato in qualsiasi momento dal professionista, ovvero revocato dall'Amministrazione Penitenziaria per ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o Servizio penitenziario ed al regolare andamento dal servizio.

In ogni caso, la revoca dall'incarico deve essere convalidata dal Provveditorato Regionale competente ed ha efficacia solo da tale momento.

La rinuncia all'incarico, da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato, da parte della Direzione, per la riduzione o la soppressione del servizio, non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti.

Art. 9

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere inserito nell'albo degli avvocati e procuratori legali, di non essere componente del Tribunale di Sorveglianza e di non essere dipendente di ruolo nella Amministrazione Penitenziaria.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento dei Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o del Provveditorato Regionale.

Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune ed in particolare, per quel che vi attengono, le norme della legge 18 febbraio 1989, n. 56 sull'Ordinamento della professione di psicologo.

Il Professionista

Il Direttore

Lì

LETTERA CIRCOLARE Segreteria Generale n. 140760/4-2-1 Colloqui del 21 giugno 1997.

OGGETTO: Colloqui abbinati – interpretazione dell'art. 35 R.E.

Di seguito alla lettera circolare n. 572587/2-1 del 27 febbraio 1997, ad integrazione del contenuto della stessa e in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine all'oggetto ritengo opportuno chiarire che l'art. 35, comma 8 del R.E. legge 354/75 ha riconosciuto il diritto del detenuto a fruire di quattro colloqui mensili senza aggiungere

alcun'altra limitazione in ordine alla frequenza e cumulabilità degli stessi.

Al riguardo appare utile sottolineare che il nuovo testo del citato comma 8, così come sostituito dall'art. 2 D.P.R. n. 421/85, è stato introdotto per superare il precedente limite della frequenza settimanale, favorendo in tal modo la possibilità di accedere ai colloqui anche consecutivi fino a potervi comprendere la cumulabilità nella stessa giornata, compatibilmente alle esigenze organizzative intramurali e soprattutto quando quella modalità coincida con il piano trattamentale individualizzato del detenuto.

In tal senso, pertanto, invito le SS.LL. a voler interpretare ed applicare la materia in argomento.

Il Direttore Generale
MICHELE COIRO

LETTERA CIRCOLARE Segreteria Generale n. 141254/5-4 del 16 luglio 1997

OGGETTO: Partecipazione della Comunità esterna alla vita detentiva intramurale.

Nel corso degli anni il tentativo di valorizzare sempre di più i contatti con il mondo esterno nell'ambito degli elementi trattamentali di indirizzo di cui all'art. 15 L.P., ha fatto insorgere una prassi che, sommandosi alle disposizioni già vigenti rispetto al mondo del volontariato, ha reso ancora più discrezionale il potere di questa Amministrazione, spesso chiamata a confrontarsi con la complessità delle esigenze che la quotidianità penitenziaria propone.

In particolare, si richiamano le seguenti forme di partecipazione della comunità esterna:

1) visite all'istituto di tirocinanti (quali uditori giudiziari, Ufficiali dell'Arma, funzionari e dirigenti di P.S. e della Pubblica Amministrazione in genere) ovvero di studenti universitari e di scuola media, tutte comunque sostenute da un comune interesse didattico e formativo.

2) visite all'istituto di delegazioni politiche o istituzionali italiane ed estere, non disciplinate dall'art. 67 L.P.;

3) visite di associazioni e di gruppi, sostenute da un mero interesse cognitivo;

4) ingressi di soggetti (autorità politiche, amministrative, militari e religiose, associazioni) in occasione delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate all'interno degli istituti;

5) visite rivolte ai singoli detenuti, ovvero a gruppi di questi, per interviste finalizzate ad attività di ricerca;

6) visite rivolte ai detenuti da parte di giornalisti per ragioni professionali.

Si rende, pertanto, necessaria una regolamentazione della materia che riporti quella prassi nell'ambito del più ampio significato trattamentale che il legislatore ha inteso assegnare al rapporto con il mondo esterno con la particolare previsione tra l'altro degli artt. 15, 17, 18 e 78 L.P. e 27, 29, 35 e 63 Reg. Es.

A tal fine acquista particolare rilevanza il parere che il direttore dell'Istituto Penitenziario dovrà esprimere in ognuna delle suindicate ipotesi rispetto alla conciliabilità o meno dell'iniziativa:

a) con il percorso trattamentale generale dell'istituto, in relazione alla sua stessa classificazione nell'ambito dei circuiti penitenziari;

b) con il percorso trattamentale individuale dei singoli detenuti quando sia previsto il coinvolgimento diretto o indiretto di questi come ad esempio nella partecipazione a un dibattito, a uno spettacolo teatrale, a una intervista, a un sondaggio intramurale;

c) con le stesse esigenze di ordine, disciplina e sicurezza intramurali, insite in ognuna delle anzidette iniziative;

d) infine, con riferimento alla stessa posizione giuridica del detenuto che, quando non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, richiede l'autorizzazione della stessa A.G. procedente soprattutto se possono conseguire riflessi sulla attività giudiziaria e giurisdizionale: si pensi ad esempio agli effetti di una intervista se questa riguarda il fatto o il processo in corso.

Pertanto, atteso quanto sopra, non potendosi giustificare alcuna iniziativa di quel genere fuori dalle attività trattamentali, generali o individuali, vigenti all'interno di un istituto penitenziario, si dispone che ancor prima di procedere alla eventuale autorizzazione si dovrà

acquisire il parere del direttore dell'istituto nel senso accennato ai punti sub a), b), c), e d).

Questi, tuttavia, ancor prima di esprimersi dovrà tener conto del parere del gruppo di trattamento nella sua piena collegialità, in modo tale che siano adeguatamente considerati sia i riflessi trattamentali che quelli di sicurezza, d'ordine generale o individuale.

A tal proposito essenziale è l'attività istruttoria che dovrà essere assicurata a cura della Direzione dell'istituto, anche con l'ausilio delle altre Forze di Polizia ove occorra, ai fini della identificazione delle persone che accedono in istituto nonché per l'accertamento di eventuali motivi ostativi.

Con l'occasione infine, con riferimento all'art. 32 della legge 395/90, si dispone che le autorizzazioni di cui ai punti sub 1, 3, 4 e 5 siano concesse, secondo le direttive dinanzi accennate, dai Provveditori regionali, i quali avranno cura di indicare con relazione semestrale le iniziative assunte.

Il Vice Direttore Generale
GIUSEPPE FALCONE

CIRCOLARE n. 3461/5911 del 26 settembre 1997

OGGETTO: Personale del «Comparto Ministeri».

Applicazione dell'art. 3 D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e dell'art. 17 D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

Diritto allo studio.

Al fine di dare una applicazione omogenea all'istituto di cui all'oggetto, sul quale continuano a pervenire numerosi quesiti, le SS.LL. sono pregate ad attenersi alle seguenti direttive.

1. L'art. 3 D.P.R. 395/88, di approvazione del primo accordo intercompartimentale del pubblico impiego, nella parte in cui riconosce a tutti i dipendenti il diritto allo studio nella forma di concessione di permessi straordinari individuali retribuiti nella misura massima di 150 ore per la frequenza di corsi universitari, post-universitari, di scuole e istruzioni primarie, secondarie e di qualificazione professio-

nale costituisce una delle provvidenze che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare ai propri dipendenti in attuazione del diritto alla istruzione costituzionalmente garantito. Nel riferimento a valori di rango costituzionale è implicita la garanzia della più ampia libertà di determinazione del dipendente che intenda accrescere il proprio livello culturale, per cui a carico del beneficiario è configurabile soltanto l'onere di presentare all'amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti (in mancanza, viene meno il titolo ai permessi, ancorché già utilizzati).

2. Nei rilievi che precedono è implicita la conclusione che la sede degli studi — vicina o lontana che sia dal luogo di lavoro — non può minimamente condizionare il diritto alla fruizione dei permessi. Il «permesso» si sostanzia nella sospensione dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Le modalità di fruizione del permesso, pertanto, sono irrilevanti rispetto alle modalità di esecuzione di tali prestazioni. Differenti dai permessi sono le provvidenze di cui al comma 4 dello stesso art. 3 D.P.R. n. 395/1988, che si risolvono in mere agevolazioni nell'esecuzione della prestazione, concedibili solo compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Il comma 5 dell'indicato articolo, nella parte in cui dispone che «costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme delle amministrazioni di appartenenza» il conseguimento di titoli di studio o attestati professionali che implicino un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, reca implicito, ma chiaro, il principio che i permessi di studio competono anche per acquisire cognizioni che nulla hanno a che fare con la professionalità richiesta per prestare servizio nelle amministrazioni pubbliche. In questo ultimo caso, tuttavia, resta escluso che il titolo di studio o l'attestato professionale possa essere valutato come titolo di servizio. Nel caso in cui il superamento del numero massimo dei beneficiari dei permessi, corrispondente al 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno presso ciascuna Amministrazione, impone una scelta all'esito di una vera e propria procedura concorsuale tra i richiedenti. In tale evenienza verrà utilizzato quale criterio preferenziale per la selezione, l'ordine di precedenza riportato nell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

4. Qualora le richieste non superino il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, i permessi straordinari retribuiti verranno

concessi anche agli iscritti fuori corso, a coloro che preparano lo stesso esame per più di una volta o a laureati iscritti al secondo corso di laurea.

5. In merito alla modalità di fruizione, alla certificazione giustificativa e all'ammissione al beneficio, si rappresenta che, per l'esercizio del diritto allo studio, la frequenza di un corso non va intesa soltanto come presenza alle lezioni, quanto come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, in essi compresa la preparazione all'esame finale, il cui sostenimento giustifica l'assenza dal servizio e sanziona la legittimità dei permessi fruiti e delle altre agevolazioni godute dal dipendente ammesso al beneficio. Nel caso di preparazione della tesi di laurea, la connessa attività di ricerca e i necessari contatti con il relatore sono elementi validi a consentire l'ammissibilità ai benefici previsti dal D.P.R. 395/88, in quanto corrispondenti agli impegni di studio per la conclusione di un corso.

6. Compatibilmente alle esigenze di servizio, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti anche in un'unica soluzione. La fruizione dei permessi in un determinato anno solare resta in ogni caso subordinata al sostenimento dell'esame finale in data compresa nel periodo di tempo previsto dall'ordinamento scolastico o accademico per l'anno considerato. La mancata presentazione di idonea certificazione del sostenimento dell'esame finale nel termine suddetto, oltre a far considerare come aspettativa i permessi utilizzati, se non diversamente giustificati, impegna il provveditorato al recupero delle competenze fisse corrisposte al dipendente.

7. La graduatoria, annuale, dei richiedenti continuerà ad essere predisposta, a livello nazionale, da questo Ufficio, cui le richieste dovranno pervenire unitamente alla documentazione preventiva.

Si intende superata ogni precedente disposizione in contrasto con le indicazioni sopra formulate e, in particolare, la circolare n. 085129/12 del 18 agosto 1989.

Si ricorda, infine, che per il personale di cui all'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 trova applicazione l'art. 78 del D.P.R. 28 novembre 1985, n. 782.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale del Personale n. 143840/12 del 30 ottobre 1997.

OGGETTO: Obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali Coordinatori.

A seguito di quesiti posti dalle Direzioni dei Centri di Servizio Sociale, in merito alle disposizioni emanate con lettera circolare n. 177481/12. Gen del 26 luglio 1996, si ritiene utile ribadire che l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche quando l'attività è esercitata in regime di lavoro dipendente, non rinvenendosi né nella legge 84/93 né in altra fonte normativa alcuna deroga a tale dispositivo.

Al fine di dirimere ulteriori dubbi interpretativi, si chiarisce che l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale investe anche i funzionari preposti alla Direzione dei Centri di Servizio Sociale.

I Sigg. Provveditori avranno cura di effettuare i dovuti accertamenti al fine di assicurare esatto adempimento da parte del personale interessato.

In caso di eventuali omissioni lo scrivente ufficio sarà obbligato ad adottare i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio
EMILIO DI SOMMA

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento n. 551130 del 2 dicembre 1997.

OGGETTO: Nomina del difensore di fiducia da parte dei detenuti con atto ricevuto dal Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 123 c.p.p.

Com'è noto l'art. 123 c.p.p. prevede che: «l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria».

Tale ultima disposizione ha determinato problemi di carattere interpretativo riguardanti il momento dell'efficacia dell'atto di nomina del difensore di fiducia, presentato nelle forme indicate.

La Suprema Corte si è divisa in due diversi orientamenti: l'uno differisce l'efficacia dell'atto di nomina al momento della conoscenza

dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria procedente, l'altro sostiene l'immediata efficacia della nomina, avvenuta secondo le forme indicate, come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria.

Tale contrasto giurisprudenziale ha determinato l'intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite e con sentenza del 26 marzo 1997 sono stati affermati i seguenti principi di diritto.

1. L'atto di nomina del difensore di fiducia, presentato dal detenuto secondo le forme previste dall'art. 123 c.p.p., ha efficacia immediata come se fosse stato ricevuto direttamente dall'Autorità Giudiziaria destinataria.

2. La nomina deve essere comunicata con urgenza nei modi indicati dall'art. 44 n. att. c.p.p.

3. 3. L'omesso avviso al difensore, nominato secondo la procedura prevista dal citato art. 123, prima che sia disposto, dall'A.G. competente, l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., produce una nullità di carattere generale cd. «intermedia», che, se tempestivamente dedotta, comporta la declaratoria di nullità dell'atto e, conseguentemente, l'inefficacia della misura della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

Ciò posto, questa Amministrazione non può non tener conto di quanto affermato dalla Suprema Corte.

L'enunciato, che mira a dettare delle regole di carattere generale, volte ad uniformare l'orientamento giurisprudenziale, prevede un preciso onere a carico dell'Amministrazione Penitenziaria, che non può essere trascurato, soprattutto in considerazione delle gravi sanzioni procedurali e/o processuali.

In sostanza, si è voluto garantire al soggetto, privato della libertà personale, una parità di condizione rispetto all'imputato, in istato di libertà, configurando l'istituto penitenziario come una «propaggine» della cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria.

Lo stato detentivo o di internamento non può comportare limitazioni al diritto di difesa che deve essere esercitato concretamente ed esprimersi in tutte le sue articolazioni.

È ultroneo precisare che, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta ad indagini preliminari.

Conseguentemente, le Direzioni degli istituti penitenziari, nel momento in cui ricevono atto di nomina di difensore di fiducia, da parte di detenuto o internato, riguardante procedimento e/o processo penale per cui lo stesso è in attesa di giudizio, provvederanno a darne immediata comunicazione all'a.g. competente, nei modi indicati dall'art. 44 n. att. c.p.p., per i casi di speciale urgenza.

La norma non prevede precise modalità di trasmissione, rimettendo a questa Amministrazione la valutazione sull'idoneità del mezzo tecnico da utilizzare.

È evidente che, per il principio della successione delle leggi nel tempo, deve ritenersi superata la disposizione dell'art. 24 c. 4 d.p.r. 431/76, nella parte in cui prevede l'uso del telegramma.

Pertanto, tale strumento di trasmissione non può essere ritenuto l'unico idoneo a garantire, in tempi rapidi, la comunicazione dell'atto di nomina, ma costituirà uno dei mezzi di trasmissione che potrà essere utilizzato in alternativa ad altri, a discrezione delle Direzioni degli istituti penitenziari.

In linea di massima, dovrà ritenersi maggiormente adeguato l'invio a mezzo fax, che garantisce una trasmissione in tempo reale, a cui farà seguito conferma con lettera raccomandata.

Non vi è dubbio che tale procedura dovrà essere seguita per l'atto di nomina riguardante i procedimenti e/o processi penali per cui vi è titolo detentivo, in considerazione della particolare gravità delle conseguenze di un atto nullo, che può travolgere anche l'efficacia della misura cautelare.

Parimenti non può essere esclusa per i procedimenti e/o processi penali per cui non è stata adottata misura detentiva nei confronti del soggetto, ristretto in istituto penitenziario.

La S.C. ha affermato un principio di carattere generale, che mira a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in attuazione dell'art. 24 Cost.

Conseguentemente, non sono ammesse limitazioni di alcun tipo alla interpretazione letterale della norma prevista dall'art. 123 c.p.p.

Il Direttore dell'Ufficio
SALVATORE CIRIGNOTTA

CIRCOLARE n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998.

OGGETTO: Organizzazione delle sezioni di assegnazione detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. — nuove disposizioni su tale regime.

1. Com'è noto, il 21 p.v. entrerà in vigore la legge 7 gennaio 1998 n. 11, che disciplina la partecipazione al procedimento a penale a distanza e l'esame dei collaboratori di giustizia, nonché la competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Si tratta di una normativa che è senz'altro destinata — quanto meno nella sua formulazione attuale, e nell'interpretazione che appare allo stato più corretta — ad incidere profondamente sulla qualità del regime custodiale applicato nelle sezioni cui i detenuti in regime di 41-*bis* sono assegnati, soprattutto per quanto concerne il raggiungimento dei fini tipici di tale istituto.

La volontà del legislatore, secondo quanto ricostruito da attenta e diffusa giurisprudenza, è, infatti quella di *«utilizzare il regime di sospensione delle regole trattamentali non come mezzo indirizzato ad assicurare la tranquilla vita carceraria ... bensì come strumento per combattere situazioni di grave pericolo per la sicurezza collettiva...»*, ciò che appare manifesto *«laddove si esamini, da un lato, il secondo comma dell'art. 41-bis con particolare riferimento all'utilizzo della locuzione — motivi di ordine e sicurezza pubblica — nonché alla possibilità da parte del Ministro dell'Interno di sollecitare l'adozione del provvedimento di sospensione delle regole trattamentali, e, dall'altro, la diversa collocazione legislativa degli artt. 14-bis e 41-bis legge 1975/354, giacché la prima norma è inserita nel capo III, concernente le modalità di trattamento, la seconda nel capo IV, relativa al regime penitenziario»*.

2. È ben noto che due circostanze impedivano che lo strumento esplicasse concretamente le sue potenzialità di tipo interdittivo sull'esercizio di poteri d'indirizzo, gestione e controllo delle attività criminali da parte di detenuti di spicco appartenenti a consorterie mafiose:

- la continua mobilità cui i suddetti detenuti sono stati in questi anni sottoposti per motivi di giustizia;

- la diversificazione nella concreta applicazione del regime differenziato causato dalla eterogeneità degli orientamenti giurisprudenziali — alla cui ovvia legittimità non è nemmeno necessario far cenno — sulla materia.

In particolare, la prima circostanza da un lato faceva in modo che nelle sezioni che avrebbero dovuto ospitare questa categoria di detenuti non ne fossero effettivamente presenti che una percentuale stimata fra il 45 ed il 55%; dall'altro moltiplicava la possibilità di contatti, incontrollata ed incontrollabile, fra questi soggetti e fra loro ed altri: si pensi alle occasioni offerte dalla preparazione per la partenza di una traduzione, dalla gestione della traduzione medesima, dalla collocazione in celle di sicurezza presso i Tribunali, dalla permanenza nelle gabbie d'udienza dalla collocazione in istituti non sempre attrezzati — oggettivamente e soggettivamente — per la trattazione di una così delicata custodia, ecc.

Né può esser dimenticato il problema dell'attitudine all'esercizio del proprio potere criminale costantemente manifestata dall'appartenente a consorterie mafiose allorché, per motivi di giustizia, fosse detenuto sul territorio *controllato* dalla sua organizzazione; attitudine immediatamente ridimensionata allorché ristretto lontano da quei territori.

La seconda circostanza, dal canto suo, ha prodotto strane situazioni per cui, nella medesima sezione, o addirittura in celle contigue, e senza che esistessero oggettive differenze di pericolosità, due detenuti potevano subire trattamenti fra loro profondamente differenziati quanto al numero dei colloqui, a quello dei «*pacchi*», e così via.

3. Su un piano di effetti sull'istituto, ovviamente, completamente diverso si sono posti i reiterati interventi della Corte costituzionale fra il 1993 ed il 1997.

Le sentenze principali al riguardo sono quelle n. 349/93, 410/93, 351/96 e la recentissima 376/97 dell'1 ottobre-5 dicembre 1997.

Si citano alcuni passi essenziali dell'ultima sentenza pronunciata.

«L'art. 41-bis, comma 2, O.P., introdotto dal legislatore per apprestare uno strumento di intervento efficace di fronte a ben noti e pericolosi caratteri della criminalità organizzata, ha dato luogo sin dall'inizio a incertezze in sede applicativa, derivanti anche dalla sua formulazione. Questa Corte ha più volte chiarito che esso non è costituzionalmente illegittimo, in quanto sia interpretato nei sensi dalla stessa Corte precisati....».

«In particolare, questa Corte ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter dell'O.P., dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, sia sotto il profilo della esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto — nel contenuto delle misure restrittive disposte — dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli «esterni», collegati, cioè, al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per la applicazione delle misure c.d. extramurali, quanto quelli «interni», discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena».

Più oltre la sentenza citata chiarisce la lettura costituzionale che deve essere data delle esigenze di ordine e di sicurezza di cui parla la norma in questione. Tali esigenze devono essere *«essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà... Le restrizioni apportate rispetto all'ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere ... solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza; e anche di tale congruità al fine è garanzia ex post il controllo giurisdizionale attivabile sui provvedimenti ministeriali»*.

Nella sentenza 351/96 questi punti erano già stati chiariti e veniva specificato in particolare che le restrizioni non devono avere contenuto afflittivo e vessatorio. Ciò che la norma in questione non autorizza è una maggiore severità o durezza del regime penitenziario: le restrizioni saranno legittime solo se congrue rispetto alle finalità indicate.

Va ricordato che, nella stessa sentenza 351/96, si chiariva che, per valutare legittimità e congruità delle restrizioni, poteva essere utilizzato come dato di riferimento l'art. 14-*quater*, comma 4, che prevede le materie in cui non possono essere apportate restrizioni quando sia applicato il regime di sorveglianza particolare: alla normativa relativa a tale regime ha fatto costante riferimento la Corte Costituzionale per individuare le regole mancanti nell'art. 41-*bis*, comma 2.

Un altro aspetto significativo nella sentenza più recente riguarda l'illegittimità di restrizioni in materia di osservazione e trattamento. Si legge nella sentenza in questione: *«... L'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 O.P., né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso Ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare»*.

Da siffatta giurisprudenza — tesa ad assicurare le esigenze di praticabilità di un percorso di recupero e di tutela della dignità del detenuto, di qualunque gravità fossero le colpe di cui egli si fosse macchiato, in linea con la difesa di quei valori fondamentali della persona umana che

costituiscono il cardine della nostra carta costituzionale e dell'intero ordinamento — è nato dunque l'obbligo cogente, per l'amministrazione, di assicurare le condizioni perché le attività di trattamento ed osservazione potessero effettivamente esplicarsi, pena la definitiva declaratoria d'incostituzionalità dell'istituto. Ciò tanto più ove si consideri che la presenza di una non insignificante quota di detenuti sottoposti al regime diversificato fin dalla sua entrata in vigore (orsono ormai 6 anni) non consentiva più alla Corte di identificare nella temporaneità del regime medesimo l'elemento chiave della sua legittimazione.

L'amministrazione dunque, con le lettere circolari n. 531938 del 7 febbraio 1997 e 543884 del 6 febbraio 1998, ha inteso adeguare alle prescrizioni costituzionali il contenuto del regime detentivo speciale in esame.

4. La situazione così determinatasi, com'è ben noto alle SS.LL., era tale da incidere fortemente sulla sostenibilità dell'istituto, sotto i due profili della sua razionalità (trattamenti diversi senza effettiva giustificazione, severità di alcuni periodi di detenzione alternati ad improvvisi allargamenti delle maglie, ecc.) e della sua efficacia (si è vista la moltiplicazione dell'occasione di contatti, derivante anche dall'elevatissima mobilità per motivi di giustizia, destinata ad aumentare a seguito di interventi normativi e di giurisprudenza costituzionale).

L'intervento normativo ex legge 11/98 — che costituisce una solida conferma sull'identificazione dell'*intentio legis* con quella sopra indicata in apertura di questa circolare — ha inteso dare un'adeguata e forte risposta a tali problemi. È facile prevedere che, con l'effettiva concentrazione di tali detenuti nelle sedi già individuate dall'amministrazione, con l'omegeneizzazione del loro trattamento, con la fine di pendolarismi e spostamenti continui di sedi, si ridarà consistenza ad un istituto, che pareva compromesso da slabbature ed irrazionalità.

In conseguenza di tutto quanto detto, l'assoluta novità della situazione detentiva che dal 21 febbraio p.v. si verificherà nelle sezioni cui sono destinati i detenuti in regime di 41-bis impone di rideterminare le direttive di base, portando a sintesi quelle contenute nelle lettere circolari che nel tempo hanno trattato la materia.

1) per quanto concerne la permanenza all'aperto:

– nell'ambito delle sezioni destinate al regime speciale, è *consentita ai detenuti la permanenza all'aperto di 4 ore giornaliere*, di cui due nelle sale di biblioteca, palestre, ecc., al fine di consentire l'osservazione ed il trattamento.

A questo fine, i gruppi contemplati dall'art. 10, 2° co. ord. pen. dovranno essere preferibilmente costituiti da piccoli gruppi (composti, in casi particolari, quanto meno da due persone) nei limiti della compatibilità fra soggetti.

Va accuratamente evitato — a tal fine utilizzando tutte le conoscenze desumibili da qualsivoglia legittima fonte — che possano esser componenti dello stesso gruppo soggetti costituenti il vertice della medesima organizzazione, o comunque in essa inseriti; ovvero componenti di rilievo di organizzazioni operanti in alleanza fra loro, o su territori confinanti.

A tali fini, si utilizzeranno anche le compatibilità (inteso tale termine in senso ampio) desumibili dalle scelte compiute dall'A.G. nella distribuzione dei detenuti nelle *gabbie* delle aule d'udienza.

Si coglie l'occasione per richiedere ai Sigg. Direttori di rammentare al responsabile del servizio traduzioni che tali ultime scelte costituiscono oggetto dell'attività di disciplina dell'udienza, e, ai sensi dell'art. 470, vanno insindacabilmente compiute o ratificate — secondo i casi — dal Presidente della Corte o del Tribunale o dal G.U.P. ovvero, in sua assenza dal P.M.

Ovviamente, con l'entrata in vigore della già ricordata legge 11/98, con il termine «aula d'udienza» vanno anche intese le alette che con l'aula colloquiano con il sistema della multivideoconferenza; sicché sarà assicurata anche l'osservanza di qualsiasi disposizione espressa dal Giudice o dal P.M. anche per la distribuzione degli imputati fra le varie salette, ove tale osservanza sia tecnicamente e praticamente realizzabile.

Altrettanto ovviamente, anche di tali indicazioni si terrà conto nel formare i gruppi di osservazione e per l'*aria* in comune.

In ogni caso, si valuterà anche l'opportunità di disporre periodiche rotazioni nella formazione dei gruppi, con intervalli compatibili con l'efficacia di un serio periodo di osservazione.

2) per quanto concerne le attività in comune:

– *in ogni sezione destinata all'assegnazione definitiva o per ragioni sanitarie di detenuti sottoposti al regime speciale devono essere obbligatoriamente predisposte una o più sale per attività in comune di tipo culturale ricreativo e sportivo.*

L'adeguamento in questi sensi del regime detentivo trova la sua motivazione anche nel rispetto dell'esplicito dettato della giurisprudenza costituzionale.

La sala o le sale dovranno esser all'uopo attrezzate e potranno altresì contenere la biblioteca di sezione. I detenuti della sezione

potranno accedere alla sala o alle sale predette secondo i medesimi gruppi costituiti per la permanenza all'aperto, e *per due ore giornaliere* (da ricomprendersi, naturalmente, nelle quattro di cui al punto che precede).

3) per quanto concerne le attività sportive:

— anche qui, si tratta di uno degli elementi di trattamento e rieducazione esplicitamente indicati come essenziali dalla giurisprudenza costituzionale; d'altra parte va anche rilevato che l'uso di strutture sportive e lo svolgimento delle relative attività si prestano particolarmente ad eludere limitazioni nelle comunicazioni fra detenuti.

Ove all'interno della sezione non sia possibile attrezzare locali per le attività previste dall'art. 12 ord. pen., dovranno esser utilizzati locali di altre sezioni cui i detenuti sottoposti al regime speciale dovranno accedere con modalità — disciplinate con appositi ordini di servizio — tali da evitare contatti di ogni tipo con la restante popolazione detenuta.

In ogni caso, *l'uso del campo sportivo potrà esser consentito per un'ora la settimana*, da computarsi nel tempo delle attività in comune di cui al punto che precede.

Resta fermo il potere del Direttore di precludere l'esercizio di tale utilizzo a quei detenuti che abbiano manifestato tendenza a ricercare occasioni e pretesti per comunicazioni incontrollate con altri soggetti, ovvero per i quali tale preclusione sia consigliata da motivi di ordine e sicurezza dell'istituto.

4) per quanto concerne i colloqui visivi:

Tale limitazione rappresenta lo strumento essenziale con il quale viene assicurata la riduzione delle possibilità offerte al detenuto di trasmettere all'esterno le proprie determinazioni, e quindi di continuare ad esercitare il proprio potere criminale.

La fruizione dei colloqui visivi continuerà ad esser effettuata in appositi locali muniti di vetri o altre separazioni a tutta altezza, che non consentano il passaggio di oggetti di qualsiasi natura, tipo o dimensione.

Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti deve esser garantito con gli opportuni ed idonei meccanismi quali pannelli isofo-nici, microfoni, citofoni o altri idonei sistemi.

L'effettuazione dei colloqui con tale strumento, ovviamente, comporta l'opportunità di evitare incongrui eccessi nell'attività di

perquisizione dei familiari dei detenuti, che potrebbero esser intesi solo come atti meramente vessatori.

In caso di ospedalizzazione ex art. 11 ord. pen. o 17 reg. esec. ord. pen. saranno consentiti i colloqui visivi che il detenuto può effettuare; ove manchi il locale con vetro divisorio, con ordine di servizio saranno individuate le modalità atte a garantire la sicurezza ed evitare il passaggio di oggetti. In tali casi, la telefonata alternativa di cui al punto seguente, sarà consentita solo se esistano idonei meccanismi di registrazione.

Resta fermo che il numero dei colloqui visivi sarà fissato in uno o due mensili, secondo quanto stabilito negli specifici decreti di sottoposizione al regime speciale.

Per quanto concerne i colloqui visivi con i figli minori, a precisazione e parziale modifica — opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 11/98, nel frattempo intervenuta, e nelle conseguenti modifiche dell'ordinario funzionamento delle sezioni — di quanto stabilito dal p. 6 della *lettera circolare* n. 543884 del 6 febbraio 98, si dispone:

- i colloqui del detenuto in regime di 41-bis che si svolgano esclusivamente con i propri figli minori degli anni 12 potranno avvenire senza vetro divisorio, dal momento in cui saranno allestiti nelle sale colloquio idonei impianti di video-registrazione (con ovvia esclusione del sonoro);

- sempre da tale momento, nel caso di colloquio con più persone, ex art. 35, 12° co. reg. esec. ord. pen., il colloquio senza vetro divisorio sarà limitato ai soli figli minori di anni 12, e non eccederà 1/6 della durata complessiva del colloquio.

5) per quanto concerne i colloqui telefonici:

Valgono, quanto alla natura della limitazione, le osservazioni già formulate in ordine al punto che precede.

Resta fermo che *l'effettuazione della telefonata mensile con i familiari e conviventi sottoposta a registrazione*, prevista nel caso in cui il detenuto nel corso del mese non svolgerà alcun colloquio visivo, sarà *permessa con le seguenti modalità*:

- il detenuto che nei primi quindici giorni del mese non abbia svolto alcun colloquio visivo potrà, nel medesimo termine, richiedere di effettuare la telefonata;

- la telefonata avverrà nella seconda quindicina del mese, nella giornata indicata dal detenuto, sempreché fino a quel giorno non si sia svolto alcun colloquio visivo;

– dopo l'effettuazione della telefonata non potrà più esser svolto nel mese alcun colloquio visivo.

Restano altresì ferme tutte le precedenti disposizioni per quanto concerne le modalità di esecuzione delle telefonate.

6) Per quanto concerne le traduzioni:

Si richiamano e si confermano le circolari n. 418 del 16 maggio 1995 e n. 698 del 9 settembre 1995.

Si conferma in particolare che, nello spirito di quanto disposto dall'art. 78 del reg. di esec. dell'ord. pen. *nessuna attività di natura trattamentale viene effettuata durante l'esecuzione della traduzione da un istituto ad altro ovvero ad aula giudiziaria*: deve pertanto escludersi che durante la traduzione il detenuto possa usufruire di colloqui personali o telefonici, ricevere o inoltrare corrispondenza epistolare o telegrafica, partecipare a pratiche religiose.

Per quanto riguarda la limitazione delle comunicazioni, e premesso che in ogni caso *deve ritenersi vietato il trasporto cumulativo dei detenuti in regime speciale con altri a regime ordinario*, va detto che, salvo materiale impossibilità dovuta ad assenza di mezzi o personale, e salvo che la tipologia dei mezzi ed il numero delle unità di personale impiegati consentano di garantire l'assenza di comunicazioni con altri soggetti, *il detenuto dovrà esser tradotto da solo*. L'eventuale traduzione cumulativa, imposta da circostanze oggettivamente insuperabili, deve comunque esser specificamente autorizzata dal Direttore, che valuterà l'assenza sia di cause di incompatibilità, sia di motivi di sicurezza derivanti da collegamenti di natura criminale esistenti fra i detenuti da tradurre ed emergenti dagli atti. Ove si realizzino siffatte situazioni, sarà cura del Direttore interessare direttamente questo Dipartimento.

7) Per quanto concerne il sopravvitto e per quanto concerne i fornelli personali:

È fatto divieto al detenuto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall'esterno generi alimentari che secondo l'uso richiedano cottura; è consentita l'utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi nonché cibi già cotti forniti dall'Amministrazione (secondo quanto previsto dall'art. 13, 2° co. reg. esec. ord. pen.). Si richiamano, sul punto, le considerazioni contenute nella *lettera circolare* 7 febbraio 1997 cit.

8) per quanto concerne gli apparecchi radio:

I limiti sul punto sono strettamente strumentali a garantire la riduzione delle occasioni di comunicazione fra l'esterno ed i detenuti, e quindi sono destinati al raggiungimento del fine tipico dell'istituto.

Va mantenuto il *divieto per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenere apparecchi radio a modulazione di frequenza, nonché registratori a cassette o lettori di compact disk o di altro tipo.*

Si conferma che, ove non risulti possibile escludere altrimenti il sistema di modulazione di frequenza, gli apparecchi già in uso o eventualmente già acquistati nuovi devono esser sottoposti a punzonatura e periodicamente controllati per evitare manomissioni. Le disposizioni impartite sul punto vanno evidenziate nel fascicolo personale, per consentire successivi controlli nell'istituto in cui il detenuto sia successivamente trasferito.

In ogni caso, gli apparecchi consentiti continueranno ad esser scelti fra quelli di formato più ridotto e tali da non rendere possibile l'occultamento nella carcassa di oggetti proibiti o comunque pericolosi.

9) per quanto concerne i pacchi:

Vale, per la natura e le finalità di questo limite, quanto indicato al punto che precede.

Come indicato nei singoli decreti applicativi del regime speciale, i *pacchi ordinari* (cioè quelli non stagionali) possono contenere «generi ed oggetti», e quindi anche generi alimentari: i quali ultimi, peraltro, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in ciascun istituto (ferme restando le limitazioni sopra richiamate al p. 7).

Si rammenta che ove, a seguito di reclamo, il Tribunale di sorveglianza renda inefficace la limitazione relativa ai pacchi, il provvedimento non potrà riguardare se non il numero degli invii, essendo la determinazione dei generi rimessa al potere auto-organizzativo dell'amministrazione, come già detto al p. 7).

10) per quanto concerne il trattamento:

Gli operatori procedono all'esecuzione delle attività di osservazione e trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 e segg. dell'ord. pen. e dalle disposizioni della presente circolare. Gli interessati possono richiedere colloquio con gli operatori al fine di sollecitare le attività indicate o nell'ambito delle medesime.

I sigg. direttori degl'Istituti che ospitano detenuti in regime di 41-bis vorranno far conoscere, non appena possibile, le disposizioni interne emesse sulla materia.

Resta fermo quanto disposto in tema di consegna del vitto e pulizia delle sezioni dalla nota riservata n. 284/92 del 28 luglio 1992; e in tema di colloqui con i difensori dal fono dell'Ufficio centrale detenuti n. 4829 dell'1 febbraio 1993.

Ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente circolare deve ritenersi superata.

Si raccomanda di segnalare a questo Dipartimento le problematiche che dovessero insorgere per gli aspetti gestionali non disciplinati dalla presente.

In ogni caso, si vorrà confermare entro quindici giorni dal ricevimento della presente che sono state predisposte le strutture, le apparecchiature e le altre forniture idonee a dare esecuzione a quanto previsto.

La presente circolare verrà trasmessa via fax ai sigg. Direttori degl'istituti di Cuneo, Parma, Spoleto, Ascoli Piceno, Viterbo, L'Aquila, Roma Rebibbia, Napoli Secondigliano e Pisa; con i quali sarà entro il mese di marzo organizzata riunione presso questo Dipartimento al fine di uniformare il trattamento, chiarire eventuali dubbi interpretativi e colmare eventuali lacune.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento
n. 548830 del 25 marzo 1998.

OGGETTO: Assistenti volontari – Procedure per il conferimento ed il rinnovo degli incarichi ex art. 78 O.P.

Il rilevante contributo assicurato dal volontariato negli ultimi anni, manifestatosi nella preziosa collaborazione offerta agli istituti penitenziari e ai centri di servizio sociale per adulti nella organizzazione delle attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta o in esecuzione esterna, dimostra l'attenzione sempre crescente che la

società civile pone all'istituzione detentiva e ai problemi della esecuzione penale in genere.

Ne deriva la necessità di favorire un sempre più stretto legame tra le strutture dell'Amministrazione penitenziaria ed il volontariato che svolge l'importante ruolo di raccordo tra istituzioni e territorio.

A distanza di oltre venti anni dalla entrata in vigore della legge 354/75, considerato l'andamento più che positivo dell'attività svolta dagli assistenti volontari, si ritiene giunto il momento di procedere all'individuazione di nuove e più snelle procedure autorizzative, onde evitare quelle lungaggini burocratiche e quei ritardi che hanno notevolmente favorito — da parte di coloro che sono interessati a partecipare all'azione rieducativa — il ricorso, anche improprio, alla autorizzazione all'ingresso in istituto ai sensi dell'art. 17 O.P.

È importante, intatti, che gli assistenti volontari possano inserirsi, a pieno titolo, nei piani trattamentali previsti dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale per adulti con la certezza di una continuità di collaborazione che è il presupposto imprescindibile per garantire il migliore svolgimento della attività che a loro fanno capo.

Non vi è dubbio che i decreti delegati di attuazione della legge n. 395/90 di «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», ed in particolare il D.L.vo 30 ottobre 1992 n. 444, riguardante il decentramento di attribuzioni, configurino un impegno preciso dei Provveditorati regionali per il coordinamento e l'impulso, nell'ambito dei rispettivi distretti, delle diverse attività culturali, formative e lavorative con le quali si realizza in concreto il trattamento penitenziario.

In tale contesto si collocano anche le iniziative ed i programmi predisposti dai singoli assistenti volontari, o dalle associazioni di volontariato, d'intesa con le direzioni degli istituti e dei centri.

È quindi necessario che i Provveditorati intervengano attivamente nel settore con l'assunzione di maggiori responsabilità al fine di garantire un apporto del volontariato che assuma caratteristiche di funzionalità ed organicità.

Mentre ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 O.P., 107 Reg. Es. O.P. e 10 D.L.vo 30 ottobre 1992 n. 444 non può che permanere la competenza di questo Dipartimento all'emanazione dei decreti di nomina e di revoca degli assistenti volontari, nonché dei duplicati delle tessere (in caso di smarrimento o deterioramento), si ritiene opportuno, invece, ridefinire la procedura del rinnovo dell'autorizzazione già concessa ai sensi del 1° comma dell'art. 78 dell'O.P.

Tale procedura deve necessariamente essere più snella rispetto a quella prevista per la nomina, anche per dare senso e contenuto alla

distinzione terminologica operata dal Legislatore, e può essere affidata ai Sigg. Provveditori regionali (nello spirito di decentramento che informa le disposizioni degli artt. 32 della legge 395/90 e 1 del D.L.vo 30 ottobre 1992 n. 444) tenuto conto che lo specifico dettato dell'art. 10 dello stesso D.L.vo riserva solo alla procedura di nomina una diversificazione tra l'organo che cura l'istruttoria e l'organo deputato ad emettere il provvedimento finale.

Pertanto, a far data dal 1° aprile 1998, la procedura di rinnovo annuale dei decreti di nomina degli assistenti volontari sarà curata dai Sigg. Provveditori regionali secondo le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del parere del direttore sulla domanda di rinnovo, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 2) richiesta di aggiornati certificati dei casellario giudiziale e dei carichi pendenti, qualora quelli agli atti risalgano ad epoca anteriore ai precedenti tre anni.

I Sigg. Direttori degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale per adulti, dalla data di ricevimento della presente, trasmetteranno le domande di rinnovo dei decreti di nomina direttamente al competente Provveditorato regionale.

Nel caso in cui i sigg. Provveditori Regionali non ritenessero di procedere al rinnovo annuale, ne comunicheranno i motivi a questo Dipartimento per i provvedimenti definitivi.

Inoltre, nell'ipotesi in cui un assistente volontario, già autorizzato a frequentare un istituto o centro, chieda di poter estendere la propria attività ex art. 78 O.P. ad altri istituti o ad altri centri di servizio sociale del distretto, i Sigg. Provveditori dovranno inoltrare la tessera dell'interessato, insieme alla consueta documentazione, presso questo Ufficio Centrale che provvederà alle integrazioni necessarie.

Si è avuto altresì modo di constatare come, di frequente, si sia verificato che uno stesso volontario operante presso più istituti o centri, per rinnovare l'incarico ex art. 78 O.P. abbia dovuto produrre più volte la medesima documentazione con conseguente dispendio di tempo per l'interessato e per la stessa Amministrazione.

In tali casi, l'interessato potrà avanzare un'istanza cumulativa, da presentare in originale (sia l'istanza che i documenti), in una sola delle strutture penitenziarie o di servizio sociale in cui è impegnato, e in copia nelle altre, indicando, comunque, nell'istanza stessa, presso quale struttura sarà consegnato l'originale.

La relazione sull'attività svolta sarà, invece, stilata dall'interessato separatamente per ciascun istituto o centro e quindi costituirà un allegato diverso per ognuna delle sedi indicate nell'istanza cumulativa.

Si raccomanda infine, ai Sigg. Provveditori regionali, sempre nell'ambito dell'attività di impulso e collegamento che caratterizza la propria competenza, di voler sensibilizzare opportunamente, nelle varie sedi, le associazioni di volontariato, perché estendano o incrementino il loro intervento anche ai centri di servizio sociale per tutte quelle iniziative, a vantaggio dei detenuti in misura alternativa, che necessitano di stretto collegamento con gli enti pubblici e le componenti sociali attive sul territorio.

Resta ferma, per quanto non previsto dalla presente, ogni altra disposizione fino ad ora impartita.

Al fine di aversi un quadro aggiornato della presenza di volontari nei vari distretti, i Sigg. Provveditori regionali vorranno redigere e tenere aggiornato un elenco con i nominativi di tutti i volontari ex art. 78 O.P. nonché di tutte le Associazioni di volontariato operanti nel distretto di propria competenza — indicando eventualmente se vi siano al loro interno assistenti volontari ex art. 78 O.P. — e di inoltrarlo a questo Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si confida nella più ampia collaborazione.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

LETTERA CIRCOLARE Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento
n. 564696/Inc.Gen. del 31 marzo 1998

OGGETTO: Legge 6 marzo 1998, n. 40 – Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – articoli 32 e 33 Disposizioni in materia sanitaria.

Gli articoli 32 e 33 della legge 6 marzo 1998 n. 40 dettano disposizioni in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri rispettivamente iscritti e non iscritti al servizio sanitario nazionale.

Ai fini di una corretta informazione alla popolazione detenuta straniera, (nonché agli operatori dell'area sanitaria degli istituti penitenziari) sulle prestazioni erogabili direttamente dal Servizio sanita-

rio nazionale (SSN) quali ricoveri ospedalieri, visite ambulatoriali, diagnostica strumentale e di laboratorio, interventi di profilassi e terapie di medicina specialistica si riassumono le seguenti norme.

ASSISTENZA PER GLI STRANIERI ISCRITTI AL S.S.N.

SOGGETTI aventi diritto all'assistenza

a) Stranieri in regola con i permessi di soggiorno per attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o iscritti alle liste di collocamento;

b) Stranieri in regola con i permessi di soggiorno o che ne abbiano chiesto il rinnovo per motivi di lavoro autonomo o subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa di adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;

c) Stranieri familiari a carico di soggetti di cui ai punti a) e b);

d) Stranieri in regola con i permessi di soggiorno non rientranti nelle categorie a), b) e c) che abbiano stipulato una polizza assicurativa contro le malattie valida sul territorio nazionale o si siano volontariamente iscritti al SSN con versamento della prevista contribuzione annuale forfettaria;

e) Stranieri familiari a carico a cui si estenda la polizza assicurativa o l'iscrizione al SSN di cui al punto d);

f) Stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o regolarmente soggiornanti collocati alla pari volontariamente iscritti al SSN con versamento della prevista contribuzione annuale forfettaria (sono esclusi i familiari di tali soggetti).

Gli stranieri iscritti nella forma obbligatoria o volontaria al Servizio sanitario nazionale hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo (Ticket per la compartecipazione alla spesa per visite specialistiche ed indagini di diagnostica strumentale o di laboratorio).

ASSISTENZA PER GLI STRANIERI NON ISCRITTI AL S.S.N.

Diritto all'assistenza del SSN per le seguenti prestazioni.

1. cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;

2. medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva in particolare per:

2.a) tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;

2.b) tutela della salute del minore in esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo (bambini di età inferiore a tre anni tenuti da madri straniere detenute);

2.c) vaccinazioni previste da campagne di prevenzione collettiva;

2.d) interventi di profilassi internazionale;

2.e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 il cittadino straniero, qualora privo di risorse economiche sufficienti, è comunque tenuto a versare al SSN le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni e trattamento con i cittadini italiani.

L'onere per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali è posto a carico del Ministero dell'Interno.

Gli oneri per le diverse prestazioni di cui ai punti 1 e 2 effettuate nei confronti di stranieri non iscritti al SSN privi di risorse economiche sufficienti sono posti al carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Pertanto non potrà essere richiesta all'Amministrazione penitenziaria alcuna anticipazione o compensazione della spesa sostenuta o delle quote di compartecipazione alla spesa stessa (ticket) dovute da cittadini stranieri detenuti o internati.

PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO

I cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale sono tenuti a corrispondere, per le prestazioni diverse erogate dalle Aziende sanitarie locali, le tariffe determinate dalle regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 8 (commi 5 e 7) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Sono fatte salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

Si assicurì.

Il Vice Direttore dell'Ufficio
FRANCESCO PATRONE

LETTERA CIRCOLARE Segreteria Generale n.148339/4-1 del 21
aprile 1998.

OGGETTO: Regime penitenziario – L'isolamento.

È stato possibile verificare che in alcuni istituti penitenziari è invalsa la consuetudine di usare il reparto e l'istituto dell'isolamento in modo difforme dalla disciplina dettata dall'art. 33 della legge 354/75 che consente quella misura esclusivamente per motivi giudiziari, sanitari e disciplinari. In questi casi, va ricordato che la relativa competenza appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria, al sanitario, al Consiglio di Disciplina e al direttore dell'istituto limitatamente all'ipotesi dell'isolamento precauzionale.

Al contrario, non sono rari i casi in cui quel reparto o quell'istituto invece risultano essere utilizzati per altre finalità ovvero in modo difforme dalla vigente normativa, quali:

A) ISOLAMENTO PRECAUZIONALE

È stato possibile accertare che il ricorso a tale procedura ha perduto il carattere dell'eccezionalità essendo oramai molto diffusa, in sostituzione dello strumento ordinario disciplinato dall'art. 39 L.P. e per di più con modalità difformi rispetto a quelle sancite dallo stesso art. 73 Reg. Es..

Infatti, il più delle volte, mancano i presupposti dell'assoluta urgenza determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini ovvero ancora in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto. Peraltro, quel provvedimento precauzionale molto spesso sfugge alla valutazione del direttore dell'Istituto che, pur

avendone la diretta ed esclusiva competenza, si limita a ratificare l'iniziativa di altri in attesa della convocazione del Consiglio di Disciplina che, a conferma di una prassi distorta, coincide con analoga frequenza con il termine massimo precauzionale ovvero con la durata della corrispondente automatica sanzione disciplinare.

È di chiara evidenza quanto quella prassi contraddica la natura eccezionale non solo di quel provvedimento precauzionale ma anche della stessa sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune: infatti, la competenza, in questi casi, rispettivamente del direttore e del Consiglio di Disciplina rafforza tale interpretazione, poiché indica quanto il legislatore abbia voluto sottolineare l'importanza di quel provvedimento e l'eccezionalità che lo deve caratterizzare, soprattutto per gli effetti spesso incontrollabili che ne conseguono sul piano psico-fisico.

Infine, sempre a tal proposito, non si comprendono le ragioni per le quali la sanzione disciplinare di cui all'art. 39, comma 1, n° 5 L.P. e l'isolamento precauzionale ai sensi dell'art. 73 Reg. Es., non possano essere consumati all'interno della stessa cella di assegnazione, quando questa sia ad uso singolo e soprattutto se il percorso trattamentale avviato lo suggerisca.

B) SCIOPERO DELLA FAME

Già con nota del 4 marzo 1997 n. 13875 si è avuto modo di denunciare un impiego illegittimo di quell'istituto quando il detenuto dichiara di iniziare lo sciopero della fame.

Si ribadisce che lo sciopero della fame è una libera scelta dell'individuo e come tale è espressione della libertà personale che non può essere compromessa dallo status di detenuto rientrando, tra l'altro, quella particolare ipotesi, nella disciplina della legge 833/78 che all'art. 33 detta le norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

È stato già detto che tale prassi si presta all'interpretazione che si tratti più di un tentativo di dissuasione che di una reale attività di sostegno e di controllo psicosanitario che è inverosimile poter assicurare proprio nella sezione ove si è potuto accertare che si verificano non di rado i casi più gravi di autolesionismo e persino di suicidio.

Si confermano, pertanto, a tal proposito le innumerevoli disposizioni dettate da questo Dipartimento sul tema della vita e della incolumità personale (v. per tutte la circolare n. 3233/5683 del 30 dicem-

bre 1987) che suggeriscono, ove e quando si rendano necessarie iniziative in tal senso da parte della Direzione e dell'Istituto penitenziario, il trasferimento del detenuto nel reparto infermeria ovvero in altra analoga sezione, purché si assicuri insieme alla sorveglianza sanitaria anche una adeguata attività di sostegno psicologico e trattamento che, sapendo integrare quella particolarmente discreta del personale custodialistico, sia in grado di prevenire ogni possibilità di ricorso a più gravi comportamenti autolesivi.

C) RIENTRO DAL PERMESSO

Diventa sempre più frequente da parte di alcune direzioni trattenere nel reparto isolamento per uno o più giorni anche i detenuti al rientro dal permesso attraverso una interpretazione ultronea della norma, incompatibile con le finalità dell'istituto che vanno in ogni caso ricomprese nel più ampio obiettivo costituzionale della umanizzazione del trattamento penitenziario.

D) INGRESSO DI NUOVI GIUNTI

Analoghi eccessi si rilevano laddove quel reparto venga utilizzato quale «sezione transito» per i detenuti nuovi giunti, in attesa di prima assegnazione, soprattutto se si tiene conto che il reparto isolamento per sua natura manca di un arredo adeguato non solo all'interno della cella ma anche della stessa sezione ove la concezione del tempo e dello spazio è volutamente contratta.

E) DIVIETI DI INCONTRO

Un altro caso di applicazione errata si ravvisa nella consuetudine di assegnare in quel reparto detenuti che denunciano divieti di incontro con la restante popolazione detenuta per condizioni personali ovvero per ragioni detentive e/o processuali. In tali occasioni quei detenuti sono trattenuti presso le sezioni isolamento anche per molto tempo in condizioni di gravissimo disagio fisico e psicologico e conseguente esposizione a rischio suicida serio ed attuale, poiché per una obiettiva difficoltà di gestione sul territorio nazionale a volte le segnalazioni che provengono dagli stessi istituti in tal senso non trovano immediato riscontro: *a tale*

riguardo, pertanto, per agevolarne l'inserimento nei circuiti è utile che presso ogni Provveditorato siano individuati uno o più istituti ove sia possibile assegnarli immediatamente in apposite sezioni senza che alcuna iniziativa di gestione e trattamentale sia preclusa.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sul significato della presente e sulle conseguenti iniziative da intraprendere volte a riportare l'utilizzazione del reparto e dell'istituto dell'isolamento ai soli casi prefissati dal legislatore e, nell'ambito di questi, ai casi non altrimenti gestibili.

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno assunte sul tema.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

CIRCOLARE n. 3476/5926 del 2 giugno 1998.

OGGETTO: Disposizioni riguardanti il «Registro delle visite, osservazioni e proposte del Sanitario» – Mod. 99 (Carceri) – alla luce delle raccomandazioni del CPT (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti).

Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), in uno dei suoi rapporti redatti a seguito delle varie visite effettuate in Italia, nell'esprimere l'avviso che i servizi sanitari degli istituti penitenziari italiani possano contribuire a prevenire gli atti di violenza contro le persone detenute, ha accolto favorevolmente il metodo seguito nei predetti istituti italiani riguardo ai detenuti nuovi giunti e, al fine di ottimizzare il potenziale offerto dal sistema del «registro 99», ha raccomandato che:

– «il dossier elaborato in seguito all'esame sanitario di un detenuto nuovo giunto contenga:

1) un rendiconto delle dichiarazioni fatte dalla persona interessata in rapporto con l'esame sanitario (comprendente la sua descrizione del suo stato di salute e qualunque dichiarazione di maltrattamenti);

- 2) un estratto completo delle constatazioni sanitarie obbiettive;
- 3) le conclusioni del medico alla luce dei punti 1) e 2);

– quando il medico osserva tracce di violenza che lo autorizzano a pensare che potrebbero risultare da maltrattamenti, la questione venga portata all'attenzione di un magistrato della Procura competente».

Allo scopo di aderire alla raccomandazione di cui sopra, si impartiscono, di seguito, le disposizioni e le istruzioni ritenute necessarie per una migliore e puntuale attuazione delle norme vigenti in materia.

Come è noto, l'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario, al quinto comma, dispone che «All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalla richiesta degli interessati».

Il primo comma dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione, poi, nella seconda parte, dispone che «Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo».

Nella penultima parte della circolare n. 3245/5695 del 16 maggio 1988, contenente «Chiarimenti relativi all'applicazione della circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1985 (istituzione e riorganizzazione del servizio nuovi giunti)», si è ulteriormente precisato che «... la visita medica d'ingresso dovrà avvenire subito dopo le formalità di immatricolazione, secondo la lettera e lo spirito della normativa in materia ...».

Il documento ufficiale nel quale il sanitario dell'istituto deve annotare le eventuali malattie fisiche o psichiche del detenuto o dell'internato è, come è noto, il «Mod. 99 (Carceri)», denominato «Registro delle visite, osservazioni e proposte del sanitario». In tale registro, devono essere riportati il giorno e l'ora della visita, il cognome ed il nome del soggetto visitato, le osservazioni e le proposte formulate dal sanitario, nonché le disposizioni e le osservazioni del Direttore dell'istituto.

Premesso quanto sopra, il sanitario dell'istituto, ove, nel corso della visita di primo ingresso accerti che il detenuto o internato presenta lesioni, ha l'obbligo di trascrivere nel predetto Registro Mod. 99, in aggiunta all'esito obiettivo della visita effettuata, quanto il soggetto visitato dovesse dichiarare in merito alle circostanze in cui

ha subito la violenza ed in merito alle persone che l'hanno, o che ritiene che l'abbiano, commessa, e deve, altresì esprimere la propria valutazione sulla compatibilità o meno delle lesioni riscontrate con le relative cause dichiarate dall'interessato.

In tutti i casi di lesioni riscontrate all'atto dell'ingresso in istituto, le annotazioni eseguite dal sanitario nel registro Mod. 99 devono essere inviate immediatamente dal Direttore dell'istituto all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, unitamente a tutte le possibili ulteriori informazioni e notizie utili fornite dal personale che ha ricevuto il soggetto in carcere e di quello che ha eventualmente assistito alla visita medica o al rilascio delle dichiarazioni del detenuto o internato.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il personale di custodia, di richiedere tempestivamente l'intervento del sanitario qualora il soggetto condotto in carcere presenti lesioni oppure segni di presunti atti di violenza o di maltrattamento.

I Signori Direttori degli istituti penitenziari sono pregati di voler comunicare le disposizioni contenute nella presente circolare al personale sanitario, a quello parasanitario, agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonché agli altri operatori penitenziari che hanno contatti con i detenuti o internati all'atto del loro ingresso in istituto.

Si prega di voler assicurare l'adempimento.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

CIRCOLARE n. 3478 /5928 dell'8 luglio 1998.

OGGETTO: Trasmissione circolare relativa a riordino e chiarimento dei regime dei colloqui e corrispondenza telefonica.

Si trasmette la circolare indicata in oggetto.

La stessa ha vari fini:

- quello di superamento e semplificazione di alcuni problemi di recente insorti sulla identificazione delle persone ammesse a colloqui con i detenuti;
- quello di compiere una ricognizione delle regole operanti in materia e di raccogliere in modo da evitare difformità applicative, che potevano verificarsi in presenza del sovrapporsi nel corso degli

anni di indicazioni numerose e non sempre omogenee da parte degli Uffici centrali;

– quello di favorire un rapporto migliore dei detenuti con l'ambiente esterno e, in particolare, con quello familiare.

I Signori Provveditori Regionali vorranno, poi, curare la formazione, in ogni sede regionale e per l'intero territorio di loro competenza, di un nucleo di sostegno relativo alla concreta applicazione della circolare e ai possibili problemi applicativi della stessa. Tale nucleo sarà composto da un funzionario di direzione, da un educatore, da un'assistente sociale e da un appartenente alla Polizia penitenziaria, scelti da ogni Provveditore, con riguardo alla preparazione professionale, tra il personale operante negli istituti.

Tale nucleo riferirà al Provveditore per i possibili interventi dello stesso. L'attività del nucleo non sarà continuativa e sarà svolta, consentendo ai componenti lo svolgimento delle loro ordinarie funzioni.

È intenzione di questa Direzione Generale di riunire al più presto i Provveditori Generali in merito agli eventuali problemi applicativi che insorgano in materia.

Ossequi.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

CIRCOLARE IN MATERIA DI COLLOQUI E CORRISPONDENZA TELEFONICA

Com'è noto, l'ordinamento penitenziario, in ossequio a principi e diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari e sociali dei detenuti (contatti con la famiglia e rapporti con il mondo esterno).

Accade però che, nonostante il quadro normativo e le numerose disposizioni emanate nel tempo tese ad agevolare il mantenimento dei rapporti in questione e nonostante alcune situazioni felici, nella maggior parte degli istituti penitenziari, le naturali ed inevitabili limitazioni dovute alla detenzione, si aggiungono, nelle prassi quotidiane, a limitazioni di ordine interpretativo, strutturale ed organizzativo.

Quasi sempre, quindi, le limitazioni indicate condizionano così negativamente le relazioni affettive dei detenuti da arrivare a snaturare la loro funzione.

Occorre, perciò, prestare fondamentale attenzione agli spazi concreti, nell'ambito dei quali quel sistema di relazioni si esprime, riservando particolare favore ai rapporti con la famiglia, il cui valore, tra l'altro, nel percorso di recupero sociale, è certamente insostituibile. In ragione di ciò le SS.LL. sono sollecitate ad utilizzare in maniera piena e positiva gli ampi margini di discrezionalità previsti dalla normativa che regola la materia, applicando in senso estensivo gli artt. 18 e 35, soprattutto laddove le relative previsioni siano inserite nei programmi di trattamento.

Sono, di conseguenza, sollecitate a creare, all'interno dei singoli istituti, le migliori condizioni possibili di svolgimento dei colloqui in termini di modalità, tempi e luoghi.

Al fine di agevolare l'esercizio della discrezionalità nel senso indicato, si forniscono, quali linee-guida, alcuni criteri interpretativi ed indirizzi operativi.

I SOGGETTI LEGITTIMATI

A) *I congiunti e i familiari.*

Ai sensi dell'art. 18 ord. pen., i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici; successivamente, viene precisato che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Lo stesso regolamento di esecuzione prevede altre disposizioni particolari a favore dei congiunti e dei conviventi, relativamente ai presupposti dei colloqui, alla durata, in materia di corrispondenza telefonica ed in materia di ricompense.

Né la legge sull'ordinamento penitenziario né il regolamento di esecuzione precisano tuttavia quale sia il significato da attribuire ai termini congiunti e familiari; secondo la dottrina prevalente, pur dovendosi intendere con il termine congiunti le persone legate da rapporto di parentela o di affinità e con il termine familiari i congiunti conviventi, la legge ed il regolamento utilizzano promiscuamente le due espressioni con accezioni sostanzialmente equivalenti.

Questa Amministrazione ha di conseguenza e costantemente ritenuto i due termini equivalenti, assimilandoli però alla diversa espressione prossimi congiunti, contenuta nell'art. 307 c.p. (circ. Ufficio Studi n. 2656/5109 15 gennaio 1980).

Come è noto, quest'ultima norma prevede che agli effetti della legge penale s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti, con esclusione degli affini quando sia morto il coniuge e non vi sia prole. In tal senso, secondo la richiamata circolare, la qualità di congiunto può essere attribuita anche alle persone la cui posizione sia sostanzialmente assimilabile a quella di prossimo congiunto (ad esempio posizioni derivanti da vincoli di adozione o di affinità anche quando il coniuge sia deceduto senza prole).

La nozione di congiunto o familiare accolta finora non può tuttavia ritenersi esaustiva: essa da un lato appare eccessivamente restrittiva, limitando senza alcuna apparente ragione la comune accezione dei termini de quibus nonostante la chiara lettera del richiamato art. 307 c.p., che espressamente circoscrive la propria applicabilità alla sola legge penale e che la giurisprudenza pacificamente ritiene insuscettibile di applicazione analogica; sotto un ulteriore profilo, la interpretazione che si censura non tiene conto del fatto che il legislatore del 1975, se avesse voluto, avrebbe ben potuto richiamare manifestis verbis l'art. 307 cp. o utilizzare esplicitamente l'espressione prossimi congiunti, come previsto dall'art. 100 reg. 1931.

Non è di aiuto poi per l'interpretazione del termine familiare il richiamo alla famiglia anagrafica, secondo la nozione descritta dall'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune), dal momento che resterebbero esclusi dalla corrispondenza telefonica i familiari non conviventi (ad esempio i genitori o i fratelli).

Giova quindi soffermarsi sullo stesso concetto di famiglia, così come si è andato evolvendo in termini più sociologici che giuridici, dal momento che le reciproche relazioni, che costituiscono la famiglia, si sottopongono con difficoltà agli schemi delle discipline giuridiche. Non esiste infatti, un preciso concetto giuridico di famiglia, che valga anche a determinare l'ambito dei suoi componenti.

Data l'integrazione di elementi sociali, culturali ed affettivi che si osserva nella famiglia, questa riveste il carattere di istituzione e rappresenta in genere il nucleo di maggior condensazione dei sistemi di parentela. In senso sociologico quindi si può dire che la famiglia sia un gruppo sociale o unità fondamentale dell'organizzazione sociale, caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione economica e dalla riproduzione.

Nel linguaggio comune, infatti, c'è un aspetto più vasto che comprende tutti coloro che sono legati da vincolo di parentela o di coniugio e anche i figli naturali, gli adottivi e gli affiliati.

Tutto sembra condurre, come si è visto, alla completa equivalenza dei termini congiunti e familiari, utilizzati indifferentemente, nell'ordinamento penitenziario, per indicare l'esistenza di un rapporto di parentela. Tale rapporto, tenuto conto della volontà del legislatore di agevolare i rapporti con tutte le persone che abbiano particolari vincoli con il soggetto, va inteso in senso lato, comprendente i soggetti legati da una *affectio familiaris* equiparabile alle categorie civilistiche dei parenti (in linea retta o collaterale) e degli affini; andrebbero quindi considerati congiunti o familiari, agli effetti della normativa penitenziaria, oltre al coniuge, le persone fra loro legate da vincoli di parentela o di affinità, entro i limiti indicati dal codice civile (sesto grado di parentela o affinità); art. 74 cod. civ..

Si ritiene tuttavia più opportuno, al fine di evitare un eccessivo ampliamento — di fatto — del novero dei soggetti legittimati, attenuare le conseguenze derivanti dall'applicazione del predetto criterio civilistico: in tal senso, saranno ritenuti immediatamente legittimati i parenti e gli affini entro il quarto grado (secondo l'*esemplificazione* riportata nella seguente tabella), mentre i parenti e gli affini di quinto e sesto grado saranno considerati alla stregua delle altre persone estranee alla famiglia.

Nei loro confronti, tuttavia, la discrezionalità sull'ammissione ai colloqui sarà utilizzata con criterio di maggior favore; i relativi accertamenti potranno essere effettuati a mezzo delle forze di pubblica sicurezza (nei casi — in corso di definizione — in cui è previsto di poter ricorrere a tale intervento) o a mezzo di verifica da parte dei centri di servizio sociale per adulti territorialmente competenti.

Con esclusivo riferimento ai detenuti di maggiore pericolosità sociale — desunta da dati oggettivi ed attuali quali la restrizione in una sezione da *alta sicurezza* o la sottoposizione al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. —, sembra invece più opportuno limitare l'immediata legittimazione ai primi tre gradi di parentela e di affinità.

La morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio non incidono sulla legittimazione in questione.

B) *I conviventi.*

Per quanto riguarda poi il concetto di «conviventi» occorre chiarire e ribadire che per «conviventi», dal punto di vista giuridico, non possono che intendersi le persone che coabitavano col detenuto

prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (*more uxorio*, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro *alla pari*, etc ...).

C) Applicabilità della legge 15/1968

Per quanto concerne l'accertamento dello stato di parentela e di convivenza, si è più volte posto il quesito se i vincoli di parentela (in senso lato) o la situazione di convivenza legittimanti il colloquio, la corrispondenza telefonica e le visite ai detenuti ed agli internati possano essere attestati mediante ricorso alle disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme).

Com'è noto, la predetta legge ha introdotto la possibilità di comprovare alcuni fatti giuridicamente rilevanti (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, godimento dei diritti politici, nascita del figlio, decesso del coniuge, ecc.) mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte innanzi a determinate autorità — fra cui i funzionari competenti a ricevere le dichiarazioni — con le modalità indicate dell'art. 20 della legge medesima.

GRADO	PARENTI	AFFINI
Primo	genitori, figli	suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge
Secondo	nonni, nipoti <i>ex filio</i> (figli di figli), fratelli, sorelle	nonni e nipoti <i>ex filio</i> del coniuge, coniuge di nonni o nipoti <i>ex filio</i> , cognati
Terzo	bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>ex fratre</i> (figli di fratelli o sorelle)	bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>ex fratre</i>
Quarto	cugini <i>di primo grado</i> (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti <i>ex fratre</i>	cugini <i>di primo grado</i> del coniuge, coniuge di cugini <i>di primo grado</i> , prozii del coniuge, coniuge dei prozii, coniuge di figli di nipoti <i>ex fratre</i> , figli di nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge
Quinto	nipoti (figli di cugini di primo grado), figli di prozii	nipoti del coniuge, coniuge di nipoti, figli di prozii del coniuge, coniuge di figli di prozii
Sesto	cugini di secondo grado (figli di cugini di primo grado dei genitori)	coniuge di cugini di secondo grado, cugini di secondo grado del coniuge

Analogamente, i fatti, gli stati o le qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'osservanza delle stesse modalità.

Con circolare esplicativa del 21 ottobre 1968, la Presidenza del Consiglio dei Ministri invitava le amministrazioni riceventi le dichiarazioni ad adottare i provvedimenti richiesti unicamente sulla base delle dette dichiarazioni, «... *salvo che ritenga di provvedere di ufficio ad accertarne preventivamente la veridicità; ... di tale facoltà dovrà farsi uso se ed in quanto ricorrano, in relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare, validi e seri motivi...*».

Ne seguì la sostanziale disapplicazione della legge 15/1968 da parte dell'amministrazione penitenziaria, al pari di quasi tutte le pubbliche amministrazioni.

Con parere dell'Ufficio Studi del 23 maggio 1989, l'amministrazione penitenziaria ebbe a precisare che l'autorizzazione al colloquio non può non essere considerato un provvedimento di particolare delicatezza, come tale legittimante l'adozione delle cautele di cui al menzionato passo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A distanza di brevissimo tempo, tuttavia, il medesimo Ufficio con nota del 28 settembre 1989, nel riepilogare la materia disciplinata dalla L. 15/1968, precisava che il timore di possibili abusi non poteva eludere dall'applicare una normativa in vigore, e che legittimati a rendere dichiarazioni sostitutive devono intendersi:

- i detenuti imputati;
- i detenuti in espiazione di pena;
- i familiari, congiunti o conviventi di un detenuto;
- i detenuti colpiti da interdizione legale (non esplicando quest'ultima influenza alcuna sui diritti personali).

Con la circolare Miacel n. 11/96 del 23 luglio 1996 in materia di anagrafe, il Ministero dell'interno, rilevato che la certificazione anagrafica non ha la funzione di attribuire pubblicità e certezza a fatti e relazioni giuridiche, ma solo di rispecchiare la composizione della famiglia anagrafica (cioè un insieme di persone — unite o meno da vincoli di coniugio o di parentela — coabitanti nella medesima unità immobiliare), e prendendo spunto dall'esigenza di tutelare la riservatezza di persone legate ad altre da rapporti adottivi o di mero fatto, disponeva che nel rilascio delle certificazioni anagrafiche di stato di famiglia dovessero essere omesse le indicazioni relative alle relazioni di parentela.

Precisava inoltre che anche le amministrazioni penitenziarie avrebbero dovuto fare ricorso alle dichiarazioni sostitutive dei certificati, omettendo di richiedere ai familiari dei detenuti il «certificato di figliolanza».

Dopo vari e vani tentativi di intesa con l'amministrazione dell'interno, questa amministrazione, con nota del Direttore Generale n. 544994 in data 23 febbraio 1998, invitava i direttori degli istituti penitenziari:

- a richiedere in assenza di documentazione utile, l'autocertificazione ai sensi dell'art. 2 legge 15/1968 in ordine al rapporto di parentela tra detenuti e familiari;
- ad effettuare controlli a campione sull'effettiva esistenza dei rapporti di parentela attestati, ove vi sia serio sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni.

Naturalmente, i controlli a campione dovranno essere effettuati successivamente all'ammissione al colloquio, vanificandosi, in caso contrario, l'effetto semplificativo voluto dalla legge 15/1968, e ferma restando la rilevanza penale delle false attestazioni; soltanto nelle ipotesi di serio e motivato sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni, i controlli dovranno essere effettuati in via preventiva.

La soluzione adottata se certamente non risolve tutti i problemi connessi alla certezza della corretta applicazione della legge (è ovvio che un controllo successivo non potrà far venir meno gli effetti di atti illegittimamente compiuti), pare tuttavia la più aderente allo spirito della legge 15/1968 e la più corretta sotto il profilo sistematico.

Sembra tuttavia opportuno mantenere — al di là dei casi di serio sospetto sulla veridicità delle dichiarazioni — la possibilità di adottare in casi particolari le cautele descritte nel citato passo della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1968. In tal senso e con esclusivo riferimento ai detenuti di maggiore pericolosità sociale — desunta da dati oggettivi ed attuali quali la restrizione in una sezione da alta sicurezza o la sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. —, le direzioni degli istituti penitenziari dovranno richiedere ai detenuti o ai congiunti da ammettere al colloquio (se convinti) l'esibizione di certificazioni riportanti l'esatta indicazione dei legami intercorrenti tra i componenti della famiglia anagrafica.

Infatti lo stesso Ministero dell'interno (circolare Miacel 3/97 del 20 gennaio 1997) espressamente riconosce la possibilità per l'interessato di richiedere, ove ricorrano particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica, il rila-

scio di apposita certificazione (cosiddetto *certificato integrale o storico di famiglia*). Nel caso di specie, tale necessità deve ritenersi integrata dalla sussistenza di peculiari esigenze di sicurezza in relazione alla qualificazione soggettiva dei detenuti interessati, da ritenersi particolarmente pericolosi.

È ovvio che per i rapporti di parentela o affinità non rientranti nel concetto di famiglia anagrafica (come sopra delineato) e non altrimenti comprovabili mediante diretta certificazione, dovrà necessariamente farsi ricorso alle dichiarazioni sostitutive, attivando se del caso gli opportuni controlli.

In ordine alla questione concernente la legittimazione dei detenuti stranieri al rilascio delle dichiarazioni sostitutive, questa amministrazione ha nel passato più volte ribadito il divieto di applicabilità delle norme di cui alla legge 15/1968 ai detenuti stranieri, precisando che tale divieto non doveva considerarsi limitato ai soli detenuti extracomunitari, ma si estendeva anche a quelli appartenenti alla Comunità europea.

Tale orientamento, tuttavia, deve essere disatteso, urtando contro recenti ed inequivoci dati normativi.

Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento di attuazione della legge 15/1968), nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 15/1968 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Ai sensi dell'art. 2 legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, partecipa alla vita pubblica locale e gli è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere validi motivi di ordine giuridico per negare allo straniero (quantomeno a quello appartenente alla Comunità europea ed a quello extracomunitario regolarmente soggiornante) la possibilità di produrre dichiarazioni ai sensi degli artt. 2 e 4 legge cit.

Per quanto concerne lo straniero extracomunitario irregolare, da un lato occorre non svalutare il divieto di discriminazioni trattamentali imposto dall'art. 2/2 ord. pen., tenuto conto che ai sensi dell'art. 15 ord. pen. l'agevolazione dei rapporti con la famiglia è uno

degli elementi del trattamento; dall'altro, la *irregolarità* della posizione dello straniero con riferimento all'assenza di legittimazione all'ingresso o alla permanenza all'interno del territorio dello Stato, viene ad essere in un certo senso sanata dall'obbligatorietà della permanenza in carcere sino alla vigenza di legittimo titolo detentivo, tanto che il volontario allontanamento dall'istituto penitenziario integra il reato di evasione.

Appare pertanto opportuno prevedere che ove ricorrano ragioni di urgenza che non consentano di attendere la risposta dell'autorità consolare del paese di origine — cui dovrà necessariamente e preventivamente essere inviata con procedure urgenti la relativa richiesta di accertamenti, e che dovrà se del caso essere sollecitata al riguardo dalle direzioni — o di organi pubblici preposti all'assistenza degli stranieri, anche lo straniero extracomunitario irregolare potrà essere ammesso alla dichiarazione sostitutiva nei casi in cui detta formalità risultasse indispensabile per garantire al detenuto la concreta partecipazione a tutte le opportunità trattamentali su un piano di sostanziale parità con le altre persone ristrette.

D) Le persone diverse dai congiunti e conviventi.

A proposito di «convivenza», poi, non va sottaciuto, che spesso tale strumento viene formalmente utilizzato per poter mantenere relazioni affettive valide, ma non normativamente rilevanti, attesa la difficoltà ad avere colloqui con persone diverse dai congiunti e conviventi.

Occorre a tal proposito rammentare che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui non solo con i congiunti, ma anche con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18 ord. pen.). Presupposto per la concessione di questi colloqui è la sussistenza dei «ragionevoli motivi» (art. 35 reg. esecuz.).

Non appare superfluo rammentare che, nell'esercizio del suo delicato potere discrezionale riguardo ai colloqui in questione e quindi alla valutazione circa la sussistenza o meno dei ragionevoli motivi, il direttore, quando competente, avrà cura di conciliare con equilibrio i legittimi interessi dei detenuti e degli internati ai rapporti con il mondo esterno anche ai fini della loro risocializzazione, con la esigenza di evitare che attraverso tali colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti o rapporti con persone appartenenti o comunque legate ad organizzazioni od ambienti criminali; a tal fine provvederà ad assumere le necessarie informazioni che mettano in grado di decidere adeguatamente sulle richieste avanzate.

L'individuazione, poi, dei ragionevoli motivi, in relazione alle situazioni personali dei singoli soggetti, tanto più se considerate nei programmi di trattamento o comunque conosciute e valutate dagli operatori, può essere la più varia possibile, ma sicuramente riferibile alle relazioni affettive, di studio, di lavoro.

È appena il caso di accennare, quanto alle relazioni affettive, che andranno salvaguardati e tutelati i rapporti costruttivi e strutturati, la sussistenza dei quali, potrà essere accertata avvalendosi dell'opera dei Centri di Servizio Sociale, competenti, tra l'altro, si rammenta, ad effettuare gli opportuni interventi qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato e più in generale a mantenere, migliorare e ristabilire le relazioni dei soggetti con la famiglia.

Questo spazio di azione doverosa da parte degli operatori, previsto dall'art. 28 della legge non è stato, nelle prassi, molto agito; esso andrebbe invece riscoperto, e valorizzato, poiché sembra indicare una attività degli operatori, con la collaborazione dei detenuti e delle loro famiglie, di vera e propria mediazione familiare.

Particolare favore, si diceva poi, va accordato ai colloqui di studio e di lavoro, nonché ai colloqui concernenti gli operatori socio-sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali rispetto ai detenuti od agli internati già seguiti prima dell'ingresso in istituto purché essi abbiano lo scopo di mantenere la continuità dell'intervento, nell'ambito dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti, ed infine ai colloqui con i rappresentanti delle comunità terapeutiche, qualora il loro ingresso non sia altrimenti legittimato (intervento istituzionale, autorizzazione ex artt. 17 e 78).

Nei casi indicati le SS.LL. sono non solo legittimate, ma sollecitate a considerare, quei motivi, quali circostanze eccezionali per poter concedere colloqui anche fuori dei limiti stabiliti dall'art. 35 Reg. esecuz. (colloqui cosiddetti straordinari). La possibilità infatti, prevista dalla stessa normativa, di concedere colloqui al di là dei quattro mensili e dei due cosiddetti «premiali» ai soggetti gravemente infermi o quando ricorrano eccezionali circostanze, non è di frequente applicata.

A riguardo di tale norma, vi è da rilevare:

1) la situazione di grave infermità in cui il detenuto si trova deve essere costantemente tenuta presente e consigliare la concessione di tali speciali colloqui;

2) quanto alla individuazione delle «eccezionali circostanze», che pure consigliano la concessione in questione:

– per un verso, le stesse possono essere identificate in specifici eventi di rilevante significato e gravità che tocchino il detenuto o i suoi congiunti o conviventi;

– per altro verso, le stesse si configurano anche in situazioni critiche e difficili, non riconducibili ad un singolo evento, concernenti anche queste il detenuto o i suoi familiari e conviventi, alle quali può essere riconosciuta rilevanza, ai fini che qui interessano, in particolare quando le stesse siano segnalate dal programma di trattamento e dai suoi aggiornamenti ed in questi si proponga il ricorso ai colloqui straordinari come mezzo di superamento e di alleggerimento di quelle situazioni critiche e difficili.

Va naturalmente inteso che non sono da considerare colloqui, ma interventi istituzionali a tutti gli effetti, non solo quelli compiuti dagli operatori penitenziari nello svolgimento della loro funzione, ma anche quelli compiuti dai rappresentanti della comunità esterna, delle Regioni, degli Enti Locali e di altre istituzioni con le quali si interagisce. Basti pensare, ad esempio, agli interventi degli operatori dei SERT, nonché delle comunità terapeutiche e le strutture di recupero sociale di cui agli artt. 114, 115 e 116 D.P.R. 309/90, se collegate con gli stessi SERT; in tale contesto va sicuramente considerato intervento istituzionale il colloquio del prefetto o di un suo delegato previsto dall'art. 75 comma 6 del già citato D.P.R.

FREQUENZA E TEMPI

Quanto poi alla frequenza e ai tempi di svolgimento dei colloqui si chiarisce ancora una volta che, come già espresso con la circolare n. 140760/4-2-1 del 21 giugno 1997 l'art. 35, comma 8 del Reg. esecuz. ha riconosciuto il diritto del detenuto a fruire di quattro colloqui mensili senza aggiungere alcun'altra limitazione in ordine alla frequenza e cumulabilità degli stessi.

Al riguardo appare utile sottolineare, ancora una volta, che il nuovo testo del citato comma 8, così come sostituito dall'art. 2 D.P.R. n. 421/85, è stato introdotto per superare il precedente limite della frequenza settimanale, favorendo in tal modo la possibilità di accedere ai colloqui anche consecutivi fino a potervi comprendere la cumulabilità nella stessa giornata, compatibilmente alle esigenze

organizzative, e soprattutto quando quella modalità coincida con il piano trattamentale individualizzato del detenuto.

Va naturalmente inteso che la cumulabilità dei colloqui non va confusa con la possibilità prevista di prolungare la durata del colloquio in considerazione di eccezionali circostanze.

Sarà poi necessario che si compia ogni sforzo per verificare nel concreto, la praticabilità di un ampliamento della fascia oraria dei colloqui, garantendo che essi possano essere svolti, nei giorni previsti, anche al pomeriggio (fino alle 19.00) e/o nei giorni festivi.

È di tutta evidenza che a tal fine le SS.LL. avranno cura che il servizio dei colloqui sia articolato in maniera tale da temperare le finalità trattamentali con le esigenze operative del personale. Sarà opportuno quindi sensibilizzare quest'ultimo sui principi ordinamentali e sui fini istituzionali, anche nella consapevolezza dei riflessi positivi che una diversa articolazione oraria dei colloqui produrrà non solo nei confronti dell'utenza (i detenuti e i famigliari non perderanno giornate lavorative, né i figli giornate di scuola, potranno essere meglio seguite le attività trattamentali organizzate, ecc..) ma anche nei confronti del clima generale di vivibilità all'interno dell'istituto, con riflessi per lo stesso personale che vi opera.

LE MODALITÀ

La norma consente anche ampi spazi di discrezionalità circa i luoghi di svolgimento dei colloqui — il 5° comma infatti dell'art. 35 reg. esecuz. recita «I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o di sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia».

Le SS.LL. sono pertanto fortemente sensibilizzate a reperire apposite sale o spazi, sia all'interno che all'esterno (cosiddette «aree verdi») nei quali far svolgere i colloqui in maniera più confortevole ed adeguata di quanto non sia possibile nelle ordinarie sale colloqui.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a considerare che la norma prevede semplicemente, per consentire l'utilizzazione di sale diverse, la sussistenza del requisito degli speciali motivi, tra i quali sicuramente, senza precludere gli infiniti altri possibili, rientrano alcune condi-

zioni sia con riguardo al visitatore che con riguardo al detenuto (età, particolari stati emotivi, eventi familiari positivi o negativi, ecc. ...).

Quanto poi allo svolgimento dei colloqui nelle cosiddette «aree verdi», va sottolineata la circostanza che, nella quasi totalità dei casi, questi spazi, ove esistenti, sono utilizzati, esclusivamente per i colloqui con i figli minori. Va rammentato invece che la norma prevede, quale unica limitazione, la sussistenza di motivi ostativi di disciplina, ordine, e sicurezza. Non vi è quindi alcuna ragione ordinamentale che impedisca lo sviluppo del sistema delle aree verdi quale modalità generalizzata di svolgimento dei colloqui e che veda la partecipazione di tutto il nucleo familiare o di altre persone che abbiano un vincolo significativo.

È però di tutta evidenza che ove le limitazioni poste non siano di ordine culturale, ma strutturale e/o organizzativo, l'età dei figli minori, ma anche quella ad esempio dei genitori anziani, debba essere considerata quale situazione da privilegiare.

Anche le disposizioni, che nel tempo sono state emanate circa il limite massimo di età, da considerare favorevolmente, per il figlio minore, hanno inteso garantire proprio il rapporto privilegiato almeno fino alla preadolescenza dei figli minorenni.

Si ritiene, proprio in considerazione di assenza di motivi ordinamentali, che nulla vieti che tale rapporto privilegiato, ove le situazioni lo consentano, possa essere favorito per un arco di tempo più ampio e cioè fino alla maggiore età.

È indubbio però che, in presenza di situazioni non ottimali, vada in primo luogo salvaguardato il rapporto bambino-genitore, non solo nella prospettiva dei diritti di quest'ultimo, ma anche e soprattutto nella prospettiva dei diritti del bambino, anche se questa prospettiva non viene chiaramente esplicitata dalla norma. La tutela dei diritti dei figli minori, sembra passare infatti, nel nostro ordinamento, attraverso la tutela dei diritti dei detenuti.

Nonostante sia consapevolezza acquisita l'importanza vitale e determinante della presenza dei genitori per lo sviluppo psico-psichico e sociale del bambino, l'assenza, la carenza e la scarsa qualità dei rapporti con i genitori detenuti è di tutta evidenza. Tutto ciò poi può essere aggravato dalla circostanza che vi sia la detenzione contemporanea dei due genitori, o che il genitore detenuto sia il solo.

Così, problemi quali l'esclusione sociale, sentimenti di deprivazione crescente, di abbandono e di rifiuto sono poi accentuati dalle note pessime condizioni nelle quali vengono effettuati i colloqui in carcere, spesso concepite senza tenere conto della delicata sensibilità infantile.

È più che mai invece necessario ed urgente che i bisogni di questa particolare fascia di bambini sia presa in forte considerazione, dal momento che la società che si evolve permanentemente, i cambiamenti nella struttura del nucleo familiare, il gran numero di famiglie con un solo genitore, formano un contesto che aumenta la possibilità di un bambino il cui genitore è detenuto di trovarsi svantaggiato e di vedere limitati i propri diritti.

Il problema dei figli rinvia inevitabilmente alla problematica della detenzione femminile, in quanto quel problema, rappresenta per le donne detenute la cesura più tradizionale e scontata e contemporaneamente più inquietante e critica. Con questa particolare attenzione da dare alla specificità della condizione femminile, non si vuole disconoscere la perdita che attraversa la detenzione maschile rispetto al diritto alla paternità spesso non sufficientemente esercitato, diritto speculare a quello del bambino ad avere come punto di riferimento le due figure genitoriali, come simbolo del «maschile, e del femminile».

Va naturalmente inteso che le modalità privilegiate di questi colloqui, che fanno riferimento essenzialmente al rispetto della condizione del visitatore, non sono da inquadrare nelle visite previste come ricompensa (art. 71 reg. esecuz.).

L'istituto della visita, va ricordato, potrebbe invece trovare una più frequente applicazione, quale esercizio, anche in positivo, di una potestà disciplinare tesa a stimolare il senso di responsabilità del detenuto, contribuendo così a considerare concretamente la disciplina, l'ordine e la sicurezza quale condizione per il raggiungimento delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati.

Si intendono infine favorire ed incentivare quei qualificati momenti di aggregazione, realizzati sperimentalmente in alcune realtà, tra i detenuti ed il proprio nucleo familiare, ed organizzati durante alcune festività o ricorrenze o durante manifestazioni significative dal punto di vista trattamentale.

LA CORRISPONDENZA TELEFONICA

Quanto alla corrispondenza telefonica, in considerazione del fatto che la stessa può essere autorizzata con i familiari o con le persone conviventi in assenza di colloqui da almeno quindici giorni, sembra doversi intendere che trattasi di una modalità di comunicazione, se non della modalità di comunicazione elettiva per coloro che non effet-

tuano colloqui visivi con i familiari per motivi prevalentemente di lontananza.

Che in ogni caso esista il *favor familiae* è confermato dal fatto che la corrispondenza telefonica se diretta a persone estranee al nucleo familiare, «può essere considerata solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza» (art. 37/4 reg. esecuz.).

In tale ottica, la corrispondenza telefonica deve intendersi integrativa della corrispondenza epistolare e sostitutiva dei colloqui soprattutto per la popolazione detenuta straniera, che con difficoltà intrattiene contatti con i familiari e conviventi.

Attesi peraltro i lunghi tempi di attesa connessi all'accertamento dei vincoli di parentela esistenti tra il detenuto ed il soggetto con il quale autorizzare il contatto telefonico, da effettuarsi per il tramite delle autorità consolari o di organi pubblici preposti, dovranno essere adottate — come già affermato — le modalità autocertificative e di controllo successivo previste per l'effettuazione dei colloqui visivi, consentendo inoltre, in similitudine di quanto avviene per questi ultimi, l'abbinamento di due o più telefonate (tenuto conto delle *premiali*), al fine di rendere il contatto telefonico un momento significativo di rapporto del detenuto con il familiare e non una mera, sintetica comunicazione.

Com'è noto, l'attuale normativa non prevede l'ascolto e la registrazione delle telefonate dei detenuti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4-*bis* ord. pen., salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria; in ogni caso, la riservatezza della conversazione telefonica deve comunque essere tutelata anche da interferenze e disturbi che potrebbero verificarsi in assenza di idonee strutture ove effettuare le telefonate stesse.

Pertanto le SS.LL. dovranno provvedere all'installazione di cabine o *campane* telefoniche in spazi o locali prossimi ai luoghi di pernottamento dei detenuti, al riparo da rumori e confusione.

È inoltre da favorirsi l'effettuazione delle telefonate in teleselezione, internazionali ed intercontinentali nelle fasce di minor costo (dopo le ore 18.00).

CONTINUITÀ DELLE VALUTAZIONI E DECISIONI DEGLI ISTITUTI IN MATERIA

Uno degli scopi del presente documento è l'uniformità dell'applicazione delle regole in tutti gli istituti. Questi non sono tanti sistemi distinti, ma appartengono ad un unico sistema, che ha delle regole

generali che valgono in tutti (salve ovviamente le disposizioni regolamentari specifiche ad ogni istituto, ma anch'esse riferibili ad un quadro generale uniforme).

Sotto tale profilo è bene sottolineare con chiarezza che il trasferimento di detenuti da uno ad altro istituto non deve comportare in alcun modo una modifica del regime dei colloqui e delle telefonate (di competenza dell'amministrazione penitenziaria), che deve restare quello in atto nell'istituto di provenienza. Le valutazioni espresse in questo sono valutazioni che provengono da organi penitenziari, appartenenti, si ripete, allo stesso sistema penitenziario cui appartiene l'istituto di arrivo.

Tali principi portano ad una prima conclusione con riferimento alle autorizzazioni a colloqui e telefonate operanti nell'istituto di provenienza: le stesse devono restare ferme anche in quello di nuova assegnazione, salvo che la direzione di questo non rilevi, con intervento motivato, l'erroneità delle concessioni precedenti.

Gli stessi principi devono valere anche in materia di concessioni premiali ex art. 35, 9° comma. reg. esecuz. Al riguardo, va chiarito che l'osservazione (del gruppo di osservazione o dei soli organi direttivi, in mancanza della prima) non ricomincia in ogni istituto, ma prosegue e si deve necessariamente legare a quella precedente.

Da ciò si traggono alcune indicazioni specifiche:

a) le concessioni premiali disposte dall'istituto da cui il detenuto viene trasferito devono restare ferme nell'istituto in cui viene trasferito;

b) se sia stata disposta la sospensione del beneficio premiale in materia, lo stesso riprenderà alla scadenza del termine previsto per la sospensione.

Per vero, il 9° comma dell'art. 35 del regolamento di esecuzione prevede soltanto il provvedimento di concessione del trattamento premiale, ma non regola l'eventuale venire meno dello stesso per il venire meno delle condotte che hanno giustificato quel trattamento favorevole.

Sembra quindi doveroso, sempre al fine di rendere omogeneo il regime in proposito in tutti gli istituti, dare le seguenti indicazioni:

1) Quando siano segnalati problemi comportamentali del detenuto, si deve, innanzitutto, valutare se gli stessi siano tali da far venire meno il giudizio positivo che ha determinato la concessione premiale: giudizio basato sulla regolarità della condotta e sulla partecipazione del detenuto all'attività di osservazione e trattamento svolta nei suoi confronti: sotto tale profilo, è possibile che vi siano irregolarità

comportamentali particolarmente modeste e non significative, che non rendano necessario il venire meno dei provvedimenti premiali.

2) Quando, invece, si è in presenza di un comportamento irregolare significativo, si ritiene che, in conformità di una prassi assai diffusa, si debba procedere alla sospensione dei benefici premiali in questione. Il provvedimento di sospensione, sempre in riferimento a prassi applicative comuni, deve indicare il periodo di tempo entro il quale i benefici sono sospesi. Tal periodo deve essere specificato e non può essere lasciato alla totale discrezionalità delle direzioni. Lo stesso può essere definito tra un limite minimo ed un limite massimo: il limite minimo può essere indicato in un mese (periodo sul quale è calcolata la concessione); il limite massimo può essere indicato in tre mesi. Al termine del periodo di sospensione, se non risultino controindicazioni emerse nel periodo di sospensione, la concessione del regime premiale può riprendere il suo corso.

3) Se la condotta irregolare risulta, però, particolarmente grave, si deve ritenere corretta la revoca della concessione. La nuova concessione dovrà ripartire da una nuova valutazione del soggetto, che faccia ritenere nuovamente configurate le condizioni previste per la prima concessione.

Al termine di tali indicazioni ed a conferma e riepilogo di quanto già indicato nei singoli punti, si deve sottolineare che gli istituti aventi carattere di premialità non devono essere revocati, sospesi o comunque limitati secondo rigidi automatismi legati all'inflizione di sanzioni disciplinari o alla commissione di fatti astrattamente ipotizzabili come reato, al di fuori di una valutazione complessiva del percorso trattamentale in atto.

* * *

È da considerare superata ogni disposizione precedentemente emanata in contrasto con gli indirizzi espressi.

Si vuole, con le linee guida appena tracciate richiamare l'attenzione sugli ampi margini di discrezionalità che la normativa penitenziaria prevede in materia di colloqui, corrispondenza telefonica e rapporti con la famiglia, discrezionalità a volte male esercitata o per nulla esercitata.

Si vuole incoraggiare e sollecitare ogni possibile intervento teso a rendere concretamente agibili le migliori condizioni nell'ambito delle quali si possa esprimere il sistema di relazioni affettive dei detenuti e degli internati.

Pur nella consapevolezza che la realizzazione di quanto indicato sarà di non facile attuazione negli istituti sovraffollati o dotati di strutture anguste, si è certi che molti progressi potranno essere compiuti e che proprio i progressi della umanizzazione di questa parte del trattamento possono aprire la strada per quel miglioramento più generale e complessivo della qualità del regime detentivo, ampiamente auspicato.

Si confida nella sensibilità e nella collaborazione delle SS.LL. perché, attraverso gli interventi promossi, possa avere inizio quel percorso di ritorno alla legge di riforma penitenziaria e di realizzazione della stessa, di cui già si è discusso presso le sedi dei Signori Provveditori Regionali che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vorranno svolgere una vigorosa e sostenuta azione propulsiva e di verifica dell'attuazione di quanto indicato. Questo Dipartimento, fornirà, per sostenere tale azione, ogni possibile supporto.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

CIRCOLARE n. 3479/5929 del 9 luglio 1998.

OGGETTO: Raggruppamenti e separazioni dei detenuti e degli internati.

Circuito degli istituti o sezioni di istituto di alta sicurezza.

Circuito degli istituti o sezioni di istituto con elevato indice di vigilanza.

Detenuti per reati diversi da quelli di cui all'art. 4-bis comma 1° parte 1° dell'Ord. Pen., ma ritenuti, ai soli fini della gestione penitenziaria, come appartenenti, gravitanti o comunque legati alla criminalità organizzata.

QUADRO NORMATIVO

Appare utile premettere quale sia il quadro normativo che impone raggruppamenti o separazioni di detenuti o internati, peraltro costituente il presupposto delle circolari e delle altre direttive che

nel tempo hanno riguardato il regime penitenziario, le diversificazioni trattamentali, i c.d. circuiti penitenziari.

A norma dell'articolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato, o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento».

Il successivo articolo 14 dispone poi che «il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione».

In attuazione della predetta norma, gli articoli 31 e 32 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431) prevedono che «Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentono raggruppamenti limitati di soggetti. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal numero 3) dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenzia-

rie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso».

«I detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

L'articolo 48 dell'Ordinamento Penitenziario prevede poi (comma secondo) che i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà siano assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

Tutte le citate disposizioni — ed invero anche quelle concernenti la differenziazione degli istituti (articoli 59-65 Ordinamento Penitenziario e articoli 97-99 Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) discendono dal principio della individualizzazione del trattamento e dall'altro dell'opportunità del raggruppamento per categorie dei detenuti e degli internati.

Tali principi peraltro giustificano le separazioni insite nell'applicazione del regime di sorveglianza particolare contemplato dall'articolo 14-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario (si veda in proposito anche il comma nono dell'articolo 32-*bis* Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) e del regime speciale di cui al comma secondo dell'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario.

* * *

CIRCUITO ALTA SICUREZZA

Con la circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 e successive modifiche e integrazioni sono stati disciplinati in modo dettagliato tre circuiti penitenziari intesi alla distribuzione dei detenuti per categorie omogenee.

Il circuito penitenziario di primo livello ossia di alta sicurezza è stato destinato in linea di massima ai detenuti imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 c.p. e 74 T.U. n. 309/1990. La differenziazione di tali soggetti dagli altri trova ragione nella pericolosità degli stessi connessa al tipo di reato ed alla capacità di proselitismo o sopraffazione ed inoltre nella caratteristica ad essi comune di essere esclusi dalle misure alternative e dai benefici penitenziari (eccezion fatta per la liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 4-*bis* comma primo parte prima dell'Ord. Pen.

Il circuito prevede la rigorosa separazione dagli altri detenuti di quelli in esso inseriti, l'uso di strutture sicure dal punto di vista edilizio e, quanto più possibile, dal punto di vista degli apparati e dispositivi elettronici e meccanici, il massimo della sicurezza dal punto di vista della gestione soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza.

La citata circolare ha previsto che per i detenuti di primo livello tutte le legittime attività penitenziarie (come i passeggi, i colloqui, i momenti di socialità, le attività scolastiche, di formazione professionale, lavorative, religiose, ricreative, sportive) devono svolgersi all'interno della sezione intesa come l'insieme della zona strettamente detentiva e di quella direttamente connessa, e che i detenuti medesimi non occupino o utilizzino altre parti dell'istituto in modo da evitare che essi incontrino o possano incontrare detenuti di altro livello.

Nel ribadire la validità, anche sul piano trattamentale, della differenziazione in questione, deve tuttavia prendersi atto che l'inopportunità di incontri con detenuti di altro livello, essendo tesa come si è detto ad evitare proselitismi o sopraffazioni, in caso di necessità può essere derogata per momenti del tutto occasionali; in tale ottica, e proprio perché le esigenze sono chiaramente diverse da quelle che vuole assicurare l'art. 41-*bis* comma 2° Ord. Pen., già l'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento ha emanato direttiva con la quale si consente che in caso di necessità possa disporsi la traduzione congiunta di detenuti appartenenti a diversi livelli, purché, non sottoposti al regime speciale di cui al citato art. 41-*bis*; allo stesso modo per particolari ricorrenze o speciali manifestazioni è stata autorizzata la presenza congiunta di detenuti di livelli diversi.

Confermate tutte le altre disposizioni riguardanti il primo livello contenute nella circolare n. 3359/5809 dei 21 aprile 1993, possono a questo punto formularsi le seguenti precisazioni:

1. Fermo restando il rispetto e la garanzia assoluti della sicurezza dell'ordine e della disciplina, qualora gli istituti o le sezioni di istituto di primo livello non siano stati ancora dotati di quanto occorra per lo svolgimento delle attività trattamentali all'interno degli spazi detentivi riservati al primo livello stesso, non può naturalmente procedersi alla soppressione o alla non previsione di quelle attività trattamentali che risultino congrue al circuito, né la mancanza di idonee strutture infrasezionali può portare allo svolgi-

mento di attività trattamentali in luogo o contesto non idoneo o non appropriato. In tali casi, nel rispetto del divieto di contatti dei detenuti di primo livello con altri detenuti, e secondo il prudente apprezzamento dei Sigg. Direttori, alcune attività trattamentali potranno essere effettuate anche fuori dalle zone detentive riservate al primo livello. Ci si riferisce in particolare all'uso dei locali per i corsi professionali, della cappella o del campo sportivo, strutture che spesso sono uniche per tutto l'istituto.

2. La necessità che il circuito di primo livello non comporti un calo dell'attenzione trattamentale nei confronti dei detenuti in esso inseriti, impone non solo che vengano attivate tutte quelle attività atte a rendere possibile l'opera di rieducazione, e ciò al di là e a prescindere dalle preclusioni sancite dall'art. 4-*bis* Ord. Pen., ma che venga, come per qualsiasi altro detenuto, attentamente seguito il percorso di partecipazione o meno dei soggetti di primo livello all'opera di rieducazione, sicché sia prontamente valutato dai Sigg. Direttori se ricorrano le condizioni per adottare il provvedimento motivato con cui è disposto il passaggio a sezione detentiva non di primo livello, secondo la possibilità offerta con le integrazioni alla circolare n. 3359/5809, di cui alla nota n. 115882 dell'8 giugno 1993. Attenzione particolare dovrà aversi per il caso in cui il detenuto, nelle ipotesi individuate dalla Corte Costituzionale, goda di permessi premio pur espianando pene per reato c.d. associativo.

* * *

Appare inoltre opportuno fornire alcune direttive utili alla concreta gestione del circuito di alta sicurezza:

A) continuerà ad essere cura dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento procedere all'indicazione (c.d. classificazione) del gruppo criminale di appartenenza per tutti i detenuti imputati o condannati per i reati di cui agli artt. 416-*bis* e 630 cod. pen. e 74 D.P.R. 309/90. L'indicazione sarà desunta dagli atti dell'autorità giudiziaria con cui si contesta, si imputa o si accerta taluno dei reati anzidetti, ma potrà essere modificata in dipendenza del contenuto di specifiche informazioni trasmesse da organi di polizia giudiziaria. Tali informazioni, per essere prese in considerazione dovranno provenire da interlocutori qualificati operanti a livello centrale o almeno interprovinciale, specializzati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nel settore della criminalità organizzata ed

individuabili nei servizi previsti dall'art. 12 della legge n. 203/1991 di conversione del D.L. n. 152/1991.

B) Diverso è il caso dei delitti commessi con l'aggravante specifica consistente nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero nell'agire al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. 416-bis (art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203).

In tali ipotesi è proprio la contestata o riconosciuta aggravante ad escludere l'inserimento organico del soggetto nel gruppo criminale.

Va, di conseguenza, escluso di regola l'inserimento nel circuito di alta sicurezza di detenuti per delitti aggravati dalla circostanza in questione: tale inserimento comporterebbe inevitabilmente il pericolo di consolidamento del rapporto — fino a quel momento non organico — tra detenuto e gruppo criminale organizzato senza contare che in molti casi l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 si concreta nel mero millantare, da parte dell'agente, legami mafiosi per aumentare il potenziale intimidatorio della propria condotta.

I detenuti in argomento (fatto salvo l'inserimento nei circuiti A.S. o ad elevato indice di vigilanza in casi eccezionali e secondo valutazioni che prescindono dalla aggravante predetta) vanno pertanto inseriti nel circuito di media sicurezza.

Le direzioni degli istituti interessati, rilevata la contestazione, l'imputazione o la condanna per delitto aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991, provvederanno a formalizzare sul fascicolo del detenuto l'indicazione del gruppo criminale all'agevolazione della cui attività era diretta la condotta dell'agente secondo le risultanze giudiziarie, e ne daranno comunicazione al sovraordinato Provveditorato regionale e all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento perché tali organi possano procedere ad analoghe annotazioni, utili per tutte le valutazioni in tema di assegnazione e trasferimento del detenuto.

L'inserimento dei detenuti in parola nel circuito di media sicurezza, in assenza di motivi che possano giustificare una rilevanza nazionale dei casi, comporterà che tutti i movimenti per giustizia, salute, fruizione di permessi siano riportati alle competenze contemplate dalla citata circolare n. 3449 del 1997 per i detenuti di media sicurezza c.d. «comuni».

Anche le traduzioni potranno avvenire, a modifica della anzidetta circolare n. 3449, secondo le modalità previste per tutti gli altri detenuti di media sicurezza.

C) Anche nel caso di detenuti che non risultino ristretti per reati che comportano in via per così dire automatica l'inserimento nel circuito di alta sicurezza, può ricorrere l'opportunità di una loro assegnazione nell'ambito di detto circuito. Ove infatti può ritenersi fondatamente ipotizzabile (seppure ai soli fini che qui interessano) l'attualità del loro organico collegamento con gruppi di criminalità organizzata, l'assegnazione in circuito di media sicurezza comporterebbe quegli stessi pericoli di proselitismo e sopraffazione che stanno alla base della separazione dagli altri dei detenuti per reati c.d. associativi. Le ipotesi più frequenti riguardano:

C.1) soggetti detenuti per altro, nei cui confronti taluni reati di cui agli artt. 416-*bis* e 630 c.p. e 74 D.P.R. 309/90 sia stato contestato a «piede libero», ovvero nei cui confronti l'ordinanza di custodia cautelare sia stata revocata o annullata pur proseguendo il procedimento;

C.2) soggetti detenuti per altro, scarcerati per decorrenza dei termini in relazione alla custodia cautelare per taluno dei reati sopra indicati;

C.3) soggetti detenuti per altro ma notoriamente ritenuti aver ruolo di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (è il caso di noti «boss» talora detenuti per reati secondari quali il contrabbando, la calunnia etc).

Trattandosi di inserire nel circuito di alta sicurezza un soggetto che non risponde di reato per il quale di regola è previsto tale inserimento, è necessario che la relativa valutazione, abbia carattere di *eccezionalità* e sia operata dall'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento cui resterà conseguentemente attribuita la gestione da parte del medesimo ufficio, posto che, comunque, si tratta di detenuti del circuito di alta sicurezza.

Solo nel caso di soggetto scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare per il reato di alta sicurezza e detenuto per altro potrà disporsi l'inserimento nel circuito A.S. in via di regola.

Onde consentire l'anzidetta valutazione, le direzioni degli istituti dovranno sempre comunicare all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, notiziando per conoscenza il competente Provveditorato regionale, i dati in loro possesso inerenti le situazioni descritte ai punti C.1, C.2 e C.3.

Per il punto C.3 potranno essere utilizzate le informazioni provenienti dagli organi indicati al precedente punto A).

D) È evidente che laddove l'inserimento in circuito A.S. sia stato disposto secondo le ipotesi di cui ai punti C.1 e C.2, le direzioni degli istituti dovranno avere maggiore cura nell'osservare il percorso trattamentale del detenuto ai fini dell'eventuale «declassificazione».

La stessa o ancor maggiore cura dovranno avere qualora la condanna per il reato c.d. associativo sia confluita in un cumulo all'interno del quale possa ritenersi, secondo il procedimento di scissione, espiata.

E) In caso di «declassificazione», poiché presupposto del relativo provvedimento è l'accertata interruzione di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, non solo il detenuto sarà inserito nel circuito di media, ma a tutti i livelli dovrà essere eliminata l'indicazione del gruppo criminale di appartenenza.

CIRCUITO AD ELEVATO INDICE DI VIGILANZA

La più volte citata circolare n. 3359/5809 dei 21 aprile 1993 non ha preso in considerazione l'ipotesi di detenuti che, non avendo titolo di reato per essere inseriti nel circuito di primo livello, presentino tuttavia una pericolosità talmente spiccata da far risultare inopportuno il loro inserimento nel circuito di secondo livello (c.d. media sicurezza)

Invero, la nota n. 115882 dell'8 giugno 1993, di integrazione alla circolare n. 3359/5809 consente in via eccezionale di assegnare nelle sezioni di primo livello detenuti pericolosi ritenuti tali per l'effettivo collegamento con la criminalità organizzata desumibile dal fatto di essere imputati o condannati per reati diversi da quelli di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p. e 74 T.U. n. 309/1990 ma commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p.. Nulla invece è detto per gli altri detenuti pericolosi per altre ragioni. In buona sostanza al di fuori del primo livello non sono state disciplinate organicamente le caratteristiche delle sezioni per detenuti c.d. comuni ma di particolare pericolosità, da raggrupparsi omogeneamente ai sensi degli artt. 2 e 32 Reg. Esec. Ord. Pen.

Di fatto però i detenuti pericolosi c.d. comuni così come i detenuti per reati di terrorismo o eversione o aggravati dalla correlativa finalità ed invero anche detenuti appartenenti alla criminalità organizzata con disposizioni frammentarie sono stati assegnati a sezioni tradizionalmente caratterizzate da rigore custodialistico e massima sicurezza e definite sezioni ad elevato indice di vigilanza cautelativa. Tali sezioni spesso coincidono con le sezioni in cui fu applicato il

regime previsto dall'abrogato art. 90 dell'Ord. Pen. e ne costituiscono una continuazione storica sotto il profilo della organizzazione.

Considerato che i detenuti inseriti in dette sezioni corrispondono a soggetti di interesse dell'opinione pubblica, vuoi per la notorietà dei gesti criminosi eclatanti commessi vuoi per il particolare allarme che sempre creano gli autori di fatti terroristici o eversivi, l'inserimento in dette sezioni è stato sempre riservato, attraverso ripetute disposizioni, alla Amministrazione Centrale; sono stati parimenti riservati sempre all'Amministrazione Centrale i provvedimenti con cui per la cessata o scemata pericolosità i detenuti in questione sono stati fatti uscire dal circuito c.d. E.I.V.C.

In assenza di precise disposizioni nel tempo le sezioni c.d. E.I.V.C. sono state organizzate sulla falsariga delle sezioni per detenuti di primo livello (c.d. sezioni A.S.); normalmente non sono ammessi contatti con detenuti di altre sezioni e la vigilanza custodiale è intensa; ma la c.d. declassificazione per i detenuti del circuito A.S. è adottata come si è detto dal Direttore dell'istituto con provvedimento motivato, mentre per i detenuti del circuito E.I.V.C. ogni determinazione relativa al passaggio in sezioni detentive ordinarie è riservata, per la menzionata rilevanza nazionale della maggior parte dei detenuti di tale circuito, all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento.

Non può non aggiungersi che, sempre per la mancanza di disposizioni organiche, non risultano fissati precisi criteri per la «declassificazione» da ultimo menzionata e solo episodicamente si è proceduto a valutare se fossero attuali le condizioni per mantenere l'inserimento di taluni detenuti nel circuito E.I.V.C.; è fondato il timore che siano tuttora assegnati nel circuito E.I.V.C. numerosi detenuti resisi responsabili di fatti gravi ed eclatanti molti anni fa ma che nel tempo e non trascurati gli effetti di una lunga detenzione si sono notevolmente modificati in senso positivo.

Ciò posto appare utile osservare:

1. È indubbio che le esigenze, che portano a separare dagli altri detenuti coloro che vengono inseriti nel circuito c.d. A.S., rendono del tutto inopportuno che in tale circuito vengano inseriti soggetti di pari spiccata pericolosità ma non legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Così come la commistione tra detenuti di primo livello e detenuti comuni sarebbe foriera di proselitismi e sopraffazioni, allo stesso modo la commistione tra detenuti di primo livello e detenuti pericolosi comuni potrebbe portare a inquietanti quanto nocivi

legami o all'assorbimento nelle organizzazioni di stampo mafioso di soggetti pericolosi e gravitanti esclusivamente nell'ambito del terrorismo eversivo o di criminalità comune.

2. Nell'ambito dei circuiti c.d. ordinari (cioè non A.S. e non 41-*bis* o per collaboratori di giustizia) sempre in aderenza a quanto impone la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 14 Ord. Pen. e 32 Reg. Esec. Ord. Pen., appare utile mantenere un circuito separato — che potrebbe definirsi circuito di istituti o sezioni di istituto con elevato indice di vigilanza (EAV) — per i detenuti di particolare pericolosità desumibile:

A) dall'appartenenza all'area della criminalità terroristica od eversiva nazionale od internazionale

B) dalla natura e dal numero dei fatti commessi, dal pervicace intento di evasione, dai fatti di violenza grave commessa in danno, di altri detenuti o degli operatori penitenziari, da fatti di grave nocumeto per l'ordine e la sicurezza penitenziaria etc.

Con riguardo all'inserimento nel circuito E.I.V. sulla base del punto B), in via di principio esso riguarda i detenuti comuni; solo eccezionalmente potrà riguardare detenuti che, per titolo di reato o altro presupposto, dovrebbero essere assegnati al circuito A.S., e ciò quando il pericolo di evasione o di turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto risulti più rilevante rispetto ai pericoli che normalmente giustificano l'inserimento in sezione A.S.

Naturalmente l'inserimento nel circuito E.I.V. non pregiudica o esclude l'applicazione, quando ne ricorra il caso e per determinati periodi, del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* Ord. Pen.

3. Poiché la pericolosità dei detenuti del circuito con elevato indice di vigilanza in linea di massima è pari a quella dei detenuti del circuito A.S. sebbene diverso sia il tipo di pericolo che le due categorie esprimono, per l'organizzazione delle sezioni E.I.V. possono adottarsi tutte le disposizioni e le indicazioni vigenti per le sezioni A.S., come integrate e modificate con la presente circolare, esclusa la procedura per la c.d. declassificazione e le modalità di traduzione.

Quanto alla c.d. declassificazione, per le anzidette ragioni di rilevanza nazionale dei detenuti inseriti nel circuito E.I.V., appare opportuno mantenere l'attuale sistema e cioè attribuire all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento sia la classificazione sia il potere di adottare il provvedimento di c.d. declassificazione; alle Direzioni

degli Istituti va invece riconosciuta la facoltà di proporre motivatamente la declassificazione.

4. Per quanto concerne le modalità di traduzione dei detenuti inseriti nel circuito E.I.V., si ritiene utile ribadire le disposizioni già impartite con la circolare n. 3449/5899 del 16 gennaio 1997.

In via generale può dirsi che per quanto riguarda la competenza a disporre i movimenti per motivi di giustizia, salute e fruizione di permessi, i detenuti E.I.V.C. mutano le direttive impartite per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis/2 ord. pen.

Esaminando i movimenti per motivi di giustizia, per le traduzioni dirette a/r la competenza è attribuita alle Direzioni degli istituti penitenziari, previo nulla osta da parte dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre per i trasferimenti temporanei, debbano essi svolgersi in ambito distrettuale o extradistrettuale, la competenza è attribuita esclusivamente al predetto Ufficio centrale.

In ordine ai movimenti per fruizione di permesso di necessità, le traduzioni dirette saranno disposte dal Direttore previa comunicazione all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre i trasferimenti presso un istituto viciniore al luogo di esecuzione del beneficio sono riservati alla competenza diretta dell'Ufficio centrale.

Riguardo ai movimenti di carattere sanitario, i ricoveri in luogo esterno di cura effettuati mediante traduzione diretta verranno disposti dalle Direzioni previa comunicazione all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre gli eventuali trasferimenti temporanei finalizzati ad un successivo ricovero in luogo esterno di cura sono di competenza dell'Ufficio centrale. I ricoveri e le visite ambulatoriali in centri clinici e chirurgici di quest'Amministrazione devono necessariamente essere disposti dall'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento.

Quanto alle direttive generali impartite da questa Amministrazione, applicherà ai detenuti E.I.V. in via generale la Direttiva 2 (detenuti A.S.), con le seguenti integrazioni:

- Premesse generali: *punto A.16 della Direttiva 3;*
- Disposizioni per le traduzioni: *nessuna integrazione;*
- Modalità custodiali: *punti da C.7 a C.14 della Direttiva 3 (tale integrazione deve ritenersi soltanto eventuale: sarà cura dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento richiamare, ove necessario, le opportune disposizioni).*

5. Per la definizione del circuito E.I.V. occorre procedere ad un aggiornamento straordinario della situazione in modo che possano quantificarsi i detenuti per i quali attualmente ricorrono le condi-

zioni per l'inserimento nelle sezioni E.I.V. e di conseguenza individuarsi il numero e l'ampiezza delle sezioni occorrenti.

In linea di massima e salve le risultanze della verifica si ritiene che potranno essere sufficienti a integrare il circuito E.I.V. apposite sezioni degli istituti di Novara, Voghera, Trani, Latina, Livorno e Nuoro.

Al fine pertanto della definizione del circuito i Signori Direttori degli Istituti Penitenziari vorranno far pervenire entro gg. 20 dalla presente all'Ufficio Centrale Detenuti Trattamento un prospetto contenente il numero dei detenuti che risultano classificati E.I.V.C., e per ciascuno di essi una relazione dettagliata dalla quale possano ricavarsi tutti gli elementi atti a stabilire se permangano la pericolosità e gli altri elementi che giustificano l'inserimento in una sezione E.I.V. La relazione dovrà far menzione e oggetto di valutazione della circostanza che il soggetto abbia goduto di benefici penitenziari in particolare di permessi premio effettuati regolarmente.

(La stessa circostanza andrà, in generale, tenuta particolarmente presente ai fini delle eventuali proposte di passaggio al circuito di media sicurezza).

DETENUTI PER REATI DIVERSI DA QUELLI PER CUI È PREVISTA L'ASSEGNAZIONE AL CIRCUITO DI ALTA SICUREZZA, MA RITENUTI COLLEGATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO.

Non infrequente è il caso di detenuti, che pur non ristretti per un reato che comporta l'inserimento nel circuito di alta sicurezza o aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991 sono indicati come collegati alla criminalità organizzata in atti amministrativi interni della polizia giudiziaria (note, informative, etc.) ovvero in atti che, pur provenendo dall'A.G. non costituiscono esercizio di attività giudiziaria o giurisdizionale, qualificandosi per lo più come mero riscontro alla richiesta di notizie formulate da questo Dipartimento.

In assenza di motivi che possano giustificare l'inserimento di detenuti in questione nel circuito A.S. o nel circuito E.I.V., non può nemmeno ravvisarsi rilevanza nazionale della categoria, per cui appare più opportuno, nel confermare il circuito di media sicurezza come naturale circuito per la assegnazione degli stessi, stabilire — a modifica delle precedenti disposizioni, che i movimenti anzidetti siano disposti secondo le competenze fissate dalla più

volte citata circolare n. 3449 del 1997 per i detenuti di media sicurezza c.d. comuni. Anche le traduzioni potranno avvenire, a modifica della stessa circolare, secondo le modalità previste per tutti gli altri detenuti di media sicurezza. L'indicazione del gruppo di appartenenza o di gravitazione (c.d. classificazione), poiché nei casi di specie non comporta l'assegnazione nel circuito A.S., può avvenire non solo a seguito di notizie provenienti dai servizi previsti dall'art. 12 della legge n. 203/1991 di conversione dei D.L. n. 152/1991 o da altri Organi operanti a livello centrale, ma anche sulla base di notizie provenienti da qualsiasi organo di p.g. o dall'A.G. purché dettagliati.

La «classificazione» andrà operata dalla Direzione dell'istituto interessato e comunicata al sovraordinato Provveditore regionale e all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento perché tali organi possano procedere ad analoghe annotazioni utili per tutte le valutazioni in tema di assegnazione e trasferimento del detenuto. La Direzione dell'istituto in cui il detenuto trovasi ristretto utilizzerà l'indicazione di appartenenza o gravitanza per la migliore allocazione e gestione penitenziaria del detenuto.

Naturalmente, ove le notizie che comportano «classificazione» dovessero pervenire in primis all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento o ad un Provveditorato regionale, tali Organi le trasmetteranno alla Direzione interessata, per i successivi adempimenti. Si confida nella puntuale osservanza.

Il Direttore Generale
ALESSANDRO MARGARA

**RACCOMANDAZIONE N° R(92) 16
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLE REGOLE EUROPEE
SULLE SANZIONI E MISURE ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE**

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 19 ottobre 1992,
nella 482ª riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'art. 15-*b* dello Statuto del Consiglio d'Europa,

considerato che è nell'interesse degli Stati membri del Consiglio d'Europa stabilire principi comuni in materia penale, allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale in tale ambito;

constatato il considerevole sviluppo all'interno degli Stati membri del ricorso alle sanzioni e misure penali la cui esecuzione ha luogo nella comunità;

considerato che tali sanzioni e misure costituiscono mezzi importanti di lotta alla criminalità e che le stesse evitano gli effetti negativi della carcerazione;

considerato l'interesse che si attribuisce all'attuazione di norme internazionali per la creazione, l'applicazione e l'esecuzione di tali sanzioni e misure,

raccomanda ai Governi degli Stati membri di ispirarsi, nella legislazione e nella pratica, ai principi contenuti nel testo delle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, quale risulta nell'allegato alla presente raccomandazione, in vista della loro progressiva attuazione, e di dare a questo testo la più ampia diffusione possibile.

ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N° R (92) 16

PREAMBOLO

Le presenti regole hanno lo scopo di:

a) stabilire un insieme di norme che permettano ai legislatori nazionali ed agli operatori coinvolti, alle Autorità preposte alla decisione o agli organi incaricati dell'esecuzione, di assicurare un'applicazione giusta ed efficace delle sanzioni e misure alternative alla detenzione. Tale applicazione deve mirare alla conservazione di un equilibrio necessario ed auspicabile tra, da una parte, le esigenze di difesa della società, nel suo duplice aspetto di protezione dell'ordine pubblico e di applicazione di norme che tendano a riparare il danno causato alla vittima, e dall'altro, il tenere in debito conto le necessità del reo in termini di reinserimento sociale;

b) fornire agli Stati membri dei criteri di base destinati ad integrare la creazione ed il ricorso alle sanzioni e misure alternative alla detenzione, con le garanzie contro il rischio di ledere i diritti fondamentali di coloro che delinquono, a cui le stesse sono applicate. Allo stesso modo conviene vigilare affinché l'applicazione di queste sanzioni o misure non conduca ad abusi che si traducano, ad esempio, in azioni a scapito di alcuni gruppi sociali.

Anche i vantaggi e gli svantaggi sociali, oltre ai rischi potenziali che emergono o possono emergere da tali sanzioni o misure devono essere esaminati accuratamente. Il semplice fatto che sia perseguito lo scopo della sostituzione della carcerazione non potrebbe giustificare il ricorso ad un qualsiasi tipo di misura o modalità di esecuzione;

c) proporre al personale incaricato di fare eseguire le sanzioni o le misure alternative alla detenzione, e a tutti coloro che in ciò sono coinvolti, delle regole di condotta chiare, al fine di assicurarsi che tale esecuzione sia conforme alle condizioni e agli obblighi imposti, e conferire così una completa credibilità alle sanzioni e alle misure. Ciò non significa che l'esecuzione debba essere concepita in maniera rigida e formale. Al contrario deve essere realizzata con un'attenzione costante all'individualizzazione, cioè in modo adeguato ai fatti commessi, alla risposta penale, alla personalità e alle inclinazioni del soggetto. E il fatto di poter fare riferimento ad un regolamento stabilito a livello internazionale dovrebbe favorire gli scambi di esperienze, in particolare nell'ambito dei metodi di lavoro.

Non si può troppo insistere sul fatto che le sanzioni e le misure alternative alla detenzione, previste nel quadro di tale normativa, presentano una utilità generale, altrettanto valida sia per il reo che per la comunità, poiché colui che delinque è in grado di esercitare le proprie scelte ed assumersi le proprie responsabilità da solo. L'esecuzione delle sanzioni penali all'interno della comunità piuttosto che un meccanismo di messa al bando può offrire, a lungo termine, una migliore protezione della società, salvaguardando naturalmente gli interessi della o delle vittime.

Anche il provvedimento e l'attuazione esecutiva delle sanzioni e delle misure alternative devono essere ricondotte a tali considerazioni, al pari dell'obiettivo essenziale di considerare il reo come essere umano, degno di rispetto e responsabile.

Intese in parallelo alle Regole Penitenziarie Europee del 1987, le presenti norme non potrebbero essere considerate come norme-tipo. Esse rappresentano, piuttosto, un insieme di esigenze suscettibili di essere comunemente accolte e osservate; e non si potrebbe ottenere una soddisfacente applicazione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione senza il rispetto di tali esigenze.

A causa dell'esperienza, e della visione globale della situazione negli Stati Membri, il Consiglio d'Europa si trova nella possibilità di vigilare affinché tali norme guidino e aiutino coloro che preparano le disposizioni normative nazionali e coloro che le applicano in ciascun Paese.

Le disposizioni delle presenti regole si applicano alle sanzioni o alle misure, così come definite nel glossario, la cui esecuzione si esplica nella comunità, ivi comprese le misure che consistono nell'esecuzione di una condanna alla reclusione all'esterno di un istituto penitenziario.

Sono esclusi comunque da tale normativa i provvedimenti specifici riguardanti i minori.

PRIMA PARTE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Regola 1

Le presenti regole devono essere applicate in modo imparziale.

Regola 2

Le definizioni dei termini contenute nel glossario, che figurano nell'allegato, devono essere considerate come parte integrante delle regole.

Capitolo I

Quadro legale

Regola 3

Le definizioni, l'adozione e l'applicazione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono essere previste da disposizioni di legge.

Regola 4

Le condizioni e gli obblighi delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione, che sono stabilite dall'autorità competente, devono essere definiti da disposizioni normative chiare ed esplicite, così come le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato rispetto di tali condizioni ed obblighi.

Regola 5

Nessuna sanzione o misura alternativa alla detenzione deve essere di durata indeterminata.

La durata delle sanzioni e misure alternative alla detenzione deve essere fissata dall'autorità decidente, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Regola 6

La natura e la durata delle sanzioni e misure alternative alla detenzione devono al tempo stesso essere proporzionate alla gravità dell'infrazione per la quale un soggetto è stato condannato, o per la quale una persona viene accusata, e tener conto della sua situazione personale.

Regola 7

Le autorità incaricate dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono essere previste con disposizioni di legge.

Gli obblighi e le responsabilità di dette autorità debbono parimenti essere previste da disposizioni di legge.

Regola 8

I poteri delle autorità incaricate dell'esecuzione di stabilire i metodi dell'esecuzione, di delegare all'occorrenza le proprie prerogative a terzi o, ancora, di prendere accordi in vista di tale esecuzione

con il soggetto stesso, con autorità diverse o con terzi, devono essere previsti da disposizioni di legge.

Regola 9

L'arresto e il ricorso alla carcerazione durante l'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, quando il reo non rispetti le condizioni o gli obblighi imposti, devono essere previsti da disposizioni di legge.

Regola 10

La legge non deve contenere disposizioni che prevedano la conversione automatica in carcerazione di una sanzione o misura alternativa alla detenzione in caso di mancato rispetto delle condizioni o degli obblighi imposti da tale sanzione o misura.

Regola 11

Il controllo regolare ed esterno dell'attività delle autorità incaricate dell'esecuzione dovrebbe essere previsto da disposizioni di legge.

Tale controllo deve essere effettuato da persone qualificate ed esperte.

Capitolo II

Garanzie giudiziarie e procedure di ricorso

Regola 12

La decisione relativa all'applicazione o alla revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, anche se adottata prima che sia stata stabilita la pena, deve essere presa da un'autorità giudiziaria.

Regola 13

Il reo deve avere il diritto di presentare un ricorso innanzi ad un'autorità di decisione di grado superiore contro il provvedimento che gli impone una sanzione o una misura alternativa alla detenzione, che modifichi o revochi una di tali sanzioni o misure.

Regola 14

In relazione ad ogni decisione concernente l'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione deve essere prevista la possibilità di appello innanzi all'autorità giudiziaria, qualora

il condannato intenda lamentare che una restrizione della propria libertà, o la decisione stessa è illegale o contraria al contenuto della sanzione o della misura impostagli.

Regola 15

Una procedura di ricorso deve essere messa a disposizione del reo che intenda appellarsi contro una decisione relativa all'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, presa dall'autorità incaricata di tale esecuzione o contro la mancata decisione di quest'ultima.

Regola 16

La procedura relativa alla presentazione del ricorso dovrà essere semplice. Il ricorso dovrà essere esaminato rapidamente e concluso nel minor tempo possibile.

Regola 17

L'autorità o l'organo incaricato di esaminare il ricorso dovrà ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. A tale riguardo dovrà essere esaminata accuratamente l'opportunità di ascoltare colui che ha presentato ricorso personalmente, specie se questi lo richiede.

Regola 18

La decisione motivata dell'autorità o dell'organo incaricato di esaminare il ricorso deve essere comunicata, per iscritto, al soggetto che fa ricorso e all'autorità incaricata dell'esecuzione.

Regola 19

Non può essere rifiutato al reo di farsi assistere da una persona di sua scelta, o all'occorrenza, da un difensore d'ufficio, se tale assistenza è prevista dalla legge, quando questi desidera esercitare un diritto di ricorso contro una decisione relativa all'applicazione, alla modifica o alla revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione o contro una decisione relativa all'esecuzione di una tale sanzione o misura.

Capitolo III

Rispetto dei diritti fondamentali

Regola 20

Non dovrà esservi alcuna discriminazione nell'applicazione e nell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione per motivi di razza, di colore, di origine etnica, di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o qualsiasi altra opinione, di situazione economica, sociale o altro, di condizione fisica o mentale.

Regola 21

Nessuna sanzione o misura alternativa alla detenzione che limiti i diritti civili o politici del reo deve essere creata o applicata se ciò è contrario alle norme accettate dalla comunità internazionale in relazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Tali diritti non possono essere limitati durante l'esecuzione delle sanzioni o misure alternative alla detenzione in proporzione maggiore di quanto non derivi normalmente dalla decisione che applica questa sanzione o misura.

Regola 22

La natura delle misure alternative alla detenzione ed il modo in cui esse vengono attuate devono essere in linea con tutti i diritti umani del reo, garantiti sul piano internazionale.

Regola 23

La natura, il contenuto ed i metodi di esecuzione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione non devono mettere a rischio la vita privata o la dignità del reo o della sua famiglia, né provocare uno stato di stress. Allo stesso modo non devono attenuare il rispetto di sé, i legami familiari e con la comunità e la capacità del reo di essere parte integrante della società. Dovranno essere adottate delle misure di garanzia per la protezione dello stesso da ogni attacco, curiosità o pubblicità inopportuni.

Regola 24

Tutte le direttive impartite dall'autorità di esecuzione, ed in particolare, quelle riguardanti le esigenze di controllo, devono essere concrete, precise e limitate a ciò che è necessario all'effettiva esecuzione della sanzione o della misura.

Regola 25

Una sanzione o una misura alternativa alla detenzione non deve mai comportare un trattamento o una tecnica terapeutica o psicologica non conforme alle norme etiche riconosciute a livello internazionale.

Regola 26

La natura, il contenuto ed i metodi di esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa non devono comportare rischi indebiti di danno fisico o mentale.

Regola 27

Le sanzioni e le misure alternative alla detenzione dovranno essere eseguite in modo che non sia aggravato il loro carattere afflittivo.

Regola 28

Il diritto ai benefici del sistema della sicurezza sociale esistente non deve essere limitato dall'applicazione o dall'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione.

Regola 29

Quando esistono delle disposizioni che permettono ad organizzazioni o a singoli individui, operanti nell'ambito della comunità, di fornire, in modo remunerato, un aiuto all'autorità di esecuzione, sotto forma di attività appropriate di presa in carico, è a tale autorità che spetta la responsabilità di controllare affinché i servizi proposti siano conformi alle esigenze poste dalle presenti regole.

Essa deve stabilire le misure da adottare, quando ritiene che l'aiuto così fornito non sia conforme a tali esigenze.

L'autorità di esecuzione deve inoltre decidere i provvedimenti da adottare, qualora le attività di presa in carico rivelino che il reo non ha soddisfatto una condizione o un obbligo impostigli, o, ancora, un'indicazione finalizzata all'esecuzione concreta della sanzione o della misura alternativa che gli è stata imposta.

Capitolo IV

Cooperazione e consenso del reo

Regola 30

L'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono perseguire lo scopo di far maturare in colui che delinque il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime.

Regola 31

Una sanzione o misura alternativa alla detenzione non deve essere applicata se non nel caso in cui si sia accertato che le condizioni o gli obblighi sono appropriati al reo e che vi sia la sua volontà di cooperare e di rispettare i medesimi.

Regola 32

Tutte le condizioni e gli obblighi che deve osservare il reo, destinatario di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, devono essere determinati tenendo conto sia dei bisogni individuali che hanno un rapporto con l'esecuzione, sia delle sue possibilità e dei suoi diritti, sia delle sue responsabilità sociali.

Regola 33

Indipendentemente dal documento che formalizza la sanzione o la misura alternativa alla detenzione, il reo deve, prima di iniziarne l'esecuzione, essere informato, all'occorrenza per iscritto, in maniera chiara o nella lingua che egli comprende, della natura di tale sanzione o misura e dello scopo perseguito, oltre che delle condizioni o degli obblighi da rispettare.

Regola 34

Dato che l'esecuzione in concreto di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione deve essere prevista in modo tale da ottenere la cooperazione del reo e allo stesso tempo da fargli comprendere la sanzione come una reazione equa e ragionevole all'infrazione commessa, questi dovrebbe per quanto possibile partecipare al processo decisionale nell'ambito dell'applicazione della stessa.

Regola 35

Per l'applicazione di ogni misura alternativa alla detenzione si dovrebbe ricevere il consenso della persona incolpata prima del processo oppure all'atto della decisione sulla sanzione.

Regola 36

Qualora sia richiesto il consenso del reo, esso deve essere dato in modo chiaro ed esplicito.

Tale consenso non può avere come conseguenza di privare il reo dei suoi diritti fondamentali.

SECONDA PARTE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Capitolo V
Operatori professionali

Regola 37

Ai fini del reclutamento, della selezione e della formazione degli operatori professionali, incaricati dell'esecuzione, nessuno può essere oggetto di discriminazione fondata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, condizioni economiche, nascita o qualsiasi altro motivo.

Il reclutamento e la selezione dovrebbero tener conto delle specifiche azioni da compiere in favore di particolari categorie di persone, così come della diversità dei rei che saranno loro affidati.

Regola 38

Il personale incaricato dell'esecuzione dovrà essere in numero sufficiente per assolvere effettivamente gli svariati compiti ad esso spettanti. Esso dovrà avere le qualità caratteriali e la qualificazione professionale necessarie all'esercizio delle funzioni.

Norme e politiche dovranno essere definite, affinché il numero e la qualità del personale corrispondano alla quantità del lavoro, oltre che alla qualificazione e all'esperienza professionale specifica richiesta.

Regola 39

Il personale incaricato dell'esecuzione dovrà ricevere una adeguata formazione e disporre di informazioni tali da permettere di avere una percezione realistica del proprio settore di lavoro, delle proprie concrete attività e delle esigenze deontologiche del proprio lavoro. La capacità professionale dovrà essere con regolarità migliorata e sviluppata attraverso corsi di perfezionamento, analisi e valutazione del proprio lavoro.

Regola 40

Gli operatori professionali dovranno essere nominati secondo condizioni giuridiche, finanziarie e di durata del servizio, che garantiscano continuità di azione, permettano di sviluppare il senso di responsabilità, ed assicurino condizioni di lavoro uguale a quello di altri operatori professionali che esercitano funzioni equipollenti.

Regola 41

Gli operatori professionali dovranno essere responsabili nei confronti dell'autorità dell'esecuzione prevista dalla legge. Tale autorità deve stabilire i doveri, i diritti e le responsabilità del personale e stabilire le necessarie disposizioni per controllarne l'attività e per valutarne l'efficacia professionale.

Capitolo VI

Risorse finanziarie

Regola 42

Le autorità dell'esecuzione devono disporre di risorse finanziarie adeguate prelevate dai fondi pubblici. Un contributo finanziario o di altro tipo può essere fornito da terzi, ma l'autorità dell'esecuzione non dovrà mai dipendere finanziariamente da tali contributi.

Regola 43

Nel caso in cui le autorità dell'esecuzione dispongano del contributo finanziario di terzi, alcune regole dovranno definire le procedure da seguire, le persone investite di specifiche responsabilità in materia e le modalità di controllo dell'utilizzo dei fondi.

Capitolo VII

Coinvolgimento e partecipazione della comunità

Regola 44

Si devono diffondere informazioni appropriate sulla natura ed il contenuto delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione, nonché sulle modalità della loro esecuzione, affinché l'opinione pubblica, in particolare i singoli individui, le organizzazioni e i servizi pubblici e privati che si occupano dell'esecuzione di tali sanzioni e misure, possano comprenderne i fondamenti e considerarle come delle risposte adeguate e credibili ai comportamenti criminali.

Regola 45

Le autorità incaricate dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono attuare il loro intervento ricorrendo a tutte le risorse utili esistenti nella comunità esterna, allo scopo di procurarsi i mezzi adatti per rispondere alle necessità dei rei e sostenere i loro diritti. A tale scopo si dovrà ugualmente ricorrere il più possibile alla partecipazione di organizzazioni e di singoli individui della comunità esterna.

Regola 46

La partecipazione della comunità esterna deve essere utilizzata al fine di permettere a coloro che delinquono di sviluppare dei legami reali con la comunità, per renderli consapevoli dell'interesse che la comunità riserva loro, nonché per offrire loro delle possibilità di contatto e di sostegno.

Regola 47

La partecipazione della comunità deve manifestarsi come accordo, concluso con l'autorità dell'esecuzione che stabilisca in particolare la natura e le modalità dei compiti da assolvere.

Regola 48

La presa in carico non può essere assunta dalle organizzazioni o dai singoli nella comunità esterna se ciò non è previsto da disposi-

zioni di legge o stabilito dalle autorità responsabili dell'applicazione o dell'esecuzione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione.

Regola 49

Il ricorso a privati non può essere considerato come sostituzione del lavoro che dovrebbe essere svolto dagli operatori professionali.

Regola 50

Le autorità dell'esecuzione devono stabilire delle norme e delle procedure per la selezione dei privati, per le informazioni concernenti i loro compiti, le loro responsabilità, i limiti delle loro competenze, le persone cui devono riferire ed ogni altro elemento utile.

Regola 51

Le persone che operano nella comunità esterna devono essere guidate, per quanto possibile, dagli operatori professionali e messe in condizione di assolvere i compiti che corrispondono alle loro possibilità e alle loro capacità. Dovrà essere assicurata, in caso di bisogno, una formazione adeguata.

Regola 52

Le organizzazioni e i singoli appartenenti alla comunità esterna sono tenuti al segreto professionale.

Regola 53

Nell'esercizio delle proprie funzioni i privati devono essere protetti da un'assicurazione per gli incidenti ed i danni causati da terzi e per la responsabilità civile.

Le spese necessarie al loro lavoro devono essere rimborsate loro.

Regola 54

Le organizzazioni sociali così come i privati devono essere sentiti in merito a questioni di ordine generale relative alle loro competenze, così come in merito a questioni che riguardano singoli casi, e devono disporre di tutte le informazioni di scambio.

TERZA PARTE
GESTIONE DELLE SANZIONI E DELLE MISURE

Capitolo VIII
Condizioni di esecuzione

Regola 55

L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrà essere concepita in modo tale che esse abbiano il massimo significato per il reo e che contribuiscano allo sviluppo personale e sociale dello stesso, allo scopo di permettere il suo reinserimento sociale. I metodi di presa in carico e di controllo dovranno perseguire tali obiettivi.

Regola 56

Ogni parere comunicato al tribunale o al pubblico ministero relativo all'istruzione, all'applicazione o all'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione non può essere fornito che dagli operatori professionali o da una organizzazione prevista dalla legge, oppure da un rappresentante degli operatori professionali.

Regola 57

L'autorità dell'esecuzione deve assicurare che le informazioni relative ai diritti di coloro che sono oggetto di sanzioni e di misure alternative alla detenzione siano messe a loro disposizione, così come un aiuto per l'esercizio di tali diritti. Gli operatori professionali, le organizzazioni sociali ed i privati devono essere informati di tali disposizioni.

Regola 58

Il reo deve avere il diritto di fare delle osservazioni verbali o scritte prima di ogni decisione che riguardi l'esecuzione di una misura o di una sanzione alternativa alla detenzione.

L'autorità dell'esecuzione deve garantire al reo la possibilità di entrare in contatto, entro il più breve tempo possibile, con l'operatore che esercita funzioni di responsabilità, in caso di conflitto o di crisi.

Regola 59

L'autorità dell'esecuzione deve ricevere ed esaminare con cura i reclami formulati dal reo relativi all'esecuzione della sanzione o della misura di cui è oggetto. Questa deve inoltre esaminare con la massima

attenzione la richiesta del reo che tenda a sostituire la persona che lo ha in carico o qualsiasi altra persona che ha una responsabilità nei suoi confronti.

Regola 60

L'autorità incaricata dell'esecuzione istruisce un fascicolo personale per ciascun soggetto. Tale fascicolo deve essere aggiornato continuamente, in particolare affinché sia possibile rilevare ogni rapporto utile riguardo l'osservanza, da parte del reo, delle condizioni o degli obblighi che gli sono imposti a titolo di sanzione o misura.

Regola 61

Le informazioni contenute nel fascicolo personale non dovranno riguardare che gli aspetti concernenti la sanzione o la misura disposta e la sua attuazione. Esse, inoltre, dovranno essere il più obiettive e affidabili possibile.

Regola 62

Il reo, o una persona che agisca a suo nome, deve avere accesso al suo fascicolo personale, a condizione che non sia messo a repentaglio il rispetto dalla vita privata altrui. Il reo dovrà avere il diritto di contestare il contenuto del fascicolo. L'oggetto della contestazione dovrà essere riportato nel fascicolo.

Regola 63

La persona che ha in carico un reo deve di norma informarlo del contenuto del fascicolo e dei rapporti che ha redatto e spiegargliene il significato.

Regola 64

Le informazioni che figurano nel fascicolo personale non saranno rese note che alle persone aventi diritto di accedervi. Le informazioni così diffuse, si limiteranno a quanto è necessario all'autorità che le richiede per assolvere al proprio compito.

Regola 65

Una volta che l'esecuzione della sanzione o della misura sia terminata, i fascicoli in possesso dell'autorità dell'esecuzione dovranno essere distrutti o archiviati, secondo una regolamentazione che preveda delle garanzie per quanto attiene alla diffusione del loro contenuto a terzi. Ciò non potrà avvenire prima che siano esauriti gli effet-

ti giuridici della sanzione o della misura, né oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge in vigore.

Regola 66

La natura e la quantità delle informazioni sui rei, che vengono fornite agli organismi che assicurano il loro impiego professionale o forniscono loro un aiuto sia a livello personale che sociale, saranno determinate e limitate dalla finalità della particolare azione in esame. Saranno in particolare escluse, salvo consenso espresso del reo, di ciò informato, tutte le informazioni sul reato e sui suoi precedenti, così come ogni altra informazione che possa essergli socialmente sfavorevole o costituire un'ingerenza nella sua vita privata.

Regola 67

I compiti affidati ai rei che effettuano un lavoro di pubblica utilità non devono essere privi d'interesse, ma essere socialmente utili e significativi e devono permettere loro di sviluppare per quanto possibile, le proprie attitudini. Tali lavori non devono essere svolti con un fine di lucro per una qualsivoglia impresa.

Regola 68

Le condizioni di lavoro e di impiego dei soggetti che svolgono dei lavori socialmente utili dovranno essere conformi alla legislazione in materia di sanità e di sicurezza. I rei dovranno essere assicurati contro gli infortuni ed i danni che possano verificarsi durante l'esecuzione, così come in materia di responsabilità civile.

Regola 69

Le spese dell'esecuzione non devono, in linea di massima, essere a carico del reo.

Capitolo IX

Metodi di lavoro

Regola 70

L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione deve basarsi sulla gestione di programmi individualizzati e lo sviluppo di appropriati rapporti di lavoro tra il reo, la persona che lo ha in carico e tutte le altre organizzazioni sociali o persone singole appartenenti alla comunità.

Regola 71

I metodi di lavoro adottati per dare esecuzione alle sanzioni e alle misure alternative alla detenzione saranno adattati ad ogni singolo caso. Le autorità e gli operatori dell'esecuzione disporranno a tale scopo di facoltà sufficienti affinché ciò possa avvenire senza che si verifichino disparità di trattamento.

Regola 72

Quando è individuato un bisogno, utile all'esecuzione della sanzione o della misura, deve essere fornito un sostegno personale, sociale o materiale di sicuro livello qualitativo.

Regola 73

Le direttive che può emettere l'autorità incaricata dell'esecuzione della decisione che impone la sanzione o la misura alternativa devono essere pratiche e precise. Esse non devono imporre al reo impegni maggiori di quelli derivanti da tale decisione.

Regola 74

Le attività di controllo verranno esercitate unicamente nei limiti in cui sono necessarie per una rigorosa esecuzione della sanzione o della misura alternativa alla detenzione e saranno fondate sul principio del minimo intervento. Esse saranno proporzionate a tale sanzione o misura e limitate agli scopi loro assegnati.

Regola 75

Le autorità dell'esecuzione devono ricorrere a metodi di lavoro che richi amino tecniche professionali sicure. Tali metodi devono essere rivisti tenendo conto degli sviluppi della ricerca, del lavoro sociale e di tutti gli altri campi di attività interessati.

Capitolo X

Sviluppo delle sanzioni o misure e conseguenze delle inadempienze

Regola 76

All'inizio dell'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione il reo deve ricevere delucidazioni sul contenuto della misura e su ciò che ci si attende da lui. Egli deve ugualmente essere informato delle conseguenze del mancato rispetto delle condi-

zioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento, nonché delle norme in applicazione delle quali egli potrà essere rinviato davanti all'autorità decidente a seguito dell'inadempienza o dell'inadeguata esecuzione della sanzione o della misura alternativa.

Regola 77

L'autorità di esecuzione deve definire con chiarezza le procedure che il suo personale deve applicare nei riguardi sia del reo che dell'autorità che ha emesso il provvedimento nell'ipotesi di inadempienza o di inadeguata esecuzione da parte del reo delle condizioni o degli obblighi che gli sono imposti.

Regola 78

Le piccole inosservanze alle direttive stabilite dall'autorità di esecuzione o alle condizioni o agli obblighi che non comportino il ricorso alla procedura di revoca della sanzione o della misura alternativa, devono essere regolate sollecitamente nell'ambito del potere discrezionale di detta autorità o, se necessario, attraverso una procedura amministrativa.

Regola 79

Ogni colloquio, nel quadro di una procedura amministrativa concernente le infrazioni minori deve lasciare al reo la possibilità di fornire spiegazioni. Il contenuto di tale colloquio e di ogni altra attività di indagine deve risultare nel fascicolo personale ed essere comunicato senza ritardi ed in modo chiaro al reo.

Regola 80

Ogni significativa inosservanza delle condizioni o degli obblighi stabiliti da una sanzione o da una misura alternativa alla detenzione deve essere segnalata senza indugio per iscritto dall'autorità di esecuzione all'autorità che ha emesso il provvedimento.

Regola 81

Ciascun rapporto scritto sull'inosservanza delle condizioni o degli obblighi della sanzione o della misura alternativa dovrà contenere delle informazioni obiettive e dettagliate sul modo in cui si è prodotta l'inosservanza e sulle relative circostanze.

Regola 82

Non può essere presa alcuna decisione da parte dell'autorità decidente riguardo alla modifica o alla revoca parziale o totale di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione se non dopo un esame dettagliato dei fatti oggetto del rapporto da parte dell'autorità dell'esecuzione.

Regola 83

Prima di decidere sulla modifica o sulla revoca, parziale o totale, di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, l'autorità di decisione dovrà assicurarsi che il reo abbia avuto l'opportunità di esaminare i documenti sui quali si basa la richiesta di modifica o di revoca, e che il medesimo sia stato posto in grado di far conoscere le proprie osservazioni sulla pretesa violazione di qualunque condizione o obbligo imposto.

Regola 84

Il mancato rispetto delle condizioni o degli obblighi stabiliti da una sanzione o da una misura alternativa alla detenzione che può portare in base alla legislazione vigente alla modifica o alla revoca parziale o totale della sanzione o misura non deve costituire di per sé un reato.

Regola 85

Quando viene proposta la revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione si dovrà tener conto del modo e della misura in cui le condizioni e gli obblighi stabiliti con tale sanzione o misura sono stati rispettati dal reo.

Regola 86

La decisione di revocare una sanzione o una misura alternativa alla detenzione non deve necessariamente sfociare nell'applicazione di una pena detentiva.

Regola 87

Qualsiasi condizione o obbligo stabilito con una sanzione o con una misura alternativa alla detenzione dovrebbe poter essere modificato dall'autorità di decisione nell'ambito della normativa vigente, in funzione dei progressi compiuti dal reo.

Regola 88

L'autorità che ha emesso il provvedimento dovrebbe poter porre fine prima del termine stabilito ad una sanzione o ad una misura alternativa alla detenzione allorché venga stabilito che il reo ha rispettato le condizioni e gli obblighi previsti, e che pertanto non sussiste più la necessità di mantenerle al fine di perseguire lo scopo che tale sanzione o misura si prefiggeva.

Capitolo XI

Ricerca e valutazione del funzionamento delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione

Regola 89

La ricerca sulle sanzioni e sulle misure alternative alla detenzione deve essere incoraggiata. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere valutate con regolarità.

Regola 90

La valutazione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrebbe comportare, senza comunque limitarsi a ciò, l'accertamento della misura in cui il loro utilizzo:

- risponde alle aspettative delle autorità che stabiliscono le disposizioni di legge, delle autorità giudiziarie, delle autorità di decisione, delle autorità di esecuzione e della società, con riguardo alle finalità assegnate a queste sanzioni e misure;
- contribuisce a far diminuire il tasso d'incarcerazione;
- permette di rispondere ai bisogni di coloro che delinquono in rapporto all'infrazione;
- è positivo in termini di efficacia;
- contribuisce alla riduzione della delinquenza.

ALLEGATO - Glossario**1. Sanzioni e misure alternative alla detenzione**

L'espressione «sanzioni e misure alternative alla detenzione» si riferisce a sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che siano eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Tale espressione indica le sanzioni stabilite da un tribunale o da un giudice e le misure prese prima della decisione che applica la sanzione o al posto di una tale decisione, così come quelle che consistono in una modalità di esecuzione di una pena detentiva all'esterno di un istituto penitenziario.

Nonostante le sanzioni pecuniarie non siano comprese in tale definizione ogni attività di presa in carico o di controllo intrapreso per assicurare la loro esecuzione rientra nell'ambito delle regole.

2. Disposizioni di legge

Per disposizioni di legge si deve intendere sia la legge votata dal Parlamento, sia i decreti (o le ordinanze) adottate e pubblicate dal Governo per l'applicazione della legge.

3. Autorità giudiziaria

Nell'ambito delle presenti norme, il termine « autorità giudiziaria » indica un tribunale, un giudice o un procuratore.

4. Autorità di decisione

Il termine «autorità di decisione» indica ogni autorità giudiziaria abilitata, da disposizioni di legge in vigore, ad applicare o revocare una sanzione o una misura alternativa alla detenzione, o a modificare le sue condizioni e obblighi, così come qualunque altro organismo ugualmente a ciò abilitato.

Il concetto di «autorità di decisione» è più ampio di quello di «autorità giudiziaria».

5. Autorità di esecuzione

Per «autorità di esecuzione» si intende ogni organismo abilitato e responsabile in prima persona dell'esecuzione in concreto di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione.

In numerosi Paesi è il servizio di «probation» che ricopre tale ruolo.

6. *Esecuzione e applicazione*

Per «esecuzione» si intendono gli aspetti pratici del lavoro dell'autorità di esecuzione per assicurarsi che una sanzione o una misura alternativa alla detenzione sia ben attuata.

Per «applicazione» si intende sia l'imposizione che l'esecuzione di una sanzione o misura alternativa alla detenzione.

Il secondo termine ha un senso più ampio del primo.

7. *Condizioni ed obblighi*

Per «condizioni e obblighi» si intendono tutte le prescrizioni che sono parte integrante della sanzione o della misura imposta dall'autorità di decisione.

8. *Ricorsi*

Il termine «ricorso» indica sia l'appello davanti ad un'autorità giudiziaria sia il deposito di un reclamo innanzi ad un'autorità amministrativa.

9. *Presa in carico*

Il termine «presa in carico» riguarda sia le attività di aiuto esercitate da un'autorità dell'esecuzione, o su delega di questa al fine di tenere il reo nella comunità, sia le attività miranti ad assicurare che il reo rispetti tutte le condizioni o gli obblighi impostigli.

10. *Controllo*

Il termine «controllo» indica le attività che consistono solamente nel verificare che tutte le condizioni e tutti gli obblighi imposti siano rispettati, così come le attività che consistono nell'assicurare il rispetto delle prescrizioni attraverso il ricorso o la minaccia del ricorso alle procedure applicabili in caso di mancato rispetto.

La nozione di controllo è più ristretta di quella di presa in carico.

11. *Reo (Delinquente)*

Unicamente per questioni di sintesi, il termine «reo» deve essere interpretato come termine da applicare sia ad un soggetto incolpato che ad un soggetto condannato.

12. *Partecipazione comunitaria*

Il termine «partecipazione comunitaria» comprende tutte le forme di aiuto, remunerato o no, esercitato a tempo pieno, parziale o discontinuo e proposto all'autorità dell'esecuzione da parte di organizzazioni pubbliche o private e da singoli individui.

13. *Genere*

Per questioni di sintesi è utilizzato solo il genere maschile nelle presenti regole. Il genere femminile deve essere considerato come sottinteso.

14. *Tempo dei verbi*

Le disposizioni nelle regole che riguardano degli imperativi fondamentali sono formulate attraverso l'impiego dei verbi «dovrà-dovranno» e «deve-devono». Al contrario i divieti fondamentali sono espressi con l'utilizzo della forma negativa di questi verbi. Le disposizioni che si riferiscono a ciò che è auspicabile, ma non assolutamente fondamentale, sono espresse con l'utilizzo del condizionale «dovrebbe-dovrebbero». Ciò che si desidera solo interdire è espresso con la forma negativa di questo tempo.

M. BARBAGLI, *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 179.

La criminalità è un allarme sociale nel nostro Paese. Cresce la paura nelle grandi città. S'invoca la sicurezza e l'ordine pubblico. Crescono comitati per la difesa del cittadino. Gli immigrati vengono indicati come una delle principali cause del fenomeno e sono considerati una minaccia per la società italiana. Eppure l'immigrazione extracomunitaria da noi non raggiunge che l'1,6% della popolazione di fronte al 7-8% di alcuni paesi europei, come la Germania e la Francia. In Svizzera arriva addirittura al 24%.

La presenza dello straniero genera inquietitudini, dando vita a fenomeni di razzismo e di xenofobia. I fenomeni vanno compresi, non demonizzati. È quanto ha cercato di fare Marzio Barbagli, docente di sociologia all'università di Bologna, sul rapporto tra immigrazione e criminalità. Si tratta di una pregevole ricognizione di ricerche empiriche fatte in tempi e luoghi diversi, atte a sfatare alcuni pregiudizi, ad evidenziare orientamenti e posizioni, a delineare le tendenze di un fenomeno che il nostro Paese ha conosciuto in ritardo, in maniera inaspettata e in una situazione di grave crisi economica e sociale.

Per facilitare la comprensione dei nodi che il fenomeno comporta, Barbagli presenta una significativa ricognizione storica del fenomeno migratorio negli USA, in Australia e nell'Europa del dopoguerra, rilevando che la relazione immigrazione-criminalità varia nel tempo e nello spazio, a seconda delle caratteristiche dell'emigrazione e delle condizioni della società ospitante. La stessa esperienza dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti offre utili riflessioni. Certo è che il processo migratorio si presenta, quasi sempre, magmatico, difforme, eterogeneo nelle motivazioni e nelle aspettative, per cui se non si può parlare di relazione diretta tra immigrazione e criminalità, non poche volte, la devianza è conseguenza di una immigrazione difficile all'integrazione e ai controlli sul territorio, per cui s'innestano effetti moltiplicativi di problemi già esistenti.

Dall'analisi storica delle migrazioni si rileva che gli anni Settanta producono significative trasformazioni nelle caratteristiche del processo migratorio. Con la crisi del petrolio del '73 alcuni Paesi europei limitano l'accesso dei flussi migratori, avanza l'esplosione

demografica del Sud del mondo, cresce l'instabilità politica di diversi Paesi, per cui si passa da una immigrazione di domanda ad una di offerta. Inizia, così, la realtà dell'immigrazione clandestina che si rivelerà un vero buco nero. Non che prima non ci fosse, ma era molto limitata e tollerata. In seguito, è così cresciuta da costituire effettiva minaccia. L'immigrato, non trovando più opportunità d'inserimento sperato, finisce nel circuito della devianza. Proprio la clandestinità opera una sorta di selezione, facendo emergere persone particolarmente orientate al rischio e alla devianza penale. Negli anni Novanta, delle persone che sono andate in carcere il 45% aveva commesso un reato entro un mese dall'ingresso nel nostro territorio ed un altro 19% entro un anno. Proprio in questi anni la presenza degli stranieri marca il paesaggio urbano e crescono i processi di stigmatizzazione con cui si costruiscono le differenze. Alcuni sostengono che gli immigrati monopolizzano lo spaccio della droga; che le donne che si prostituiscono nelle strade e nei viali sono immigrate; che le carceri si riempiono di immigrati. Certo, dal 1991 al '97, il numero degli immigrati nelle carceri è aumentato dal 16% al 28%, però Barbagli nota che «si entra e si resta in carcere per ragioni diverse: per custodia cautelare, in attesa di giudizio e in esecuzione di pena, dopo la condanna definitiva. Ma a parità di reato commesso, la custodia cautelare è imposta più spesso agli stranieri che agli autoctoni ... A parità di pena, gli stranieri godono meno degli italiani delle misure alternative e di pene sostitutive alla detenzione ... I reati commessi di solito dagli stranieri sono proprio quelli che portano in carcere» (p. 49). Dall' '88 al '96 la quota degli stranieri sui condannati è aumentata fortemente per molti reati: gli omicidi dal 2,4 al 18%, il furto dal 6,9 al 21,9%, il traffico degli stupefacenti dal 6,8 al 29,5%, il contrabbando dal 13,6 al 34,9%, la ricettazione dal 3,9 al 18,5%, le rapine dal 3,4 al 20,9%, le lesioni volontarie dall'1,9% al 13,8%, la violenza carnale dal 5,9% al 14,9%. Per la provenienza geografica si ha che il 60% dei condannati per contrabbando proviene dal Marocco; il 70% per spaccio di stupefacenti sono marocchini, tunisini e algerini. Per il furto il 40-50% proviene dalla ex Jugoslavia, dal Marocco e dall'Algeria; nelle estorsioni sveltano i cinesi.

Va anche detto che, nell'ultimo decennio, sul totale dei cittadini extracomunitari denunciati per i vari delitti, quelli senza permesso di soggiorno sono quasi il 70% per le lesioni volontarie, il 75% per gli omicidi e l'85% per furti e rapine. Così, se i clandestini risultano più criminogeni dei regolari, gli immigrati in genere sosti-

tuiscono gli italiani in attività illecite ritenute da questi scarsamente remunerative, come ad es. furti d'auto.

Barbagli, ammettendo la crescita della criminalità nell'ultimo decennio, ritiene che la criminalità degli immigrati sia scatenante e aggiuntiva a quella degli autoctoni ed ipotizza spiegazioni basate sulle teorie del conflitto delle culture, del controllo sociale, della tensione e della privazione relativa. Il conflitto delle culture, evidenziando la presenza delle culture diverse e dei gruppi all'interno della stessa cultura, non riesce, però, sufficientemente a spiegare la devianza su alcuni atti ritenuti condannabili in tutte le società (es. rapine, omicidi, stupri ...). Lo stesso controllo sociale, facendo riferimento alla coesione di gruppo e alla capacità di stabilire legami duraturi, in una situazione di crescente clandestinità e di dispersione sul territorio, risulta abbastanza precario. La teoria della tensione e della privazione relativa offre, invece, significative possibilità per la comprensione della devianza degli immigrati. Infatti, ritenendo che ogni emigrato ha un sogno da realizzare, gli ostacoli, le frustrazioni, le ridotte possibilità offerte dal Paese ospitante possono ingenerare in lui reazioni tali da fargli rifiutare i mezzi legali previsti per raggiungerlo, inserendosi, così, nei circuiti dell'illecito.

Certo, l'immigrazione sta diventando per il nostro Paese una sfida culturale ed organizzativa. È un fenomeno nuovo e non facilmente governabile, è un detonatore di crisi latenti. La stessa crescita della criminalità rivela che in relazione all'immigrazione extra-comunitaria non c'è ancora un progetto sociale complessivo da trasformare gli immigrati in cittadini.

